ATTI

DEL SOMMO PONTEFICE PIO IX

FELICEMENTE REGNANTE

PARTE SECONDA

CHE COMPRENDE I MOTU-PROPRII, CHIROGRAFI,
EDITTI, NOTIFICAZIONI EC.

PER LO STATO PONTIFICIO

VOLUME I.

BIBLIOTECA
Maretiolensis
ALMA COLLEGE
262.13
LIBRARY
P688 IX
Alma, California

ROMA
TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI
1857

15609

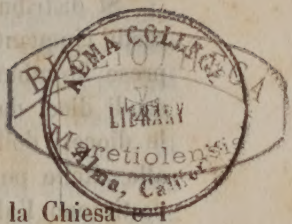

NOTIFICAZIONE

Alla Divina bontà, che veglia sopra la Chiesa e i popoli, è piaciuto di esaudire la preghiera di tutti i buoni coll'abbreviarci i giorni del lutto. In mezzo alle difficoltà dei tempi, in cui la Provvidenza ha disposto, che NOSTRO SIGNORE PAPA PIO IX fosse assunto al Supremo Pontificato, la Santità Sua si consola nella certa speranza di potere al più presto adottare quei provvedimenti che meglio contribuiscano a felicitare i suoi amatissimi sudditi. E mentre co'Suoi più fervidi voti e con incessante studio affretta questo momento, affinchè la solennità della Sua Coronazione sia resa più lieta con qualche pegno dei paterni Suoi sentimenti, ha ordinato le seguenti beneficenze.

Articolo I.

Oltre gli scudi seimila già distribuiti dalla Limosineria Apostolica verranno gratuitamente restituiti tutti i pegni non eccedenti i bajocchi cinquanta fatti secondo le vigenti norme nello scorso trimestre, cioè dal giorno 15 Marzo fino al giorno 16 Giugno corrente.

Articolo II.

Si distribuiranno cinquantatre doti in Roma di scudi cinquanta, una per ciascuna parrocchia comprese le suburbane, e mille doti nelle provincie di scudi dieci da ripartirsi con giusta misura fra tutte le diocesi dello Stato Ecclesiastico. Esse si daranno alle zitelle povere ed oneste, che si mariteranno, o vestiranno l'abito religioso.

Articolo III.

Monsignor Tesoriere Generale resta incaricato di dare le opportune disposizioni per la esecuzione di quanto si è prescritto.

Data dalla Segreteria di Stato questo dì 20 Giugno 1846.

GIOVANNI CORBOLI BUSSI

Pro-Segretario per gli affari di Stato

PIO IX A' SUOI FEDELISSIMI SUDDITI

Salute ed Apostolica Benedizione.

Nei giorni, in cui Ci commoveva nel profondo del cuore la pubblica letizia per la Nostra esaltazione al Pontificato, non potemmo difenderci da un sentimento di dolore pensando che non poche famiglie de' Nostri Sudditi erano tenute indietro dal par-

tecipare alla gioja comune, perchè nella privazione dei conforti domestici portavano gran parte della pena da alcuno dei loro meritata offendendo l'ordine della società e i sacri diritti del legittimo Principe. Volgemmo altresì uno sguardo compassionevole a molta inesperta gioventù, la quale sebbene trascinata da fallaci lusinghe in mezzo ai tumulti politici Ci pareva piuttosto sedotta che seduttrice. Perlochè fin d'allora meditammo di stendere la mano e di offrire la pace del cuore a quei traviati figliuoli che volessero mostrarsi pentiti sinceramente. Ora l'affezione che il Nostro buon popolo Ci ha dimostrata, e i segni di costante venerazione che la Santa Sede ne ha nella Nostra Persona ricevuti, Ci hanno persuasi che possiamo perdonare senza pericolo pubblico. Disponghiamo e ordiniamo pertanto che i primordii del Nostro Pontificato siano solennizzati coi segnenti atti di grazia sovrana.

I. A tutti i Nostri Sudditi, che si trovano attualmente in luogo di punizione per delitti politici, condoniamo il rimanente della pena; purchè facciano per iscritto solenne dichiarazione sul proprio onore di non volere in nessun modo nè tempo abusare di questa grazia e di voler anzi fedelmente adempiere ogni dovere di buon Suddito.

II. Con la medesima condizione saranno riammessi nel Nostro Stato tutti quei Sudditi fuorusciti per titolo politico, i quali dentro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente risoluzione, per mezzo dei Nunzii Apostolici o altri Rappresentanti della S. Sede, faranno conoscere nei modi convenienti il desiderio di profittare di questo atto di Nostra clemenza.

III. Assolviamo parimenti coloro, che per avere partecipato a qualche macchinazione contro lo Stato, si trovano vincolati da precetti politici, ovvero dichiarati incapaci degli ufficii municipali.

IV. Intendiamo che siano troncate e soppresse le procedure criminali per delitti meramente politici non ancora compiute con un formale giudizio: e che i prevenuti siano liberamente dimessi, a meno che alcuno di loro non domandi la continuazione del processo, nella speranza di mettere in chiaro la propria innocenza e di riacquistarne i diritti.

V. Non intendiamo peraltro che nelle disposizioni dei precedenti Articoli sieno compresi quei pochissimi Ecclesiastici, Ufficiali Militari, e Impiegati di Governo, i quali furono già condannati o sono profughi o sotto processo per delitti politici: e intorno a questi Ci riserbiamo di prendere altre determinazioni, quando la cognizione dei rispettivi titoli Ci consigli di farlo.

VI. Non vogliamo parimenti che nella grazia sieno compresi i delitti comuni, di cui si fossero aggravati i condannati o prevenuti o fuorusciti politici; e per questi intendiamo che abbiano piena esecuzione le leggi ordinarie.

Noi vogliamo avere fiducia, che quelli i quali useranno della Nostra clemenza, sapranno in ogni tempo rispettare e i Nostri diritti e il proprio onore. Speriamo ancora che, rammolliti gli animi dal Nostro perdono, vorranno deporre quegli odii civili che delle passioni politiche sono sempre o cagione o effetto: sicchè si ricomponga veramente quel vincolo di pace da cui vuole IDDIO che sieno stretti

insieme tutti i figliuoli di un Padre. Dove però le Nostre speranze in qualche parte fallissero, quantunque con acerbo dolore dell'animo Nostro, Ci ricorderemo pur sempre che se la clemenza è l'attributo più soave della Sovranità, la giustizia ne è il primo dovere.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die XVI Julii Anni MDCCCXLVI Pontificatus Nostri Anno Primo.

PIUS PP. IX.

NOTIFICAZIONE

La Santità di Nostro Signore è vivamente commossa dalle spontanee dimostrazioni di filiale affetto che gli abitanti di questa sua Città vollero darle nelle scorse sere. Non può quindi a meno di non manifestare il pieno suo gradimento. Siccome peraltro quel che accresce il pregio d'ogni più bella cosa si è la moderazione, così nel mettersi un confine a questi segni straordinarii di sincera letizia, il SANTO PADRE desidera di vedere ora nuova prova della docilità del buon popolo di Roma, pel quale sa che ogni desiderio del SOMMO PONTEFICE suole essere un comando.

Dato dalla Segreteria di Stato il 19 Luglio 1846.

Il Sostituto
VINCENZO SANTUCCI

CIRCOLARE AI DELEGATI

Illmo e Rmo Signore

I delitti, e fra questi le risse ed i furti, che troppo frequentemente da qualche tempo accadono in alcune Provincie dello Stato Pontificio, hanno indotto il Governo a provvedervi, come fa, non solo co' mezzi di repressione corrispondenti al momentaneo urgente bisogno, ma a prevenirli con delle savie misure, che le cagioni ne distruggano, o almeno ne diminuiscano la perniciosa influenza.

Prima fra queste non puole non riconoscersi l'ozio al quale si abbandona una parte della gioventù artiera e di campagna, e la necessità quindi di procurare ad essa utile occupazione, e soprattutto invigilare alla retta educazione de' fanciulli, che abbandonati a se stessi, farebbero temere un avvenire anche peggiore.

Penetrata la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE della grande importanza di questa verità ha ordinato di richiamarvi l' attenzione de' Capi delle Provincie, affinchè di concerto colle Magistrature locali ritraggano dall'ozio la gioventù, applicandola a lavori di pubblica utilità; e profittando del soccorso di zelanti Ministri del Santuario e di nobili e probi cittadini, come in diverse parti già avviene, dieno opera ad estendere in ogni luogo l'educazione civile e religiosa dell' infima classe del popolo.

A raggiungere il desiato scopo, si reputerebbe anche opportuno il riunire in Roma, in apposito

locale, un buon numero di giovanetti dell'indicata classe, nel doppio fine di far loro apprendere un mestiere dal quale ritrarre a suo tempo il necessario sostentamento della vita, e di addestrarli contemporaneamente al servigio militare. Due importanti vantaggi da ciò seguirebbero: 1.° l'allontanamento di essi dal luogo di cattiva abitudine, e dal pericolo prossimo di divenire nocivi alla società ed alla quiete delle rispettive popolazioni; 2.° si avrebbe in essi un semenzajo di buoni soldati, e specialmente di abili sotto-ufficiali capaci a formare una truppa istruita e sufficiente ai bisogni dello Stato.

Per dare a così importante provvedimento il necessario sviluppo, a seconda delle diverse locali circostanze, il SANTO PADRE nella somma Sua sapienza si è degnato disporre, che V. S. Illustrissima si dia cura di esaminare i divisati temperamenti, e formare i progetti sul modo di mandarli ad esecuzione. E perchè abbia opportuno mezzo a ben riuscirvi, desidera che oltre all'intervento dell' Autorità Vescovile, nella parte specialmente che riguarda l' educazione civile e religiosa, faccia uso dei lumi delle Magistrature Municipali e del Consiglio Provinciale, anche perchè vengano indicati i mezzi di contributo necessario al mantenimento degli individui da riunirsi in detto Stabilimento, in proporzione del numero che vi fosse da ciascun luogo inviato: avvertendo che il Governo non mancherebbe di concorrervi compatibilmente colle forze dell'Erario.

Questa benefica disposizione feconda di utili risultamenti sotto i rapporti religiosi, morali e civili,

presenta una prova novella della premura, con cui SUA SANTITA' attende a promuovere il bene reale, positivo e pratico del Suo Stato e de' suoi amatissimi sudditi. A questo bene saranno sempre dirette le mire di SUA BEATITUDINE, intimamente persuasa che dal conseguimento di esso può solo derivare la prosperità de'Suoi Popoli, e non già dall'adottare certe teorie, che di loro natura sono inapplicabili alla situazione ed all'indole dello Stato della Chiesa; o dall'associarsi a certe tendenze dalle quali la stessa SANTITA' SUA è del tutto aliena: teorie e tendenze che dai molti savi vengono disapprovate, e che comprometterebbero manifestamente quella tranquillità interna ed esterna di cui abbisogna ogni Governo che ami di procurare il ben essere de' suoi sudditi.

Il SANTO PADRE è persuaso che la S. V. Illma, animata com' è da distinto zelo pel pubblico servigio, si darà ogni cura per corrispondere con la consueta precisione a questo Sovrano incarico; e conta in pari tempo sull' attiva ed efficace cooperazione dei Vescovi, delle Magistrature e de'Consigli Provinciali: ed io mi aspetto di conoscerne fra non molto il risultato, nell'atto che con sentimenti della più distinta stima mi pregio confermarmi

Della S. V. Illma e Rma

Roma li 24 Agosto 1846.

Affmo per servirla.

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

Essendosi conosciuto, che da alcuni creditori si fanno sequestri su i soldi anche intieri degl' impiegati o salariati comunitativi, il che non solamente compromette la sussistenza dei medesimi, ma reca indirettamente non lieve pregiudizio alle Comunità e rispettive Popolazioni, alle quali debbono essi prestare la loro opera; e volendosi ovviare a tale inconveniente, sentito l' Oracolo della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, si prescrive quanto segue:

Il § 1225 del Regolamento legislativo e giudiziario dei 10 Novembre 1834 sarà d' ora innanzi applicato anche agl'impiegati o salariati comunitativi.

I sequestri già fatti contra i medesimi non saranno efficaci, se non che per la sesta parte del soldo; di modo che le somme eccedenti, che si trovassero sequestrate e non ancora pagate ai creditori, dovranno liberamente consegnarsi agl' impiegati stessi.

Non ha luogo peraltro la restituzione delle somme effettivamente percepite, oltre il sesto, dai creditori sino all'emanazione del presente Ordine Circolare.

Con queste disposizioni nulla viene innovato circa i §§ 520 e 1223 del sullodato Moto-proprio dei 10 Novembre 1834, relativi alle mercedi.

Dalla Segreteria di Stato li 17 Settembre 1846.

P. CARD. GIZZI

CIRCOLARE AI DELEGATI

Illmo e Rmo Signore

Le manifestazioni di gioja fattesi finora dalle popolazioni dello Stato Pontificio per solennizzare l'esaltazione al trono, e gli atti del nuovo Pontefice PIO IX nostro clementissimo Sovrano sono state tali da far conoscere quanto sia colma la misura della letizia, dalla quale tutti sono compresi per sì fausto avvenimento. La gioja de' popoli formando anche quella del Sovrano e Suo Governo, non può non esserne stato commosso vivamente l'augusto Pontefice. Ciò non ostante l'animo Suo sempre inclinato a preferire alla Sua gloria il vero bene de' sudditi, divide il gaudio con qualche afflizione considerando che queste feste sono il prodotto di volontarie contribuzioni, e non può Egli consentire che i suoi popoli siano aggravati di dispendio per cagion Sua. Oltrecchè vede con dolore che molte masse di popolazioni abbandonandosi a questo entusiasmo, lasciano le domestiche occupazioni dalle quali, a norma delle diverse classi cui appartengono, ritraggono il necessario sostentamento; onde il Suo cuore paterno doppiamente si affligge per questa seconda perdita a danno di una parte degli amatissimi Suoi sudditi. Per le esposte cagioni Egli vuole che debbano cessare queste dimostrazioni dispendiose, procurando di ritornare ciascuno nell'esercizio delle proprie attribuzioni, e tranquillamente attendere quelle di-

sposizioni, delle quali il Governo si sta occupando a vantaggio dello Stato.

V. S. Illma vorrà pertanto darsi premura di far conoscere pubblicamente queste intenzioni del SANTO PADRE, nell' occasione particolarmente in cui dalle Magistrature municipali o da altri le sia richiesto il permesso di celebrare nuove feste, o di condurre di città in città numerose brigate di popolo. Che se in qualche luogo già si fossero fatte le collette per simili feste, nè si giudicasse possibile di restituire a ciascuno dei contribuenti la sua quota, molto utilmente si potranno questi contributi convertire ad alimento del popolo nella stagione invernale, mediante qualche lavoro di pubblica utilità. E per tale modo la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ne proverà doppia consolazione; vedendo per una parte l'ossequio dei sudditi ad ogni Suo desiderio, e per l'altra tornare in soccorso della indigenza ciò che era preparato ad onorare il Suo nome in altra guisa, più splendida forse, ma men degna e men gradita che non sono le benedizioni de' poveri.

In attenzione di relativi riscontri rinnovo a V. S. Illma le proteste della mia distinta stima

Della S. V. Illma

Roma 8 Ottobre 1846.

Affmo per servirla

P. CARD. GIZZI

CIRCOLARE AI DELEGATI

Illmo e Rmo Signore

È ben lodevole la costumanza, che trovasi osservata presso quasi tutte le comuni dello Stato Pontificio, di attivare negli anni di meno ubertosa raccolta alcuni lavori di pubblica beneficenza a pro della classe indigente, onde non manchi ad essa la sussistenza, specialmente ne' primi mesi dell'inverno, ne' quali l'industria agraria non offre molte risorse dei giornalieri stipendii.

Quantunque la passata stagione non sia stata scarsa per modo da ingerire timorose previdenze, tuttavia perchè dai poveri industriosi venga allontanata anche una qualunque apprensione in cosa per essi di tanto interesse, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE amerebbe che le Comuni dello Stato Pontificio nei prossimi venturi mesi di Decembre e Gennajo attivassero a tal uopo dei lavori che si stimassero necessarii od utili almeno per le comuni stesse, o anticipassero la esecuzione di quelli che si trovassero predisposti per l'avvenire.

Il S. PADRE in mezzo alle gravi cure della Chiesa e dello Stato non dimentica i bisogni della classe povera de'suoi sudditi, per la quale ha un affetto speciale e tutto paterno: ed io son sicuro che V. S. Illustrissima ben penetrata delle provvide viste della Santità Sua vorrà con tutto l'impegno secondarle, invitando le Comunali Magistrature a cooperarvi con saggie norme, mettendo specialmente a

profitto que' fondi, che fossero a loro disposizione, per procurare il minore aggravio alle rispettive popolazioni.

Profitto di quest'incontro per confermarmi con distinta stima.

Di V. S. Illustrissima

Roma 10 Ottobre 1846.

Affezionatissimo per servirla

P. CARD. GIZZI

NOTIFICAZIONE

Pasquale del Titolo di Santa Pudenziana della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI *della Santità di Nostro Signore* PAPA PIO IX *Segretario di Stato ec.*

Poichè le riforme giudiziarie e i miglioramenti economici son cose di lunga e matura considerazione, volendo pure il SANTO PADRE che qualche frutto delle Sue sollecitudini si mostri nel giorno medesimo che rinnova in tutti i Suoi amatissimi suddìti con solenni e auguste cerimonie la letizia della sua esaltazione al Supremo Pontificato, la Commissione deputata a preparare le norme fondamentali per la concessione delle strade ferrate si è con lodevole premura affrettata di condurre a termine i suoi lavori.

Veduta pertanto la relazione della Commissione medesima, la SANTITA' SUA Ci ha ordinato di pubblicare le seguenti risoluzioni.

Articolo I.

Le linee che il Governo Pontificio considera come di principale importanza, e delle quali autorizza perciò l'esecuzione, sono

1.° Quella che da Roma per la Valle del Sacco mette al Confine Napolitano presso Ceprano:

2.° Quella che congiunge a Roma il Porto d'Anzio:

3.° Quella di Roma a Civitavecchia:

4.° Quella che da Roma, correndo i luoghi più popolosi dell' Umbria, com' è principalmente Foligno e la Valle del fiume Potenza, mette in Ancona: e quindi da Ancona a Bologna, seguendo le tracce della via Flaminia Emilia.

Articolo II.

La costruzione di queste nuove strade si commetterà alla privata industria di Compagnie rappresentate da sudditi Pontificii, le quali per essere approvate dovranno insieme con la domanda presentare

1.° la descrizione della linea o delle linee che vorranno condurre:

2.° le informazioni artistiche ed economiche, che i richiedenti possono dare intorno alle linee medesime:

3.° la determinazione del tempo dentro il quale si obbligheranno di compire gli studi, e poi il lavoro se quelli siano approvati: e del tempo altresì

pel quale domandino di godere la concessione dopo il termine dei lavori:

4.° la cauzione, che vuol darsi prima di cominciare gli studi a favore specialmente dei proprietarii, le cui terre fossero occupate o patissero qualche danno; e la cauzione, con cui prima di metter mano ai lavori, si vuol dare al Governo la giusta sicurezza, che sieno per essere condotti a termine:

5.° l' esposizione dei mezzi, con cui intendono di condurre l' impresa, considerato principalmente l'interesse dei sudditi Pontificii, sia in quanto ai capitali, sia in quanto all' opera.

Articolo III.

A presentare i progetti con le sovraccennate condizioni si concede un termine di tre mesi dalla data della presente Notificazione, il quale potrà essere prorogato a richiesta delle Compagnie, se occorra qualche giusto motivo.

Articolo IV.

Assicurata la costruzione delle linee descritte di sopra nell'Art. 1., il Governo si riserba di prendere nella dovuta considerazione la linea, che da Foligno metta verso Perugia e Città di Castello per la Valle del Tevere, e anche altre linee di comunicazione con gli Stati vicini, allorchè ne sia riconosciuta la necessità o la evidente utilità per lo Stato Pontificio.

Articolo V.

Sarà conferita in premio una medaglia d' oro del valore di Scudi mille, a giudizio del Consiglio d' Arte (i cui Membri rimangono perciò esclusi dal concorso) a chi avrà indicato il passaggio più facile e meno costoso fra l'Umbria e le Marche.

Dalla Segreteria di Stato 7 Novembre 1846.

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

Ad evitare l'inconveniente, che le cause introdotte o da introdursi innanzi il Consiglio supremo istituito pel contenzioso amministrativo con l'editto del 25 Luglio 1835 rimangano sospese per l'attuale mancanza, assenza o impedimento di alcuni tra i giudici, che ne facevano parte, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata di prescrivere quanto segue.

I. Sino a nuova disposizione le cause di competenza del Consiglio supremo saranno conosciute e giudicate dal tribunale della sacra Rota.

II. Il tribunale della sacra Rota procederà con le norme contenute nel § 1031 del Moto-proprio 10 Novembre 1834, qualunque sia la somma od il valore della lite.

III. Per proseguire innanzi la sacra Rota i giudizi di appellazione, la parte più diligente dovrà produrre soltanto la copia autentica della decisione

o sentenza, e dell'atto di appello interposto nel termine stabilito dal §. 55 del citato editto 25 Luglio 1835.

IV. Le cause pendenti nel Consiglio supremo saranno riassunte dalla sacra Rota nello stato e nei termini, in cui si trovano: la riassunzione si farà con semplice istanza notificata alla parte o al di lei procuratore, se lo avrà costituito.

V. Saranno decise dall' intiero tribunale le cause introdotte o da introdursi in virtù di rescritti o remissioni sovrane: è applicabile a tutte le altre il disposto nel § 325 del suddetto moto-proprio.

VI. Il presente ordine circolare dovrà tenersi affisso in tutti gli uffizi amministrativi e giudiziari di Roma e delle provincie.

Dalla Segreteria di Stato il 24 Novembre 1846.

P. CARD. GIZZI

EDITTO

Pasquale del Titolo di Santa Pudenziana, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI, *della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

I timori, che da qualche tempo sono più volte invalsi in alcune popolazioni dello Stato Pontificio, per dubbio di scarsezza de' cereali o di soverchio aumento di prezzo de' medesimi, dettero motivo alla vigilanza del Governo di deputare sin dallo scorso

anno una speciale Congregazione per investigare se le cifre determinate pel commercio de' cereali con la tariffa del Camerlengato del dì 28 Giugno 1823 si trovino tuttora in corrispondenza co' bisogni delle popolazioni, e co' riguardi necessarii al relativo ramo di agricoltura.

Sebbene gli enunciati timori siensi sempre dileguati, pure conosciutosi che la detta tariffa del 1823 fu basata su i prezzi avuti in vari anni di penuria, e non nelle circostanze ordinarie dello Stato; e che anche per le attuali abitudini delle popolazioni doveva ammettersi un' abbassamento alle vigenti cifre di limite alla estrazione de' grani e dei granturchi indigeni, ed alla introduzione di quelli esteri, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, considerando che il proposto abbassamento mentre assicura viepiù a prezzi equi il genere necessario alla ordinaria sussistenza degli amatissimi Suoi sudditi, non lascia di garantire pure a sufficienza la relativa industria agricola, e rende altresì più certo il commercio del genere soprabbondante, si è degnata di ordinare quanto segue:

Articolo I.

I prezzi di limite stabiliti nella tariffa annessa all'Editto del Camerlengato del dì 28 Giugno 1823 vengono abbassati di due scudi per ciascun' articolo di grano, di granturco, delle loro farine, del biscotto e della semola, sia per la estrazione del genere indigeno e sia per la introduzione di quello di estera

provenienza; ferme tenendo la gradazione ed i dazi che nella enunciata tariffa sono prescritti.

Articolo II.

In conseguenza di ciò, nella sezione del Mediterraneo sarà libera la estrazione del grano indigeno, e sarà vietata la introduzione dell'estero sino a che il prezzo non giunga agli scudi dodici il rubbio; dalla quale somma incomincieranno le antiche gradazioni e gli antichi dazi sino al valore di scudi quattordici in cui viene il divieto della estrazione pel grano nostrale, e la introduzione libera da' dazi di quello estero. Così pel granturco sarà nella detta sezione libera la estrazione di quello indigeno, e sarà vietata la introduzione dell'estero sino a che il prezzo non giunga a scudi otto il rubbio; avendo principio da tale limite le gradazioni e i dazi sino al prezzo di scudi dieci in cui è fissato il divieto per l'estrazione del granturco nostrale, e la introduzione libera da dazio di quello di straniera provenienza.

Articolo III.

Similmente nella sezione dell'Adriatico sarà libera la estrazione del grano indigeno, e sarà vietata la introduzione dell' estero sino a che giunga a scudi dieci il rubbio; dalla quale somma avranno luogo le gradazioni e i dazi antichi sino al valore di scudi dodici in cui rimane vietata la estrazione del frumento nostrale, e libera da' dazi la introduzione dell' estero. Pel granturco poi sarà libera

la estrazione del genere indigeno, e sarà vietata la introduzione di quello estero, sino a che non giunga a scudi sette e bajocchi cinquanta il rubbio; e pervenendo al costo di scudi nove e bajocchi cinquanta è inibita la estrazione del granturco nostrale, e resa libera da'dazi la introduzione di quello estero.

Articolo IV.

Restano per ora ferme tutte le altre disposizioni contenute nell' enunciato Editto del Camerlengato del dì 28 Giugno che richiama quelle del dì 15 Febbrajo dello stesso anno.

Articolo V.

La Deputazione dell'annona e grascia di Roma, e la Congregazione annonaria di Forlì sono incaricate della esecuzione.

A questa ulteriore prova delle paterne cure che pone la SANTITA' SUA per allontanare, compatibilmente colle circostanze, anche i dubbi che in qualche modo sono d'inquietudine ad una parte de'popoli dalla divina Provvidenza affidati al Suo regime, confida il SANTO PADRE di essere corrisposto con altrettanta sommissione e fiducia; molto più che la vigilanza del Governo non mancherà ai provvedimenti anche straordinari che da positivi e reali bisogni fossero additati. In caso diverso sarebbe indispensabile il pronto ed efficace adempimento dei regolari atti di giustizia, ove fossero necessari a garantire il libero commercio e la conservazione

dell'ordine pubblico, in conformità delle leggi che si vogliono tutte pienamente osservate.

Dalla Segreteria di Stato il 1 Dicembre 1846.

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

Illmo e Rmo Signore

Dalle Magistrature Comunali dello Stato Pontificio sono state presentate varie rispettose istanze, perchè, anche pel corrente anno, fosse concesso il permesso di far agire i teatri nella imminente ricorrenza del carnevale.

Consultato intorno a ciò l'oracolo della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE nell' udienza del 7 corrente mese di Dicembre, la SANTITA' SUA si è degnata permettere, che in quest'anno sieno eseguite le rappresentazioni teatrali, incominciando col dì 26 di esso mese di dicembre.

Quanto poi all'esercizio che venisse domandato nelle altre stagioni del prossimo anno 1847, pei teatri esistenti in ciascuna Provincia dello Stato, si affida alla vigilanza e prudenza de' rispettivi Presidi la concessione del permesso ne' tempi consueti: sempre che vi sia l'assenso della Curia ecclesiastica, e sia posto in uso ogni cautela per la censura delle produzioni teatrali, non che per la conservazione della decenza e dell'ordine pubblico.

Partecipo a V. S. Illma le sopraenunciate disposizioni per opportuna norma nella parte che La riguarda: ed intanto mi confermo con distinta stima

Di V. S. Illustrissima

Roma li 10 Dicembre 1846.

Affmo per servirla

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

Con lettera circolare emanata dalla Sagra Congregazione del Buon Governo in data 17 Febbrajo 1827 fu prescritto, che il peso di mantenere i pazzi o dementi negli spedali ove siano rinchiusi (quando manchino loro i mezzi propri e quelli de'congiunti obbligati *jure sanguinis* ad alimentarli) debba esser sostenuto dal Comune, cui ciascuno di essi appartiene.

Nell' applicare questa prescrizione ai singoli casi, essendo insorte e riproducendosi continuamente molte controversie, si è creduto opportuno di stabilire una norma definitiva, onde sia provveduto alla sorte di quegl'infelici, che senza loro colpa soffrono il maggiore de' mali. Quindi, inteso l' oracolo della viva voce della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, si dispone quanto segue.

I. Incominciando dal primo giorno di gennajo 1846, l' obbligo di mantenere i dementi, ne' casi contemplati dalla sudetta circolare 17 Febbrajo 1827 sarà a carico della Provincia in cui si trova o si

troverà il Comune che sia patria del demente; dal quale Comune la provincia sarà reintegrata di questa spesa.

II. Quando fosse incerta o non ben nota la patria del demente, la provincia in cui è compreso il Comune che gli diede i natali, dovrà sostenere la spesa del suo mantenimento, e ripeterne la reintegrazione da questo Comune.

III. Quando poi il demente, di cui s'ignori la patria, fosse nato casualmente in un luogo di transito, la provincia in cui è compreso il Comune, nel quale la famiglia di lui aveva stabilita l'ultima dimora prima della sua nascita, dovrà sostenere la spesa del mantenimento del demente medesimo, per averne la reintegrazione da questo Comune.

IV. E quando il demente appartenesse ad una famiglia girovaga, che non avesse avuta stabile dimora in alcun luogo, in questo caso la spesa del suo mantenimento si dovrà sostenere dalla provincia per conto ed a carico del Comune, in cui il demente ebbe casualmente il suo nascimento.

V. Qualora il Comune a cui appartiene il debito di mantenere il demente, o per ragione di patria o di dimora o di nascimento, fosse impotente a sostenere un tal peso, questo debito rimarrà a solo carico della provincia, nella quale si comprende il Comune medesimo.

VI. Ciò nondimeno i Comuni che prima dell'epoca suddetta avranno sostenuto il peso di tale mantenimento, per qualsiasi titolo, non avranno diritto ad alcun rimborso pel tempo anteriore al primo gennajo 1847.

VII. I Presidi delle provincie faranno eseguire le presenti disposizioni, e decideranno in via puramente economica le controversie relative alla esecuzione.

VIII. Il presente ordine dovrà tenersi affisso in tutte le segreterie provinciali e comunali, e sarà comunicato ai presidenti e direttori degli ospedali per loro intelligenza e norma.

Dalla Segreteria di Stato il dì 30 Dicembre 1846.

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE fino da' primi momenti del Suo Pontificato non potè non conoscere che in mezzo alle gravi e moltiplici cure, ond'esso è ricolmo, v'era tra le principali pure quella di procurare la retta e sollecita amministrazione della giustizia punitiva. A tale interessantissimo oggetto rivolgendo le Sue mire, giudicò opportuno di aggiungere alla Commissione già istituita di dotti Giureconsulti della Capitale altri anche della Capitale stessa e delle Provincie, i quali nell'additare la giusta misura delle pene corrispondenti ad ogni delitto, presentassero insieme una procedura, che ne garantisse la retta e spedita amministrazione. Mentre questo ragguardevole Consesso si occupa indefessamente per raggiungere l' utilissimo scopo, essendo occorse delle variazioni nel personale de'vigenti Tribunali crimi-

nali di questa Capitale, la SANTITA' SUA, affinchè non restasse impedito il corso dell' amministrazione della giustizia, ed a facilitare sempre più alla Commissione sopraindicata la via per una concentrazione de' Tribunali criminali di Roma, ha creduto espediente di riunire in un solo, cioè in quello del Governo presieduto da Monsignor Governatore di Roma, gli altri due Tribunali dell' Uditorato della Camera e di Campidoglio.

Nè minore sollecitudine riponendo nel retto andamento de' Tribunali delle Provincie, nel desiderio che questi ancora corrispondano alle mire di sopra accennate, ha posto i medesimi sotto la vigilanza del supremo Tribunale della Sacra Consulta, dandogli a quest' effetto i mezzi corrispondenti anche per avere dal medesimo una periodica statistica criminale, i cui risultati servano di mezzo per adottare misure di prevenzione.

E poichè dalla scelta de'Ministri destinati all'amministrazione della giustizia dipende la tutela e la retta esecuzione delle leggi, interessando perciò grandemente al SANTO PADRE, che i Tribunali sieno composti di persone fornite di tutte le qualità morali e scientifiche necessarie all'effetto , ha voluto che si prescrivessero delle norme non solo per coloro che vorranno iniziarsi agl' impieghi ed alle magistrature del foro criminale , ma ben anche per le ammissioni degl' iniziati.

In conseguenza di tali Sovrane disposizioni si prescrive quanto segue.

Il Tribunale criminale dell' Uditorato della Camera o sia dell'A. C. e quello di Campidoglio re-

stano aboliti, e le rispettive giurisdizioni concentrate in quello del Governo.

Il Tribunale del Governo, fino a che le nuove riforme organiche e di procedura criminale non disporranno altrimenti, sarà composto di due Turni. Il primo Turno giudicherà tutte le cause di Roma e Comarca, che secondo le vigenti norme di procedura devono proporsi in via ordinaria; ed il secondo Turno giudicherà quelle, che a senso e con le forme prescritte da' Regolamenti pe' Tribunali criminali di Roma, emanati dalla Segreteria di Stato il 28 Luglio 1834, ed il 12 Luglio 1841, si giudicano in via sommaria dallo stesso Tribunale del Governo, e che fino ad ora, analogamente ai Regolamenti, si sono giudicate dal Tribunale dell'Uditorato della Camera e di Campidoglio.

A conseguire poi il fine della formazione della statistica criminale, il Tribunale del Governo, e tutti gli altri delle Provincie, d'ora in avanti trasmetteranno mensualmente al Supremo Tribunale della Sacra Consulta gli stati delle visite carcerarie e delle cause decise, e semestralmente quelli delle cause introdotte che sin qui trasmettevano alla Segreteria di Stato in virtù delle vigenti circolari del 12 Luglio 1841 Num. 16995, e 22 Febbrajo 1842. Num. 26640.

E perchè il supremo Tribunale possa corrispondere con tutta la possibile attività e zelo alle benefiche intenzioni del SANTO PADRE, e possa anche invigilare con efficacia all'andamento spedito e regolare de' Tribunali delle Provincie in ordine all'amministrazione della giustizia punitiva, Monsig.

Segretario e gli altri Ponenti saranno assistiti da un Uditore a soldo del Governo, e di nomina Sovrana.

Il primo Turno del Tribunale del Governo sarà presieduto dall' assessore Prelato, come lo sarà il secondo, col titolo di Vice-Presidente, e questi Prelati, essendo in virtù delle Apostoliche Costituzioni di egual rango de' Ponenti della S. Consulta, ed ora venendo parificati a' medesimi anche nell'onorario mensuale, saranno scelti trà Ponenti della stessa S. Consulta. Essi, oltre l'Uditore di nomina Sovrana da pagarsi dall' Erario, avranno di più l'abitazione, che fin quì si è goduta da' Luogotenenti del Tribunale del Governo, affinchè viemmeglio possano invigilare al disbrigo delle cause, al regolare andamento della Cancelleria, ed a tutt' altro conducente allo stesso scopo, d' intelligenza però sempre di Monsig. Governatore di Roma, Capo e Presidente dello stesso Tribunale.

Restando assolutamente vietata d' ora innanzi l' ammissione di soprannumeri ed alunni in qualunque siasi classe d'impieghi relativi ai Tribunali suddetti, e d'altronde per segnare la via a que'giovani secolari, che volessero iniziarsi nella carriera degl' impieghi conducenti alla Magistratura suddetta, si dichiara, che chiunque vorrà iniziarvisi, dovrà essere in grado di giustificare alla Congregazione di Monsignor Governatore di Roma, composta dei due Vice-presidenti, e di Mons. Procuratore generale del Fisco, la civiltà de' natali; di avere percorsi regolarmente gli studi scolastici fino alla filosofia inclusivamente; di avere atteso con assiduità

e lode agli studi legali in una delle Università dello Stato Pontificio; e di aver riportato il grado del Magistero, o la laurea nell' uno e nell'altro diritto. Provato ciò, potranno essere accettati (come fin da ora lo sono coloro che esibirono le suddette prove nell' ultimo concorso alla Cattedra d'istituzioni criminali in questa Università Romana) nello studio di Monsignor Procuratore generale del Fisco, e decorso un biennio dopo aver provato alla Segreteria di Stato la loro idoneità, potranno alla circostanza essere presi in considerazione per l'ammissione ad impiego stabile, con la gradazione che va a stabilirsi come segue.

Quelli che hanno il solo grado del magistero, potranno essere ammessi unicamente per attuarj; e la loro carriera non potrà oltrepassare il grado di Cancelliere. Per coloro che sono laureati, il primo grado sarà quello di Giudice processante; da questo grado, quando abbiano conseguito dal Tribunale della Sacra Rota il titolo di Avvocato potrà ascendersi tanto a quello di Ajutanti di studio de' Ponenti di Consulta, compresi i due presso il Tribunale del Governo, tanto a quello di Sostituti fiscali, e da questi due gradi verrà eletto il Supplente del secondo Turno, il quale alla vacanza potrà aspirare al grado di Supplente al primo Turno; e da questa carica potrà essere nominato Giudice titolare effettivo prima nel secondo e poi nel primo Turno.

Si dichiara in fine che il Governo superiore non avrà a calcolo nelle promozioni, che farà di grado in grado, l' anzianità di servizio, ma unicamente

l'abilità ed onestà degl'impiegati costantemente addimostrata e mantenuta ne' gradi percorsi.

Dalla Segreteria di Stato il 1 Gennajo 1847.

P. CARD. GIZZI

NOTIFICAZIONE

Pasquale, del Titolo di Santa Pudenziana, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI, *della* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

Coll' Editto del dì primo del passato dicembre diretto a stabilire una cifra conveniente pel permesso d'introduzione, o pel divieto di estrazione dei cereali all'estero, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE dichiarò nell' articolo V, che, in casi di positivi e reali bisogni, sarebbonsi adottati provvedimenti anche straordinari.

Riunite le principali notizie sul quantitativo del grano e del granturco esistente nello Stato Pontificio, e visto che pel non abbondante raccolto alcune provincie sono in difetto de' generi suddetti, onde hanno bisogno di sussidio da quelle, in cui ve n'è soprabbondanza; e considerato che se questa soprabbondanza di granaglie fosse spedita all' Estero si comprometterebbe la sussistenza di molte popolazioni; la SANTITA' SUA, riflettendo anche alla intemperie attuale della stagione, che danneggia i seminati, ha riconosciuto l'assoluta necessità di vietare

la estrazione all' estero del grano, del granturco e delle rispettive farine, fino a tanto che non sia rimosso il pericolo del pubblico bisogno.

Con questa disposizione non s' intende vietata la imbarcazione del grano, del granturco e delle rispettive farine da circolare per l' interno dello Stato: osservata sempre la consueta garanzia delle reversali.

La Deputazione dell' annona e grascia di Roma, la Congregazione annonaria di Forlì, non che i Presidi delle provincie, ed il ministero doganale sono incaricati della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 3 Gennajo 1847.

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

Illustrissimo e Rmo Signore

Avvicinandosi i giorni di Carnevale nel corrente anno, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata manifestare il Sovrano Suo beneplacito, perchè abbiano luogo i consueti divertimenti della maschera, delle corse, de'festini e de' così detti veglioni.

Affinchè non accadano inconvenienti ne'divertimenti medesimi, s'interessa la massima cura dei Presidi delle Provincie ad adottare tutte le opportune cautele: fra le quali potrebbe esser compreso il divieto della maschera in viso nelle ore notturne, eccettochè ne' festini e veglioni, siccome si usa nella Capitale.

Vengono inoltre autorizzati gli stessi Presidi di accordare, colle seguenti norme, il numero ordinario delle tombole, che dai Comuni delle rispettive Provincie si chiedessero di estrarre; cioè

« Al Comune del luogo di residenza del Pre» side, tre tombole all'anno: ai Comuni di residenza » dei Governatori distrettuali, due tombole all'anno, » ed agli altri Comuni una sola tombola all'anno ». Tali concessioni debbono essere indeclinabilmente vincolate coll'obbligo del versamento di due decimi dell'introito nelle casse del pubblico Erario, e di tutte le altre regole e cautele di pratica.

E nel partecipare a V. S. Illma questo atto di Sovrana condiscendenza per le occorrenti disposizioni nella parte, che Le spetta, mi confermo con sentimenti di distinta stima

Di V. S. Illma

Roma li 10 del 1847.

Affmo per servirla

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, dopo avere provveduto, con l'ordine circolare Num. 6007 Sez. 2. del 24 Novembre decorso, al giudizio delle cause di competenza del Consiglio supremo, si è degnata di estendere le Sue paterne sollecitudini agli affari fiscali, che in virtù delle leggi e de'regolamenti in

vigore sul contenzioso amministrativo, sono di competenza della congregazione camerale, e della congregazione di revisione. Ha quindi prescritto, che sino a nuova disposizione venga osservato ed eseguito quanto segue.

I. La congregazione camerale continuerà a conoscere e giudicare le cause di sua competenza, in conformità delle leggi e disposizioni vigenti: i due chierici di Camera, che vi siedono attualmente, verranno rimpiazzati da monsignor uditore del Camerlengato, e dal segretario attuale, che sarà inoltre il relatore e darà il suo voto.

Potranno intervenirvi monsignor avvocato del fisco, e monsignor commissario della Camera con voto consultivo.

II. La congregazione di revisione, dovendo occuparsi de'moltiplici affari, che le furono attribuiti dal moto-proprio del 21 Dicembre 1828, e dal contemporaneo regolamento, dall' editto del 21 Novembre 1831 e dalle notificazioni del 26 Dicembre 1832, e del 17 Luglio 1834, viene esonerata dall'esercizio della giurisdizione contenziosa.

Nell' esame e sindacato dei conti camerali, la stessa congregazione proseguirà ad osservare le norme contenute nella istruzione del 20 Maggio 1842, e nell' ordine circolare del 10 Settembre 1845.

III. Le cause, che per le leggi e regolamenti in vigore sul contenzioso amministrativo sono di competenza della congregazione di revisione, saranno conosciute e giudicate dal tribunale della piena Camera.

Qualora la piena Camera non possa giudicare col prescritto numero di cinque voti, sia perchè taluni dei chierici abbiano giudicato in altra sede di giudizio, sia per qualunque altro motivo o impedimento, si osserverà il disposto nel § 351 del moto-proprio 10 Novembre 1834.

IV. Potranno intervenire alle adunanze della piena Camera, ed esser presenti alla discussione delle cause, monsignor avvocato del fisco e monsignor commissario, l'uno e l'altro con voto consultivo.

V. Sono applicabili alla piena Camera i §§ II al IV dell'ordine circolare del 24 Novembre decorso sulle cause di competenza del Consiglio supremo.

VI. Il presente ordine circolare dovrà tenersi affisso in tutti gli uffizi amministrativi e giudiziari di Roma e delle provincie.

Dalla Segreteria di Stato il 14 Gennajo 1847.

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

Per corrispondere con tutto l'impegno alle benefiche intenzioni della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE intorno alla formazione della statistica criminale, prescritta coll'ordine circolare della Segreteria di Stato in data del primo corrente Num. 7787 Sez. 2., ed essere in grado di conoscere la operosità del ministero giudiziario, si è veduto espediente di prescrivere quanto appresso.

I. Ogni tribunale di prima istanza, assessorato, giusdicenza e governo dovrà, non più tardi del giorno cinque di ogni mese, inviare al preside della provincia lo stato delle cause introdotte e pendenti a tutto il mese precedente; e tali cause proseguiranno a riportarsi nello stato dei mesi successivi, fino a che non passeranno a quello delle decise.

Con questo metodo si va a risparmiare lo stato semestrale delle cause introdotte, ed a semplicizzare quello delle visite carcerarie; mentre di tali visite sarà d'ora innanzi trasmesso il solo autentico processo verbale, non disgiunto dall' elenco nominativo de' detenuti, con la indicazione della patria, dell'età, del titolo, di cui sono chiamati a rispondere, e del tribunale, giusdicenza, o curia, cui appartengono, non che lo stato materiale del carcere.

II. Ogni tribunale, assessorato , giusdicenza, e governo dovrà pure inviare al suddetto preside lo stato delle cause decise nel corso del mese precedente.

III. Lo stato delle cause introdotte e pendenti sarà ne' tribunali di prima istanza firmato dal presidente del tribunale, e nelle altre curie dall'assessore, dal giusdicente o governatore, e dai rispettivi cancellieri: quello delle cause decise sarà firmato anche dal procuratore fiscale, e tutti dovranno rispondere della esattezza dei medesimi.

IV. I presidi delle provincie, ricevuti che avranno i suddetti stati, faranno su i medesimi quelle osservazioni, che crederanno convenienti a senso dell' ordine circolare della Segreteria di Stato del 10 Luglio 1841 Num. 16995, il quale ordine, tranne

le presenti modificazioni, rimane nel suo pieno vigore: e quindi trasmetteranno gli stati medesimi a monsignor segretario della sacra Consulta non più tardi del giorno 10 del mese stesso.

V. I presidenti de' tribunali di appello invieranno parimenti in ogni mese e nel termine anzidetto, per mezzo del preside della provincia, in cui risiedono, gli stati delle cause introdotte, pendenti e decise ne' tribunali stessi; indicando però in ciascuna causa il numero del querelario del tribunale, dell' assessorato, della giusdicenza o curia, cui appartiene la causa.

VI. In ogni bimestre i presidenti suddetti trasmetteranno per mezzo de' presidi delle provincie l' indicazione dell'ammontare preciso delle spese di giustizia, contemplate nella tassa de' giudizi criminali in data del 18 Febbrajo 1832, successive circolari, ordini superiori, schiarimenti ec., ed incontrate dal rispettivo tribunale, dagli assessorati, dalle giusdicenze e dai governi compresi nella provincia medesima.

Si avvertono in fine i presidenti de' tribunali d'invigilare, perchè i governatori ed altri impiegati da loro dipendenti, i giudici processanti e loro attuarj attendano con assiduità, diligenza e zelo ai propri incombenti relativi alle processure criminali, e di avanzarne all' uopo gli analoghi rapporti per provocare i necessari provvedimenti.

Dalla Segreteria di Stato li 30 Gennajo 1847.

P. CARD. GIZZI

NOTIFICAZIONE

Pasquale, del Titolo di Santa Pudenziana, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI, *della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

Quando con disposizione del dì 3 del passato Gennajo venne inibita la estrazione dallo Stato Pontificio del grano, del granturco e delle rispettive farine, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ebbe presente di assicurare la sussistenza di tutti gli amantissimi Suoi sudditi; calcolando, che colla soprabbondanza dei cereali, verificata in alcuni territori dello Stato, poteva somministrarsi più che sufficente provvista in quelli, in cui ne correva il bisogno.

Ma prevalso il timore in talune popolazioni, specialmente della sezione annonaria dell' Adriatico, di possibile futura mancanza de' detti generi: timore fomentato forse anche da viste di speculazione avida di guadagno, dimostrano esse popolazioni malincuore, e fanno ostacolo al trasporto de' cereali dai rispettivi territori: per il che inceppata la libera circolazione, ed impedito il livellamento del commercio tra' luoghi dello Stato, in cui è scarsezza, e gli altri ove si ha soprabbondanza, ne risulta l'inconveniente che potrebbero mancare le granaglie nei luoghi bisognosi, mentre in altri resterebbe giacente il superfluo con pregiudizio dei possessori.

La SANTITA' SUA quindi nella somma cura, che prende in argomento di tanta importanza, sebbene

assicurata, che nello Stato Pontificio non manchino in complesso le granaglie bastevoli ai bisogni di tutte le popolazioni, pure ad evitare prontamente le difficoltà di lontani trasporti, e ad allontanare i tristi effetti del monopolio nel prezzo de' detti generi, in adesione alle fatte domande, mentre ha già dato particolari autorizzazioni per l'acquisto dei cereali esteri, volendo ora provvedere in generale che non abbiano luogo i mentovati inconvenienti, si è degnata disporre quanto segue.

1.° A contare dal primo del prossimo mese di Marzo, sino a tutto il successivo mese di Giugno, viene ammessa nello Stato Pontificio la introduzione, esente da dazio, del grano e del granturco di estera provenienza.

2.° Si procederà irremisibilmente contro chiunque, sotto qualsivoglia motivo, tenterà o darà effetto d' impedire la libera circolazione delle granaglie nell' interno dello Stato, assoggettando alle pene in tali casi prescritte dalla legge anche coloro, che con insinuazioni, o con false voci provochino all' inconveniente: dovendo le popolazioni confidare nelle incessanti cure del Governo, ed in quelle dei propri magistrati municipali per provvedere ai rispettivi bisogni sino al nuovo raccolto.

3.° Si procederà pure col massimo rigore delle vigenti leggi contro gl'incettatori e monopolisti dei detti generi cereali; intorno a che le autorità governative e municipali dovranno portare occhio vigile pel loro scoprimento, onde venga sciolto il monopolio, e siano puniti coloro che esercitano sì riprovevole traffico.

4.° I Presidi delle provincie, il ministero doganale, la deputazione dell'annona e grascia di Roma, non che la congregazione annonaria di Forlì sono incaricati della relativa esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato li 20 Febbrajo 1847.

P. CARD. GIZZI

EDITTO

Pasquale del Titolo di Santa Pudenziana della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI *della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

La stampa, siccome quella tra le moderne invenzioni, che doveva di tanto ampliare la potenza della parola, e moltiplicare i beni e i mali, le verità e gli errori, fu fin dai primi suoi principii argomento ai Sommi Pontefici di gravissime sollecitudini, sì per favorirne gli utili incrementi, e sì per toglierne i pericoli. Di che sono illustri monumenti le tipografie venute a grandissima celebrità in Roma sotto la protezione de' Pontefici, e fuori per quella dei Vescovi; e le leggi con cui si vennero frenando gli abusi di quest' arte nobilissima, affinchè mentre volevansi per essa giovare ed arricchire gl' ingegni, non si corrompesse la fede, nè si guastassero i costumi de' popoli.

La forma però di queste leggi ebbe di mano in mano a mutarsi, secondo che crescendo il numero

degli autori e il lavoro dei tipografi, riusciva troppo lenta o imperfetta la revisione per opera di quei soli Censori, a cui era stata dapprincipio raccomandata. Quindi fu provvido consiglio della sa. me. di Leone XII il rendere la censura più spedita e più sicura, mediante l' editto pubblicato dall' Eminentissimo Cardinal suo Vicario il 18 Agosto 1825 ; il quale è mente della SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE felicemente regnante, che rimanga in vigore per quanto si appartiene alla censura scientifica, morale, e religiosa. Ma per quanto è della censura politica, disponeva l'editto medesimo nel § 8 del titolo 1 , che dove le scritture da mettersi a stampa potessero dar cagione di lamento agli esteri Governi , o suscitare nello Stato pericolose controversie, si avesse a chiedere dalla Segreteria di Stato la facoltà di pubblicarle. Ora in tanta copia di produzioni , a cui dà occasione la qualità dei tempi, e in cui direttamente, o indirettamente, in tutto o in parte, si viene a parlare di cose, che alla politica si riferiscono, è divenuto impossibile che la Segreteria di Stato soddisfaccia a tutte le richieste con la prontezza dagli autori desiderata. Volendo adunque la SANTITA' SUA, che non per questo si scemasse la onesta libertà dello stampare, nè per altra parte si lasciasse degenerare in dannosa licenza, inteso il parere delle competenti autorità , Ci ha ordinato di costituire, così in Roma come nelle provincie, un Consiglio di Censura, al quale i Revisori Ecclesiastici ordinarii dovranno d'ora in poi rimandare tutte le scritture di politico argomento , dopo di averle esaminate essi stessi per conoscere se alcuna cosa vi si con-

tenga contraria alla religione, alla sana morale, ed alle leggi della Chiesa.

In esecuziene pertanto dei Sovrani voleri e con Sovrana approvazione abbiamo stabilito il seguente Regolamento.

TITOLO I.

Del Consiglio di Censura

1.° In Roma il Consiglio di Censura sarà presieduto dal P. Maestro del S. Palazzo, e composto di non più che cinque membri, nominati dalla S. Sua fra gli uomini cospicui per lettere.

2.° Nei capi luoghi delle Provincie, il Consiglio sarà composto di due Censori eletti parimenti da Sua Santità a proposta del Capo della Provincia, il quale sosterrà le veci di Presidente.

3.° I Consiglieri si rinnoveranno per metà ogni cinque anni. La prima volta a sorte. Potranno però essere per sovrano beneplacito confermati.

4.° I membri del Consiglio ripartiranno fra loro i vari argomenti scientifici o politici di ciascun giornale o d'altra opera soggetta al loro giudizio, con l'ordine e il metodo che dal Presidente sarà determinato. E dal voto di un Consigliere, quando tocchi la sostanza delle scritture proposte ad esaminarsi, si potrà appellare all'intero Consiglio: come pure sarà libero a ciascuno de' Consiglieri di proporre all'intero Consiglio quelle cose, che non credesse di poter sicuramente giudicare da se solo.

5.° Il Consiglio di Censura in Roma risolverà inappellabilmente con le norme spiegate quì appresso, e sotto la propria responsabilità verso il Governo, le domande che gli saranno presentate.

6.° Il voto dei Censori delle Provincie sarà sottoposto, in caso di disparità, al giudizio del Preside, il quale sarà inappellabile quando si tratti di articoli di giornali o di opuscoli: ove poi si tratti di opere di maggiore importanza, il Preside medesimo darà l'appello dal suo Consiglio a quello di Roma.

7.° Uno scritto disapprovato dal Consiglio di Roma, non potrà essere presentato ad alcuno dei Consigli di Provincia, e sarebbe nulla l'approvazione che si ottenesse in questo modo.

TITOLO II.

Regole da seguirsi dal Consiglio di Censura.

1.° Il Consiglio di Censura non potrà approvare un giornale o altra pubblicazione periodica nuova senza prima farne relazione alla Direzione Generale di Polizia, la quale darà per iscritto le necessarie facoltà quando siano dichiarati gli argomenti del giornale, i nomi dei principali collaboratori, i modi di pubblicazione, i modi da sostenere l'impresa, e quando un editore responsabile assicuri, con proporzionata cauzione, l'adempimento delle leggi sopra la stampa.

2.° Sarà lecito di trattare ogni argomento di scienze, lettere ed arti; la storia contemporanea, e le materie appartenenti alla pubblica amministra-

zione, con le cautele qui appresso spiegate, e tutto ciò che giovi a promuovere l'agricoltura, l'industria, il commercio, la navigazione, le imprese di opere pubbliche. Sarà lecito ancora di riprodurre gli atti di Governo, quando siano già pubblicati nel giornale ufficiale, e d' inserire gli annunzi delle feste religiose, di pubblici spettacoli, della pubblicazione di opere a stampa, o altri annunzi (non però giudiziarii) conformandosi per altro esattamente al disposto dal regolamento sul bollo, e registro del 29 dicembre 1827 Art. 219: per la esecuzione del quale articolo veglieranno le competenti autorità.

3.° È vietato non solamente ogni cosa, che torni in dispregio della Religione, della Chiesa, delle sue dignità, e de' suoi ministri; ma tutto ancora che offenda l' onore de' magistrati, della milizia, delle private famiglie e dei cittadini, dei Governi e delle Potenze estere, delle Famiglie regnanti e dei loro pubblici rappresentanti.

4.° È vietato parimenti ogni discorso, per cui direttamente o indirettamente si rendano odiosi ai sudditi gli atti, le forme; gl' istituti del Governo Pontificio, o si alimentino le fazioni, o si eccitino popolari movimenti contro la legge.

5.° È vietato di riprodurre a stampa i discorsi tenuti in adunanze non legalmente autorizzate.

6.° Il Consiglio sarà in obbligo d' informare il Governo ogni volta che le stampe non riescano conformi ai manoscritti da esso approvati. Secondo queste relazioni del Consiglio, e sentite le difese degli accusati, si procederà dal Ministero Politico all'applicazione delle pene, o contro l' editore respon-

sabile se si tratti di giornali autorizzati, o contro gli stampatori e distributori negli altri casi. Le quali pene consisteranno nella confisca degli esemplari, ed in una multa, che potrà variare fra i dieci e i cento scudi; aggiuntovi una temporanea sospensione della loro industria, se i rei sieno recidivi.

E ciò senza pregiudizio dell' azione criminale e civile, che in forza delle vigenti leggi, e secondo la natura della delinquenza, le parti offese volessero esercitare contro i colpevoli avanti i tribunali competenti.

Dalla Segreteria di Stato il 15 Marzo 1847.

P. CARD. GIZZI

NOTIFICAZIONE

Pasquale del Titolo di Santa Pudenziana, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI, *della Santità di Nostro Signore* ***PAPA PIO IX***, *Segretario di Stato ec.*

Le difficoltà incontrate, a motivo della straordinaria intemperie della trascorsa stagione d'inverno, per riunire convenienti informazioni artistiche ed economiche intorno alle linee di strade ferrate, già ammesse per la costruzione nello Stato Pontificio, hanno indotto taluni concorrenti all'impresa di richiedere una proroga al termine stabilito per la presentazione de' relativi progetti.

Riconosciuta la domanda coerente a quanto è significato nell'Artic. 3 della Notificazione del dì 7 Novembre 1846, previo il Sovrano Oracolo, si dispone quanto segue.

1.° Il termine di tre mesi, stabilito nella mentovata Notificazione del 7 Novembre 1846 per esibire i progetti relativi a strade ferrate nello Stato Pontificio, è prorogato a tutto il dì 7 del venturo mese di Maggio.

2.° In parità di cose, quelli, i quali hanno già adempito alle prescrizioni della ripetuta Notificazione nel tempo nella medesima assegnato, saranno preferiti a tutti coloro, i quali profitteranno della dilazione per presentare i loro progetti.

Dalla Segreteria di Stato il 26 Marzo 1847.

P. CARD. GIZZI

CIRCOLARE AI DELEGATI

Illmo e Rmo Signore

In mezzo alle gravi cure del sommo Pontificato, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE non cessa di occuparsi con paterna sollecitudine di que' miglioramenti, dei quali possono aver bisogno i diversi rami della pubblica amministrazione. Quanto abbia già operato il SANTO PADRE per raggiungere questo importantissimo scopo, io non debbo qui rammentarlo. Tutte le persone savie, che amano il vero bene dello Stato, e che formano certamente l'immensa maggioranza

dei sudditi, lo riconoscono e ne esprimono la loro gratitudine al benefico e generoso Sovrano.

La SANTITA' SUA, confidando nell' assistenza del Signore, continuerà nell' adottato sistema di migliorare successivamente la cosa pubblica, dentro quei giusti confini, che nell'alta Sua sapienza si è prefissi, e con quella maturità di consiglio che in tale opera si richiede. E una prova novella di queste benefiche intenzioni del SANTO PADRE V. S. Illma la troverà nella comunicazione che vengo a farle.

Le dirò pertanto, che la SANTITA' SUA, desiderosa sempre di regolare l'andamento delle amministrazioni dello Stato nel modo più soddisfacente, si propone di scegliere e chiamare a Roma da ogni Provincia un soggetto, che, distinto per la sua posizione sociale, per possidenza, per cognizioni, riunisca in se la qualità di suddito affezionato al Pontificio Governo, goda della pubblica estimazione, ed abbia la fiducia de' suoi concittadini. Intende il SANTO PADRE di servirsi dell' opera di tali soggetti, ne' modi da stabilirsi in appresso, tanto per coadjuvare la pubblica amministrazione, quanto per occuparsi di un migliore ordinamento dei Consigli Comunali, e simili materie. Le persone che ora, ed in seguito verranno da SUA SANTITA' prescelte, dovrebbero risiedere nella Capitale, almeno per due anni.

Ella comprenderà facilmente di quanta importanza sia lo scegliere soggetti, i quali corrispondano pienamente alle intenzioni di SUA BEATITUDINE: altro movente essi non debbono avere, che l' amore del pubblico bene, nè altro scopo prefiggersi, che il co-

mune vantaggio. Si compiacerà pertanto V. S. Illma d' indicare due o tre di tali soggetti, appartenenti a codesta Provincia, affinchè il SANTO PADRE possa tra essi prescegliere il più adattato.

L' illuminato zelo di V, S. Illma, la sagace sua operosità e le prove da Lei già fornite della premura, con cui si studia di secondare le benefiche intenzioni della SANTITA' SUA, danno la certezza di vedere corrisposte le Sovrane disposizioni anche nella presente circostanza, in cui trattasi di predisporre una misura, che può apportare grandi vantangi allo Stato ed a ciascuna Provincia.

Intanto con distinta stima mi confermo.

Roma li 19 Aprile 1847.

Affmo per servirla
P. CARD. GIZZI

EDITTO

PASQUALE, del Titolo di Santa Pudenziana, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI, *della* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

La coltivazione del riso fu sempre oggetto di speciali cure del Governo pe' riguardi dovuti alla pubblica igiene. Esistono alcune disposizioni relative alle Marche ed alle provincie superiori: ma non esiste una legge generale che comprenda tutto lo Stato.

Finchè pertanto questa legge non venga emanata, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, ha prescritto quanto segue.

§ I. Ferme rimanendo le vigenti disposizioni sulla coltura del riso nelle suddette provincie, è vietato a qualunque persona d'intraprenderla o proseguirla negli altri luoghi dello Stato senza averne ottenuto il permesso in iscritto della Congregazione speciale di sanità.

§ II. Ogni contravvenzione al disposto nel § precedente sarà punita con una multa non minore di cento, e non maggiore di trecento scudi: le piantaggioni saranno distrutte per uffizio a spese del contravventore, ed il prodotto (qualora esista) sarà devoluto al pubblico erario.

§ III. Le piantagioni ora esistenti nei luoghi contemplati dal presente editto verranno assegnate dai rispettivi coltivatori ai Capi luoghi delle Provincie, per mezzo de'quali verranno trasmesse nell'uffizio della Congregazione sanitaria entro il termine perentorio d'un mese dalla pubblicazione del presente editto, e rimarranno sottoposte a quelle provvidenze, che la stessa Congregazione reputerà opportune per tutela della pubblica salute: qualora non siano assegnate in questo termine, saranno distrutte come al § II.

Dalla Segreteria di Stato il 11 Maggio 1847.

P. CARD. GIZZI

ORDINE CIRCOLARE

A rimovere alcuni dubbi insorti sull'applicazione ai giudizi commerciali delle leggi concernenti l'arresto dei debitori, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, anche prima di disporre stabilmente sulla riforma e sul miglioramento delle leggi di commercio, al quale interessante oggetto sono di già rivolte le Sue Sovrane sollecitudini, si è degnata ordinare ciò che segue.

I. Le sentenze dei Tribunali di commercio dovranno esprimere se, e contro di chi possano eseguirsi mediante l'arresto personale. In difetto di ciò, ancorchè siano state pronunciate contro individui commercianti, o contro individui non commercianti per operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o mediazione, saranno eseguibili con tal mezzo *in sussidio* soltanto, a forma in tutto e per tutto di quanto si prescrive nella parte III, tit. 14 sezione 9 del Moto-proprio 10 Novembre 1834.

II. Anche nei casi, in cui la legge vieta ai Tribunali di commercio di ordinare l'arresto personale, sarà in facoltà del creditore di servirsi *in sussidio* di questo mezzo di esecuzione, nel modo stabilito nell' articolo precedente.

III. Gli atti e le controversie concernenti l' arresto della persona in virtù di sentenze dei Tribunali di commercio nei casi contemplati nei due precedenti articoli appartengono ai Tribunali civili, da cui dipendono i luoghi, ove venne eseguito l'arresto, qualunque sia la somma in esse contenuta.

IV. Gli arresti personali, eseguiti fino al presente giorno in virtù di sentenze dei Tribunali di commercio, in cui non si trovi espressamente ordinato l'arresto, sono validi se la condanna sia stata pronunciata contro individui commercianti, o contro individui non commercianti, per operazioni di commercio, traffico, cambio, banca o mediazione.

V. Se le sentenze dei Tribunali di commercio, in cui non si trovi espressamente ordinato l'arresto personale, non saranno state ancora eseguite, il creditore non potrà validamente procedere all'arresto, se prima, dietro istanza da intimarsi anche ad urgenza al debitore, lo stesso Tribunale, che pronunciò la sentenza non avrà dichiarato, che la medesima è eseguibile coll'arresto personale. La nuova sentenza declaratoria non sarà spedita: terrà luogo di notifica un semplice intimo al debitore.

Essendo poi pervenuti a SUA SANTITA' molti reclami sull'abuso, che si fa delle forme commerciali, per dare ad obbligazioni meramente civili, contratte da persone non commercianti, e non per oggetti di traffico, i privilegi e le conseguenze esecutorie delle obbligazioni cambiarie, e ciò massimamente sotto l'aspetto de' così detti biglietti all'ordine, che spesso ricuoprono illecite usure; così la stessa SANTITA' SUA, per ovviare ad un tale inconveniente, ci ha ordinato che venga nel Sovrano Suo nome inculcata a tutti i magistrati commerciali la diligente osservanza dei §§ 107, 181, 606, e 607 del regolamento di commercio.

È mente inoltre della SANTITA' SUA, che Monsignor Procuratore generale del Fisco, ed i Procura-

tori fiscali delle Provincie, vigilando sopra le usure, soffocazioni, ed altri contratti illeciti, da cui alcuna volta provengono simili obbligazioni in forma di *biglietti all' ordine*, non che sopra gli spergiuri, che potessero essere commessi nei giudizi occasionati dai pretesi effetti commerciali, procedano *d' officio* e per inquisizione sopra tali delitti, e ne provochino la punizione nel senso degli articoli 165, e 363 al 366 del Regolamento penale: come altresì per sicurezza e tutela del vero commercio , a semplice denuncia dei Tribunali commerciali, procedano contro i prevenuti per delitti di bancarotta, nel senso degli articoli 360, e 361 della medesima legge, ed in conformità dell'Ordine Circolare del 6 Agosto 1843.

Tali misure, mentre tendono da un canto a reprimere gli abusi, e le simulazioni dannose al commercio, non possono dall'altro non recare, che soddisfazione e vantaggio ai negozianti onesti.

Dalla Segreteria di Stato li 12 Maggio 1847.

P. CARD. GIZZI

PIUS PAPA IX.

MOTV-PROPRIO

Sul Consiglio de' Ministri

Come è Nostro principale desiderio il conoscere con una sicura speditezza quello, che di giorno in giorno richiegga l'utilità e il bene de'popoli, la cui

felicità è al Nostro Sacerdotale imperio raccomandata; così dobbiamo trovar modo che la moltiplice varietà degli affari, e le cresciute relazioni fra i rami diversi della pubblica amministrazione, non facciano inutile e dannoso ingombro. E poichè i modi variano secondo la qualità de'tempi e delle cose, onde si fa opportuno o necessario quel che potè per addietro non essere necessario nè utile; abbiamo giudicato, che a conseguire questo fine, ottimo sarà l'adunare in un Consiglio i Capi delle Amministrazioni principali dello Stato, e in quello far proporre ed esaminare in comune i più gravi almeno tra gli affari, che soglionsi portare per la suprema sanzione alla Nostra udienza. Che se diciamo i più gravi solamente, certo non è, che nel Nostro cuore ponghiamo differenza fra i sospiri del più umile contadino, e le più alte ragioni dello Stato: ma nell'accettare la legge, che impone agli uomini la brevità del giorno, stimeremo sempre la gravità degli affari dalla qualità piuttosto delle cose, che delle persone.

Questa occasione abbiamo poi trovata opportunamente per distribuire in più congrue sedi, alcune parti della pubblica amministrazione, le quali, riunite convenientemente un tempo per altri legami, nelle mutazioni che poscia di mano in mano avvennero, erano rimaste o per abitudine piuttosto che per sufficiente ragione congiunte, o con danno dell' unità separate. La qual cosa introdotta per meglio ordinare le operazioni di questo Consiglio Ci confidiamo, che non mediocremente gioverà a ren-

dere più ordinato e più semplice anche l'andamento di ciascuna amministrazione.

Sicchè udito per Nostro consiglio il parere di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della S. R. C., di Nostro moto-proprio, certa scienza, e con la pienezza della suprema Nostra podestà, ordiniamo e decretiamo quanto segue.

CAPO I.

Consiglio dei Ministri.

§. I. È istituito un Consiglio di Ministri composto,

1.° del Cardinal Segretario di Stato,
2.° del Cardinal Camerlengo,
3.° del Cardinal Prefetto delle acque e strade,
4.° di Monsignor Uditore della Camera,
5.° di Monsignor Governatore di Roma,
6.° di Monsignor Tesoriere Generale,
7.° di Monsignor Presidente delle Armi

§. II. Il Cardinal Segretario di Stato è il Presidente del Consiglio: le sessioni si terranno innanzi di lui, quando non siano presiedute dal Sovrano.

§. III. Il Cardinal Camerlengo, potrà essere rappresentato nel Consiglio da Monsignor Uditore del Camerlengato; il Cardinal Prefetto delle acque e strade, potrà essere rappresentato da Monsignor Presidente: tali rappresentanti daranno il loro voto nelle sole materie dei rispettivi ministeri.

§. IV. Saranno chiamati alle sessioni del Consiglio anche i Capi dei dicasteri non contemplati

dal § I, allorchè il loro intervento si riconosca necessario: se il Capo del dicastero, che interviene è un Cardinale, darà il suo voto in tutti gli affari, come gli altri membri del Consiglio.

§. V. Interverranno alle sessioni i due Sostituti della Segretaria di Stato: essi non avranno voto allorchè il Cardinal Segretario sarà presente al Consiglio.

§. VI. Il Consiglio sarà assistito da un Segretario Prelato senza voto.

CAPO II.

Attribuzioni dei Ministri.

§. VII. Sono e rimangono riunite nel ministero del Cardinal Segretario di Stato tutte le attribuzioni e prerogative già assegnate a ciascuna delle due Segreterie, l'una di Stato, l'altra per gli affari di Stato interni dal Sovrano Chirografo del 20 Febbraro 1833, e dalle posteriori disposizioni, a riserva di quelle, che dal presente moto-proprio vengono conferite al nuovo ministero per gli affari di giustizia.

§. VIII. La Segreteria di Stato è il centro di tutti gli affari, che si trattano dai diversi ministri, è l' organo della pubblicazione delle leggi e della comunicazione degli ordini emanati dal Sovrano, non che dei rapporti al Sovrano stesso sui reclami, che s'interpongono contro gli atti, o le decisioni dei singoli dicasteri.

§. IX. Il Cardinale Camerlengo, oltre la Prefettura del Tribunale della piena Camera, conserva le altre sue attribuzioni, in conformità delle leggi vigenti e specialmente quelle, che riguardano il commercio, l'industria, l'agricoltura, le arti, le antichità, gli scavi e le miniere dello Stato: queste dipenderanno esclusivamente dal suo ministero.

Le nomine dei Consoli nei paesi esteri, saranno d'ora innanzi proposte al Sovrano, e spedite dalla Segreteria di Stato.

§. X. Il Cardinal Prefetto delle acque e strade prosegue ad esercitare il ministero dei lavori pubblici coerentemente al moto-proprio del 23 Ottobre 1817, al regolamento dell' 8 Giugno 1833, ed alle disposizioni e dichiarazioni successive.

I porti e canali marittimi dello Stato, il fiume Tevere, la presidenza delle ripe, i ponti entro e fuori la città di Roma, fanno parte delle attribuzioni di questo ministero.

Quanto ai porti e canali non è derogato alla ordinanza del 10 Giugno 1835, ed alle altre disposizioni, che ne attribuiscono la polizia alla Congregazione sanitaria.

§. XI. È affidato a Monsignor Uditore della Camera il nuovo ministero per gli affari di giustizia: egli avrà le stesse attribuzioni, che aveva in questa parte il ministero per gli affari di Stato interni in virtù del chirografo 20 Febbrajo 1833 e dell'Editto 17 Decembre 1834, e che attualmente sono esercitate dalla Segreteria di Stato. Da questo ministero dipenderà la direzione e la compilazione delle statistiche giudiziarie; gli elementi per la parte

criminale gli saranno comunicati dalla Sacra Consulta.

La Sacra Rota, e tutti i Tribunali, che hanno per Capo un Cardinale, proseguiranno a corrispondere con la Segreteria di Stato.

§. XII. Monsignor Governatore di Roma, oltre il governo della Capitale, conserva la Direzione generale di polizia per tutto lo Stato, a termini del regolamento 23 Ottobre 1816, del chirografo 20 Febbrajo 1833, e delle posteriori disposizioni: prosegue inoltre ad avere la disciplina e la direzione di tutte le carceri politiche, e delle correzionali di Roma; e conserva pure il comando superiore delle Armi politiche, e dei Vigili in rappresentanza del Cardinal Segretario di Stato.

§. XIII. Monsignor Tesoriere Generale conserva egualmente il suo ministero del pubblico erario con le attuali attribuzioni, a forma dell'apposito regolamento del 29 Decembre 1832, e delle altre leggi posteriormente emanate.

La direzione, la disciplina e la gestione amministrativa delle carceri, luoghi di pena e case di condanna saranno affidate a Monsignor Segretario della S. Consulta, sotto la dipendenza del Cardinal Segretario di Stato, nella sua qualità di ministro dell' interno.

La direzione, la custodia e l' amministrazione dell' Armeria Pontificia passeranno alla Presidenza delle armi.

In virtù del disposto nel §. X Monsignor Tesoriere viene esonerato dalla pro-presidenza delle

ripe: la navigazione sul Tevere cesserà di appartenere al suo ministero.

Il Governo di Porto e Fiumicino tornerà sotto la giurisdizione di Monsignor Presidente della Comarca di Roma.

La Direzione Generale del Debito pubblico dipenderà dal Tesorierato; gli affari ad essa appartenenti saranno riferiti in Consiglio da Monsignor Tesoriere.

§. XIV. Monsignor Uditore della Camera, e Monsignor Governatore di Roma cesseranno dalle funzioni giudiziarie, siano civili, siano criminali, comunque esercibili da altri in loro nome e vece: Monsignor Tesoriere Generale cesserà egualmente dall' esercizio della Presidenza della Congregazione camerale pel contenzioso amministrativo, e del Tribunale criminale della Camera.

§. XV. Monsignor Presidente delle armi continuerà ad esercitare le attuali sue attribuzioni unitamente al Consiglio militare, osservando il regolamento organico del 16 Decembre 1844.

Avrà inoltre la direzione, la custodia e l'amministrazione dell'Armeria Pontificia, come al § XIII.

§. XVI. Compete a ciascuno dei Ministri il diritto di censura, e disciplina sui funzionarii ed impiegati da loro dipendenti.

CAPO III.

Affari da trattarsi nel Consiglio.

§. XVII. Gli affari da trattarsi e decidersi nel Consiglio sono

1.° i conflitti di attribuzioni fra i diversi dicasteri;
2.° i reclami dalle decisioni di ciascun dicastero interposti dalle parti interessate alla Segreteria di Stato;
3.° le riforme, quando abbiano luogo, del compartimento territoriale;
4.° le nuove leggi, i regolamenti generali, le istruzioni di massima, le interpretazioni o dichiarazioni delle leggi, o dei regolamenti in vigore;
5.° tuttociò che riguarda il sistema economico, la finanza, e l'interesse generale dello Stato, non che l'interesse di una o più Provincie.
6.° le nomine di taluni dei funzionarii ed impiegati pubblici, da indicarsi nei §§ seguenti;
7.° tutti gli affari, che il Sovrano rimetterà all'esame e decisione del Consiglio.

§. XVIII. È in facoltà di ciascun ministro d'interpellare il Consiglio anche per altri affari, fuori di quelli enumerati superiormente, purchè ne sia prevenuto il Cardinal Segretario di Stato.

§. XIX. Il Cardinal Segretario di Stato proporrà al Consiglio le nomine dei principali funzionarii, non Prelati, dei Tribunali di Roma indicati nel § XI; dei Governatori, dei Segretarii generali delle Legazioni o Delegazioni, degl'Ispettori e del Capo Contabile dell' amministrazione delle carceri, luoghi e case di condanna, degli Officiali ed impiegati primarii della Congregazione di sanità, del Segretario Capo d'officio dell'annona e grascia, del Segretario della Presidenza degli archivi, e del Segretario della Presidenza del censo, e dei Direttori delle zecche.

§. XX. Le nomine sovrane dei Prelati, a qualunque carica o impiego, saranno spedite dalla Segreteria di Stato indipendentemente dal Consiglio dei Ministri.

Si ritengono come nomine prelatizie quelle dell' Avvocato dei poveri, dell' Avvocato generale del Fisco, del Procuratore Fiscale generale, e del Commissario della Camera Apostolica, e quelle pure degli avvocati concistoriali.

§. XXI. Il Cardinale Camerlengo proporrà le nomine del Segretario Generale del Camerlengato, del Commissario delle antichità, dei membri e del Segretario della Commissione consultiva delle belle arti, del Direttore e Ispettore del bollo degli ori e degli argenti; e dei principali funzionarii e impiegati di ciascun ramo del suo ministero.

§. XXII. Il Cardinal Prefetto delle acque e strade proporrà le nomine dei Consiglieri, del Fiscale, del Sotto-Segretario Generale e del Capo Contabile della Prefettura, dei Membri del Consiglio d' arte, e di tutti gl' individui componenti il Corpo degl' Ingegneri di Governo, dei Maestri di strade, e dell' Ispettore della illuminazione di Roma.

§. XXIII. Monsignor Uditore della Camera proporrà le nomine dei Presidenti e dei Giudici dei Tribunali civili e criminali, dei Presidenti e Giudici dei Tribunali di commercio nelle Provincie, degli Assessori legali o giusdicenti, dei Fiscali, dei Giudici processanti, dei Difensori dei rei, dei Cancellieri, di due primarii impiegati nel suo ministero, e del Direttore delle statistiche giudiziarie.

§. XXIV. Monsignor Governatore di Roma proporrà le nomine dei Presidenti, Vice-Presidenti e Segretarii di Polizia nei rioni di Roma, dell'Assessore generale, dei Direttori e Segretarii nelle Provincie, dei Capi-sezione nel suo ministero, dei Comandanti ed Ufficiali superiori delle Armi politiche e dei Vigili, e dei Capitani dell'uno e dell'altro corpo.

§. XXV. Monsignor Tesoriere generale proporrà le nomine del Computista generale della Camera, dell' Ispettore del controllo, del Segretario generale del Tesorierato, dei Sostituti Commissarii, dei Sopraintendenti, Direttori, Segretarii e Computisti delle diverse amministrazioni fiscali; dell' Ispettore generale della depositeria della camera apostolica; degli Ispettori del bollo, registro ed ipoteche; dei Conservatori ipotecarii; dei Governatori e Regolatori delle dogane; dei Capi-sezione negli uffizi da esso dipendenti; degli Officiali superiori, e dei Capitani delle guardie di finanza.

§. XXVI. Monsignor Presidente delle Armi proporrà le nomine dei membri del Consiglio, del Segretario generale, degl' Ispettori, e sotto-Ispettori, dell' Uditor Generale e degli Uditori Divisionarii, del Capo dell'Ufficio di verificazione, e del primo verificatore; le nomine del direttore dell'Armeria, del direttore Generale, dell' Ispettore e sotto-Ispettore della Sanità militare, dei Generali, e di tutti gli altri Officiali Superiori fino al Maggiore inclusivamente; e le destinazioni dei Comandanti dei Corpi e dei Forti.

§. XXVII. Le nomine dei funzionarii superiori deliberate in Consiglio, tostochè siano approvate dal

Sovrano, saranno spedite dal ministero della Segreteria di Stato, come si è praticato sinora; e le altre nomine continueranno a spedirsi dai ministri rispettivi.

§. XXVIII. Ogni ministro presenterà al Consiglio il preventivo del proprio ministero: il Consiglio prima di deliberarne, lo farà comunicare alla Congregazione di revisione, che lo ritornerà co'suoi rilievi.

Il Tesoriere Generale porrà a disposizione di ciascun ministro i fondi necessarii.

CAPO IV.

Sessioni e deliberazioni del Consiglio.

§. XXIX. Le sessioni ordinarie del Consiglio si terranno una volta in ogni settimana: si terranno sessioni straordinarie quando il bisogno lo esiga, con invito del Cardinale Presidente, ovvero con ordine Sovrano.

§. XXX. Le deliberazioni del Consiglio saranno meramente consultive, finchè il Sovrano non le abbia approvate.

§. XXXI. Il Segretario del Consiglio terrà registro delle singole deliberazioni: stenderà processo verbale di ciascuna sessione, contenente i motivi di quanto venne deliberato: questo processo verbale sarà presentato al Sovrano.

§. XXXII. Allorchè le deliberazioni sieno approvate dal Sovrano, il Segretario le parteciperà per iscritto ai singoli membri del Consiglio: se il So-

vrano ricusa o differisce di approvarle, il Segretario ne darà verbale notizia nella prima sessione.

§. XXXIII. Gli affari decisi con l'approvazione Sovrana, non potranno in verun caso e per qualunque motivo riproporsi in Consiglio, a meno che il Sovrano medesimo non ne conceda il permesso con suo speciale rescritto remissivo al Cardinal Segretario di Stato.

CAPO V.

Disposizioni Generali.

§. XXXIV. Se il Cardinal Segretario di Stato non interviene al Consiglio, la presidenza sarà esercitata momentaneamente dal membro più degno fra i presenti.

§. XXXV. Ciascun ministro, prima di proporre le nomine al Consiglio, farà le indagini più scrupolose sulla probità e capacità delle persone, e sulle altre circostanze, che possano renderle degne della fiducia del Governo e del pubblico.

Proporrà inoltre al Consiglio un regolamento per la organizzazione interna del proprio ministero, designando quel numero d'impiegati che reputerà necessario al servizio.

§. XXXVI. Sulla proposta del Cardinal Segretario di Stato, il Consiglio emanerà un regolamento, che contenga le norme per le ammissioni e promozioni dei funzionarii ed impiegati, per la loro disciplina, e per le pene corrispondenti alle loro mancanze.

§. XXXVII. Gli affari, che pel disposto nel precedente Cap. IV non debbono trattarsi e decidersi dal Consiglio, saranno riferiti direttamente al Sovrano dal Ministro rispettivo.

§. XXXVIII. I ministri conservano il privilegio della udienza Sovrana: lo conservano pure i Capi dei dicasteri non contemplati in questo moto-proprio, qualora ne godano attualmente.

§. XXXIX. Ogni Ministro farà rapporto speciale al Sovrano degli affari dipendenti dal suo ministero, proposti e deliberati nel Consiglio, quindi parteciperà le risoluzioni Sovrane al Segretario per l' effetto indicato nel §. XXXII.

§. XL. Tutti i ministri e tutti i Capi di dicastero, che godono il privilegio della udienza Sovrana, dovranno riferire al Cardinal Segretario di Stato le decisioni e gli ordini del Sovrano, ed osservare verso il suo ministero le stesse relazioni e la stessa dipendenza, che hanno osservato sinora.

§. XLI. Sarà provveduto con particolari disposizioni alla presidenza del Tribunale del Governo di Roma, alla presidenza del Tribunale dell'A. C., all'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica nel medesimo Tribunale, alla presidenza della Congregazione Camerale pel contenzioso amministrativo, ed alla presidenza del Tribunale criminale della Camera Apostolica.

§. XLII. Col disposto nel Cap. II nulla è innovato sulle attribuzioni competenti alla Congregazione speciale sanitaria, in virtù dell'editto 20 Luglio 1834, e delle ordinanze successive della Segreteria per gli affari di Stato interni.

§. XLIII. Il presente moto-proprio avrà effetto, incominciando dal giorno primo di luglio prossimo-

Volendo e decretando, che al presente Nostro moto-proprio, ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi, nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè altro vizio o difetto della Nostra volontà, che mai per qualunque titolo, ancorchè di diritto quesito, o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi o ridursi *ad viam juris* neppure *per aperitionem oris*; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità, benchè degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito ed invalido tuttociò, che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate e sentite qualsisieno persone, che avessero o pretendessero avervi interesse, e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle: tale essendo la Nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV, *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostanti altre leggi e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente

moto-proprio, ampiamente e generalmente, ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico al Quirinale il 12 giugno 1847, anno primo del nostro Pontificato.

PIVS PP. IX.

NOTIFICAZIONE

Pasquale, del Titolo di Santa Pudenziana, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI, *della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

Fin dal primo momento, in cui la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si vide collocata, per disposizione mirabile della Divina Provvidenza, nella Cattedra di Pietro, non solo sentì tutta la gravezza dei doveri che assumeva dell'Apostolico Ministero, ma le furono altresì presenti quelle cure e fatiche, alle quali avrebbe dovuto soggiacere per felicitare i Sudditi degli Stati Pontificj; e ciò non meno pel dovere di Sovrano, che per soddisfare ad un bisogno del cuor Suo veramente paterno.

Il primo di Lui pensiero, attinto dalla fonte della carità eterna, e da questa ispiratogli, fu quello di pronunziare la parola di pace; parola che, appena profferita, riscosse il plauso generale, e fu feconda de'bei frutti, che si videro di ridestata affezione e di riaccesa fiducia dei Sudditi verso il Sovrano, come di Figli verso il Padre; sentimenti, che per la mal-

vagità dei tempi trovavansi affievoliti e presso che estinti. Quindi anelando ad elargire atti di beneficenza, si prestò senza indugio ad ascoltar tutti ed a consolarli, ove fosse possibile, nei loro bisogni, ammettendo ognuno, senza distinzione di classi, alla sua Augusta presenza, porgendo a tutti la mano per sollevarli, e non rimanendogli su ciò altro dispiacere se non quello prodotto dalla impossibilità di esser più generoso.

Da queste cose portando la Sua mente ad altri più gravi argomenti accordò il permesso delle strade ferrate: rivolse le Sue cure alla pubblica educazione: formò in Roma una Commissione di specchiati Giureconsulti per rivedere e migliorare la legislazione: incaricò distintissimi Personaggi a presentare un progetto di Municipio per la città di Roma: decretò un Consiglio di Ministri: decise di chiamare dalle Provincie alla Capitale probi ed istruiti soggetti, per valersi dell' opera loro a migliorare l' amministrazione e le Finanze dello Stato.

Queste benefiche Sovrane disposizioni furono corrisposte dalla gratitudine e benevolenza in mille guise addimostrata dalle popolazioni, che hanno tante volte commosso profondamente il paterno cuore di SUA SANTITA', e che vennero ricambiate con implorare su di esse, con tutta l' effusione dell'animo, le celesti benedizioni.

La SANTITA' SUA è fermamente decisa di progredire nella via dei miglioramenti in tutti quei rami di pubblica amministrazione, che possono averne bisogno; ma è del pari decisa di non farlo che con saggia e ponderata graduazione, e dentro i limiti

determinati dalle condizioni essenzialmente convenienti alla Sovranità ed al governo temporale del Capo della Chiesa Cattolica, a cui non possono addirsi certe forme, che minerebbero l'esistenza della Sovranità medesima, o diminuirebbero per lo meno quella estrinseca libertà ed indipendenza nell' esercizio del Primato Supremo, per la quale libertà ed indipendenza IDDIO dispose nei profondi suoi consigli, che la Santa Sede avesse un temporale Principato. Il SANTO PADRE non può dimenticare i sacri doveri, che lo stringono a mantenere intatto il deposito, che gli venne confidato.

Quindi è che SUA SANTITA' non ha potuto scorgere senza grave pena dell' animo Suo, che alcuni spiriti agitati giovar si vorrebbero dello stato presente per esporre e far prevalere dottrine e pensieri totalmente contrari alle sue massime, o per spingere ad imporne del tutto opposte all' indole tranquilla e pacifica, ed al sublime carattere di chi è Vicario di Gesù Cristo Ministro di un DIO di pace, e Padre di tutti i Cattolici, a qualsivoglia parte del mondo essi appartengano, o per eccitare nelle popolazioni, con lo scritto e con la voce, desiderj e speranze di riforme oltre i limiti sopra indicati.

Se non che pochi sono questi spiriti; e come il buon senso non meno che la rettitudine, che dirige i pensieri e la condotta della grande maggioranza han potuto finora far rigettare tali insinuazioni e consigli men retti; così il SANTO PADRE tiene per fermo, che non mai questi troveranno buona accoglienza. Sarà poi più facile immaginare che espri-

mere il dolore provato da SUA SANTITA' per alcuni orribili fatti accaduti in qualche Provincia, i quali sono in aperta opposizione con quella pace e concordia, che volle promuovere fra i Suoi dilettissimi Sudditi, allorchè ne' primordj del Suo glorioso Pontificato proferì la dolce parola di perdono.

Sono state pure per SUA SANTITA' cagione di dolore certe riunioni di confusa moltitudine, che sotto pretesto o di mancanza di cereali o di altri bisogni sonosi fatte in alcuni luoghi dello Stato con turbamento dell'ordine pubblico, e talvolta non senza minaccia della sicurezza degl' individui e delle loro proprietà. Non intende la SANTITA' SUA di confondere tali riunioni tumultuarie con quelle, che hanno avuto luogo in Roma e nelle Provincie, per solo oggetto di attestare la loro gratitudine pei beneficj ricevuti.

Meritano per questa parte elogio speciale Bologna e molte altre Città dello Stato, ed in modo particolare questa Capitale, nella quale il SANTO PADRE ha visto con vera compiacenza, che i buoni ed affezionati Romani, da lungo tempo assuefatti a rispettare il proprio decoro, hanno confermato anche in queste circostanze la riputazione, che meritamente godono eziandio presso le Nazioni le più lontane, di saper manifestare la vivezza dell'entusiasmo senza dar luogo a lamenti pel benchè minimo eccesso.

Il SANTO PADRE ci ha espressamente incaricati di esternare in Suo Nome la Sovrana soddisfazione pei segni di sincera gratitudine datigli dalle Sue popolazioni, mentre Egli stesso innalzando le mani al

Cielo implora caldamente le più elette benedizioni sopra tutti i Suoi figli.

Se non che il paterno cuore di SUA SANTITA' soffre grandemente nel vedere le popolazioni ed i particolari di continuo dispendiati, anche con incomode collette, per concorrere a pubbliche dimostrazioni; nello scorgere gli artieri tralasciare il lavoro con discapito delle loro famiglie; nell'osservare la gioventù destinata agli studj perdere un tempo per essa prezioso; e nel rimarcare la dissipazione che si cerca di mantenere nel popolo. E più ancora soffrirebbe l'animo di SUA SANTITA' se ciò più oltre si prolungasse.

È già compiuto il primo anno del Pontificato, ed in questo periodo di tempo il SANTO PADRE ha potuto conoscere appieno ed apprezzare l'amore, la riconoscenza e la divozione de' Suoi amatissimi Sudditi. Ora chiede una prova di questi lodevolissimi sentimenti; e tale prova dee consistere tanto nel porre un termine alle insolite popolari riunioni, ed alle straordinarie popolari manifestazioni (meno quelle per le quali precedentemente alla pubblicazione di questa Notificazione fosse già stato dato il permesso dalle competenti Autorità siccome nella Capitale, così nelle Provincie) con qualsivoglia occasione o motivo, quanto nel mantenersi in quello stato di calma, di ordine e di concordia, che forma il più bell'elogio di un popolo. Questo è il desiderio; questo è il voto; questa è l'intenzione del SANTO PADRE; e SUA SANTITA' tiene per certo, che questa sola manifestazione de' Suoi sentimenti sarà efficace al pari, e più ancora di un Suo positivo co-

mando per tutte le popolazioni dello Stato, e specialmente per quella della Sua buona Città di Roma.

Data dalla Segreteria di Stato il 22 Giugno 1847.

P. CARD. GIZZI

ISTRUZIONE CIRCOLARE

Coerentemente ai §§ XIV e XLI del Moto-proprio sul consiglio e sulle attribuzioni dei ministri, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata di ordinare, che in via provvisoria e sino a nuove disposizioni organiche si osservi quante segue.

§. I. Il tribunale del governo prenderà il nome di tribunale criminale di Roma: la presidenza attribuita a monsignor governatore dall' art. 38 del regolamento organico e di procedura criminale, e dalle successive disposizioni sarà esercitata dal prelato vice-presidente del primo turno.

Lo stesso prelato eserciterà la giurisdizione economica specialmente attribuita a monsignor governatore dal § 1735 del moto-proprio 10 novembre 1834 per decidere sui ricorsi dai decreti dei presidenti di polizia de' rioni di Roma.

§. II. Il tribunale dell' A. C. prenderà il nome di tribunale civile di Roma: la presidenza attribuita a monsignor uditore della camera dal § 312 del moto-proprio 10 Novembre 1834 verrà esercitata dal prelato, a cui per la medesima legge compete il diritto di presiedere il primo turno.

La giurisdizione ecclesiastica esercitata in nome e vece di monsignor uditore della Camera da un giudice uditore e dai due assessori dovrà esercitarsi provvisoriamente dal prelato attuale terzo luogotenente, che siede come semplice giudice nel primo turno: questi giudicherà personalmente ed in proprio nome le cause enunciate nei §§ 380, 371, 372 del suddetto moto-proprio: nei casi d'impedimento, sarà supplito da uno dei prelati giudici aggiunti della congregazione prelatizia.

Sederà in di lui vece nel primo turno un giudice uditore a termini del § 316 del citato moto proprio: nella congregazione prelatizia sederà, come terzo giudice, un prelato giudice aggiunto.

§. IV. La giurisdizione economica sarà esercitata dal giudice uditore addetto attualmente a monsignor uditore della Camera: il ricorso, quando abbia luogo, si porterà al prelato che esercita la presidenza del tribunale.

§. V. La presidenza della congregazione camerale pel contenzioso amministrativo, attribuita a monsignor Tesoriere dal § 25 dell'editto 25 Luglio 1835, sarà esercitata da monsignor uditore del Camerlengato; per compiere il numero dei cinque votanti, farà parte della congregazione il togato giudice relatore nella sezione degli appelli del tribunale criminale della Camera apostolica.

§. VI. Il tribunale criminale camerale istituito dal § 49 dell'editto 18 Agosto 1835 avrà una sola sezione composta di quattro giudici, cioè di un chierico di camera presidente, di monsignor uditore del Camerlengato e dei due togati giudici re-

latori nelle due sezioni attuali di prima istanza e di appello.

§. VII. Lo stesso tribunale avrà un giudice processante: questi dipenderà da monsignor commissario della Camera che eserciterà, o farà esercitare dal meno anziano di nomina fra i suoi sostituti le funzioni di fiscale.

§. VIII. In conformità del § 54 dell' editto 18 Agosto 1835 uno dei cancellieri e segretari di Camera eserciterà l'officio di cancelliere presso il tribunale criminale: esso terrà nella propria cancelleria o sotto la sua disciplina gl' impiegati subalterni.

§. IX. Il tribunale camerale residente in Roma, ed i tribunali criminali delle provincie giudicheranno in prima istanza le cause indicate nell' editto 18 agosto 1835, e quelle pure che sono contemplate nel successivo editto 7 Novembre 1839, abbenchè commesse al giudizio inappellabile della sezione di appello.

§. X. Il tribunale di Roma giudicherà inoltre in seconda istanza tutte le cause giudicate in primo grado dai tribunali delle provincie.

XI. Dalle sentenze del tribunale di Roma si appellerà al tribunale della sacra Consulta; ed allo stesso tribunale s'interporranno i ricorsi in via di revisione ne' casi preveduti dagli articoli 15 e 16 del citato regolamento organico e di procedura criminale.

§. XII. Tutte le cause saranno decise su i risultamenti del processo scritto, senza che in verun

caso abbia luogo il dibattimento o sia processo orale in udienza.

§. XIII. Continueranno ad essere osservate le leggi attuali in tuttociò, che non è contrario al disposto nei §§ precedenti.

§. XIV. La presente istruzione dovrà tenersi affissa in tutti gli uffizi amministrativi e giudiziarii di Roma e delle provincie.

Dalla Segreteria di Stato li 26 Giugno 1847.

P. CARD. GIZZI

NOTIFICAZIONE

Pasquale del Titolo di Santa Pudenziana, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI, *della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

Avendo la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE decretato di ricostituire e ampliare la Guardia Civica di Roma, si è degnata sulla proposizione di una speciale Commissione a tal uopo nominata, di approvare le seguenti norme fondamentali di siffatta istituzione.

Art. 1. La Guardia Civica sarà composta di tutti i cittadini Romani, o degli esteri legalmente domiciliati in Roma, qualora abbiano una età non minore di anni 21, e non maggiore di 60.

Art. 2. Gli ecclesiastici ed i militari in attività godono della piena esenzione dal servigio civico.

Art. 3. Tutti i possidenti, i proprietarii, i negozianti, i capi di stabilimenti industriali appartengono alla Guardia Civica.

Art. 4. Corre la medesima obbligazione ai figli delle persone qui sopra nominate, qualora convivano in famiglia, ed abbiano la età prescritta dall'art. 1.

Art. 5. Sono parimenti tenuti a questo servigio, tutti coloro ch'esercitano professioni scientifiche o liberali, gl' impiegati pubblici e privati a soldo fisso, e gli artigiani capi di bottega.

Art. 6. Rimangono dispensati dal servigio civico le persone di condizione servile, i braccianti, i giornalieri, e chiunque esercita mestieri sordidi ed abbietti.

Art. 7. Sono in fine esclusi da questo servigio tutti coloro, che non potranno documentare una condotta pubblica e privata irreprensibile, e un conosciuto attaccamento al Governo Pontificio, e segnatamente le persone macchiate da qualche pregiudizio infamante.

Art. 8. Quanto alle eccezioni fisiche ed ai motivi di salute, che possono giustificare la esenzione temporaria o definitiva dal servigio, si osserveranno le discipline, che sono attualmente in vigore.

Art. 9. La Guardia civica sarà divisa in 14 battaglioni separati, dimodochè concorrano alla composizione di ogni battaglione tutti gl'individui appartenenti ad uno stesso Rione.

Art. 10. La formazione dei ruoli sarà eseguita in ogni Rione da una deputazione di probi e capaci cittadini, nominati dal Governo, i quali avranno cura di desumere dagli stati di popolazione tutti gl' in-

dividui, che riuniscono le condizioni portate dagli articoli 1. 2. 3. 4. 5, qui sopra espressi, facendoli iscrivere sopra un registro conforme al relativo modello.

Art. 11. Questi ruoli saranno definitivi, salve le rettificazioni da farvisi dal Consiglio superiore, sia d'ufficio, sia in caso di reclamo.

Art. 12. Sarà quanto prima pubblicato un regolamento particolare sulla definitiva organizzazione della Guardia civica.

Art. 13. Secondo queste medesime norme, le quali ben dimostrano la fiducia del SANTO PADRE nell' amore de' suoi sudditi verso la Sua sacra Persona, e verso l'ordine pubblico, si daranno le opportune istruzioni per le Provincie.

Dalla Segreteria di Stato li 5 Luglio 1847.

P. CARD. GIZZI

NOTIFICAZIONE

PASQUALE del Titolo di Santa Pudenziana, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE GIZZI, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.

Essendo stata presentata alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE rispettosa preghiera per ottenere, che alcune Feste già progettate vengano rimesse a quando la nuova Guardia civica sia in grado di prendervi parte,

e di condecorarle colla sua presenza, la SANTITA' SUA, accogliendo favorevolmente questo onesto desiderio, ha deciso che si differisca tanto il fuoco d'artificio preparato per sabato 17 corrente, quanto la Tombola annunziata per la seguente Domenica: e Ci ha ordinato di pubblicare con la presente Notificazione questa Sovrana provvidenza.

Dalla Segreteria di Stato li 16 Luglio 1847.

P. CARD. GIZZI

REGOLAMENTO PER LA GUARDIA CIVICA

NELLO STATO PONTIFICIO

TITOLO I.

Disposizioni generali.

1. La formazione della Guardia Civica, decretata dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PIO PAPA IX per mezzo della Notificazione della Segreteria di Stato del 5 luglio 1847, ha per istituto difendere il suo legittimo Sovrano, mantenere l' obbedienza alle leggi, e conservare, o ristabilire l'ordine e la pubblica tranquillità, coadiuvando, ove faccia d'uopo, le milizie attive dello Stato.

Qualunque deliberazione della Guardia Civica medesima intorno gli affari dello Stato, o delle Pro-

vincie, ovvero dei Municipj ; e qualunque altro atto illegale, e qualunque riunione, o petizione non autorizzata dalle Autorità costituite si riguarderà come un attentato alla cosa pubblica.

2. La Guardia Civica sarà composta in Roma, e negli altri Comuni dello Stato Ecclesiastico, dei cittadini tutti, e degli esteri legalmente domiciliati, qualora abbiano una età non minore di anni 21, e non maggiore di anni 60.

3. Tutti i possidenti, i proprietari, i negozianti, i capi di stabilimenti industriali appartengono alla Guardia Civica in attività.

4. Corre la medesima obbligazione ai figli delle persone qui sopra nominate, sebbene convivano in famiglia, quante volte abbiano la età prescritta, e si verifichino in essi le altre condizioni volute dal presente regolamento.

5. Sono pure tenuti a questo servizio tutti coloro, che esercitano professioni scientifiche o liberali, gl'impiegati pubblici e privati a soldo fisso, e gli artigiani capi di bottega.

6. Il servizio della Guardia Civica dovrà prestarsi dalle nominate classi nel luogo del loro domicilio reale, e sarà obbligatorio e personale.

7. Gli Ecclesiastici, ed i militari in attività, godono della piena esenzione dal servizio Civico, come pure godono di detta esenzione tutti li Consoli de' Governi esteri, ed altresì quei soli Vice-Consoli o Agenti Consolari, che abbiano una divisa militare de' repettivi Governi.

8. Sono dispensati dal servizio civico i giudici, che fanno parte dei tribunali dello Stato, quante

volte questo servizio non sia compatibile con l' esercizio della loro carica.

9. Il servizio della Guardia Civica è incompatibile con le funzioni de' magistrati, che per istituto hanno diritto a requisire la forza pubblica.

10. Non appartengono al servizio civico attivo le persone di condizione servile, i braccianti, ed i giornalieri; e nelle provincie i coloni, imperocchè a quelli riescirebbe troppo gravoso il servizio, ed a questi verrebbe impedito l'esercizio dell' agricoltura e della pastorizia.

11. Si eccettuano dal servizio gli agenti subalterni di giustizia e di polizia.

12. Sono esclusi dal servizio civico coloro, che esercitano mestieri sordidi, od abbietti.

13. Sono in fine interdetti da questo servizio tutti coloro, che non potranno documentare una condotta pubblica e privata irreprensibile, e un conosciuto attaccamento al Governo Pontificio, e segnatamente le persone macchiate da qualche pregiudizio infamante.

Le persone contemplate nell'articolo 10 formeranno la riserva della Guardia Civica, la quale non sarà chiamata, che nelle circostanze straordinarie, con ordine scritto dell' autorità governativa.

15. Quanto alle eccezioni fisiche, ed ai motivi di salute, che possono giustificare la esenzione temporaria o definitiva dal servizio, si osserveranno le discipline, che sono attualmente in vigore per la Guardia Civica di Roma.

16. Il servizio della Guardia Civica consiste 1.° nel servizio ordinario interno delle città e de' Co-

muni ; 2.° nel servizio straordinario di distaccamento nel territorio ; 3.° nel servizio di corpi distaccati, a fine di prestare sussidio alle milizie attive dello Stato, analogamente all'articolo 1.

17. L'organizzazione delle Guardie Civiche potrà operarsi unicamente per Comuni , ovvero per circondari, nello Stato Pontificio, col mezzo di sole compagnìe e battaglioni. Più battaglioni non si potranno riunire sotto il comando di un solo capo , senza una particolare disposizione di Sua Santità.

18. Il Santo Padre nell'accordare a'Suoi sudditi questa utile istituzione, in un modo permanente e generale, si riserba sospenderne l'esercizio, o sciogliere la Guardia medesima in Roma ed in que'Comuni delle Provincie , allorchè stimerà ciò necessario. In questi casi la Guardia Civica verrà rimessa in attività , e ricostituita dopo un anno dalla sospensione, o scioglimento ; salvo che una Sovrana dìsposizione non prolunghi questo termine.

19. Nei casi, ne' quali la Guardia Civica non obbedisse agli ordini delle autorità legali , o si meschiasse negli atti proprj delle autorità governative, municipali, amministrative o giudiziarie, ovvero deliberasse, o si riunisse illegalmente per fare indirizzi od altro, i capi di provincia potranno sospenderla provvisoriamente, finchè non giungano le superiori deliberazioni relative.

20. La Guardia Civica è posta sotto la sorveglianza de'corpi municipali, e sotto l'autorità de'governatori, dei capi di provincia, e della Segreteria di Stato, cui sarà sottoposta direttamente la Guardia Civica di Roma.

21. I cittadini non potranno prendere le armi, nè riunirsi come guardie civiche, senza l'ordine de'loro capi immediati ; e questi non potranno dare siffatta disposizione, senza ordine scritto dell'autorità governativa.

22. Nessun' ufficiale , o comandante potrà distribuire cariche di moschetto, senza ordine superiore espresso, sotto la loro stretta responsabilità.

TITOLO II.

Formazione del registro-matricola.

23. I cittadini chiamati a far parte della Guardia Civica verranno iscritti sopra un registro-matricola , stabilito in ogni Comune ; questi registri saranno compilati da una commissione , scelta dal Governo per l'arruolamento, e verranno desunti dalle statistitiche dei cittadini, che le autorità locali, per istituto di loro ministero debbono, a norma de'vigenti regolamenti, redigere non solo , ma eziandio continuare con ogni esattezza.

24. Nei Comuni delle Provincie saranno nominate dai Legati, e Delegati, una o più commissioni, secondo il bisogno, tutte presiedute dal capo della magistratura, ovvero dalla persona che lo rappresenti legittimamente. Le commissioni stesse saranno formate da tre , ovvero da cinque cittadini probi e reputati, compreso il presidente. In Roma esisterà una commissione in ogni Rione, nominata dalla Segreteria di Stato , e presieduta dal Capo

della Magistratura, ovvero dai suoi legittimi rappresentanti.

25. I registri-matricole saranno divisi in due parti. La prima comprenderà i cittadini che debbono far parte della Guardia Civica attiva; la seconda si riferirà a quei cittadini, i quali sono obbligati prendere parte nella riserva della Guardia medesima, analogamente agli articoli precedenti. I registri stessi dopo compilati e riveduti dall'enunciato consiglio verranno depositati presso l'autorità municipale, per essere mostrati ad ogni richiesta delle persone che vi hanno interesse.

26. Nel mese di gennajo di ogni anno la commissione di arruolamento scriverà ne'registri i giovani, che saranno entrati nel ventunesimo anno, durante il corso dell'anno precedente; come pure i cittadini che avranno acquistato domicilio nel Comune. La medesima commissione toglierà dai ruoli que' cittadini, che saranno entrati nel loro sessantesimo anno, durante il corso dell'anno stesso; quelli che avranno cambiato domicilio, ed i morti. Il servizio peraltro non verrà richiesto avanti il ventunesimo anno compiuto, analogamente all'art. 2.

27. Durante il corso d'ogni anno l'autorità municipale noterà in margine de' registri-matricole le mutazioni provenienti 1.° dalle morti, 2.° dai cambiamenti di residenza, 3.° gli atti in forza de'quali hanno le persone designate negli art. 7. 8. 9, 10. 11. 12. 13. cessato di essere comprese nel servizio attivo della Guardia Civica, ovvero ne sono state escluse, o interdette. Il consiglio di arruolamento

presso queste notizie, che potranno essere sempre verificate dal medesimo, rettificherà i registri suindicati.

28. In Roma, negli altri Comuni, e nei circondarj dello Stato, dove la Guardia Civica potrà costituirsi in battaglioni riuniti, analogamente all'art. 17, il quartier mastro addetto ai medesimi eserciterà per istituto le funzioni di Segretario presso i consigli di arruolamento, e custodirà una copia autentica del registro-matricola.

29. Tutti i cittadini iscritti nel registro-matricola, e non compresi nelle eccezioni o esclusioni stabilite negli art. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 15., essendo obbligati a prestare il personale giornaliero servizio, è proibito loro il rimpiazzo, salvo che questo non avvenga tra stretti parenti; vale a dire, tra padre e figlio, tra fratelli, tra zio e nipote, e tra gli affini ne' limiti medesimi di affinità, qualunque sia la compagnìa, o il battaglione cui appartengono. Le Guardie Civiche della stessa compagnia potranno cambiare tra loro i giorni di servizio. Gl' indicati rimpiazzi non si ammetteranno senza preventiva comunicazione data al capitano della compagnìa, o all'ufficiale che legalmente lo rappresenta.

30. Per giudicare intorno ai reclami relativi all'arruolamento, verrà formato un consiglio di revisione di ogni corpo riunito di Guardia Civica. Questo consiglio sarà composto di otto membri, allorquando si tratterrà di sole compagnie riunite; di dieci, quando il corpo civico sarà riunito in battaglione; e di quattordici membri, se più battaglioni si troveranno riuniti e comandati da un sol capo;

oltre la persona rappresentante l'autorità governativa, la quale presiederà il consiglio medesimo, e darà il suo voto nelle deliberazioni. I membri si sceglieranno a sorte, per una metà tra gli ufficiali ed i sotto-ufficiali, e per l'altra metà tra i caporali e le guardie civiche. Questi membri del consiglio di revisione avranno una età maggiore di 25 anni, e sapranno leggere e scrivere. La sortizione si farà alla presenza dell'autorità governativa, e degli ufficiali, bassi ufficiali, caporali, e guardie civiche, che vorranno intervenire alla sortizione stessa. Per la legalità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della metà de'membri del consiglio, oltre il presidente; e le decisioni saranno definitive. Questo consiglio si rinnuoverà ogni sei mesi, le funzioni di membro del consiglio di arruolamento, e del consiglio di revisione sono incompatibili.

31. In Roma, avuto riguardo al numero de'battaglioni verranno formati due consigli di revisione, composti di quattordici membri ognuno.

TITOLO III.

Formazione della Guardia Civica, e composizione de' quadri.

32. La Guardia Civica sarà formata in ogni comune per suddivisioni di compagnìe, per compagnìe, e per battaglioni. Ogni battaglione avrà la bandiera.

33. Con le suddivisioni di compagnìa, ne' Comuni di un medesimo circondario, si formeranno sempre le compagnìe complete, comandate ognuna

da un capitano. Le compagnìe comunali peraltro, sebbene di uno stesso circondario, non potranno essere riunite in battaglioni di circondario, senza una disposizione Sovrana, come all'art. 17. Nelle città ogni compagnìa sarà composta, possibilmente, delle guardie civiche dello stesso quartiere.

34. Nella capitale, pel disposto dalla notificazione del 5 luglio 1847, la Guardia Civica sarà divisa in quattordici battaglioni, formato ognuno dai cittadini del medesimo rione. Questi battaglioni sasanno riuniti, ed i loro Tenenti Colonnelli comandanti dipenderanno da un Generale comandante.

35. La ripartizione in compagnìe delle guardie civiche in attività sarà eseguita dal Consiglio di arruolamento, il quale dividerà pure in frazioni di compagnìa i cittadini appartenenti alla riserva, per essere queste, in caso di bisogno, e presso un ordine superiore, incorporate alle compagnìe attive.

SEZIONE I.

Formazione delle compagnìe.

36. Le suddivisioni di compagnìa della Guardia Civica saranno formate come appresso:

Fino a uomini	14	da 15 a 20	da 20 a 30	da 30 a 40	da 40 a 50
Tenenti	»	»	»	1	1
Sotto-tenenti	»	1	1	1	1
Sargenti	1	1	2	2	3
Caporali	1	2	4	4	6
Tamburri o tromba	»	»	»	1	1

37. La forza ordinaria delle compagnie sarà dai 60 ai 200 uomini. Tuttavia il Comune, che avrà solo cinquanta guardie civiche, formerà una compagnia.

38. La forza della compagnia, secondo il numero disponibile delle guardie, sarà come appresso

Dagli uomini.....	50 agli 80	ai 100	ai 140	ai 200
Capitano in 1.....	1	1	1	1
Detto in 2.ª	»	»	»	1
Tenenti	1	1	2	2
Sotto-tenenti.....	1	2	2	2
Sargenti maggiore..	1	1	1	1
Sargente foriere ...	1	1	1	1
Sargenti.....	4	6	6	8
Caporali.....	8	12	12	16
Tamburri o trombe	1	2	2	2

SEZIONE II.

Formazione de' battaglioni.

39. Il battaglione sarà formato di quattro compagnie almeno, o di otto al più. Lo stato Maggiore del battaglione sarà composto di un Capo di battaglione Tenente Colonnello, di un Ajutante mag-

giore Capitano, di un Quartier mastro tenente, di un Medico, e di un Chirurgo, ambedue Ajutanti maggiori, di un Ajutante sotto ufficiale, di un caporale tamburro, e di un Armiere.

40. Allo stato Maggiore di ogni battaglione verrà sempre aggiunto un Maggiore, e si aggiungerà pure un altro Maggiore in seconda con un secondo ajutante sotto-ufficiale, quando la forza del battaglione superi gli 800 uomini, affinchè il comandante sia coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni.

41. In tutti i Comuni ne' quali il numero delle guardie civiche attive iscritte nel registro-matricola sarà di 500 uomini, la Guardia Civica verrà formata per battaglioni. Nei Comuni poi ove il numero delle guardie civiche formerà sole frazioni di compagnia, una disposizione governativa indicherà i nomi di quei Comuni, che nel circondario medesimo dovranno essere riuniti, perchè formino la compagnia completa.

42. Una Sovrana disposizione, quando abbia luogo, prescriverà la formazione in battaglione delle guardie civiche di più Comuni, indicando i nomi de' Comuni medesimi.

TITOLO IV.

Della nomina ai gradi.

43. Nei Comuni ove la Guardia civica verrà costituita legalmente in compagnie, gl' individui componenti ciascuna compagnia saranno successivamente chiamati a riunirsi senz' armi e senza uni-

forme, alla presenza di due membri almeno del consiglio di arruolamento, presieduti dal Presidente, o dal legittimo suo rappresentante, per procedere alla formazione delle terne per la elezione dei loro caporali, dei sotto-ufficiali, del sotto-tenente, e del tenente. Se più Comuni concorreranno alla formazione d'una compagnia, le guardie civiche si riuniranno nel Comune capo luogo, ovvero in quello ove la popolazione è maggiore.

44. La formazione della terna dei nominati ufficiali, e quindi dei sotto-ufficiali, e caporali, avrà luogo per ciascun grado successivamente, incominciando da quello più elevato, per mezzo di scrutinio individuale e segreto, alla maggiorità relativa dei suffragi. I due membri più anziani presenti del consiglio di arruolamento raccoglieranno i voti che verranno esaminati dal presidente del consiglio stesso.

I caporali verranno scelti nelle terne dal capitano della compagnia, il quale peraltro si asterrà dal votare nella formazione della terna stessa.

I sotto-ufficiali verranno scelti nelle terne dall'ufficiale superiore comandante in Roma, ed in que' Comuni, o circondari, dove più battaglioni saranno riuniti, analogamente all'art. 17. La congregazione governativa sceglierà nelle terne i sotto-ufficiali medesimi in que' Comuni e circondari dove saranno compagnie, o battaglioni isolati.

I sotto-tenenti, ed i tenenti saranno scelti da Sua Santità nelle terne proposte pe' medesimi, le quali saranno rinnovate, quante volte la Santità Sua lo crederà opportuno.

45. I reclami intorno la non osservanza delle forme prescritte per terne, verranno portati innanzi al consiglio di revisione, che giudicherà definitivamente.

46. Se gli ufficiali d'ogni grado non saranno del tutto armati, vestiti, ed equipaggiati, analogamente alla uniforme, nel termine di due mesi dopo la loro nomina, saranno considerati come demissionarj, e quindi rimpiazzati.

47. I capitani, e tutti gli ufficiali di stato maggiore verranno nominati direttamente da Sua Santità, come pure gli ajutanti maggiori e gli ufficiali sanitari. L' ajutante sotto ufficiale, a causa delle speciali sue attribuzioni, verrà nominato dal comandante il battaglione, salva l'approvazione della congregazione governativa pe' battaglioni isolati, e dell' ufficiale superiore comandante pe' battaglioni riuniti.

48. Tutti gli altri impieghi, fuori quelli nominati, verranno conferiti, sulla proposta del comandante del corpo, in Roma dalla Segreteria di Stato, e nelle provincie dai Legati e Delegati. Peraltro in Roma, ed in quelle città dello Stato, ove esisterà un Comandante superiore di più battaglioni riuniti, avrà questi la facoltà di proporre a Sua Santità gli ajutanti maggiori, e gli ufficiali sanitari, da nominarsi nei battaglioni medesimi.

49. L'autorità governativa farà conoscere ai corpi civici i loro comandanti, appena nominati: ed i comandanti faranno conoscere ai loro corpi, riuniti sotto le armi, le nomine degli ufficiali, comunicate ai comandanti medesimi dalla superiorità.

50. I capitani, i tenenti, i sotto-tenenti, i sotto ufficiali, ed i caporali, saranno nominati per tre anni. Decorso questo tempo si procederà alla proposta e nomina di altri, nel modo stabilito negli articoli precedenti. Peraltro gli ufficiali i sotto-ufficiali, ed i caporali medesimi, potranno essere nominati nuovamente per altri tre anni, e così successivamente.

51. Ad istanza dei governatori locali, ogni ufficiale della Guardia civica, potrà essere sospeso per due mesi dalle sue funzioni, per mezzo di decreto motivato dal capo di provincia e sua congregazione governativa, udite le deduzioni del prevenuto. Questo decreto sarà inviato immediatamente alla Segreteria di Stato. Sul rapporto dell'Eminentissimo Segretario di Stato, Sua Santità delibererà intorno la durata della sospensione, o la opportunità di procedere alla nomina di altro individuo. In Roma queste sospensioni verranno ordinate dal Comando generale, che ne farà rapporto alla Segreteria di Stato, per gli effetti sopra enunciati.

52. Appena un impiego di ufficiale, sotto-ufficiale, o caporale diverrà vacante, si provvederà al rimpiazzo a norma delle regole stabilite, fino alle nuove nomine.

53. In quei Comuni ove saranno riuniti in attività non meno di tre battaglioni, il Santo Padre nominerà un Comandante superiore, quante volte lo crederà necessario.

54. Non potrà peraltro sussistere un comandante superiore della Guardia civica di una intiera provincia o distretto.

55. La nomina di un Comandante superiore nei casi sopra enunciati verrà accompagnata da quella di uno stato Maggiore, la cui formazione sarà stabilita da una disposizione particolare della Segreteria di Stato.

56. Gli ufficiali di stato Maggiore verranno nominati dal Santo Padre, presso la proposta in terne fatta dal comandante superiore, e scelti tra le guardie civiche del corpo.

57. Niun ufficiale esercente un impiego attivo nelle milizie dello Stato potrà essere nominato ufficiale o comandante superiore della Guardia civica.

TITOLO V.

Delle uniformi, delle armi e delle precedenze.

58. La uniforme della Guardia civica sarà determinata da un regolamento speciale approvato da Sua Santità.

59. I segni distintivi de'gradi saranno eguali a quegli stabiliti per le truppe di linea.

60. Le armi, che il Governo vorrà mettere alla disposizione de'diversi corpi di guardie civiche, verranno consegnate, dopo fatta la numerazione, e descrizione delle medesime, dai governatori locali ai comandanti dei corpi stessi, e l'atto di consegna sarà omologato dalla magistratura locale. Le armi medesime resteranno sempre proprietà del governo.

61. La manutenzione delle armi sarà a carico dei Comuni, come pure la riparazione delle medesime per le rotture avvenute in servizio, e senza

colpa o negligenza delle guardie civiche, cui apparterranno le riparazioni in caso diverso.

62. Tutte le armi destinate alla Guardia civica, oltre avere un merco particolare, saranno numerate.

63. Le cariche per moschetti saranno consegnate dall' autorità governativa agli ufficiali comandanti i corpi delle guardie civiche, sotto la loro responsabilità.

64. Ogni qualvolta la Guardia civica sarà riunita, i differenti corpi componenti la medesima prenderanno il posto che sarà loro asseguato dal comandante superiore.

65. In tutti que' casi, nei quali la Guardia civica presterà servizio, iusieme ai corpi assoldati, avrà la dritta sopra i medesimi.

66. Il comando nelle feste o parate apparterrà a quello degli ufficiali de' diversi corpi civici, che sarà in grado superiore; a grado eguale, a quell'ufficiale che avrà più anzianità; a grado e ad anzianità eguale, il comando spetterà all' ufficiale che avrà maggiore anzianità di servizio.

67. Se la Guardia civica presterà il servizio insieme ai corpi di linea, si osserverà quanto è prescritto nell'articolo precedente.

68. La guardia civica non presterà per massima il servizio di piazza, salvo che in qualche circostanza speciale, per sussidio della truppa di linea, presso un ordine dell'autorità governativa.

69. In questo caso la Guardia civica osserverà il regolamento del servizio di piazza, e dipenderà dal comandante della piazza medesima.

70. Pel servizio particolare ordinario, per le riviste, per gli esercizi ec., il Comandante della Guardia civica si porrà d'accordo con l'autorità locale governativa, e col comando di piazza, ove questo esista.

71. L'autorità governativa stessa potrà sospendere le riviste, gli esercizi ec., allorchè lo crederà necessario; rendendo di ciò informata immediatamente, per la ordinaria trafila governativa, la Segreteria di Stato, cui spetterà la emanazione di siffatti ordini per la Guardia civica di Roma.

72. Nei rioni di Roma il servizio ordinario si farà per mezzo di posti, secondo che stimerà opportuno il generale comandante la Guardia civica, con approvazione della Segreteria di Stato. Questi posti, nel caso di bisogno, saranno il centro di riunione delle compagnie dei rispettivi rioni. I posti medesimi saranno collocati in punti centrali e di facile comunicazione fra di loro, e saranno comandati da un ufficiale.

73. Questi posti avranno una fazione almeno, e faranno il servizio di patuglia, a fine di mantenere la tranquillità e l'ordine.

74. I locali destinati ai posti tanto di Roma, quanto degli altri Comuni dello Stato, verranno forniti degli infissi propri a coricarsi, di una barriera per le armi, e de' mobili necessari.

75. I servizi di onore, de'quali la Guardia civica di Roma ha goduto fino ad ora, saranno conservati, e saranno prestati in turno dalle compagnie di ogni battaglione.

Per ordine del servizio, i sargenti maggiori compileranno un ruolo di ciascuna compagnìa, firmato dal capitano, indicante i giorni nei quali ciascuno individuo avrà prestato servizio.

77. Nei comuni, ove la Guardia civica sarà organizzata in battaglioni, l' aiutante maggiore terrà uno stato per compagnìa degli uomini comandati giornalmente nei battaglioni stessi: servirà questo a riscontrare la esattezza del ruolo di ciascuna compagnìa.

78. Ogni individuo della Guardia civica comandato per un servizio dovrà obbedire, rimanendogli però il diritto di reclamare al capo del corpo.

TITOLO VI.

Del Consiglio di amministrazione.

79. La Guardia civica, quanto alla sua amministrazione e contabilità, è subordinata all' autorità governativa e municipale. Le spese pertanto della Guardia medesima sono votate, regolate, ed approvate come tutte le altre spese comunali.

80. Ogni corpo di Guardia civica composto di un battaglione, ovvero di più battaglioni, riuniti sotto il comando di un sol capo, nel Comune medesimo, avrà un consiglio di amministrazione, il quale dovrà presentare annualmente alla magistratura il consuntivo, o sia lo stato delle spese fatte nell'anno precedente, corredato delle relative giustificazioni, ed il preventivo, vale a dire, lo stato delle spese, da incontrarsi nell'anno seguente; affinchè la magistratura stessa possa comprendere tali stati in un

articolo speciale de'preventivi e consuntivi del Comune, i quali vengono sottoposti all'approvazione governativa secondo i regolamenti vigenti.

81. Il consiglio di amministrazione sarà composto del comandante della Guardia civica presidente, e di quattro, ovvero sei membri che sappiano leggere e scrivere, scelti in ogni battaglione, per una metà tra gli ufficiali, e per l'altra metà tra i sottoufficiali. Nel caso di più battaglioni riuniti, ciascun Comandante di essi sarà aggiunto di diritto al consiglio medesimo.

82. Lo stesso avrà luogo pe'battaglioni che venissero formati con le compagnie del medesimo circondario.

83. Nelle compagnie di uno stesso Comune, o di più Comuni non riunite in battaglione, l'amministrazione sarà affidata al capitano comandante, che ne sarà solo responsabile.

84. I membri del consiglio di amministrazione verranno nominati dall'autorità governativa provinciale, ed in Roma dalla Segreteria di Stato, presso una triplice nota d' individui, presentati dal Comandante il corpo della Guardia civica.

85. Le spese ordinarie della Guardia civica sono:

1.° Le spese di locali pei posti.

2.° Le spese di vestiario e soldo dei tamburri, e delle trombe, come pure le spese di bandiere, tamburri, trombe ec.

3.° Il mantenimento delle armi.

4.° Le spese di registri, ruoli, biglietti di guardia, carta, e le spese di officio, e d' impiegati del medesimo.

86. le spese straordinarie sono:

1.° Quelle relative alla formazione dello Stato maggiore nei comuni, e nei circondari ne'quali il Santo Padre avrà nominato un comandante superiore, analogamente all'art. 53.

2.° Il soldo degli aiutanti maggiori, ed aiutanti sotto-ufficiali in quei comuni e nei circondari, ove saranno formati i battaglioni quante volte queste funzioni non sieno esercitate gratuitamente,

87. I consigli municipali delibereranno intorno alla economìa di queste spese.

88. Allorquando si tratterà di battaglioni, ovvero di compagnìe formate col concorso di più comuni dello stesso circondario, la ripartizione delle spese relative al battaglione, ovvero alla compagnìa, tra i diversi comuni, sarà deliberata dal capo di provincia e sua congregazione governativa, consultato il voto delle magistrature.

TITOLO VII. -- SEZIONE PRIMA.

Delle pene.

89. I Capi posti potranno impiegare verso le le guardie civiche di servizio i seguenti mezzi di punizione: 1.° Una fazione fuori del turno ordinario, da farsi da quella guardia civica, che avesse mancato all'appello, o che si fosse assentata dal posto senza permesso. 2.° La detenzione nella camera di reclusione del posto, fino allo smontare della guardia, da subirsi da qualunque guardia civica di servizio, per essersi resa colpevole d' inquietezze, ingiurie, provo-

cazione a mancanze, violenze ec., senza pregiudizio del rinvio al consiglio di disciplina, se la mancanza esigesse una punizione più grave.

90. Se una guardia civica, un caporale, o un sotto-ufficiale avrà mancato al servizio, sarà obbligato di montare una guardia di più oltre quella dell'ordinario servizio, presso l'ordine del comandante del corpo.

91. In Roma e nelle altre città dello Stato, nelle quali verrà il comando della guardia civica costituita di più battaglioni, affidato ad un comandante superiore, questo, o l'ufficiale di stato maggiore che lo rappresenta, potrà punire le trasgressioni al servizio commesse dagli aiutanti di stato maggiore e dagli altri ufficiali pagati, con gli arresti, o semplici o di rigore, con ritiro delle armi, da uno fino ai tre giorni, e le trasgressioni commesse dalle guardie, caporali, sotto-ufficiali, ufficiali, ed ufficiali di stato maggiore, con l'ammonizione, con la detenzione, o cogli arresti semplici respettivamente ai gradi, da uno fino ai due giorni; senza pregiudizio del ricorso o del rinvio innanzi ai consigli di disciplina, a seconda della gravità delle mancanze.

92. Tutti i comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati, loro subordinati, con gli arresti semplici fino ai due giorni, e potranno infliggere alle guardie, ai caporali, sotto-ufficiali, ed ufficiali l'ammonizione senza pregiudizio come sopra.

93. I capitani comandanti le compagnie, non unite in battaglioni, potranno egualmente ammonire le guardie, i caporali, i sotto ufficiali, e gli ufficiali

sempre senza pregiudizio del ricorso, o del rinvio innanzi al consiglio di disciplina.

94. I tamburri maggiori, i caporali tamburri, ed i tamburri, o trombe, potranno essere puniti con la prigione fino ai tre giorni dai capitani delle compagnie, fino agli otto dai comandanti dei battaglioni, e fino a quindici giorni dal comandante superiore dei battaglioni riuniti.

95. I consigli di disciplina, ne'casi previsti qui appresso, infliggeranno le seguenti punizioni:

1.° L'ammonizione.

2.° L'arresto non maggiore di tre giorni.

3.° L'ammonizione pubblicata negli ordini.

4.° La prigione non maggiore di tre giorni.

5.° La privazione del grado.

96. Con l'ammonizione sarà punito l'ufficiale, che avrà commesso una infrazione, sebbene leggera alle regole del servizio.

97. Con l'ammonizione pubblicata con gli ordini, sarà punito l'ufficiale che, essendo in servizio, o fuori ma con la uniforme della Guardia Civica, terrà una condotta, che possa recare danno alla disciplina, o all'onore della Guardia Civica, o all'ordine pubblico.

98. Sarà punito con gli arresti, o con la detenzione, secondo la gravità dei casi, qualunque ufficiale il quale, essendo di servizio, si sarà reso colpevole delle seguenti mancanze:

1.° Di disobbedienza, e d'insubordinazione.

2.° Di mancanza di rispetto, di espressioni offensive, o d'insulti verso ufficiali di un grado superiore.

3.° Di qualunque detto oltraggioso verso un subalterno, e di qualunque abuso d'autorità.

4.° Di qualunque mancanza ad un servizio comandato.

5.° Di qualunque infrazione alle regole di servizio.

99. Le pene indicate agli articoli 96. 97. nei casi, e secondo le circostanze, potranno essere applicate ancora ai sotto-ufficiali, caporali, e guardie.

100. Con la prigione che non oltrepasserà i due giorni, e che si estenderà fino ai tre, in caso di recidiva, sarà punito ogni sotto-ufficiale, caporale, e guardia civica colpevole:

1.° Di disobbedienza, o d'insubordinazione, o di avere ricusato per la seconda volta un servizio ordinato.

2.° Di essere alterato dal vino essendo in servizio, o di una condotta, che arrechi pregiudizio alla disciplina della guardia civica, o all'ordine pubblico.

3.° Di avere in servizio abbandonato le armi, od il posto prima di essere rilevato.

101. Sarà privato del grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale, o caporale, che dopo aver subìta una punizione dal consiglio di disciplina, e prima che sia passata un epoca minore di un anno, si rendesse colpevole di un altra mancanza, che porti la pena della detenzione.

Qualunque ufficiale, sotto-ufficiale, e caporale privato del respettivo grado, non potrà riottenerlo, fuorchè all'epoca delle nuove nomine.

102. La guardia civica prevenuta di aver venduto a suo profitto gli effetti qualunque di proprietà del governo, e che ha ricevuto in consegna, sarà tradotta innanzi al tribunale ordinario competente, per esservi giudicata.

103. Ogni guardia civica, che nello spazio di un anno avrà subìto due condanne dal consiglio di disciplina, per essersi ricusata al servizio, sarà per la terza simile mancanza condannata alla prigione, che non potrà eccedere i dieci giorni, nè essere minore di cinque.

In caso di nuova recidiva, la prigione non sarà minore de' dieci giorni, nè maggiore dei venti.

104. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento, il quale ricuserà obbedire ad una requisitoria delle autorità governative, aventi il diritto di domandare la forza pubblica, o che avrà agito senza tale requisitoria, e fuori dei casi preveduti dalla legge, sarà tradotto innanzi al tribunale ordinario competente, che, nel silenzio delle leggi comuni, procederà con le leggi militari.

La procedura porterà con se la sospensione del grado, e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.

SEZIONE II.

Dei Consigli di disciplina.

105. Verrà instituito un consiglio di disciplina:

1.° In ogni battaglione comunale, o di circondario.

2.° In ogni Comune, ove siano una o più compagnìe, non riunite in battaglione.

3.° In ogni compagnìa formata dalle guardie civiche di più Comuni.

106. Nei Comuni ove esisteranno almeno tre battaglioni vi sarà un consiglio superiore di disciplina, per giudicare gli ufficiali dello Stato Maggiore, che non possono essere giudicati dai nominati consigli di disciplina.

107. Il consiglio di disciplina della guardia civica di un Comune, che abbia una o più compagnìe, non riunite in battaglione, e quello di una compagnìa, composta di guardie civiche di più Comuni, sarà formato di cinque giudici; vale a dire, un capitano presidente, un tenente o sotto-tenente, un sargente, un caporale, ed una guardia civica.

108. Il consiglio di disciplina di un battaglione sarà composto di sette giudici; cioè, del capo del battaglione come presidente, di un capitano, di un tenente ovvero sotto-tenente, un sargente, un caporale, e due guardie civiche.

109. Il consiglio superiore di disciplina per giudicare gli ufficiali superiori, e quelli di Stato Maggiore, sarà egualmente composto di sette giudici. Ne' Comuni, ove esisterà un comandante superiore, questo consiglio verrà composto dell' ufficiale superiore comandante, o di quell'ufficiale che legalmente lo rappresenta, come presidente, di due tenenti colonnelli, di due maggiori, e di due capitani.

Nei Comuni, ove non esisterà il comandante superiore di più battaglioni riuniti richiesti dall' art.

106, il presidente del consiglio sarà il tenente colonnello più anziano per grado, o per servizio.

110. Quando una compagnia sarà composta di guardie civiche di più Comuni, il consiglio di disciplina risiederà nel Comune capo lungo, ovvero in quello di maggiore popolazione.

111. Quante volte il prevenuto fosse un ufficiale, due ufficiali dello stesso grado avranno parte nel consiglio di disciplina, e prenderanno il posto degli ultimi due membri. Se nel Comune non si trovassero due ufficiali del grado del prevenuto, il governatore locale li estrarrà a sorte fra quelli del circondario, ed anche del distretto, se farà d'uopo.

112. In ogni consiglio di disciplina di un battaglione vi sarà un relatore con il grado di capitano, o di tenente, ed un segretario col grado di tenente, o di sotto-tenente.

Allorchè la guardia civica di un Comune formerà solo una o più compagnie, non riunite in battaglione, un ufficiale, o sotto ufficiale, adempirà nel consiglio le funzioni di relatore, ed un sotto ufficiale quelle di segretario del consiglio di disciplina.

Nei consigli superiori di disciplina un Maggiore sarà il relatore, ed un capitano il segretario del consiglio.

113. I capi di provincia sceglieranno l'ufficiale, o sotto ufficiale relatore, ed il Segretario, in una lista di tre candidati proposti dal comandante il battaglione o più battaglioni riuniti. Ove non esiste il battaglione la proposta de' candidati medesimi verrà fatta dal capitano più anziano. In Ro-

ma i relatori ed i segretari verranno scelti dal Comandante generale.

I relatori, e segretari saranno nominati per tre anni, e potranno essere confermati.

114. Il capo della provincia, sul rapporto dei governatori locali e dei Comandanti dei corpi, ed il Comandante generale in Roma potranno rimuoverli, ed in tal caso si procederà immediatamente al rimpiazzo loro nel modo sopra enunciato.

115. I consigli di disciplina sono permanenti, e non potranno pronunziare un giudizio che allora quando cinque membri almeno saranno presenti nei consigli di battaglione, e tre almeno in quelli di compagnìa.

116. I giudici saranno rinnovati ogni sei mesi, eccettuato quando non vi fossero altri ufficiali del grado stabilito per rimpiazzare il presidente, e gli altri membri del consiglio di disciplina.

117. Il presidente del consiglio di arruolamento assistito dal capo del battaglione, ovvero dal capitano comandante, se le compagnìe non sono riunite in battaglione, formerà presso il registro-matricola, un quadro generale di tutti gli ufficiali, sotto ufficiali e caporali, la cui età sarà maggiore di 25 anni, e di un numero doppio di guardie civiche di ogni battaglione, o delle compagnìe del Comune, ovvero della compagnìa formata da più Comuni. Le guardie civiche medesime verranno estratte a sorte tra quelle che hanno egualmente una età maggiore di 25 anni. La sorte deciderà parimenti l'ordine col quale tutti saranno scritti nel

quadro suddetto, il quale firmato dal presidente del consiglio, e dal comandante verrà depositato ove hanno luogo le adunanze del consiglio di disciplina.

Pel consiglio superiore di disciplina il quadro sarà formato, a diligenza del Comandante del corpo, per metà possibilmente di ufficiali di Stato Maggiore generale, e per metà di ufficiali di Stato Maggiore dei battaglioni, uniti tutti ad egual numero di capitani disposti nell'ordine sopra espresso.

I quadri saranno rinnovati all'epoca delle nuove nomine.

118. I giudici di ciascun grado, o semplici guardie civiche, saranno scelti successivamente secondo l'ordine della loro iscrizione.

119. Ogni ufficiale, sotto-ufficiale, caporale, ed ogni guardia civica, che per due volte sia stata condannata dal consiglio di disciplina, ed una volta dai tribunali ordinari, sarà cancellata dal quadro, fino alle nuove nomine.

120. Qualunque reclamo diretto ad essere reintegrato nel quadro, ovvero a far cancellare una guardia civica dal medesimo, sarà sottoposto al consiglio di revisione.

SEZIONE III.

Procedura de' giudizi.

121. Il consiglio di disciplina verrà informato dal Comandante del corpo di tutti i rapporti, processi verbali, o querele comprovanti i fatti che pos-

sono dar luogo ad un giudicato di questo consiglio.

122. Le querele, i rapporti, ed i processi verbali saranno diretti all' ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto per la prima riunione del consiglio. Il segretario registrerà le carte qui sopra indicate, e la citazione sarà recata al domicilio da una ordinanza addetta al consiglio di disciplina.

123. I rapporti, i processi verbali, o le querele, comprovanti i fatti che darebbero luogo al giudicato del consiglio di disciplina, a carico del comandante della guardia civica di un Comune, saranno portati al capo della Magistratura, il quale per mezzo del governatore locale ne farà rapporto al capo di provincia.

Questi procederà alla composizione del consiglio di disciplina, conformemente all'articolo 111.

124. Il presidente del consiglio di disciplina ne convocherà i membri, in seguito della dimanda dell'ufficiale relatore, quante volte crederà richiederlo il numero e la urgenza degli affari.

125. In caso di mancanza ad intervenire, senza una valevole ragione, ogni membro del consiglio di disciplina verrà condannato dal consiglio medead una ammonizione, e sarà rimpiazzato dall' ufciale, sotto-ufficiale, caporale o guardia civica, che dovrà essere chiamata immediatamente dopo il membro medesimo. Nei consigli di disciplina dei battaglioni formati nei circondarj, il membro di disciplina assente verrà rimpiazzato dall'ufficiale, sot-

to-ufficiale, caporale o guardia civica, scritta nel quadro del luogo ove risiede il consiglio.

126. La guardia civica citata, dovrà comparire personalmente innanzi al consiglio, e potrà farsi assistere da un difensore.

Se il prevenuto non comparirà nel giorno e nell'ora indicata dalla citazione, sarà giudicato in contumacia. L'appello dal giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudizio medesimo.

L'atto di appello potrà esser eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione della sentenza stessa. Il prevenuto sarà nuovamente citato a comparire alla prossima seduta del consiglio stesso, ed in caso di nuova contumacia, il giudizio profferito sarà definitivo.

127. Pe' dibattimenti innanzi al consiglio di disciplina, il presidente, dopo verificata la presenza dei membri del consiglio voluti dal regolamento, ed osservate le altre forme legali, ordinerà che il segretario legga il rapporto. Se il prevenuto dà eccezione d'incompetenza del consiglio di disciplina questo consiglio delibererà prima intorno la competenza medesima. In caso negativo il prevenuto medesimo verrà inviato innanzi al tribunale competente; in caso affermativo il consiglio procederà per udire la lettura del processo verbale sopra i motivi di accusa, e delle relative prove fatte dal segretario. Saranno uditi i testimoni, se ve ne sono, ed il prevenuto, non che il suo avvocato difensore, se vorrà egli averlo. Quindi il relatore riassumerà l'affare, e farà le sue conclusioni. Il prevenuto ed il suo difensore, potranno

fare le loro osservazioni. Ciò fatto il consiglio delibererà in segreto senza il relatore, e quindi il presidente pronunzierà il giudizio.

128. I mandati di esecuzione dei giudizi del consiglio di disciplina saranno equiparati a quelli dei tribunali ordinarj.

129. I giudizi definitivi del consiglio di disciplina non vanno soggetti ad appello, salvo il ricorso per incompetenza o illegalità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la notifica, innanzi al consiglio superiore di disciplina esistente nel Comune, nel distretto, o nella provincia. In mancanza di questo consiglio, il ricorso si farà avanti alla congregazione governativa della provincia stessa.

130. Tutti gli atti relativi ai consigli di disciplina verranno esentati da qualunque spesa di bollo, registro ec.

Disposizione transitoria.

131. In Roma, finchè non sussisterà il Municipio, le funzioni di presidente del consiglio di arruolamento, delle quali si fa parola all'articolo 24, saranno esercitate dal Comandante il Battaglione del rione. La custodia del registro-matricola, stabilita all' articolo 25, verrà provvisoriamente affidata al comando generale della Guardia civica.

132. Tutte le disposizioni, i regolamenti, o leggi relative alla Guardia civica che non si accordano

col presente regolamento sono, e si considerano abrogate e derogate.

Dalla Segreteria di Stato li 30 di Luglio 1847.

GABRIELE CARD. FERRETTI

NOTIFICAZIONE

Gabriele, del Titolo de' SS. Quirico e Giulitta, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE FERRETTI *Abate Commendatario Perpetuo ed Ordinario dei SS. Vincenzo ed Anastasio alle tre Fontane, della* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

Essendo stata solennemente ratificata e cambiata nel giorno 30 Luglio corrente dalla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE PIO IX la convenzione già conchiusa tra il Plenipotenziario della stessa SANTITA' SUA, ed il Plenipotenziario di SUA MAESTA' CARLO ALBERTO Re di Sardegna, sul commercio reciproco tra i sudditi di ambi gli Stati; il SANTO PADRE ci ha espressamente ordinato di pubblicarla in Roma e in tutto il Suo temporale Dominio, affinchè da questo giorno abbia la Convenzione medesima piena osservanza in ogni sua parte: al quale effetto ne riportiamo qui appresso letteralmente il tenore.

Dalla Segreteria di Stato li 31 Luglio 1847.

GABRIELE CARD. FERRETTI

CONVENZIONE

CONCHIUSA TRA SUA SANTITA' PIO PP. IX.
E SUA MAESTA' CARLO ALBERTO
RE DI SARDEGNA.

In nome della Santissima Trinità

Sua santita' il regnante sommo pontefice e sua maesta' il re di sardegna, desiderosi entrambi di portare a compimento ogni opera, da cui possano sperare vantaggio gli amati Loro sudditi, hanno rivolte le loro sollecitudini a consolidare, estendere, ed accrescere le relazioni commerciali fra i due Stati, e sono quindi venuti in pensiero di stipulare un Trattato, in forza del quale, col giovarsi in parecchi punti agl'interessi delle rispettive popolazioni, si raggiunga pure lo scopo egualmente desiderato di veder sempre più stretti i vincoli di buona armonìa e gli amichevoli rapporti, che hanno costantemente esistito fra i due governi; al qual effetto vollero nominare reciprocamente a loro Plenipotenziarii

Sua Santità

L' Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale *Pasquale Gizzi*, del Titolo di Santa Pudenziana, Cavaliere Gran Cordone del S. M. Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Gran Croce dell' Ordine di

Leopoldo del Belgio, Segretario di Stato della stessa Santità Sua; e

Sua Maestà il Re di Sardegna

Il Signor Marchese *Domenico Pareto*, Cavaliere del S. M. Ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro, decorato dell' Ordine Ottomano del Merito, Suo Inviato Straordinario, e Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede, i quali dopo il cambio dei rispettivi pieni poteri, da Essi trovati in buona regola, hanno convenuto ne' seguenti articoli.

Art. I. Vi sarà tra i Dominj delle Alte Parti contraenti libera reciprocità di commercio e di navigazione.

I loro rispettivi sudditi potranno liberamente viaggiare, risiedere o trafficare in qualunque parte degli Stati di ciascuna di Esse: ed a tale effetto godranno della stessa sicurezza e protezione delle quali godono gli abitanti del paese dove essi risieggono, a condizione però di sottoporsi alle leggi ed ai regolamenti che vi sono e vi saranno in vigore.

Non saranno i medesimi obbligati sotto verun pretesto a pagare altre tasse o imposte che quelle le quali sono pagate, o potranno pagarsi dalle nazioni le più favorite.

Saranno essi esenti da qualunque servizio sia per terra, sia per mare, da prestiti forzosi, e da ogni contribuzione straordinaria, purchè non sia generale o stabilita per legge.

Le loro abitazioni, i magazzini, e tutto ciò che ne fa parte e loro appartiene per oggetti di com-

mercio o di residenza saranno rispettati, non saranno soggetti a visite o perquisizioni vessatorie, non potrà farsi alcun esame od ispezione arbitraria dei loro libri, carte o conti commerciali, nè potranno tali operazioni praticarsi altrimenti che in seguito di sentenza legale de' Tribunali competenti.

Le Alte Parti contraenti si compromettono di guarentire in tutte le occasioni ai sudditi dell' altra di Esse, che risieggono nei propri dominj, la conservazione delle loro proprietà e della loro sicurezza personale, nello stesso modo che è guarentita ai suoi sudditi e cittadini delle nazioni le più favorite.

Art. II. Ogni sorta di merci od oggetti di commercio, prodotti naturali o dell' industria degli Stati della Santa Sede o di qualunque altro paese, che possono essere introdotti legalmente su bastimenti Sardi, ne' porti del Regno di Sardegna, potranno ugualmente esservi introdotti da' bastimenti dello Stato Pontificio senza dover pagare altri o maggiori diritti, di qualunque denominazione, sieno riscossi in nome ed a pro del Governo, delle Autorità locali, o di qualunque stabilimento privato, se non quelli ch' essi pagherebbero introdotti sui bastimenti Sardi, e reciprocamente si stabilisce lo stesso per questi nei porti dello Stato della Santa Sede.

Art. III. Li bastimenti Pontificj, che si trovano caricati od in zavorra ne' porti del Regno di Sardegna, e reciprocamente i bastimenti di questo, che si trovano caricati od in zavorra ne' porti degli Stati della Santa Sede, saranno trattati alla loro entrata,

uscita e durante il loro soggiorno sullo stesso piede che i bastimenti nazionali per tutto ciò, che riguarda i diritti di tonnellaggio, di pilotaggio, di porto, di fanale, di quarantena, di darsena, patente ed altri, sotto qualunque denominazione essi sieno, che si riscuotono a nome ed a prò del Governo, delle autorità locali o di stabilimento qualunque.

Art. IV. Per maggior chiarezza dei due precedenti articoli si stabilisce, che la concessione in essi fissata sarà la stessa, sia che i bastimenti delle due Nazioni vengano direttamente dai loro porti rispettivi, sia da altri stranieri.

Art. V. Ogni sorta di oggetti di commercio che possono essere legalmente esportati dai porti dello Stato Pontificio su bastimenti nazionali potranno esserlo pure su bastimenti Sardi senza dover per questi pagare altri o maggiori diritti, qualunque ne sia la denominazione, riscossi in nome od a profitto del Governo, delle autorità locali o di stabilimenti particolari che quelli che dovrebbero pagare essendo esportati su i bastimenti pontificj, e reciprocamente lo stesso si stabilisce a favore di questi per l'esportazione che fanno dai porti de' dominj di S. M. il Re di Sardegna.

Art. VI. Nello Stato della Santa Sede non si metteranno altri o maggiori diritti d' importazione ai prodotti naturali o dell'industria del Regno di Sardegna, nè in questo s'imporranno ai prodotti naturali o dell'industria di quello, maggiori od altri diritti d'importazione, che quegli imposti sovra simili articoli provenienti da altri paesi. Ugualmente non si frapporrà ostacolo o proibizione qualunque all'im-

portazione od esportazione di ogni articolo proveniente dal suolo o dall' industria degli Stati della Santa Sede o del Regno di Sardegna nell' entrata od uscita dai porti d'ambi i paesi che non sia applicabile a qualunque altra nazione.

Art. VII. Resta espressamente convenuto, che gli articoli precedenti non si applicano per nulla alla navigazione delle coste, ossia cabotaggio di ciascuno de' due paesi che le Alte Parti contraenti si riservano esclusivamente nei loro territorj rispettivi.

Art. VIII. In conseguenza degli articoli che precedono, S. M. il Re di Sardegna dichiara che tutti i diritti differenziali del terzo del dazio d' immissione stabiliti nei suoi Stati per l'editto del 17 gennajo 1825 sulle acquevite, sul vino e grano, sugli olii, sulle castagne e farina di castagna, sulle granaglie e biade, sul riso e sopra i legumi infranti, non che sull'olio all'esportazione, ed ogni altro diritto differenziale che potesse del pari essere stato stabilito con altri provvedimenti tanto all' importazione che all'esportazione a favore della propria bandiera ed in pregiudizio di quella dello Stato Pontificio, sono e rimangono aboliti per tutta la durata del presente trattato.

E dal canto suo la Santa Sede, in correspettivo della rinuncia per parte di S. M. il Re di Sardegna ai diritti differenziali in favore della Bandiera Pontificia, dichiara che mentre dura il presente Trattato, il dazio cui vanno attualmente soggetti gli articoli qui sotto specificati, sarà ridotto in favore della Bandiera Sarda nel seguente modo: cioè

il carbonato di piombo (biacca) e li funghi secchi del 25 per cento le 100 libbre; le piante verdi di qualunque specie, semi di fiori, le sementi dei prati, e le altre dette oleaginose del 30 per cento, e le ardesie o lavagne del terzo dell' attuale dazio ogni cento libbre.

La reciprocità stabilita da questo Trattato non si estende ai premii che dalle due Alte Parti contraenti possono rispettivamente darsi ai proprii sudditi per l'incoraggiamento della costruzione de' legni della propria bandiera.

Art. IX. A fine di evitare qualunque equivoco riguardo alle norme con cui vengono fissate le condizioni che stabiliscono la nazionalità dei bastimenti, si conviene , che saranno considerati come bastimenti Sardi quelli costrutti negli Stati di S. M. Sarda, o che essendo presi al nemico dai bastimenti da guerra di S. M., o da suoi sudditi muniti di lettere di marca , saranno stati regolarmente dichiarati di buona presa, come pure tutti i bastimenti, che saranno stati condannati da un Tribunale competente qualunque per contravvenzioni alle leggi contro la tratta de' neri, purchè sieno essi posseduti, navigati e registrati secondo le leggi del Regno di Sardegna, che sieno la proprietà intiera d' uno o più sudditi Sardi , e che il Capitano ed i due terzi dell'equipaggio sieno sudditi Sardi. Le stesse norme si seguiranno per stabilire la nazionalità de' bastimenti Pontifici.

Art. X. In caso di naufragio di un legno appartenente all' una delle due Alte Parti contraenti in qualche sito dei rispettivi Dominj non solo sarà

prestata ogni sorta di assistenza ai naufraghi, ma anche i legni, le loro parti ed avanzi, i loro attrezzi e tutti gli oggetti, che loro appartengono, le carte trovate a bordo, come pure gli oggetti e le merci che sarebbero state gittate a mare, e che fossero stata salvate, non saranno affatto prese o ritenute sotto qualsivoglia pretesto.

I detti bastimenti, effetti e merci saranno al contrario conservati e restituiti mediante il pagamento delle stesse spese di salvataggio e di conservazione, come pure degli stessi diritti di dogana, di quarantena ed altri che in simil caso pagherebbe un legno nazionale. Lo stesso avverrà del prodotto della vendita di questi oggetti, se le circostanze la esiggessero immediata.

Nel sopradetto caso i Consoli, Vice-Consoli o Agenti Commerciali rispettivi saranno autorizzati ad intervenire onde prestare l'assistenza ai loro connazionali. Laddove però sorgessero legali reclami risguardanti il naufragio e gli effetti e le mercanzie del legno naufragato, tali reclami saranno deferiti alla decisione dei tribunali competenti del paese.

Art. XI. Li sudditi trafficanti dell'uno parteciperanno negli Stati e Porti dell'altro paese di tutti li vantaggi di commercio e di navigazione che vi godono attualmente gli stranieri di qualsiasi nazione.

Se in avvenire una delle due Alte Parti contraenti accordasse ad altre nazioni qualche speciale favore per ciò che risguarda al commercio e navigazione, quesso favore diventerà immediatamente comune all'altra parte, godendone gratuitamente se gratuita ne fu la concessione, od accordando lo

stesso compenso od altro equivalente se la concessione fu condizionale.

Art. XII. Li bastimenti dell'una delle due nazioni che si trovassero sulle coste nella dipendenza dell'altra senza intenzione di entrare in porto, od essendovi entrati non scaricheranno tutte o parte delle loro merci, godranno dei medesimi privilegi, vantaggi e trattamenti che li bastimenti delle nazioni le più favorite.

Art. XIII. Tanto i bastimenti mercantili Pontificj, che dovessero rilasciare forzatamente in qualche porto del Regno di Sardegna, come ugualmente li bastimenti di questo che rilasciassero forzatamente nei porti dello Stato Pontificio senza fare nessuna operazione di commercio, ed al solo oggetto di riparare qualche avaria o di evitare i pericoli di qualche tempesta, saranno considerati e trattati sotto tutti i rapporti come i bastimenti nazionali, purchè le cause che hanno determinato il rilascio sieno reali ed evidenti.

In tutto quanto riflette il collocamento delle navi, il loro caricamento o discaricamento ne' porti, bacini, spiaggie, golfi, e fiumi dei due Stati non si farà distinzione di sorta fra quelle dell'una e quelle dell'altra potenza.

Art. XIV. Le due Alte Parti contraenti si riconoscono mutuamente il dritto d' inviare e nominare Consoli o Vice Consoli ed Agenti Commerciali ne' porti o nelle città commercianti de' rispettivi Stati dove lo stimeranno opportuno.

Art. XV. I Consoli di qualunque classe essi sieno, debitamente nominati dai loro rispettivi Governi,

non potranno entrare nell' esercizio delle loro funzioni senza il previo *exequatur* del Governo ne' cui dominii vanno a risiedere.

Art. XVI. Onde prevenire ogni cagione di dissensione o disparere, e ad oggetto di fissare in un modo chiaro il carattere, le funzioni, attribuzioni, poteri ed immunità de'Consoli di qualunque classe sieno, ambe le Alte Parti contraenti riconoscono in conformità dei principii generali del diritto delle genti, che i Consoli di qualunque classe essi sieno non sono che meri Agenti commerciali, e per conseguenza senza diritti di trattare, nè discutere (quando non ne avessero speciale missione, locchè dovranno in tal caso provare) col Governo, nel cui Stato risiedono, le questioni politiche che possono occorrere, e senza le immunità che il diritto internazionale concede ai Ministri ed Agenti Diplomatici. Godranno non ostante tanto nelle loro persone, come nell'esercizio delle loro funzioni, e nella protezione, che devono accordare ai loro nazionali ne'loro affari mercantili, della considerazione e privilegi che si accordano ai Consoli delle altre Nazioni, osservandosi in questo la più stretta uguaglianza e reciprocità.

Art. XVII. Se i Consoli respettivi facessero speculazioni commerciali, saranno obbligati di sottomettersi riguardo a queste alle stesse leggi, usi e costumi, a cui saranno soggetti gl' individui privati della loro nazione, ed i sudditi di quegli altri Governi co'quali esistono trattati d' amicizia, di commercio e navigazione.

Art. XVIII. Resta espressamente convenuto che se una delle due Alte Parti contraenti nominasse suo Console destinato a risiedere in un porto o città commerciante dell'altra, un suddito di questa, detto Console, malgrado la sua qualità di Agente straniero, continuerà a venir considerato come suddito o cittadino della nazione a cui appartiene, e sarà in conseguenza soggetto alle leggi e regolamenti ai quali sono sottomessi i nazionali nel luogo della sua residenza, senza però che quest'obbligo tocchi in nulla l' esercizio delle sue funzioni consolari, e l'immunità de'suoi archivi.

Art. XIX. Senza pregiudizio di quanto viene stabilito nell'articolo precedente, ambe le Alte Parti contraenti convengono di riconoscere reciprocamente nei Consoli sudditi, o cittadini, che l'altra avesse nominati, tutte le destinzioni, con le quali il Governo che li nomina avesse creduto di decorarli, sempre in conformità alle leggi vigenti nei rispettivi paesi.

Art. XX. I suddetti Consoli, Vice Consoli od Agenti commerciali saranno autorizzati a richiedere dalle autorità locali la ricerca, arresto e detenzione de'disertori dei bastimenti da guerra o mercantili delle loro rispettive nazioni. Si dirigeranno a tale scopo per iscritto ai Tribunali, Giudici ed Uffiziali competenti, producendo copia dei registri del bastimento od altri documenti bastanti a comprovare che gl' individui reclamati facevano parte dell'equipaggio, nel qual caso l'estradizione non potrà essere rifiutata. Questi disertori arrestati saranno posti immediatamente a disposizione dei Consoli, Vice Consoli od Agenti commerciali, e potranno

essere incarcerati nelle prigioni del paese alla richiesta e spesa di coloro che fanno la reclamazione finchè possano venir restituiti al bastimento a cui appartengono o rimessi al loro paese in altro pure nazionale, nel termine preciso di *tre mesi*, contando dal giorno dell'arresto, passato il quale senza che sieno stati mandati al loro paese, saranno posti in libertà, e non potranno esser carcerati una seconda volta per la medesima causa. Però se il disertore o i disertori reclamati avessero commesso qualche delitto, si sospenderà il rilascio delle loro persone fino a tanto che il Giudice che prese conoscenza della loro causa abbia pronunziato la sua sentenza ed abbia questa ricevuta la sua esecuzione.

Art. XXI. I Consoli avranno la facoltà di dirigere le operazioni relative al soccorrere e salvare i bastimenti della loro rispettiva nazione che avessero fatto naufragio, o fossero in pericolo di farlo, senza che l'Autorità locale debba ingerirsene che per rapporto alla regola conveniente ed alla conservazione dell'ordine. Potranno egualmente fissare le avarie di detti bastimenti , a meno che non vi sieno interessati abitanti del paese, o che esistano stipulazioni contrarie fra gli armatori, caricatori, ed assicuratori del bastimento.

Art. XXII. Benchè detti Consoli non esercitino giurisdizione alcuna siccome venne stabilito nell'art. 16, potranno nondimeno essere scelti arbitri e componenti amichevoli nelle questioni mercantili che possono suscitarsi fra gli individui della stessa nazione loro, o fra uno di questi ed altri del paese in cui

risiede il Console, semprecchè le parti interessate vogliano sottomettersi volontariamente alle sue decisioni. Però non si potranno privare questi del diritto di ricorrere alla giustizia del paese, in cui risiedono, bastando per questo che un solo de' contendenti lo reclami.

Art. XXIII. Sua Santità, secondando il desiderio di Sua Maestà il Re di Sardegna, consente ad estendere tutte le stipulazioni del presente Trattato al Principato Sovrano di Monaco posto sotto il protettorato di Sua Maestà Sarda, mediante reciprocità da parte del detto Principato.

Art. XXIV. Il presente Trattato resterà in vigore per dieci anni, che cominceranno a decorrere dal cambio delle ratifiche, e al di là di questo termine fino allo spirare di dodici mesi dopo che una delle Alte Parti contraenti avrà dato avviso all'altra della sua intenzione di farne cessare l'effetto, riservandosi il diritto ognuna delle Alte Parti contraenti di dare un simile avviso all'altra al termine dei primi nove anni; ed è convenuto fra di loro che alla scadenza di dodici mesi dopo che simile avviso dell'una delle Alte Parti contraenti sarà stato ricevuto dall'altra, il presente Trattato e tutte le stipulazioni che rinchiude cesseranno di essere obbligatorie per le due Parti.

Art. XXV. Il presente Trattato sarà approvato e ratificato da Sua Santità il Regnante Sommo Pontefice e da Sua Maestà il Re di Sardegna, e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma fra cinque settimane dalla data della sottoscrizione, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i suddetti Plenipotenziarii l'hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo dei loro stemmi.

Roma il 3 Luglio 1847.

PASQUALE CARDINALE GIZZI — PARETO.

NOTIFICAZIONE

GABRIELE del Titolo de' SS. Quirico e Giulitta della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE FERRETTI, *Abate Commendatario Perpetuo ed Ordinario dei SS. Vincenzo ed Anastasio alle tre Fontane, della* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

Alcuni sediziosi clamori eccitati quì in Roma per fatto di pochi nelle due sere del 7 e dell' 8 del mese corrente potevano essere elementi atti a turbare la pubblica tranquillità, che grazie all'ottimo spirito, che anima questa Popolazione, si è sempre conservata, ed hanno tentato di compromettere le benefiche intenzioni e la dignità del Pontificio Governo.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ben conosce che il massimo numero dei Cittadini non solo non ha preso alcuna parte a tali clamori, ma anzi gli ha altamente disapprovati; e quindi Ci ha ordinato di manifestare solennemente la speciale soddisfazione del paterno Suo animo per questa novella prova

di subordinazione e di affetto che la sua buona Roma Le ha dato anco in questa circostanza.

Peraltro rammentando Nostro Signore che se la Clemenza è l'attributo più soave della Sovranità, la Giustizia ne è il primo dovere; e sentite ancora le giuste domande di Chi è incaricato a sorvegliare l'ordine Pubblico, le ha pienamente accolte ordinando che si proceda nelle vie legali a carico di quelle poche persone, le quali eccitarono quei sediziosi clamori, e che irrompendo in troppo smoderate espressioni, ed abusando perfino della Cortesia di alcuni Ministri di Sovrani amici al Pontificio Governo palesarono mire e fini contrarii a quella buona intelligenza che la Santa Sede mantiene con quelle Corti.

Sua Santità, come non ha approvato giammai, così è ferma nel non volere tollerare ulteriormente cosiffatti scandali: e perciò vuole che, e in questo ed in qualunque altro caso consimile, i medesimi sieno esemplarmente puniti; ma è ferma altresì nel voler condurre a compimento quelle riforme e miglioramenti che già ha manifestati, e formare per tal modo, e per quanto è possibile la felicità degli amatissimi suoi sudditi: felicità che non potrebbe mai ottenersi se l'ordine, il rispetto alle Leggi ed ai Magistrati, e la pubblica tranquillità non fossero costantemente osservate.

Dalla Segreteria di Stato li 11 Settembre 1847.

GABRIELE CARD. FERRETTI

PIUS PAPA IX

MOTU-PROPRIO

Sulla organizzazione del consiglio e senato di Roma e sue attribuzioni.

Quando la Provvidenza Divina Ci sollevò a reggere la Chiesa e lo Stato, a ciascuna delle popolazioni soggette al Governo Pontificio si volsero le Nostre cure paterne, ma in ispecie a quest'inclita Città Capitale, ch'è la primogenita fra quelle, alla di cui felicità è a Noi dolce vegliare affannosi li giorni e le notti. Di quest'alma Città sentiamo l'obbligo di aver premura speciale, perchè alla suprema potestà di Sovrano uniamo in essa ancor quella, di cui tanto il Cuor Nostro si compiace, di Vescovo di Roma; e se verso tutti gli amantissimi sudditi Ci è caro di diffondere le affettuose Nostre sollecitudini, molto più lo è verso li Romani che abbiamo tuttodì sotto gli occhi e con straordinaria costanza non cessano di dare alla Sacra Nostra Persona ogni giorno nuove e più belle prove della loro filiale devozione.

Ciò che riputammo dover essere cagione di letizia pubblica, e quel che più importa di verace vantaggio a questa Città dilettissima, si fu il rendere lo splendore antico alla Rappresentanza Comunale della medesima, dandole un Consiglio, che deliberi, una Magistratura che eseguisca il deliberato in quei rami di amministrazione municipale, che poteano

convenirle, ed una rendita proporzionata ai pesi che avrebbe da sostenere. Al Nostro Animo fu piacevole l'occuparsi di tal pensiero, nè Ci spaventarono quelle pur troppo gravi difficoltà, che aveano trattenuti finora gli Augusti Nostri Predecessori allorchè misero volenterosi la mano all' opera. Ad una speciale Commissione per ogni titolo ragguardevole commettemmo l'incarico di un regolamento, che illesi conservando i diritti della Santa Sede, e della Sovranità, determinasse gli uffizj della nuova Rappresentanza ed Amministrazione Comunale di Roma. Ed essendosi questo regolamento dopo il più maturo esame da Noi trovato di Nostra piena soddisfazione, di nostro Moto-proprio, certa scienza , e con la pienezza della Suprema Nostra potestà ordiniamo e comandiamo quanto segue.

Disposizioni Preliminari

1. La rappresentanza e la giurisdizione tanto amministrativa, quanto giudiziaria , e baronale, ed ogni altra attribuzione della Magistratura Romana, che è stata in uso fino ad ora, viene a cessare in seguito della presente legge.

2. La città di Roma col suo territorio costituito dall'Agro Romano, viene rappresentata ed amministrata come negli altri luoghi dello Stato da un Consiglio che delibera , e da una Magistratura che esercita l'amministrazione.

3. Le leggi e consuetudini vigenti nella organizzazione, e sul regolamento delle Comunità dello Stato , sono applicabili anche alla città di Roma colle modificazioni della presente legge.

TITOLO I.

Del Consiglio

4. Il Consiglio è composto di cento individui domiciliati nel territorio romano, che abbiano l'età di anni venticinque compiti, e sieno sott'ogni rapporto di commendata condotta.

5. Sessantaquattro di questi sono possidenti. Quindici dei medesimi godranno di una rendita non minore di annui scudi sei mila, altri trentaquattro di una rendita non minore di annui scudi mille, i quindici rimanenti non minore di scudi duecento.

6. La possidenza consista tanto in beni stabili rustici o urbani, quanto in capitali delle seguenti specie.

Crediti ipotecarj.

Effetti pubblici intestati, o sia nominati.

Assegnamenti vitalizi costituiti dallo Stato o in altro modo,

E generalmente qualunque altro capitale che risulta da atti o titoli autentici.

La rendita bensì di questi capitali deve giungere al doppio di quella dei beni stabili.

7. Il valore degl'immobili si desume dal censimento rustico ed urbano, e la rendita dal ragguaglio del valore medesimo al cinque per cento.

8. Il medesimo in qualunque specie di possidenza non s'intende che debba essere depurato dagli oneri e dal passivo.

9. I beni stabili debbono essere situati nel

territorio quanto alla rendita infima di scudi duecento, quanto al soprappiù, basta la situazione dei medesimi nello Stato.

10. Gli elenchi dei possidenti sono formati, pubblicati, e rettificati annualmente ad istanza degl'interessati, o di officio.

11. Altri trentadue membri del Consiglio vengono scelti tra persone di alcuna delle seguenti condizioni.

Quei che esercitano offici pubblici di qualche importanza, o professioni di arti liberali, nelle quali si esige la pubblica abilitazione in seguito di uno sperimento di capacità e verificazione di altri requisiti, o che appartengono a collegj, ed istituzioni scientifiche, letterarie ed artistiche approvate e distinte. Un particolare regolamento determinerà più precisamente, e specificatamente la qualità di tali condizioni.

I banchieri, negozianti, o mercanti che sieno abili ad essere ascritti alla camera di commercio.

I capi di arti, o mestieri, purchè non vili nè sordidi, che sieno soggetti alla tassa media della patente o che abbiano più di dieci lavoranti al loro servizio.

12. Quattro fra li Consiglieri finalmente, col voto, anch'essi sono quelli, che si deputano a rappresentare i Corpi ecclesiastici, luoghi pii, ed altri stabilimenti pubblici di ogni specie.

La nomina di questi si fa per metà dal Carnale Vicario, per metà dall'Autorità Governativa.

13. Il Consiglio a riserva dei quattro dell' articolo precedente, nella sola prima istallazione della

nuova organizzazione è nominato dal Sovrano. Successivamente la nomina dei suoi membri sarà fatta dallo stesso Consiglio, ovvero nel modo che verrà stabilito dalle nuove leggi sulle municipali organizzazioni, salva sempre l'approvazione superiore a termini delle leggi generali.

14. Il Consiglio si rinnova parzialmente ogni biennio, in modo che venga a rinnovarsi intieramente dopo il sessennio con le seguenti norme.

15. In ciascuno dei due primi bienni escono dal medesimo cinque fra i Consiglieri tanto della prima, quanto della terza classe di possidenti, undici fra quei della seconda classe dei medesimi, ed altrettanti fra i Consiglieri non possidenti.

Nel terzo biennio, cinque tanto della prima quanto dell'ultima classe di possidenti, dodici della seconda classe, e dieci dei Consiglieri non possidenti.

Nei due primi bienni l'uscita dei Consiglieri di prima nomina è decisa dalla sorte; in appresso si regola dall'ordine di anzianità.

16. La surrogazione di nuovi Consiglieri si effettua dal Consiglio in corrispondenza della classe, e del numero dei Consiglieri, che cessarono dalle loro funzioni.

17. La rinnovazione dei quattro Consiglieri deputati a rappresentare i Corpi Ecclesiastici, ed altri dopo ciascun biennio è regolata dall'Autorità che ne ha la nomina.

18. I Consiglieri usciti potranno essere rieletti, ma nol potranno dopo la seconda uscita, se non trascorso un biennio.

19. Non possono far parte del Consiglio contemporaneamente più individui congiunti fra loro in linea retta, nè più fratelli, nè altri congiunti fino al terzo grado inclusive, che vivano in comunione di famiglia.

20. Sono esclusi dal Consiglio, oltre le persone non ammesse dalle regole generali,

Gli interdetti,

I debitori della città per somme scadute da più di sei mesi,

Quei che sono in lite con la medesima,

Chi abbia contratti con essa, o debba renderle conto per qualche gestione amministrativa.

La dispensa da tali motivi di esclusione non potrà essere accordata che dal Sovrano.

21. Il Consiglio è presieduto dalla competente Autorità governativa. Quando questa non intervenga, lo presiederà il Capo della Magistratura, ed in sua mancanza il più anziano fra quei che la compongono.

22. Il medesimo si aduna regolarmente tre volte l'anno nelle epoche da destinarsi, nè può essere convocato straordinariamente, se non nei casi e nel modo che si pratica nelle altre Comunità dello Stato, o quando piaccia al Sovrano.

23. Il medesimo non è legale se non v'interviene la metà dei Consiglieri attuali.

24. I Consiglieri debbono intervenire personalmente. Non si ammette rappresentanza, o procura.

25. I Consiglieri, i quali senza legitima causa mancheranno d'intervenire a tre successivi consigli, due dei quali ordinarj, potranno venire esclusi dal medesimo.

26. Le regole generali alle altre Comunità dello Stato hanno luogo riguardo alle proposizioni e deliberazioni del Consiglio, tabelle di preventivi, nomine di sindacatori, e rendimenti di conti.

27. L'approvazione superiore delle deliberazioni consigliari avrà sempre luogo, tranne il caso della mancanza di forme, dell'eccesso di potere, e di contravvenzioni alle leggi.

28. Gli officiali, impiegati, ed inservienti salariati della città, che si nominano dal Consiglio, non sono soggetti alla conferma periodica.

Potrà bensì la Magistratura, quando creda di averne motivo dopo il biennio, proporre al Consiglio di deliberare sulla loro conferma. o esclusione.

TITOLO II.

Della Magistratura.

29. La Magistratura della città di Roma è formata da un Senatore, che n'è il capo, e da otto Conservatori.

La medesima si denomina e costituisce il Senato Romano.

Le funzioni ne sono onorarie.

L'età dei Magistrati non può essere minore di anni trenta compiti.

30. Il Consiglio nomina la Magistratura dal proprio seno nel seguente modo. Tre membri della medesima vengono scelti fra li Consiglieri di alto merito, e di rendite e condizione la più cospi-

cua, tra li quali la scelta del Senatore appartiene al Sovrano. Gli altri tre sono nominati tra li Consiglieri possidenti di rendita non inferiore a scudi mille, ed i tre rimanenti tra le altre classi di Consiglieri.

31. La terza parte della Magistratura si rinnova dopo ciascun biennio, le prime volte per mezzo della sorte, successivamente secondo l' ordine di anzianità, di modo che dopo il sessenio si rinnovi l'intero corpo.

32. Ciascun membro del Senato può essere rieletto immediatamente una volta dopo la sua cessazione. Non potrà esserlo però una seconda volta, se non trascorso un biennio dacchè saranno cessate di nuovo lo sue funzioni.

33. Le funzioni del Senatore sono limitate ad un biennio.

Potrà egli venir confermato colla rielezione e nomina immediata per altro biennio eziandio, ma non però ulteriormente, se non trascorso un nuovo biennio.

In ogni caso, cessata quella di Senatore riterrà la qualifica di Conservatore per tutto il periodo che gli rimarrebbe a consumare.

34. Resa definitiva mediante la conferma dell'Autorità governativa la nomina de' Magistrati, si supplisce indilatamente alla vacanza rimasta con la medesima nel Consiglio.

35. Il Senatore, ed i Conservatori eletti prestano il giuramento nelle mani dell'autorità governativa, quando ciò non segua nelle mani di SUA SANTITA'. Prestato il giuramento s'intendono am-

messi all'esercizio delle loro funzioni senz'altra formalità di possesso.

36. La residenza del Senato continua ad essere ne'palazzi del Campidoglio. Nel luogo medesimo si aduna il Consiglio.

37. Tanto il Senatore, che i conservatori manterranno il vestiario, le insegne, prerogative, e distinzioni di cui finora usarono, sia singolarmente, sia cumulativamente, o in corpo, ad eccezione di quelle relative al potere giudiziario. Delle medesime si formerà un'esatto prospetto.

38. Rimasta abolita la giurisdizione baronale sugli antichi feudi della Camera Capitolina, rimarrà in facoltà del Consiglio il prevalersi dell'opera dei famigli, ed officiali qualunque, che suole fornire il Comune di Vitorchiano: salvi se e come di ragione i compensi ai quali potesse esser tenuto nel caso che non volesse prevalersene.

39. In luogo della Guardia detta Urbana Capitolina, che viene similmente a cessare, il Senato sarà assistito ed accompagnato da uno dei corpi militari più distinti della Città e dello Stato, escluse sempre le Guardie Palatine.

40. L'uso delle quattordici Regioni della città, e del vessillo colla iscrizione S. P. Q. R. in un col suo vessillifero è conservato. Saranno quelle dei Rioni esposte al solito nelle occorrenze, e portate quando ciò avrà luogo, da quattordici scelti tra i più probi abitanti de' medesimi a nomina della Magistratura. Indosseranno un conveniente vestiario. I loro uffizj sono meramente onorarj, e durano per due anni.

41. Tutti gli altri ufficj, ed impieghi tanto ono-

rarj quanto stipendiati dalla Camera Capitolina cessano colla istallazione della nuova organizzazione, salvi se e come di ragione li compensi da darsi a carico della città, a favore degl' individui, di cui la medesima credesse di non prevalersi, o che non fossero già provveduti dal Governo.

TITOLO III.

Sulle attribuzioni dell' Amministrazione.

42. Appartengono all'amministrazione della città di Roma generalmente, e salvi i rapporti che vi può aver l'autorità superiore, e salvi i concerti opportuni colla medesima, le attribuzioni che spettano negli altri luoghi dello Stato all' amministrazione comunale, colle modificazioni della legge presente.

43. La stessa parità degli altri luoghi regola generalmente gli oggetti, nei quali si esige, e il modo col quale deve intervenire la deliberazione, il parere, o l'approvazione del Consiglio.

44. La Magistratura amministra tanto i beni di proprietà della città, che i fondi, gl'introiti, e proventi di qualunque specie destinati a sostenere i carichi della propria gestione.

45. Oltre gli altri fondi, locali, crediti, patronati e diritti di qualunque specie, di cui ha goduto sinora la Camera Capitolina, ed oltre gli altri beni che potesse in seguito acquistare la città a titolo oneroso, o lucrativo, sono proprietà della medesima i tre palazzi sul Campidoglio, e loro suppellettili,

e tutti gli accessori stabili e mobili, interni ed esterni, con la seguente riserva.

Si affida alla Magistratura la custodia ed il mantenimento del Museo di sculture e monumenti, della Pinacoteca, e Protomoteca, che si trovano situate negli edifizj suddetti.

46. Gli oggetti dell'amministrazione della Magistratura sono altri di direzione, altri di semplice sorveglianza. La direzione può essere esclusiva, o parziale, e questa principale della Magistratura, ovvero promiscua coll' Autorità Governativa, o con altri.

47. Appartengono ad essa.

1. Le strade interne della città, e l'esterne comunali compresi i ponti, ad eccezione di quei tratti di vie nazionali, o provinciali che traversano il suo territorio, rapporto alle quali si osserveranno le regole generali.

2. Le mura, il pomerio, e la manutenzione delle porte della città.

3. Le acque, loro acquedotti, serbatoj, e fontane di uso e ornamento pubblico, le cloache, e gli emissarj.

4. I giardini, passeggi, ed altri luoghi di amenità, e diporto pubblico.

5. Il vivajo delle piante.

6. Le fabbriche, e locali che il comune acquisterà per depositi di provvisioni, come pozzi da olio, granai, li gassoi, ed altri recipienti per le illuminazioni, ed altri simili.

7. I cemeteri tanto comuni, che degli acattolici, salvi sempre i diritti dell'Autorità ecclesiastica.

8. Lo stabilimento di mattazione.

9. Finalmente ogni altro stabilimento, che in appresso la città venisse ad istituire per servizio degli abitanti.

Tutti li detti oggetti appartengono alla città in amministrazione esclusiva.

48. L'amministrazione civica comprende altresì gli oggetti seguenti.

§. I.

49. L'annona, e grascia ed ogni altro oggetto di sussistenza degli abitanti, ed approvigionamento della città.

§. II.

50. Le misure di sicurezza, subordinatamente bensì alla polizia generale, in ordine,

1. Alle fabbriche, che minacciano rovina, alle cose che si gettano, e si sospendono, al vagare d' individui, e di animali pericolosi,

2. Agl' incendi dentro e fuori della città, prevenendoli, o riparandoli, al quale oggetto dipenderà da essa il corpo dei Vigili,

3. Alle alluvioni, e inondazioni del Tevere per ciò che riguarda il soccorso dei cittadini, ed altre opere di beneficenza, e salve sempre le attribuzioni del ministèro sulle opere pubbliche,

4. Alle altre attribuzioni relative alla sicurezza medesima degli abitanti, che in qualunque modo venissero dai nuovi regolamenti di polizia affidate alla Magistratura.

§. III.

51. La sanità, e salubrità con dipendenza dell'autorità sanitaria, che vi presiede per tutto lo Stato in ordine specialmente,

1. Alle epidemie, contagi, ed epizoozie, tanto colle misure di prevenzione, che di soccorso,

2. Alle inumazioni, e regolamenti per li locali delle sezioni dei cadaveri,

3. All'asportazione dei cadaveri degli animali, ai depositi di concime, letamai, latrine, ed allo sgombro di sostanze malsane,

4. Ai comestibili, bevande, e medicamenti guasti, e nocivi,

5. Alle provvidenze per gli asfissiati, idrofobi, annegati, ed al premio di quei che li ritirano dalle acque,

6. Alla inoculazione del vajolo vaccino,

7. Alla disinfettazione dell'agro territoriale,

8. Ad ogni altra provvidenza igienica.

§. IV.

52. La libertà del passaggio in ordine segnatamente ai seguenti oggetti:

1. Ingombri, e sozzure delle vie,

2. Sporti, ed oggetti irregolari delle fabbriche adiacenti tanto fissi, quanto amovibili,

3. Canali, e stillicidi delle fabbriche,

4. Regolamenti sulle vetture, e mezzi qualunque di trasporti stazionarii, o in movimento. In

tutto questo si procederà sempre dipendentemente dalle leggi, e di concerto col Ministèro della polizia generale.

§. V.

53. La nettezza e decenza per mezzo particolarmente delle seguenti provvidenze, con lo stesso concerto e dipendenza dell'autorità superiore:

1. Spurgare, e spazzare le vie, ed inaffiare specialmente quelle di passeggio principale nella conveniente stagione,

2. Regolare l'esposizioni, e le mostre dei macelli, e di altri spacci di carni, pesci, erbaggi, e di altri comestibili,

3. Sorvegliare gli atrii, e bassi fondi delle abitazioni,

4. Provvedere alla situazione di arti, o fabbriche incomode per lo strepito, fetore e sudiciume.

§. VI.

54. L'ornato, e il comodo,

1. Nell'allineamento, simmetria, e nitidezza dei fabbricati,

2. Nella nomenclatura delle vie, e numerazione delle abitazioni,

3. Nella illuminazione notturna della città,

4. Negli abbellimenti della medesima di ogni genere.

§. VII.

55. La beneficenza, ed il soccorso degli indigenti,

1. Colle istituzioni di case di lavoro per i poveri non invalidi,
2. Colle intraprese di lavori pubblici,
3. Coi depositi di mendicità per l' invalidi,
4. Coi sussidi a domicilio.

La organizzazione, e regolarizzazione di tali istituti colla distribuzione di deputazioni, ed offici convenienti in ciascun Rione, o Parrocchia sarà ordinata con disposizioni particolari.

§. VIII.

56. I medici, cerusici, ostetrici, e farmacisti regionarj.

Sono questi nominati dal Consiglio, e dipendenti dalla Magistratura, salva riguardo alle farmacie la visita, ed ispezione dell'Autorità sanitaria genarale.

§. IX.

57. Gli stabilimenti di educazione in soccorso dell' uno e l' altro sesso, le sale e gli asili infantili ed altri di tale carattere.

Si provvederà anche in questo con particolari disposizioni, le quali determineranno la parte spettante alla civica amministrazione.

§. X.

58. La istruzione pubblica tanto popolare, ed elementare dell'uno e l'altro sesso, quanto superiore

ad eccezione dell'Archiginnasio o sia della Università, e delle scuole addette a particolari istituti, o corporazioni religiose, o altre scuole private.

Spetterà direttamente alla Magistratura l'amministrazione delle scuole regionarie attualmente esistenti e di tutte le altre scuole, o Accademie che la città venisse ad istituire, o mantenere a suo carico, tanto di scienze e lettere, quanto di arti liberali, agricoltura, mestieri, esercizj pratici, istruzioni di sordi e muti, e di ogni altra specie.

Sugli altri stabilimenti di studi, non eccettuati come sopra, la Magistratura dovrà prestarsi al peso d'ingerenza, o sorveglianza, che le potesse essere attribuita dalle disposizioni particolari dell'autorità superiore.

Il tutto s'intende sempre colla regolare dipendenza dell'alto Ministèro sugli studi ed uniformandosi alle regole generali di pubblica istruzione, e della sorveglianza, ove occorra, dell'autorità ecclesiastica.

§. XI.

59. Il commercio e l' industria in ordine specialmente,

1. Alle fiere, mercati, e campi, o stazioni di animali destinati al consumo della città,

2. Al registro delle mercuriali per verificare il corso delle derrate di prima necessità,

3. Ai pesi, e misure per guarentigia del commercio,

4. Alle patenti, e loro esibizioni per l'esercizio delle arti, e del commercio di concerto col ministèro superiore,

5. Al buon'ordine e disciplina dei mestieri.

§. XII.

60. Gli spettacoli, le feste, e divertimenti pubblici.

Comprende quest'oggetto particolarmente le rappresentazioni, e feste teatrali d'ogni specie, l'allagamento del foro agonale, la illuminazione del Tempio Vaticano, e sua piazza (quando la Rev· Fabbrica di s. Pietro non ne ha il carico) ed i fuochi artificiali nella ricorrenza dei Santi Apostoli protettori della città, e nell' anniversario della Coronazione del Sommo Pontefice, le corse di cavalli, e gli altri divertimenti del carnevale, e finalmente le disposizioni da darsi in qualunque occasione straordinaria di letizia pubblica.

§. XIII.

61. I registri dello stato civile.

Vi saranno notate le nascite, i matrimonj, e le morti ch'ebbero luogo, ancorchè di persone non domiciliate nel territorio della città, qualunque ne sia il culto, e qualunque il domicilio. Sui medesimi si formerà dalla Magistratura annualmente il ruolo della popolazione. Un particolare regolamento determinerà la forma delle necessarie denuncie, e formalità per serbare in regola tali registri. Tutto ciò senza punto derogare alla prova esclusiva dei libri Parrocchiali quanto al battesimo, alla celebrazione del matrimonio in faccia alla chiesa, ed alla morte dei rispettivi parrocchiani sotto i rapporti ecclesiastici,

e senza derogare al diritto dei parrochi rapporto alle fedi di tali atti.

§. XIV.

62. La polizia rurale in conformità degli altri luoghi dello Stato.

63. La Magistratura è sussidiata per l'esecuzione dei nuovi regolamenti, e nelle sue operazioni col mezzo della forza pubblica, dall'autorità governativa, specialmente mediante li presidenti regionarj.

64. Sarà cura della Magistratura e del Consiglio di prestarsi a tutti gl'incarichi, che al Sovrano piacerà di affidargli nominando deputazioni, o commissioni temporanee, o permanenti relative all'amministrazioni degli ospedali, ed ospizj per gl'infermi vecchi, alienati, ed esposti, ed altri qualunque.

65. Il Monte di Pietà, o cassa di prestito dipenderà da una Commissione da organizzarsi mediante un particolare regolamento del Sovrano, nel quale si determinerà la parte che spetta alla Magistratura, ed al Consiglio.

66. La sorveglianza, è cura dei monumenti pubblici antichi, e moderni è raccomandata all'attività della magistratura della città di Roma, erede di questi gloriosi avanzi dei suoi maggiori, con dipendenza bensì dal Ministèro superiore, essendo la loro conservazione di nazionale ed universale interesse.

67. Sarà anche affidata alla cura, e sorveglianza della magistratura di Roma l' Archivio e deposito degli atti notarili, o sia Urbano.

68. Le spese della Guardia Civica sono a carico

della città a norma del Regolamento sulla Guardia medesima.

69. Nei giudizj, che potessero aver luogo, la città sarà rappresentata dal Senatore, e gli atti si faranno a di lui nome.

70. I fondi occorrenti per sostenere li bisogni dell'amministrazione della città di Roma sono,

1. I proventi proprii in conformità della disposizione generale sulle altre Comuni dello Stato, eccetto la corrisposta dovuta dal Collegio dei Notari detti già Capitolini, e la contribuzione solita da pagarsi dall' università israelitica, che rimangono abolite.

2. Il dazio di consumo, compreso il macinato per li soli bajocchi venti al rubbio. È riservata sul detto dazio all'Erario una compartecipazione, il di cui quantitativo sarà determinato in appresso.

3. Tutti gli altri dazi comunali, cioè

Tasse per le strade interne, sulle case, vigne, ed orti suburbani.

Tasse per le acque.

Idem per le cloache.

Idem per li cavalli di lusso.

Rendita sulla privativa della neve.

Idem sullo stabilimento di mattazione.

Idem per la compartecipazione che a favore del Municipio si determinerà sulla tassa delle patenti.

4. Le imposizioni addizionali, ove occorrano, sul valore della possidenza degli stabili, e le imposizioni particolari sugli altri capitali non immobili, salva sempre l' esecuzione delle rendite del debito pubblico a tenore della legge sul medesimo.

Il tutto a norma delle regole generali, che sono e saranno in vigore rapporto alli fondi necessarj per li bisogni comunali.

71. Si determinerà con particolare disposizione l'autorità incaricata di esercitare la tutela superiore sull' amministrazione della città di Roma, e il Consiglio da cui è assistita, a forma delle altre provincie dello Stato, e tutto ciò che concerne l'amministrazione e il Consiglio Provinciale.

Disposizioni Transitorie.

72. Il Consiglio che sarà nominato per la prima volta nella organizzazione della città di Roma sarà convocato circa il fine del prossimo novembre o sul principio di dicembre per eleggere la magistratura. Sarà presieduto dall'Autorità governativa.

73. Il Consiglio formerà una o più deputazioni, onde in unione di chi sarà incaricato dal Governo, provvedere al regolare passaggio della precedente alla nuova amministrazione degli oggetti di spesa e d'introito, facendone sulle basi attuali uno stralcio preciso.

Nello stesso modo si determinerà il numero, e la qualità degl' impiegati, che dovranno dall' una passare alla nuova amministrazione.

74. Finchè non sia ultimata la liquidazione suddetta di spese, e di rendite, e non sia seguito il definitivo trasporto di queste ultime alla civica amministrazione, riceverà questa dal Governo un assegno fisso di annui scudi cinquecentomila da ripartirsi in rate mensuali per provisorio compenso.

75. La nuova amministrazione osserverà tutti li contratti, che si trovano stabiliti, o in corso relativamente agli articoli di rendite, e di spese, che con il presente Regolamento vengono dichiarati di pertinenza comunale.

76. Al principio del prossimo anno 1848 la nuova organizzazione comincierà ad avere la sua piena esecuzione.

Volendo e decretando, che al presente Nostro Moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute, non possa mai darsi nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè altro vizio o difetto della Nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorchè di diritto quesito o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi o ridursi *ad viam juris* neppure *per aperitionem oris*; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benchè degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito ed invalido tuttociò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non sieno state chiamate e sentite qualsieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse, e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle: tale essendo la Nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV., *de registrandis*,

la regola della Nostra cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostanti altre leggi e consuetudini ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente moto-proprio, ampiamente e generalmente ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal nostro palazzo apostolico al Quirinale il dì primo ottobre 1847 anno secondo del nostro Pontificato.

PIVS PP. IX.

PROSPETTO

DELLE PREROGATIVE ONORIFICHE

DEL SENATO ROMANO

1. Il Senato Romano avrà l'onore di assistere al trono Pontificio in ciascuna cappella papale, quando v'intervenga il Sommo Pontefice. Il Senatore sederà sul primo gradino dopo la predella alla parte destra del soglio, ed i Conservatori sul secondo nel numero di tre. Nella solenne processione del Santissimo *Corpus Domini* nella Basilica Vaticana, ed in altre straordinarie funzioni, potrà il Senato accedere nel pieno suo numero.

2. Il medesimo sarà ammesso nell' anticamera segreta pontificia.

3. Avrà la precedenza, quando sia unito al Senatore nell'entrare all'udienza sopra i Prelati, meno

monsignor Governatore, come Vice-Camerlengo di santa Chiesa. Non essendovi il Senatore la precedenza gli competerà, ma dopo i primi quattro Prelati della corte Pontificia.

4. Prenderà luogo nella circostanza che il Sommo Pontefice viene portato in sedia gestatoria, ed in tutte le processioni dopo i Cardinali Vescovi.

5. Mancando il Principe assistente al soglio, spetterà al Senatore il sostenere l'ultima estremità della falda indossata da SUA SANTITA', e in assenza di lui al più anziano dei Conservatori presenti.

6. Porterà il boccale dell' acqua ne' pontificali per le abluzioni delle mani del Sommo Pontefice.

7. Il Senato riceverà nella cappella pontificia la incensazione e la pace. Riceverà la santa Comunione dalle mani del SANTO PADRE nelle due solenni Messe pontificali di Pasqua e di Natale.

8. Nelle circostanze che si conduce per le cappelle fuori della propria residenza, riceverà il SANTO PADRE alla porta del luogo ove suole smontare, precedendolo innanzi la croce.

9. Assisterà a tutti i concistori pubblici.

10. Riceverà dai cursori Pontificj l'intimo formale di tutte le funzioni papali simile a quello che ricevono i Principi assistenti al soglio.

11. Sarà specialmente compreso nella schedola a stampa, che pel detto intimo si dirama dal Prefetto delle ceremonie pontificie.

12. Nel giorno della processione solenne del Santissimo *Corpus Domini*, allorquando v'interviene il SANTO PADRE sosterrà le aste del baldacchino dalle

acquasantiere della Basilica Vaticana sino all'altare della Confessione.

13. Riterrà presso del Senatore la chiave della custodia ove si conservano le sacre teste dei ss. Apostoli Pietro e Paolo nella Basilica Lateranense, intervenendovi in formalità all' apertura della medesima.

14. Farà celebrare la santa Messa nella cappella del suo palazzo, annunziandola col suono della campana in qualunque giorno anche privilegiatissimo, con facoltà di prendervi la santa Comunione nelle quattro annue principali ricorrenze, comprensivamente a quelle del mercoledì santo in soddisfazione del precetto pasquale, come si pratica nella corte pontificia.

15. Assisterà alla solenne Messa nel giovedì santo, alla lavanda e mensa dei dodici poveri sacerdoti, che ha luogo nell' archiospedale di *Sancta Sanctorum*, quando però non vi sia cappella papale.

16. Alzerà permanentemente il trono nel proprio palazzo insieme al baldacchino.

17. Avrà l' uso dell' ombrellino a somiglianza de'Principi.

18. Avrà la corte composta del maestro di camera, gentiluomo, cappellano e cameriere. Il Senatore avrà dippiù quattro paggi col loro maestro.

Avrà il treno di carrozze proporzionato alle occorrenze, ma non mai più di sei, nè meno di tre. Gli ornamenti dei cavalli saranno di oro per la prima carrozza; negri e d'oro per la seconda; negri e gialli per la terza.

20. Sarà ricevuto all'ingresso delle chiese, ove suol condursi ad offrire il calice e le torcie, od assistere a Messe votive, col suono delle campane e dell'organo, non che complimentato dagli ecclesiastici sieno secolari, sieno regolari, e gli si presenterà l'acqua benedetta coll' aspersorio da un ecclesiastico vestito in cotta.

21. Assisterà in tali occasioni alla Messa solenne in un banco con gradini parato a *cornu evangelii*.

22. Ascenderà la predella dell' altare per consegnare nelle mani del Celebrante il calice e le torcie prima dell'offertorio.

23. Riceverà la incensazione nella Messa solenne dal diacono, e la pace dal suddiacono.

24. Farà suonare le proprie trombe nell' atto che smonta dalla carrozza e vi rimonta, non che in quello dell'offerta.

25. Riceverà l' invito di accedere nelle dette chiese dai Superiori delle medesime vestiti di abito talare.

26. Si annunzierà la sua uscita dal palazzo di residenza col suono della campana.

27. Uscirà in varie occasioni fra l'anno co'servitori a piedi, che in alcune circostanze sosterranno le mazze e le torcie, quando occorrano. In occasione di feste pubbliche, e specialmente nel carnevale uscirà in treno secondo il costume. È bensì abrogato l'omaggio, che si rendeva dall' università israelitica in questa occasione.

28. Farà portare le quattordici bandiere dei Rioni, allorchè accompagnerà la solenne proces-

sione dell' ottava del santissimo *Corpus Domini* alla chiesa di san Marco, ed in altre circostanze.

29. Farà innalzare, e portare la bandiera del Senato e Popolo Romano in occasione di qualche solenne straordinaria formalità.

30. Lo stemma del Senato e Popolo Romano godrà della preminenza sopra gli altri, eccetto quelli dei Sovrani e dei Cardinali.

31. Godrà de'privilegi e distinzioni, di cui godono i sopraddetti personaggi in qualunque circostanza.

32. Il Senatore godrà individualmente degli onori e privilegi indicati nei due precedenti articoli, non che di quello di unirsi al Sacro Collegio nelle visite di Sovrani.

33. Cessando di vivere alcuno dei Membri della Magistratura durante l'esercizio dell'officio sarà esposto sopra il letto nella chiesa di s. Maria in Aracoeli, vestito di toga, collo stesso apparato e numero di ceri attorno, come suol praticarsi per gli Eminentissimi Signori Cardinali. Sul luogo della sepoltura del Senatore si sospenderà il cappello di lama d'oro di forma simile al pontificale.

34. Vestirà la toga sia rossa con lama d'oro, sia nera nelle uscite, e la zimarra nera con fascia stando in residenza. La toga del Senatore avrà la coda. Egli farà uso altresì delle calze rosse, della collana d'oro, e del cappello con fiocchi di color nero e oro.

35. Prima di entrare nell'esercizio dell'officio i Membri della Magistratura presteranno il giuramento nel modo, e secondo la forma che si determinerà,

nelle mani del Santo Padre, se e quando piaccia al medesimo.

36. In occasione di cavalcata del Santo Padre porterà la Magistratura il morso del cavallo del medesimo.

37. Presterà l'omaggio al novello Sommo Pontefice in occasione del solenne suo possesso.

38. Presterà prima del conclave il giuramento nelle mani degli Eminentissimi Signori Cardinali capi d'ordine.

39. Assisterà ogni giorno alla prima rota del conclave.

40. Spedirà i quattro trombettieri che faranno parte delle sua famiglia nel giorno della solennità dell'Ascensione l'anno innanzi a quello del giubileo universale, montati a cavallo con i cursori apostolici dalla Basilica Lateranense alle altre basiliche per affiggervi la Bolla d' indizione che si emana dal Santo Padre in detto giorno, percorrendo la città a suono di tromba.

31. A riserva di quanto si contiene nel presente prospetto, ogni altro distintivo onorifico del Senato Romano cessa di aver luogo.

Dalla Segreteria di Stato li 3 ottobre 1847.

Giuseppe Card. Ferretti.

PIUS PP. IX.

MOTV-PROPRIO

Sulla Consulta di Stato

Quando colla circolare 19 Aprile del corrente anno rendemmo palese esser nostra sovrana volontà scegliere, e chiamare in Roma da ogni provincia dello Stato Pontificio varii distinti e commendevoli soggetti, fu nostro intendimento creare con essi una Consulta di Stato, e donare in tal modo il Governo Pontificio di una instituzione, la quale se oggi stà in pregio presso altri Governi e Stati di Europa, fu già gloria un tempo dei Dominj della Santa Sede, e gloria dovuta al genio dei Romani Pontefici.

Poi tenemmo per fermo, che ove i lumi, e la esperienza di persone onorate dai suffragi d'intere provincie ne avessero giovati, meno difficile sarebbe riuscito a Noi di por mano vigorosamente all'amministrazione pubblica, riportandola a quell'apice di floridezza, cui per ogni studio, e con decisa volontà confidiamo poterla far pervenire.

È questo il fine, che sapremo certo ottenere quando alla determinata volontà nostra vada sempre congiunta una generale moderazione di animi, la quale attenda di raccogliere il frutto del seme già sparso, e manifesti al Mondo intiero sia colla voce, sia collo scritto, sia col contegno, che una popolazione quando è ispirata dalla Religione, quando

è affezionata al suo Principe, quando è fornita di un sano criterio, accoglie il beneficio, e ne palesa la gratitudine collo spirito di ordine, e di moderazione. Questo è il premio che desideriamo di ottenere alle nostre incessanti cure pel pubblico bene, e che Ci lusinghiamo di conseguire.

Confidando dunque nel Divino ajuto, e volendo mandare ad effetto le nostre Sovrane risoluzioni, di Moto-proprio, certa scienza, e colla suprema nostra podestà abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

TITOLO PRIMO

Instituzione, e composizione della Consulta di Stato.

Art. 1. È instituita in Roma una Consulta di Stato.

Art. 2. La Consulta di Stato è composta

1. Di un Cardinale Presidente, che assume il titolo di *Cardinale Presidente della Consulta di Stato*,
2. Di un Prelato Vice-Presidente,
3. Di ventiquattro Consultori di Stato ripartiti nel modo già decretato, cioè che quattro sieno per Roma e per la Comarca, due per la Provincia di Bologna, ed uno per ciascuna delle altre Provincie.

Art. 3. Inoltre stà presso la Consulta di Stato un corpo di Uditori, che prendono nome di *Uditori alla Consulta di Stato*.

Art. 4. Finalmente un Segretario generale, ed un Capo-Contabile coi rispettivi offici.

TITOLO SECONDO

Elezione, e nomina dei Consultori di Stato.

Art. 5. La scelta del Cardinale Presidente, e quella del Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato sono di nomina Sovrana.

Art. 6. Ugualmente di nomina Sovrana sono quelle dei Consultori di Stato; le quali però si fanno sopra terne di candidati, che mandano alla Segreteria di Stato coi soliti metodi i rispettivi Consigli provinciali pel mezzo dei Presidi delle Provincie.

Art. 7. I Consigli provinciali nel formare queste terne debbono attenersi e scegliere sopra altrettante terne, che loro trasmettono i Consigli comunali della Provincia, cui è data facoltà di onorare del voto non le sole persone della Comune, ma pur quelle della intera Provincia.

Art. 8. I Consultori di Stato si scelgono tra le seguenti classi di persone.

1. Consiglieri Provinciali, e Governativi.
2. Gonfalonieri, ed Anziani di quelle Comuni che hanno a capo un Gonfaloniere.
3. Possidenti, che godano un estimo censuale di scudi almeno diecimila, o pure una rendita di scudi mille.
4. Avvocati, che si trovino inscritti nell'albo degli avvocati dei tre tribunali di appello.
5. Scienziati che appartengano a primarii instituti scientifici dello Stato.
6. Primarii Commercianti, o Proprietarii di grandi stabilimenti industriali.

Art. 9. I requisiti necessarii per essere scelto a membro della Consulta di Stato, oltre appartenere ad una delle classi di sopra indicate, sono

1. La sudditanza pontificia.
2. Il pieno esercizio dei diritti civici.
3. L'età di trent' anni compiti.
4. Una precedente commendata condotta.

Art. 10. I Consultori di Stato, salvo quanto viene detto per questa prima volta nelle Disposizioni transitorie, durano per un quinquennio.

Art. 11. In ogni anno si rinnuovano per la quinta parte: quei che cessano possono essere portati nuovamente nelle liste, e nuovamente rieletti. Fra una seconda ed una terza elezione dee passare lo spazio almeno di un quinquennio.

Art. 12. Le funzioni di Consultore di Stato sono incompatibili con qualunque impiego governativo,che richiegga una necessaria residenza fuori della capitale.

Art. 13. Se un Consultore di Stato, il quale non sia impiegato di Governo all' epoca della sua elezione, lo divenga durante il suo officio, cessa immediatamente dall'essere Consultore, e si dà luogo a nuova scelta.

Art. 14. I Consultori di Stato si prestano gratuitamente. Essi peraltro ricevono dalle rispettive Provincie una semplice indennità di spese, la quale provvisoriamente viene ripartita in questo modo; che i Deputati delle Legazioni abbiano annui scudi *seicento*, quelli delle Delegazioni di prima classe scudi *cinquecento*, quelli di seconda classe scudi *quattrocento*, e quelli di Roma e della Comarca,

come pure quelli che già si trovino domiciliati nella Capitale scudi *trecento*.

Art. 15. I Consultori di Stato non possono, durante il loro officio, essere rivocati se non con ordine Sovrano espresso ed individuale da emanarsi per organo della Segreteria di Stato, inteso il parere della Consulta di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

TITOLO TERZO

Divisione, e presidenza della Consulta di Stato.

Art. 16. La Consulta di Stato si divide *in sezioni* e si convoca tanto in seduta generale a sezioni riunite, quanto in sedute particolari per ciascuna sezione.

Art. 17. Le Sezioni della Consulta di Stato sono quattro, composta ciascuna da sei Consultori.

1. Sezione legale e legislativa.
2. Sezione di finanze.
3. Sezione di amministrazione interna, commercio, industria, ed agricoltura.
4. Sezione militare, lavori pubblici, carceri, case di correzione e di condanna.

Art. 18. Il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza il Prelato Vice-Presidente, presi gli ordini del Sovrano, divide nel principio di ogni anno i Consultori di Stato nelle rispettive sezioni.

Art. 19. Le sedute generali della Consulta di Stato sono presiedute dal Cardinale Presidente della

Consulta di Stato, o in sua vece dal prelato Vice-Presidente.

Art. 20. Ciascuna Sezione ogni anno ed a voti segreti elegge tra i suoi Membri quello, che dee presiederla per tutto quell'anno, come pure il Segretario particolare di quella sezione.

Art. 21. Allorchè una, o più Sezioni giudichino un affare d'interesse promiscuo ad altra, o altre Sezioni, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato e in di lui vece il Prelato Vice-Presidente autorizza con ordinanza le dette Sezioni a discutere e deliberare unite insieme. In questo caso tiene la presidenza delle Sezioni riunite il Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato.

TITOLO QUARTO

Attribuzioni della Consulta di Stato.

Art. 22. La Consulta di Stato è instituita per coadiuvare alla pubblica aministrazione.

Art. 23. Quindi la Consulta di Stato sarà intesa

1. Negli affari governativi, che tocchino l'interesse o generale dello Stato, o speciale di una e più Provincie.
2. Nel compilare, e modificare leggi, come pure redigere ed esaminare regolamenti amministrativi.
3. Nel creare ed ammortizzare debiti, imporre, togliere e diminuire dazj, alienare beni e diritti proprj dello Stato.

4. Nel concedere nuovi appalti, e confermare quegli esistenti.
5. Nel determinare le tariffe doganali, e stabilire trattati di commercio.
6. Nell'esaminare i preventivi, e rivedere i consuntivi tanto generali quanto delle singole amministrazioni dello Stato, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie.
7. Nel rivedere, e riformare le attuali organizzazioni dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 24. In tutti gli affari contemplati nell'antecedente articolo, la Consulta di Stato delibera in adunanza generale, previo rapporto della Sezione cui l'affare o affari appartengono.

Art. 25. L'esame e deliberazione degli altri affari non contenuti nell'*art.* 23 spettano alle singole Sezioni. Inoltre è nelle facoltà di ciascun Ministro rimettere al parere della Consulta di Stato per mezzo del Cardinale Presidente della medesima qualunque affare proprio del suo dicastero, sebbene d'interesse particolare e locale.

Art. 26. Tanto la Consulta di Stato in adunanza generale, quanto le Sezioni possono, allorchè l'esame di un affare ne presta occasione, rappresentare ed indicare quelle provvidenze che sembrassero necessarie ed opportune ad ottenere migliori risultati negli affari dello Stato; come pure richiamare l'attenzione sopra abusi, che si fossero introdotti nella pubblica azienda.

Art. 27. Tali rappresentanze saranno inviate dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, o in di lui vece dal Prelato Vice-Presidente al Cardinale Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri.

TITOLO QUINTO

Deliberazioni della Consulta di Stato.

Art. 28. Le deliberazioni della Consulta di Stato sono consultive.

Art. 29. Gli affari, che vanno a deliberazione nella Consulta di Stato si dividono in *affari di primo ordine*, ed in *affari di secondo ordine.*

Art. 30. Sono affari di primo ordine tutti quegli indicati di sopra all'*art.* 23; e più quegli affari, che per la loro gravità, o per la importanza della materia vengano o dal Sovrano, o dal Consiglio dei Ministri riputati di primo ordine, e come tali rimessi all'esame della Consulta di Stato. Tutti gli altri affari appartengono alla classe di quei di secondo ordine.

Art. 31. Quando il Sovrano, o il Consiglio dei Ministri, o ciascuno dei Ministri individualmente rimette alla Consulta di Stato un progetto di legge, un regolamento di pubblica amministrazione, o altro affare qualunque, il Cardinale Presidente della Consulta di Stato, cui ogni affare debbe indirizzarsi, lo invia alla Sezione alla quale per sua natura l'esame di quell'affare appartiene.

Art. 32. Se si tratta di affare di secondo ordine la Sezione nomina tra suoi Membri quello

cui commette il rapporto, ed uditane la relazione delibera a maggioranza di voti.

Art. 33. Che se poi trattasi di affare di primo ordine, allora dopo l'esame e deliberazione preparatoria della Sezione, deve l'affare portarsi a discussione e deliberazione dell' intera Consulta di Stato, la quale sederà, come si è detto a sezioni riunite e delibererà essa pure a maggioranza di voti.

Art. 34. Se prima della deliberazione occorrano o alla Consulta generale, o alle singole Sezioni notizie e schiarimenti maggiori per meglio conoscere e intendere l'affare di che trattasi, può a mezzo del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente, chiederne al Ministro o Dicastero cui detto affare appartiene; come pure interessare nel modo medesimo il Ministro, (il quale può in tali casi farsi rappresentare da alcun Capo del suo dicastero,) d' intervenire all' adunanza sia generale, sia di sezioni per somministrare in voce quei lumi, o notizie di fatto, che si stimassero necessarie.

Art. 35. Così ugualmente è in facoltà di ciascun Ministro, previa intelligenza col Cardinale Presidente, o in di lui assenza del Prelato Vice-Presidente, d'intervenire alle adunanze sieno generali, sieno di sezioni della Consulta di Stato tutte le volte che credano utile o necessaria la loro presenza per richiamare l'attenzione dei Consultori di Stato sopra affari, che si discutano, proprii del loro dipartimento.

Art. 36. Quando un Ministro interviene alle adunanze, prende parte alla discussione degli affari proprj del suo dicastero, ma non dà voto.

Art. 37. Le adunanze generali della Consulta di Stato sono legali, quando oltre il Presidente o Vice-Presidente intervengano non meno di due terzi dei Consultori. Questa disposizione si rende comune alle adunanze pure delle Sezioni.

Art. 38. Le sedute generali sono dirette dal Cardinale Presidente della Consulta di Stato, e in di lui assenza dal Prelato Vice-Presidente che determina e posa le quistioni a risolversi.

Art. 39. Ogni Membro prende la parola secondo l'ordine con cui siede, nè alcuno può usarla, quando non gli spetti, se non viene autorizzato da chi presiede l'adunanza.

Art. 40. La maggioranza dei voti rende legittima la deliberazione. Nel caso di parità il voto del presidente è preponderante.

Art. 41. Il Segretario generale assiste alle riunioni generali della Consulta di Stato, e ne redige il relativo processo verbale.

Art. 42. Il processo verbale contiene il nome dei Consultori presenti, gli affari posti a discussione, i pareri in succinto emessi dai deliberanti, e i termini precisi della deliberazione, esprimendo se questa fu presa ad unanimità di voti, o vero a maggioranza solamente.

Art. 33. Gli affari discussi tanto in adunanza generale, quanto nelle singole sezioni della Consulta di Stato sono portati in Consiglio dei Ministri.

Art. 44. Quindi tanto il voto motivato della Consulta di Stato, quanto la deliberazione del Consiglio dei Ministri coi relativi processi verbali vengono per organo e con relazione del Cardinale Segreta-

rio di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri rassegnati al Sovrano, il quale prima di esternare i suoi ordini definitivi, si riserba d' interpellarne l'intero Sacro Collegio dei Cardinali riuniti tutte le volte che vegga trattarsi cose di gravissimo interesse.

Art. 45. Da questa disposizione vanno eccettuati i soli preventivi annuali, i quali dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri sono direttamente presentati al Sovrano dal Cardinale Presidente della stessa Consulta di Stato, per poter dare sù i medesimi le necessarie spiegazioni.

TITOLO SESTO

Uditori presso la Consulta di Stato.

Art. 46. Presso la Consulta di stato vi è un Corpo di Uditori, i quali prendono nome di *Uditori alla Consulta di Stato.*

Art. 47. Gli Uditori alla Consulta di Stato sono divisi in due classi ; Uditori di prima classe , ed Uditori di seconda classe.

Art. 48. Il numero totale degli Uditori è uguale a quello dei Consultori, ripartiti ugualmente in ciascuna delle due classi.

Art. 49. Per aspirare alla nomina di Uditore di seconda classe conviene avere l'età di 21 anni compiti, ed essere licenziato in taluna facoltà filosofica o legale.

Art. 50. La nomina degli Uditori alla Consulta di Stato appartiene al Sovrano, il quale scieglie so-

pra altrettante terne, che rimette la Consulta, e che redige in adunanza generale e per voti segreti.

Art. 51. Niuno può essere nominato Uditore di prima classe se per due anni almeno non abbia esercitato lodevolmente l'officio di Uditore di seconda classe.

Art. 52. Dopo due anni di esercizio gli Uditori non possono essere rivocati se non con ordine Sovrano da emanarsi previo avviso della Consulta generale, e deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 53. Gli Uditori di prima classe, scorsi quattro anni di mai interrotto servigio (nei quali anni si contano pure i due anni di uditorato di seconda classe) e di lodevole, laboriosa, e specchiata condotta hanno diritto di ottare ad un'impiego o officio confacente alla loro età, sperienza, ed abilità,che sia vacante, e andar preferiti a qualunque altro nuovo concorrente.

Art. 54. Per questo l'officio di Uditore presso la Consulta di Stato è meramente gratuito, dovendo servire ad istruire i giovani, e renderli atti ad occupare validamente impieghi governativi.

Art. 55. Nel principio di ogni anno il Cardinale Presidente ed il Prelato Vice-Presidente ripartiranno gli Uditori tanto di prima che di seconda classe presso ciascuna delle Sezioni, avendo in vista le cognizioni speciali, e gli studj di ognuno di essi.

Art. 56. Gli Uditori di prima classe saranno facoltizzati dai rispettivi Presidenti di assistere alle sedute speciali delle Sezioni cui sono attaccati.

Art. 57. Ad essi potranno pure le Sezioni, quando li credono abili, affidare il rapporto di alcun'affare

posto in deliberazione, come pure nominarli Segretarj delle sezioni medesime.

Art. 58. Allorchè un Uditore di prima classe sia stato onorato dell'incarico di un rapporto, avrà diritto di esternare in quell'affare il voto consultivo presso la Sezione cui dee riferire l'affare commessogli.

Art. 59. Gli Uditori di seconda classe sono in ajuto degli Uditori di prima classe, per cui non possono essere nominati nè Relatori, nè Segretari.

TITOLO SETTIMO

Officj e Dicasteri subalterni della Consulta di Stato.

Art. 60. Presso la Consulta di stato è una Segreteria diretta da un segretario generale, ed una Computisteria diretta da un Capo-Contabile.

Art. 61. Il Prelato Vice-Presidente della Consulta di Stato è, sotto la dipendenza del Cardinale Presidente, il superiore immediato di ambedue i sopraindicati officj.

Art. 62. Le nomine di questi impiegati appartengono al Sovrano, e saranno emanate per organo della Segreteria di stato.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni generali.

Art. 63. Un Regolamento speciale da redigersi dalla Sezione amministrativa, e da discutersi in adu-

nanza generale determinerà le regole, che la Consulta di Stato debbe tenere in trattare, deliberare, e sindacare gli affari; come pure marcherà i rapporti della medesima cogli altri Dicasteri.

Art. 64. Questo Regolamento, sanzionato che sia dal Sovrano, andrà stampato e pubblicato, onde faccia parte integrale del presente Moto-proprio.

Art. 65. Ordinariamente la Consulta di Stato si aduna ogni mese in seduta generale, ed in seduta di sezioni ogni settimana. Quando occorra sì l'una, che le altre sono convocate in seduta straordinaria con invito del Cardinale Presidente, o in di lui vece del Prelato Vice-Presidente.

Art. 66. La Consulta di Stato prende le vacanze dal 1 agosto al 15 novembre di ogni anno.

Art. 67. Per quel tempo resta una Commissione che assume il titolo di *Commissione temporanea della Consulta di Stato*, la quale composta di quattro tra i Membri, che sieno domiciliati, o che si trattengano nella Capitale, intende a disbrigare gli affari urgenti, pei quali il Cardinale Segretario di Stato, o il Consiglio dei Ministri stimi non potersi attendere il ritorno ordinario della Consulta di Stato.

Art. 68. Così gli Uditori godono pur essi gli stessi mesi di vacanze, e pure di essi due almeno di prima classe, e due di seconda debbono a turno restare in Roma per assistere la Commissione temporanea della Consulta di Stato.

Art. 69. In caso di morte o dimissione di un Consultore di Stato il Governo o sceglierà fra i due rimanenti che erano nella prima terna, ovvero tor-

nerà a prescrivere ai Consigli comunali e provinciali la formazione ed invio di nuova terna.

TITOLO NONO

Disposizioni transitorie

Art. 70. La Consulta di Stato si adunerà per la prima volta e comincierà i suoi lavori col giorno 15 novembre prossimo.

Art. 71. I Consultori già nominati per ciascuna Provincia si manterranno in esercizio per due anni cioè a tutto Ottobre 1849 in cui avrà luogo la elezione e la nomina dei nuovi Consultori secondo che è prescritto nel presente Moto-proprio.

Art. 72. La prima elezione si farà in questo modo: Nell'Agosto 1849 i Consigli comunali rimetteranno le loro terne ai Consigli provinciali: Nel settembre saranno inviate quelle dei Consigli provinciali alla Segreteria di stato: E nei primi giorni di Ottobre pubblicate le nomine definitive.

Art. 73. Pel primo quinquennio la sorte deciderà ogni anno sulla quinta parte dei Consultori che cessano dalle funzioni. In seguito ognuno seguirà il suo turno quinquennale secondo la data della propria elezione.

Art. 74. Le attribuzioni della Congregazione di revisione cessano col giorno 15 novembre prossimo. Gl'impiegati della medesima passano a servigio della Consulta di Stato.

Art. 75. Pel primo anno tutti gli Uditori saranno di seconda classe. Dopo l'anno la Consulta di Stato

avendo a calcolo i talenti, gli studj, ed i lavori, che avrà prestato ognuno di essi sceglierà tra i medesimi in adunanza generale ed a voti segreti quelli che debbono passare Uditori di prima classe.

Art. 76. Ciò che viene disposto negli antecedenti articoli 12 e 13 non si applica ai Consultori di Stato, che già sono stati nominati, e che seggono pel solo prossimo biennio.

Dopo ciò vogliamo e decretiamo, che al presente nostro Moto-proprio ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè altro vizio o difetto della nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorchè di diritto quesito o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi, o ridursi *ad viam juris*, neppure *per aperitionem oris*; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benchè degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito, ed invalido tuttociò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente nostro Moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice nostra sottoscrizione, benchè non siano state chiamate e sentite qualsieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse, e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle: tale essendo la nostra volontà, non ostante la bolla di Pio IV *de re-*

gistrandis, la regola della nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, e non ostanti altre leggi e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse o potesse fare in contrario; alle quali tutte, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente Moto-proprio, ampiamente, generalmente, ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Quirinale il dì 14 ottobre 1847, anno secondo del Nostro Pontificato.

PIVS PP. IX.

NOTIFICAZIONE

Gabriele, del Titolo de' SS. Quirico e Giulitta, della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE FERRETTI *Abate Commendatario Perpetuo ed Ordinario dei SS. Vincenzo ed Anastasio alle tre Fontane, della* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

In esecuzione di quanto prescrivesi nell'art. 71 del Moto-proprio dei due corrente Ottobre sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma e sue attribuzioni dovendosi con particolare disposizione determinare l'autorità incaricata di esercitare la tutela superiore sull' amministrazione della città di Roma a forma di tutte le altre provincie dello Stato, come pure tuttociò che concerne l'amministrazione ed il consiglio provinciale; la SANTITA' DI

NOSTRO SIGNORE, sempre intenta a procurare il maggiore decoro di questa Sua dilettissima città, ha comandato ed ordinato quanto segue.

1. Il Presidente della Comarca assumerà il titolo di *Presidente di Roma e Comarca.*

2. Il Prelato che attualmente esercita queste funzioni cesserà dalle medesime il dì 31 Ottobre corrente.

3. La carica suddetta sarà occupata da un Eminentissimo Cardinale, da nominarsi da SUA SANTITA'.

4. L' Eminentissimo Presidente eserciterà la superiore sua autorità non solo sopra tutta la Comarca, come l' ha esercitata finora il Prelato, cui era commesso quest' impiego, ma eziandio sopra il Consiglio e Magistratura di Roma a forma delle leggi generali, e del Moto-proprio dei 2 Ottobre corrente.

5. Quell' istesso Ministero, il quale ha assistito finora il Prelato che presiedeva alla Comarca, assisterà in avvenire l'Eminentissimo Presidente, come per gli affari comunali di Roma, così per quelli provinciali.

Le presenti disposizioni cominceranno ad avere il loro effetto il dì primo Novembre prossimo.

Dalla Segreteria di Stato il dì 22 Ottobre 1847.

GABRIELE CARD. FERRETTI

REGOLAMENTO

PER LE VESTIMENTA ED ARMAMENTO DELLA GUARDIA CIVICA NELLO STATO PONTIFICIO.

TITOLO I.

Vestimenta.

L'ordinamento della Guardia Civica, dovendo essere accompagnato da tutto ciò, che ne forma la proprietà ed armonia esteriore, ha portato necessariamente talune disposizioni, alle quali i militi Comuni e gli Uffiziali di qualunque grado dovranno uniformarsi in tutto ciò che le vestimenta e l'armatura riguarda.

Vestito un uomo della statura media di metro 1,684; stabilito questo qual modello, vengono ad esso riferite tutte le misure degli oggetti di vestimenta assegnate nel presente regolamento.

Queste misure necessariamente variabili secondo la statura e la grossezza della persona devono conservare fra loro i medesimi rapporti.

La misura adottata è la metrica.

I disegni di ciascuna parte delle vestimenta sono eseguiti riferendo ciascun pezzo all'asse verticale, alla cui origine è notato zero. Quelli dell'armamento sono rappresentati nelle proprie loro dimensioni.

CAPITOLO I.

Vestimenta dei militi Comuni, Caporali e Sotto-Uffiziali.

Tunica o divisa (Tavola I.) di panno color turchino cupo, guernita di goletta rossa, e mostre alle maniche del medesimo colore (1). Le parti principali della Tunica sono la vita, le falde, la frenella, la goletta, le mostre, i bottoni e le fodore.

Art. 1. *Vita* (fig. 1 e 2) abbottonata verticalmente sul petto per mezzo di nove bottoni di ottone, filettata scarlatto - Asole con fermezze di panno alle due estremità - Taglio e lunghezza tale, che la parte inferiore del davanti pareggi su tutti i punti la linea inferiore della cintura del gladio - La schiena è formata di due pezzi riuniti con una cucitura verticale.

2. *Falde* (fig. 2, 3, 4) formate di due parti, e ognuna di due pezzi. La parte anteriore delle falde presenta nel suo disegno una superficie circoscritta da due lati semicircolari concentrici, dei quali la parte superiore si riunisce alla vita per mezzo di una cucitura, e la inferiore deve arrivare per il modello a centimetri 18 di altezza da terra, stando l'uomo in ginocchio. Gli altri due pezzi sono diritti e cadono verticalmente: il lembo anteriore che forma la continuazione di quello verticale della

(1) *Per l'acquisto del panno dovranno preferirsi per quanto è possibile le fabbriche dello Stato.*

vita, è orlato parimenti in scarlatto: la parte posteriore và riunita con la schiena ove dà origine ad una contropiega (fig. 2 a a) di panno doppio, larga cent. 3; al di sotto poi di ciascuna parte vi è apposta nel modo ordinario una saccoccia. Le due parti davanti si sovrappongono per cent. 4; di dietro la parte sinistra ricopre in alto quella diritta millimetri 35, formando ivi un dente (fig. 2, b) presso la cucitura della vita, rinforzato da un pezzo del medesimo panno.

3. *Frenella* egualmente di panno turchino, orlata in scarlatto (fig. 2. c) che sostiene la cintura situata dalla parte sinistra a piombo dell' ascella. L' estremità inferiore è unita alla cucitura della falda col corpo; l'estremità superiore ha tre punte e un asola fatta per ricevere un piccolo bottone unito sul corpo a misura, rinforzato nella parte interna da una rotelletta di pelle. La frenella è raddoppiata del medesimo panno, ed è rinforzata anch'essa da una lingua di cuojo posta nell'interno. Altezza cent. 9 larghezza millimetri 27.

4. *Goletta* (fig. 5.) di scarlatto, aperta sotto il mento e chiusa in basso con uncinello ed occhietto. Altezza media cent. 6, ampiezza dell'apertura cent. 6.

5. *Maniche* (fig. 6.) di una lunghezza tale, che l' uomo avendo le braccia orizzontalmente, il lembo delle medesime giunga all'articolazione del polso; larghezza tale da lasciar liberi tutti i movimenti delle braccia.

6. *Mostre* delle maniche (fig. 6. d.) di scarlatto, che s'aprono da un lato per mezzo di una pistagna del detto panno (fig. 6. e) a tre punte filettata di

scarlatto, alle quali corrispondono altrettante asole lunghe millim. 11, fermate con tre piccoli bottoni. Larghezza della pistagna alle tre punte millim. 35. altezza ricorrente della mostra millim. 53.

7. *Bottoni* di ottone (fig. 7) convessi e senz'alcun ornamento. Diametro dei grandi millim. 24; dei piccoli millim. 15. Freccia della convessità dei primi millim. 7; dei secondi millim. 4.

8. *Foderc.* Le maniche sono foderate ordinariamente in mussolo spinato. La vita per di dietro è foderata dello stesso mussolo, e sul davanti di panno turchino. Le mostre delle falde per la lunghezza di cent. 37 sono foderate di lanetta *merinos* rossa. Oltre a ciò la Tunica avrà tale ampiezza che non impedisca il libero movimento dell'uomo in ogni azione.

9. *Pantaloni* (fig. 8.) di panno turchino, identico a quello della Tunica per l' inverno, senza pieghe e con fascia di scarlatto larga millim. 12., riportata lungo la cucitura esteriore (1). Per l' estate i Pantaloni sono di fustagno bianco con fascia simile. I medesimi sono aperti davanti e fermati internamente con bottoni di osso. I Pantaloni devono assestarsi bene sopra le anche, ed arrivare ad egual distanza fra la fossa dello stomaco e l' ombellico; cadono poi dinnanzi sopra il collo del piede ove formano un poco di campana, e giungono di dietro circa al fine della sopraccalza. Una saccoccia è aperta dalla parte di-

(1) *I pantaloni potranno adottarsi in panno rosso (robbia) con striscia turchina allorquando le fabbriche dello Stato potranno fornire panni di questo colore.*

ritta presso la cintura. (fig. 8. f.). I Pantaloni devono essere senza staffe, e tutti i bottoni debbono essere di osso nero per quelli di panno.

10. *Calzamento* nero e *Guanti* indistintamente per tutti a maglia bianchi.

11. *Sopraccalze* (fig. 9.) in panno turchino per l' inverno. Queste si compongono di tre pezzi riuniti da due cuciture, una delle quali scende verticalmente sulla metà del tallone, e l'altra su quella del collo del piede. Sono abbottonate per lungo all' infuori della gamba con sette bottoni di osso nero, e fermate con staffa (fig. 9. g, g) parimenti di cuojo nero. Per l'estate le sopraccalze saranno della stessa roba dei pantaloni e guernite di osso bianco.

12. *Collaro* (tav. I. fig. 10) che avrà la forma ordinaria di quello delle altre milizie, è formato di un bustino di setole foderato di lanetta *tibetana* nera, che si allaccia con una fibbia inverniciata nera (lettera h.) ed una linguetta di cuojo, (let. i.). La sua forma deve essere quasi paralella. Altezza media di cent. 7.

13. *Cappotto* (Tav. 2. fig. 1) in panno color marrone sovrapposto sul petto, e fermato da sei asole e bottoni grandi per parte, posti ad egual distanza fra di essi, in guisa che i due superiori distino fra loro cent. 19, e gl' inferiori cent. 13. Le parti principali del Cappotto sono il corpo, le maniche, le frenelle, la goletta, il cappuccio, e le fodere. Lunghezza totale metro 1. cent. 40, altezza dal suolo millim. 445.

14. Il *Corpo* del Cappotto sul davanti (fig. 2) avrà i lembi filettati di scarlatto, e soprapporrà

una parte all' altra per cent. 10. La parte postergale è di un sol pezzo, largo sopra la vita cent. 60, avente alla riunione delle cuciture laterali due pistagne (let. a) filettate di scarlatto, lunghe cent. 20, larghe millim. 35, che schiudono due saccoccie di proporzionata misura.

15. *Maniche* (fig. 3) aperte nella parte estrema, tagliate in tondo, filettate di scarlatto, e lunghe in guisa da formarvi un manicotto.

19. *Frenella della cintura* (fig. 2 b). È situata sul lato sinistro all'altezza determinata dalla cintura medesima sopra all'anca: è di panno raddoppiato, filettata di scarlatto, con asola rinforzata internamente da una lingua per ricevere un bottone attaccato ad una rotelletta di pelle posta nell'interno.

17. *Frenelle da stringere* (fig. 2. c) in panno, cucite immediatamente sopra le pistagne, (fig. 2. a) che terminano in curva. Quella di diritta porta un piccolo bottone, e quella di sinistra due asole a ugual distanza per stringere il cappotto a volontà.

18. *Goletta* (fig. 4.) di scarlatto foderata di panno color marrone. Altezza media della medesima cent. 6.

19. *Cappuccio* (fig. 5.) formante quasi un trapezio composto di tre lati retti ed un curvo; il lato anteriore è lungo cent. 45, quello superiore cent. 40, il posteriore cent. 46. L'angolo di questi due lati termina con una curva o becchetto, il lato inferiore ha una corda di millim. 265.

Il cappuccio è movibile, e viene fermato al cappotto presso la cucitura della goletta per mezzo di due piccoli bottoni sulle clavicole, di due altri

sulle spalle, e di un uncinello con suo occhietto per di dietro.

20. *Fodere.* Il corpo del cappotto e le maniche sono foderate di musolo spinato nero, e il cappuccio di scarlatto.

21. *Berretto da Quartiere.* Questo ha la forma che vedesi rappresentata nella (tavola 2. fig. 6.), ed è di panno turchino con filettatura e fascia di scarlatto. Il suo uso principale è per la guardia.

22. *Berretto da esercizii.* Ha la forma quasi a cono tronco: (fig. 7.) è di panno turchino con fascia di scarlatto: ha un frontale di cuojo (let. d) con soggòlo, (let. e) ed è foderato internamente di pelle nera.

Ogni berretto avrà la piccola *Coccarda* e sarà distinto in fronte dal numero del battaglione alto millim. 15, collocato nel mezzo tra la fascia e l'estremità superiore.

23. Per distinguere i gradi d'ogni individuo dal milite Comune all'Aiutante sotto-ufficiale la fascia del *Berretto da esercizii* avrà le dimensioni e gli ornamenti seguenti. Per i militi Comuni la fascia di scarlatto è alta millim. 23; per i Caporali millim. 33; per i Sergenti e Sergenti maggiori parimenti millim. 33 con due zagane d'oro ai lembi, e gli Aiutanti sotto-uffiziali in luogo di detta fascia avranno un gallone alto millim. 15. La *Coccarda* poi e numero, per i Militi Comuni e Caporali sarà ricamato il tutto in lana gialla; quella di tutti gli altri col respettivo numero lo sarà in filo d' oro.

CAPITOLO II.

Vestimenta degli Uffiziali.

24. *Tunica* uniforme a quella del milite Comune, meno il fermaglio al fianco. I bottoni devono essere dorati.

25. *Pantaloni* uniformi a quelli dei militi comuni, eccettuata la fascia che dovrà essere larga millim. 24.

26. *Calzamento* di cuoio nero, e *Guanti* di pelle bianca.

27. *Cappotto* uniforme a quello dei militi Comuni, ma più assestato alla vita, senza frenella e con bottoni dorati.

28. *Berretto* uniforme a quello descritto all'artic. 22 (tav. 2. fig. 7.) con un piccolo gallone largo millim. 25, con la coccarda ed il numero del battaglione ricamato in canutiglia d'oro. Per gli Aiutanti maggiori quest'ultimo sarà in canutiglia d'argento. Il disopra poi del fondello avrà indistintamente per tutti un ornato intrecciato a zagana di oro, con in mezzo un bottone di canutiglia parimenti d'oro.

CAPITOLO III.

Vestimenta degli Uffiziali di Stato Maggiore.

29. *Tunica*, *Pantaloni*, e *Cappotto* di foggia e di colore uniformi alle vestimenta di tutti gli altri uf-

fiziali. Quelli che montano a cavallo avranno il *Mantello* di panno bianco senza maniche con mostre di panno turchino, della forma stessa di quello che portasi dai cavallarmati. I Pantaloni per i Maggiori e Tenenti Colonnelli, in luogo della fascia rossa, saranno distinti da un gallone d' oro a millerighe (tav. v. fig. 3), come lo sarà altresì il loro *Berretto.* pel quale è alto millim. 35, e coll'ornato sul fondello come nel precedente capitolo è stato prescritto.

CAPITOLO IV.

Vestimenta degli Uffiziali di Stato Maggiore Generale.

30. *Tunica* pei Generali, in quanto alla foggia e al colore uniforme a quella degli altri uffiziali, ma ornata di gallone d' oro intorno alle mostre e alla goletta: essa potrà servire a questa classe d'uffiziali come divisa ordinaria, mentre pei dì solenni indosseranno l'abito a coda comunemente in uso. Il Mantello e i Pantaloni come sono prescritti nell'art. precedente.

31. Pel Capo di questo stato maggiore, e per gli Uffiziali addetti al medesimo stato, essa è simile a seconda de' gradi a quella degli altri Uffiziali, e avrà di più l'ornamento de'cordoni di canutiglia d'oro (tav. V. fig. 4): mantello e pantaloni eguali. I cordoni sono intrecciati ed alternati con altri semplici, ornati di nodi(77) e con puntali di metallo dorato(78). Essi s' indosseranno attaccandoli sotto lo scudo dello spallino destro con una linguetta di panno (79), e passatovi in mezzo il braccio, saran fermati ai bot-

toni della tunica. *Berretto* eguale a quello sopradescritto, ma in luogo del numero del battaglione, avrà una stella ad otto punte ricamata in oro.

CAPITOLO V.

Vestimenta degli Uffiziali Sanitarii.

32. Gli Uffiziali Sanitarii ajutanti maggiori, e quegli aggiunti, addetti ai battaglioni indosseranno la stessa Tunica degli Uffiziali di compagnia, eccetto che la goletta e le mostre, senza pistagna, saranno di velluto rosso ornate intorno alle asole da piccolo ricamo in argento (tav. V. fig. 6); delle quali asole però i primi ne avranno due sopra ciascuna parte, ed i secondi una. Il rimanente delle vestimenta, tolto l'uso dello spallino, sarà uniforme a quello dei capitani di compagnia.

33. Gli Uffiziali Sanitarii addetti allo stato maggiore generale col grado di maggiore, eccetto lo spallino, avranno la stessa foggia di vestimenta dei maggiori di questa classe, conservando come i prenominati la goletta e le mostre delle maniche di velluto rosso, egualmente senza pistagne con loro particolare ricamo pieno di argento (tav. sud. fig. 7).

CAPITOLO VI.

Vestimenta degli Zappatori, Tamburini, Tamburino Maggiore, e Trombettieri.

34. Gli Zappatori avranno la stessa foggia e lo stesso colore di vestimenta di quelle dei militi co-

muni: saran cinti di più da un *Grembiale* di pelle lavorata.

35. Quello de' Tamburini, Tamburino maggiore e Trombettieri, o gli addetti al Concerto, avendo sempre per base la tunica e l'elmo prescritto per tutti gli altri militi, quanto al colore del panno e agli ornamenti, si lascia all' arbitrio dei rispettivi comuni. Per quelli di Roma sarà a norma del modello che verrà pubblicato dal Comando generale.

CAPITOLO VII.

Distintivi de' gradi.

36. I *Distintivi* de' gradi saranno uniformi a quelli prescritti per l'esercito di linea, analogamente all' Articolo 58 della Legge dei 30 Luglio 1847, per la istituzione della Guardia Civica; ed uniformi saranno pure i distintivi per gli uffiziali in attualità di servizio.

TITOLO II.

Armamento

Tutto il complesso delle armi, e degli arnesi che fanno parte del corredo, eccettuate le munizioni, sono nella loro qualità e quantità comprese sotto questo titolo. L' armamento si divide specialmente in armatura difensiva, ed in armatura offensiva.

CAPITOLO I.

Armatura difensiva

Le armi di difesa, di cui dovrà fare uso la Guardia Civica pontificia, sono il Caschetto, detto comunemente Elmo, e lo Spallino, i quali ancorchè per una esatta divisione sieno stati posti sotto il titolo *Armamento*, nulladimeno considerandosi come parte integrale delle vestimenta s'intendono a carico dell' individuo.

Art. 1. *Elmo* (tav. II. fig. 8, III. fig. 1, e IV. fig. 1.). Questa armatura difensiva del capo sarà formata di una coccia ovale sormontata da un cimiere adorno di criniera, guernita sul davanti da un frontale a riparo della fronte, di dietro dalla gronda per riparo del collo, e ai lati da due orecchione che, scendendo sulle guance, vengono ad annodarsi sotto il mento. Oltre a ciò l'elmo si compone delle branche, delle controbranche, della piastra e della coccarda. Esso è per tutti eguale, se non che in quello che armerà gli Uffiziali e gli Ajutanti sotto-Uffiziali le parti di metallo dovranno essere dorate ed inargentate, secondo la diversità dei colori che servono a distinguerle. Peso totale libbra 1, ed once 6 in circa. (Chilogrammi 0,508).

2. *Coccia* (num. 1.) di cuoio con frontale (2) e gronda (3) parimenti di cuojo, uniti insieme per mezzo di forti cuciture, inverniciate nere, ed internamente foderate di pelle di montone. Alla sommità della coccia vi è un foro rotondo (fig. 2,

num. 4.) del diametro di 23. millim. per servire di sfogatojo alla traspirazione del capo, e per cui passa la spina della palletta e della criniera, destinata ad unire, e questa e quella sul cimiere, ed a tenerlo altresì collegato alla coccia. A tale effetto quando l'Elmo è montato nel senso del diametro vi è applicata una traversa (5), formata all' estremità da due dadarelli (6) che ricevono il capo vitato d'altrettante piccole viti, che le branche hanno in quel punto sotto di loro.

3. *Cimiere* (7) di ottone a foggia di aguglia ottagona che s' inasta per millim. 20. sul collo delle branche, dove si tien ferma mediante la palla (8) che è in cima, la di cui spina (9) passando internamente, viene vitata da un galletto (10) applicato contro la traversa. Tanto il collo delle branche, quanto la base dell'aguglia sono traforati ognuno da due buchi (11) fatti per aprire e chiudere a volontà lo sfogatojo interno, il che si pratica col girare l'aguglia stessa.

4. *Branche* (12), e *Controbranche* (13) di ottone, aderenti ad un collo tondo (fig. 2, num. 14,) alquanto coniforme, e che abbracciano per un terzo la coccia. Le due branche laterali e la branca di dietro sono fermate con viti a testa tonda (fig. 1. num. 15). alle relative controbranche, e quella davanti è fermata dalla vite della piastra (16), e tutte per disotto da altrettanti dadarelli. Le controbranche poi sono in numero di tre, delle quali le due laterali sono fermate nella estremità inferiore sull'orlatura, ognuna da un bottoncino fisso con due grampiette, e quella di dietro dall'orlatura stessa.

5. *Orecchione* (17) di cuojo ricoperto di squame di ottone fermate ai lati da due chiodi a foggia di borchia (18), il cui fusto è in parte vitato all'esterno delle controbranche. All'estremità dell'orecchiona destra havvi una femminella, che riceve il bottoncino che stà all'estremità dell'orecchiona sinistra, (19) onde affibbiarle sotto il mento.

6. *Piastra* (fig. 3). in ottone di forma lunata, entro la quale a caratteri rilevati leggesi PIO IX; disopra, entro una contropiastrina (20) di argentano vedesi traforato il numero del battaglione, e sopra questo nel mezzo di detta piastra, mirasi il triregno con le chiavi. Siccome però l'ordinamento della guardia Civica secondo il disposto degli articoli 32,33, e 41 nei comuni dove l'arruolamento non offra un numero sufficiente d' individui è per battaglioni, e compagnie isolate, così la contropiastrina in questi luoghi non dovrà contenere alcun numero. Per tutti gli uffiziali di Stato Maggiore Generale, in luogo del numero del battaglione, avrà la piastra una stella ad otto punte di argento (tav. IV. 21).

7. *Coccarda* (22) a circoli concentrici, di cui l'esterno è d'argentano, l'interno d'ottone. Questa è fermata sull'elmo dal chiodo dell'orecchiona sinistra, e da due grampiette della controbranca medesima che si ripiegano sul centro.

8. *Criniera* (23) rossa di crine di cavallo per tutti i militi comuni ed uffiziali di spada: bianca per tutti quelli di stato maggiore, attaccata ad uno spillone a capocchia piana (tav. III. fig. 2, num. 24), di ottone. La sua totale lunghezza è di centim.50. La spina ha in mezzo un fermo (25); che la divide

13. *Lama* (32) d'acciajo temperato a due taglienti, lunga centim. 50, larga nel mezzo centim. 4, con uno sguscio (33) da ambo le faccie e a punta a foglia d'olivo (34). Il suo codolo è ribadito sul pomo in modo che il tallone (35), ossia la parte più ingrossata della lama ch'è a piedi del medesimo, la colleghi fortemente alla crocera. Peso lib. 1. ed once 6. (ch. 0, 508).

14. *Fornimento* (36) in metallo. La crocera (37), l'impugnatura (38) e il pomo (39) formano un sol pezzo. L'impugnatura è ad elica. La crocera termina con due orecchie (40), e in mezzo ad ognuna delle sue faccie vi è uno scudetto (41), destinato a ricevere da un lato il marchio della legazione, o delegazione, a cui appartiene l'arma, e dall'altra il numero progressivo degli uomini armati in esse; il qual marchio sarà fatto a seconda di quanto è prescritto nella dimostrazione posta in calce del presente regolamento. Peso lib. 1. oncie 3. (ch. 0, 423).

15. *Fodero* o *Guaina* (42) di cuojo nero ad una sola cucitura con i seguenti guernimenti in lamina di ottone. Cappa del fodero (43) che avvolge intorno la bocca di questo, e alla quale è attaccata la bocca del fodero (44) propriamente detta, su cui combacia la crocera. Anello (45) saldato in mezzo alla cappa per fermare il fodero nel pendaglio. Puntale (46) con cresta (47) di ottone gettato, avente a sinistra una gorbia (48) per tener ferma la punta del fodero della bajonetta quando questo si porta attaccato alla controcappa del pendaglio. Peso oncie 9. (ch. 0, 254).

16. *Spadone.* (tav. IV, fig. 2 e 3) Spada grande e lunga a due tagli, che si dovrà portare tanto dagli ufiziali che montano a cavallo, quanto da quelli a piedi, come fu già usato altra volta dall'infanterie italiane, le cui dimensioni però non saran minori di millim. 806, nè oltrepasseranno li millim. 890, a seconda delle differenti stature degli individui.

17. *Lama* lunga mill. 890 e larga al tallone mill. 28 a un sol filo, che termina in punta a foglia d'olivo: sul piano da ambo i lati è leggermente scanalata sino al falso, donde prosegue con una costola nel mezzo. Peso della medesima lib. 1. e denari 14. (ch. 0,355).

18. *Fornimento* (49) composto dell' impugnatura (50) ad elica, del pomo (51) a testa di lione, della cappetta (52), della guardia (53), della coccia (54) e del fusto (55), le quali cose montate formano un solo tutto di metallo dorato. Peso lib. 1. ed oncie una e mezzo (ch. 0,581).

19. *Fodero* (56) d'acciajo, con bocchetta (57) e cresta (58) parimenti d'acciajo: fascette (59) ed anelli (60) di metallo dorato. Peso lib. 1. ed oncie 3. (ch. 0,423).

20. Lo spadone per gli Ufiziali di Stato Maggiore sarà giusta il modello presentato nella fig. 3. della tavola enunciata, e quello per gli uffiziali di Stato Maggiore Generale come il modello dato colla fig. 2, il quale non differisce dal precedente che nell' avere di più tre elsi (61) nella coccia aderenti alla guardia.

21. Lo spadone poi per gli Uffiziali subalterni d'ambo gli stati, secondo a quali ognun d'essi ap-

partiene, avrà la stessa forma e proporzioni de'sopradescritti, senza ornati di sorta alcuna nella coccia.

22. Per gli uffiziali di compagnia ed Ajutanti maggiori di Roma e Comarca, in vista della maggiore economia e sollecitudine dell'armamento, essi indosseranno lo Spadone in uso nelle fanterie piemontesi, lasciando in libertà quelli delle altre provincie di fare lo stesso, o di servirsi di quello sopradescritto, purchè sia uniforme in ciascun corpo riunito di Guardia Civica.

CAPITOLO III.

Giberna, Cinture, Dragona e Guaina della bajonetta.

23. *Giberna* (tav, IV, fig. 4.) di cuojo nero lucido da portarsi appesa alla cintura del gladio. Il cofanetto contiene un astuccio di legno, nel quale a sinistra è l'incasso per un mazzo legato di cartuccie, a destra quello di sei bocchini per ricevere altrettante cartatuccie sciolte. La balza (62) che ricopre il cofanetto sulla faccia esteriore, è ornata di corona di quercia (63) di metallo, fermata al di sotto da uno spillo attraverso due occhietti; e sulla faccia interna da un riscontro che và a fissarsi per un intaglio ad un chiodetto a testa tonda ficcato sotto il fondo del cofanetto stesso. Al di fuori del cofanetto si trova la tasca da cappellozzi di cuojo, che chiudesi parimenti per mezzo di balza abbottonata a metà. Un passante cucito per di dietro (64), largo quasi quanto la gran balza, serve a farvi passare la cintura del gladio (65), e a fare scorrere la giberna intorno alla vita. Peso della medesima libbra 1. ed once 2. (ch. 0,395).

24. *Cintura del gladio.* Fascia di cuojo nero lucido, di un sol pezzo, larga centim. 5., lunga quanto la conformazione dell' uomo richiede, che dee servire a tenere cinto al fianco il gladio, e a reggere la giberna e la bajonetta. Il pendaglio è attaccato alla cintura con un passante, e dalla larghezza di centim. 5. che ivi ha, scende in forma di tulipano per centim. 12. sino contro la crocera; di qua per altri centim. 8. si prolunga cucito con la contro-cappa, destinata a reggere il gladio: al qual fine ha questa nel mezzo un intaglio dove passa l' anello della cappa del fodero, e a sinistra un cannoncino di cuojo per l'uncinello della guaina della bajonetta. All' estremità sinistra della cintura è attaccato un anello quadro d'ottone, e presso l' estremità destra un riscontro che lega la medesima al fermaglio. Questo fermaglio (tav. III, fig. 5) è quasi quadro, ad angoli smussati, entro il quale son le iniziali del motto *Guardia Civica*; disotto è leggermente inarcato per secondare l'andamento del corpo: da un lato ha una grampia, a cui viene incontro l'anello quadro accennato; e dall'altra due anelli simili, per i quali passa e s'intreccia il riscontro della cintura. Peso totale della medesima once 10 e mezzo (Ch: 0,296).

25. *Cintura dello Spadone* (tav. V. fig. 2). Fascia (66) della stessa qualità e forma della sopradescritta, ma a due pendagli (67, 68) distanti tra loro in proporzione della conformazione dell'uomo, e larghi ognuno mill. 25; quello anteriore sovrappone ad un riparo (69), a cui si collega col passante (70) di esso, ed è lungo cent. 45; il poste-

riore 85. L'estremità superiori d'ambedue passano in due anelli quadri (71) attaccati alla cintura, e addoppiandosi, sono cuciti per di dietro; l'estremità inferiori vengono a formare ognuna una ciappa, che passando dentro gli anelli delle mollette, (72) sono poi affibbiate ognuna ad un bottone (73) a capocchia doppia, esternamente ornata da una testa di lione. Sì queste, che il fermaglio, il granchio e sua catena snodata (74), e fibbie, sono di metallo dorato. Il fermaglio però varia alcun poco in quanto all'allacciatura; poichè in luogo di avere i due anelli quadri, per i quali passa il tirante della cintura del gladio, ha un fibbione ad ardiglioni scorridoi, che ficcandosi negli occhietti del relativo tirante, tengono ferma l'estremità della cintura da questo lato. Questa cintura per tutti gli Uffiziali di Stato Maggiore sarà ornata da una punteggiatura di seta gialla (75). Peso lib. 1. e una quarta d'oncia (ch. 0, 346).

26. *Dragona degli Spadoni* (tav. v. fig. 5). Cordone, e ghianda scorsoja d'oro con fiocco a frangia (76) di canutiglia, eguale a quella dello spallino cui indossa la persona. Questo distintivo sarà attaccato con nodo parimenti scorsojo all'estremità dell'impugnatura, e fasciando intorno la guardia, viene a cadere all'esterno della medesima.

27. *Guaina della Bajonetta*. Guaina di cuoio nero incerato, guernita di cappetta e puntale di ottone entro il quale ponesi la bajonetta quando si porta al fianco: a tale effetto viene essa attaccata di fianco al gladio, mediante l'uncinello della cappetta che passa nel cannoncino della controcappa, e il piuolo del puntale, che entra nella sua gorbia, saldata in

quello del gladio medesimo. Peso complessivo oncie 2 e denarî 7. (ch. 0,064.)

Dalla Segreteria di Stato li 10 Novembre 1847.

G. GARD. FERRETTI

Disposizioni addizionali alla legge del 15 *Marzo anno corrente, relative alla censura della stampa.*

Essendosi reso necessario di dare alcune spiegazioni intorno alla legge sulla censura della stampa pubblicata *il* 15 *Marzo del corrente anno* 1847, tanto per ciò che concerne di agevolare e migliorare la condizione della medesima, quanto per stabilire certe norme più determinate, cui i censori e consigli di censura sia della capitale, sia delle provincie debbono stare attaccati per bene eseguire la legge stessa, la Santità di Nostro Signore, udito il parere di una speciale commissione a tal' uopo nominata, ci ha comandato in addizione e spiegazione di detta legge di pubblicare quanto segue.

Art. 1. Il consiglio di censura, già stabilito in Roma nel numero di cinque membri, compreso il p. Maestro del S. Palazzo, va aumentato e portato a sette: così che, oltre il lodato p. Maestro, vi sieno due censori cui è dato rivedere gli scritti o politici o letterarj all' infuori dei giornali periodici, ed altri quattro censori, ai quali esclusivamente è rimessa la revisione de' detti giornali.

Art. 2. I quattro censori addetti alla revisione dei giornali in Roma andranno retribuiti di un ono-

*

rario mensile corrispondente, e dovranno riunirsi presso il ministèro dell' interno , cui appartiene la sopraintendenza alla censura della stampa periodica.

Art. 3. Tale riunione avrà luogo ordinariamente ogni giorno eccetti i giorni festivi , per i quattro censori dalle ore nove antimeridiane fino all' una pomeridiana , e per uno di essi a turno dall' Ave Maria sino alla prima ora della sera; onde possano così i giornalisti Romani aver comodo di portare e far esaminare i loro scritti.

Art. 4. Il consiglio poi generale di censura in Roma si adunerà tre volte alla settimana presso il p. Maestro del s. palazzo suo presidente per disimpegnare le attribuzioni che sonogli concedute colla citata legge 15 Marzo.

Art. 5. Quanto alle provincie ogni preside delle medesime indicherà al governo se oltre il numero dei censori già stabilito nella legge 15 Marzo per ciascuna di esse provincie, si renda necessario l'aumento di alcun altro censore, e se per quello tra essi censori, cui venga dato l' esame dei giornali, occorra di fissargli un corrispondente onorario.

Art. Quando un consiglio di censura, sia in Roma che nelle provincie si aduni per esaminare e deliberare sulla negativa data da un censore ad uno scritto od articolo, il censore che ricusò di passare l'articolo o lo scritto, espone solamente quali furono i motivi che lo determinarono alla negativa, ma non prende parte ne alla discussione, ne alla votazione.

Art. 7. Tanto i censori individualmente, quanto i consigli di censura debbono stare attaccati al *solo disposto* della legge 15 Marzo; e per ciò che riguarda

materie che sieno vietate ai soli articoli 3, 4, e 5 titolo 2 della detta legge.

Art. 8. Essendo stata richiesta spiegazione del preciso senso che debbe darsi alle parole » *storia contemporanea* » di cui all' art. 2. tit. 5. di detta legge, si dichiara doversi per storia contemporanea intendere la narrazione dei fatti recentemente accaduti, o che vadano accadendo. Sotto nome di Storia contemporanea vanno però eccettuate quelle quistioni, la di cui notizia o discussione possa pregiudicare *l'alta politica interna o internazionale*, sulle quali quistioni, allorchè sieno pendenti, sarà obbligo de'rispettivi consigli di censura prevenirne i redattori o editori responsabili dei giornali, onde possano regolarsi.

Art. 9. Gli articoli stampati in altri fogli o giornali dello Stato Pontificio, e che vogliano riprodursi sotto un diverso officio di censura, potranno non essere approvati quando contengono cose o espressioni che si trovino *letteralmente* vietate nella spesso citata legge del 15 marzo.

Art. 10. Ogni giornale dee conservare il *titolo*, la *natura* lo *scopo*, per cui dimandò ed ottenne, licenza di uscire alla luce; sì che non è lecito parlare di politica a quei giornali che furono stabiliti per tutt'altro intendimento, come a cagion di esempio per *mode*, *commercio*, *agricoltura*, ed altro; come pure che non possono i giornali essere pubblicati e dispensati se non negli offici delle rispettive stamperie ed associazioni, rimanendo vietata ogni altra maniera di pubblicità.

Art. 11. La stampa de' giornali e degli articoli sottoposti alla censura debba essere uguale agli originali approvati senza che siavi alcuna ulteriore alterazione; intendendo per alterazione non solo il variar delle parole, ma pure la punteggiatura diversa se serva ad alterare o cambiare il discorso; così l' ingrandimento dei caratteri, il lasciar lagune, ricuoprirle con puntini, ed aggiunger titoli ad articoli, che nell'atto della revisione non li avevano.

Art. 12. Nè colla legge 15 marzo, nè per il presente ordine circolare viene in alcun modo derogato al privilegio che hanno gli ordinarj di far stampare liberamente le loro omelie pastorali, istruzioni, editti, ed altro che riguardi le loro curie ecclesiastiche; come pure al diritto di censura che esercitano sulle opere morali e religiose.

Dato dalla Segreteria di Stato questo dì 31 Dicembre 1847.

GABRIELE CARD. FERRETTI.

PIUS PAPA IX

MOTV-PROPRIO

Sul Consiglio de' Ministri.

Quando coi due Moti-propri 1 e 15 *Ottobre* prossimo passato furono da Noi instituite la *Consulta di Stato* e la *Comune di Roma* si rese necessario, affinchè tutte le parti governative corrispondessero tra loro, di fissare nuovamente lo sguardo sul Consiglio dei Ministri, e riformando gli ordinamenti per quei Moti-proprii divenuti superflui ed inutili, coordinarlo colle nuove instituzioni; imperciocchè essendosi colla *Consulta* stabilito un nuovo sistema per l'esame degli affari più gravi ed interessanti dello Stato, e colla *Comune* distaccati e fatti dipendenti da quell'amministrazione molti uffici, che prima stavano uniti ed annessi ai singoli Ministeri, era duopo, non solo che questi fossero riordinati, ma pure che lo stesso Consiglio dei Ministri meglio stabilito ricevesse anch' esso quella diversa e definitiva sistemazione, la quale rispondendo al bisogno si livellasse colle assentite e decretate variazioni.

Fu pertanto nostro intendimento, che le attribuzioni di ciascun Ministro fossero innanzi tutto divise, e chiaramente determinate; perchè avendo ognuno di essi un' azione propria, e indipendente da altro dicastero, assumesse poi una *responsabilità*, la quale discendendo del pari sù gl' impiegati su-

balterni desse al Governo quella generale guarentigia, cui debbono sottostare tutti coloro, nelle mani dei quali resta affidata l'amministrazione della cosa pubblica.

Nè alla sola sistemazione dei Ministri si volse la nostra attenzione, perchè volemmo ancora che si determinasse l'azione collettiva del Consiglio negli affari che a lui sono affidati, onde il Governo possa presentare nell' insieme, come nelle sue parti l'applicazione di un sistema politico-razionale uniforme, e i sudditi mercè le nuove leggi ed amministrazione prosperare tranquillamente.

E perchè col crescere dei bisogni, e dei rapporti sociali la direzione del governo rendesi ogni dì più difficile, abbiamo voluto unire al Consiglio dei Ministri un corpo di Uditori, come già fu fatto per la Consulta di Stato, persuasi di provvedere in siffatta maniera, che gl' incarichi ed uffici di governo siano commessi ad uomini abili e sperimentati, i quali abbiano già dato prove di capacità, e di zelo.

Non poteva in fine sfuggire alla nostra viva sollecitudine la condizione troppo incerta degli impieghi, pe'quali si spendono annualmente ingenti somme dal Tesoro dello Stato. E qui abbiamo voluto, che si debba regolare con certe leggi e condizioni tutto ciò che si riferisce a questa parte così essenziale della pubblica amministrazione, che si fissino i requisiti, e i gradi di ogni impiegato, e che si pongano le basi di un completo regolamento disciplinare.

A tutto ciò abbiamo Noi rivolto il pensiero col presente Moto-proprio, tenendo per fermo, che in

corrispondenza delle indefesse nostre cure pel pubblico bene, e pel miglioramento dell' amministrazione, non cesseranno mai le popolazioni riconoscenti di corrisponderci collo spirito di concordia, di ordine, di moderazione, e di lealtà; che sono gli unici mezzi atti a produrre il frutto delle concedute instituzioni.

Implorato quindi il Divino ajuto, e sentito in proposito il parere di vari Venerabili nostri fratelli Cardinali della S. R. C., volendo mandare ad effetto le Nostre Sovrane risoluzioni, di Moto-proprio, certa scienza, e colla suprema Nostra podestà abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto siegue.

CAPO PRIMO.

Consiglio dei Ministri.

Art. 1. Tutte le amministrazioni dello Stato sono ripartite nei seguenti Ministeri.

1. Estero
2. Interno
3. Istruzione pubblica
4. Grazia e Giustizia
5. Finanze
6. Commercio, belle arti, industria, e agricoltura
7. Lavori pubblici
8. Armi
9. Polizia

Art. 2. I capi di questi Ministèri compongono il Consiglio dei Ministri.

Art. 3. La divisione contenuta nell'art. 1, è il massimo grado cui possa giugnere la ripartizione ministeriale. Essa peraltro andrà ristretta a minor numero di ministèri, unendone alcuni tra loro, quando torni opportuna occasione di farlo, e quando il farlo non rechi sconcerto all'andamento della cosa pubblica.

Art. 4. Il Consiglio dei Ministri è assistito da un Prelato Segretario, il quale ha nome e prende il titolo di *Segretario del Consiglio dei Ministri.*

CAPO SECONDO.

Attribuzioni dei Membri che compongono il Consiglio dei Ministri.

Art. 5. Il Segretario di Stato Ministro dell'estero presidente del Consiglio dei Ministri è sempre un Cardinale di s. Chiesa, ed ha sotto di se un Prelato col titolo di *Sostituto.*

Art. 6. Similmente quando ad uno degli altri ministèri venga proposto un Cardinale, ha pure dopo di se un Prelato col medesimo titolo di *Sostituto.*

Art. 7. Che se poi il Ministro non è Cardinale, in tal caso ha dopo di se quel funzionario, che la legge propone a quel tal ministèro.

Art. 8. Le attribuzioni dei Ministri sono altre *generali* e comuni a tutti i Ministri, altre *speciali* e proprie di ciascuno di essi.

Art. 9. Tra le attribuzioni generali e comuni a tutti i Ministri debbono contarsi le seguenti:

1. Proporre le leggi e redigere i regolamenti relativi ai propri ministeri, sopravegliandone la esecuzione.

2. Provvedere alla nomina, promozione, e destituzione degl' impiegati, presentando in Consiglio di Ministri quelle che sono di sua competenza.
3. Preparare in ciascun anno i preventivi e consuntivi speciali; onde rimessi al Ministro delle finanze possa esso riunirli, e redigere un solo preventivo, ed un solo consuntivo annuale di tutto lo Stato.
4. Sopraintendere all'amministrazione dei rispettivi dicastèri sotto la condizione di renderne conto ordinariamente ogni anno per mezzo dei consuntivi, e straordinariamente tutte le volte che dal Sovrano, o dal Consiglio dei Ministri venissero richiesti.
5. Riformare, e quando occorra, rivocare gli atti delle autorità subalterne.
6. Organizzare i dicastèri da loro dipendenti, promuovendo nuovi sistemi quando più utili e più espiditi, vegliando attivamente ai diversi rami delle amministrazioni, mantenendo l'ordine e la disciplina tra gl'impiegati, e chiamando infine a render conto quel di essi, cui venga data incolpazione di condursi in modo men retto.

Art. 10 Nel proporre e trattare gli affari debbono i Ministri uniformarsi a quanto è disposto negli art. 23, e 25 del Moto-Proprio sulla Consulta di Stato; ciò è a dire, che essendo affari, i quali sieno compresi nei detti articoli, non possano nè risolverli da per se stessi, nè portarli a discussione in Consiglio dei Ministri se prima non sia stata in-

tesa la Consulta di Stato, e non abbia la medesima emesso il suo voto.

Art. 11. Fra le attribuzioni generali e comuni a tutti i Ministri debbe notarsi l'azione *dirigente* che a ciascuno di essi accorda la legge per ben condurre il proprio ministèro, e quella *discrezionale* per tutto ciò che nelle leggi non è preveduto. Tali azioni vengono esercitate dai Ministri pel mezzo

1. Di rescritti e di regolamenti ministeriali, co' quali i Ministri conducono la gestione amministrativa dei loro dicastèri.
2. D'istruzioni ed avvisi pur ministeriali, per i quali spiegano, ed applicano ciò che si esige o da circostanza grave, o da fatto impreveduto.
3. Di contratti per mezzo dei quali, intesa, come è prescritto, la Consulta di Stato, provvedono al bisognevole o in via economica o a mezzo di asta pubblica, secondo che dai regolamenti è ordinato.
4. Di decisioni ministeriali, quando trattisi di accogliere e di rigettare ricorsi, ovvero di giudicare le quistioni di contenzioso-amministrativo.

Art. 12. In fine ogni ministro è *responsabile* per tutto ciò, che riguarda direzione, andamento, ed amministrazione del suo ministèro; rimanendo poi a carico di ognuno degli impiegati subalterni quella personale responsabilità, che ciascuno di essi debbe avere per la parte di esecuzione che gli spetta, o che gli venga affidata.

Art. 13. Le attribuzioni *speciali* e proprie di ciascun Ministro sono le seguenti

TITOLO PRIMO

Del Ministèro dell' Estero

Art. 14. È proprio del Cardinale Segretario di Stato, Ministro dell' estero (oltre l'ingerenza tutta sua propria sugli affari ecclesiastici, pe' quali corrisponde direttamente col Sommo Pontefice) di stabilire e mantenere relazioni colle altre Potenze, ed al bisogno difendere presso di esse tanto la dignità ed integrità dei dominj e territorio della S. Sede, quanto i diritti e le reclamazioni dei sudditi pontifici.

Art. 15. Dipendono quindi da tal Ministèro i Nunzi, Internunzi, Incaricati di affari, ed altri Agenti diplomatici, e consolari, che si mandano, o che risiedono all'estero.

Art. 16. Spetta inoltre al Ministro dell' estero

1. la corrispondenza coi Rappresentanti ed Incaricati delle altre Corti.
2. la conchiusione, ratifica, ed esecuzione dei trattati, concordati, e convenzioni di alleanza e di commercio.
3. la demarcazione dei confini dello Stato pontificio.
4. la protezione dei sudditi pontificj che vanno, o che dimorino all'estero; appoggiando i loro giusti reclami, e vegliando a che sieno mantenuti loro quei diritti, e che gli

si usino quei riguardi, che in reciprocanza godono gli esteri nei dominj della S. Sede.

5. la legalizzazione dei documenti da spedirsi fuori di Stato.
6. il rilascio dei passaporti all'estero, d'intelligenza col Ministro di polizia.
7. l'ammissione degli esteri a stabilirsi nei dominj pontificj, e le diverse naturalizzazioni.

Art. 17. Sopraintende in fine alla guardia civica di tutto lo Stato, salvi i rapporti municipali.

TITOLO SECONDO

Ministèro dell' interno

Art. 18. Il Ministro dell'interno, cui sono riunite le attribuzioni, che ora si esercitano dalla Congregazione del buon governo, sopraintende alla interna amministrazione governativa dello Stato, ed a quelle delle provincie, e delle comuni.

Art. 19. Dipendono per ciò da tale Ministèro

1. I Presidi delle provincie coi loro dicastèri.
2. I Governatori co'i propri officj.
3. I Consigli provinciali.
4. Le Magistrature, e Consigli comunali.
5. Gli archivj, e notari.
6. Gli ospizi, ospedali, reclusorj di mendicità, ed instituti di beneficenza, che sieno però d'instituzione laicale, e che vadano salvi i diritti degli Ordinarj.
7. L'annona, e grascia.
8. I boschi e foreste

9. La sanità sì interna, che nei porti di mare.

Art. 20. Ha inoltre la suprema direzione del giornale officiale di Roma.

Art. 21. È da lui dipendente la censura degli altri giornali, e della stampa periodica, a forma delle leggi emanate in proposito.

Art. 22. Ritiene infine la superiore direzione, disciplina, ed amministrazione delle carceri, luoghi di pena, case di correzione, e di condanna dello Stato; eccetto ciò che per le carceri della capitale viene in seguito disposto all'*art.* 54.

TITOLO TERZO

Ministèro dell' istruzione pubblica.

Art. 23. Al Ministro dell'istruzione pubblica appartiene tutto ciò, che si riferisce ad insegnamento pubblico, salvi i diritti dell'autorità ecclesiastica, ed a forma di quanto è prescritto nella Bolla *Quod divina sapientia.*

Art. 24. Dipendono quindi dal medesimo

1. Le Università.
2. I Collegi.
3. Le Scuole.
4. Le Biblioteche.
5. Le Accademie ed istituzioni scientifiche, e letterarie.
6. In genere tutti gli stabilimenti dedicati o inservienti ad istruzione pubblica sì scientifica, che industriale.

TITOLO QUARTO

Ministèro di Grazia e Giustizia.

Art. 25. Il Ministro di Grazia e Giustizia sopraintende all' amministrazione della giustizia civile e criminale dello stato.

Art. 26. Sono perciò da lui dipendenti tutti i tribunali e giudici civili e criminali, i governatori per la parte giudiziale, le rispettive curie, cancellerie, ed officiali ministeriali coi relativi offici.

Art. 27. Ad esso spettano inoltre

1. Le dimande in grazia dirette al Sovrano per condonazione, diminuzione, o commutazione di pena.
2. Le inchieste di estradizione dei rei; rivolgendosi però al mezzo del Ministero dell' estero.
3. Le dimande di abilitazioni.

TITOLO QUINTO

Ministèro delle Finanze.

Art 28. È officio del Ministro delle finanze amministrare le proprietà, e le rendite dello stato.

Art. 29. Appartengono dunque a tale ministèro.

1. Le fabbriche, i fondi, e le proprietà camerali
2. Le miniere e cave dello stato.
3. Gli stabilimenti della Camera.

Art. 30. Dipendono da lui

1. La Depositeria camerale.
2. Il S. Monte di pietà di Roma per quella parte che non verrà affidata alla Comune di Roma a senso dell'art. 65 del moto-proprio d'instituzione della detta Comune.
3. Le Zecche pontificie, e il bollo degli ori e degli argenti.

Art. 31. Sopraintende inoltre ai seguenti offici

1. Bollo, registro, ed ipoteche.
2. Censo, dopo che sarà finita la revisione dei catasti.
3. Debito pubblico, e cassa di ammortizzazione.
4. Dogane, e dazi diretti e indiretti.
5. Lotti.
6. Poste.
7. In genere ogni intrapresa da cui tragga un prodotto il tesoro.

Art. 32. Tutela le banche, ed ogni altro stabilimento, che riguardi il credito pubblico.

Art. 33. Redige, e propone le tariffe daziali e doganali.

Art. 34. Riunisce dagli altri Ministri gli elementi speciali o sia i singoli *preventivi* e *consuntivi*, onde formare un'annuale generale Preventivo, ed un annuale generale Consuntivo di tutto lo Stato.

Art. 35. Presiede all' erario pubblico dirigendo le operazioni al medesimo relative.

Art. 36. Cura che le rendite dello stato si versino nelle pubbliche casse.

Art. 37. Pone a disposizione di ciascun ministèro i fondi occorrenti a sostenere le spese approvate nei preventivi; e ciò nel modo, e nei termini che verranno stabiliti con apposito regolamento sulla controllerìa.

Art. 38. Dirige il movimento dei fondi nelle diverse casse secondo il bisogno dello stato.

Art. 39. Dipendono dal medesimo

1. Gli officj dei notari di Camera.
2. La truppa doganale.

TITOLO SESTO

Commercio, belle arti, industria ed agricoltura.

Art. 40. Appartiene a questo Ministèro tutto ciò che guarda il favore e l'incremento del commercio, della industria, e della agricoltura : non che la conservazione de'monumenti di antichità, e le belle arti.

Art. 41. Sono perciò di sua pertinenza

1. Le camere di commercio.
2. Gl'instituti commerciali.
3. Le borse, sensali, ed agenti di cambio.
4. La navigazione nell'interno, ed all'estero.
5. La marina mercantile.
6. I capitani dei porti.
7. I brevetti d'invenzioni.
8. Le disposizioni generali sù i pesi e misure.
9. Le manifatture.
10. Gl'instituti agricoli.
11. Le concessioni dei mercati e fiere.

Art. 42. Inoltre sopraintende

1. Agl'instituti di belle arti.
2. Alle antichità, e monumenti pubblici.

TITOLO SETTIMO

Ministèro dei lavori pubblici

Art. 43. Tutti i lavori pubblici dello Stato dipendono dal Ministero dei lavori pubblici, e sono eseguiti con suo ordine.

Art. 44. Appartengeno perciò a tale Ministero

1. Le strade nazionali.
2. I lavori idraulici provinciali.
3. I porti.
4. I ponti e condotti non provinciali, nè municipali.
5. Il Tevere e sue ripe.
6. La bonificazione pontina.

Art. 45. A questo Ministero sono uniti

1. Il consiglio d'arte.
2. Il corpo degl' ingegneri civili.

TITOLO OTTAVO

Ministero delle Armi.

Art. 46. Al Ministèro delle armi spetta la organizzazione, amministrazione, disciplina, e mantenimento dell'armata pontificia.

Art. 47. Sono quindi dipendenti da tale Ministèro.

1. Tutti i corpi di linea, del genio, e dell'artiglieria.

2. L' armeria.
3. Le polveriere.
4. Le fortezze militari, compresa quella di Castel S. Angelo in Roma.
5. Le scuole, ed instituti militari.
6. Le caserme.
7. Gli ospedali militari.
8. I lavori di difesa militare.

TITOLO NONO

Ministèro di Polizia.

Art. 48. Il Ministro di Polizia dee prevenire i delitti, e reprimerli.

Art. 49. Per prevenire i delitti dipende da tale Ministro tutto ciò che riguarda

1. La polizia generale, la tranquillità, e sicurezza interna dello Stato.
2. La statistica delle popolazioni.
3. La repressione del vagabondaggio.
4. La sorveglianza dei condannati liberati dal carcere, e delle persone non munite di regolari ricapiti.

Art. 50. Per reprimerli

1. L' arresto dei delinquenti da consegnarsi immediatamente ai tribunali criminali.
2. Le misure che sieno atte a ricondurre la quiete, la tranquillità, e l'ordine nei luoghi ove venga turbato.

Art. 51. Sono sotto l'immediata dipendenza di lui

1. Le presidenze regionarie.
2. Le direzioni, segreterie, ed altri offici politici di tutto lo Stato.
3. I corpi militari politici, e gli agenti di sicurezza pubblica.

Art. 52. Rilascia i passaporti all' interno, e le carte di sicurezza.

Art. 53. Ha inoltre la suprema vigilanza su i teatri, spettacoli, e feste pubbliche.

Art. 54. Esercita in fine la superiore direzione disciplinare delle carceri della Capitale.

CAPO TERZO

Attribuzioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 55. Appartiene al Consiglio dei Ministri il diritto di sorveglianza sopra ciascun Ministèro, e la discussione degli affari più gravi dello Stato.

Art. 56. Gli affari più gravi dello Stato non possono essere portati all' approvazione Sovrana se prima non siano discussi e deliberati in Consiglio de' Ministri.

Art. 57. Debbono dunque i Ministri portare in Consiglio

1. Tutti gli affari nei quali sia stata interpellata ed abbia emesso il suo voto la Consulta di Stato tanto in seduta generale, quanto nelle singole sezioni, a forma degli art. 23 e 25 del Moto-proprio sulla instituzione di detta Consulta.
2. Quelli che involvono, o che determinano una massima governativa.

3. Le misure di polizia generale.
4. I conflitti di attribuzioni fra diversi ministèri.
5. I reclami dalle risoluzioni emanate da ciascun Ministro negli affari non contenziosi.
6. Le nomine di alcuni tra i principali impiegati, e funzionarii pubblici secondo che viene determinato nel susseguente art. 59.
7. Gli affari, che il Sovrano o direttamente, o per mezzo di rescritto del Cardinale Presidente rimetterà all' esame e deliberazione del Consiglio.

Art. 58. Oltre a ciò, è in facoltà di ciascun Ministro d'interpellare il Consiglio in altri affari speciali e proprj del suo Ministèro, sebbene non noverati fra quelli detti di sopra.

Art. 59. Le nomine di quei tra i principali funzionari ed impiegati che debbono proporsi e deliberarsi in Consiglio sono le seguenti

1. Per l'Estero
   I Consoli generali.
2. Per l'Interno
   I Governatori
   I Consiglieri governativi
3. Istruzione pubblica.
   I Rettori delle Università nelle provincie.
4. Grazia e Giustizia
   I Presidenti, e Giudici dei Tribunali
   Gli Assessori legali e i Giusdicenti nelle Legazioni.
5. Finanze.
   I Sopraintendenti, Direttori, ed Amministratori generali delle aziende fiscali.

I Segretarj e Capi di contabilità.

6. Commercio, belle arti, industria, ed agricoltura.

Il Commissario delle antichità.

Il Segretario generale e Capo contabile.

7. Lavori pubblici.

Il Presidente e Membri del Consiglio d'arte.

Gl'Ingegneri in capo delle provincie.

Il Segretario generale e Capo contabile.

8. Armi.

L'Uditor generale.

Il Direttore generale della sanità militare.

Il Direttore dell'armeria.

I Comandanti dei corpi, delle piazze, e delle fortezze.

Gli Ufficiali di stato maggiore dal grado di Maggiore fino al grado di Colonnello inclusivamente.

Il Segretario generale della presidenza, e gl'Ispettori economici di prima classe.

9. Polizia

L'Assessore generale di polizia

I Presidenti regionari

I Direttori di polizia

I Comandanti dei corpi politici

Gli Ufficiali di stato maggiore fino al grado di Colonnello inclusive.

Art. 60. Le nomine dei Cardinali, dei Nunzi, degli altri Diplomatici, e dei Prelati; come pure quelle dei funzionari, ed impiegati che sieno in rango al di sopra di quelle noverate nell' antecedente articolo sono riservate direttamente al So-

vrano, e vanno spedite per organo del Cardinale Segretario di Stato.

Art. 61. Quelle che si portano in Consiglio, a forma dell' art. 59, ricevuta che abbiano la Sovrana sanzione, si spediscono dal rispettivo Ministro che le ha proposte, il quale debbe citare nel biglietto di nomina il giorno di udienza in cui furono approvate.

Art. 62. Le altre nomine degl' impiegati inferiori, che non si propongono in Consiglio saranno fatte e spedite dal rispettivo Ministro.

Art. 63. Da queste ultime nomine si dà ricorso in Consiglio dei Ministri.

Art. 64. Il quale nel caso di ricorso debbe prima esaminare se il medesimo è fondato, o sia se veramente consti in genere del diritto quisito di chi ricorre, e poi in altra seduta deliberare in specie sulla nomina.

CAPO QUARTO

Presidenza, e deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 65. Le Sedute del Consiglio dei Ministri, quando non abbia l'onore di essere convocato avanti il Sovrano, sono presiedute dal Cardinale Segretario Presidente del Consiglio, e in di lui vece od assenza da quello tra i Ministri presenti che precede gli altri in dignità.

Art. 66. Alle sedute *ordinarie* del Consiglio intervengono solamente i Ministri.

Art. 67. Alle *straordinarie* prendono parte oltre i Ministri, ancora quei soggetti che piacesse al Sovrano di farvi intervenire.

Art, 68. Le sedute ordinarie hanno luogo regolarmente una volta per settimana; e quelle straordinarie allorchè o il bisogno lo richiegga, o piaccia al Sovrano di convocare il Consiglio.

Art. 69. Il Presidente dirige la discussione; e dopo che un Ministro ha fatto la relazione di un dato affare, posa e determina la quistione, o quistioni a risolversi.

Art. 70. La maggioranza dei voti fa nascere la deliberazione. In caso di parità quello del Presidente è preponderante.

Art. 71. Il Segretario del Consiglio dei Ministri assiste alle sedute, e redige il processo verbale.

Art. 72. Il processo verbale contiene il nome dei Ministri, che furono presenti, il novero degli affari posti a discussione, i pareri in succinto emessi in Consiglio, i termini precisi della deliberazione; esprimendo se questa fu presa ad unanimità di voti, ovvero a maggioranza solamente.

Art. 73. Copia del processo verbale è umiliata al Sovrano dal Segretario del Consiglio, il quale fa pure relazione di quelli affari che direttamente sieno stati rimessi al Consiglio dei Ministri.

Art. 74. La relazione poi degli affari proprj di ciascun Ministèro appartiene ai singoli Ministri, i quali oltre la deliberazione del Consiglio debbono umiliare ancora al Sovrano la precedente deliberazione coi rispettivi processi verbali della Consulta di Stato, se si tratti di affari in cui abbia avuto luogo

il suo voto ; modificando, per ciò che riguarda la persona cui spetta di fare tale relazione, quanto contiensi nell'Art. 44 del Moto-proprio sulla Consulta di Stato.

Art. 75. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sono segrete; e per devenire definitive è duopo che vi acceda la Sovrana sanzione.

Art. 76. Il Sovrano, allorchè si tratti di affari di gravissimo interesse, si riserva, prima di emettere la sua sanzione, d'interpellare l'intero Sagro Collegio dei Cardinali riuniti a senso del sopracitato artic. 44. del Moto-proprio sulla Consulta di Stato.

Art. 77. Quando sulla deliberazione del Consiglio sia nata la risoluzione Sovrana, ogni Ministro la partecipa, qualunque essa sia, al Segretario del Consiglio perchè possa renderne inteso il Consiglio nella prima sessione.

Art. 78. Dopo la decisione Sovrana non può alcun affare sotto verun caso, e per qualsivoglia motivo riproporsi in Consiglio, meno che il Sovrano non lo permetta con suo speciale rescritto diretto al Cardinale Presidente.

CAPO QUINTO

Uditori al Consiglio dei Ministri

Art. 79. Al Consiglio dei Ministri è attaccato un Corpo di Uditori, i quali prendono il nome di *Uditori al Consiglio dei Ministri.*

Art. 80. Gli Uditori al Consiglio dei Ministri sono *ventiquattro,* dodici dei quali debbono essere ecclesiastici, e dodici secolari.

Art. 81. Fra gli Ecclesiastici saranno prescelti i Prelati di grazia e giustizia, e i Membri dell' Accademia Ecclesiastica.

Art. 82. Per aspirare alla nomina di Uditore al Consiglio dei Ministri fa duopo avere l'età di 25 anni compiti; dimostrare la possibilità di mantenersi in Roma durante gli anni dell'Uditorato, e andar fregiato della laurea ottenuta nelle legali facoltà in una delle Università dello stato.

Art. 83. La nomina degli Uditori al Consiglio dei Ministri è riservata al Sovrano, al quale debbe esser proposta dallo stesso Consiglio, cui vanno rimessi i rispettivi requisiti dai concorrenti.

Art. 84. Gli Uditori andranno ripartiti nei singoli Ministèri, e nella Segreteria del Consiglio a giudizio del Cardinale Presidente.

Art. 85. Nell'atto della loro ammissione gli Uditori prestano il giuramento per l'osservanza del segreto.

Art. 86. Essi si prestano gratuitamente.

Art. 87. Scorsi quattro anni di mai non interrotto servigio, e di lodevole laboriosa e specchiata condotta, gli Uditori al Consiglio dei Ministri hanno diritto di ottare ad un'impiego o officio che sia confacente alla loro età, sperienza, ed abilità, che sia vacante, e andar preferiti a qualunque altro nuovo concorrente.

Art. 88. Gli Uditori Ecclesiastici saranno altresì presi in particolar considerazione nelle promozioni a cariche prelatizie.

CAPO SESTO

Disposizioni Generali

Art. 89. I soli Ministri seguitano a godere regolarmente dell'onore dell'udienza Sovrana, la quale cessa per tutti gli altri capi di dicastèri subalterni ed annessi ai Ministèri.

Art. 90. L'udienza è ordinariamente una volta per settimana a ciascun Ministro ; eccettuati quei Ministri per i quali il Sovrano disponga diversamente.

Art. 91. Ogni Ministro entro il prossimo mese di Marzo presenterà in Consiglio di Ministri un progetto di regolamento interno, col quale si proponga di condurre il suo ministèro, per tutto ciò che riguarda retta gestione, e sollecito disbrigo degli affari.

Art. 92. Il Consiglio ricevuti che abbia questi progetti nominerà nel suo seno una Commissione, cui verrà dato di esaminarli , per formarne poi un solo generale, il quale, discusso in Consiglio, ed approvato dal Sovrano, andrà stampato e servirà di norma e di regola a tutti i Ministri indistintamente.

Art. 93. Così pure entro il termine stesso andrà portato prima in Consulta di Stato , e quindi in Consiglio di Ministri un altro progetto di Regolamento, che determini le condizioni colle quali debbono quind'innanzi andar regolate le nomine, e gli onorarj degl'impiegati; non che le loro promozioni, i premj, le sospensioni, e le destituzioni.

Art. 94. Questo secondo progetto di Regolamento dovrà poggiare segnatamente sulle seguenti basi

1. Che sieno determinati gli estremi necessarj a devenire impiegato.

2. Che sia pur fissata la disciplina, la censura, i premj, e le pene dei medesimi.
3. Che niuno possa coprire diversi impieghi governativi, ed avendoli sia astretto all'ozione.
4. Che gl'impiegati non possono essere destituiti se prima non sieno chiamati a render conto della loro condotta.
5. Che i quiescenti vadano tutti richiamati a servigio se atti, se non atti giubilati a norma di legge.
6. Che niuno possa essere promosso a grado superiore, se non si riconosca fornito dei requiti necessarj al disimpegno del grado restato vacante, come pure che non accadano promozioni a salti.

Art. 95. Finalmente ogni Ministro passerà al Ministèro dell' interno copia di tutte le leggi, regolamenti, ed ordinanze di mano in mano che saranno emanate, onde per cura di questo possa pubblicarsi annualmente la raccolta delle leggi.

CAPO SETTIMO

Disposizioni transitorie

Art. 96. Il presente regolamento sarà posto ad esecuzione col giorno 1 Gennajo 1848.

Art. 97. A senso dell' art. 18 le attribuzioni della Congregazione del Buon Governo cessano colla stessa epoca, e passano nel Ministèro dell' interno.

Art. 98. Fino a che non sieno formati ed approvati i nuovi regolamenti prescritti col presente Moto-proprio, restano in vigore per tutto ciò, cui

non è stato specialmente quì provveduto, quegli attualmente esistenti.

Dopo ciò vogliamo e decretiamo, che al presente Nostro Moto-proprio, ed a tutte e singole cose in esso contenute non possa mai darsi nè opporsi eccezione di orrezione o surrezione, nè altro vizio o difetto della nostra volontà; che mai per qualunque titolo ancorchè di diritto quesito o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi, revocarsi, moderarsi, o ridursi *ad viam juris*, neppure *per aperitionem oris*; che così e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed interpretarsi da qualsivoglia autorità benchè degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facoltà e giurisdizione di decidere o interpretare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito, ed invalido tuttociò che scientemente o ignorantemente fosse deciso o interpretato, ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro Moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benchè non sieno state chiamate e sentite qualsisieno persone che avessero o pretendessero avervi interesse, e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle: tale essendo la Nostra volontà, non ostante il Nostro Moto-proprio 12 Giugno del corrente anno, a cui interamente ed espressamente quì deroghiamo; e non ostanti ancora la bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della nostra Cancelleria *de jure quaesito non tollendo*, ed altre leggi e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse o

potesse fare in contrario; alle quali pure, in quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente Moto-proprio, ampiamente, generalmente, ed in ogni più valida forma e maniera deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Quirinale il 29 Dicembre 1847 anno secondo del Nostro Pontificato.

PIVS PAPA IX.

NOTIFICAZIONE

Gabriele del Titolo de' SS. Quirico e Giulitta della Santa Romana Chiesa Prete CARDINALE FERRETTI, *Abate Commendatario Perpetuo ed Ordinario dei SS. Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane, della* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *PAPA PIO IX, Segretario di Stato ec.*

Col primo gennajo prossimo dovendo ottenere la sua piena esecuzione il Moto-proprio del 2 ottobre ultimo, secondo che in esso prescrivesi all'art. 76, rimarrà anche abolita ogni giurisdizione del Tribunale Senatorio di Roma a forma dell'art. 1 del Moto-proprio sullodato. Perchè però le cause pendenti avanti li Giudici Capitolini non abbiano a soffrire alcun ritardo, ha ordinato la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, che sino a nuove disposizioni sia osservato ed eseguito quanto si prescrive qui appresso:

Il Giudice dei mercenarj continuerà ad esercitare la sua giurisdizione come l'ha esercitata finora in tutte le cause di Roma e dell' Agro Romano, non maggiori degli scudi duecento, concernenti le mer-

cedi campestri, le caparre, le anticipazioni o prestanze date per causa di lavori di campagna tanto fra gli agricoltori ed i caporali, quanto fra li caporali ed i loro subalterni ed operaj.

Si osserveranno nel suddetto Tribunale del Giudice dei mercenarj quelle stesse regole, che si sono osservate finora.

Le cause giudicate in primo grado singolarmente dal Giudice dei mercenarj si dedurranno in grado d'appello, se e quando questo competerà, avanti uno dei due turni del Tribunale Civile di Roma, a scelta della parte appellante, con le stesse regole con cui a forma del §. 309 dell'attuale Regolamento legislativo e giudiziario doveansi dedurre avanti il Tribunale collegiale, composto dei due Collaterali, e dall'Uditore del Senatore.

Le cause pendenti innanzi gli altri giudici o Tribunali Capitolini saranno proseguite e terminate avanti li Giudici singolari o sia Assessori, o avanti uno dei due turni del Tribunale Civile di Roma, secondo le rispettive loro competenze.

Dalla Segreteria di Stato li 30 dicembre 1847.

GABRIELE CARD. FERRETTI

ORDINANZA

Essendo cessate le attribuzioni della congregazione di revisione e della Sacra Congregazione del Buon Governo, e volendo la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

che non rimanga sospeso il corso degli affari che in virtù degli editti 26 dicembre 1832, 24 luglio 1834, 25 luglio 1835 erano di speciale competenza delle suddette magistrature, si è degnata di prescrivere che sino a nuove e definitive disposizioni si osservi provvisoriamente ciò che segue:

Art. 1. L'appello dalle deliberazioni del consiglio di liquidazione del debito pubblico, che pel disposto nell'art. 10 dell'editto 26 dicembre 1832 doveva interporsi alla Congregazione di revisione, sarà interposto al tribunale dalla Camera: il tribunale deciderà col voto di Monsignor Decano e dei primi cinque Chierici di Camera.

Art. 2. Quando abbia luogo l'ulteriore appello, l'affare sarà deciso dal Consesso o Consiglio misto istituito con l'art. 14 dello stesso editto; ed invece dei due membri della congregazione di revisione vi sederanno due dei Chierici di Camera che non pronunziarono in secondo grado. Monsignor Decano farà anche in questo caso le funzioni di presidente.

Art. 3. Le norme contenute nei due *Art.* precedenti sono applicabili anche agli appelli già interposti ed agli affari introdotti o pendenti in secondo ed in terzo grado.

Art 4. Le contraversie che insorgono sulle offerte e sulle delibere per gli appalti, assenti, affitti, forniture o altri contratti fiscali, e che in virtù dell'editto 24 luglio 1834 doveano decidersi esclusivamente dalla Congregazione di revisione in via economica o amministrativa e senza appello, saranno decise amministrativamente ed inappellabilmente dall'intiero tribunale della Camera.

Art. 5. La giurisdizione attribuita alla Sacra Congregazione del buon governo dal §. 23 dell' editto 25. luglio 1835 pel contenzioso amministrativo in grado d' appello sarà esercitata , anche per quegli affari che si trovano già introdotti e pendenti, dal tribunale della Camera composto di cinque giudici in conformità dell' ordine circolare del 14 gennaio 1847 e con le norme ivi prescritte.

Art. 6. Per ciò che riguarda le risoluzioni economiche dei Delegati e delle Congregazioni governative e gli altri affari contemplati dall'art. 22 dell'editto 5 luglio 1831 e dal §. 19 editto 25 luglio 1835, i ricorsi e le istanze che doveano portarsi alla Sacra Congregazione del buon governo si promoveranno innanzi il Ministèro che presiede agli affari dei Comuni.

Art. 7. Negli affari relativi al debito pubblico, il Tribunale della Camera sarà assistito dal Segretario della direzione generale: negli altri affari sarà assistito da uno dei Segretari e cancellieri della Reverenda Camera Apostolica.

Art. 8. In tutto il resto rimangono in piena osservanza le disposizioni contenute negli enunciati editti e saranno eseguite secondo la loro forma e tenore.

Art. 9. La presente ordinanza dovrà tenersi affissa nella Segreteria della direzione generale del debito pubblico, ed in tutti gli uffizi amministrativi e giudiziari di Roma e delle Provincie.

Dalla Segreteria di Stato il 31 Dicembre 1847.

GABRIELE CARD. FERRETTI

La SANTITA' *di nostro signore ha ordinato che in via straordinaria venga diretta dal Card. Segretario di Stato, Presidente del Consiglio de' Ministri, ai Presidi delle Provincie la seguente*

CIRCOLARE

« I gravi noti delitti che da poco tempo in quà hanno avuto luogo con frequenza in alcune provincie dello Stato pontificio, per parte però di pochi individui, cagionano alla SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE il più profondo dolore. Tali criminosi fatti sono del tutto in opposizione con quella pace che sino da' primordii del glorioso Suo Pontificato volle generosamente promuovere la SANTITA' SUA tra i diletti Suoi sudditi, riguardandoli tutti come figli, e che volendoli stretti al Suo paterno cuore come una famiglia, procurò indefessamente di felicitarli con ogni maniera di beneficii, arricchendoli di sagge instituzioni governative, quali giudicò poter convenire ai tempi di progredita civiltà. Questa condotta tenuta da Nostro Signore verso i Suoi sudditi fu dalla maggiorità ben corrisposta con segni di gratitudine, e più ancora coll'addimostrarsi degni delle novelle instituzioni; ma per colpa dei nemici di ogni ordine si ha a deplorare che resti sì mal compensata la generosità Sovrana della SANTITA' SUA, e che in pari tempo venga compromessa la dignità nazionale de' Suoi Stati, facendo piombare sulla maggiorità una colpa dalla quale è certamente immune, e che la espone a cadere sotto il marchio della ingratitudine al giudizio del

mondo osservatore: ingratitudine che ferisce il cuore del benefico Sovrano, ma che è tutta propria dei pochi sfrenati agitatori nemici sempre di ogni bene. Quello però che maggiormente ha riempito di amarezza il cuore di SUA SANTITA' è stato l' apprendere che in alcune città dello Stato da disordinate e ristrette moltitudini siasi fatta violenza ad alcune Famiglie religiose per discacciarle, e ciò o coll'intimorirle o coll' intimare perfino apertamente ad esse la emigrazione. Questa specie di criminosi avvenimenti non potevansi certamente attendere nei nostri tempi, ne'quali s'invocano e si esigono legalità, moderazione ed unanimità. Quindi la SANTITA' SUA e come Sovrano e come Capo della cattolica Religione, non può non altamente disapprovare e condannare sì gravi attentati, che disonorano la civiltà stessa e contradicono apertamente le libertà che s'invocano. Che se gli autori de'medesimi reati si lasciassero andare impuniti, chi sa fin dove giungerebbe la loro baldanza, e chi sa da quali disastri verrebbe minacciata la società, la quale ha il suo riposo nella osservanza delle leggi che garantiscono a ciascuno la libertà e la sicurezza della persona e delle proprietà.

Penetrato il SANTO PADRE da questi sentimenti, che con la Sua viva voce si è degnato di esprimere, ha comandato che in via straordinaria col mio mezzo, e come Segretario di Stato e come Presidente del Consiglio de' Ministri, venissero manifestati alle locali Autorità Governative delle Provincie, per richiamare in modo speciale sul grave argomento tutta la loro attenzione, e perchè pro-

curino con ogni efficacia lo scuoprimento e le punizioni degli autori di sì gravi delitti, ove questi sono avvenuti, e perchè altrove non ne venga imitato il pravo esempio. A tal'uopo io mi rivolgo a Vostra Eminenza (o V. S. Illma e Rma), che certamente è si bene animata per corrispondere alle rette e ferme intenzioni della SANTITA' SUA; e sono certo che Ella non solo troverà l' approvazione di tutt' i buoni, ma la zelante cooperazione della Magistratura Municipale e l'appoggio nella mano forte, che presteranno le milizie, e specialmente la Civica, la quale come giustamente si confida il SANTO PADRE che fu il primo tra i Sovrani d'Italia ad instituirla, non vorrà cedere nell' impegno alle milizie civiche degli altri Stati; ed anzi vorrà emularle, rammentandosi sempre che suo scopo principale quello si è di mantenere l'ordine interno per ben meritare dal Sovrano, il quale ha voluto in essa riporre illimitata fiducia. Non dubito di vedere felici effetti delle misure ch' Ella andrà ad adottare; e nel desiderio di tranquillizzare l'animo del SANTO PADRE, La interesso a rendermi informato dei passi che verranno da Lei fatti all' oggetto: e frattanto Le confermo i sentimenti di profondo ossequio, baciandole umilissimamente le mani. »

Roma li 29 Febbrajo 1848.

Il Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' ministri
G. CARD. BOFONDI

STATUTO FONDAMENTALE

PEL GOVERNO TEMPORALE DEGLI STATI DI S. CHIESA.

PIVS PAPA IX

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche, le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli augusti nostri predecessori e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni, per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state dapprincipio.

Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una Rappresentanza consultiva di tutte le provincie, la quale dovesse ajutare il nostro Governo nei lavori legislativi, e nell' amministrazione dello stato: e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi noi facevamo in Italia. Ma poichè i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una Rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli Nostri, nè fidar meno nella loro gratitudine non già verso la Nostra umile Persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e quest'Apostolica Sede, di cui Iddio Ci ha commessi gl'inviolabili e supremi diritti, e la cui presenza fù e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri Comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro me-

desimi sotto la sanzione Sovrana. Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un Comune dal consorzio dell'altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due Consigli di probi e prudenti cittadini, nell'uno da Noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato mediante una forma di elezione opportunamente stabilita: i quali e rappresentino gl'interessi particolari di ciascun luogo dei Nostri Dominii, e saviamente li contemperino con quell'altro interesse grandissimo di ogni Comune e di ogni Provincia, che è l'interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel Nostro Sacro Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale della interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza del Capo della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia; così non solamente riserbiamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti Consigli deliberate, e il pieno esercizio dell'autorità Sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere l'autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la Cristianità che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituito nessuna diminuzione patiscano la libertà e i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, nè veruno esempio sia mai per

violare la santità di questa Religione, che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo di alleanza di Dio con gli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli stati e fioriscono le Nazioni.

Implorato pertanto il Divino ajuto, e udito l'unanime parere dei Nostri Venerabili Fratelli Cardinali di S. R. C. espressamente a tal uopo adunati in Concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Il S. Collegio dei Cardinali, elettori del Sommo Pontefice, è Senato inseparabile dal medesimo.

Art. 2. Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l'alto Consiglio ed il Consiglio dei Deputati.

Art. 3. Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano, e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è nondimeno indipendente nell'applicazione delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitate le loro funzioni per tre anni dalla promulgazione del presente statuto. Possono però essere traslocati ad altro tribunale eguale o superiore.

Art. 4. Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie. Ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge; innanzi alla quale tutti sono eguali.

Art. 5. La Guardia civica si ha come istituzione dello Stato ; e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5. luglio 1847 , e del regolamento del 30 dello stesso mese.

Art. 6. Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò niuno può essere arrestato se non in forza d'un atto emanato dall'autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante, nel quale l'arrestato dentro 24 ore è consegnato all'autorità competente.

Le misure di polizia e preventive sono pure regolate da una legge.

Art. 7. Il debito pubblico è garantito, come pure le altre obbligazioni assunte dallo Stato.

Art. 8. Tutte le proprietà, sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie o pubbliche istituzioni contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravii dello Stato, chiunque ne sia il possessore.

Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l'accompagna con una speciale Apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.

Art. 9. Il diritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previo l'equivalente compenso a norma delle leggi.

Art. 10. La proprietà letteraria è riconosciuta.

Art. 11. L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a que-

sta sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica autorità non provvegga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro, i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

Art. 12. I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi. Le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

Art. 13. L'amministrazione comunale e provinciale sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle comuni e provincie le più convenienti libertà compatibili con la conservazione dei loro patrimonii e coll'interesse dei contribuenti.

DELL' ALTO CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DEI DEPUTATI.

Art. 14. Il Sommo Pontefice convoca, proroga, e chiude le sessioni d'ambedue i Consigli. Scioglie quello dei Deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.

Art. 15. Nessuno dei Consigli, può adunarsi mentre l'altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all'*art.* 46.

Art. 16. I due Consigli ogni anno sono convocati e chiusi in pari tempo. L'atto dell'apertura è fatto da un Cardinale specialmente delegato dal Pontefice, ed a quest'unico oggetto si riuniscono insieme ambedue i Consigli. Nel resto i Consigli si adunano sempre separatamente. Agiscono validamente quando sia presente la metà degl'individui dei quali ciascheduno è composto. Le risoluzioni sono prese a maggiorità di suffragi.

Art. 17. Le sessioni dell'uno e dell'altro Consiglio sono pubbliche. Ciascun Consiglio però si forma in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri.

Gli atti dei due Consigli sono pubblicati a cura di essi.

Art. 18. Ambedue i Consigli quando saranno costituiti redigeranno il respettivo regolamento sul modo da tenersi nel trattare gli affari.

Art. 19. I membri dell' alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l'età d'anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 20. Sono desunti dalle seguenti categorie:

1. I prelati, ed altri ecclesiastici costituiti in dignità.
2. I Ministri, il Presidente del Consiglio dei Deputati, il Senatore di Roma e di Bologna.
3. Le persone che hanno occupato o occupano un distinto grado nell'ordine governativo, amministrativo, e militare.
4. I presidenti dei tribunali di appello, i consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali, tutti dopo l'esercizio di sei anni.

5. I possidenti con una rendita di scudi 4000 annui sopra capitali imponibili, e posseduta da sei anni innanzi.
6. E finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servigi, o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze o nelle arti.

Art. 21. Al principio d'ogni sessione il Sommo Pontefice fra i membri dell'alto consiglio nomina tanto il presidente, quanto i due vice-presidenti, qualora non gli piaccia di nominare un Cardinale alla presidenza.

Art. 22. L'altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori, sulla base approssimativa di un deputato per ogni 30,000 anime.

Art. 23. Sono elettori.

1. I gonfalonieri, priori ed anziani delle città, e comuni: i sindaci degli appodiati.
2. Quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 300.
3. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa diretta di scudi 12 annui.
4. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle università dello Stato.
5. I membri dei Consigli di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali collegiali.
6. I laureati *ad honorem* nelle università dello Stato.
7. I membri delle camere di commercio.
8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.

9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al n. 2, ovvero pagano la tassa di cui al n. 3.

Art. 24. Sono elegibili

1. Quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 3000.
2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa di scudi cento annui.
3. I Membri dei collegj, delle facoltà, ed i professori titolari delle università di Roma e Bologna: i membri dei collegj di disciplina, degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello.
4. Gli altri enunciati nei num. 1, 4, 5, 6, 7, 8, dell' art. precedente, quando sieno iscritti per la metà del capitale notato nel num. 1, ovvero paghino la metà della tassa di cui al num. 2 del presente articolo.

Art. 25. Negli elettori si richiede l'età di anni 25, negli elegibili quella di anni trenta: negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici, e perciò la professione della Religione Cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.

Art. 26. Niuno quantunque abbia più domicilii, e per più titoli sia compreso fra gli elettori, potrà dare il voto doppio. Potrà però la medesima persona essere eletta in due o più distretti, nel qual caso l'eletto avrà l'ozione.

Art. 27. I collegi elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono alla

elezione dei deputati nei modi e forme che saranno prescritte dalla legge elettorale.

Art. 28. Al principio d'ogni sessione il Consiglio dei deputati elegge fra i suoi membri il presidente e vice-presidenti.

Art. 29. I membri d'ambedue i Consigli esercitano le di loro funzioni gratuitamente.

Art. 30. I membri d' ambedue i Consigli sono inviolabili per le opinioni e voti che proferiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni, ed un mese innanzi ed altro dopo.

Non possono pure essere arrestati per giudizi criminali durante la sessione, se non previo l'assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

Art. 31. Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei Deputati, cessa l'officio di deputato.

1. Con la morte naturale o civile, e con la sospensione dei diritti civici,
2. Con la rinuncia,
3. Con il lasso di quattro anni,
4. Con la nomina all'alto Consiglio,
5. Con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo, o con una promozione in quello che aveva.

Ogni volta che si verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il collegio elettorale, dal quale quel deputato era stato eletto. Il caso del n. 3 e 5 non è d'impedimento alla rielezione.

Art. 32. Se, durante l'officio, il deputato perde una delle qualifiche di eligibilità, che di loro natura non sieno temporanee, il Consiglio, verificato il fatto, dichiara vacante l'officio. Si procederà alla nuova elezione a forma dell'articolo precedente.

L'alto Consiglio nello stesso caso pe' suoi membri ne fà rapporto al Sommo Pontefice; cui è riservato di prendere la conveniente determinazione.

ATTRIBUZIONI DEI DUE CONSIGLI

Art. 33. Tutte le leggi in materie civili, amministrative, e governative sono proposte, discusse e votate nei due Consigli, comprese le imposizioni di tributi, e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.

Art. 34. Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui all'articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice.

Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.

Art. 35. La proposta delle leggi è fatta dai Ministri: può pure essere fatta da ognuno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai Ministri saranno sempre prima delle altre discusse, e votate.

Art. 36. I Consigli non possono mai proporre alcuna legge

1. che riguardi affari ecclesiastici o misti,

2. che sia contraria ai canoni o discipline della Chiesa,

3. che tenda a variare o modificare il presente Statuto.

Art. 37. Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.

Art. 38. È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatico-religiose della S. Sede all'estero.

Art. 39. I trattati di commercio, e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati, che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell'art. 33.

40. Le proposte di legge possono dal Ministèro essere trasmesse indistintamente all' uno o all'altro Consiglio.

Art. 41. Saranno però sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti

1. Il preventivo e consuntivo di ogni anno;

2. Quelle tendenti a creare, liquidare, dimettere debiti dello Stato;

3. Quelle sulle imposte, appalti ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato.

Art. 42. L'imposta diretta è consentita per un anno : le imposte indirette possono essere stabilite per più anni.

Art. 43. Ogni proposta di legge dopo di essere stata esaminata nelle sezioni sarà discussa e votata dal Consiglio, al quale fu trasmessa. Quando sia ap-

provata , è trasmessa all' altro Consiglio , che in egual modo la esamina, la discute e la vota.

Art. 44. Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei due Consigli, o se il Sommo Pontefice non da la sanzione dopo il voto de' due Consigli , in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella sessione.

Art. 45. La verifica dei poteri , e la questione sulla validità delle elezioni dei singoli membri del Consiglio dei deputati spetta al medesimo.

Art. 56. Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in istato di accusa i ministri. Se essi sono laici, spetterà all'alto Consiglio il giudicarli, e per quest'unico oggetto potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui all'art. 15. , eccettuato sempre il tempo di cui all'art. 56. Se essi sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al S. Collegio che procederà nelle forme canoniche.

Art. 47. Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di fare petizioni dirette al Consiglio de' Deputati negli affari di cui all'art. 33. o per i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati; la petizione dovrà essere in iscritto o depositata all'officio o in persona o per mezzo di legittimo procuratore. Il Consiglio , sul rapporto d'una sezione, delibererà se e come averne ragione.

Coloro che fecero le petizioni possono essere tradotti innanzi il tribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti.

Art. 48. I Consigli non ricevono deputazioni ; non ascoltano fuori dei proprii membri altro che i commissarj del Governo ed i ministri: corrispondono

in iscritto unicamente fra loro e col ministèro: inviano deputazioni al Sommo Pontefice nei casi e forme prevedute dal regolamento.

Art. 49. Le somme occorrenti pel trattamento del Sommo Pontefice, del S. Collegio dei Cardinali, per le Congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella *de Propaganda fide*, pel Ministèro degli affari esteri, pel corpo diplomatico della S. Sede all'estero, pel mantenimento delle Guardie Pontificie palatine, per le sagre funzioni, per l'ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi Apostolici, e di loro dipendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla corte pontificia, sono determinate in annui scudi seicento mila sulle basi dello stato attuale compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo. Di pieno diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al Maggiordomo del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso destinata. Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tale pagamento.

Art. 50. Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni, tributi e censi, ascendenti ad un'annua somma di scudi tredicimila circa, nonchè i diritti dei quali si fa menzione in occasione dalla Camera dei tributi nella vigilia e festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

Art. 51. Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi Apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo) saranno portate e discusse nei preventivi annuali, e nei consuntivi.

DEL SACRO CONCISTORO

Art. 52. Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice, e proposta nel Concistoro segreto. Il Pontefice udito il voto dei Cardinali, da o niega la sanzione.

DEI MINISTRI

Art. 53. L' Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti alla esecuzione delle leggi.

Art. 54. Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all'art. 33 sono firmati dai rispettivi Ministri, che ne sono responsabili. Una apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell'accusa, e del giudizio.

Art. 55. I Ministri hanno diritto d' intervenire ed essere uniti in ambedue i Consigli: vi hanno voto se ne sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per dare gli schiarimenti opportuni.

DEL TEMPO DELLA SEDE VACANTE

Art. 56. Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d'ambedue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante, nè in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo la elezione del Sommo Ponte-

fice. Se però il Consiglio dei deputati fosse sciolto, e non fossero compiute le elezioni, sono di diritto convocati i collegj elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese son convocati i Consigli.

Art. 57. I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al Sacro Collegio o risguardanti il tempo della Sede vacante.

Art. 58. Il Sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri o ne sostituisce altri. Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri prosieguono nel loro officio. Il Ministèro per altro degli affari esteri passa immediatamente al Segretario del Sacro Collegio, salvo allo stesso Sacro Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto.

Art. 59. Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del Conclave, quelle per la creazione, coronazione e possesso del nuovo Pontefice sono a carico dello Stato. I Ministri, sotto la dipendenza del Cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente, quantunque non contemplata nel preventivo di quell'anno, fermo l' obbligo di renderne conto, dimostrando d' averla impiegata per i titoli sopra enunciati.

Art. 60. Se allorchè muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell' anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell' ultimo preventivo votato dai Consigli e sanzionato dal Pontefice.

Se però il preventivo allorchè muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i Consigli, in questo caso il Sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli.

Art. 61. I diritti di Sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante, risiedono nel Sacro Collegio, il quale ne userà a forma delle costituzioni Apostoliche, e del presente Statuto.

DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 62. Vi sarà un Consiglio di Stato composto di dieci Consiglieri e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro, tutti di nomina Sovrana.

Art. 63. Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del Governo di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere conferito al medesimo il contenzioso amministrativo.

Disposizioni transitorie.

Art. 64. Saranno quanto prima promulgate

1. La legge elettorale che farà parte integrante del presente Statuto.
2. La legge repressiva della stampa, di cui nella prima parte dell' art. XI.

Art. 65. Sarà proposto alla prima deliberazione dei Consigli il preventivo del 1849. Saranno pure

proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali, e provinciali; il Codice di polizia; la riforma della legislazione civile, criminale, e di procedura; la legge sulla responsabilità dei ministri, e sopra i pubblici funzionarii.

Art. 66. In quest' anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo lunedì di giugno.

Art. 67. L'attuale Consulta di Stato cesserà venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli.

Intanto essa proseguirà nell' esame del preventivo ed altre materie amministrative, che le sono state o le saranno rimesse.

Art. 68. Il presente Statuto sarà messo in vigore all'apertura dei due Consigli.

Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata la legge elettorale.

Art. 69. Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative, che non sono contrarie al presente Statuto.

E similmente vogliamo, e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente, o diritto quesito, o diritto dei terzi, o vizio di orrezione, o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto, il quale intendiamo, che debba essere quanto prima inserito in una Bolla concistoriale, secondo l'antica forma, a perpetua memoria.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 14 Martii 1848 Pontificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. IX.

PIVS PP. IX

MOTV-PROPRIO

SULLA LEGGE REPRESSIVA DELLA STAMPA.

Essendoci Noi riservato all'articolo 64 dello Statuto fondamantale pel governo temporale degli Stati di S. Chiesa, di regolare con apposita legge la libertà politica della stampa da Noi accordata colle altre libere istituzioni ai Nostri fedelissimi sudditi, di Nostro Moto-proprio ordiniamo quanto segue.

TITOLO I.

Disposizioni Generali

1. La pubblicazione di opere, o scritti col mezzo della stampa esonerata dalla censura preventiva governativa, e politica coll'art. 11. dello Statuto fondamentale è libera, purchè si osservi quanto è ingiunto dalla presente legge

2. Lo scritto stampato sia per tipografia, sia per litografia, o per qualunque altro mezzo meccanico, dovrà indicare l'anno in cui fu impresso, il luogo, l'officina, ed il nome dello stampatore.

§ 1. Lo stampato, che non presenti le sovraespresse indicazioni, sarà considerato come clandestino; e lo stampatore, o il distributore sarà punito colla multa dagli scudi dieci ai trenta.

3. Non potrà istituirsi alcuna stamperìa, se quindici giorni innanzi non ne sia dato avviso all'Auto-

rità governativa locale mediante denunzia scritta, in cui sia indicato il luogo, la strada, ed il numero dello stabile, ove vuolsi istituire.

§ 1. Ogni successiva traslocazione dovrà essere denunziata nel modo sovraddetto.

§ 2. Il contravventore a tali disposizioni sarà punito colla multa dagli scudi trenta ai sessanta.

4. Chiunque non avente stamperia legittimamente istituita pubblicherà un'opera, o scritto qualunque coll'uso dei torchi a mano o di altro mezzo d'impressione, sarà punito colla detenzione da un giorno ad un mese, e colla multa dagli scudi trenta ai sessanta; e cederanno al Fisco gli esemplari stampati, i torchi, i caratteri ed ogni altro mezzo meccanico della impressione.

La pena della detenzione e della multa qui sopraespressa è comune anche al distributore.

5. Ogni stampatore dovrà presentare prima della pubblicazione una copia di qualsiasi stampato tanto all'Autorità ecclesiastica, quanto all'autorità governativa, salvo quanto in appresso si dispone circa le pubblicazioni periodiche.

§ 1. Il contravventore a quest'obbligo è punito colla multa dagli scudi dieci alli trenta

6. Sono conservati in pieno vigore gli attuali regolamenti intorno alla consegna degli altri esemplari alle pubbliche biblioteche.

TITOLO II.

Dei giornali ed altri scritti periodici

7. Qualunque suddito pontificio, che gode il pieno esercizio dei diritti civili, come qualunque corpo morale legalmente costituito nello Stato, potrà pubblicare un giornale, o scritto periodico, osservate le prescrizioni seguenti,

8. Ogni giornale, o scritto periodico dovrà essere regolato da un direttore responsabile, il quale ne vigili da per se stesso la pubblicazione.

§. 1. Il direttore dovrà essere suddito pontificio avente il pieno esercizio dei diritti civili, non che la stabile dimora nel luogo della pubblicazione.

§ 2. Il proprietario del giornale, o dello scritto periodico potrà assumere l'incarico di direttore responsabile, purchè abbia le qualità prenunciate.

9. Prima di procedere alla pubblicazione di un giornale, od altro scritto periodico dovrà essere presentata al Ministèro dell'Interno una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti comprovanti il concorso delle qualità suindicate nel direttore responsabile. Tale dichiarazione enuncierà inoltre il titolo del giornale, o dello scritto periodico, le materie che ivi si trattano, i giorni, o periodi della pubblicazione, la tipografia nella quale si stampa, la dimora del direttore responsabile.

§ 1. Qualunque mutazione avvenisse in alcuna delle suespresse condizioni dovrà notificarsi al Ministèro dell'Interno dal direttore responsabile entro

il termine di otto giorni successivi all'avvenuta mutazione.

§ 2. Il direttore, che omette, o ritarda la dichiarazione dell'avvenuta mutazione, è punito con multa dagli scudi dieci ai trenta.

10. Quando il direttore responsabile cessi di vivere, o si renda improvvisamente incapace di adempire quanto gl'incombe, l'erede, o il legittimo rappresentante, ove egli fosse il proprietario unico del giornale o scritto periodico, altrimenti i comproprietarii, o gl'interessati dovranno darne avviso al Ministèro dell'Interno, e frattanto presenteranno all'Autorità governativa locale un direttore provvisorio, il quale assuma l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti; in difetto di che, il giornale, o lo scritto periodico sarà sospeso.

§ 1. Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi oltre i due mesi. Quindi se in questo termine non si sarà presentato al Ministèro dell'Interno altro direttore responsabile, non potrà ulteriormente proseguirsi il giornale, o scritto periodico.

11. Chiunque senza avere denunciato al Ministèro dell'Interno la pubblicazione del giornale o dello scritto periodico, siccome è prescritto nell'articolo 9, ovvero dopo la dichiarata sospensione, o cessazione di esso ne procedesse alla pubblicazione, incorrerà nella pena della detenzione da un giorno ad un mese, e della multa dagli scudi trenta ai sessanta.

12. Il direttore responsabile sarà obbligato sottoscrivere di proprio carattere, come minuta, il primo esemplare di ogni numero, o di ogni separato

supplemento del giornale, o dello scritto periodico; e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

Il contravventore all'uno od all'altro obbligo sarà punito colla multa dagli scudi dieci ai trenta.

13. Nell'atto della pubblicazione dovrà essere consegnato nell'uffizio dell' Autorità governativa il primo esemplare sottoscritto come minuta, di cui si lascerà ricevuta, e si farà annotamento in apposito registro. Contemporaneamente dovrà consegnarsi altro esemplare all'Autorità ecclesiastica.

Il contravventore sarà punito colla multa dagli scudi dieci ai trenta.

14. I direttori saranno obbligati d'inserire non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno, in cui ne sarà fatta loro richiesta dal governo o dalle pubbliche Autorità, qualunque rettificazione de'fatti esposti nel loro giornale, o scritto periodico, risguardanti le stesse Autorità, o il pubblico interesse.

15. Saranno egualmente obbligati i direttori d'inserire non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno, in cui ne sarà fatta richiesta, le risposte e le dichiarazioni delle persone nominate, o indicate nelle loro pubblicazioni.

§. 1. L' inserzione tanto in questo, quanto nel caso contemplato nel precedente articolo, dovrà essere intiera, e gratuita. Ove per altro eccedesse il doppio dell'articolo, cui si riferisce, l' eccedente sarà pagato al prezzo stabilito per gli annunzii; e se il Giornale non avrà stabilito il prezzo

degli annunzii, sarà pagato quanto è imposto per gli avvisi, ed atti giudiziarii.

§. 2. Il rifiuto, e la tardanza in accettare, o pubblicare le sovrindicate rettificazioni e risposte si punirà colla multa dagli scudi dieci ai trenta; ed il giornale, o lo scritto periodico sarà sospeso fino a che siasi adempiuto all'obbligo suddetto.

16. Nel caso di condanna pronunciata contro i direttori de'giornali, o scritti periodici, dovranno essi, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al dì della intimazione della sentenza posta in istato eseguibile, pubblicare nel loro giornale o scritto periodico il tenore della sentenza condannatoria.

L' inadempimento a quest' obbligo sottopone il contravventore alla multa dagli scudi dieci ai trenta.

17. Se le multe imposte dalla presente legge non saranno pagate nel termine di giorni otto successivi all'intimazione della sentenza eseguibile, il giornale o lo scritto periodico sarà sospeso fino alla soddisfazione delle medesime.

18. Il diritto, che potesse in qualunque modo competere al pubblico ministèro, od al privato in ragione dell' articolo, cui si è risposto, non resta in alcun modo pregiudicato colla pubblicazione delle rettificazioni, o risposte.

TITOLO III.

Dei delitti e delle contravvenzioni speciali

19. Ogni oltraggio fatto col mezzo della stampa alla Religione, al buon costume, alla Chiesa e suoi Ministri sarà punito colla detenzione da sei mesi ad un anno, e colla multa dagli scudi sessanta ai cento.

20. Sarà punito colla detenzione dai tre ai sei mesi e colla multa dagli scudi trenta ai sessanta chiunque col mezzo della stampa

§. 1. Avrà impugnato l'autorità temporale del Sommo Pontefice, il modo della sua elezione, la forma attuale del Governo:

§. 2. avrà fatto risalire alla sagra persona del Pontefice, e del Sagro Collegio il biasimo e la responsabilità degli atti del Governo:

§. 3. Avrà oltraggiato i Sovrani, o Capi de'Governi esteri, i loro Ambasciatori, Ministri, Inviati ed Agenti diplomatici accreditati nello Stato:

§. 4. Avrà oltraggiato l'Alto Consiglio, il Consiglio de'Deputati, o i componenti i Consigli.

21. Chiunque col mezzo della stampa ecciti a disubbidire alle leggi, o al disprezzo delle medesime, sarà punito colla detenzione da uno a tre mesi, e colla multa dagli scudi trenta ai sessanta.

22. Alla stessa pena quì sopra espressa sarà sottoposto chiunque mediante la stampa attentasse o provocasse contro il diritto di proprietà, facesse apologia de'fatti che la legge penale qualifica come

delitti, eccitasse odio tra le diverse classi della società, ed il sovvertimento dell'ordine delle famiglie.

23. Le pene sovraindicate non esimono il colpevole dalle altre, in cui fosse specialmente incorso pel contenuto nella stampa.

24. Chiunque in un giornale, od altro scritto periodico abbia dato con dolo contezza infedele delle discussioni dei Consigli, o delle udienze dei Tribunali, sarà punito colla multa dagli scudi dieci ai trenta, senza pregiudizio delle maggiori pene, cui si facesse luogo a senso del precedente articolo.

25. Chiunque nuovamente pubblicasse un' opera, od uno scritto qualunque di già condannato con decreto dell'Autorità ecclesiastica, od in forza della presente legge con sentenza della Curia laicale, sarà punito colla detenzione da sei mesi ad un anno, e colla multa dagli scudi sessanta ai cento, e saranno distrutti tutti gli esemplari stampati.

26. È vietato pubblicare i voti de'Giudici nelle cause de' delitti commessi mediante la stampa, pubblicare le discussioni e deliberazioni segrete dell'Alto Consiglio e del Consiglio de'Deputati, quando il Consiglio non ne abbia data facoltà: come pure è vietato pubblicare i dibattimenti delle cause tenute innanzi i Tribunali a porte chiuse, non che pubblicare gli atti del processo scritto, e dei dibattimenti nelle cause d'ingiurie e diffamazioni.

§. 1. Il contravventore alle presrizioni del presente articolo è punito colla multa dagli scudi trenta ai sessanta.

27. La recidiva in alcuno dei delitti o contravvenzioni commesse mediante la stampa aumenta la pena a norma del Codice penale.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie

28. Analogamente all' articolo 11 dello Statuto fondamentale rimane nel suo vigore la Censura Ecclesiastica preventiva, sulla quale si osserveranno le Costituzioni Apostoliche e le prescrizioni di già adottate coll'Enciclica del 2 giugno corrente o che si adotteranno successivamente dalla S. Sede.

A termini di detta Enciclica sono soggette alla Censura Ecclesiastica preventiva le opere, gli scritti, ed articoli che trattano della Sacra Scrittura, Sacra Teologia, Istoria Ecclesiastica, Gius Canonico, Teologia Naturale, Etica ed in genere tutto ciò che ha rapporto speciale colla religione e colla morale.

29. Fino alle nuove disposizioni la procedura, e la competenza dei giudizi nelle cause dei delitti, e contravvenzioni contemplate nella presente legge sarà regolata secondo le norme del regolamento di procedura criminale.

30. Le sentenze condannatorie dovranno inviarsi indilatamente in copia autentica a diligenza del Procuratore Fiscale al Ministro di Grazia e Giustizia, il quale le farà pubblicare nel giornale officiale.

31. Sarà provveduto con leggi e regolamenti speciali alla pubblicazione delle opere figurate per via di disegno, incisione, litografia, calcografia, plastica ec., restando intanto in vigore gli attuali regolamenti.

32. Gli editori di giornali o scritti periodici attualmente in corso dovranno uniformarsi al disposto degli articoli 8 e 9 nel termine di giorni venti dal dì della pubblicazione della presente legge; altrimenti la pubblicazione del giornale o scritto periodico sarà considerata in contravvenzione alla legge, e soggetta alle pene relative.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 3 Junii 1848 Pontificatus Nostri anno secundo.

PIVS PP. IX.

CHIROGRAFO

DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO IX.

Rmo Cardinale Orioli, Prefetto della S. Congregazione dei Vescovi e regolari.

Quantunque per le regole immutabili della giustizia sanzionate dalle leggi di tutti i tempi e di tutti i luoghi, e confermate recentemente dall'artic. 8 dello Statuto fondamentale, gli istituti pii e le corporazioni ecclesiastiche o religiose non debbano concorrere ai pubblici pesi, che nella stessa misura con la quale vi concorrono gli altri possidenti; nondimeno il benemerito Clero secolare e regolare, dando una prova oltre ogni credere lumi-

nosa di patria carità, si è mostrato sollecito di sovvenire con un sussidio straordinario agli urgenti e straordinari bisogni dello Stato. Imperocchè, siccome Voi Ci avete riferito con grande compiacenza dell'animo Nostro, ha dichiarato di voler fare gratuita offerta al pubblico erario della somma di quattro millioni di scudi, somministrandoli in quindici rate annuali da pagarsi nel mese di decembre di ciascun anno, e da aver principio nel 1849; cioè le prime dieci rate di scudi trecentomila, e le ultime cinque di duecentomila scudi, compresa nella prima rata pel 1849 quella di scudi duecentomila già imposta con la vostra circolare del 28 settembre 1848 all'oggetto di ammortizzare la prima rata dei boni del Tesoro; e ciò con lo scopo e con la condizione che sia tolto il vincolo dei beni ecclesiastici sottoposti alla ipoteca per l'importo di due millioni a garanzia degli stessi boni e di non essore in alcun modo responsabile per la loro ammortizzazione prescritta dalla ordinanza ministeriale del 29 aprile del medesimo anno.

Avendo Voi in nome del suddetto Clero richiesto il Nostro beneplacito, onde rendere valida, efficace ed obbligatoria tale offerta secondo il disposto nelle leggi della Chiesa, Noi presso gli esempi di varii Pontefici Nostri predecessori e segnatamente di Pio VI che in simili circostanze non dubitò di permettere col suo Breve del 31 luglio 1797 che l'uno e l'altro Clero si obbligasse ad un generoso sussidio verso lo Stato, abbiamo considerato ciò che appunto Egli saggiamente considerava, nel grave pericolo della cosa pubblica essere conforme alla

equità ed alla giustizia che la Chiesa presti alla civile società uno straordinario soccorso. Quindi col presente Nostro Chirografo nel quale vogliamo che si abbia per espresso e testualmente inserito il tenore della enunciata offerta, della ordinanza ministeriale del 29 aprile 1848 e quanto altro sia o potesse essere in qualunque modo e per qualunque motivo necessario ad esprimersi, di Nostro Moto proprio, certa scienza e con la pienezza della Nostra apostolica potestà diamo e concediamo a Voi tutte le facoltà necessarie ed opportune affinchè possiate in nome Nostro accettare ed approvare la offerta di quattro millioni di scudi romani da somministrarsi al pubblico erario dal Clero secolare e regolare in quindici rate annuali come sopra, e dichiararla valida, efficace ed obbligatoria, a condizione che dal Governo venga assicurata in favore dello stesso Clero la liberazione dal vincolo della ipoteca a cui furono sottoposti i beni ecclesiastici, come pure dagli altri effetti della ordinanza ministeriale del 29 aprile 1848, non che la cessazione dell'affrancamento dei canoni, livelli ed altre prestazioni autorizzato dalla notificazione del Tesoriere generale ministro delle finanze del 9 marzo 1848 e prorogato con la ordinanza di quel ministèro del 7 settembre successivo, e non altrimenti.

In conseguenza Vi autorizziamo a fare i riparti delle rate annue non solo sui beni descritti nei registri censuari, ma inoltre sopra il consolidato e sopra i censi e crediti fruttiferi dell'uno e dell'altro Clero e degli altri luoghi pii designati nelle disposizioni annesse alla vostra circolare del 28 settem-

bre, con quella proporzione che nella vostra saviezza crederete più giusta e più opportuna, curandone il versamento nella cassa del pubblico erario alle scadenze rispettive.

E finalmente affidiamo alla conosciuta vostra prudenza la esecuzione del presente Nostro chirografo, con facoltà di permettere, qualora lo reputiate necessario, a tutti quelli che dovranno come sopra contribuire, avuto riguardo alle particolari loro circostanze, di contrarre debiti anche fruttiferi, obbligando a tale uopo i beni corrispondenti per sicurezza del sovventore, e con quella ancora di risolvere economicamente e definitivamente con semplici rescritti ogni controversia che potesse insorgere tanto sul riparto o contributo, quanto sul modo di eseguirlo, e generalmente sulla interpretazione di tutte le cose in esso contenute ed espresse; tale essendo la Nostra volontà.

Volendo e decretando ec. (*segue il decreto irritante con la clausola SUBLATA e con le altre clausole derogatorie*).

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale, il giorno 28 ottobre del mille ottocento quarantotto, del Nostro Pontificato l'anno terzo.

PIVS PP. IX.

PIVS PAPA IX.

AI SUOI DILETTISSIMI SUDDITI.

Le violenze usate contro di Noi negli scorsi giorni e le manifestate volontà di prorompere in altre (che IDDIO tenga lontano, ispirando sensi di umanità e moderazione negli animi) Ci hanno costretto a separarci temporaneamente dai Nostri sudditi e figli, che abbiamo sempre amato ed amiamo.

Fra le cause che Ci hanno indotto a questo passo, Dio sa quanto doloroso al Nostro Cuore, una di grandissima importanza è quella di aver la piena libertà nell'esercizio della suprema potestà della Santa Sede, quale esercizio potrebbe con fondamento dubitare l'Orbe Cattolico, che nelle attuali circostanze Ci venisse impedito. Che se una tale violenza è oggetto per Noi di grande amarezza, questa si accresce a dismisura ripensando alla macchia d' ingratitudine contratta da una classe di uomini perversi al cospetto dell'Europa e del mondo; e molto più a quella, che nelle anime loro ha impressa lo sdegno di Dio, che presto o tardi rende efficaci le pene stabilite dalla sua Chiesa.

Nella ingratitudine dei figli riconosciamo la mano del Signore che ci percuote, il quale vuol soddisfazione dei Nostri peccati e di quelli dei popoli; ma senza tradire i Nostri doveri, Noi non ci possiamo astenere dal protestare solennemente al cospetto di tutti (come nella stessa sera funesta dei sedici Novembre e nella mattina del diciassette protestammo

verbalmente avanti al Corpo Diplomatico, che ci faceva onorevole corona e tanto giovò a confortare il Nostro Cuore) che Noi avevamo ricevuto una violenza inaudita e sagrilega. La quale protesta intendiamo di ripetere solennemente in questa circostanza, di aver cioè soggiaciuto alla violenza, e perciò dichiariamo tutti gli atti, che sono da quella derivati di nessun vigore e di nessuna legalità.

Le dure verità e le proteste ora esposte Ci sono state strappate dal labbro dalla malizia degli uomini e dalla Nostra Coscienza, la quale nelle circostanze presenti Ci ha con forza stimolati all' esercizio dei Nostri doveri. Tuttavia Noi confidiamo, che non Ci sarà vietato innanzi al cospetto di Dio, mentre lo invitiamo e supplichiamo a placare il suo sdegno, di cominciare la Nostra preghiera colle parole di un santo Re e Profeta: *Memento Domine David et omnis mansuetudinis ejus.*

Intanto avendo a cuore di non lasciare acefalo in Roma il governo del Nostro Stato, nominiamo una Commissione Governativa composta dei seguenti soggetti:

Il Cardinal Castracane
Monsignor Roberto Roberti
Principe di Roviano
Principe Barberini
Marchese Bevilacqua di Bologna
Marchese Ricci di Macerata
Tenente Generale Zucchi.

Nell'affidare alla detta Commissione Governativa la temporanea direzione dei pubblici affari, raccomandiamo a tutti i nostri sudditi e figli la quiete e la conservazione dell'ordine.

Finalmente vogliamo e comandiamo che a Dio s'innalzino quotidiane e fervide preghiere per l'umile Nostra Persona, e perchè sia resa la pace al mondo e specialmente al Nostro Stato e a Roma, ove sarà sempre il Cuor Nostro, qualunque parte ci alberghi dell'Ovile di Cristo. E Noi, come è debito del Supremo Sacerdozio, a tutti precedendo, devotissimamente invochiamo la gran Madre di Misericordia e Vergine Immacolata, ed i Santi Apostoli Pietro e Paolo, affinchè, come Noi ardentemente desideriamo sia allontanata dalla Città di Roma, e da tutto lo Stato l'indignazione di DIO ONNIPOTENTE.

Datum Cajetae die 27 Novembris 1848.

PIVS PAPA IX.

ORDINANZA

PIVS PAPA IX.

Avuto riflesso alla gravezza delle presenti circostanze;

Visto l'Art. 14 dello Statuto fondamentale:

Proroghiamo l'attuale Sessione dell'Alto Consiglio, e del Consiglio de' Deputati, riservandoci di determinare successivamente il giorno della nuova convocazione de' medesimi, ed ordiniamo al Cardinal Castracane Presidente della temporanea Commissione Governativa da Noi istituita sotto il giorno 27 Novembre decorso di comunicare ai due Consigli questa Nostra Sovrana deliberazione.

Datum Cajetae die 7 Decembris 1848.

PIVS PAPA IX.

PIVS PAPA IX.

Per divina disposizione ed in un modo quasi mirabile assunti Noi, sebbene immeritevoli, al Sommo Pontificato, una delle Nostre prime cure fu quella di promuovere l'unione fra i sudditi dello Stato temporale della Chiesa, di rassodare la pace tra le famiglie, di beneficarle in ogni maniera possibile, e di render lo Stato florido e tranquillo per quanto da Noi si potesse. Ma i beneficii che procurammo d'impartire ai Nostri sudditi, e le più larghe istituzioni, con le quali fu da Noi condisceso alle loro brame, pur troppo lo diciamo francamente, anzi che procurarci quella gratitudine e riconoscenza, che avevamo tutto il dritto di aspettarci, hanno prodotto invece replicate amarezze e dispiaceri al Nostro cuore per parte degli ingrati, qualunque sia il loro numero, che il Nostro occhio paterno vorrebbe sempre vedere ristretto. Ormai tutto il Mondo conosce in qual guisa siamo stati Noi contraccambiati, quale abuso siasi fatto delle Nostre concessioni, sovvertendone l'indole, e travisando il senso delle Nostre parole per ingannare la moltitudine, e come di quegli stessi beneficii ed istituzioni siensi taluni fatto un' arma ai più violenti eccessi contro la Nostra Sovrana autorità e contro i diritti temporali della Santa Sede.

Rifugge il Nostro animo dal dover qui lamentare particolarmente gli ultimi avvenimenti incominciando dal giorno 15 del passato novembre, in cui un Ministro di Nostra fiducia fu barbaramente ucciso in pieno meriggio dalla mano del-

l'assassino, e più barbaramente ancora venne quella mano applaudita da una classe di forsennati, nemici di Dio e degli uomini, della Chiesa non meno che di ogni onesta politica istituzione. Questo primo delitto aprì la serie degli altri che con sagrilega sfrontatezza si commisero nel giorno seguente: e poichè questi hanno già incontrato l' esecrazione di quanti sono gli animi onesti nel Nostro Stato, nell' Italia, nell' Europa, e la incontreranno nelle altre parti del Mondo; così Noi risparmiamo al Nostro cuore l' enorme dolore di qui ripeterli. Fummo costretti di sottrarci dal luogo ove furono commessi, da quel luogo ove la violenza C' impediva di arrecarvi il rimedio, ridotti solo a lagrimar coi buoni e a deplorare con loro i tristi casi, ai quali il più tristo ancora si aggiungeva di vedere isterilito ogni atto di giustizia contro gli autori degli abbominevoli delitti. La Provvidenza Ci condusse in questa città di Gaeta, ove trovandoci nella Nostra piena libertà, furono da Noi contro i suddetti violenti attentati solennemente ripetute le proteste, che in Roma stessa fin da principio avevamo già fatto innanzi ai rappresentanti, presso di Noi accreditati, delle Corti di Europa e di altre lontane Nazioni. Nello stesso atto non tralasciammo di dare temporaneamente ai Nostri Stati una legittima Rappresentanza Govenativa, senza derogare alle Istituzioni da Noi fatte, affinchè nella Capitale e nello Stato rimanesse provveduto al regolare ordinario andamento dei pubblici affari, alla tutela delle persone e delle proprietà dei Nostri sudditi. Fu da Noi al-

tresì prorogata la Sessione dell'Alto Consiglio e del Consiglio de'Deputati, i quali erano stati recentemente chiamati a riprendere le interrotte sedute. Ma queste Nostre determinazioni lungi dal far rientrare nella via del dovere i perturbatori ed autori delle predette sacrileghe violenze, gli hanno anzi spinti ad attentati maggiori, arrogandosi quei sovrani diritti, che a Noi solo appartengono, con aver essi nella Capitale istituita per mezzo dei due Consigli una illegittima Rappresentanza Governativa, sotto il titolo di provvisoria e suprema Giunta di Stato, e pubblicato ciò con atto del giorno 12 di questo mese. Le obbligazioni indeclinabili della Nostra Sovranità, ed i giuramenti solenni con cui abbiamo al cospetto del Signore promesso di conservare il Patrimonio della Santa Sede, e trasmetterlo integro ai Nostri Successori, Ci costringono a levare alto la voce, ed a protestare avanti a Dio ed in faccia di tutto il mondo contro questo cotanto grave e sacrilego attentato. Dichiariamo pertanto nulli, di nessun vigore e di nessuna legalità tutti gli atti emanati in seguito delle inferiteci violenze, ripetendo altresì che quella Giunta di Stato istituita in Roma non è altro che una usurpazione dei Nostri Sovrani poteri, e che la medesima non ha, nè può avere in verun modo alcuna autorità. Sappiano quindi tutti i Nostri sudditi di qualunque grado e condizione, che in Roma e in tutto lo Stato Pontificio non vi è, nè può esservi alcun potere legittimo che non derivi espressamente da Noi; e che avendo Noi col predetto Sovrano Moto-proprio del 27 novembre istituita una temporanea Commissione

Governativa, a questa sola esclusivamente appartiene il reggimento della cosa pubblica durante la Nostra assenza, e finchè non venga da Noi stessi diversamente disposto.

Datum Cajetae die 17 Decembris 1848.

PIVS PAPA IX.

PIVS PAPA IX.

AI SUOI AMATISSIMI SUDDITI

Da questa pacifica stazione ove piacque alla Divina Provvidenza di condurci, onde potessimo liberamente manifestare i Nostri sentimenti, ed i Nostri Voleri, stavamo attendendo che si facesse palese il rimorso dei Nostri figli traviati per i sacrilegi, ed i misfatti commessi contro le persone a Noi addette, fra le quali alcune uccise, altre oltraggiate nei modi i più barbari, non che per quelli consumati nella Nostra Residenza, e contro la stessa Nostra Persona. Noi però non vedemmo che uno sterile invito di ritorno alla Nostra Capitale, senza che si facesse parola di condanna dei suddetti attentati, e senza la minima garanzia che Ci assicurasse dalle frodi, e dalle violenze di quella stessa schiera di forsennati, che ancora tiranneggia con un barbaro dispotismo Roma e lo Stato della Chiesa. Stavamo pure aspettando, che le Proteste e Ordidinazioni da Noi emesse richiamassero ai doveri di

fedeltà e di sudditanza coloro, che l'una e l'altra disprezzano e conculcano nella Capitale stessa dei Nostri Stati. Ma in vece di ciò un nuovo e più mostruoso atto di smascherata fellonia, e di vera ribellione da essi audacemente commesso, colmò la misura della Nostra afflizione, ed eccitò insieme la giusta Nostra indignazione, siccome sarà per contristare la Chiesa Universale. Vogliam parlare di quell' atto per ogni riguardo detestabile, col quale si pretese intimare la convocazione di una sedicente Assemblea Generale Nazionale dello Stato Romano, con un Decreto dei 29 Dicembre prossimo passato per istabilire nuove forme politiche da farsi agli Stati Pontificj. Aggiungendo così iniquità ad iniquità, gli autori e fautori della demagogica anarchia tentano distruggere l'autorità temporale del Romano Pontefice sui dominj di Santa Chiesa, quantunque irrefragabilmente stabilita su i più antichi e solidi diritti, venerata, riconosciuta e difesa da tutte le nazioni, col supporre e far credere, che il di Lui Sovrano potere vada soggetto a controversia, o dipenda dal capriccio dei faziosi. Risparmieremo alla Nostra dignità la umiliazione di trattenerci sù quanto di mostruoso si racchiude in quell' atto abominevole per l'assurdità della sua origine, non meno che per la illegalità delle forme, e per l' empietà del suo scopo; ma appartiene bensì all'Apostolica Autorità, di cui, sebbene indegni, siamo investiti, ed alla responsabilità che Ci lega co' più sacri giuramenti al cospetto dell'Onnipotente, il protestare non solo, siccome facciamo nel più energico ed efficace modo contro dell'atto medesimo, ma di condannarlo

eziandio alla faccia dell' universo , quale enorme e sacrilego attentato commesso in pregiudizio della Nostra indipendenza e sovranità, meritevole de' castighi comminati dalle leggi sì divine come umane. Noi siamo persuasi, che al ricevere l'impudente invito sarete rimasti commossi da santo sdegno, ed avrete rigettata lungi da voi una sì rea e vergognosa provocazione. Ciò non ostante perchè niuno di voi possa dirsi illuso da fallaci seduzioni e da predicatori di sovversive dottrine, nè ignaro di quanto si trama da' nemici di ogni ordine , d'ogni legge , d'ogni diritto, d'ogni vera libertà, e della stessa vostra felicità , vogliamo oggi nuovamente innalzare e diffondere la Nostra voce in guisa che vi renda vieppiù certi dello stretto divieto con cui vi proibiamo, a qualunque ceto, o condizione apparteniate, di prendere alcuna parte nelle riunioni che si osassero fare per le nomine degli individui da inviarsi alla condannata assemblea. In pari tempo vi ricordiamo come questa Nostra assoluta proibizione venga sanzionata dai Decreti dei Nostri Predecessori, e dei Concilii, e specialmente dal Sacrosanto Concilio generale di Trento (*Sess. XXII. C. XI. de Refor.*) nei quali la Chiesa ha fulminato replicate volte le sue Censure e principalmente la Scomunica Maggiore da incorrersi, senza bisogno di alcuna dichiarazione, da chiunque ardisce rendersi colpevole di qualsivoglia attentato contro la temporale Sovranità dei Sommi Romani Pontefici , siccome dichiariamo esservi già disgraziatamente incorsi tutti coloro che hanno dato opera all' atto suddetto, ed ai precedenti diretti a danno della medesima Sovranità, od in qua-

lunque altro modo, e sotto mentito pretesto hanno perturbata, violata, ed usurpata la Nostra Autorità. Se però Ci sentiamo obbligati per dovere di coscienza a tutelare il sacro deposito del patrimonio della Sposa di Gesù Cristo alle Nostre cure affidato, coll' adoperare la spada di giusta severità a tal'uopo dataci dallo stesso divino Giudice, non possiamo però mai dimenticarci di tenere in terra le veci di Colui, che anche nell' esercitare la sua giustizia non lascia di usare misericordia. Innalzando pertanto al cielo le Nostre mani, mentre di nuovo a Lui rimettiamo e raccomandiamo una tal causa giustissima, la quale piucchè Nostra è Sua; e mentre di nuovo Ci dichiariamo pronti coll'ajuto della potente sua grazia, di sorbire sino alla feccia, per la difesa e la gloria della Cattolica Chiesa, il calice delle persecuzioni ch' Esso pel primo volle bere per la salute della medesima, non desisteremo dal supplicarlo e scongiurarlo, affinchè voglia benignamente esaudire le fervide preghiere, che di giorno e di notte non cessiamo d'innalzargli per la conversione e la salvezza dei traviati. Nessun giorno certamente più lieto per Noi e giocondo sorgerà di quello, in cui Ci sarà dato di veder rientrare nell'ovile del Signore quei nostri figli, dai quali oggi tante tribolazioni, ed amarezze Ci provengono. La speranza di goder presto di un sì felice giorno si convalida in Noi al riflesso, che universali sono le preghiere, che unite alle nostre ascendono al trono della Divina Misericordia dalle labbra e dal cuore dei fedeli di tutto l' Orbe Cattolico, e che la stimolano e la forzano continuamente a mutare il

cuore dei peccatori, e ricondurli nelle vie di verità e di giustizia.

Datum Gaetae die 1 Januarii anni 1849.

PIVS PP. IX.

Protesta fatta in Gaeta li 14 *Febbrajo* 1849 *da Sua Santità PIO PP. IX.*

La serie non interrotta degli attentati commessi contro il Dominio temporale degli Stati della Chiesa preparati da molti per cecità, ed eseguiti da quelli che più maligni e più scaltri avevano da gran tempo predisposta la docile cecità dei primi, questa serie avendo oggi toccato l'ultimo grado di fellonia con un decreto della sedicente Assemblea Costituente Romana in data 9 febbraio corrente, nel quale si dichiara il Papato decaduto di diritto e di fatto dal Governo temporale dello Stato Romano, erigendosi un così detto Governo di democrazia pura col nome di Repubblica Romana; Ci mette nella necessità di alzare nuovamente la Nostra voce contro un atto, il quale si presenta al cospetto del mondo col moltiplice carattere della ingiustizia, della ingratitudine, della stoltezza e della empietà; e contro il quale Noi circondati dal Sacro Collegio e alla vostra presenza, degni Rappresentanti delle Potenze e Governi amici della Santa Sede protestiamo nei modi più solenni, e ne dichiariamo la nullità, come abbiamo fatto degli atti precedenti. Voi foste, o Si-

gnori, i testimonii degli avvenimenti non mai abbastanza deplorabili dei giorni 15 e 16 novembre dell'anno scorso, e insieme con Noi li deploraste e li condannaste; Voi confortaste il Nostro spirito in quei giorni funesti; Voi Ci seguiste in questa Terra, ove ci guidò la Mano di Dio, la quale innalza ed umilia, ma che però non abbandona mai quello che in Lui confida; Voi ci fate anche in questo momento nobile corona, e perciò a Voi Ci rivolgiamo, affinchè vogliate ripetere i Nostri sentimenti e le nostre proteste alle vostre Corti e ai vostri Governi.

Precipitati i sudditi Pontificii per opera sempre della stessa ardita fazione, nemica funesta della umana società, nell'abisso più profondo di ogni miseria, Noi come Principe temporale, e molto più come Capo e Pontefice della Cattolica Religione, esponiamo i pianti e le suppliche della massima parte dei nominati sudditi Pontificii, i quali chiedono di veder sciolte le catene che gli opprimono. Domandiamo nel tempo stesso che sia mantenuto il sacro diritto del temporale dominio alla Santa Sede, del quale gode da tanti secoli il legittimo possesso universalmente riconosciuto, diritto che nell'ordine presente di Provvidenza si rende necessario e indispensabile pel libero esercizio dell' Apostolato cattolico di questa Santa Sede. L'interesse vivissimo, che in tutto l'Orbe si è manifestato a favore della Nostra causa, è una prova luminosa che questa è la causa della giustizia, e perciò non osiamo neppur dubitare che essa non venga accolta con tutta la simpatia e con tutto l' interesse dalle rispettabili Nazioni che rappresentate.

Nota di S. E. R. il Cardinale Antonelli Pro-Secretario di Stato di S. Santita' A tutto il Corpo Diplomatico.

Quella riunione di faziosi, che usurpando il nome di Deputati del popolo si è stabilita nella Capitale dello Stato Pontificio sotto il titolo di assemblea Costituente Romana progredendo con ardore di forsennati nel suo sistema d'empietà, di ingiustizia e di distruzione, si è affretttata in questi ultimi giorni ad occuparsi di un doppio progetto di legge, in cui tutti i beni posseduti dalle mani morte sono dichiarati proprietà dello Stato, con adottare intanto alcune disposizioni dirette ad assicurare l'effetto di quello stesso sacrilego spoglio d'ogni proprietà mobile ed immobile, che da essa vuol decretarsi contro le Chiese, e contro i pii stabilimenti senza veruna eccezione. Questo non meno che qualunque altro passato e futuro attentato de' faziosi stessi, trovansi già nella loro radice condannati colle precedenti pubblicazioni del Santo Padre, e principalmente col solenne atto da esso emanato il 1° gennaio. Ma prevedendosi le diaboliche arti ed astuzie, delle quali si farà uso dagli autori del suddetto spoglio per trarne al più presto un profitto conforme all' interessate loro voglie, si è dal Santo Padre giudicato opportuno nella doppia sua rappresentanza di Sommo Pontefice e di Sovrano degli Stati Romani diffidare tutti coloro che ora o in avvenire si trovassero nella circostanza di trattare in ordine alle proprietà suddette col sedicente Governo di

Roma, o con chiunque abbia causa da esso. Le disposizioni della Romana assemblea, delle quali si tratta, importano una violazione la più rivoltante delle immutabili regole di naturale giustizia, sulle quali è basato ogni diritto di proprietà, una violazione delle Leggi Civili antiche e moderne, che ne' Pontificj Dominj principalmente han sempre garantito le proprietà delle chiese e delle cause pie; una violazione infine dei sacri dritti della Chiesa di Gesù Cristo e delle sanzioni da essa emanate, per mantenere le sue proprietà ed impedire che vengano distratte dagli usi religiosi, o pii, ai quali sono destinate. Che se la sedicente assemblea, nella generalità delle parole, colle quali si è espressa, avesse voluto ferire le proprietà non solo pie od ecclesiastiche, ma quelle pure di università o fondazioni meramente laicali e civili, anche in questa parte le sue disposizioni sono sempre nulle di pieno diritto, perche emanate da una mano di faziosi, i quali con ogni maniera di violenze, d' inganni, di ingratitudini hanno usurpato la legittima Sovrana autorità per opprimere anzichè governare gli Stati di S. Chiesa.

Vuole pertanto Sua Santità che si porti a notizia di tutti e specialmente degli stranieri di qualunque stato o Nazione, che le vendite, enfiteusi, alienazioni qualunque, come pure le costituzioni d' ipoteche ed altri contratti di ogni natura, che dalla sedicente assemblea, e Governo Romano, o dagli aventi causa da esso, si facessero intorno ai Beni Ecclesiastici stabili o mobili, e sulle altre qualunque siansi proprietà delle mani morte, so-

no e saranno pienamente nulli, e di niun valore, e dovranno considerarsi fatto da chi con latrocinio pubblico e manifesto aveva usurpato le altrui sostanze. Quindi non vi sarà causa, pretesto o motivo qualunque, che valga in veruna parte a convalidarle, ancorchè si trattasse di contratti soliti a farsi dalle Chiese o Stabilimenti cui detti Beni appartengono, o di atti già iniziati dalla Pontificia autorizzazione, o da quella dei Vescovi od altri legittimi superiori nei limiti delle rispettive competenze; mentre da ciò e da qualsivoglia altra circostanza, non potrà mai inferirsi che un usurpatore manifesto possa fare o seguire o consumare quanto poteva unicamente effettuarsi dal proprietario o dal legittimo amministratore. Quindi le Chiese e gli altri stabilimenti di mani morte avranno in ogni tempo il diritto di ripetere le loro proprietà, e mobili e stabili immuni e libere da qualunque peso che vi si fosse voluto imporre dagli usurpatori, non che i frutti da esse prodotti nell' intervallo; nè quelli che le avessero comprate e fatto sù di esse altra convenzione potranno richiedere dai legittimi proprietarj il prezzo sborsato od altro compenso, pel quale non rimarrà loro altra via che quella di rivolgere la loro azione contro gli usurpatori con cui avranno fatto i contratti.

In conseguenza di questa Pontificia manifestazione il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato, mentre per espresso comando di Sua Santità ne rende consapevole Vostra Eccellenza, la prega altresì a volerne dare sollecita comunicazione

al suo Governo, affinchè il contenuto della presente Nota abbia la maggiore possibile pubblicità, mediante la quale, diffidati coloro che si lasciassero mai indurre a far contratti intorno ai beni in discorso, non possano allegarne ignoranza.

Il sottoscritto si pregia di ripetere all' E. V. i sensi della sua distinta considerazione.

Gaeta 19 Febbrajo 1849.

G. Card. Antonelli.

Nota di S. E. R. il Cardinale Antonelli Pro-Segretario di Stato di s. santita' A tutto il Corpo Diplomatico.

Fra i meditati eccessi del sedicente Governo di Roma per ridurre lo Stato Pontificio nella estrema miseria, dopo aver esauste tutte le Casse pubbliche, e creati enormi debiti, e decretate gravissime imposte, avvi pur quello di trattare presso qualche casa Bancaria un considerevole impronto di denaro offrendo in garanzia i monumenti di arte esistenti nel Vaticano. Si conosce dippiù essersi a tale effetto inviato a Londra un Commissario.

Non è d'uopo di qualificare qui siffatto progetto di nuovo spoglio, mentre riguardandolo sotto tutt'i lati ne presenta di per se chiaramente l' enorme mostruosità.

Il Santo Padre come legittimo Sovrano degli Stati della Chiesa, dovendo per obbligo di sua coscienza

preservarli per quanto Gli è possibile da ulteriore distruzione, sebbene con le precedenti sue pubblicazioni date in Gaeta abbia già dichiarato di niun valore qualunque atto si emanasse dal sedicente Governo di Roma, non di meno vuole oggi che sieno nuovamente diffidati tutti coloro, i quali ora o in avvenire si trovassero nella circostanza di trattare col medesimo, o con chiunque ne abbia un mandato circa le proprietà di cui è parola.

A tale effetto intende far noto a tutti di qualunque nazione, che le vendite o costituzioni d'ipoteche o altri contratti di qualsivoglia natura che si eseguissero intorno ai monumenti predetti, come pure sù tutti gli altri che esistono nello Stato Pontificio, sono e saranno pienamente nulli e di niun valore, e dovranno considerarsi come fatti da chi con pubblico latrocinio ha usurpato le altrui proprietà.

Consentaneamente a questa Sovrana dichiarazione il sottoscritto Cardinale Pro-Segretario di Stato per espresso comando di Sua Santità ne rende intesa l'E. V., e la prega altresì a volerne dare sollecita comunicazione al suo Governo, affinchè la presente Nota abbia la maggiore possibile pubblicità.

Il sottoscritto si pregia di confermare a V. E. i sensi della sua più distinta considerazione.

Gaeta 27 febbrajo 1849.

G. Card. Antonelli

PIVS PP. IX.

AI SUOI AMATISSIMI SUDDITI

IDDIO ha levato in alto il suo braccio, ed ha comandato al mare tempestoso dell'anarchìa, e dell'empietà di arrestarsi. Egli ha guidato le armi cattoliche per sostenere i diritti della umanità conculcata, della fede combattuta, e quelli della Santa Sede e della Nostra Sovranità. Sia lode eterna a Lui che anche in mezzo alle ire non dimentica la misericordia.

Amatissimi Sudditi, se nel vortice delle spaventose vicende il Nostro cuore si è saziato di affanni sul riflesso di tanti mali patiti dalla Chiesa, dalla religione, e da voi; non ha però scemato l'affetto, col quale vi amò sempre, e vi ama. Noi affrettiamo co' Nostri voti il giorno che ci conduca di nuovo fra voi, e allorquando sia giunto, Noi torneremo col vivo desiderio di apportarvi conforto, e con la volontà di occuparci con tutte le Nostre forze del vostro vero bene, applicando i difficili rimedii ai mali gravissimi, e consolando i buoni sudditi, i quali mentre aspettano quelle istituzioni, che appaghino i loro bisogni, vogliono come Noi lo vogliamo, veder guarentita la libertà e la indipendenza del Sommo Pontificato, così necessaria alla tranquillità del mondo Cattolico.

Intanto pel riordinamento della cosa pubblica andiamo a nominare una Commissione, che munita

di pieni poteri, e coadjuvata da un Ministèro, regoli il governo dello Stato.

Quella benedizione del Signore, che vi abbiamo sempre implorata anche da voi lontani, oggi con maggior fervore la imploriamo, affinchè scenda copiosa sopra di voi; ed è grande conforto all'animo Nostro lo sperare, che tutti quelli che vollero rendersi incapaci di goderne il frutto pe'loro traviamenti, possano esserne fatti meritevoli mercè di un sincero e costante ravvedimento.

Datum Gajetae die 17 Julii anni 1849.

PIVS PP. IX

La Commissione Governativa di Stato
In nome di di S. Santita PIO PAPA IX.
Felicemente Regnante.

La provvidenza Divina ha sottratto dal vortice tempestosissimo delle più cieche e nere passioni col braccio invitto e glorioso delle Armi Cattoliche i Popoli di tutto lo stato Pontificio, ed in modo speciale quello della Città di Roma, sede e centro della Religione nostra santissima. Quindi fedele il santo padre alla promessa annunciata col Suo venerato *Motu proprio*, dato da Gaeta il 17 del prossimo passato mese, Ci manda ora fra voi con pieni poteri onde riparare ne'migliori modi, e quanto più

presto sarà possibile ai gravi danni arrecati dall'anarchia, e dal despotismo di pochi.

Nostra prima cura sarà quella, che la Religione e la Morale sieno rispettate da tutti come base e fondamento di ogni convivenza sociale; che la giustizia abbia il suo pieno e regolare corso indistintamente per ciascuno; e che l'amministrazione della cosa pubblica riceva quell'assetto ed incremento, di cui v'ha tanto bisogno dopo l'indegna manomissione fattane dai demagoghi senza senno e senza nome.

A conseguire questi importantissimi risultati ci gioveremo del consiglio di persone distinte per la loro intelligenza e pel loro zelo, non meno che per la comune fiducia che godono, e che tanto contribuisce al buon esito degli affari.

Richiede poi il regolare ordine delle cose, che a capo de'respettivi Ministèri vi sieno uomini integri e versati nel ramo cui dovranno attendere con ogni alacrità; egli è quindi che nomineremo quanto prima chi presieda agli Affari Interni e di Polizia, a quelli della Giustizia, alle finanze, alle Armi, non che ai Lavori Pubblici e Commercio restando gli affari esteri presso l' Emo Card. Pro-Segretario di Stato, che durante la sua assenza avrà in Roma un Sostituto per gli affari ordinarj.

Rinasca così, siccome speriamo, la fiducia in ogni ceto ed ordine di persone , mentre il SANTO PADRE nel suo animo veramente benefico si occupa di provvedere con quei miglioramenti, e con quelle istituzioni che sieno compatibili colla sua dignità, e potestà altissima di Pontefice Sommo, colla natura di questo Stato, la di cui conservazione interessa tutto

il mondo cattolico, e co'bisogni reali de'Suoi amatissimi sudditi.

Roma dalla Nostra Residenza del Palazzo Quirinale il primo Agosto 1849.

G. CARDINAL DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARDINAL VANNICELLI CASONI

L. CARDINAL ALTIERI

NOTIFICAZIONE

La Commissione Governativa di Stato

A provvedere per intanto al regolare corso della Giustizia Civile, Criminale ed Amministrativa, non che al legittimo esercizio degli impieghi, che vi hanno relazione, si ordina come segue.

Art. 1. Le leggi e le disposizioni qualunque emanate dal 16 Novembre 1848 sono nulle e di niun effetto.

Art. 2. La rinnovazione delle Iscrizioni ipotecarie resta però sospesa finchè sia provveduto al tempo e modo di eseguirla.

Art. 3. I Tribunali Pontificii esistenti nella suddetta epoca sono ripristinati. Cessano gli altri che derivano dal potere illegittimo.

Art. 4. Gl'Impiegati dimessi per non avere aderito al Governo intruso, tornano immediatamente ai loro officii. Cessano tutti gli altri, che furono nominati dal 16 Novembre 1848 in poi; e quegli i

quali avessero aderito, o fossero stati promossi, rimangono e tornano respettivamente per ora al posto che prima occupavano, quante volte non se ne fossero resi immeritevoli per altre positive cagioni.

Art. 5. Verrà inoltre istituito un Consiglio di censura per conoscere le qualità e la condotta degl' Impiegati Civili in ogni ramo, onde proporre alla definitiva sanzione Sovrana il personale attuale dei dicasteri di tutto lo Stato.

Art. 6. Per l'andamento delle Amministrazioni comunali, i Presidi delle provincie nomineranno provvisoriamente delle apposite Commissioni, rimanendo disciolti gli attuali Municipj.

Art. 7. La presente Notificazione avrà il suo pieno effetto in tutto lo Stato, non ostante qualsivoglia disposizione emanata in contrario.

Roma dalla Nostra Residenza nel Palazzo Quirinale li 2 Agosto 1849.

G. CARDINAL DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARDINAL VANNICELLI CASONI
L. CARDINAL ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

La nullità delle leggi ed atti dei sedicenti Governi Provvisorio e Repubblicano, porterebbe seco la nullità della *Carta monetata* da essi posta in circolazione, per aver mezzi di sostenersi nella loro

usurpazione, e nella più sconsigliata e fatale resistenza.

Commosso però l'animo del s. PADRE dal riflesso che l'assoluto annullamento pregiudicherebbe molti onesti cittadini, e porterebbe seco la rovina di una quantità di famiglie, specialmente della classe più indigente e de' negozianti; per conciliare le viste di equità con le circostanze nelle quali trovasi e si troverà l'Erario, riservandosi di provvedere altresì al bisogno del commercio con la circolazione di sufficiente specie monetaria, ha ordinato di disporre quanto segue.

Art. 1. Restano confermati, e conseguentemente ne continuerà il corso coattivo, tutti i Boni del Tesoro fino alla Serie lettera O inclusivamente, dei quali SUA SANTITA' aveva autorizzato l'emissione.

Art. 2. Vengono poi riconosciuti e garantiti tutti gli altri Boni successivamente emessi dai sedicenti Governi provvisorio e repubblicano, per la tangente del *Sessantacinque* per cento del loro valore nominale.

Ad evitare qualunque inconveniente nella calcolazione del valore riconosciuto dei Boni e delle frazioni che ne derivano, si dichiara il valore dei medesimi mediante la sottoposta tariffa.

Art. 3. Il Governo provvederà il più presto possibile al ritiro dei Boni, ed alla loro riduzione e concambio con altri di forma regolare, o con le cautele necessarie ad ispirare la piena fiducia nel Pubblico e nel commercio, o con la sostituzione di valori metallici per quanto le circostanze lo permetteranno senza gravi sagrifizii.

Art. 4. Le carte monetate emesse da Provincie o Comuni, potranno continuare il loro corso ne'rispettivi luoghi sotto le relative garanzie e senza responsabilità del Governo, il quale vi porterà la sua sorveglianza per quanto solo riguarda la pubblica indennità.

TARIFFA

Indicante il valore nominale e quello riconosciuto de' Boni contemplati nell' Articolo secondo della presente Notificazione.

VALORE

Nominale	*Riconosciuto*
Sc. 100 —	65 —
» 50 —	32 50
» 20 —	13 —
» 10 —	6 50
» 5 —	3 25
» 2 —	1 30
» 1 —	— 65
» — 40	— 26
» — 32	— 21
» — 24	— 15 5
» — 16	— 10 5
» — 10	— 06 5

Roma dalla Nostra Residenza del Quirinale il 3 Agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Dopo che colla nostra Notificazione del 3 corrente furono riconosciuti e garantiti i boni emessi dai sedicenti Governi Provvisorio e Repubblicano, dalla Serie Lettera P. inclusiva fino agli ultimi, ai quali, mentre fù garantita la tangente del 65 per cento sul solo loro valore nominale, restando per questa tangente assimilati a quei legittimi emessi con autorizzazione di SUA SANTITA', fu conservato per conseguenza il corso coattivo, rimaneva solo a provvedersi al corso della moneta erosa, emessa egualmente coi decreti dei 3, 9 Marzo e 17 Aprile corrente anno.

Essendo che la suddetta moneta deriva dalle stesse cause, che rendevano difettosi i boni, doveva anch' essa asser trattata col ribasso proporzionale a quello adottato per i boni anzidetti; ma considerando che in questo caso si tratta di modica somma, e per dare una nuova prova della Sovrana benigna condiscendenza a riguardo della classe più bisognosa nelle cui mani può credersi esistere buona parte di questa specie di valori; ordiniamo quanto siegue.

Art. 1. La moneta erosa viene riconosciuta nella integrità del suo valore nominale.

Art. 2. Il corso coattivo della medesima moneta viene garantito per altri soli trenta giorni computabili dalla data della presente Notificazione: dopo questo termine si dichiara irremissibilmente fuori di corso.

Art. 3. Durante questo termine, la stessa moneta sarà egualmente ricevuta da tutte le Casse pubbliche in pagamento di qualunque dazio o tassa, ed in tal guisa avranno i possessori il modo facile per impiegarla.

Art. 4. I possessori della predetta moneta, cui non riuscisse comodo l' impiego di essa in pagamento di dazio o tassa, potranno, sempre nel termine suddetto, farne il versamento semplice nelle pubbliche Casse, cioè in Roma nella Depositeria generale, ed in Provincia in quella dell'Amministrazione Camerale.

Art. 5. Nell' atto del versamento saranno dalle Casse respettive, a richiesta del possessore, dati in cambio altri valori correnti, ovvero staccate apposite bollette che equivarranno a fedi di deposito, e queste in Provincia oltre la firma del Cassiere saranno firmate ancora dal Computista d' officio del capo della Provincia stessa, ed in Roma vi sarà la firma tanto dell' Ispettore quanto del Cassiere generale della Depositeria.

Art. 6. L'enunciate bollette saranno pure ricevute in tutte le Casse erariali come all'Articolo 3, e per agevolare il corso e l'impiego delle medesime viene loro accordato per altri tre mesi successivi il diritto di esser versate nelle Casse pubbliche come all'Art. 3.

Roma dalla nostra Residenza del Quirinale li 6 Agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

La Commissione Governativa di Stato

Prese in esame le circostanze commerciali dello Stato: intesa la Camera primaria di Commercio in Roma: sul rapporto del Pro-Ministro delle Finanze, dichiara:

Art. Unico. Continua a tutto il corrente anno il corso coattivo dei biglietti della Banca romana ed al di loro valore nominale per la quantità totale che ora è in emissione di un milione e cinquecento mila (1, 500, 000) Scudi, quantità che non sarà affatto aumentata.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il 10 Agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

La Commissione Governativa di Stato

Avute in vista le speciali circostanze che concorrono nei boni della Provincia di Bologna, sulle rimostranze della stessa Provincia; inteso il rapporto del Pro-Ministro delle finanze.

Ordina

Art. 1. I Boni emessi dalla Provincia di Bologna avranno il corso coattivo al di loro valore nominale per un anno dalla data della presente Notificazione, e dentro i limiti della stessa Provincia.

Art. 2. La quantità dei Boni attualmente emessa in scudi 341, 610, non sarà affatto aumentata.

Arti 3. Si stabiliranno intanto i modi e i termini di ammortizzazione.

Roma dalla nostra Residenza del Quirinale li 13 Agosto 1849.

G. CARDINAL DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

In coerenza dell'articolo 5 della Notificazione del 2 del corrente mese è nominato un Consiglio centrale di censura, composto di dieci individui, residente in Roma.

È desso incaricato di prendere esatte informazioni sulle qualità e sulla condotta di tutti gl'impiegati civili, governativi, giudiziarj, amministrativi di polizia e di finanza, di qualsiasi specie e rango

i quali ne'passati sconvolgimenti politici si fossero resi meritevoli di punizione.

Il Consiglio esaminerà ancora la condotta in quel tempo tenuta dai giubilati e quiescenti che percepiscono assegni e pensioni a carico del pubblico Erario, affinchè si possa stabilire se dessi hanno conservato o perduto il titolo ad ulteriori percezioni: e insieme si conosca, se tra essi vi sieno alcuni che possono essere richiamati in attività di servizio.

Speciali istruzioni determinano le norme, con le quali il Consiglio procederà nella pronta e coscienziosa esecuzione dell'incarico commessogli.

Contemporaneamente viene istituito in ogni provincia un Consiglio di censura, presieduto dall'Autorità primaria governativa della medesima. Resta a detto Consiglio affidato di conoscere e verificare le qualità e la condotta delle Magistrature e de'salariati Municipali nella epoca sopraccennata. Inoltre dovrà prestarsi ed esaurire tutte le richieste che gli verranno inoltrate dal Consiglio centrale pel fedele e scrupoloso adempimento delle sue funzioni.

Il Superiore Governo si riserva di affidare a detti Consigli tutte quelle incombenze riguardo ai soggetti di sopra indicati, che in appresso ravviserà opportune e proficue a bene della pubblica amministrazione.

Roma dalla nostra residenza del Quirinale il di 14 Agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Coerentemente al principio adottato dal Governo di SUA SANTITA' di non riconoscere gli atti del Governo Rivoluzionario, che ha avuto principio dal 16 Novembre 1848, la Commissione Governativa di Stato volendo dare delle disposizioni riguardanti il Dipartimento Militare e suoi Impiegati, onde procedere poscia al riordinamento della Forza armata, ordina quanto segue.

Art. 1. I Corpi così detti Franchi o di Guardie Civiche mobilizzate di qualunque denominazione, che ancora esistessero in qualche parte dello Stato Pontificio, con la data del 31 del corrente mese vengono sciolti, e gl' individui che li compongono saranno inviati alla loro patria.

Art. 2. Con la suddetta data del 31 corrente tutti gli Ufficiali Generali, quei di Stato Maggiore e di Compagnia, gli Ajutanti Sotto-Ufficiali, e qualunque altro graduato, come ancora gl' Impiegati amministrativi non nativi dello Stato della S. Sede, o in esso non domiciliati almeno da tre anni, i quali il dì 16 Novembre 1848 non appartenevano ad alcun Corpo di Truppa di Linea, in cui s' intendono compresi anche i Corpi del Genio e di Artiglieria, o che dopo la detta epoca sono stati ammessi nelle medesime, ed in esse avanzati con varii gradi, rimarranno sciolti, accordandosi loro il soldo di un mese onde possano ripatriare. Alle suddette

prescrizioni riguardanti gli esteri saranno sottoposti in tutto gli Ufficiali e i graduati appartenenti ai Corpi Militari di Linea statisti e gl'impiegati amministrativi, che non appartenevano ai ruoli de'suddetti Corpi il dì 16 Novembre 1848.

Art. 3. Tutti gli Ufficiali e qualunque altro graduato nati nello Stato Pontificio, o in esso domiciliati almeno da tre anni, i quali prestando servizio in qualunque Corpo Militare di Linea, o Impiegati amministrativi prima del 16 Novembre 1848 posteriormente hanno ricevuto avanzamento di uno o più gradi dal Governo Rivoluzionario, riprenderanno il grado e soldo che avevano innanzi alla indicata infausta epoca.

Art. 4. Questa riammissione però sarà provvisoria, e fintantochè la Commissione di Revisione, che verrà nominata, non abbia pronunciato sopra la condotta tenuta da ciascuno di essi dal 16 Novembre 1848 in poi; sù della quale non essendovi marcati rilievi, saranno gl' Individui ascritti nei nuovi Ruoli, e saranno considerati nelli successivi avanzamenti, rimanendo cancellati dai Ruoli soltanto coloro, a carico dei quali risultassero dei gravi addebiti.

Art. 5. Tutti gli Ufficiali e Sotto-Ufficiali, che dopo il 16 Novembre 1848 hanno lasciato il servizio, sia domandando il loro ritiro, sia ricevendolo d' ufficio, sia coll'aver dato la loro dimissione, ovvero ricevendola d'ufficio dal Governo rivoluzionario, saranno immediatamente riammessi nei Ruoli, salvo il successivo esame che si farà dal Consiglio Militare sulla loro attitudine.

Art. 6. Finalmente quegli ufficiali che non avendo avuto avanzamento dal Governo rivoluzionario, il quale senza loro richiesta li pose in pensione, verranno richiamati e riammessi dietro loro dimanda, con la differenza che quelli, che non hanno ritirata alcuna somma della loro pensione, lo saranno nella posizione in cui trovavansi antecedentemente e colle stesse condizioni di quelli indicati nel precedente Articolo, e coloro che hanno riscosso la pensione lo saranno dall' epoca della loro riattivazione, salve le rettifiche da farsi a forma di legge, e quelle osservazioni che particolari circostanze potessero offerire.

Art. 7. Colla data del primo Settembre prossimo le tariffe militari per soldi e competenze di qualunque sorta e per qualunque Corpo saranno stabilite secondochè fu prescritto col Regolamento di dettaglio amministrativo per la Truppa di Linea del 20 Aprile 1845.

Art. 8. Sarà aggiunto provvisoriamente al Ministro delle Armi un Consiglio Militare speciale.

Art. 9. Tutte le disposizioni generali relative allo Stato degli Ufficiali, e alla ricostituzione delle Truppe Pontificie saranno sottomesse alla deliberazione del Consiglio Militare.

Art. 10. Il Consiglio Militare sarà composto di Ufficiali Superiori Pontificii, coadjuvati da altrettanti appartenenti all' Armata Francese, colla benevola annuenza del Comandante in Capo della medesima quì stanziata, la cui esperienza in simili materie possa essere utilmente impiegata.

Art. 11. Il Ministro delle Armi dietro il risultato che deriverà da ciò che viene prescritto con i precedenti articoli, darà le disposizioni onde sottoporre all' Autorità Governativa il piano per la riorganizzazione dei varj Corpi di Truppa di Linea ed Impiegati Militari, non meno che la proposta per quelle ammissioni ed avanzamenti a cui daranno luogo le vacanze che potranno risultare.

Roma dalla Nostra Residenza del Quirinale il dì 18 Agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Le enormità dei delitti ed attentati commessi principalmente contro la nostra Santa Religione ed i suoi Ministri, contro la maestà del Sovrano, e contro la pubblica e privata sicurezza, in particolare durante l'epoca luttuosa della ribellione e della sovversione di ogni ordine pubblico negli Stati della Chiesa, e maggiormente in questa Capitale, reclama altamente tutta l'attenzione del Governo. Continue e fondate sono le querele che da ogni parte si sollevano, perchè tuttora impuniti rimangono cotali misfatti, mentre in molti casi anche gravissimi o

non si è affatto proceduto da verun Tribunale, o non si è portato mai a termine il giudizio. Infiniti sono stati i danni, che ne sono derivati, e tuttavia ne derivano all'ordine pubblico, alla morale, ed agl'interessi de'privati, nè senza una manifesta violazione di giustizia si potrebbe lasciar più a lungo di ripararli. A quest'effetto la Commissione governativa di Stato ordina quanto siegue.

È istituita una Commissione per la direzione de'processi da iniziarsi o da proseguirsi a carico degli autori e de'complici de'delitti ed attentati suddetti, composta d'imparziali e sperimentati giureconsulti. Questa Commissione prevalendosi dell'opera di abili processanti farà riassumere e compire speditamente i processi giacenti od incompleti, ed iniziare con pari sollecitudine quei che non furono ancora introdotti.

Il Ministro dell'Interno e di Polizia unitamente a quello di Grazia e Giustizia sopraintenderanno, per la parte che riguarda il rispettivo loro officio, alla esatta esecuzione di quanto viene superiormente prescritto.

Roma data dalla Nostra Residenza del Quirinale a di 23 Agosto 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

PIVS PP. IX

AI SUOI AMATISSIMI SUDDITI.

Non appena le valorose armi delle Potenze Cattoliche, le quali con vera filial devozione concorsero al ristabilimento della piena Nostra libertà e indipendenza nel governo dei temporali domini delle S. Sede, vi liberarono da quella tirannide, che in mille modi vi opprimeva, non solo innalzammo inni di ringraziamento al Signore, ma fummo eziandio solleciti di spedire in Roma una Commissione Governativa nella persona di tre ragguardevoli Porporati, affinchè in Nostro nome riprendesse le redini del civile reggimento, e coll'ajuto di un ministero si avvisasse, per quanto le circostanze il comportassero, a prendere quelle provvidenze, che sul momento erano reclamate dal bisogno dell'ordine, della sicurezza e della pubblica tranquillità. E con egual sollecitudine Ci occupammo a stabilire le basi di quelle istituzioni, che, mentre assicurassero a voi, dilettissimi sudditi, le convenienti larghezze, assicurassero insieme la Nostra indipendenza, che abbiamo obbligo di conservare intatta in faccia all'universo. Laonde a conforto de' buoni che tanto meritárono la Nostra speciale benevolenza e considerazione; a disinganno de'tristi e degl'illusi, che si prevalsero delle Nostre concessioni per rovesciare l'ordine sociale; a testimonianza per tutti di non aver Noi altro a cuore se non la vostra vera e solida prosperità, di Nostro moto proprio, certa scienza e con

la pienezza della Nostra autorità abbiamo risoluto di disporre quanto siegue.

Art. 1. Viene istituito in Roma un Consiglio di Stato. Questo darà il suo parere sopra i progetti di legge prima che sieno sottoposti alla sanzione Sovrana; esaminerà tutte le quistioni più gravi di ogni ramo della pubblica amministrazione, sulle quali sia richiesto di parere da Noi e dai Nostri ministri.

Un'apposita legge stabilirà le qualità e il numero dei Consiglieri, i loro doveri, le prerogative, le norme delle discussioni e quant'altro può concernere il retto andamento di sì distinto Consesso.

Art. 2. Viene istituita una Consulta di Stato per la Finanza. Sarà essa intesa sul preventivo dello Stato e ne esaminerà i consuntivi, pronunciando su i medesimi le relative sentenze sindacatorie; darà il suo parere sulla imposizione dei nuovi dazi o diminuzione di quelli esistenti, sul modo migliore di eseguirne il riparto, su i mezzi più efficaci per far rifiorire il commercio, ed in genere sù tutto ciò che riguarda gl'interessi del pubblico tesoro.

I Consultori saranno scelti da Noi su note che Ci verranno presentate dai Consigli provinciali. Il loro numero verrà fissato in proporzione delle provincie dello Stato. Questo numero potrà essere accresciuto con una determinata addizione di soggetti che Ci riserbiamo di nominare.

Un'apposita legge determinerà le forme delle proposte dei Consultori, le loro qualità, le norme della trattazione degli affari e tutto ciò che puó efficacemente e prontamente contribuire al riordinamento di questo importantissimo ramo di pubblica amministrazione.

Art. 3. La istituzione de' Consigli provinciali è confermata. I Consiglieri saranno scelti da Noi sopra liste di nomi proposti dai Consigli comunali.

Questi tratteranno gl'interessi locali della Provincia; le spese da farsi a carico di essa e col di lei concorso: i conti preventivi e consuntivi dell'interna amministrazione: tale amministrazione poi sarà esercitata da una Commissione amministrativa che verrà scelta da ciascun Consiglio provinciale sotto la sua responsabilità.

Alcuni membri del Consiglio provinciale saranno prescelti a far parte del Consiglio del Capo della Provincia per coadiuvarlo nell' esercizio della vigilanza che gl'incombe sù i Municipii.

Un' apposita legge determinerà il modo delle proposte, le qualità ed il numero de' Consiglieri per ogni Provincia, e, prescritti i rapporti che debbono conservarsi fra le amministrazioni provinciali ed i grandi interessi delle Stato, stabilirà questi rapporti, ed indicherà come e fin dove si estenda sù di quelle la superiore tutela.

Art. 4. Le rappresentanze e le amministrazioni municipali saranno regolate da più larghe franchigie che sono compatibili cogl' interessi locali dei Comuni.

La elezione dei Consiglieri avrà per base un esteso numero di Elettori, avuto principalmente riguardo alla proprietà.

Gli eligibili, oltre le qualità intrinsecamente necessarie, dovranno avere un censo da determinarsi dalla legge.

I Capi delle Magistrature saranno scelti da Noi, e gli Anziani dai Capi delle Provincie sopra terne proposte dai Consigli comunali.

Un' apposita legge determinerà le qualità ed il numero dei Consiglieri comunali, il modo di elezione, il numero dei componenti le Magistrature: regolerà l'andamento dell' amministrazione, coordinandola cogl' interessi delle Provincie.

Art. 5. Le riforme ed i miglioramenti si estenderanno anche all' ordine giudiziario ed alla legislazione civile, criminale ed amministrativa. Una Commissione da nominarsi si occuperà del necessario lavoro.

Art. 6. Finalmente, propensi sempre per inclinazione del Nostro cuore paterno alla indulgenza ed al perdono, vogliamo che si dia luogo ancor questa volta a tale atto di clemenza verso quei traviati che furono strascinati alla fellonìa ed alla rivolta dalla seduzione, dalla incertezza e forse ancora dalla inerzia altrui. Avendo d'altronde presente ciò che reclamano la giustizia, fondamento dei regni, i diritti altrui manomessi o danneggiati, il dovere che C' incombe di tutelarvi dalla rinnovazione dei mali cui soggiaceste, e l' obbligo di sottrarvi dalle perniciose influenze de' corrompitori d' ogni morale e nemici della cattolica religione, che, fonte perenne d'ogni bene e prosperità sociale, formando la vostra gloria, vi distingueva per quella eletta famiglia favorita da DIO co' particolari suoi doni; abbiamo ordinato che sia a Nostro nome pubblicata un' amnistia della pena incorsa da tutti coloro, i

quali dalle limitazioni, che verranno espresse, non rimangano esclusi da questo benefizio.

Sono queste le disposizioni che pel vostro ben essere abbiamo creduto innanzi a Dio di dover pubblicare, e che, mentre sono compatibili con la Nostra rappresentanza, appieno Ci convincono poter produrre, fedelmente eseguite, quel buon risultato che forma l'onesto desiderio dei saggi. Il retto sentire di ognun di voi che anela maggiormente al bene in proporzione de' sofferti affanni ne porge a Noi un' ampia guarentigia. Ma collochiamo principalmente tutta la Nostra fiducia in Dio il quale, anche in mezzo al giusto suo sdegno, non dimentica la sua misericordia.

Datum Neapoli in Suburbano Portici die duodecima Septembris MDCCCXLIX Pontificatus Nostri Anno IV.

PIVS PP. IX.

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Gl' infausti avvenimenti di cui tuttora si deplorano le conseguenze nello Stato Pontificio rendendo indispensabile un provvedimento anche riguardo a quella forza il di cui istituto ha per principale scopo la tutela dell' ordine pubblico e della osservanza delle leggi, la Commissione Governativa di Stato usando de'suoi pieni poteri ordina quanto siegue.

Art. 1. Il Corpo de' Carabinieri è abolito in ogni parte de' dominii Pontificii

Art. 2. Viene contemporaneamente istituita una nuova arma politica per il pubblico servigio colla denominazione di Reggimento – *Veliti Pontificii* –.

Art. 3. Quest'arma sarà sussidiata da una Guardia di pubblica sicurezza, la quale verrà formata in ciascuna provincia dello Stato.

Art. 4. Al suddetto Reggimento che avrà la precedenza sopra tutti i Corpi di Linea, e di cui farà parte sarà dato con apposito Regolamento organico una forma del tutto militare.

Art. 5. Il Reggimento sarà comandato da un Colonnello residente in Roma, e diviso in tre Squadroni comandati da altrettanti Tenenti Colonnelli o Maggiori residenti in Roma, in Bologna, ed in Ancona nominati dal Superiore Governo.

Art. 6. Il Comando superiore del Reggimento sarà interamente devoluto insieme alla disciplina ed amministrazione al Ministèro delle armi, in conformità di tutti gli altri corpi militari.

Art. 7. Il servigio da prestarsi dal Reggimento sarà stabilito sulle basi de'relativi regolamenti, e dipenderà dal Ministèro dell'Interno e Polizia.

Art. 8. Ne'suindicati Squadroni potranno essere ammessi gli individui di qualunque grado, che anteriormente al 16 Novembre 1848 appartenevano all' arma dei Carabinieri ora soppressa, purchè da una apposita Commissione ne siano giudicati meritevoli.

Quegli individui poi dell'abolito Corpo de'Carabinieri che si trovavano ne'ruoli all'epoca di sopra accennata, e che non saranno chiamati a far parte del nuovo Corpo superiormente indicato, po-

tranno avanzare istanza per conseguire la giubilazione, qualora in essi concorrano gli estremi voluti dalla Legge, e sieno scevri di quegli addebiti che li rendessero immeritevoli della medesima.

Art. 9. Nelle nuove ammissioni si avrà in particolare considerazione la condotta tenuta da quegli individui che co'loro requisiti e servigi si resero veramente benemeriti del legittimo Governo, durante l'epoca rivoluzionaria.

Art. 10. Affinchè poi non venga menomamente interrotto il regolare andamento del pubblico servigio nell'intervallo di tempo che precederà la completa formazione del nuovo Corpo, dovranno continuare a prestarlo tanto i Comuni quanto i Sotto-Ufficiali già esistenti ne'ruoli della soppressa arma prima dei 16 Novembre 1848, sotto il Comando di Ufficiali da destinarsi immediatamente.

Art. 11. Essendo pure importante che non venga alterata la regolarità da osservarsi nei vari rami di disciplina e di amministrazione fino a che non sarà formato il nuovo Corpo, spetterà al Ministèro delle Armi il provvedervi.

Art. 12. Il Ministèro dell'Interno e di Polizia, e quello delle Armi sono incaricati per la parte che li riguarda dell' esecuzione di quanto venne superiormente prescritto.

Roma data dalla Nostra Residenza del Quirinale a dì 17 Settembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

La santita' di nostro signore mossa all'aspetto delle circostanze da cui rimane attenuata in parecchi de'Suoi amatissimi sudditi la reità da essi contratta nel partecipare alle turbolenze politiche, le quali tanto afflissero di recente gli Stati Pontificj, e desiderosa di mostrare sempre più la benignità dell'animo Suo veramente paterno, usando del Suo pieno potere a beneficio di tanti traviati, forse più sedotti che seduttori, Ci ha ordinato di render noto nell' Augusto Suo Nome quanto si è degnata disporre in analogia all'Articolo 6. del Sovrano Suo Motu-Proprio dato da Napoli il 12.

In esecuzione pertanto dei venerati comandi della santita' sua Ci rendiamo solleciti pubblicare, a termini della espressaci mente Sovrana, le seguenti disposizioni.

A coloro che presero parte alla testè cessata rivoluzione negli Stati Pontificii è concesso per degnazione Sovrana il perdono in quanto alla pena, che sarebbe loro dovuta in conseguenza dei delitti politici di cui si sono resi responsabili.

Da questa grazia sono esclusi

I membri del Governo Provvisorio:

I membri dell'Assemblea Costituente che hanno preso parte alle deliberazioni dell'Assemblea stessa:

I membri del Triumvirato e del Governo della Repubblica:

I Capi de'Corpi Militari:

Tutti quelli, che avendo goduto del beneficio dell'Amnistia altra volta accordato da SUA SANTITA' mancando alla data parola di onore, hanno partecipato alli passati sconvolgimenti negli Stati della S. Sede.

Coloro i quali oltre i delitti politici si resero responsabili di delitti comuni contemplati dalle vigenti leggi penali.

Col presente perdono non s'intende assicurare la permanenza negl'impieghi governativi, provinciali e municipali a tutti quelli che per la loro condotta nelle trascorse vicende se ne fossero resi immeritevoli. Questa riserva è applicabile ai militari ed impiegati d'ogni arma.

Dalla Nostra Residenza al Quirinale questo dì 18. Settembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARD. VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Con Notificazione del 3 Agosto decorso nel riconoscere e ridurre i Boni dei sedicenti Governi provvisorio e repubblicano, fu disposto che i boni stessi sarebbero ritirati e concambiati con altri del legittimo Governo, o sostituiti da valori metallici per quanto le circostanze lo permettessero senza gravi sagrifizii. Mentre il Governo si occupa di adot-

tare un modo per eseguirne l'estinzione senza ricorrere alla creazione di nuovo debito verso l' estero a condizioni troppo gravose, si rende ora necessario di togliere la discordanza che passa tra il valore nominale dei boni in circolazione ed il valore ridotto, nonchè le frazioni della valuta stessa, che imbarazzano non poco la relativa computazione. Si ordina quindi quanto appresso:

Art. 1. Saranno ritirati i predetti Boni, la emissione dei quali si rileva nel valore ridotto di scudi 2,692,000, e per lo stesso valore ne saranno sostituiti altri che avranno egualmente corso coattivo come moneta legale.

Art. 2. I boni da sostituirsi saranno divisi in dieci serie distinte con numeri romani dal N. I. al X. Le prime nove serie saranno ognuna di scudi 250,000 la decima sarà di scudi 442,000. Le nove serie verranno divise in cinque categorie, come appresso:

Categorie	I.	da Sc. 50	boni N. 1,600	sc. 80,000
	II.	» 20	» N. 3,000	» 60,000
	III.	» 10	» N. 5,000	» 50,000
	IV.	» 5	» N. 8,000	» 40,000
	V.	» 1	» N. 20,000	» 20,000

Nella decimaseri e le categorie saranno proporzionatamente maggiori.

Art. 3. I suddetti Boni avranno lo stemma Pontificio e saranno intestati *Boni del Tesoro in Sostituzione*: porteranno il numero della categoria, ed il numero progressivo corrispondente con quello della rispettiva matrice, dalla quale verranno staccati: avranno i seguenti bolli, uno in bianco collo stemma Pontificio, altro del Tesoro, altro della Di-

rezione generale del Debito Pubblico, ed altro denotante la valuta, e saranno muniti delle firme, la prima del Ministro delle Finanze, le altre due del Direttore e Segretario del Debito Pubblico: a tergo avranno il bollo della Depositeria generale, e la firma del Cassiere della medesima.

Art. 4. L' annullamento dei Boni ridotti, e la contemporanea emissione dei nuovi si eseguirà, previo avviso, in pubblico e con atto solenne. V' interverranno, oltre il Pro-Ministro delle Finanze, Monsignor Commissario della R. C. A., un rappresentante del Municipio Romano, il Direttore del Debito Pubblico, un membro della Camera di Commercio, nonchè uno dei Cancellieri e Segretarii della R. C. A. per contestare che nello stesso atto sono stati bruciati tanti Boni per quanto ammonta la somma di quelli che si emettono.

Art. 5. Il concambio si farà ritirando dalla Depositeria generale i Boni ridotti e sostituendovi i nuovi. Quando poi sarà compita la confezione dei nuovi boni, i possessori dei rimanenti da concambiarsi saranno diffidati a ciò eseguire dentro un congruo termine. Intanto nulla è innovato sul corso coattivo dei detti boni ridotti.

Art. 6. Per ora e fino a che non sarà meglio stabilito il sistema daziario, e più coordinato ai bisogni dell'Erario, si porranno in preventivo scudi annui trecento mila per la estinzione ed ammortizzazione dei Boni sostituiti con la presente disposizione. Tale estinzione ed ammortizzazione sarà fatta di quadrimestre in quadrimestre, incominciando

dal prossimo anno 1850 e colle formalità di cui all'Art. 4.

Art. 7. Per facilitare ad ogni possessore l' impiego dei Boni ridotti o sostituiti come pure a procurarne sempre più l'estinzione, è in facoltà di ciascheduno di acquistare con quelli al prezzo corrente in borsa non minore della pari il consolidato che il Governo ritiene disponibile e proveniente dal prezzo della vendita dei beni detti l' Appannaggio. Questo consolidato sarà ridotto innominato ossia al portatore ed in cartelle fino alla somma di sc. 20 in capitale. È aperto perciò nella direzione del debito pubblico un registro nel quale il possessore dei boni dichiarerà la quantità del consolidato che esso richiede, e questo gli sarà consegnato liberamente contro l' esibita della fede di avere versato nella depositeria generale la corrispondente somma in boni. Tale registro rimarrà aperto a tutto il giorno 31 Decembre del corrente anno, e fino alla concorrenza della somma del consolidato disponibile. Sono applicabili a questo consolidato le disposizioni della Notificazione del 19 Settembre 1835 sul modo di contrattare queste cartelle senza alcuna formalità e colla semplice consegna.

I Boni ritirati dalla vendita di questo consolidato saranno bruciati con le forme di cui all'articolo 4. Secondo la quantità dei boni che verranno in simil guisa annullati diminuirà il numero delle serie dei nuovi boni.

Art. 8. In sostituzione della moneta erosa che si va a ritirare, oltre alla moneta di rame che si

prosiegue a coniare, sarà emessa tanta moneta di argento della valuta di 20, 10 e 5 bajocchi.

Art. 9. Saranno quanto prima pubblicate le norme ed i termini per l'estinzione dei Boni del Tesoro dalla lettera A alla lettera O contemplati nell' Art. 1. della citata Notificazione del 3 Agosto.

Il Pro-Ministro delle Finanze resta incaricato della piena esecuzione di quanto è disposto nei precedenti articoli.

Dalla nostra residenza del Quirinale il 24 Settembre 1849.

G. CARDINAL DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARDINAL VANNICELLI CASONI

L. CARDINAL ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Per migliorare i modi coi quali si esige la Dativa reale tanto negli ordinarii pagamenti con minore incomodo dei contribuenti, quanto nella esigenza coattiva con minore aggravio dei debitori, e rimosso ogni abuso, la Commissione Governativa di Stato dispone quanto segue:

Art. 1. In ogni Capo-luogo di Provincia e di Governo vi sarà un Esattore permanente per incasssare la Dativa tanto nel detto Comune, quanto nei Comuni soggetti al medesimo, attenendosi in tutto e

per tutto al Regolamento del 4 luglio 1846 del Tesorierato generale. I vice-Governi dovranno, per l'esigenza della Dativa, unirsi al Governo principale, come pure un Governo di un solo Comune potrà unirsi al Governo viciniore.

Art. 2. Dal giorno 20 del mese in cui incomincia l'esigenza bimestrale della Dativa, l'Esattore dovrà fare la girata dei Comuni soggetti al Governo di sua residenza, pubblicando gli avvisi in tutto come viene prescritto dal suddetto Regolamento. Nei giorni 1, 2, 3, 4, 5, del mese successivo, dovrà ritrovarsi nella sua residenza, e tenere aperto l'Ufficio al pubblico per otto ore il giorno, cioè quatt'ore prima del mezzo giorno, e quatt'ore dopo. Se al Governo fossero soggetti molti Comuni, per cui l' Esattore non avesse potuto compiere la girata dal 20 alla fine del mese antecedente, dovrà continuarla dal giorno 7 in poi del mese successivo, e terminata ritornerà nella sua residenza, ove dovrà tenere sempre aperto l' Ufficio.

Art. 3. In ogni Capo luogo di Provincia e di Governo potranno esservi uno o più Cursori speciali sotto gli ordini dell'Esattore per procedere all'escussione dei debitori morosi comulativamente ai Cursori ordinarii. Gli atti dovranno eseguirsi a termini del Moto-Proprio del 10 Novembre 1834, e dell'Editto sulla mano regia 9 luglio 1835, salve le variazioni quì sotto prescritte.

Art. 4. Le note di quei debitori morosi, i quali individualmente non devono oltre gli scudi cinque, saranno scritte in carta semplice a forma del disposto nel §. 24. del citato editto del 9 luglio 1835.

Tali note dovranno esser fatte in triplice copia per affiggersi una alla porta dell'uditorio del Tribunale di prima istanza della provincia, altra nella piazza pubblica del Comune, ove esiste il fondo, e la terza da consegnarsi al Gonfaloniere, o Priore affinchè sia conservata nella Segreteria per norma dei contribuenti, prendendo sempre i Cursori un diritto di affissione per tutte le note.

Art. 5. Le ordinanze di mano regia per le note dei debitori sotto gli scudi cinque, come sono esenti da bollo e registro, così devono rilasciarsi gratuitamente.

Art. 6. I Cursori per la escussione della Dativa dovranno sempre servirsi dei bollettarj a stampa in matrice da consegnarsi dall'Amministrazione Camerale, e noteranno nelle bollette le rate a cui riferiscono, e il titolo di debito, e i diversi atti, pei quali gli furono pagati gli emolumenti distintamente e separatamente senza abbreviature, e viziature.

Art. 7. I Cursori non potranno mai sotto qualunque siasi pretesto ritirare dai contribuenti veruna somma senza il rilascio della bolletta a stampa: i pagamenti fatti dai contribuenti non giustificati dalla bolletta non saranno considerati validi: la trasgressione dei Cursori sarà punita in conformità delle leggi penali, oltre la perdita dell'impiego, e l'emenda dei danni.

Art. 8. Avrà luogo una sola procedura ove lo stesso contribuente fosse debitore di più somme o per diverse rate, o per diversi fondi sì rustici che urbani esistenti nel circondario assegnato ad un medesimo Esattore a forma del Art. 1.

Art. 9. Resta fermo per i Custodi da apporsi sui frutti pendenti quanto si dispone nel §. 582 dell'Editto di Segreteria di Stato dei 17 Decembre 1834. Non potrà apporsi la custodia per un tempo maggiore di giorni venti prima della maturazione del frutto.

Art. 10. Se ad uno stesso individuo fossero affidate piu custodie, gli si dovrà una sola mercede da ripartirsi fra i diversi debitori.

Art. 11. Gli amministratori Camerali, sotto la loro responsabilità, dovranno immediatamente sospendere dall'officio i Cursori speciali che commettessero il benchè minimo abuso e ne faranno immediato rapporto al Ministro delle Finanze, e se la mancanza fosse dolosa, il Cursore sarà destituito e soggetto a procedura criminale a termini di legge.

Se l'abuso è commesso da un Cursore dei Giudici o Tribunali ordinarii, l'Amministratore Camerale, sotto la sua responsabilità, ne farà immediato rapporto allo stesso Ministro delle Finanze, il quale provocherà dall' Autorità competente gli opportuni provvedimenti.

Art. 12. Sono vietate le convenzioni fra i Cursori, e gli Esattori, o altri qualsiansi incaricati della esigenza della dativa sulla partecipazione o divisione degli emolumenti. Se sarà a ciò contravenuto, oltre alla nullità di pieno dritto delle convenzioni, avranno luogo le disposizioni dei precedenti Art. 7. e 11.

Art. 13. La presente disposizione avrà effetto, in quanto alla residenza degli Esattori, nei rispettivi Capoluoghi colla prima scadenza della rata di Da-

tiva del 1850, e riguardo a ciò che si riferisce ai Cursori dopo otto giorni dalla pubblicazione della presente, derogando a qualunque altra disposizione in contrario.

Art. 14. Essendosi stabilito che in ogni Capoluogo di Governo esista l' Esattore, così questi si presterà al pagamento dei Ruoli degli impiegati Governativi, e dei *Mandatelli* del Debito Pubblico, in conformità delle istruzioni che riceverà dall'Amministratore Camerale, da cui dipende.

Il pro-Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Notificazione.

Data dalla Nostra Residenza li 17 Novembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Le piantagioni di alberi sia da frutto sia da lavoro, siccome fonte di ricchezze territoriali, di svariato sussidio alle arti, d'incremento al commercio e siccome ovvio mezzo alla salubrità dell' aria furono già oggetto delle provvidenze del Governo. Ora si è creduto di nuovamente promuovere tali piantagioni, assegnando un premio d'incoraggiamento, allargando gli oggetti della premiazione, am-

pliando il termine per conseguirlo, prescrivendo le norme, onde possa aversi un' utile risultamento. Quindi sul rapporto del Ministro di Agricoltura e Commercio la Commissione Governativa di Stato dispone come appresso.

1. È istituito un premio d'incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi sia da frutto, sia da lavoro, la concessione del quale sarà continuata pel corso di quindici anni.

II. Durante il quindicennio e principiando dal 1850, un fondo annuo di scudi diecimila sarà posto in preventivo a disposizione del Ministro dell' Agricoltura e Commercio pel pagamennto dei premii.

3. Le piantagioni da premiarsi ed i rispettivi premii sono

Pini a	Sc. 20	il cento
Olivi a	» 15	id.
Aranci e limoni in terra a	» 15	id.
Gelsi a	» 10	id.
Castagni a	» 10	id.
Olmi a	» 10	id.
Abeti e larice a . . .	» 10	id.
Albucci e pioppi a . .	» 5	il mille

4. In ogni Capoluogo di Provincia sarà istituita una commissione pei miglioramenti agrari composta de' primarii possidenti e di persone pratiche di agricoltura.

Queste commissioni avranno in alcuni Comuni della rispettiva provincia un'individuo corrispondente.

5. Chiunque si propone di eseguire piantagioni degli alberi sopra indicati per ottenere il premio

esibirà una petizione al Preside della Provincia, nella quale sia indicata la qualità e quantità delle piante, il territorio, la denominazione del predio e la precisa località ove intende porre le respettive qualità delle piante.

6. Non si avrà ragione, all'effetto di assegnare il premio, delle petizioni, che propongono di piantare una quantità delle singole piante, minore di quella tenuta per norma nell'art. 3.

Ma in ogni piantata la quantità qualunque, che supererà il numero stabilito nell'articolo 3, sarà proporzionalmente premiata.

Le piantagioni, che un medesimo proprietario si proponga di fare in terreni diversi, ma nel Territorio della stessa Comune, possono comprendersi in una stessa petizione, e si avranno per l'effetto del premio, come costituenti una sola piantagione.

7. Non è luogo ad accordarsi il premio

1. Per le piantagioni, che sono fatte dagli affittuarii, coloni, enfiteuti e simili in forza di obbligazioni assunte innanzi alla pubblicazione della presente legge.

2. Quando la piantagione voglia sostituirsi ad una selva cedua.

3. Se le piante sieno poste non a corpo, ma in sostituzione di quelle mancate in una preesistente piantagione, quante volte le nuove non superino in numero le piante preesistenti.

8. Il presidente di ciascuna Provincia rimetterà le petizioni alla Commissione, la quale assumerà le rispettive notizie e quindi emetterà il suo voto, tanto

sulla opportunità delle piantagioni in genere, quanto in particolare, cioè se la specie della piantagione conviene alla località designata nella petizione.

9. Le petizioni munite del voto delle Commissioni Provinciali saranno quindi dai Presidi delle Provincie inviate al Ministèro dell'Agricoltura e Commercio, cui appartiene di decidere sulla definitiva ammissione. Se questa è decretata, per mezzo del Preside della Provincia ne sarà data partecipazione al petente, inviandogli una pagella a stampa.

10. Le ammissioni danno diritto a conseguire il premio nel termine stabilito nei seguenti articoli. Se però le petizioni presentate ed ammesse sorpassassero l'importo del fondo annuale di scudi diecimila, le petizioni posteriori secondo l'ordine di ammissione saranno trasportate alla stagione seguente. Se all'opposto il fondo di un'anno non fosse intieramente esaurito, o per mancanza di ammissione, o per difetto nelle piantagioni risultante da verifiche, le somme avanzate in un anno passeranno agli anni seguenti fino all' esaurimento dell' intiera somma accordata nell'art. 1. e 2.

11. Gli ammessi al beneficio del premio procederanno alle piantagioni osservando le norme seguenti.

1. Per tutte le piante, eccettuate gli albucci escaverà le fosse nella stagione d'inverno non oltrepassando il mese di Gennajo.

2. Le fosse avranno la dimenzione non minore di metri 1. 50 in quadro; e di metri 1. 30 in profondità.

3. Le piante dovranno essere di vivajo o almeno di perfetta vegetazione, del diametro, non minore di quattro centimetri all'altezza di un metro e mezzo dalla radice, diritti, e senza lesioni.

4. La piantagione dovrà esser terminata alla fine di Febbrajo per tutte le piante, ad eccezione degli olivi, per i quali potrà proseguirsi al 15 Aprile.

5. Gli albucci ed i pioppi saranno piantati conficcandoli mediante palo di ferro in terreno prima maggesato ed espurgato.

6. Gli olmi devono esser piantati lungo le vie e li confini, salvo però il disposto dalle leggi sulle distanze.

7. Dopo eseguite le piantagioni, almeno per un triennio le piante saranno coltivate mediante la vangatura d'intorno per tutta la periferia della fossa non meno di due volte l'anno.

12. In vista delle speciali circostanze locali potrà essere richiesta la deroga ad alcuna delle sosopraespresse norme. Le commissioni daranno il loro avviso sopra tali punti delle petizioni, come pure potranno proporre qualche norma diversa per alcune località. Nella pagella di ammissione sarà notato, se per quella piantagione è stata derogata o variata alcuna delle norme stabilite dalla legge.

13. Nel mese di Ottobre successivo alla eseguita piantagione i petizionarii invocheranno la verifica della medesima presso la commissione provinciale, che la farà eseguire o col mezzo di uno de'suoi membri o con quello di uno esperto da nominarsi dal capo della provincia. Nell'atto della verifica, l'incaricato di questa potrà fare qualunque

sperimento e procurare qualunque notizia per accertarsi del pieno adempimento delle condizioni imposte.

14. Quando l' incaricato suddetto si accertasse della trasgressione ad alcuna delle prescrizioni ne redigerà un verbale, indicante i difetti, e se totali o parziali alla piantagione, e tale verbale nel modo stabilito nell'articolo 8 e 9 perverrà al Ministèro, cui appartiene dichiarare, se il petizionario è decaduto dal diritto al premio.

Se l'incaricato trova la piantagione regolare, conterà le piante, che hanno prosperamente vegetato, e separatamente noterà le piante, che si presentano di dubbia vegetazione. Questo verbale sarà pure rimesso al Ministèro nel modo sopra espresso.

15. Sul verbale della prima verificazione sarà pagata la metà del premio in via di acconto. Si avrà però ragione delle sole piante vive, sospese quelle di dubbia vegetazione.

I pagamenti saranno fatti mediante trasmissione dei così detti *mandatelli* pagabili dagli Esattori Camerali del luogo ove è posta la piantagione.

16. Nel termine del triennio sarà invocata la seconda verifica, che verrà eseguita colle stesse norme della prima. Il numero delle piante, che si troveranno allora in perfetta vegetazione, sarà quello sul quale si stabilirà l'importare definitivo del premio. Imputato sopra questo l'acconto pagato, il residuo si pagherà nel modo stabilito nel precedente articolo.

17. Le piante, che si riconoscessero surrogate nell'intervallo fra la prima e la seconda verifica, e conseguentemente di un'età minore di tre anni non sa-

vanno comprese come efficaci al conseguimento del premio.

18. Gli emolumenti dei verificatori per ambedue le verifiche saranno tassati in una somma non maggiore del ventesimo del premio, che competerebbe per l'intiera piantagione a forma dell'ammissione.

Tali emolumenti saranno pagati dal Governo per metà sul pagamento, di cui nell'articolo 15, e per metà sul pagamento di cui nell'articolo 16, e saranno imputati in diminuzione dell' importare del premio.

Il Ministro dell'Agricoltura e Commercio è incaricato della esecuzione della presente notificazione.

Dalla nostra residenza del Quirinale li 21 Novembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Mentre il cessato illegittimo governo provvisorio sopprimeva in alcune Provincie il dazio *del macinato* e prescriveva che con altra imposizione si provvedesse al vuoto da ciò lasciato nell'erario, in pari tempo conservava nella Città di Roma e nell'agro Romano quel dazio , ed in altre provincie l'equivalente imposta del dazio governativo *di consumo*. Ripristinato il Pontificio Governo, piuttostochè immediatamente ristabilire quel dazio ov' era stato illegalmente abolito, si stimò meglio interpel-

lare i Consigli Comunali e Provinciali se ritenessero più ad essi utile la riattivazione del dazio del Macinato, ovvero un altra imposizione dalla quale l'Erario ritraesse una somma equivalente. La massima parte dei consigli di quelle Provincie, nelle quali il dazio suddetto del Macinato era stato abolito, ha opinato per la reintegrazione di questo. Dopo di ciò è sembrato non doversi più oltre ritardare a riattivare il dazio del Macinato nelle Provincie, nelle quali di fatto fù soppresso, onde così fosse provveduto all' interesse dell'Erario ed insieme fosse ristabilita l'eguaglianza dei pubblici pesi fra le diverse parti dello Stato.

Quindi sul rapporto del Pro-Ministro delle Finanze la Commissione governativa di Stato dispone quanto appresso.

1. Col primo del prossimo Decembre il Dazio del Macinato è riattivato in tutte le Provincie dello Stato, nelle quali era in vigore anteriormente.

2. Nel detto giorno primo Decembre i fornaii, i fabricatori di paste, i spacciatori di farine, ed i molinari daranno le assegne delle farine che essi ritengono per poi pagarne il relativo dazio.

3. Le attuali leggi e regolamenti sul Macinato sono provvisoriamente conservati.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente legge.

Dalla Nostra Residenza al Quirinale li 26 Novembre 1849.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Le circostanze straordinarie del commercio indussero la Commissione Governativa di Stato a permettere sulle iterate dimande della Banca Romana colla Notificazione del 10 Agosto passato, che i biglietti della stessa Banca per la somma di un milione e cinquecento mila scudi, i quali per fatto del Governo illegittimo ebbero corso coattivo, continuassero ad averlo per tutto l'anno cadente. Incombeva alla Banca di prendere le opportune misure per la estinzione di questo debito: perciocchè qualunque si fossero le obbligazioni contratte verso di lei dal Governo illegittimo certamente il Pontificio Governo non è tenuto a mantenerle. Niun progetto plausibile venne da essa esibito quantunque appositamente interpellata: risultò per lo contrario dallo stato della di lei situazione, che essa medesima ha trasmesso, non essere in grado di ritirare e dimettere coi proprii fondi la massa di quei biglietti. Trovandosi ora il Governo in necessità di tutelare gl'interessi dei possessori dei detti biglietti e la pubblica tranquillità nella imminente cessazione del corso coattivo, e di assicurare insieme il proprio diritto pel rimborso dovutogli dalla Banca, dispone quanto appresso:

Art. 1. I biglietti della Banca Romana saranno ricevuti e concambiati nelle Casse pubbliche al loro valore nominale con altrettanti boni del tesoro.

Art. 2. I boni da sostituirsi saranno per ora desunti dalle serie, di cui nella Notificazione del 24 Settembre decorso.

Art. 3. Il Governo subentra nei diritti dei possessori dei biglietti rivalendosi sui capitali della Banca.

Art. 4. Una speciale Commissione viene nominata per sopraintendere in concorso del Pro-Ministro delle Finanze al ritiro e deposito dei biglietti della Banca.

La stessa Commissione sorveglierà inoltre alla regolare liquidazione della Banca ed assicurerà le ragioni ed interessi del Governo.

Art. 5. Il Governo attende con vera premura favorevole circostanza per coadiuvare nel miglior modo possibile l'attivazione di un istituto da cui il commercio e l'industria dello Stato possano ritrarre utili e reali vantaggi.

Dalla Nostra Residenza del Quirinale li 15 Decembre 1849.

G. CARDINAL DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Fin dal cadere del secolo decorso il Governo Pontificio vide il bisogno di portare un positivo in-

cremento all'Agricoltura, ponendo un limite alle servitù di pascolo, e procurando l'affrancazione dei terreni, che n'erano gravati; perciocchè si conobbe per esperienza, che a causa di tali servitù molti possessori sono costretti di lasciare delle fertili terre incolte e spogliate d'ogni miglioramento.

Quantunque da tali provvidenze siasi ottenuto un parziale vantaggio, tuttavia sembrò impossibile di raggiungere il fine, che il Governo si proponeva, senz'adottare una più generale misura.

Quindi aderendo agli opinamenti delle varie Congregazioni a tale scopo deputate, preso in esame quanto è stato dedotto dai possessori dei fondi e dalle Comunità interpellate sopra questo argomento, si ordina come appresso.

Art. 1. I fondi soggetti alla servitù di pascere, di vendere le erbe, e di fidare possono affrancarsi colle forme e norme seguenti

Art. 2. Il prezzo, o indennità dell'affrancazione sarà o in terreno, o in un'annua prestazione pecuniaria: questa è sempre redimibile alla ragione, di cento per ogni cinque di rendita.

Art. 3. La indennità sarà data in una prestazione pecuniaria:

1. Quando il diritto delle Comuni, corporazioni, università si esercita col vendere e non col godere in natura le erbe e pascolo sui terreni dei particolari.

2. Quando si tratta del diritto, ch'esercitano i particolari e specialmente gli ex-Baroni sopra i terreni comunali o particolari di venderne le erbe o di partecipare del prezzo delle fide e delle vendite.

3. Quando negli altri casi il fondo da liberarsi sia generalmente vestito di alberi fruttiferi, o d'una selva cedua.

4. Quando la parte da segregarsi da ogni fondo a titolo d' indennità non superi la superficie di quaranta tavole censuarie.

Art. 4. Negli altri casi la indennità è sempre in terreno.

È però lecito alle parti di convenire in un diverso modo sulla prestazione dell'indennità, salva l'approvazione dell'autorità competente a forma delle leggi.

Art. 5. La indennità sarà liquidata sulle basi del prodotto dell'ultimo decennio.

Nel caso dell'Art. 3. n. 1. e n. 2. la divisione dell' indennità pecuniaria a carico di ciascuno dei fondi servienti si fa colla proporzione dell' estimo censuario.

Art. 6. Quando la indennità è data in terreno, la dativa reale, e le altre imposte saranno colle norme consuete divise ed attribuite alle parti respettive; nel liquidare poi l'indennizzo in danaro si avrà ragione di quei pesi, che rimangono interamente a carico del possessore del fondo.

Art. 7. Per gli altri pesi e vincoli del fondo, che si redime sono applicabili le regole del diritto comune sulla divisione.

Art. 8. Nel caso che la indennità sia data in una parte di terreno, questa rimane libera dai vincoli di fedecommesso, dai canoni e dalle ipoteche gravanti il fondo, che và a liberarsi, rimanendo questi e simili pesi consolidati e ristretti al fondo

redento. Viceversa se i diritti che si redimono, sono affetti dagli enunciati vincoli, canoni e pesi, questi sono tolti dal fondo redento, e rimangono ristretti alla porzione data per indennità.

Qualora la indennità abbia luogo in danaro il privilegio da iscriversi a forma dei §§. 83 n. 3 e 86 del moto-proprio del 10 Novembre 1834 sarà poziore ai canoni, vincoli fidecommissarii, ed ipoteche iscritte sul fondo.

Sono eccettuati i casi, nei quali vincolo, canone, od ipoteca comprenda tanto il fondo, quanto i diritti che si redimono; nei quali casi si osserveranno le norme richiamate nell'Art. 7.

Art. 9. I diritti di cui all'Art. 1. per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso, o presunto, e come aventi natura di servitù negativa, o proibitiva. Quindi la indennità prescritta nell' Art. 2. avrà luogo per ogni fondo da liberarsi.

Art. 10. È in facoltà del proprietario del fondo di esonerarsi dalla detta indennità dimostrando, che la servitù derivava da sola consuetudine, ed era meramente affermativa o facoltativa, ed assumendo inoltre il peso di recingere il fondo, e ridurlo intieramente a migliore coltura. Questa facoltà deve essere sperimentata nel perentorio termine di un triennio decorrendo dal 1 Ottobre 1850.

Art. 11. Si ritiene per migliore coltura il piantare, il prosciugare i terreni paludosi, ed il far prati artificiali non escluse le altre colture speciali secondo la natura dei terreni.

Art. 12. Colui che vorrà affrancare il fondo dalle indicate servitù dovrà con semplice memoria presentarne istanza al Preside della Provincia, nella quale sarà espressa l'ubicazione del fondo, la sua superficie, l'estimo censuario, e se questo è divisamente allibrato al proprietario ed all' utente delle servitù: saranno dettagliatamente indicate la natura delle servitù da redimersi, il modo e norma colla quale esso creda che abbia luogo la indennità. Tale istanza dal Preside sarà comunicata all'altra parte, assegnandole un termine non minore di venti giorni, nè maggiore di un mese, per accettare la proposta, o dedurre i motivi pei quali creda che non abbia ad aver luogo, o abbia ad essere modificata.

Art. 13. Se la parte, cui fu intimata la istanza, dà risposta negativa, o modifica la offerta, il Preside procurerà fra le parti un'amichevole conciliazione.

Art. 14. Se la conciliazione non ha luogo, l'affare sarà trattato e deciso colle forme prescritte dai regolamenti pel contenzioso Amministrativo.

Art. 15. Nell' uno, e nell' altro caso di cui nei precedenti Art. 13 e 14 per proporre le indennità e segregazioni, di cui nei superiori Art. 2 a 6 quante volte le parti non convengano in un sol perito, dal Preside e sua Congregazione Governativa saranno deputati tre periti, uno d'officio, l'altro nominato dal proprietario del terreno, ed il terzo dagli utenti della servitù. Se una delle parti non nomina il perito, questo pure è deputato d'officio.

Art. 16. La perizia sarà comunicata alle parti: quando non si elevi da esse alcuna difficoltà si redigerà un processo verbale, da cui risulti l'affranca-

zione e la respettiva attribuzione della parte del fondo o della pecuniaria prestazione.

Art. 17. Il Verbale sarà firmato dal Preside della Provincia, dalle parti, o dai loro speciali procuratori, e dal segretario della Legazione o delegazione. Di questo atto saranno date copie conformi alle parti, ed avranno queste tutti gli effetti che la legge accorda ai pubblici istromenti in forma esecutiva a norma del titolo 15 parte 3 del suddetto Moto-proprio.

Art. 18. Se nasce contestazione fra le parti sopra i risultati della perizia, il Preside procurerà di conciliarle. Ottenendosi la conciliazione si procederà come all'Articolo precedente. Se le parti non si conciliano, il Preside colla Congregazione Governativa emana la decisione, e la copia autentica della decisione equivale al processo verbale di cui nello stesso Art. precedente. La medesima disposizione ha luogo se una delle parti non siasi prestata per firmare il verbale.

Art. 19. Le decisioni dei Presidi e delle loro Congregazioni saranno appellabili innanzi i Magistrati Superiori istituiti dalle leggi sul contenzioso amministrativo. Colle stesse leggi saranno rogolate le spese, le tasse, e gli emolumenti di Segreteria per gli affari contemplati nella presente Notificazione. Il Verbale e l' equivalente decisione saranno soggette alla sola quarta parte tanto del diritto di registro proporzionale (non minore del diritto fisso), quanto di ogni emolumento relativo alla redazione dell'atto.

Art. 20. L'effetto delle affrancazioni, quantunque sieno fatte durante l'anno, se non è convenuto altrimenti, avrà sempre principio col 1 di Ottobre successivo al contratto.

Art. 21. Nulla è innovato sulla servitù di abbeverare, o di transito di bestiame. Se il fondo affrancato dalla servitù, di cui all'Art. 1. dovesse rimanere soggetto a questa, il perito o periti proporranno il modo di conciliarne l'uso con lo scopo della presente legge.

Art. 22. Le quote di terreno, che per le affrancazioni saranno date ai Comuni a titolo d'indennità faranno parte di quei terreni, che si trovano destinati per l'industria degli agricoltori e proprietrarii di bestiame.

L'uso sarà regolato con quelle discipline, che verranno adottate da ciascun Consiglio Comunale coll'approvazione dell'Autorità superiore.

Art. 23. Con questa Notificazione restano aboliti gli statuti locali, ed altre leggi in quanto si oppongono alla medesima: non è però derogato alle disposizioni vigenti sulle strade doganali.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione della presente Legge.

Dalla Nostra Residenza del Quirinale li 29 Decembre 1849.

G. CARDINAL DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARDINAL VANNICELLI CASONI

L. CARDINAL ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Con notificazione governativa pubblicata dal Tesoriere generale il 21 Gennajo 1834 fu permesso ai

Tipografi delle Provincie di stampare liberamente le scritture legali e sommarii, non ostante il diritto privativo attribuito alla Reverenda Camera Apostolica, sottoponendone un esemplare al bollo straordinario, e pagando la tassa di bajocchi cinquanta per ogni foglio. È sembrato ora conveniente di estendere questo beneficio alla Capitale e sua Comarca, onde la privata industria tipografica abbia incremento, ed i difensori con maggiore agio, e con minore dispendio possano fare imprimere le di loro difese.

Quindi sul rapporto del Pro-Ministro delle Finanze la Commissione Governativa di Stato dispone quanto segue.

Art. 1. È permessa ad ogni Tipografia di Roma e dello Stato la stampa delle difese, allegazioni e sommarii nelle cause tanto civili, quanto criminali.

Art. 2. Un esemplare di ogni foglio di tali stampe è sottoposto ad un bollo straordinario di bajocchi cinquanta. La stampa dovrà essere di sesto *palomba*, nè eccedente per ogni pagina la quantità delle linee ed i quadrati secondo le regole.

Se per gli alberi genealogici, specchi, conteggi, occorresse un maggior sesto di stampa, allora sasanno applicabili le regole del bollo proporzionale sulla dimensione della carta.

Art. 3. Nel giorno successivo alla eseguita stampa (quante volte non sia festivo) l'esemplare, di cui all'articolo precedente dovrà essere sottoposto al bollo straordinario presso la Prepositura locale, pagandone la tassa.

Art. 4. In caso di contravenzione ad alcuno dei

due articoli precedenti i proprietarii, amministratori e direttori delle Stamperie sono tenuti solidalmente alla multa di scudi tre per ciaschedun foglio dell'esemplare di cui nei detti articoli.

Art. 5. Rimane fermo l'obligo del bollo ordinario ov'è richiesto dalle leggi e regolamenti attualmente in vigore.

Art. 6. Nulla è innovato quanto alle leggi e disposizioni sulle stampe.

Sarà inoltre osservato il disposto nella notificazione della Segreteria di Stato del 20 Marzo 1834 e nell'ordine circolare del 26 Novembre 1839 sulle discipline intorno alle stampe delle scritture legali.

Art. 7. Per le materie delle quali non è espressamente disposto nella presente notificazione rimane fermo il diritto privativo della Tipografia Camerale a forma della Notificazione del Tesorierato del 28 Febbrajo 1843.

Art. 8. È permesso d'inserire nei fogli periodici le leggi ed atti del Governo dopo che sono stati riportati nel Giornale officiale, fermo però rimanendo il diritto privativo della Tipografia Camerale di pubblicare le raccolte o collezioni delle leggi.

Art. 9. La presente notificazione avrà effetto in tutto lo Stato il giorno 16 del corrente mese.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione della presente disposizione.

Dalla nostra residenza al Quirinale li 5 Gennaro 1850.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

Essendo rimasti invenduti alcuni beni compresi nella disposizione dell'editto di Segreteria di Stato 11 Ottobre 1831, la Commissione Governativa di Stato ordina quanto segue.

Art. 1. Le rimanenze dei beni già appartenenti al Demanio Italico nelle Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna, e devoluti all'Erario Pontificio in virtù dei trattati del 1 giugno e del 12 dicembre 1816 si venderanno all'Asta pubblica con le norme prescritte nella presente Notificazione.

Art. 2. Il Commissario Centrale dei Residui residente in Bologna formerà gli elenchi dei beni da vendersi distinti in categorie, e classificati secondo i distretti dei rispettivi Ricevitori, e li farà pubblicare nelle forme consuete dopo averne ottenuta l'approvazione dal Ministero delle Finanze.

Gli elenchi conterranno la indicazione del primo prezzo sul quale dovrà aprirsi l'asta, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si farà lo sperimento.

Art. 3. Il primo prezzo dell'asta, quanto ai beni rustici, si desumerà dall' estimo del vigente censimento aumentato di un terzo: quanto ai beni urbani si desumerà dalla sola stima del censimento medesimo: ove non esista il censimento urbano e pei fondi che non vi sieno descritti, si desumerà dall' annuo fitto capitalizzato al cento per otto: pei fondi attualmente non affittati e non descritti nel censi-

mento, si desumerà dall'ultimo affitto, ovvero dalla stima del perito d'ufficio.

Art. 4. Per la vendita dei canoni e dei livelli perpetui il primo prezzo si desumerà dall' annua rendita capitalizzata al cento per cinque.

Per gli altri canoni o livelli temporanei o sopra fondi conceduti a linee o generazioni determinate, il primo prezzo si desumerà dall'annua rendita capitalizzata al cento per quattro.

I canoni e livelli costituiti in generi saranno ridotti a denaro, valutando i generi ai prezzi medii dell'ultimo decennio.

Pei canoni sui fondi appodiati si daranno ove occorra le opportune istruzioni.

Art. 5. I crediti fruttiferi ed i censi si porranno all'asta per la somma risultante dal ragguaglio del cento per sei, prededotta la rata di commodo qualora competa per la disposizione di legge.

Se vi sono arretrati, e quante volte il capitale sia iscritto all'officio delle ipoteche, saranno uniti al capitale i frutti di due anni: il prezzo dell' asta sarà aumentato dell'importo di detti frutti.

Allo stesso saggio si ragguaglieranno, depurati dai pesi, i patti di francare , le pensioni ed ogni altra prestazione fissa di locazioni perpetue.

Art. 6. I crediti infruttiferi derivanti specialmente da arretrati di canoni, censi, frutti compensativi ed altre annualità (escluse quelle contemplate nel precedente Articolo) si porranno all'asta per l' importo nominale diminuito del trenta per cento: l'acquirente avrà diritto di esigere dal debitore l'importo nominale.

Art. 7. Nei casi non preveduti dagli articoli precedenti e nei dubbi che insorgano sull'applicazione delle regole in essi contenute circa la fissazione del prezzo, il Commissario Centrale si rivolgerà al Ministèro delle Finanze, che emanerà le sue risoluzioni col parere del Consiglio Fiscale.

Art. 8. Dalla pubblicazione degli elenchi all'esperimento dell'asta dovrà decorrere uno spazio non minore di giorni venti.

Art. 9. Le aste si terranno nei Capo-Luoghi delle suddette Provincie: potranno anche tenersi in altri Comuni se lo esige la moltiplicità dei beni ivi esistenti, e l'incomodo degli oblatori, avuto riguardo alla distanza del respettivo Capo luogo.

Art. 10. Una Commissione di tre individui presidierà in ciascun Capo-luogo allo sperimento e risolverà le controversie che lo riguardano.

Tale Commissione sarà composta in Bologna dal Commissario Centrale, da un Consigliere della Congregazione governativa e dal Procuratore della Camera.

In Ferrara e negli altri Capo-luoghi da un Consigliere della Congregazione Governativa, dal Vice-Commissario e dal Procuratore Camerale.

Il Vice-Commissario di Forlì eserciterà le sue funzioni anche in Ravenna.

Le funzioni di Segretario saranno esercitate dal Procuratore Camerale.

Nel caso che l'asta si tenga in altri Comuni, l'elenco da pubblicarsi come all'articolo 2. indicherà pure gl'individui componenti la Commissione che vi presiederà.

Art. 11. Lo sperimento dell'asta si farà ad accensione di candele coi metodi usitati finora.

Art. 12. Le offerte saranno obbligatorie per gli offerenti. Non è permesso di offerire per persona da nominarsi: le offerte date da un procuratore non saranno ammesse se la procura legale non verrà esibita almeno ventiquattro ore prima dell'apertura dell'asta.

Art. 13. La delibera sarà definitiva a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Non avrà luogo l'esperimento della vigesima nei casi, in cui la delibera definitiva sia per un prezzo inferiore ai scudi cento: il termine ad offerirla è ristretto a dieci giorni dall'intimo che verrà pubblicato con apposito avviso in stampa.

Le offerte di vigesima dovranno esibirsi nella Segreteria del Comune, nel quale ebbe luogo l'asta.

Il nuovo sperimento si farà come il primo ad accensione di candele.

L'esperimento della sesta non avrà mai luogo.

Art. 14. Abbenchè la delibera sia soggetta alla vigesima, il deliberatario dovrà immediatamecte sborsare la decima parte del prezzo: egli ne sarà rimborsato se nella nuova asta rimarrà da altri superato.

Art. 15. Assisterà all'asta il Ricevitore dei residui o il suo Commesso per ricevere dai deliberatarj le somme da sborsarsi in dipendenza dalla delibera come all'Art. precedente, e rilasciarne la bolletta: il premio ad esso dovuto sulla totalità degl'incassi delle somme suddette (esclusi i decimi da rimborsarsi) e delle altre che saranno esatte a forma del seguente articolo, è limitato al solo due per cento.

Art. 16. Nel termine di dieci giorni da chè la delibera sarà divenuta irretrattabile o perchè il prezzo è inferiore di scudi cento, o perchè è decorso inutilmente il termine per la vigesima, il deliberatario dovrà pagare la metà del prezzo, imputandovi il decimo già sborsato; eseguito tale pagamento si stipolerà il contratto mediante processo verbale nella forma che sarà indicata in appresso; l'altra metà sarà pagata nel termine di tre mesi dalla stipolazione se il prezzo non è maggiore di scudi cento, e nel termine di mesi sei quando superi questa somma: durante l'uno e l'altro termine non sarà dovuto alcun'interesse o frutto compensativo.

Art. 17. Qualora nell'uno, o nell'altro termine non sia effettuato il pagamento, il Ministèro delle Finanze farà procedere agli atti coattivi contro il deliberatario coi mezzi fiscali.

Art. 18. Se in luogo di valersi del beneficio accordatogli nell' Art. 16. il deliberatario preferisse di pagare l' intero prezzo nei primi dieci giorni posteriori alla delibera, otterrà la diminuzione del due e mezzo per cento.

Art. 19. Il processo verbale sarà redatto in triplice originale dal Segretario della Commissione e sottoscritto dai membri della medesima e dal deliberatario: il Segretario vi apporrà la sua firma in ultimo luogo.

Sarà vidimato pel bollo e sottoposto al registro col solo diritto fisso di bajocchi venti: la spesa del bollo e del registro sarà a carico del deliberatario.

Art. 20. Uno degli originali si consegnerà al deliberatario: un'altro verrà depositato nell'Archivio del Commissario Centrale di Bologna: il terzo sarà trasmesso al Ministèro delle Finanze.

Se la delibera si riferisce a fondi rustici ed urbani il processo verbale prima di essere consegnato al deliberatario sarà trasmesso alla competente Cancelleria del Censo affinchè proceda alla voltura: incombe allo stesso deliberatario di ritirarlo dalla Cancelleria munito delle necessarie formalità pagando i relativi emolumenti che per questi casi saranno limitati alla metà della tassa consueta : questo atto terrà luogo di consegna.

Art. 21. La consegna del processo verbale darà diritto al deliberatario dei fondi rustici od urbani di entrare nel pieno possesso e godimento dei medesimi.

Art. 22. Nella delibera dei crediti il Verbale non sarà consegnato , che dopo pagato l' intiero prezzo.

Essi s'intenderanno venduti per tali quali sono e rispondendo della sola esistenza del credito. Se il credito si rinvenisse non esistente o minore della quantità venduta il deliberatario avrà diritto al solo reintegro di tutto, o della rata mancante in proporzione del prezzo pagato: escluso qualsivoglia altro titolo di evizione.

Art. 23. I fondi rustici si venderanno a corpo e non a misura e nello stato in cui si trovano al tempo della delibera , compresi i frutti pendenti , maturati, o prossimi alla maturità , se vi saranno, per la quota appartenente all' Erario venditore : lo

che sarà dichiarato negli elenchi per norma degli offerenti.

Nella vendita di questi fondi non saranno comprese le scorte vive e morte: tali scorte, se vi fossero, dovranno pagarsi separatamente dal deliberatario a prezzo di stima.

Art. 24. Il deliberatario dei fondi rustici od urbani sarà in obbligo di osservare i contratti di affitto che fossero in corso fino alla loro scadenza.

Art. 25. Tutti i beni e capitali enunciati nella presente Notificazione saranno venduti liberi ed esenti da qualunque vincolo, debito o peso, ad eccezione delle tasse e delle servitù reali e locali che si trovassero in essi preesistenti.

Art. 26. Gli atti di asta si faranno gratuitamente: il deliberatario non sarà tenuto ad altre spese che a quelle di bollo e registro del processo verbale, a quelle occorrenti per la voltura di cui negli Art. 19, e 20, e finalmente a quelle per la trascrizione all'Ufficio delle Ipoteche, se la reputerà di suo interesse.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato di eseguire quanto è prescritto in questa Notificazione.

Data dalla Nostra Residenza questo dì 26 Gennajo 1850.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

REGOLAMENTO

ORGANICO, AMMINISTRATIVO, DISCIPLINALE, E PENALE PER LE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA NEI DOMINII DELLA SANTA SEDE.

Volendosi provvedere con sicure norme al buon andamento delle Guardie di pubblica sicurezza istituite colla notificazione della Commissione Governativa di Stato del 17 Settembre decorso anno, viene a tal' effetto pubblicato il presente regolamento.

PARTE PRIMA

TITOLO I.

Dell' istituzione delle Guardie di pubblica sicurezza.

Art. 1. Le guardie di pubblica sicurezza sono istituite nello Stato Pontificio pel servigio armato della polizia in alcuni luoghi fissati dal Governo, e principalmente in quelle città e comuni ove non dimora l'arma militare politica dei Veliti.

Art. 2. Esse dipendono dal Ministro dell'interno e di polizia, il quale ne regola il servigio e l'amministrazione col mezzo dei rispettivi Presidi delle provincie, e dei Governatori locali.

Art. 3. Le medesime guardie in caso di bisogno sussidiano l'arma dei Veliti, previa l'annuenza dell'autorità governativa, e secondo i casi e le circostanze prevedute in questo regolamento.

TITOLO II.

Dell' organizzazione delle guardie in picchetti, e dei loro Comandanti.

Art. 4. Le Guardie di pubblica sicurezza non formano corpo militare, e perciò sono organizzate in picchetti separati, e non hanno ufficiali.

Art. 5. La loro graduazione si forma dai

Comuni
Caporali, e
Sergenti.

Ogni picchetto, compreso quello del deposito nel capoluogo, è comandato da un caporale.

Il sergente che risiede nel detto capoluogo, sotto la immediata dipendenza del Preside della Provincia, si occupa principalmente della parte amministrativa dei picchetti, ed esercita le attribuzioni ed incarichi fissatigli in questo regolamento.

Art. 6. La forza di ogni picchetto è proporzionata alla popolazione del luogo, all' estensione del territorio, alla qualità ed indole degli abitanti ed è in corrispondenza ai particolari bisogni.

Art. 7. La situazione dei picchetti nel primo impianto, e la loro respettiva forza stabilita dal governo sono comunicate con particolari istruzioni ai Presidi delle respettive provincie.

TITOLO III. — SEZIONE PRIMA

Dei requisiti personali, e delle cautele da osservarsi per l' ammissione delle Guardie di pubblica sicurezza.

Art. 8. L'arruolamento delle Guardie sarà fatto nel capoluogo di ogni provincia, e la loro scelta appartiene al Preside della medesima, dopo ch' egli avrà prese le opportune informazioni dalla Magistratura del Comune, ove è domiciliato legalmente l'individuo, e verificate le condizioni prescritte nei seguenti articoli.

Art. 9. Chi aspira ad essere arruolato dovrà essere di provato attaccamento al Governo Pontificio, ed avrà l'obbligo di giustificare,

1. Che sia suddito Pontificio o che abbia acquistato domicilio negli Stati della Santa Sede con stabile permanenza di dieci anni.

2. Che riunisca le condizioni fisiche espresse nelle apposite istruzioni sanitarie, che fanno seguito al presente regolamento;

3. Che sia scapolo o vedovo, senza figli inferiori alla età di sette anni, lo che deve far constare mediante validi attestati di recente data;

4. Che abbia l' età di 25 anni compiuti, e non ecceda quella di 35;

5. Che assuma l' obbligo di servire per tre anni;

6, Che sia di buona condotta religiosa, morale e politica, esibendo quanto ai primi due estre-

mi, autentici documenti di data recente, ai quali unirà pure l'attestato di non aver subìto condanne criminali per titolo infamante, ovvero la pena della galera. Quanto all'altro estremo di essere scevro di pregiudizii politici, incombe al Preside della provincia il verificarlo, richiedendone informazioni esatte anche, se occorre, al Ministro dell'interno e di polizia;

7. Che, per quanto è possibile, sappia leggere e scrivere;

Art. 10. Qualora l'individuo da ammettersi abbia servito in qualche corpo militare, qualunque esso sia, dovrà farne la dichiarazione, indicando l'arma cui abbia appartenuto e l'epoca in cui fu congedato, ed esibendo i certificati in regola affinchè possano prendersi in considerazione.

Art. 11. È vietato di ammettere fra le guardie persone che abbiano l'uso di uniforme delle truppe, e molto più gli ufficiali in ritiro, od anche onorarii.

Art. 12. I cancellieri delle curie ecclesiastiche, dei giudici, e tribunali criminali rilasceranno a coloro, che aspirano di essere ammessi, le fedi inclusive, o esclusive dei pregiudizii in carta semplice e senz'obbligo di registro per valersene unicamente all'oggetto indicato, lo che dovrà esprimersi nelle fedi medesime, e per emolumento percepiranno soli bajocchi cinque.

Art. 13. Nell'arruolamento si avrà in vista di prendere persone attive ed assuefatte alla fatica, e concorrendovi i figli unici conviventi coi genitori, vi dovrà intervenire il consenso di questi.

Che se si credesse opportuno di ammettere qualche ammogliato sarà necessaria l' espressa autorizzazione del Ministro dell'interno, il quale potrà accordarla: ma si farà carico se il postulante abbia figli, e se possa conciliarsi il pieno servigio coi doveri d'un capo di famiglia.

SEZIONE SECONDA

Dei pregiudizii che ostano all' accettazione.

Art. 14. In corrispondenza all'articolo 9 § 6, sono esclusi dall' ammissione i condannati per titoli politici, infamanti, o alla pena della galera.

Art. 15. Non potranno arruolarsi coloro che sieno stati espulsi dai corpi militari, o che avendo servito in qualunque provincia come guardie di sicurezza ne sieno stati dimessi per demeriti o espulsi dal respettivo Preside.

Art. 16. Resta del pari escluso dall'ammissione chiunque nei passati sconvolgimenti politici abbia in qualunque modo appartenuto ai corpi franchi, o circoli politici.

SEZIONE TERZA

Della capitolazione per un trienno e del giuramento

Art. 17. Ammesso che sia definitivamente l'individuo fra le guardie, firmerà l' atto di capitolazione di servigio obbligatorio per tre anni, giusta

la modula lettera A, che rimarrà nell'ufficio del capo della provincia.

Art. 18. I sergenti, caporali e comuni, ricevuta ch'abbiano la nomina, presteranno ciascuno il formale giuramento come appresso:

« Io giuro innanzi a Dio Onnipotente, e sul « mio onore di bene e fedelmente servire la Santa « Sede, ed il sommo Pontefice mio legittimo So- « vrano; di obbedire ai miei superiori in tutto ciò « che riguarda il servigio della Santa Sede mede- « sima e di Sua Santità; e nell'esercizio delle mie « funzioni di non far uso della forza confidatami « che pel mantenimento dell'ordine, e per la ese- « cuzione delle leggi del Governo Pontificio. »

Art. 19. Questo giuramento sarà prestato toccando i Santi Evangelii innanzi al governatore locale, o al giusdicente del capoluogo coll'assistenza del cancelliere, il quale si rogherà dell'atto in carta esente da bollo e senza registro. Vi assisteranno il caporale e quei comuni che sono presenti sul luogo in istretta tenuta, ed il rogito verrà rimesso al Preside della provincia per conservarlo negli atti d'officio. Eguale solennità, presenti i comuni, si osserverà nel giuramento che prestano li sergenti ed i caporali.

TITOLO IV.

Della scelta dei graduati e loro promozione.

Art. 20. I Presidi delle provincie sceglieranno li caporali fra le guardie più meritevoli. I caporali dovranno saper scrivere correttamente, ed essere

in grado di redigere da loro stessi i rapporti, ed i processi verbali.

Art. 21. La nomina del sergente, in cui dovranno concorrere requisiti anche maggiori e specialmente una sufficiente cognizione della contabilità, dipenderà dal Ministro dell' interno sulla proposta di tre caporali per parte del Preside della provincia.

Art. 22. Nella prima formazione delle guardie i Presidi proporranno al Ministro dell'interno tanto i caporali che il sergente, e dal medesimo ne dipenderà la scelta e la nomina.

Art. 23. Resta vietato di conferire alle guardie gradi onorari, e di ammettere medici, e chirurgi come ufficiali sanitari, non dovendovi essere fra le medesime un grado maggiore di sergente.

TITOLO V. — SEZIONE PRIMA

Del soldo e ritenuta.

Art. 24. Le guardie avranno un soldo giornaliero come appresso:

Comuni . . .	baj. 20
Caporali . . .	» 30
Sergenti . . .	» 50

Art. 25. Sarà fatta una tenuissima ritenuta su questo soldo con le regole stabilite nel Titolo VIII per formare una massa corrispondente ad un mese di soldo di proprietà di ogni individuo.

SEZIONE SECONDA

Dell'uniforme, armamento e buffetteria.

Art. 26. Le guardie di pubblica sicurezza avranno l'uniforme, armamento e buffetteria seguente:

Montura di panno grigio coi suoi *fischietti* al collo di colore scarlatto e con bottoni lisci di metallo bianco,

Giacchetta di panno, e colore simile, con eguali *fischietti* e bottoni,

Pantaloni di panno eguale senza fascia,

Bonetto simile con filetto scarlatto,

Cappotto di color misto corvo scuro,

Cappello appuntato da una parte con sua coccarda ed asola di metallo bianco, incerata pel medesimo, e pennacchio a pioggia di penne di cappone, senza altri ornamenti,

Moschettone con sua corèa nera, e baionetta lunga con suo fodero,

Pistola,

Sciabla con porta sciabla di cuojo nero, con placca di metallo bianco, con emblemi Pontificii, ed iscrizione « *Sicurezza pubblica* ».

Giberna con porta giberna di cuojo nero senza ornamento.

Art. 27. I sergenti avranno un distintivo di trina in argento al braccio, ed i caporali uno simile di lana.

TITOLO VI.

Delle giubilazioni e pensioni.

Art. 28. I sergenti, caporali, e guardie di sicurezza dopo cinque anni di lodevole, assiduo e non interrotto servigio saranno ammessi alle ritenute sui loro soldi a favore della cassa del debito pubblico per le giubilazioni e pensioni, e ne godranno il correspettivo colle regole stabilite per i militari di linea.

Art. 29. Se prima della suddetta epoca, o per ferite, o per gravi infermità contratte a sola cagione del servizio divenissero fisicamente impotenti a continuare nel servigio stesso o ad esercitare qualunque arte o mestiere, ciò che dovranno giustificare con legali documenti; potranno esser meritevoli d' una particolare considerazione del Governo.

TITOLO VII.

Delle dimissioni per richiesta dell'individuo

Art. 30. L'individuo che abbia compito i tre anni di servigio, quando non voglia rinnuovare la capitolazione per altro triennio, è autorizzato a ritirarsi richiedendo il suo congedo dal Preside della provincia il quale non potrà negarlo.

Art. 31. Se durante la capitolazione, per sopraggiunte imponentissime circostanze di famiglia, ovvero per deteriorata salute, una guardia bramerà ritirarsi dal servigio, quante volte sia in grado di pa-

gare la valuta delle perdite, delle deteriorazioni, o di qualsivoglia articolo dell'intiero equipaggio, armamento ed altro, se ve ne fossero, potrà avanzarne istanza al Ministro dell'interno per la trafila del superiore per esser dimessa prima che giunga il termine del triennio. Il Preside della provincia, prese che abbia le opportune informazioni, esternerà sulla domanda il suo parere, ed il Ministro delibererà. Se annuisce all'istanza, questa avrà esecuzione dopo il seguito pagamento del debito in cui sarà l'individuo per ogni titolo.

Art. 32. Le malattie che danno luogo alla riforma di officio delle guardie sono quelle che ostano all'ammissione.

Art. 33. Le cartelle di congedo verranno rilasciate dal Preside della provincia, e laddove vi sia l'approvazione del Ministro dell'interno, dovrà farsene espressa menzione citando la data ed il numero del suo dispaccio.

TITOLO VIII — SEZIONE PRIMA

Del pagamento dei soldi, della cassa dei soccorsi, e dei diversi registri.

Art. 34. L'amministrazione delle guardie di sicurezza sarà regolata, e diretta colla maggiore possibile semplicità. Le stampe ed i registri uniformi occorrenti, verranno dal Governo somministrati ai respettivi Presidi delle provincie per l'uso opportuno.

Art. 35. I caporali dei picchetti non più tardi del quindici di ogni mese redigeranno il foglio di

prestito del soldo e competenze pel mese susseguente spettante all'intero picchetto, compresi i caporali medesimi, i quali lo sottoporranno all'autorità governativa, da cui dipendono per la vidimazione e quindi lo rimetteranno al sergente di residenza nel capoluogo della provincia.

Art. 36. Nei fogli di prestito dal capo del picchetto sarà fatto il defalco delle giornate di arresti, di prigione con ritenuta, dei permessi pure con ritenuta, delle sospensioni dal servizio portanti ritenuta sul soldo, ed infine dei cassati dal ruolo per congedo, cancellazione, espulsione, o morte. Avrà pure luogo nei suddetti fogli di prestito il defalco pel rilascio giornaliero destinato alla formazione del fondo corrispondente ad un mese di soldo.

Art. 37. Il sergente riuniti i fogli di prestito anzidetti ne redigerà uno generale per la intera provincia, lui compreso, e pel venti del mese stesso, corredato dagli originali parziali di ogni picchetto lo farà avere al Preside della provincia medesima, il quale lo rimette al contabile per le verifiche, e quindi viene da questo sottoposto al Preside stesso per ottenere l'ordine del pagamento relativo.

Art. 38. Il Preside della provincia sul fondo appositamente autorizzato dal Ministro dell'interno emetterà gli ordini di pagamento per li singoli picchetti della provincia compreso quello del deposito nel capoluogo, per la metà del foglio di prestito ossia per la prima quindicina del mese, e quindi successivamente darà l'ordine di pagamento per la seconda quindicina.

Art. 39. Emessi che sieno gli ordini di pagamento, dei quali parla l'articolo antecedente, il contabile della provincia con apposita nota ne darà partecipazione di officio al sergente, affinchè se ne possa servire per la sua controlleria e per quanto lo riguarda.

Art. 40. Pel giorno venticinque impreteribilmente di ogni mese dovrà esser giunto l'ordine di pagamento al caporale di ogni picchetto per la prima quindicina del mese successivo, e pel giorno ventotto dev'essere riscosso. Pel giorno dodici di ogni mese deve essere egualmente giunto l'ordine di pagamento per la seconda quindicina, e pel giorno quattordici deve essere onninamente riscosso.

Art. 41. Il Preside della provincia curerà che l'ordine di pagamento, od il danaro giunga ai caporali dei picchetti nel luogo di loro residenza per esigersi dagli esattori camerali, o con quei mezzi per i quali sono pagati i giusdicenti e funzionarii dei governi della provincia medesima.

Art. 42. Se il capo del picchetto sarà costretto di mandare ad esigere l'ordine, o prendere il danaro contante della quindicina fuori del luogo di sua residenza, lo farà con spedizione di due guardie di sicurezza tenendone occulto l'oggetto per ogni buon fine.

Art. 43. Le guardie di sicurezza saranno pagate a mese ragguagliato a soli giorni trenta, e riceveranno dal capo del picchetto il soldo per cinquina. Se per circostanze di servizio dovesse allontanarsi dalla residenza uno o più individui, in tale caso sarà pagata ad ognuno anche la intera quindicina. Eccettuato questo caso, resta assolutamente vietata

qualunque anticipazione di soldo, o di accessorii tanto ai comuni, che ai graduati, e chiunque la concederà ne risponderà del proprio.

Art. 44. Compito il mese il caporale del picchetto redigerà il suo rendiconto mensile quietanzato dalle parti rispettive, lo farà certificare vero dal giusdicente, da cui dipende, e lo rimetterà il tre di ogni mese al sergente, che dopo averlo verificato, e riuniti tutti i rendiconti dei picchetti della provincia, li farà avere al Preside della Provincia stessa per la liquidazione, e per quanto riguarda la contabilità relativa, che deve il contabile tenere negli ufficii del capoluogo di provincia.

Art. 45. Nel rendiconto, di cui è sopra parola, compariranno egualmente le variazioni provenienti dalle circostanze motivate all'articolo 36, non che il pagamento, se avrà luogo, dei risiduali soldi e competenze, che fossero rimaste in mano del capo del picchetto di spettanza della guardia, all'appoggio di regolare quietanza della medesima.

Art. 46. Il contabile della provincia darà parte d'ufficio al sergente dei rilievi emessi sui rendiconti mensili di ogni picchetto, o viceversa del bene stare. Se vi fossero rimanenze di cassa curerà esso contabile che sieno imputate nel mese successivo. Il sergente darà quindi eguale comunicazione ai capi dei picchetti da lui dipendenti.

Art. 47. Degl'incassi provenienti dalle sole ritenute di arresti, di prigione, e di permessi a metà di soldo, o senza soldo, di cui nell'articolo 36, se ne formerà una cassa di soccorsi, e ne terranno registro e conto regolare tanto il contabile della

provincia, quanto il sergente. Li prodotti medesimi resteranno nella cassa erariale a libera disposizione del Ministro dell'interno anche ad esercizio terminato per essere erogati, presso autorizzazione del Ministro stesso, sulle proposte dei Presidi delle provincie, in sussidi, e compensi in favore degl' individui appartenenti a tutti li picchetti della provincia stessa, non meno che per pagare le spese di funere dei trapassati, che non lasciassero fondo veruno di loro pertinenza inclusive al mese di soldo, e cose simili. Il contabile ed il sergente terranno sempre in pieno corrente il registro degl'introiti ed esiti, dei quali di sopra si parla, all'appoggio dei documenti relativi da restare presso il contabile anzidetto.

Art. 48. Agli eredi dei defonti sergenti, caporali e guardie, con mandato del Preside della provincia, sarà pagato e consegnato quanto essi avessero lasciato di loro proprietà o diritto emettendone legale quietanza da restare negli atti del contabile.

Tale pagamento e consegna respettiva non potrà aver luogo se non dopo che sarà stata liquidata ogni partita riferibile al trapassato, ed abbia esso lasciati gli effetti di vestiario, fornimento, distintivi ed armamento in buono stato, condonando e consegnando agli eredi la sola biancheria e calzatura quantunque queste sieno di proprietà del Governo.

Art. 49. Senza l' autorizzazione superiore in iscritto non potrà esercitarsi veruna ritenuta sul soldo delle guardie di sicurezza, il quale dovrà pagarsi puntualmente e senza ritardo nei periodi stabiliti all'articolo 43.

Art. 50. Tanto il contabile della provincia, quanto il sergente dovranno tenere un ruolo. Questo sarà come al modello che verrà distribuito.

Tutte le variazioni, che riferiranno ad ogni individuo per ospedalità, permessi, congedi, sospensione, espulsione, cancellazione, arresti, prigionia, degradazione, morte o trasferimento stabile in altra provincia saranno in esso ruolo registrati.

Art. 51. Per tenere in corrente il ruolo suddetto i capi dei picchetti rimetteranno al più tardi ogni cinque giorni e col mezzo postale al sergente della provincia l'elenco da essi firmato delle variazioni anzidette, quando anche sia negativo, certificato vero dal giusdicente locale.

Art. 52. Il sergente prese e registrate che abbia in ruolo le variazioni, delle quali si parla nell'articolo precedente, passerà con suo visto al contabile della provincia gli stessi originali elenchi delle variazioni affinchè il contabile medesimo ne faccia eguale registrazione sul ruolo, se ne valga per la controlleria della contabilità, e le conservi agli atti.

Art. 53. Il ruolo verrà chiuso alla fine dell'anno tanto dal contabile quanto dal sergente, e sarà rinnovato al primo dell'anno successivo riportandovi li cognomi, nomi, qualifica, e posizione della guardia in quel giorno.

SEZIONE SECONDA

Dei contratti cogli ospedali per la cura delle guardie malate.

Art. 54. Il Preside della provincia formerà un particolare contratto col superiore dell'ospedale pub-

blico nel luogo ove risiede il picchetto o il deposito per farvi ricevere e curare le guardie malate, quante volte al detto ospedale non ne corresse l'obbligo. Il contratto, quando debba aver luogo, sarà fissato per un prezzo giornaliero equo e ragionevole, e porterà la clausola che il giorno dell'ingresso della guardia dev'essere abbonato all'ospedale, come viceversa non gli dev'essere abbonata la giornata di partenza qualunque sia l'ora in cui l'individuo ne sorta.

Art. 55. Se nel luogo del picchetto non vi fosse ospedale, il contratto sarà fatto con quello della città o paese più vicino.

Art. 56. Il mezzo di trasporto, quando sia necessario, per dirigere il malato all'ospedale sarà procurato colla maggiore economia dal capo del picchetto a carico del Governo, e ne porterà la spesa nel suo rendiconto mensile all'appoggio di documenti regolari certificati dal professore fisico, e dall'Autorità governativa locale.

Art. 57. L'individuo che entra all'ospedale cessa dal percepire il soldo il giorno dell'ingresso e torna a conseguirlo il giorno che ne parte. Un biglietto d'ingresso in doppio originale accompagna l'individuo all'ospedale. Il capo del picchetto a sua giustificazione ritirerà il doppio del biglietto suddetto per farne l'uso che si dirà in appresso. Finalmente un biglietto di sortita emesso dall'amministrazione dell'ospedale ritorna l'individuo al servizio.

Art. 58. Il capo del picchetto porterà la variazione dell'individuo nel suo foglio di prestito, e defalcherà in esso il soldo di ritenuta per l'ospedale

fino alla sortita del medesimo. Nel suo rendiconto, del quale si parla all' articolo 44, all'appoggio del duplicato del biglietto d' ingresso e di quello della sortita, comparirà la stessa variazione, e siccome rientrato che sia l'individuo al picchetto il capo del medesimo gli pagherà immediatamente quanto riterrà nelle sue mani di proprietà dell'individuo stesso, è perciò che vi sarà parimenti nel rendiconto e per il residuo suddetto la regolare quietanza del percipiente.

Art. 59. Se non riuscisse di combinare con qualche ospedale il contratto al di sotto dello intero soldo della guardia di sicurezza, in tale caso questa alla sua sortita dall'ospedale non avrà diritto a buonifico veruno, ed il governo pagherà il di più che superasse il soldo stesso.

Art. 60. Le amministrazioni degli ospedali, spirato il bimestre, dovranno immediatamente dirigere al Preside della provincia il conto dell' ospedalità all'appoggio degli originali biglietti d'ingresso e di sortita. Il contabile liquiderà il conto anzidetto controllandolo coi fogli di prestito col ruolo, e coi rendiconti mensili dei picchetti, e ne farà avere alle amministrazioni suddescritte il pagamento presso quietanza e senza ritardo.

Art. 61. Il contabile a contrapposizione degli introiti impiegherà i documenti di spesa dei quali si parla nell'articolo antecedente, e ne farà uso nei suoi conti generali relativi all'azienda delle guardie di sicurezza, e porterà in spesa al Governo il di più dell' introito, che si fosse pagato, come si è detto all'articolo 59.

Art. 62. Se l'individuo appartenente ad un picchetto sarà sorpreso da lieve malattia, o momentanea indisposizione, venendo riguardato come facente parte della popolazione del luogo è in diritto di essere curato in caserma dai fisici condotti locali, restando a di lui carico i medicinali ed altro.

Le guardie però potranno essere autorizzate a recarsi per la cura della malattia presso le respettive famiglie, purchè queste dimorino nel circondario, e con quella sorveglianza, discipline, e cautele che in proposito verranno stabilite affinchè non si abusi di tale condiscendenza.

SEZIONE III.

Del vestiario, armamento, equipaggio, biancheria, calzatura, e tutt'altro spettante al Governo, della loro durata, riparazione, e dei magazzini

Art. 63. Somministrando il Governo ai sergenti, caporali, e guardie di sicurezza gli effetti di vestiario, armamento, biancheria, calzatura, e fornimento, le durate attribuite ad ogni singolo effetto, non che all'armamento, vengono stabilite come alla tabella in calce di questo Regolamento.

Art. 64. I sergenti, i caporali e comuni non hanno diritto alla rinnovazione di qualsivoglia articolo se non sia terminata la durata ad esso attribuita, dopo la quale riceveranno la somministrazione di altrettanti effetti nuovi.

Art. 65. Nella vista di porre le guardie di sicurezza, e segnatamente col progresso di tempo in

grado di avere sempre gli effetti di vestiario, biancheria, calzatura ed ogni altro articolo in buono e decente stato, si rilascieranno in loro proprietà e beneficio tutti gli articoli di percorsa durata per potersene valere principalmente nei servigi di caserma, di campagna, e di notte. Per tal motivo e perchè gli effetti di questa forza armata non passino ad estranei alla medesima che potrebbero anche abusarne, resta rigorosamente proibito di vendere, distrarre, dare in deposito, o prestare veruno di tali articoli.

Art. 66. Nella decorrenza del tempo fissato per la durata dei singoli effetti di vestiario, biancheria, calzatura, e fornimento, le riparazioni de'medesimi saranno a carico degl'individui, e da loro stessi effettuate, o fatte effettuare con premura, con la minore spesa possibile, e sotto la sorveglianza del caporale del picchetto.

Art. 67. Nei capoluoghi delle provincie vi sarà sempre un deposito di quindici, o venti uniformi, ed altrettanti armamenti completi, ed un eguale numero di articoli di ogni specie per farne l'uso che si dirà appresso.

Del magazzino, che sarà destinato dal Preside della provincia per la custodia degli effetti ed articoli anzidetti, se ne farà legale consegna al sergente, che ne terrà la chiave, e ne avrà la responsabilità, prevalendosi di qualche guardia del deposito in turno senza distrarla dal servizio per la loro cura.

Art. 68. Quando con legali documenti, e presso constatata verità, un individuo delle guardie di sicu-

rezza per ragione ed in atto di servigio abbia lacerata o rotta l'uniforme o reso in istato d'inservibilità il suo armamento, e così qualsivoglia altro articolo di vestiario, biancheria, calzatura, e fornimento, e quando pure sia comprovato un caso fortuito d'incendio, o di circostanze imprevedute, senza dolo e senza colpa della guardia, e che sia provato non essere l'articolo stesso suscettibile di riparazioni od ulteriore indosso, il Preside della provincia vi supplirà con la somministrazione di effetti nuovi a carico del Governo prelevando l'uno od altro oggetto dal deposito, di cui si parla nell'articolo antecedente.

Meno i casi e l'evenienze di sopra dette sarà scrupolosamente eseguito il prescritto dall' articolo 66.

Art. 69. La somministrazione eventuale e straordinaria, di cui si è parlato nel precedente articolo 68, non altererà punto la scadenza generale dovuta ai sergenti, caporali, e comuni dei picchetti della provincia; ben' inteso però che l'articolo rimpiazzato di vestiario, biancheria, calzatura, od altro abbia già percorsa una congrua durata, dappoichè in caso diverso la guardia all'epoca della scadenza generale non avrà diritto al rimpiazzo, ma dovrà continuare ad indossare l'articolo medesimo fino al compimento della durata.

Art. 70. Gli effetti di vestiario, biancheria, calzatura, e fornimento avranno sempre un bollo di ricognizione che vi sarà posto da quella Commissione od Autorità che avrà riconosciuti ed accettati gli effetti; e vi sarà quindi apposto un secondo bollo per ordine del Preside della provincia da chi li riceve e deve distribuirli.

Art. 71. I trasporti degli effetti, armamento, munizioni da guerra, e stampe saranno sempre a carico del Governo.

Art. 72. Il vestiario, biancheria, calzatura, fornimento, armamento, munizioni da guerra, e stampe a carico del tesoro saranno rimesse al capoluogo della provincia cui appartiene, ed il Preside dovrà tenerne, e darne conto al Ministèro dell' interno. Questo metodo sarà osservato sia per il primo impianto, sia per le successive rinnovazioni.

Art. 73. Il Preside della provincia dovrà servirsi del magazzino, di cui si è parlato all' articolo 67, per situarvi gli effetti che giungono e farne poscia la diramazione ai picchetti.

Nel magazzino anzidetto dovranno pure depositarsi tutti gli effetti che sono lasciati dalle guardie diminuite, separandoli in due classi cioè *servibili*, ed *inservibili*. Il Ministro dell'interno sul rapporto e voto dei Presidi delle provincie disporrà della prima e della seconda classe. Per economia del governo, se con qualche riparazione quelli della prima classe nell'eventualità prevedute dall'articolo 68 potranno somministrarsi alla guardia che ne ha bisogno, si eviterà la somministrazione degli effetti nuovi autorizzata dall'articolo suddetto, e l'individuo resterà nel diritto della scadenza generale come le altre guardie. Gli oggetti di armamento e fornimento provenienti egualmente dai diminuiti o da doversi riparare, saranno pure depositati nell' istesso magazzino.

Art. 74. Tanto il contabile della provincia, quanto il sergente dovranno tenere un registro d' introito

ed esito del vestiario, armamento, biancheria, calzatura, fornimento, e munizioni da guerra , ed in esso registro noteranno le singole partite ricevute dal Governo, non che quelle somministrate ad ogni picchetto per la quantità delle guardie che lo compongono compreso il caporale, che ne rilascia regolare e dettagliata quietanza, e resta garante e responsabile per gl'individui che gli appartengono.

Per non duplicare registri figureranno come seconda parte in quello di sopra prescritto gl' introiti ed esiti di qualsivoglia articolo proveniente dai diminuiti, o riversati per le circostanze prevedute nel presente regolamento.

Art. 75. Il deposito di vestiario , del quale si parla all' articolo 67 , e che resta presso il capo luogo della provincia, fa parte degl'introiti, dei quali deve rispondere il Preside, non che degli esiti che potessero aver luogo a forma delle prescrizioni date coll' antecedente articolo.

Art. 76. Nel registro stabilito dagli articoli precedenti si trascriveranno le variazioni che di mano in mano accaderanno in ogni picchetto sia per qualsivoglia articolo, sia per l'armamento e munizioni da guerra, dimodochè se ne possa sempre conoscere la vera e reale consistenza in essere in ogni provincia e presso ogni picchetto medesimo.

Art. 77. Per lo effetto dell' articolo precedente i capi dei picchetti sia con rapporti, sia con processi verbali daranno notizia al sergente di ogni avvenimento relativo a qualsivoglia articolo , ed il sergente al Preside della provincia.

Art. 78. I capi dei picchetti saranno obbligati a conservare in caserma gli effetti di armamento, vestiario e munizioni lasciati da coloro, ch'entrano agli ospedali, o alla prigione, o che vanno in permesso, affinchè niente si distragga, e niente si usi dalle altre guardie, restando espressamente garanti e responsabili di ogni perdita, od uso indebito che avvenisse. All' evenienza del caso si cauteleranno col prendere nota di ciò che lascia la guardia alla presenza almeno di due altre guardie.

Art. 79. La conservazione, la proprietà, e lo stato sempre servibile delle armi, deve essere una delle prime cure del sergente, dei caporali, e delle guardie di sicurezza. I capi dei picchetti sorveglieranno continuamente sopra questo interessantissimo articolo.

Art. 80. Oltre quanto si è già detto nell' articolo 68 per le armi rese difettose ed inservibili, si stabilisce che appena un'arma qualunque in uso delle guardie di sicurezza presenterà la necessità di essere accomodata, lo dev'essere senza ritardo.

Art. 81. Per massima mediante processo verbale si stabilirà e descriverà la rottura o guasto dell' arma ed oggetto di armamento, e s' indicherà se sia avvenuta l'una e l'altro per difetto naturale (descrivendone i motivi e le cause) o se per incuria e negligenza della guardia.

Nel primo caso la spesa è a carico del governo, nel secondo a carico dell' individuo.

Art. 82. Il processo verbale, di cui è sopra parola, dev'essere redatto dal capo del picchetto all'appoggio delle testimonianze delle guardie, o bor-

ghesi presenti al fatto, e certificato vero dal Giusdicente locale.

Art. 83. I Presidi delle provincie cureranno di stabilire possibilmente in ogni luogo di picchetto, od almeno ove sarà eseguibile, il contratto con un armiere descrivente ogni articolo e pezz di armi, e portante il prezzo correspettivo il più ragionevole ed il meno costoso per l'accomodo o rinnovazione.

Art. 84. Avvertito il sergente dal capo del picchetto delle occorrenze motivate all' articolo 80, e possessore del processo verbale prescritto dall'articolo 81 farà decidere in iscritto dal Preside della provincia, per la trafila del contabile, se la spesa debba essere a carico del governo o dell'individuo. Nel primo caso autorizzerà il capo del picchetto per la spesa a forma del contratto. Nel secondo caso prescriverà la riparazione a carico dell'individuo medesimo, che sarà perciò sottoposto alla ritenuta giornaliera sul soldo di due baiocchi, da durare fino al completo pagamento da farsi all' armarolo, da cui se ne ritirerà regolare quietanza.

Il capo del picchetto curerà sotto la sua responsabilità che l'individuo possessore dell'arma d'accomodarsi ne resti privo il minor tempo possibile, quantunque si dovesse spedire l'arma in altro paese ove esista l'armarolo avente il contratto.

Art. 85. Le cariche occorrenti al servizio delle guardie, sulla richiesta del Ministro dell' interno, saranno poste dal Ministro delle armi alla disposizione dei Presidi delle provincie nelle varie piazze ove vi siano depositi, ovvero verranno inviate dalla Capitale.

Art. 86. Per ogni sergente, caporale, e guardia saranno forniti due mazzi di cariche, uno da fucile, e l'altro da pistola.

Art. 87. La individuale dote di cariche sarà assegnata ad ogni picchetto, ma il caporale ne avrà la custodia conservandole nell' apposita cassetta, e distribuendone ai suoi dipendenti quella quantità che farà di bisogno per il servizio ordinario e straordinario a seconda delle circostanze.

Art. 88. Alla fine di ogni quadrimestre il capo del picchetto darà conto del consumo ordinario e straordinario proveniente da qualunque circostanza, e del carico e scarico delle armi durante li quattro mesi.

Art. 89. Il rendiconto, che sarà stabilito secondo il modello da diramarsi, appoggiato per il consumo dai legali documenti che occorressero, verrà accompagnato dal capo del picchetto al sergente colle palle sciolte, e colla polvere pirica ricuperata nello scarico.

Art. 90. Il sergente dopo averlo verificato ed approvato passerà al Preside della provincia il rendiconto, di cui è sopra parola, colle palle e polvere per chiederne i rimpiazzi.

Art. 91. Il contabile della provincia liquidato che abbia il rendiconto suddetto ne farà relazione al Preside, il quale trasmetterà ai varii picchetti, col mezzo del sergente, il rimpiazzo per la dovuta quantità, e per li calibri relativi, ritirandone quietanza a giustificazione della sua contabilità, e lo stesso farà il sergente per suo discarico.

La polvere pirica e le palle sciolte ricuperate saranno quindi a cura dei Presidi fatte riversare nei depositi delle piazze militari ritirandone quietanza a loro discarico, dandone avviso al Ministro dell'interno onde ne informi il Ministro delle armi.

SEZIONE QUARTA

Delle ritenute per formare il fondo del mese di soldo di proprietà individuale.

Art. 92. Analogamente al disposto dell'articolo 25 ogni sergente rilascierà giornalmente sul proprio soldo baiocchi cinque, li caporali baiocchi tre, e li comuni baiocco uno per formare un fondo individuale fino alla concorrenza di un mese di soldo respettivamente assegnato.

Art. 93. La suddetta tangente di rilascio già defalcata nei fogli di prestito quindicinale è ritenuta nell'atto stesso che si paga il soldo all'individuo.

Art. 94. Il contabile della provincia ed il sergente noteranno accuratamente i versamenti delle somme provenienti dalle ritenute suddette, e siccome questo fondo è di esclusiva proprietà individuale il contabile della provincia ed il sergente terranno in separato piccolo registro nominativo il regolare conto degl'introiti ed esiti che avranno luogo, come si dirà in appresso.

Art. 95. Il contabile della provincia con apposita dichiarazione, che può essere pure stampata in piccolo sesto di carta, emetterà la dichiarazione in ogni mese, e separatamente per ogni singolo indi-

viduo, della somma versata affinchè trasmessa al capo del picchetto sia da esso consegnata ad ogni interessato per sua garanzia.

Art. 96. La ritenuta avrà luogo costantemente fino al completo del soldo di un mese.

Art. 97. Questo fondo, benchè sia terminato l'esercizio dell'anno, verrà ritenuto nella cassa erariale a disposizione superiore, e non dovrà essere per qualsiasi ragione, estraneo titolo, o bisogno, e da qualsivoglia Autorità mai distratto in tutto o in parte. Su di esso non sarà pagata somma veruna senza autorizzazione superiore in iscritto, e soltanto per le circostanze che si enumerano quì appresso.

Allorchè un sergente, un caporale, od una guardia abbia terminata la sua capitolazione ed ottenuto il congedo, ovvero questo gli sia stato straordinariamente accordato o per riforma o per grazia come agli art. 30, e 31 avrà diritto al ritiro dell'intera, o residuale somma di sua proprietà risultante dal registro del contabile, del sergente, e dalle singole dichiarazioni del contabile stesso, che si trovano in sue mani, ed il Preside, osservate le discipline amministrative prescritte dall'articolo 31 a tutela degl'interessi del governo, sul rapporto del contabile della provincia e del sergente, ne rilascierà l'ordine relativo e necessario.

Art. 98. Nella cessazione dal servizio di una guardia sia per espulsione, sia per cancellazione dai ruoli, o per morte, (nel quale ultimo caso subentrano gli credi così nei diritti, come nei pesi del defunto) dovendosi tutelare il governo di quanto è distintamente prescritto nel ripetuto art. 31, è per-

ciò che il Preside ordinerà che si consegni al diminuito, o ai di lui eredi, la somma che gli si deve, salve le deduzioni delle quali si parla.

Art. 99. Se la guardia si troverà sottoposta ad altra ritenuta prescritta ed autorizzata dal Preside, sarà sospesa quella del mese di soldo fino a che non resti libero il soldo stesso.

SEZIONE V.

Del controllo nel Ministéro dell'interno sulle amministrazioni dei Presidi delle provincie relativamente alle guardie.

Art. 100. Il Ministro dell'interno che presiede all'amministrazione delle guardie di sicurezza di ogni provincia dello Stato per lo effetto non solo delle relative registrazioni, e controllerie, ma per conoscere pur anche ed avere sott'occhio l'amministrazione medesima dovrà far attivare nel suo Ministèro i registri amministrativi in corrispondenza a quelli che i Presidi sono obbligati a far tenere per mezzo del contabile della provincia.

Art. 101. Compito che sia un quadrimestre i Presidi delle provincie saranno in obbligo di ordinare al contabile stesso perchè nella prima quindicina che siegue il quadrimestre medesimo estragga in doppio le copie letterali di ogni registro, niuno escluso, e queste certificate dal Preside ed appoggiate dagli originali documenti d' introiti, spese, ed esiti saranno trasmesse al Ministro del-

l'interno, che ne farà eseguire dalla sua contabilità la regolare verifica ed accurata liquidazione.

Art. 102. Liquidate che sieno le copie letterali delle quali è di sopra parola, saranno dal Ministro dell'interno munite di sua sanzione, se le troverà regolari e senza eccezioni. Se viceversa vi saranno rilievi, deduzioni, e rettificazioni saranno queste emesse a piedi, o a tergo delle copie letterali suddette, e retrocesse ai Presidi colla firma parimenti del Ministro, e colle prescrizioni che saranno del caso.

Art. 103. I Presidi faranno conservare le liquidazioni, delle quali è di sopra parola, nell'archivio del contabile, e se nulla avranno ad eccepire sui rilievi, deduzioni, e rettificazioni appostevi dal Ministèro, ordineranno di rettificare in conformità i loro registri: ed in caso diverso eccepiranno se, e come di ragione. Cureranno per altro che ogni pendenza sia senza ritardo definita affinchè i registri del Ministèro dell'interno, e dei Presidi sieno costantemente in corrente ed in consonanza. Starà infine tanto al Ministro dell'interno quanto ai Presidi delle provincie di dare ai loro contabili le disposizioni che si crederanno le più efficaci affinchè tutte le prescrizioni del presente regolamento sieno mandate esattamente e con chiarezza ad effetto.

Art. 104. I Ministri dell'interno, e delle finanze si porranno fra loro di concerto per la somministrazione dei fondi, e per la regolare procedura di questa amministrazione.

TITOLO IX.

Delle caserme, effetti di casermaggio, e del diritto d'alloggio in natura a carico dei Comuni.

Art. 105. I picchetti delle guardie di sicurezza debbono avere le caserme nei luoghi di loro residenza in edifizii di pertinenza del Governo, ed in mancanza di questi in case prese in affitto.

I locali ad uso di caserma delle guardie di sicurezza saranno fissati entro il paese, in cui deve risiedere il picchetto, e nelle ubicazioni le più centrali che sia possibile, o vicine alle carceri, alle piazze, ed alle strade pubbliche, muniti completamente di finestre con invetriate, e di porte con chiavistelli, riparati ed adattati per una sana e conveniente abitazione. Nel prendere in affitto le case dei privati si procurerà che il locale serva esclusivamente alla forza.

Per modo di regola, la porta esterna della caserma dovrà essere costruita ed assicurata in modo che non si possa rompere con facilità, e che si chiuda con sicurezza anche nella parte interna.

Sopra la porta esterna vi sarà lo stemma Pontificio in legno verniciato, e colla iscrizione - *Pubblica Sicurezza* -

Art. 106. Gl'individui componenti il picchetto saranno alloggiati in camerata.

I sergenti ed i caporali avranno due camere, una per il loro alloggio, e l'altra per l'ufficio.

In ogni caserma vi sarà pure la latrina in comune, e se mai non vi fosse, o non vi si potesse costruire, in tal caso si supplirà con bidoni grandi di legno verniciato dentro e fuori, ben cerchiati di ferro, e con loro coperchio.

Art. 107. In tutte le caserme dovrà esservi una camera ad uso di cucina con focolare, provveduta di una tavola per mangiare, e delle panche di legno per sedervi; ed altra stanza pur dovrà esservi ben sicura ad uso di prigione delle guardie, fornita di un tavolato per coricarvisi, e della latrina.

Se questa mancasse, o non vi si potesse costruire, si supplirà con un bidone grande di legno verniciato, come si è detto per la caserma.

Art. 108. Il comodo di attingere l'acqua potabile nell'interno della caserma non sarà trascurato, quando vi sieno i mezzi. Nel caso in cui nella caserma non esista il pozzo, o cisterna, e che manchi nel paese il modo di attingere acqua, sarà a carico del Comune il provvedervi senza spesa del picchetto.

Art. 109. Ciascun sergente, caporale e guardia dovrà avere il letto isolato. Questo sarà composto di un paglione, di un traversino, di quattro lenzuola, e di una coperta, oltre le tavole e i cavalletti di ferro necessari nella dimensione, peso, e qualità, che si dettagliano nel prospetto posto in fine del presente regolamento.

A capo del letto di ciascun individuo vi sarà collocato un Crocifisso di legno di piccola dimensione.

Oltre i letti competenti ad ogni picchetto in ragione della forza di cui è composto; ve ne saranno due esuberanti ad una piazza per servire alle guardie di passaggio, o di rinforzo che possono sopraggiungere in qualunque tempo o caso di bisogno.

Art. 110. In ogni camerata vi saranno due tavolini, e due candelieri di ottone in comune, non che un banchetto di legno per sedere, e due assi fisse al muro con un sottoposto attaccapanni di legno per ciascuna guardia, che vi stanzia. Nella camera dei sergenti e dei caporali vi saranno due sedie, un tavolino, un candeliere di ottone, e due assi al muro con sottoposto attaccapanni come sopra per posarvi e sospendervi gli effetti di vestiario.

La camera d'ufficio dei sergenti dovrà essere fornita di due tavolini per scrivere, di quattro sedie, di due candelieri di ottone, e di due scanzie con sportelli, serrature, e chiavi, una delle quali sarà destinata per custodirvi i registri e carte più riservate.

Nella camera d'ufficio dei caporali vi sarà pure una scanzia con sportelli, serratura, e chiave, un tavolino per scrivere e due sedie.

Negli atrii, nei corridoi, per le scale, e nelle camerate di ogni caserma vi sarà il fanale, che resterà acceso tutta la notte. Il numero occorrente dei fanali sarà dal Governatore combinato colla magistratura municipale a seconda dei locali.

E finalmente in ogni caserma saranno una o due rastelliere per li moschettoni, pistole, sciable, porta sciable, e giberne con una o due tavole, a

seconda della forza che vi staziona, per pulire su di esse l'equipaggio.

Art. 111. La spesa dell'adattamento dei locali ad uso di caserma dei picchetti delle Guardie di sicurezza nelle diverse loro stazioni, dell'affitto dei medesimi, della loro riparazione, e conservazione, della provvista, della manutenzione, e di tutti gli occorrenti infissi, mobili, ed effetti, non che della illuminazione degli atrii, dei corridoi, e delle scale, sarà a carico collettivo delle Comuni nella rispettiva provincia, come nella Comarca di Roma, ripartendone l'ammontare quotativamente su tutte le Comuni della medesima, non escluse quelle nelle quali non risiede alcun picchetto.

Art. 112. La spesa indicata nell'articolo precedente, per la caserma o caserme del deposito delle guardie di sicurezza residenti in Roma sarà egualmente a carico del Comune.

Art. 113. La spesa della illuminazione delle sole camerate e stanze sarà a peso degli individui del picchetto.

Art. 114. Ogni picchetto dovrà essere costantemente provveduto degli utensili di cucina consistenti in una paletta, e molla di ferro, e catena di ferro al cammino di detta cucina, in una marmitta di rame con coperchio, in un forchettone, in uno sgomarello, in una schiumarola, ed un marraccio. Ove esiste il pozzo vi sarà un secchio di legno cerchiato di ferro per attingere l'acqua, corda con girella di legno, ferramenti, e molla di ferro per la detta corda. Inoltre sarà provveduto di una brocca di terra, di una gamella grande di latta in proporzione

del personale del picchetto, e di due piattini di terra per ogni individuo. Sarà parimenti fornito il picchetto di due tovaglie per uso della tavola da mangiare in comune.

Art. 115. Eseguita che sia la somministrazione di primo impianto per parte delle comuni degli effetti ed utensili trascritti nell'articolo antecedente alli picchetti, e percorsa che sarà l'assegnata durata dovranno le anzidette Comuni somministrare gli effetti, e gli utensili nuovi, ritirando gli scaduti; e così viceversa i capi dei picchetti dovranno rendere quelli divenuti fuori d'uso, e scaduti nell'identifico numero loro consegnato. Che se però con intelligenza fra il Governatore ed il Municipio si potrà concertare una più lunga protrazione mediante accomodatura e riparazione degli effetti ed utensili trascritti nell'articolo antecedente, sarà fatto a giusto risparmio di spese per parte del Comune.

Art. 116. La spesa per l'adattamento dei locali ad uso di caserma, per l'affitto dei medesimi, per la loro conservazione, o per gli occorrenti infissi, sarà eseguita singolarmente sopra domanda dei caporali di picchetto, per la trafila del Governatore diretta all'autorità municipale del luogo, la quale verificato il bisogno, e la giustizia della richiesta ne farà motivata relazione di ufficio alla stessa autorità governativa, e questa con suo voto, e con analoghe considerazioni sarà obbligata di sottoporla al Preside della provincia per la sua deliberazione.

Art. 117. Le degradazioni dei locali una volta che sieno questi riparati, consegnati al picchetto, ed abitati dal medesimo, le quali deriveranno da

incuria, o da negligenza delle guardie di sicurezza, saranno risarcite a carico degl'individui dello stesso picchetto senza il minimo ritardo, dopochè sarà stato riconosciuto e documentato il bisogno.

Art. 118. La manutenzione degli effetti, e dei mobili per ogni picchetto delle guardie di sicurezza, sarà amministrata nel modo, che viene in appresso stabilito.

Art. 119. La illuminazione delle caserme sarà fatta generalmente ad olio.

I fanali saranno accesi dall' Ave Maria della sera, e vi rimarranno fino allo spuntare del giorno, senza potersi rimuovere dal loro posto.

Sarà data per ogni notte e per ogni fanale negl' infrascritti mesi la seguente quantità d'olio, cioè

INDICAZIONE DEI MESI	Once di peso romano
Gennaro	3 5
Febbraro e Marzo	3
Aprile	2 5
Maggio, Giugno, Luglio, e Agosto	2
Settembre	2 5
Ottobre	3
Novembre, e Decembre	3 5

Art. 120. È proibito tanto al caporale che alle guardie di ogni picchetto di prender l'olio dai lumi che somministra il Comune per l'illuminazione della caserma, o di trasportare i lumi stessi nelle loro respettive camere che a propria spesa debbono essere illuminate.

Art. 121. Stabiliti che sieno li picchetti delle guardie di sicurezza nelle varie città e paesi delle provincie dello Stato, approntate le caserme ed ogni effetto tanto mobile che infisso, il Magistrato municipale coll'intervento dell'Autorità governativa locale dovrà redigere, alla presenza del comandante del picchetto, il processo verbale della ricognizione dei locali ed effetti anzidetti indicando dettagliatamente la composizione e lo stato della caserma, la qualità e quantità degli effetti e lo stato in cui si trovano. Se gli effetti anzidetti non fossero tutti nuovi verrà assegnata contemporaneamente di comun concerto da due periti nominati uno per parte la durata che potranno ancora percorrere in servizio, ed in uso presso il picchetto. Il processo verbale, di cui si parla, dovrà essere firmato dalle parti in tre originali, uno per essere spedito per mezzo del Governatore locale al Preside della provincia, e gli altri due da ritenersi tanto dall'autorità comunale consegnante, quanto dal capo del picchetto ricevente, che resta garante e responsabile della buona conservazione e custodia della caserma, e dei singoli effetti, mobilio, ed infissi.

Art. 122. Alla circostanza di remozione, per qualsivoglia causa, di un capo di picchetto, il cedente dovrà dare al rimpiazzante esatta consegna del locale, effetti, infissi, e tutt'altro che riteneva colle osservazioni che fossero di ragione. Questo dettagliato atto si redigerà in presenza del Magistrato locale in tre originali da farsi pervenire e ritenere come si è detto di sopra, e per le misure di rigore a carico di chi di ragione, in caso di deficienza, cambio di effetti, o deterioramento dei medesimi più del dovere.

Art. 123. Resta proibito di far dormire nelle caserme persone estranee quantunque fossero parenti delle guardie, sia per misura disciplinale, sia per non logorare oltre il bisogno gli effetti di casermaggio.

Art. 124. Per lo stesso motivo nelle caserme non saranno allocate le mogli, e figli delle guardie quantunque graduate, quando queste l'avessero, non competendo all' individuo altro diritto che all'alloggio, ed agli effetti di casermaggio per solo suo uso.

Art. 125. In quei paesi ne' quali è stabilito il picchetto, e non vi è il Governo con le carceri, a spese della provincia verranno ridotti due separati ambienti per sicuri precarii luoghi di custodia, uno per gli uomini e l'altro per le donne, onde depositarvi gli arrestati per quel breve intervallo di tempo che decorre dal loro fermo alla partenza per le carceri governative da eseguirsi sollecitamente da un picchetto all'altro.

I due ambienti saranno consegnati al caporale del picchetto, e faranno parte integrale della caserma. Esso nè riterrà le chiavi avendo la responsabilità della sicurezza e di tutt'altro che è relativo ai detenuti. Si procurerà, per quanto è possibile, che la caserma confini, o sia prossima agl'indicati luoghi di custodia.

Art. 126. Le riparazioni che potessero derivare da cattiva custodia della caserma e degli effetti, da negligenza, da irregolarità nell'uso dei medesimi, e da qualunque altra causa ripetibile da mancanza o da colpa per parte del picchetto, come pure la commutazione dolosa, le consumazioni e le perdite degli effetti, che non fossero prodotte da incendio for-

tuito, o da qualsivoglia altra cagione impreveduta, e non attribuibile a negligenza del picchetto, saranno quelle seguite, e queste rimpiazzate a carico esclusivo del caporale e delle guardie di sicurezza che vi avranno avuto parte; e la Comune, che per lo effetto si dirigerà all' Autorità superiore, non sarà obbligata ad alcun compenso o retribuzione.

Art. 127. Gli effetti di casermaggio inservibili, e fuori d'uso che dalle Comuni verranno rimpiazzati con altrettanti nuovi, saranno di loro proprietà. Lo stesso dicasi per gli effetti buoni e servibili, e per quelli riparati, o da ripararsi che alle Comuni piacesse di ritirare dandone il rimpiazzo con altrettanti nuovi.

Art. 128. Le Guardie di sicurezza non potranno servirsi degli effetti di casermaggio se non se per l'uso, cui sono destinati.

Art. 129. Al solo termine della durata stabilita per gli effetti nuovi e della durata che verrà assegnata agli effetti usati, come si parla nell'antecedente articolo 121, i picchetti delle guardie di sicurezza potranno pretendere che la Comune sia obbligata a rimpiazzarli con altrettanti effetti nuovi, purchè quelli sieno in istato da non potere ulteriormente servire. Diversamente li picchetti non potranno rifiutarsi dal continuare a farne uso per quel tempo ancora che verrà determinato colle stesse regole stabilite nell' articolo 115, e premesse le riparazioni che potessero abbisognare.

Art. 120. Le riparazioni occorrenti agli effetti nuovi ed usati dopo la compilazione de' processi verbali di consegna e di ricognizione, che saranno

occasionate dall'uso ordinario verranno eseguite immantinente dalle Comuni a loro carico, perlochè il Magistrato municipale ha il diritto di recarsi alle caserme una volta il mese ed anche più spesso se lo crederà, per rilevare e verificare la custodia in cui saranno tenuti dal picchetto gli effetti di casermaggio ed i bisogni delle riparazioni che potranno emergere, e per lo effetto delle cose premesse, il capo del picchetto si presterà ad ogni sua richiesta.

Per lo stesso scopo i Governatori faranno eguale visita mensile.

Art. 131. È vietato di deporre sul letto il pane, la carne, i legumi, e qualunque altro oggetto estraneo all'uso ordinario; di pulire le armi sul medesimo; di servirsi dei lenzuoli, e delle coperte per trasportare comestibili, o altro; in una parola nulla si deve tollerare, che possa deteriorare gli effetti.

Art. 132. La paglia nei paglioni e traversini sarà rinnovata due volte nell'anno e dovrà essere scevra da ogni difetto, asciutta e che abbia almeno tre mesi di magazzinaggio dall' epoca del raccolto, e non dovrà avere servito ad altro uso precedente. Se saranno fornite le foglie di granturco in luogo della paglia, la rinnovazione non ne sarà fatta che una volta all'anno.

Art. 133. Il peso della paglia, e delle foglie di granturco in ogni paglione sarà di libre romane 80 a 90, e di libre 5 per ogni traversino.

Art. 134. Le coperte di lana dovranno essere battute con piccole bacchette fuori delle camere una volta alla settimana, e saranno lavate una volta l'anno.

Art. 135. Nel mese di giugno e luglio saranno lavati i paglioni, e li traversini. I lenzuoli verranno

lavati da maggio a settembre inclusive sette volte, vale a dire ogni 22 giorni, e da ottobre ad aprile altre sette volte cioè una volta il mese.

Art. 136. I cavalletti da letto saranno di nuovo inverniciati dopo l'uso di cinque anni, e le assi dei letti lo saranno egualmente dopo tre anni. Gli uni e le altre però saranno visitate e pulite ogni otto giorni onde non vi si generino e non si propaghino insetti o tarle.

Art. 137. Le tavole per mangiare e per la pulizia dell'equipaggio, le panche per sedere, i tavolini nelle camere, ed il tavolato della prigione saranno lavati ogni otto giorni.

Art. 138. Gli effetti di casermaggio appartenenti ai letti, che per causa di gravi malattie repentine, per febbri di carattere pericolose, per scabbie, e per altre infermità cutanee potranno infettarsi o lasciar timore di propagazione di qualsivoglia di detti mali, saranno a cura e spese del Comune ritirati separatamente, e tantosto resi disinfetti a seconda dei suggerimenti dei professori sanitari, e non verranno rimessi in servizio prima di questa provvida salutare precauzione.

Art. 139. La spesa per la semestrale, od annuale rinnovazione della paglia, per la lavatura annuale delle coperte, per la semestrale lavatura dei paglioni, dei traversini, e per la inverniciatura dei cavalletti, e delle assi da letto, sarà a carico della Comunità, che dovrà fare eseguire tutti i suddetti lavori.

Art. 140. Tutte le altre operazioni di polizia, e proprietà degli effetti menzionati nei precedenti

articoli, cioè la mensile lavatura dei lenzuoli, e la periodica polizia dei tavolini, delle tavole e delle panche saranno fatte a carico e per cura dei rispettivi picchetti, sotto la sorveglianza dei caporali e dei Magistrati locali.

Art. 141. Ogni effetto nuovo od in durata di casermaggio che sarà distribuito dalle Comunità alli picchetti verrà munito di un bollo a mano permanente. Questo bollo favorirà il reperimento di quegli effetti che potessero illegalmente, o dolosamente essere altrove trasportati, ed anco alienati: non si ha quindi da preterirlo, ed ogni qualvolta muniti di detto bollo si trovassero degli effetti fuori delle caserme, le Magistrature ed il capo del picchetto avranno diritto di reclamarli facendo uso della loro respettiva autorità, senza pregiudizio dell'azione criminale contro i detentori dolosi.

Art. 142. Viene espressamente proibito di rimpiazzare qualunque effetto di casermaggio sia in pendenza della rispettiva durata, sia alla scadenza della medesima, dopochè i picchetti saranno stati completamente forniti, con effetti che non sieno nuovi ancorchè fossero in buonissimo stato.

Art. 143. In ogni camera delle caserme o nella cucina sarà tenuta costantemente affissa la nota degli effetti di casermaggio che vi dovranno esistere, e che vi saranno. Ed una nota generale di tutti gli effetti e mobili contenuti nella caserma sarà pure costantemente tenuta affissa nella camera del caporale del picchetto, affinchè si possano fare con facilità e con sicurezza le dovute prescritte verificazioni, e le consegne in caso di cambiamento del capo suddetto.

Art. 144. Tutte le premesse disposizioni risguardanti le caserme, e gl'inerenti mobili, ed effetti a carico delle diverse Comunità dello Stato, di attribuzione rispettiva dei Presidi delle provincie sono applicabili al Comune di Roma per le caserme e per gli effetti e mobili di casermaggio, che abbisognano nella Capitale, sotto la dipendenza della Presidenza di Roma e Comarca.

Art. 145. Ogni graduato e guardia di sicurezza il quale per affari di servizio straordinario si recherà fuori della sua residenza in altro paese, o nel capo-luogo, o nella capitale, dovrà alloggiare nella caserma del picchetto residente nel luogo ove giunge, o del deposito, e se quella non esistesse, o per qualsivoglia circostanza non vi fosse modo di alloggiarlo, sarà a cura e carico della Comunità di dargli l'alloggio che gli conviene in locanda, e mai il graduato e guardia potranno chiedere e pretendere un indennizzo in denaro dovendo sempre aver l'alloggio *in natura*.

Art. 146. La spesa occorrente per questi alloggi eventuali ed indeterminati sarà egualmente che la spesa ordinaria di casermaggio a carico collettivo delle Comunità comprese nella governativa giurisdizione di ogni provincia, e respettivamente della Presidenza di Roma e Comarca. Sarà in fine a peso delle Comunità medesime l'indennizzo delle lavature e dei lenzuoli per li transitanti da darsi mediante l'esibita mensile dello stato nominativo e numerativo, verificato dal capo del picchetto, certificato vero dal giusdicente locale e quietanzato dalla lavandaia.

PARTE SECONDA

TITOLO X. — SEZIONE PRIMA

Della polizia e disciplina

Art. 147. Il Ministro dell'interno regolerà la polizia e la disciplina in generale di tutte le guardie e picchetti, ed i Presidi ne saranno incaricati nelle respettive provincie, affinchè i regolamenti ed ordinanze sieno osservate e mantenute in vigore.

Art. 148. In ogni trimestre il Ministro stesso dovrà essere informato della condotta de'suoi dipendenti, e perciò i Presidi ritireranno dal sergente al 1 di gennaro, aprile, luglio, ed ottobre di ogni anno lo stato analitico della condotta politica e morale d' ogni individuo, che appartiene alle guardie, e lo rimetteranno al Ministro dell'interno, informando riservatamente sul sergente medesimo.

Art. 149. Affinchè i Presidi stessi sieno a portata di valutare i talenti, lo zelo, la condotta, e la moralità dei caporali e comuni dovranno far tenere dal sergente un registro riservato di disciplina, nel quale saranno notate le colpe commesse, le punizioni inflitte, le buone azioni ed i servigi più importanti resi dai loro dipendenti. Esamineranno le note di questo registro ogni volta che si debba provvedere all'avanzamento di qualcuno.

Art. 150. Ogni mancanza disciplinale degl' individui con apposito rapporto dal caporale del pic-

chetto sarà portata a conoscenza dell'autorità governativa del luogo, la quale, se di lieve entità, provvederà secondo le facoltà datele dal Preside; se grave, si riferirà al Preside stesso per le analoghe determinazioni.

Art. 151. Sarà in facoltà dei Presidi delle provincie di togliere *provvisoriamente* dal ruolo le guardie di sicurezza, quantunque graduate, allorchè vengano carcerate per un delitto proprio o comune, senz'attendere il giudizio del tribunale competente, dandone però partecipazione al Ministro dell'interno. Se per altro il tribunale assolva l'imputato sarà questo riammesso fra le guardie. Se viene posto in libertà provvisoria, la sua riammissione dipenderà dal Preside della provincia, avuto riguardo al titolo del delitto, ed alla condotta dell'imputato.

Art. 152 Sarà egualmente in loro facoltà di radiare dal ruolo i comuni ed i caporali che per poco buona condotta o inabilità nel servigio si rendessero meritevoli di tale misura. Per quei che dopo i cinque anni di servigio saranno stati ammessi a fare il rilascio sul soldo a forma dell'art. 28, occorrerà l'approvazione del Ministro dell' interno, la quale è sempre necessaria per i graduati.

Art. 153. La prima base della disciplina essendo la subordinazione graduale, sarà questa stabilita ed osservata nelle guardie. Senza perdere la sua forza dovrà essere dolce e paterna. Fondata sulla giustizia deve tener lontana l'oppressione e fare osservare ai subalterni il loro dovere.

Art. 154. Le guardie saranno trattate dai caporali e dal sergente con umanità e dolcezza; non do-

vranno esse quindi mirare nei loro superiori se non che delle guide benefiche per l'esatto adempimento dei proprj doveri, ed i superiori stessi dirigeranno e proteggeranno i loro subordinati con zelo ed impegno.

Art. 155. In tutto ciò che riguarda il bene del servigio, il comune dovrà obbedire al caporale, e questi al sergente.

Art. 156. Indipendentemente dalla subordinazione graduale stabilita dall'articolo precedente, nel caso di assenza o di legittimo impedimento del caporale, il comune più anziano che lo rappresenta o quegli che viene destinato dal Preside a rimpiazzarlo, quantunque non abbia il grado di caporale, dovrà essere obbedito come se fosse un graduato.

Art. 157. Gli ordini del superiore saranno eseguiti letteralmente, ed al medesimo dovrà prestarsi pronta obbedienza.

Art. 158. I caporali saranno responsabili di tuttociò che accadrà nei loro picchetti in contravvenzione ai regolamenti, non che agli ordini dati dal Preside della provincia, o dalle autorità governative del luogo da cui dipendono.

Art. 159. Il sergente sarà responsabile per ciò che risguarda il suo officio presso il Preside della provincia. In assenza o mancanza del medesimo sarà rimpiazzato nelle attribuzioni dal caporale del deposito, o da altro caporale ch'è in facoltà del Preside stesso di destinare.

Art. 160. Qualunque supplica, reclamo, rapporto, o scritto che dall' inferiore voglia dirigersi al superiore, dovrà percorrere sempre la trafila dei

graduati intermediari, i quali saranno tenuti ad apporvi il *visto*, potendo fare in essi quelle note ed osservazioni che crederanno convenienti senza ritardarne l'invio. Il caporale potrà intimare l'arresto al comune che abbia commesso qualche mancanza, così esigendo la subordinazione graduale, ma ne dovrà dar parte al superiore, da cui dipende il decidere se sia o no giusta la misura presa.

Art. 161. Ogni subordinato sarà in obbligo di sottomettersi immediatamente all'ordine che riceverà, non che alla punizione disciplinale pronunziata contro di lui da chi ha il diritto di ordinargliela, ma gli sarà permesso dopo di avere obbedito di reclamare al superiore.

Art. 162. Nessuno fra le guardie potrà ricusarsi dal prestare il servizio fintantochè non avrà ottenuto l'esenzione regolare, o il congedo.

Art. 163. Il sergente ed i caporali non potranno valersi dell'influenza del loro grado per contrarre dei debiti coi loro subordinati, ed in caso di reclamo, se essi non avranno i mezzi da soddisfarli sul momento, saranno rimossi dal grado. Nel caso di recidiva potranno essere anche destituiti.

Art. 164. Sono mancanze contro la disciplina le disobbedienze, l'inosservanza delle punizioni inflitte, l'ubbriachezza, la mancanza all'appello, all'ispezione, le contravvenzioni agli ordini ricevuti, l'associazione con persone discreditate o sospette, specialmente in politica, la frequenza nelle bettole, i giuochi, la compagnia di donne di mala vita, e qualunque scostumatezza. Sono inoltre mancanze in servigio la negligenza o la cattiva volontà, ogni omissione nella

piena esecuzione delle consegne, nel contegno, nel rispetto dell'uniforme, non che la cattiva tenuta delle armi. Queste ed altre simili mancanze in ragione della loro gravità, e circostanze che le accompagnano, saranno punite dal Preside della provincia, o dai governatori locali come loro delegati.

Art. 165. Le reiterate mancanze di disciplina potranno punirsi coll'espulsione.

Art. 166. Le punizioni disciplinali che potranno infliggersi alle guardie di sicurezza sono:

1. l'ammonizione:

2. L'arresto da uno a 15 giorni con la perdita della quarta parte del soldo:

3. la prigione da uno a 15 giorni con la perdita della metà del soldo:

4. la sospensione del grado da uno ai 30 giorni:

5. la remozione dei caporali, e delle guardie dalla propria provincia con destinazione ad altra lontana:

6. la degradazione:

7. l'espulsione.

Art. 167. Le punizioni indicate nei paragrafi 3. e 4. possono infliggersi dai Presidi delle provincie. La remozione dell'individuo dalla propria provincia, la degradazione, e l'espulsione dipendono dal Ministro dell'interno: le ammonizioni dai caporali, e l'arresto dai giusdicenti locali.

SEZIONE SECONDA

Dei permessi di assenza.

Art. 168. Il Preside della provincia è autorizzato ad accordare al sergente, ai caporali e comuni

il permesso di assenza fino a giorni dieci, che potrà essere prorogato in qualche caso particolare per altri cinque giorni. Se però all'individuo dovesse accordarsi un più lungo permesso di assenza, questo non potrà concedersi senza speciale facoltà del Ministro dell'interno.

Art. 169. Ogni individuo in permesso dovrà esibire all'autorità locale il foglio autentico che gli sarà stato rilasciato.

Art. 170. I permessi di assenza si accorderanno o colla percezione dell'intero soldo, o con la metà di esso, o senza soldo.

TITOLO XI.

Delle funzioni abituali, e del servizio ordinario dei picchetti.

Art. 171. L'essenziali funzioni, e l'ordinario servizio delle guardie di sicurezza che *per dovere di officio* saranno da loro esercitate, senza che sia necessaria la richiesta delle autorità, meno i casi nei quali questo regolamento la richieda espressamente, sono quelle che seguono:

1. il mantenere l'ordine pubblico; l'occuparsi della piena esecuzione delle leggi; l'invigilare e prender notizia dei delitti, e di chi li commise dandone conoscenza all'autorità governativa ; l' informare la medesima degli avvenimenti, e con ogni sollecitudine di quegli in specie che possono compromettere la pubblica tranquillità , e che richiedono misure pronte ed efficaci onde prevenire e reprimere i disordini, dando poi conto delle operazioni consecutive:

2. il proteggere la sicurezza delle persone, e delle proprietà anche campestri reprimendo, e se è necessario arrestando tutti coloro che vi attentassero:

3. il perlustrare le strade pubbliche e traverse, e i circondari con giri e pattuglie:

4. l'accorrere con prontezza sul luogo ove siasi sviluppato un incendio, appena ricevutane la notizia:

5. il tutelare il commercio interno prestando ogni sicurezza ai negozianti, mercanti, artigiani, ed altri cittadini che dai loro affari sono costretti a viaggiare:

6. l'assicurare la libera circolazione delle sussistenze arrestando coloro che vi si opponessero colla forza:

7. il proteggere i viaggiatori muniti di passaporto, ed altri recapiti, conducendo avanti le autorità governative quelli che ne fossero privi, o che si trovassero con carte irregolari o sospette:

8. il prestare manoforte agli esecutori dei mandati di giustizia:

9. il sorvegliare gli accattoni, vagabondi, le persone senza mestiere, ed ogni altro che dall'autorità competente sarà stato posto sotto la sorveglianza, prendendo a loro riguardo le precauzioni dalla legge prescritte.

10. l'invigilare su i guardiani delle tenute, e sulle guardie campestri delle Comuni, informandosi se adempiano al respettivo officio, obbligandole ad incedere in uniforme, verificando se facciano delle spese superiori alle loro forze, e se commettano

prevaricazioni o concussioni, rendendo conto di tutto ai giusdicenti, ed avvertendone eziandio, se lo credano utile, le autorità municipali, ed i proprietarii che tengono a salario tali guardiani:

11. il raccogliere da questi tutte le notizie che sono a loro cognizione in ordine ai delitti commessi nelle tenute, o nei territorii, ove esercitano la custodia, alle persone sospette che vi stanno, o che vi hanno dimorato, dando alla fine di ogni mese il rapporto all'autorità governativa delle relazioni ricevute dai detti guardiani:

12. l'istruire i guardiani medesimi di quelle persone delinquenti contro le quali, essendovi l'ordine di arresto, la forza politica col loro mezzo e cooperazione più facilmente può eseguirne in campagna la sorpresa:

13. il prendere dai guardiani delle comuni comprese nella giurisdizione gl' indizii di ciò che può compromettere l'ordine pubblico, e dei forestieri che si verranno a stabilire nel Comune stesso o nel territorio:

14. l'assistere alle fiere, e mercati, se l'autorità governativa locale ne darà l'ordine:

15. l'invigilare alla verificazione dei passaporti, e dei congedi de'quali sono delatori i militari, e l'arrestare in conseguenza i disertori ed i soldati privi di passaporto, e di congedo in buona forma. In quanto poi al servigio da prestarsi allorquando qualche truppa passerà pel circondario del picchetto, si atterranno alle istruzioni particolari che avranno dall'autorità governativa locale:

16. Il mantenere la polizia nelle strade maestre, e libere le comunicazioni ed i passaggi in ogni tempo obbligando i vetturini, i carrettieri, e tutti i condottieri di vetture a non correre, a non abbandonare i loro cavalli, ed a tenersi nella mano che loro spetta, arrestandone in caso di resistenza i contravventori:

17. l'impedire l'esplosione dell'armi da fuoco nell'interno dei luoghi abitati:

18. il prendere gli animali vaganti per le strade conducendoli al pubblico stabulario, o presso i respettivi proprietarii:

19. il procurare l'uccisione, senza danno personale degl'abitanti, degli animali affetti d'idrofobìa, e di quelli che saranno riconosciuti nocivi, e l'eseguire le leggi di polizia sopra i cani vaganti:

20. il condurre o far trasportare in luogo sicuro i dementi ed i furiosi, l'accompagnare al proprio domicilio gli ubbriachi erranti per le vie, i feriti, e quegli ai quali sopravvenga qualche grave male, alle respettive case od ospedali, prestando loro ogni possibile soccorso:

21. Il guardare che le strade e le piazze sieno sgombre da qualunque oggetto nocivo, o pericoloso, o che ne tolga o diminuisca il libero passaggio, sorvegliando che i luoghi ingombri col debito permesso sieno di notte illuminati:

22. l'invigilare che gli edificii, e specialmente i monumenti di arte non sieno imbrattati, nè guasti:

23. l'impedire che si tengano sulle finestre corrispondenti alla strada pubblica vasi, recipienti ed altri oggetti che col cadere possano offendere i viandanti:

24. l' obbligare gli artefici, o proprietarii a porre uno o più segnali visibili dove il restauro, o la costruzione delle fabbriche, o i risarcimenti delle strade possano essere cagione di pericolo, ed a tenervi durante la notte un lume acceso:

25. l'osservare che in tempo di notte le porte delle botteghe sieno chiuse, e trovandole aperte mandarne l'avviso, se possano, ai proprietarii restando intanto in guardia delle medesime:

26. l'invigilare acciò non sia offesa la pubblica morale; il cancellare dai muri gli scritti, e pitture oscene, od infamanti, o contrarie al Governo, e ai suoi rappresentanti:

27. l'impedire i giuochi nelle osterie, nei ridotti, nelle strade pubbliche, ed in altri luoghi vietati dalle leggi:

28. il far chiudere gli spacci di vino, e liquori, le bettole, le osterie, ed altri luoghi simili nelle ore fissate dai regolamenti delle autorità ecclesiastiche, governative e politiche:

29. il prestarsi col permesso del Governatore locale alle requisitorie de' Magistrati per l'esecuzione de' regolamenti relativi alle attribuzioni loro commesse intorno alla sanità, all'annona e grascia, all'ornato pubblico ec.:

30. il visitare gli alberghi, locande, osterie, ed altre case aperte al pubblico fino all' ora che debbano essere chiuse in sequela dei regolamenti di polizia, per farvi ricerca delle persone che saranno state indicate alle guardie in contravvenzione alle leggi vigenti, o che sieno colpite da un ordine di arresto:

31. l'osservare i registri che debbono tenere i locandieri ai quali corre l'obbligo di esibirli:

32. l'avvertire gl'incaricati dell'accensione notturna dei lampioni quando taluno di questi sia prossimo a spegnersi, o sia spento:

33. Il dissipare colla forza ogni ammutinamento armato, e coll'intimazione verbale ogni attruppamento disarmato il quale dalla legge sia ritenuto come sedizioso, ricorrendo all' uso della forza, quando questo si renda necessario, prevenendone immediatamente l'autorità governativa locale:

34. l'arrestare coloro che turbassero i cittadini nell'esercizio degli atti della nostra s. Religione:

i crassatori, malviventi, e ladri;

i devastatori dei boschi, delle raccolte, frutti pendenti, ed altre produzioni;

i contrabbandieri armati quando saranno sorpresi sul fatto;

gli accattoni validi nei casi e circostanze che li rendessero meritevoli di punizioni, e di condurli all'istante avanti il governatore locale per le provvidenze a loro riguardo, conforme alle leggi sopra dell'accattonaggio;

gl'individui che commettono guasti nei boschi, o nei muri, o nelle macerie di recinto, nelle fratte, staccionate, e nei fossi, quantunque ancora tali guasti non fossero seguiti dai furti;

tutti quelli che saranno sorpresi a derubare frutti, o prodotti, o a fare altri guasti in un terreno coltivato;

coloro che o per imprudenza o per negligenza,

o per velocità dei loro cavalli, o in qualunque altra guisa avessero danneggiato un cittadino nelle pubbliche vie;

quei che tengono giuochi di azzardo, o altri vietati dalle leggi nelle piazze e vie pubbliche, fiere, o mercati;

quelli che vengono sorpresi a tagliare o deteriorare in qualunque maniera gli alberi piantati nelle strade maestre, e in ogni altro luogo pubblico;

gl'inquisiti che quantunque latori di salvacondotto accordato dalle autorità giudiziarie si trovino in una via opposta o lontana dallo stradale nel medesimo prescritto, o dopochè ne sarà scaduto il tempo;

i cacciatori con fucili privi di licenza, o benchè ne sieno muniti, vadano alla caccia nei tempi vietati, o nei luoghi inibiti dalle leggi: se però fossero persone cognite e non sospette, saranno soltanto private della loro arma, munizioni, ed attrezzi da caccia, tutto rimettendo coll' analogo processo verbale all'autorità competente. Quelli poi che quantunque senza fucile si esercitano in caccie vietate, o sebbene permesse, lo fanno in tempi e in luoghi proibiti, dalla forza saranno soltanto fermati e tradotti alla più prossima autorità competente cogli attrezzi, e cacciagione, se ne hanno, redigendosi, com'è di regola, il processo verbale;

le persone sorprese in *flagrante* o quasi *flagrante* delitto. Si considera essere in *flagrante* delitto colui che viene sorpreso nell'atto di tentarlo o commetterlo, o nell'atto immediatamente seguente l'esecuzione. Si considera essere in quasi *flagrante* de-

litto quello che viene inseguito dall'offeso, o dalle grida del popolo che lo indica come colpevole, o che in tempo e luogo prossimo a quello del delitto si trovi avere presso di se effetti, armi, istromenti, carte, ed altri oggetti, o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore;

35. l'assicurare le armi ed oggetti che può credersi aver servito o essere stati destinati a commettere il delitto, come anche quelle persone che possono esserne consapevoli e avervi relazione, od essere in ogni modo influenti al discoprimento della verità;

36. il tradurre gli arrestati al più presto possibile, e non più tardi delle 24 ore dopo il loro fermo, alle carceri del governo competente;

37. il condurre i detenuti e condannati da un picchetto all'altro, prendendo tutte le precauzioni per impedirne la fuga, di cui sarà responsabile la forza in caso di dolo o di colpa.

Art. 172. Nella circostanza che una persona ne indichi altra come colpevole di un delitto, e ne domandi alle guardie l'arresto contemporaneo al suo, e che il non eseguirlo subito possa far temere della fuga dell' incolpato, dovrà eseguirsi unitamente l'uno e l'altro, ed ambedue dovranno esser tradotti al più prossimo luogo di sicurezza, e darsene parte al giudice locale, a cui tocca il provvedere. Se però la parte requirente fosse persona cognita o distinta, le guardie prendendo il nome e cognome, alla presenza di due testimonii che possano deporre in ogni tempo di tal requisitoria, sono autorizzate ad abilitarla a condursi da se stessa, senza l'accompagno della forza avanti il giudice del luogo.

Art. 173. Le guardie saranno autorizzate a perquirere la persona d'un sospetto o presunto colpevole, e molto più nell'atto di arresto. Nel caso poi di *flagrante delitto* potranno perquirere anche il di lui domicilio, per assicurar le armi, scritti, o effetti qualunque ch'abbiano rapporto ad un reato. Meno questo caso, è vietato alle guardie di eseguire perquisizione reale al domicilio dell' Inquisito, o di altri, e potranno farla soltanto presso un *ordine in iscritto* del Capo del tribunale che ne prescriva all'uopo le cautele, e nei casi di urgenza *con ordine parimenti in iscritto* del Processante o del Governatore.

Art. 174. Incomberà ai caporali di picchetto, o a chi qual capo della forza abbia eseguito una operazione, o qualsivoglia atto d'istituto, sia per officio, sia a richiesta dell'autorità, o dei privati, quantunque non siasi ottenuto alcun utile risultato, di redigere con esattezza e verità il corrispondente processo verbale o rapporto. Saranno pertanto formati i processi verbali sui tumulti e sedizioni accadute o tentate; sugl' individui fermati; sugli arrestati ed oggetti loro ritrovati nell'atto della perquisizione personale, o reale; sugli omicidii; sui cadaveri rinvenuti in qualsivoglia luogo sia per morte repentina, sia come conseguenza presunta o certa di un delitto; sugli incendi, sulle crassazioni, rapine, furti, ferimenti, invenzioni d'armi, o delazione di queste, e sopra qualunque altro reato di qualsivoglia specie tentato o consumato, non meno che sulle denuncie che saranno fatte alla forza dalle persone offese o danneggiate, o presenti ad un delitto, o vicine al luogo

dell'esecuzione, o da qualunque altro che sia in grado di somministrare indizii o prove sopra gli autori di delitti, e loro complici; così pure sugli avvenimenti giornalieri che in qualunque modo possano interessare alle viste della giustizia punitiva ed alla polizia.

Art. 175. Se nell'esercizio delle loro funzioni le guardie di sicurezza venissero minacciate o attaccate, alla loro verbale richiesta espressa col grido « *Ajuto al Sovrano* » tutti i cittadini saranno obbligati di prestar loro manoforte tanto per respingere gli attacchi, quanto per assicurare la esecuzione del servigio, di cui sono incaricate.

Art. 176. Le guardie di sicurezza, qualunque sia la contingenza in cui possano trovarsi nell'adempimento dei loro servigi, non potranno far uso delle armi che nel caso in cui non possano difendere se stesse, i posti che occupano, le persone che sono loro confidate, e finalmente se la resistenza è tale, che non possa essere superata altrimenti che con la forza delle armi.

Art. 177. In caso di tumulti popolari non sarà fatto uso delle armi se non che per un ordine dell'autorità locale, e con l'assistenza di colui che ne sia legalmente investito dal governo, il quale sarà obbligato di avvertirne gli ammutinati gridando ad alta voce « *Obbedienza al Sovrano, si va a far uso della forza, le oneste persone si ritirino* ». Dopo questo avviso, se la resistenza continua, e se le persone ammutinate non si ritirano pacificamente, la forza delle armi sarà all'istante impiegata contro i sediziosi senza alcuna responsabilità delle conseguenze, e quei che potranno essere in seguito arrestati sa-

ranno rimessi alle autorità locali per essere processati, e quindi puniti a forma di legge.

Art. 178. Se però il tumulto sedizioso popolare prendesse un carattere d' imponenza e di aumento in modo che le guardie di sicurezza per il loro ristretto numero si trovassero troppo deboli a vincere la resistenza colla forza delle armi, il caporale di quelle ne redigerà il processo verbale in cui indicherà i capi, gli autori, ed i fautori della sedizione.

Art. 179. Fuori dei casi previsti dal presente regolamento, e meno nuove disposizioni legislative, le guardie di sicurezza non potranno venire all'arresto di un individuo senza la debita e regolare autorizzazione *in iscritto* dell'autorità competente, nè ritener l'arrestato in luogo di non legale detenzione. Il contravventore sarà considerato e punito come reo d'arresto arbitrario.

Art. 180. L'autorità governativa comunicherà ai caporali delle guardie di sicurezza i connotati dei malviventi, ladri, malfattori, esiliati, perturbatori della pubblica tranquillità, degli evasi dalle prigioni, fuggitivi dai bagni o dalle galere, e finalmente di tutti quelli contro i quali vi è l'ordine di arresto. Ottenuto che questo siasi, dovrà depositarsi l'arrestato nel carcere del governo, da cui per mezzo della corrispondenza sarà tradotto al suo destino.

Art. 181. Le guardie di sicurezza prima di consegnare al custode delle carceri gli arrestati, saranno tenute di fare inscrivere nel registro delle prigioni l'atto e la consegna dell'individuo con quelle notizie che sono in grado di essere utili al custode medesimo, indicando specialmente se l' arrestato

possa avere comunicazione, ovvero debba esser tenuto nel carcere segreto. L' atto di consegna sarà scritto alla presenza della guardia, che fa il deposito, e sarà firmato dalla medesima e dal custode, il quale sarà obbligato di darlene una copia in forma di ricevuta per discarico della consegna.

TITOLO XII.

Del servizio straordinario.

Art. 182. I picchetti delle guardie sono tenuti di prestare la loro mano-forte nei seguenti casi allorchè ne saranno legalmente richiesti:

1. dai soldati della finanza per la riscossione dei dazi e per la repressione dei contrabbandi, o dell'introduzione nello Stato delle mercanzie proibite dalla legge:

2. dagli esattori delle contribuzioni fondiarie, dei dazi e delle imposizioni:

3. dai cursori, balivi, ed altri esecutori dei mandati di giustizia civile, i quali saranno obbligati di presentare le sentenze, i giudicati, ed ordini, in virtù de'quali essi dimanderanno la manoforte.

Art. 183. Potranno ancora essere adoperati dal governatore locale per iscortare il danaro pubblico, le vetture, ed i convogli di polvere.

Art. 184. Le autorità di qualunque specie che avranno chiesto la manoforte, non potranno esigere dalle guardie che il rapporto di ciò che sarà stato fatto in sequela della loro requisizione.

Art. 185. Le guardie presteranno il servigio in colonna mobile per la ricerca ed arresto dei crassatori e malviventi, quando ne riceveranno l'espresso ordine dal Preside della provincia.

Art. 186. Le guardie di sicurezza non sono tenute a portare e consegnare le citazioni criminali ai testimonii, essendo questo un obbligo inerente ai cursori. Tuttavolta in qualche caso veramente eccezionale potranno dal governatore essere incaricate di tal servigio in campagna: ma se ne darà poi parte al Preside della provincia, ed al presidente del tribunale criminale, onde ciascuno in ciò che lo riguarda adotti le provvidenze opportune per esonerare le guardie da tale straordinario servigio.

Art. 187. Tanto dei servigii ordinarii, che degli straordinarii sarà fatta menzione nei registri giornalieri tenuti dai caporali dei picchetti, come si prescrive all'Art. 245, ed alla fine di ciascun mese verranno dedotti a notizia del Preside della provincia da ogni caporale di picchetto.

TITOLO XIII.

Del servizio sussidiario delle guardie di sicurezza all'arma dei Veliti.

Art. 188. Per modo di regola il servigio sussidiario delle guardie di sicurezza all'arma dei veliti non può ordinariamente accordarsi che dal Preside della provincia, ed a causa cognita.

Straordinariamente in qualche caso di bisogno, nei Comuni ove si trovassero promiscuamente le

guardie di sicurezza ed i veliti, laddove a questi attesa l'urgenza manchi il tempo necessario per farne la richiesta al Preside o all'autorità governativa locale da cui il picchetto dipende, ed ottenerne il debito permesso, i veliti stessi potranno invitare il caporale del medesimo a far loro prestare manoforte, la quale verrà effettivamente data con quel numero di teste che sarà disponibile per coadiuvarli nel servizio. Dirigendo i veliti l'operazione della quale rispondono, e prestando le guardie in questa occasione un servigio ausiliare, rimangono a quelli subordinate: esse però non potranno uscire dal territorio loro assegnato, ma dovranno al più presto rientrare nella loro caserma, e di tutto l'operato il caporale ne farà rapporto all'autorità locale, ed al Preside della provincia.

Art. 189. I caporali dei picchetti corrisponderanno coi comandanti delle brigate dei veliti situate nel territorio limitrofo per comunicarsi reciprocamente e scambiarsi le notizie relative ai delinquenti, che sono latitanti nelle confinanti giurisdizioni, per procurarne l'arresto.

Art. 190. Per qualunque altra requisitoria che abbia rapporto alle guardie di sicurezza, i comandanti dei veliti dovranno rivolgersi all'autorità governativa competente, da cui le guardie stesse dipendono, dovendo queste avere la corrispondenza d'ufficio coi soli loro immediati superiori e col Preside della provincia.

Art. 191. Nella traduzione dei carcerati per corrispondenza tanto ordinaria che straordinaria da una brigata di veliti al picchetto confinante delle guar-

die di sicurezza, e viceversa, si osserverà quanto in proposito è stabilito dai respettivi regolamenti che rapporto a questo servigio sono fra loro uniformi.

Art. 192. Allorquando una o più brigate dei veliti partissero dalla loro ordinaria residenza per oggetti di servigio, i picchetti delle guardie di sicurezza presso l'ordine del proprio Preside della provincia potranno rimpiazzarle.

Art. 193. Così pure in qualche caso straordinario, in seguito di comando dato dal Preside stesso, potranno le guardie di sicurezza aumentare colla propria forza l' altra dei veliti per quel tempo, e per quella qualità di servigio che il suddetto Preside determinerà, attenendosi scrupolosamente ed esattamente agli ordini di lui.

TITOLO XIV.

Dei doveri, e delle regole da osservarsi nell' esercizio dei diversi servigi.

Art. 194. In ogni giorno prima delle sei antimeridiane nella estate, e delle otto nell'inverno, il caporale di ciascun picchetto regolerà il servizio ordinario e darà gli ordini per la sua esecuzione. Sempre, ma specialmente nelle feste di precetto, avrà riguardo agli obblighi principali d'ogni cattolico, e conciliando il servigio coi doveri della nostra s. Religione ne darà egli il buon esempio anche colla frequenza dei ss. Sagramenti.

Art. 195. Quotidianamente il caporale si presenterà al governatore locale, quando vi sia nella re-

sidenza, gli renderà conto dell'esecuzione del servizio, e gli consegnerà i rapporti che riguardano gli avvenimenti giunti a sua cognizione nel corso delle ore 24.

Gli presenterà inoltre lo stato nominativo della forza indicando i malati, gli assenti, quei di servigio, o distaccati.

Il governatore conserva questi stati per riassumerli ed esibirli ad ogni occorrenza.

Art. 196. I caporali di picchetto, nei Comuni ove non esiste il governatore, rimetteranno quotidianamente lo stato nominativo di cui nel precedente articolo, all'autorità municipale del luogo affinchè questa possa invigilare sull'esistenza reale del numero delle teste, e fare in proposito al giusdicente tutti quei rilievi, che crederà opportuni.

Art. 197. I caporali medesimi in ogni decade rimetteranno eguali stati al governatore da cui dipendono, onde questi abbia la posizione completa, e non manchi della necessaria cognizione della presenza effettiva del personale, e dei servigi che presta.

Art. 198. Nei casi urgenti, in qualunque ora, il comandante del picchetto si recherà dall'autorità governativa locale per informarla di ciò che non ammette dilazione, e il di cui ritardo nel risolvere potrebbe esser nocivo alle viste della polizia, o alla sicurezza pubblica, o a qualche interessante operazione.

Art. 199. Per facilitare il servigio in tutti i punti del circondario, i caporali dei picchetti terranno la nota delle frazioni delle Comuni comprese nella giurisdizione, delle tenute o possessioni, delle strade, e delle macchie che sono obbligati a sorvegliare,

ed a visitare ordinariamente, non meno che delle distanze approssimative fra un luogo e l' altro. Così pure terranno nota delle vie accorciatore, dei fossi, marrane, torrenti, e fiumi che attraversano il territorio, e dei punti nei quali, per mezzo dei ponti, o ponticelli, o colle barche o in altro modo, si tragittano, raccogliendo all'uopo tutte le notizie dai proprietari e guardiani dei terreni limitrofi, perchè all'evenienza dei casi possano far uso di tali cognizioni senz'aver bisogno delle guide.

Art. 200. I picchetti corrispondono fra loro nei giorni, ore, e luoghi determinati. Lo scopo essenziale di questo servigio è il trasporto dei carcerati, e la reciproca comunicazione delle scoperte, degl'indizi, ed avvisi che possono avere ricevuti riguardo alla sicurezza pubblica, ed alla combinazione delle misure da prendersi per prevenire i delitti, ed arrestare i colpevoli.

Art. 201. Le girate, le condotte, le scorte, e le corrispondenze periodiche di ciascun picchetto sono fatte da due guardie almeno, ed i caporali possono prestare in turno coi comuni tal servigio. Questo poi dev' essere distribuito in modo che gli uomini i quali sono stati impiegati fuori del Comune, e molto più al di là della giurisdizione, nel ritorno facciano il servigio interno del picchetto, a meno che circostanze particolari di malattia od altri impedimenti non obblighino a variare questi ordini.

Art. 202. Allorchè il caporale del picchetto è assente per servizio viene supplito nella residenza dalla guardia che ha maggiore anzianità di servizio, purchè sia abile e di fiducia del caporale in facoltà

del quale resta sempre il deputarne altra, rimanendo egli in tal caso responsabile della sua scelta.

Art. 203. Nell'eseguire le girate e le perlustrazioni le guardie con avvedutezza e con modi urbani s'informeranno dai viaggiatori se sia accaduto qualche delitto sulla strada che hanno percorso e sue adiacenze, ed altrettanto praticheranno colle autorità municipali delle comuni e luoghi appodiati, ove non esiste la loro forza.

Art. 204. Se in tali occasioni verrà loro indicata qualche persona delittuosa o sospetta, o riconosciuta vagabonda, le guardie si porranno subito alla ricerca della medesima, e raggiungendola la fermeranno. Dopo essersi assicurate dell'identità della persona coll'esame delle sue carte, ed in seguito delle domande che le faranno sul suo nome, cognome, soprannome se ne ha, stato, domicilio, motivo di accesso e luogo donde proviene, se è colpita da mandato di arresto, l'assicureranno redigendone il processo verbale. Rilascieranno poi subito chi è solamente indicato come vagabondo, purchè renda conto di se stesso, e sia in regola colle carte.

Art. 205. Le medesime guardie nei loro giri e perlustrazioni s' informeranno dalle autorità municipali se vi sieno militari in congedo, e se commettano dei disordini, o turbino la tranquillità pubblica. Nel caso affermativo, laddove non vi sia la truppa di linea sul luogo, potranno arrestarli purchè abbiano una dichiarazione *in iscritto* dell'autorità stessa, che garantisca il loro operato.

I militari saranno tradotti avanti il governatore locale, cui se ne farà subito rapporto, dipendendo dal medesimo l'adozione delle ulteriori misure.

Art. 206. Allorquando da un picchetto all'altro si ha da eseguire il trasporto dei detenuti o condannati, il caporale da l'ordine in iscritto della condotta, sul quale stabilisce il numero delle guardie che dovranno servire di scorta. Sotto qualunque pretesto non si farà mai scortare un detenuto per le grandi strade da una sola guardia di sicurezza.

Art. 207. La forza e la sorveglianza della scorta dovranno essere sempre in proporzione del numero dei detenuti, e dei tentativi di evasione che potessero commettere tanto nella condotta, quanto nelle prigioni ove si depositano. I capi dei picchetti e delle scorte prenderanno tutte le misure di sicurezza convenienti perchè niuno degli arrestati possa fuggire quando questi vengono tradotti al loro destino.

Art. 208. I processi, armi, ed effetti che costituiscono il corpo del delitto potranno essere affidati alle guardie che trasportano gl'imputati, all' inquisizione de' quali sieno relativi. Se per ragione del peso o del volume tali oggetti non possono essere portati dalle guardie, il Magistrato competente potrà dare alle medesime l'ordine in iscritto per prendere un mezzo di trasporto il più confacente al bisogno e all'economia, seppure il Magistrato stesso non glielo somministri.

Art. 209. Il caporale nell'ordine di condotta di cui all'articolo 206 scrive pure il nome del comune, il quale nel comandarla è incaricato della condotta fino alla stazione ordinaria dell'altro picchetto, o al fissato punto di corrispondenza. Deve inoltre osservare, e quindi consegnare al capo della scorta le

carte regolari e necessarie che riguardano ogni detenuto che si mette in corrispondenza, e la nota di queste carte viene fatta nel medesimo ordine di condotta, in calce del quale il capo della scorta si sottoscrive dichiarando: « *Ho ricevuto l'ordine, e le carte di sopra indicate* ».

I connotati degli arrestati sono trascritti nell'indicato ordine di trasferimento, e condotta.

Art. 210. Tali ordini di trasferimento o di rotta o di condotta dei carcerati o condannati debbono essere sempre individuali, qualunque ne sia il numero, affinchè nel caso in cui uno cada malato durante il viaggio, possa depositarsi colle respettive carte nel primo carcere ove esiste l'infermeria per esservi curato, senza ritardare la traduzione degli altri.

Art. 211. Qualora non vi siano carceri nel luogo di residenza del picchetto, gl'imputati ed i condannati saranno depositati nei locali di custodia di cui nell'art. 225, e vi saranno guardati dalla forza del picchetto fino alla loro partenza.

Art. 212. Il capo della scorta il quale ha effettuato il deposito dei carcerati affidati alla sua guardia, consegna l'ordine di traduzione e le carte al comandante della forza che lo rileva. Questo è tenuto di scrivere al suo registro giornale l'ora della consegna, il nome dei carcerati, il numero delle carte che gli vengono consegnate, ed il luogo dove quelli devono esser tradotti, dopo di che esso diviene responsabile del loro trasferimento.

L'iscrizione di sopra prescritta è sempre tratta alla presenza del capo della scorta che conduce i de-

tenuti; questo si sottoscrive nel registro col comandante del picchetto, e quando sia assente, con quella guardia che resta a supplirlo.

Se il cambio della scorta accade in un luogo ove non vi sia il picchetto delle guardie o la brigata dei veliti, il capo della scorta che ha effettuato il deposito, se ne fa rilasciare la ricevuta sul giornale, o foglio di servizio di cui è portatore.

Art. 213. Le medesime disposizioni hanno luogo successivamente negli altri picchetti di corrispondenza, e se tutti appartengono alle guardie di sicurezza, dopo essere giunti i carcerati, o condannati al loro destino, si fa dare un discarico generale tanto dei carcerati che ha condotto, quanto delle carte che gli vennero confidate. Al suo ritorno alla residenza il capo dell'ultima scorta fa menzione di questo discarico sul suo registro, e l'unisce alle altre carte che riguardano il servigio del picchetto per essere in grado di presentarlo ad ogni richiesta.

Art. 214. Allorquando il trasporto degl'imputati e condannati si fa per la corrispondenza dei picchetti, il capo della scorta che è stato incaricato della condotta fino al punto della riunione, dopo aver fatto verificare dal capo della nuova scorta l'indentità personale degl'individui affidati alla sua guardia, ed avergli consegnate le carte notate nell'ordine di trasferimento, se ne fa dare la ricevuta sul foglio di servizio.

Se il numero dei carcerati tradotti per corrispondenza, ovvero circostanze particolari esigessero un supplemento di forza, il capo che deve proseguire nella scorta potrà richiedere fra le guardie presenti

un numero di teste necessarie alla sicurezza dei carcerati.

Art. 215. Le guardie incaricate d'una condotta, sia che questa abbia luogo per corrispondenza, sia che debba essere continuata fino alla stazione del primo picchetto, debbono restituirsi nel medesimo giorno alla loro residenza, a meno d'un impedimento risultante dal servizio o dalla distanza del luogo.

In qualunque caso esse non possono oltrepassare la residenza di questo primo picchetto senza un ordine positivo dato loro in precedenza dal governatore locale.

Art. 216. Le guardie di sicurezza impiegate nel servizio di condotta, o di corrispondenza le quali nel recesso non conducono alcun carcerato, d'ordinario non dovranno tornare per la medesima strada, ma ne faranno una diversa per recarsi nell'interno delle campagne a visitare i casali, e le capanne, o qualche luogo sospetto prendendo tutte le informazioni che possono riuscire utili allo scuoprimento dei delinquenti latitanti.

Art. 217. Le medesime guardie incaricate della condotta dei carcerati o condannati o di altro importante servizio in campagna saranno completamente equipaggiate e marceranno col moschettone e pistola carica. Prima di uscire dalla caserma verranno ispezionate dal caporale, il quale si assicurerà che portino gli anelli, e nella giberna le munizioni necessarie.

Art. 218. Nel caso in cui qualche arrestato dovesse esser condotto in vettura per autorizzazione datane in iscritto dal governatore locale, secondo

le norme in vigore, la scorta prenderà posto nella vettura stessa coll'arrestato, il quale sarà sempre assicurato.

Art. 219. Prima di estrarre dalle prigioni l'individuo, di cui è ordinata la traduzione di picchetto in picchetto, le guardie si assicureranno che quegli non tenga nascosto qualche coltello o altro istromento che possa servire a facilitare la fuga; se sia in istato di sopportare la fatica del viaggio, se sia provveduto del vestiario, e di quant'altro esigono i regolamenti.

Art. 220. Se le carte unite all'ordine di traduzione riguardano più individui ed uno di questi durante il viaggio cada malato, la condotta di quelli che sono in grado di proseguire nel viaggio non è sospesa, e le carte non sono ritenute. Se ne fa bensì menzione sull'ordine di traduzione che accompagna i detenuti, e s'indicano i motivi che hanno fatto sospendere il trasporto di una o più fra quelli che vi sono descritti.

Art. 221. Nel caso di evasione d'un imputato o condannato depositato nelle carceri, o in altro locale di detenzione, il comandante del picchetto, appena ricevuto l'avviso, deve farlo ricercare ed inseguire, e recarsi sulla faccia del luogo da dove è evaso per conoscere se vi è stata connivenza, ovvero mancanza di sorveglianza per parte dei custodi. Egli redige il processo verbale delle sue ricerche, e l'invia subito con qualunque carta che vi abbia relazione al governatore locale.

Art. 222. Resta espressamente proibito alle guardie di sicurezza di condurre i condannati ai lavori

forzati od alla galera senza aver ricevuto in precedenza le tabelle ed altri documenti che sono necessari, e senza essersi assicurate che ogni condannato abbia i suoi effetti di vestiario ed i piccoli equipaggi stabiliti dai regolamenti, il dettaglio dei quali deve trovarsi scritto nel foglio di rotta di ciascun individuo.

Art. 223. Le guardie metteranno la più grande attenzione affinchè niente sia deteriorato, nè distratta alcuna parte di tali effetti per opera dei condannati durante il viaggio, e specialmente nei luoghi di soggiorno. Se esse si accorgono che nell' uscire dalle prigioni il condannato manca di qualche oggetto, ne faranno processo verbale, che deve essere sottoscritto anche dal carceriere. Questo processo verbale verrà unito all'ordine di condotta dei condannati per servire a discarico della scorta.

Art. 224. Nel caso in cui qualcuno dei detenuti confidati ad una medesima scorta, e avente la medesima direzione riuscisse ad evadere, quelli che restano sono condotti al loro destino con le carte che li riguardano. Le carte poi di coloro che sono riusciti a fuggire insieme al processo verbale d' evasione sono subito rimesse all' autorità governativa locale, da cui secondo la natura e le circostanze dell'avvenimento si prendono le opportune informazioni per giungere a conoscere se vi fu connivenza o soltanto negligenza per parte delle guardie. In qualunque modo il governatore, anche col mezzo di circolari ordina il nuovo arresto dei fuggitivi, e ne dà subito parte al Preside della provincia, il quale ne rende inteso il Ministro dell'interno e di polizia.

Art. 225. Il caporale del picchetto che ha somministrato la scorta per la traduzione dei carcerati fa rilievo sul suo registro giornale dell'evasioni che ebbero luogo, e dei nomi delle guardie che erano incaricate della condotta.

Art. 226. Le guardie di sicurezza che saranno convinte d'aver ricevuto per qualsivoglia titolo del denaro o degli effetti dagl'imputati e condannati, la traduzione dei quali era loro confidata, saranno espulse senza pregiudizio delle pene che possono esser pronunziate contro di loro dal tribunale competente.

Art. 227. Le guardie stesse sono obbligate ad invigilare che i carcerati da loro condotti per corrispondenza, nel porsi in viaggio, e durante questo, abbiano dai fornitori quanto loro spetta a forma dei capitolati, e nel caso di contravvenzione ne preverranno le autorità locali per le immediate provvidenze.

Art. 228. Allorquando un convoglio di armi, di polveri e di munizioni di guerra marciasse sotto la scorta delle guardie di sicurezza, e che dovesse fermarsi entro una Comune, se questo convoglio non ha i soldati di artiglieria, o altra truppa di linea cui sia affidato, il comandante della scorta delle guardie di sicurezza prende i concerti coll' autorità locale per far porre il convoglio stesso in luogo lontano da ogni pericolo, e si mette colla sua forza in sicurezza del medesimo fino al momento della partenza. Il caporale del picchetto è obbligato ad assicurarsi in persona, durante la notte, che questo servigio sia fatto con ogni esattezza.

Le guardie incaricate di detta scorta non possono lasciare le vetture affidate alla loro custodia senz'esserne state rilevate. Le medesime precauzioni saranno prese durante il viaggio anche nelle strade.

Art. 229. Si ordina espressamente alle guardie nelle loro girate, perlustrazioni, e pattuglie di portare la più grande attenzione su tutto ciò che può nuocere alla salubrità onde prevenire per quanto è possibile le malattie contagiose e l'epizozie.

Le guardie stesse sono obbligate a questo effetto di sorvegliare all'esecuzione delle misure di polizia prescritte dai regolamenti sanitari, e di rimettere all' autorità competente i processi verbali di contravvenzione, affinchè le processure sieno compilate, come di diritto, contro i delinquenti.

Art. 230. Allorquando trovassero degli animali morti sulle strade e nei vicini campi, col mezzo degli affittuari, o coloni, o inservienti alla possessione, li faranno sotterrare senza ritardo, ed in caso di rifiuto ne preverranno le autorità locali onde possano provvedere. Se non è adottata alcuna misura i caporali dei picchetti ne scriveranno direttamente all'autorità superiore.

Art. 231. Ogni giorno le armi debbono essere visitate e pulite. Esse avranno un numero progressivo, e l'individuo a cui si consegnano ne farà la ricevuta indicando anche il detto numero.

Le guardie non possono fra loro cambiarsi le armi, affinchè nel caso di perdita o di abuso delle medesime, si possa conoscere dalle autorità a chi erano state affidate, ed identificare più facilmente la persona responsabile.

Art. 232. Per lo stesso scopo, nelle fodere degli effetti di vestiario, e così nella parte interna dei corami, e della giberna, e al di dentro del cappello si apporrà il numero progressivo, di cui nel precedente articolo, ed inoltre vi dovrà essere scritto di carattere ben visibile del caporale di picchetto il cognome e nome della guardia che ne deve rispondere.

Art. 233. Uno dei principali doveri delle guardie essendo quello di vegliare alla sicurezza individuale, esse devono assistere qualunque persona che reclama il loro soccorso in un momento di pericolo e molto più le autorità ecclesiastiche, e civili. Chiunque pertanto non adempisse a quest'obbligo, quando ne abbia la possibilità, verrà punito dal superiore.

Art. 334. A forma dell'art. 171 § 4 allorquando i comandanti dei picchetti sapranno, o saranno avvertiti che un incendio si è manifestato in un luogo situato nel territorio confidato alla loro sorveglianza, saranno obbligati di recarvicisi all'istante, e con tutta diligenza colle guardie del loro picchetto per eseguire quanto siegue:

Il caporale delle guardie arrivato sul luogo comincerà prima di tutto a distribuire le guardie in modo che possano impedire il furto, e la dispersione degli effetti e dei mobili, che fosse necessario rimuovere dalla casa incendiata. Non dovranno far introdurre nella medesima, nei granai, nelle cantine, scuderie, ed altri locali, che le persone della casa suddetta, o di loro fiducia, ed i lavoranti a bella posta chiamati per estinguere il fuoco.

Le guardie s'informeranno dal proprietario o vicini, della causa che ha prodotto l' incendio, e praticheranno le più esatte indagini per assicurarsi se ciò sia accaduto o per dolo, o per colpa, o per caso fortuito.

Se le dichiarazioni incolpano del delitto d' incendio qualche particolare, e se questi fosse sul luogo, il comandante del picchetto si assicurerà della sua persona, ed attenderà l' arrivo del giusdicente, al quale ne farà pronto rapporto, e da cui dipende di adottare quelle misure che crederà opportune.

Le guardie che saranno portate sul luogo dove l'incendio si sarà manifestato non rientreranno alla loro residenza fintantochè il fuoco non sia totalmente estinto, e se non siensi assicurate che la loro presenza non è più necessaria per la conservazione delle proprietà, pel mantenimento della pubblica tranquillità, e per l'arresto dei delinquenti.

Nelle città ove esiste il corpo dei vigili, questo dev' esserne subito avvertito onde possa accorrere colle macchine ed attrezzi. Al loro arrivo i vigili assumono la direzione delle operazioni relative all' istituto, le quali dovranno essere secondate e sussidiate dalle guardie di sicurezza per quanto lo permettano la forza e l' obbligo di tutelare il buon'ordine e le proprietà.

Art. 235. Allorquando i picchetti delle guardie assisteranno alle fiere ed ai mercati, come all'Art. 171 §. 14 non si ritireranno dai medesimi se non dopo essere intieramente finiti, e ritorneranno alle loro rispettive residenze assai lentamente acciò pos-

sano osservare i passeggeri, proteggere i viaggiatori, ed impedire le risse che spesso hanno luogo dopo tali riunioni.

Art. 236. Se le guardie trovassero qualcuno in pericolo di vita, sia per disgrazia, sia per motivo delittuoso, sarà loro cura che gli vegano apprestati al più presto possibile i soccorsi della nostra s. Religione, e dell'arte salutare provvedendo all'uopo anche con apposita spedizione.

Art. 237. Nelle città e comuni non potrà farsi la perquisizione nella casa di persone oneste sul supposto che vi sia rifuggiato qualche colpevole, senza un mandato speciale di perquisizione rilasciato dall'autorità governativa locale; ed essendovi fondati indizii, il capo della forza potrà subito richiederlo. Intanto si guarderà a vista la detta casa onde impedire l'evasione fino all'arrivo dell'ordine necessario a forma dell'articolo 173.

Art. 238. Tutti i processi verbali dei quali tratta specialmente l'articolo 171 saranno trasmessi nel corso delle 24 ore e mai più tardi, dopo l'esecuzione dell'atto o dell'operazione, o dopo la notizia avuta d'un avvenimento, o di una scoperta fatta, al governatore o giusdicente locale da cui il picchetto dipende, ed il cancelliere o giusdicente stesso ne farà la ricevuta a discarico della forza, onde in ogni tempo possa conoscersi se vi sia stato ritardo nella trasmissione per parte della forza stessa. Nei casi urgenti dovrà subito eseguirsi la prescritta trasmissione.

Art. 239. I caporali dei picchetti i quali abbiano fatto il rapporto o processo verbale di un avveni-

mento, o di un arresto, nel caso di operazioni successive che vi abbiano relazione, nel redigere gli analoghi nuovi dovuti rapporti dovranno sempre richiamare le date dei precedenti.

Art. 240. Per la regolarità del processo verbale e dell'atto, il capo ch'eseguisce l'arresto di un individuo richiederà a questo il suo nome, cognome, sopranome se ne ha, il nome del padre vivo o morto, la patria, e il domicilio, restando vietato d'interpellarlo sul delitto di cui è imputato, e sulle circostanze relative al medesimo, essendo ciò riservato al solo ministero inquirente. Se nel momento dell'arresto gli si ritrovano armi, ed effetti presunti delittuosi si mostreranno al medesimo, ed ai due testimonii che debbono esser presenti all'atto, e dai quali dovranno in seguito riconoscersi: si descriverà con precisione la qualità, quantità, e stato di dette armi ed oggetti rinvenuti, il luogo ed il tempo, somministrando nel medesimo processo verbale ogni notizia e schiarimento che possa interessare alla punitiva giustizia. Compilato il suddetto verbale, chi ha eseguito l'arresto, ne darà lettura a chiara ed intelligibile voce tanto ai due testimonii, quanto all'arrestato medesimo, invitando tutti a sottoscriverlo. In caso di rifiuto o d'impotenza nello scrivere, se ne farà espressa menzione. Per rinvenire poi facilmente i testimonii adoperati all'atto si dovrà notare il loro nome, cognome, padre, patria, ed abitazione, e nel caso in cui non abbiano domicilio fisso, dovranno indicare il luogo ove sieno reperibili, ovvero una persona che abbia di loro co-

noscenza. Il processo verbale si chiude colla firma del capo della forza.

Se per una operazione impreveduta non possano trovarsi sul luogo, o aversi senza grave difficoltà due testimonii estranei alla forza, in mancanza di essi, o di uno di loro, suppliranno gl' individui della forza medesima all'involontaria deficienza dei testimonii.

Art. 241. Le armi e gli oggetti rinvenuti si chiudono e suggellano in un involto o recipiente, e qualora non si possa, vi si adatta una lista di carta o di tela munita di sigillo in modo da non poter essere alterati. I testimonii si firmano sull' involto suggellato o sopra i quadrati di carta a cui furono apposti i suggelli. Lo stromento che ha servito all'impressione dei suggelli stessi viene consegnato ad uno dei testimonii con ingiunzione di conservarlo per esibirlo ad ogni richiesta della giustizia.

Art. 242. Se gli oggetti da prendersi non possono essere trasportati, il capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano, ed appone alla porta, o porte d'ingresso le biffe in legno cautelate con liste soprapposte di carta, e con sigilli, usando riguardo all'istrumento d' impressione, la cautela di cui si fece parola nel precedente articolo.

Se il locale non può chiudersi, si lascia a custodia del medesimo una o due guardie finchè l'autorità competente non abbia adottate le provvidenze opportune a forma di legge.

Art. 243. Le norme d'aversi presenti nelle perquisizioni domiciliari sono le seguenti.

Il capo della forza, assunti due testimonii estranei alla medesima, si recherà alla casa o al locale da perquisirsi, e fattone chiamare il padrone od altro che in vece di lui ivi si trovi, gli presenterà una copia autentica del decreto di perquisizione, invitandolo in pari tempo ad esibire l'oggetto ricercato dalla giustizia, o a permettere che si facciano le dovute pratiche per ritrovare armi, corpi di delitto, prove etc. Nel caso che il padrone del locale o chi per esso non si presti all'esibizione dell'oggetto, od altro ricercato dalla giustizia, le guardie procederanno alla perquisizione, compiendo l'atto secondo l'istruzione ricevuta. Gli effetti ritrovati si cauteleranno nel modo stabilito negli articoli precedenti, alla continua presenza dei due testimonii, e si redigerà il processo verbale a forma dell'articoto 240, quantunque la perquisizione fosse riuscita inutile alle viste della giustizia. Il capo della casa perquisita, o chi ne fa le veci sarà sempre invitato a firmarsi. Se si ricusa si fa annotazione del motivo di rifiuto.

Nel praticarsi le perquisizioni domiciliari si adoprerà tutta l'avvedutezza perchè nulla venga trafugato, o si occulti alle ricerche; ma si useranno tutti quei riguardi di convenienza, che sono compatibili colla esecuzione dell'atto. È vietato ogni minimo uso di violenza, tranne il caso di positiva necessità indotta da una incontrata opposizione.

È obbligo del capo delle guardie di non trascurare nelle perquisizioni l'apprensione, e la legale assicurazione di quegli oggetti che potrebbero servire alla discolpa ed esonerazione dell'imputato.

Art. 244. Nell'invenzione dei cadaveri sulle strade o nelle campagne, o ritirati dall'acqua, o gettati dal

mare sulla riva, per prima misura le guardie si porranno in custodia del cadavere, e se al loro arrivo, o durante la custodia stessa troveranno qualche traccia di delitto, come per esempio di armi insanguinate o di altri istromenti che possono dare indizio di aver servito a commettere il delitto, gli assicureranno ed impediranno che chicchessia li tocchi, o li muova dal luogo fintantochè non arrivi il giusdicente a cui spetta di assumere gli atti opportuni. Stando così in attenzione del medesimo le guardie potranno intanto raccogliere quelle notizie che potessero essere somministrate dai parenti, amici, o altri che sieno in caso, delle prove, contrassegni, o indizii sul delitto, suo autore, e complice onde averne ragione nel processo verbale.

In quanto poi ai cadaveri gettati dal mare sulla riva, le guardie per eseguire le leggi sanitarie si asterranno di toccare i loro indumenti ed effetti, e lo impediranno eziandio agli altri.

Art. 245. I caporali di ogni picchetto dovranno tenere i registri o le note,

degli ordini e circolari relative agli arresti da eseguirsi,

degli arresti fatti dal picchetto sia per ufficio, sia per mandato di giudice, e di altre autorità,

delle persone pregiudicate o sospette in materie politiche, compresi gli amnistiati,

dei vagabondi e proclivi al delitto, dei precettati, e delle persone soggette a sorveglianza per ordine della polizia, o per decreto dei tribunali,

degli osti di campagna,

di tutti i guardiani delle tenute, e poderi compresi nel loro distretto, e delle guardie campestri comunali,

delle circolari che si emanano dalle direzioni di polizia e tribunali per la ricupera degli animali derubati, e di qualunque oggetto furtivo,

del servigio giornaliero ordinario, straordinario, e sussidiario reso dal picchetto indicandone gli individui,

delle mancanze e punizioni delle guardie,

delle ritenzioni fatte ai detenuti, o ai malati o a quei in permesso a forma di massima,

degli ordini diversi ed istruzioni che emanano dai superiori,

delle stampe che le autorità rimettono ad ogni picchetto onde le guardie ne abbiano conoscenza, ed invigilino alla loro esecuzione per quella parte che può riguardare la forza politica,

degli effetti del casermaggio.

Relativamente al registro delle guardie campestri e comunali che sono sotto la sorveglianza della forza politica per evitare le vessazioni e prevenire le concussioni, il caporale dovrà notare nel medesimo il loro cognome, nome, sopranome se ne hanno, l'età, la patria, i connotati personali, i pregiudizi, il salario, la famiglia se l'abbiano, non meno che il casale o capanna ove stanno per far loro giungere alla circostanza qualche avviso o chiamata.

Tali note, registri, o altro che fossero riconosciuti utili, ovvero ordinati dalla superiorità, non meno che quelli relativi all'amministrazione o contabilità, verranno mensilmente esibiti al governatore onde possa invigilare alla loro regolare tenuta, ed

apporvi il suo *visto*, ed alla persona che sarà destinata dal Ministro della polizia ad ispezionare annualmente i picchetti di cui nell'articolo 252.

TITOLO XV.

Dei principii da osservarsi dalle guardie nelle loro funzioni.

Art. 246. Le guardie di sicurezza verranno istruite dai respettivi caporali, che le loro operazioni non conseguirebbero il bramato effetto, e potrebbero riuscire talvolta dannose laddove si allontanassero dai seguenti principii, all' osservanza dei quali saranno richiamate.

La fiducia che hanno bisogno d' ispirare per tutto, è uno dei mezzi più efficaci a rimuovere gli ostacoli che possono incontrare.

La prudenza, la moderazione, l'onestà del loro portamento, ed un contegno dignitoso ma urbano mitigheranno quel rigore ch' è necessario alle loro funzioni.

La sorveglianza che esercitano non deve passare in una inquisizione sottile e cavillosa.

Adempiendo con imparzialità al loro ufficio contribuiranno a far amare il governo, ed a far piacere le leggi, al sostegno della quali esse concorrono. In tal guisa esse potranno prevenire il malcontento e le querele le quali adombrerebbero quella considerazione che fa parte della loro forza morale.

La severità che è inerente ad una parte delle funzioni delle guardie deve farsi distinguere dalla violenza, la quale è sempre un grave demerito.

Le guardie sono armate per prevenire le resistenze e non per colpire, eccettuato il caso di evidentissima necessità, e di personale difesa.

Una guardia impetuosa e violenta è sempre in pericolo di farsi colpevole, e corrompe quel bene stesso al quale coopera.

La inflessibilità nei doveri, e la vigilanza in tutte le occasioni sono essenziali qualità che debbono concorrere nelle guardie.

Nelle circostanze non frequenti in cui sono costrette a vincere colle armi la resistenza, appartiene alle guardie il temperare colla pazienza, colla moderazione, e con una certa longanimità la rigidezza dell' ufficio che eseguiscono.

Esse devono considerare che le persone che arrestano imputate di un delitto debbono esser tradotte innanzi alle autorità competenti alle quali ne appartiene il giudizio. Quindi non aspetta ad esse di adottare alcuna misura coercitiva, limitandosi i lor diritti a contenerle e ad impedire che fuggano, e che commettano alcun male.

Tutti i cattivi trattamenti usati ad un arrestato, e con più forte ragione ad uno ch'è momentaneamente fermato non per altro che per verificare le sue carte, tutte le vessazioni, tutti gli arresti inutili, e molto più gli arbitrari sono espressamente vietati, poichè mentre compromettono gl' individui che se ne rendono responsabili e li sottopongono a pena, recano anche macchia alla considerazione della forza armata.

Le guardie nella stessa esecuzione degli ordini ricevuti devono rammentarsi continuamente che sono istituite per la repressione dei delitti, dei perturbatori dell' ordine pubblico, e dei nemici del governo, e non per indisporre in qualunque modo i cittadini e gli abitanti tranquilli.

Non sono finalmente bene adempiti tutti i loro doveri, se non procurano di meritarsi la pubblica opinione de'buoni.

TITOLO XVI.

Dei rapporti dei caporali dei picchetti colle autorità giudiziarie, amministrative e militari.

Art. 247. I caporali dei picchetti sono in corrispondenza col Preside della provincia, col proprio sergente, col presidente del tribunale civile e criminale, coll'autorità ecclesiastica della diocesi in cui resta compreso il picchetto, e con quella municipale del luogo per le sole materie relative alle respettive incombenze d'ufficio.

Art. 248. Tengono corrispondenza anche cogli ufficiali e sotto ufficiali dei veliti delle confinanti giurisdizioni territoriali colle regole stabilite negli articoli 189 e 190.

Art. 249. Qualunque requisitoria fatta ai caporali ed al sergente da altra autorità o sopra oggetti nei quali essi non possono direttamente corrispondere, è presentata al governatore locale, e nel capoluogo della provincia al Preside da cui dipende il deposito, ed ai medesimi incombe di evaderla.

Art. 250. I caporali dei picchetti di una provincia corrispondono fra loro sempre in materie relative all'esecuzione del servigio, e vicendevolmente si comunicano le notizie che ai medesimi possono essere utili.

TITOLO XVII.

Dell' ordine interno.

Art. 251. Dopo essere stato fissato il numero delle guardie necessarie per ogni provincia non sarà in facoltà dei Presidi di aumentarlo senza l'espressa precedente annuenza del Ministro dell'interno, ed in caso di eccedenza, la spesa degli accresciuti non potrà essere approvata e sanzionata nei conti consuntivi, se prima non consti con precisione e con documenti di tale approvazione.

I Contabili di ogni provincia incaricati per dovere d'ufficio a sindacare i conti, ed a tutelare, per quanto da loro dipende, l'economia e la regolarità delle spese, i quali contravenissero a questo articolo, saranno tenuti del proprio rimborsare l'erario della spesa non autorizzata dal Ministro dell'interno per l'aumento delle guardie.

Art. 252. In ogni anno il Ministro dell' interno deputerà una o più persone abili di sua fiducia a fare l'ispezione dei picchetti delle guardie di sicurezza pubblica tanto per il personale che per la disciplina, vestiario, armamento, buffetteria, casermaggio, e loro tenuta. Così pure s'informerà della condotta di ogni guardia, delle punizioni sofferte,

del numero delle teste effettivamente esistente nel decorso dell'anno, dei diminuiti, e dei nuovi arruolati secondo le respettive epoche, dei permessi di assenza accordati, e per quale tempo; dei motivi, e con quali condizioni vennero concessi, e di tutt'altro che possa corrispondere alle viste governattive ed economiche.

Esaminerà eziandio la contabilità per conoscere se vi sieno state delle spese superflue o non autorizzate, e prenderà dal contabile della provincia tutte le notizie che crederà opportune per corrispondere alla sua importante missione.

La medesima persona deputata farà i suoi rilievi in iscritto al Preside della provincia ed al contabile, e contemporaneamente invierà il suo rapporto veridico ed esatto al Ministro dell'interno.

Art. 253. I Presidi delle provincie quando per le loro ordinarie e straordinarie funzioni accedono nelle Comuni, non ometteranno di visitare le caserme, e d'ispezionare il personale, lo stato delle armi, e delle munizioni, e gli effetti delle medesime, non meno che i registri e le altre carte di ufficio del caporale, adottando tutte quelle misure e provvidenze che sono in loro potere, ovvero le provocheranno dal Ministro dell' interno.

Art. 254. È sempre in facoltà del governatore d' ispezionare la caserma del picchetto da lui dipendente, oltre la visita mensile di cui nell'articolo 130 e nella circostanza in cui per dovere del suo uffìcio accede nei Comuni compresi nella propria giurisdizione, ove esiste un picchetto, dovrà eseguirvi l' ispezione. Dei rilievi che avranno luogo ne darà

parte al Preside della provincia, senza ritardare l'adozione delle provvidenze che sono in suo potere.

Art. 255. I Presidi delle provincie non possono assegnare ad un picchetto una stazione diversa da quella stabilita nel primo impianto, senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno a cui dovranno giustificare o la necessità o la maggiore utilità del proposto cambiamento.

Art. 256. Non sarà permesso ai Presidi delle provincie di distrarre per qualsivoglia motivo o lavoro le guardie di sicurezza dal loro istituto, volendo il Governo che completo e corrispondente sia sempre il numero delle medesime in ogni picchetto, compreso quello del deposito, per soddisfare allo scopo di tutelare la pubblica e privata sicurezza, e di corrispondere ai bisogni della polizia o dei tribunali nella periferia territoriale che viene loro affidata.

Art. 257. Per lo stesso motivo è vietato espressamente ai Governatori locali di ritenere presso di loro come piantoni, o come ordinanze, o come scrittori, le guardie di sicurezza.

Art. 258. Sarà soltanto scelto dal Preside un comune per dedicarlo ai lavori di contabilità delle guardie in aiuto e sotto la dipendenza del contabile della provincia, dopo che da questo sarà riconosciuto abile, ed altro simile ne sarà dato al sergente per collaboratore nel suo ufficio. Queste due guardie, che faranno parte del deposito, in correspettività di tal servigio saranno esenti da quello proprio e comune a tutte le altre.

Art. 259. I Governatori sotto qualunque pretesto non potranno distaccare le guardie per le spe-

dizioni e corrispondenza fra loro, o colle altre autorità, se non in caso di urgentissimo bisogno, e dovranno dare in iscritto tal ordine al caporale del picchetto onde questo possa giustificare presso il Preside o chi per lui, la spedizione dell' individuo.

Art. 260. Il picchetto di deposito esistente nel capoluogo di provincia sarà a libera disposizione del Preside, il quale ha la piena facoltà di farne uso ove, e come i bisogni o le circostanze particolari lo esigano.

Art. 261. I Presidi delle provincie ed i loro rappresentanti determineranno il servigio che da ciascun picchetto dovrà ordinariamente prestarsi in relazione alla forza da cui sarà composto.

La tabella di questo servigio starà affissa nelle caserme a comune istruzione e regola delle guardie.

Art. 262. La distribuzione del servigio spetta ai caporali dei singoli picchetti.

Art. 263. I caporali ed i comuni alloggiano nelle caserme e non possono abbandonarle che per oggetti di servigio.

Meno il caso in cui le circostanze esigano d'impiegare la forza di tutto il picchetto, una guardia resta sempre in custodia della caserma.

Art. 264. I caporali, e le guardie sono obbligate di rientrare in caserma alle nove pomeridiane della sera nella stagione d'inverno, ed alle undici nella estate se non ne sono impedite dal servigio comandato.

Art. 265. Le guardie non possono assentarsi dalla caserma senza prevenirne il caporale del picchetto, e senza dirgli dove si recano, affinchè esso

possa farle trovare nel caso di bisogno. È inoltre ingiunto alle medesime di essere costantemente in buona tenuta.

Art. 266. È vietato alle guardie di sicurezza d'indossare il vestiario alla borghese, ma se in qualche caso particolare si troverà espediente, dovrà ottenersene il permesso dal Preside della provincia.

Art. 267. In un picchetto non potranno esservi guardie attinenti o parenti fra loro, ed alla evenienza del caso saranno divise in differenti picchetti.

Art. 268. I caporali sorvegliano all'interno delle caserme, hanno cura che sieno nel migliore stato di proprietà e decenza, ed impediscono che vi sieno commesse delle degradazioni.

Art. 269. I medesimi caporali invigileranno scrupolosamente alla conservazione della salute dei loro dipendenti, ed a questo interessante fine porranno in opera ogni premura atta a conseguire lo scopo, e si atterranno ai precetti di polizia medica che verranno in proposito diramati. Sarà inoltre loro cura di far visitare con esattezza periodicamente al primo ed al quindici di ogni mese, e straordinariamente in ogni caso di bisogno, dal medico e chirurgo condotto del luogo le guardie, e di ritirarne il certificato indicante lo stato sanitario individuale che rimetteranno al sergente. Per qualunque indisposizione fisica o malattia che sopravvenga ad una guardia, i caporali procureranno che si accorra subito coi rimedii salutari dell'arte, e ne daranno rapporto al sergente trasmettendogli la fede del professore sanitario da cui dovrà indicarsi la precisa qualità della malattia.

Art. 270. Nell'invigilare alla nettezza personale, all'uniformità del vestiario, abbigliamento, e decente portamento delle guardie, i caporali non permetteranno a queste barba e mustacchi, lo che resta pure vietato ai caporali stessi, ed ai sergenti.

Art. 271. Ogni caporale di picchetto compreso il deposito, oltre le frequenti ispezioni del vestiario, armamento, equipaggio, biancheria, e calzatura degli immediati suoi dipendenti, dovrà esaminare ogni articolo colla massima diligenza al finir d'ogni mese, e di qualunque cosa trovata mal ridotta, inservibile, deteriorata o mancante, ne farà esatto rapporto al sergente, che per mezzo del contabile giungerà al Preside della provincia per le analoghe provvidenze.

Art. 272. I graduati e le guardie di sicurezza non possono ammogliarsi senz'averne in precedenza ottenuto il permesso dal Preside della provincia, approvato dal Ministro dell'interno.

La domanda deve passare per la dovuta trafila onde i superiori possano farvi le opportune avvertenze.

Il supplicante deve unire alla domanda: 1. un certificato di buoni costumi della futura sua consorte, indicando se è nubile o vedova. 2. un attestato, per quanto è possibile di notorietà, il quale indichi in una maniera esplicita l'ammontare della dote promessa.

Il supplicante stesso non potrà ottenere il permesso d'ammogliarsi se la sua massa del mese di soldo non sarà al completo.

Art. 273. In caso che il matrimonio venisse celebrato senza l'autorizzazione di cui nel precedente

articolo, il Ministro dell'interno decreterà la dimissione dell'individuo che lo contrasse.

Art. 274. I caporali di picchetto devono scrupolosamente invigilare affinchè i loro subalterni non facciano delle spese, le quali gli obblighino a contrarre dei debiti, e specialmente colle persone che sono nella giurisdizione, e procureranno che vengano puntualmente soddisfatti quelli che somministrano alle guardie generi e cibarie per il loro vitto.

Nel caso in cui una guardia sia sottoposta ai mandati dei Giudici civili per debiti, il caporale del picchetto ne renderà avvertito il Governatore, e questi ne farà inteso il Preside della provincia.

Art. 275. Siccome le funzioni delle guardie di sicurezza sono essenzialmente politiche, così tanto di giorno che di notte potranno esse uscire da qualunque luogo murato, e che fosse guardato dalle truppe di linea alle porte, senza bisogno di particolare permesso della piazza, o di qualunque altro comandante militare. Potranno bensì in tempo di notte i capi posti delle porte dimandare il nome e cognome del capo delle guardie, o delle guardie isolate che transitano la porta, senza impedire o ritardar loro l'uscita, onde poter segnare il nome e cognome delle medesime nei rapporti che trasmettono alla piazza.

In quelle ore della notte nelle quali sono chiuse le porte di talune città o piazze, verranno aperte dal capo-posto al distaccamento o sezione delle guardie di sicurezza che per oggetti di servigio ritornano in città.

Nel caso in cui le chiavi delle porte di una piazza in tempo di notte si ritenessero presso il comandante superiore, e le guardie per un urgente servigio dovessero uscirne, il caporale del picchetto ne farà la domanda in iscritto al comandante stesso, il quale non potrà ricusarsi di accordare tal permesso, e nel caso di ricusa, ne sarà responsabile.

Art. 276. I cursori ed altri ufficiali di giustizia nei luoghi ove si ritrovano tanto le brigate dei veliti, quanto i picchetti delle guardie di sicurezza, possono servirsi o degli uni o delle altre per la custodia degli animali, del frutto pendente, derrate ec. Gli emolumenti però stabiliti dalla legge che competeranno alle guardie, saranno pagati non all'individuo, ma al caporale del picchetto, che somministra la forza per la custodia ritirandone la ricevuta.

Art. 277. È vietato espressamente l'interpellare o entrare in colloquio cogli arrestati sulle materie che abbiano relazione al delitto imputato, di accettare dai medesimi e dai loro parenti ed amici qualunque regalo sotto qualsivoglia pretesto, e di dare lusinga d'impunità o di minorazione di pena per ottenere da un arrestato l'indicazione di altri colpevoli; e laddove agl' inquisiti si desse tale arbitraria promessa o lusinga, non sarà mai valutata ed attesa dai Tribunali e Giudici competenti.

Art. 278. E' del pari proibito di far osservare le persone arrestate, i loro effetti, armi ed altro alle persone offese o ai testimoni, e così pure di manifestare a chiunque le particolarità e specialità di un delitto, e di ciò che ha relazione al medesimo ed agli imputati, dovendo tali notizie darsi alle

sole autorità competenti, e mantenere nelle materie relative ai Tribunali ed alla Polizia il più scrupoloso segreto. Così pure rimane vietato alle guardie di far cambiare agli arrestati gl' indumenti, di radersi la barba, o di tagliarsi i capelli prima che vengano depositati nel carcere, ed esaminati dal giudice.

Art. 279. Nel caso di malattia o ferimento di qualche arrestato, laddove non possa subito trasportarsi nel carcere comune per esser collocato e curato nell'infermeria, il capo delle guardie farà chiamare il medico o chirurgo locale per i soccorsi dell'arte salutare che non ammettono dilazione, e se fosse in pericolo di vita sarà sua cura che gli vengano somministrati i SSmi Sagramenti.

Art. 280. E' vietato ai comuni e graduati delle guardie di sicurezza di rilasciare il salva condotto (che sarebbe sempre di niun effetto) ad un imputato contumace, essendo ciò riservato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente nei casi e colle cautele stabilite dal regolamento di procedura. Del pari resta loro proibito ad autorizzare chiunque a portare il fucile ed altre armi quantunque vetite alla sola delazione.

Art. 281. Le guardie di sicurezza, compresi i graduati, giungendo o per servizio, o per affari particolari o per permesso ottenuto, al capoluogo, o ad un Comune fuori della provincia di cui fanno parte, si presenteranno subito all'autorità governativa locale, ed in mancanza di questa alla municipale per sottoporre alle consuete verifiche il loro foglio di via.

Art. 282. Niuno degli individui che fa parte delle guardie potrà tenere osterie, bigliardi, ridotti, o botteghe. Le mogli, sulla condotta delle quali i proprii mariti dovranno invigilare, non potranno neppur esse tenere le suddette botteghe e spacci nella giurisdizione territoriale del picchetto cui appartiene il proprio marito.

Art. 283. I sergenti, caporali, e comuni non potranno prendere doni, gratificazioni, mancie, o compensi dai particolari anche sotto l'aspetto di retribuzioni per servigio utile ai medesimi reso.

Art. 284. Tutti i caporali nei casi in cui debbano lasciare temporaneamente o definitivamente il comando del picchetto, prima di partire dalla residenza saranno tenuti a fare la consegna, mediante esatto inventario, al successore dei registri in regola, delle stampe, carte ed altro di pertinenza dell' officio, non meno che di tutto ciò che è relativo alla caserma ed effetti di questa. Consegneranno eziandio i particolari portafogli risguardanti le notizie politiche e segrete del loro circondario, e nel suddetto inventario dovrà farsene soltanto una generica menzione. Potrà però il consegnante ritirare a proprio discarico dal consegnatario la ricevuta dettagliata. Ogni difetto, mancanza, o deterioramento ritrovato nella consegna dovrà essere notato, e se si occulterà dal consegnatario, a carico di questo ne sarà la responsabilità anche rapporto all'indennità dei danni.

Lo stesso dovrà pratticarsi quanto al sergente pel proprio ufficio, e pel magazzeno a lui affidato,

con tutte quelle altre cautele che sulla proposta del contabile prescriverà il Preside della provincia.

Art. 285. Allorquando una guardia è ammessa a prestare il giuramento, o è chiamata all' esame in qualità d' incolpante o di testimonio avanti i giudici e tribunali competenti, dovrà essere in uniforme, ma gli corre l'obbligo di depositare la sciabla.

TITOLO XVIII.

Della fedeltà e segretezza.

Art. 286. Generalmente le operazioni delle guardie di sicurezza, ma specialmente quelle che riguardano il servigio, gli ordini di arresto, le consegne, la sorveglianza delle persone, e la sorpresa dei delinquenti sono commesse alla segretezza e fedeltà di chi n' è incaricato. Chiunque pertanto svela il segreto prima della prescritta esecuzione, è reo di prevaricazione.

Art. 287. Si rende reo dell'istesso delitto chiunque sarà convinto di aver usato nella esecuzione di qualche arresto, finzione, o connivenza, o malizia per non fare carcerare l' imputato.

Art. 288. Osserveranno le guardie con qualsivoglia autorità, il più scrupoloso segreto degli ordini ed istruzioni riservate che diretttamente loro pervengono per parte del Preside della provincia o del Ministro di polizia.

Art. 289. I caporali di picchetto debbono usare la massima riservatezza anche coi loro dipendenti, ed essere assai circospetti e cauti nel comunicare loro

o senza bisogno, o prima del tempo gli ordini ricevuti.

Art. 290. I caporali terranno chiusi sotto chiave i registri più interessanti, e le carte riservate onde niuno dei subalterni sia in grado di leggerle e di conoscere ciò che non deve sapere.

TITOLO XIX.

Della esatta e veridica relazione dei rapporti, e processi verbali.

Art. 291. I rapporti delle guardie di sicurezza aprono spesso l' inquisizione criminale a carico di qualche individuo. Il processo verbale che si redige nell' atto del suo arresto può divenir base di nuova inquisizione per diverso titolo. Somministrandosi degl' indizi di reità, ed indicandosi delle prove, tutto in seguito deve verificarsi con la compilazione degli atti. Si esige pertanto e s' inculca che vi sia la concisione, l' esattezza, e la verità.

Il redattore deve limitarsi a riferire la breve istoria del fatto puro e semplice, senza superfluità, facendo ben rimarcare ciò ch'egli ha veduto, e quanto hanno visto gli altri individui della forza, ed i testimonii: e quando questi sieno stati assunti ad operazione già inoltrata, dovrà nel rapporto spiegarsi.

Se poi deducesi a notizia un fatto e una circostanza per altrui relazione, si ha pure l' obbligo di dichiararlo e d'indicare i nomi delle persone che riferiscono.

Presentandosi a discarico dell' imputato delle circostanze, o dei testimonii, è un dovere di farne nel rapporto menzione.

Nelle riferte d' ufficio non debbono sentirsi gl'impulsi di personalità e di prevenzione. Neppure deve aversi in mira di fare apprendere alla superiorità che siesi reso un gran servigio per attendere da questa o elogi, o ricompense. Non già dal rapporto, ma dalla successiva formale verificazione a cui esso dà luogo per istabilire il fatto, deve dipendere il giudizio sull'importanza dell'azione.

Chiunque pertanto *con dolo* in un rapporto o processo verbale altera la verità di un fatto nella parte sostanziale in aggravio di alcuno, verrà processato e giudicato dal tribunale competente.

Che s'egli avrà agito *per colpa*, anche in questo caso sarà sottoposto a misura coercitiva disciplinale.

Tutte le autorità, e specialmente i presidenti dei tribunali, i giudici, e procuratori fiscali invigileranno *per dovere d' ufficio* all'esatta osservanza di questo articolo.

TITOLO XX.

Dei premii, e di altre ricompense anche onorifiche.

Art. 282. Quegli individui delle guardie di sicurezza che si segnaleranno con una azione luminosa, importante, e veramente utile al servigio dello Stato, presso l'analogo rapporto del Preside della provincia, e le verificazioni che farà assumere il Ministro del-

l'interno, potranno ottenere dal governo la medaglia coll'epigrafe « *Benemerenti* ».

Art. 293. Le guardie di sicurezza hanno diritto a conseguire i premi relativi agli arresti ed alle sorprese nelle contravvenzioni colle norme seguenti:

§. 1. Per gli arresti *fatti soltanto d' ufficio*, qualunque siesi il delitto che n'è cagione, salvi quelli specificati qui appresso, si corrispondono all' arrestante od arrestanti *baiocchi cinquanta*.

§. 2. Per le sorprese dei contravventori alle leggi sulle cacce, il quoto di multa fissato a favore degl' inventori.

§. 3. Per la sorpresa del delatore del fucile da caccia senza licenza, *scudi due*, tolta alla forza qualunque pretesa sull'arma invenzionata.

§. 4. Per l'arresto *d'ufficio* pei titoli d'omicidi, furti, rapine e delazioni d'armi di qualunque specie vietate, *scudi cinque*.

§. 5. Per l'arresto di detentori d'armi proibite in primo grado, e dei fabbricatori delle medesime *scudi dieci*.

§. 6. Per l'arresto o sorpresa in causa di contrabbandi il premio stabilito nelle ordinanze, leggi, e regolamenti di finanza, osservate le loro norme.

§. 7. Per l'arresto di ciascun disertore militare di qualunque corpo, se è senz'armi *scudi due*, se è munito di armi militari, o di altre vietate dalle leggi, *scudi tre*.

§. 8. Per l' arresto di ciascun fuggitivo dalla galera, *scudi dieci*.

§. 9. Per l'arresto *d'ufficio* dei monetari falsi, *scudi cento*.

§. 10. Per l' arresto *d' ufficio* dei crassatori, *scudi cento.*

Il pagamento dei premi di sopra fissati non potrà aver luogo se non dopochè la sentenza del giudice o tribunale abbia dichiarata la reità dei colpevoli, e pronunciata la corrispondente pena, ed inoltre la sentenza medesima sia in stato eseguibile a termini di legge.

I premii stabiliti nei paragrafi 8, 9, e 10 saranno soddisfatti col fondo assegnato al Ministro di grazia e giustizia dal pubblico erario, il quale ne ha la rivalsa sui delinquenti da escutersi con mano regia. Il pagamento del premio per l' arresto dei disertori, di cui al § 7 dipende dal Ministro delle armi. In tali casi gli arrestanti per mezzo del Preside della provincia dovranno avanzare le rispettive istanze alli suddetti Ministri per ottenerne l'effetto.

Degli altri premii da pagarsi dai delinquenti coi loro proprii beni, esclusi quelli della legittima a forma della disposizione di ragione, e quelli soggetti all'ipoteca dotale, quantunque il tesoro pubblico non ne assuma la garanzìa, pure a rendere più facile e sollecito alle guardie di sicurezza il modo di conseguirne il pagamento, ne farà escutere i debitori col privilegio fiscale. A questo fine si dispone quanto siegue:

I giudici e tribunali nella dispositiva delle sentenze che condannano i rei, aggiungeranno alla rifazione delle spese alimentarie e di procedura anche il pagamento del premio a favore della forza arrestante, quando a questa competa.

Nella successiva sommaria liquidazione delle spese repetibili dai condannati si avrà a calcolo la partita del premio, e se ne preciserà la somma. I preposti del bollo e registro incaricati delle esazioni di tali spese a forma dell'ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 12 dicembre 1835, e dell'istruzione circolare del dì 30 maggio 1836 cureranno coi soliti metodi privilegiati anche l'incasso dei premii, e del risultato ne daranno conto al Ministro della finanza, il quale alla fine di ogni trimestre ne renderà istruito il Ministro di polizia facendo fare il deposito a sua disposizione delle somme incassate provenienti dai premii pagati dai condannati pei titoli previsti nei primi sei paragrafi del presente articolo.

Art. 294. Le guardie hanno diritto a compartecipare dei premii, se e quando hanno luogo, per gli arresti ed operazioni eseguite dai veliti, nel caso in cui sussidiariamente vi avessero contribuito facendo parte della forza che ha eseguito l'operazione medesima.

TITOLO XXI.

Della divisione dei premii ed altri lucri eventuali.

Art. 295. Le somme provenienti dagl' introiti eventuali, come sarebbero gli emolumenti spettanti alle guardie poste dai cursori alla custodia degli effetti esecutati per ordine del Giudice, ed altri simili, verranno mensilmente da ogni caporale di picchetto notificate al Preside della provincia, il

quale ne fisserà il riparto colle norme stabilite nell'articolo seguente, ed ordinerà al caporale stesso di farne subito la distribuzione.

Art. 296. I premii e lucri che possono derivare alle guardie di sicurezza saranno divisi nel modo seguente:

A favore del sergente si preleverà la vigesima parte sopra i soli premii.

Tutti gli altri lucri di qualunque specie, non meno che i premii stessi per qualsivoglia titolo, prelevata sul totale altra vigesima a favore del caporale di picchetto, si divideranno fra gl'individui, compreso il caporale medesimo. Quelli però che hanno effettivamente prestato il servigio da cui proviene il lucro, o il premio, hanno diritto al doppio del quoto spettante ai compagni che compartecipano nella divisione.

Art. 297. I prodotti provenienti dai diversi lucri, dai premii, e da ogni altro titolo si verseranno contemporaneamente alla riscossione presso un depositario da proporsi dal caporale dei rispettivi picchetti, e da approvarsi dal Preside della provincia.

TITOLO XXII.

Dell'indennità da pagarsi alle guardie di sicurezza dal governo e dai cittadini.

Art. 298. Nella circostanza straordinaria in cui il Preside della provincia credesse utile di prevalersi delle guardie di sicurezza per far scortare fuori della propria giurisdizione uno o più detenuti, le

guardie stesse tanto nell'andata che nel ritorno avranno una indennità proporzionata ai giorni che dovranno impiegare nell'accesso, dimora, e recesso. Il numero dei giorni necessari sarà fissato dal medesimo Preside.

Art. 299. Tanto in ordine alla sussistenza che alle spese di trasporto dell'imputato si osserveranno quelle istruzioni che a seconda dei casi l' autorità stessa governativa sarà per emettere.

Art. 300. Ogni qual volta che per ordine del Governo le guardie verranno poste alla custodia di un cittadino , sarà questi obbligato di pagare ad ognuna di esse tre paoli al giorno.

TITOLO XXIII.

Degli onori da rendersi dalle guardie di sicurezza e delle circostanze del loro intervento agli spettacoli pubblici.

Art. 301. Allorquando il Santissimo Sagramento passerà avanti la caserma delle guardie di sicurezza, il picchetto prenderà le armi , le presenterà, e farà « *ginocchio a terra* » portando la mano destra al cappello , ed in tale posizione riceverà la s. benedizione: questa compartita, saranno spediti dal caporale due comuni per iscorta, i quali avranno l'arma nel braccio destro come i sotto-ufficiali, e si situeranno lateralmente nella linea del sacerdote che porta il Santissimo Sacramento. Dopo averlo accompagnato si restituiranno alla loro caserma, se pure passando avanti ad un posto militare, o ad una bri-

gata di veliti non saranno rilevate dagl'individui di quello o di questa, avendo i militari l' obbligo di rendere gli stessi onori. In tal caso i comuni rilevati si restituiranno alla loro caserma.

Art. 302. Incontrandosi da un picchetto o da una frazione il Santissimo Sacramento, sia l' uno che l'altra dovranno fermarsi a qualche distanza, e facendo fronte presenteranno le armi (se ne sono muniti), e faranno « *ginocchio a terra* » come si è prescritto nel precedente articolo. Passato poi il Santissimo Sacramento, il picchetto o la sezione si alzerà, e continuerà il suo cammino.

Art. 303. Nella processione del Santissimo Sacramento, se non vi sono i veliti, o truppe di linea sul luogo, dovranno i picchetti fare ala al clero.

Art. 304. Quando il sommo Pontefice sarà in viaggio, e passerà pel territorio armato esclusivamente dalle guardie di sicurezza, queste perlustreranno la strada, ed al giungere di sua Beatitudine faranno « *ginocchio a terra* » ed osserveranno quanto altro è disposto nell'art. 302.

Art. 305. In quanto agli onori militari da prestarsi dalle guardie ai dignitari della Chiesa, e dello Stato, come altresì per l'assistenza alle funzioni, ed ai pubblici spettacoli nel Comune ove esiste il solo picchetto delle guardie medesime, si osserveranno le norme prescritte dai vigenti regolamenti di piazza.

Art. 306. Nella mancanza di truppe di linea le guardie accompagneranno il magistrato e le autorità costituite quando compariscano in forma pubblica.

Art. 307. Se vi sarà la truppa di linea, e non esistano nel comune i veliti, potranno le guardie

essere incaricate dall'autorità governativa e politica locale a prestare nei teatri il solo servigio di polizia.

TITOLO XXIV.

Del foro criminale competente per le guardie di pubblica sicurezza, e delle disposizioni penali che specialmente le riguardano.

Art. 308. Le guardie di sicurezza, compresi li graduati, sono soggette ai giudici, e tribunali ordinarii.

Art. 309. Gli ordini di arresto contro le guardie di sicurezza, compresi li graduati, possono emanarsi dalle autorità del ramo giudiziario a forma del regolamento di procedura criminale.

Eseguito l'arresto incombe all'autorità che procede di darne partecipazione al Preside della provincia per far supplire al servigio.

Art. 310. Le guardie, compresi li graduati, sono ristrette nel carcere comune, ma separatamente dai borghesi e senza il vestiario di uniforme, durante l'arresto ordinato dall'autorità che procede.

Art. 311. Alle guardie comprensivamente ai graduati colpevoli di delitti comuni sono applicate le pene prescritte dai vigenti regolamenti comuni, osservate per alcuni dei medesimi delitti le norme eccezionali stabilite nel presente titolo.

Art. 312. Quanto ai *delitti proprii* si applicano ai rei le pene fissate nei seguenti articoli.

Art. 313. Le guardie, compresi li graduati, che commettono un delitto proprio contemplato da questo titolo, e che il regolamento penale contempla come delitto comune, incorrono nella pena che si rileva essere la più severa, fatto il confronto tra le pene fissate dallo stesso regolamento, e quelle stabilite nel presente titolo.

Se nell'azione criminosa della guardia, o del graduato concorre più di un delitto, si applica la pena propria di ogni delitto concorrente.

Art. 314. Chiunque si arruola fra le guardie, il quale abbia subìto una condanna qualunque per titolo infamante, o sia stato per qualsivoglia delitto punito colla galera, o sia andato soggetto ad espulsione dai corpi militari, o dalle guardie di sicurezza, è punito colla detenzione di sei mesi ad un anno. Questa pena si aumenta di un grado se l'individuo per essere ammesso fra le guardie ha tratto in inganno l'autorità col mutarsi il proprio nome, o quello del padre, od il cognome.

Art. 315. Chiunque nell'atto dell'arruolamento occulta di aver fatto parte dei circoli politici, o dei corpi franchi, o di avere appartenuto a qualsivoglia corpo militare, quantunque non ne sia stato espulso, si ritiene colpevole di occultazione dolosa fatta alla superiorità per lucrare un soldo ed ottenere il vestiario, ed è punito con la detenzione di sei mesi all'anno.

Art. 316. Chiunque senz'asportare armi, buffetteria, equipaggio o vestiario, a riserva di quello che indossa, si rende reo di assenza illegale dal picchetto o dall'ufficio, o da altro servigio per tre giorni con-

tinui, ovvero non vi si restituisce spirato il tempo di legittimo permesso, è punito colla detenzione di tre ai sei mesi.

Non può il reo essere esentato da questa pena se non provi concludentemente che la sua assenza derivò da legittima ed imponente causa, e non dall'animo di abbandonare il servizio.

Trascorso il termine che costituisce l'assenza colpevole, il Preside della provincia rimette al giusdicente locale il rapporto per la corrispondente procedura.

Art. 317. Se l'assenza illegale sia accompagnata da asportazione di vestiario, oltre quello che l'individuo indossa, o dell'equipaggio, o buffetteria, la pena sarà dell' opera pubblica da uno a tre anni.

Questa pena si aumenta di un grado se l'individuo era di servizio comandato, o se il delitto fu conseguenza di un antecedente o presentaneo concerto di più di tre guardie, o se il medesimo asportò la propria o l'altrui sciabla, o bajonetta.

Con cinque a dieci anni di galera è punito il colpevole se asporta la pistola, o il moschettone.

Art. 318. Se prima dello spirare del detto termine di giorni tre il sergente, caporale, o comune si presenterà spontaneamente al picchetto, od a qualsiasi Autorità dichiarando volersi restituire al suo posto, e vi si renderà nel modo, e nei termini che gli verranno dall'anzidetta autorità prescritti, e senz'aver alienato armi, vestiario, o buffetteria, và esente da pena, e soltanto è soggetto a castigo disciplinale da infliggersi dal Preside della provincia.

L'autorità, avanti la quale il comune o graduato si sarà come sopra presentato, dovrà munirlo di una dichiarazione comprovante tale sua spontanea presentazione, colla data di essa, e dirigerlo al Governatore locale con un foglio di via, in cui si prescriverà il modo ed il tempo per recarvisi.

Art. 319. Al colpevole di assenza illegale contemplata negli articoli 316 e 317 di questo titolo, che spontaneamente e regolarmente si costituirà dentro un mese nelle prigioni, o si presenterà a qualunque autorità secondo il disposto dall'articolo 318, è diminuita di un grado la pena respettivamente fissata nei citati articoli.

Art. 320. Il ricettatore doloso della guardia quantunque graduata, la quale sia colpevole di assenza illegale, si considera e punisce come complice della medesima.

Art. 321. Chi acquista dalle guardie armi, munizioni da guerra, vestiario di uniforme, effetti di equipaggio, ed altre simili cose destinate ad uso di questa forza armata, ovvero le permuta o ritiene a titolo di pegno o deposito, è punito coll' opera pubblica da uno ai tre anni, e multa equivalente all'effettivo valore degli oggetti comprati, oltre l'obbligo al trasgressore di restituire al Governo gli effetti acquistati, o d'indennizzarlo del prezzo a forma della tariffa.

Il contravventore al presente articolo non può esimersi dalla pena coll'addurre il ritrovamento accidentale degl'indicati effetti, ed armi, se non ne abbia data la denuncia nel termine di ore 24 all' Autorità governativa del luogo del ritrovamento

stesso, e se non abbia fatto il contemporaneo deposito, affinchè l'Autorità medesima possa trasmetterli al Preside della provincia.

Art. 322. La guardia che *con ingiurie reali* disobbedisca agli ordini del caporale, o del sergente in materia di servizio, o disciplina, si rende colpevole d'insubordinazione qualificata, ed è punita con sei mesi ad un anno di detenzione. Se l'insubordinazione sia accompagnata dall'imbrandimento di un'arma contro la persona del Superiore, o se a questo siasi prodotto una contusione o ferita qualunque, si applica la pena stabilita al corrispondente reato dal Regolamento penale comune coll'aumento di un grado. Se poi ne sia risultata la morte del Superiore, si applica contro il reo la pena dell'ultimo supplizio.

Art. 123. La sola gravissima provocazione che l'insubordinato ha sofferta per parte del Superiore, diminuisce di un grado la pena ordinaria stabilita dalla legge comune.

Art. 324. Gli eccessi del Superiore verso il subordinato con percosse, o con offese, sono puniti col massimo del grado fissato dalla legge comune, quando il Superiore non abbia sofferta provocazione.

Art. 325. La guardia, che incaricata di recare un ordine in iscritto, o un dispaccio qualunque lo smarrisce, o trascura di custodirlo gelosamente, o di rimetterlo alla persona a cui è diretto, od a quella che è autorizzata a riceverlo, ovvero trovandosi in pericolo imminente di essere sorpresa dai ribelli o da conventicole armate non tenta in ogni modo di celare o distruggere tal dispaccio, è tenuta di

grave colpa in servizio, ed è punita secondo il maggiore o minore grado di negligenza colla detenzione di un mese ad un anno.

Se rompe il sigillo del dispaccio suddetto, secondo la gravità delle circostanze, soggiace alla pena di uno ai tre anni di detenzione.

Se rimette ai nemici interni o esterni dello Stato, ovvero ai componenti la conventicola armata lo scritto affidatole, è considerata e punita come correa nel delitto degli uni, o degli altri.

Art. 326. La guardia che richiesta a forma di legge si rifiuta di fare un atto del proprio dovere impostole espressamente dalla legge, si punisce colla detenzione di un mese ad un anno.

Se dalla ricusa deriva un danno pubblico o privato si aumenta la pena di uno o due gradi, secondo la maggiore o minore importanza del danno medesimo.

Art. 327. La guardia che ricevendo una lettera, o scritto sigillato, o aperto, sottoscritto, od anonimo, il quale contenga insinuazioni, inviti, od offerte per allontanare le guardie dal loro dovere, non ne abbia fatta la immediata consegna al proprio Superiore, è punita da un mese ad un anno di detenzione. Qualora poi tali lettere o scritti, senz'averne fatta la consegna, si fossero divulgati, il colpevole è punito colla detenzione da uno a tre anni.

Art. 328. Il superiore, a cui è trasmesso dalla guardia lo scritto contemplato nell'antecedente articolo, è punito colla detenzione da uno a tre anni se non lo consegna immediatamente al giusdicente locale, ed è punito coll'opera pubblica da uno a tre

anni se all'omissione dell'immediata consegna aggiunga per sua parte la divulgazione.

Art. 329. La guardia che omette dolosamente di vegliare alla pubblica tranquillità ed al buon ordine, si punisce colla galera di dieci a quindici anni. Se per colpa, incorre la pena di uno ai tre anni di detenzione secondo il grado della colpa.

Art. 330. La guardia colpevole di arresto arbitrario, di cui nel titolo XI del presente Regolamento, è punita colla detenzione da un mese ad un anno. Alla stessa pena è soggetta la guardia che senza positiva evidente necessità conduce o ritiene gli arrestati a forma di legge in luogo di non legale detenzione anche per breve tempo.

Incorre nella stessa pena quel caporale, o guardia che ritardi la dimissione di un arrestato esistente in potere della forza, dopo l'ordine in iscritto pervenuto dall'Autorità giudiziaria competente.

Art. 331. Le sevizie commesse dalle guardie a danno degli arrestati, o in qualunque modo affidati alla loro custodia, sono punite con uno a sei mesi di detenzione, e nel caso di offese personali si aumentano di un grado le pene corrispondenti alla specie del reato.

Art. 332. L'evasione degli arrestati o condannati che sono in consegna, o sotto la responsabilità delle guardie di sicurezza, rende imputabili le medesime, e le assoggetta alla detenzione di uno ai tre anni, se la fuga accadde per loro negligenza; se per dolo la pena è della galera da cinque ai dieci anni.

La pena imposta pel solo caso di negligenza non ha luogo o cessa dal momento in cui li fug-

gitivi cadono in potere della giustizia, o si sono di nuovo presentati nelle prigioni.

Art. 333. La prevaricazione, ossia la dolosa violazione, mediante danaro, promessa, od altra cosa, o per causa turpe o illecita, dei doveri imposti dalle leggi alle guardie di sicurezza, è punita colla detenzione di uno ai tre anni, e colla multa eguale al valore del danaro, o effetti ricevuti, o promessi, salva l'applicazione della pena maggiore quando il fatto costituisca per se stesso un delitto più grave.

Art. 334. La guardia che commette furto del danaro del governo, di armi, di munizioni da guerra, di oggetti di buffetteria, di equipaggio, vestiario, o di qualunque altra cosa spettante al Governo stesso, o che sia relativa alle guardie di sicurezza, non menochè degli effetti di casermaggio spettanti alle Comuni, è punita colle pene stabilite dal Regolamento penale comune pel furto qualificato.

Art. 335. Il valore delle armi e della buffetteria sia per l'effetto penale, sia per la liquidazione dei danni, si desume dal prezzo fissato nelle tariffe governative. Quello del vestiario, equipaggio, ed altri oggetti distribuiti dal Governo alle guardie per loro uso viene determinato dal debito in cui resta l'individuo col Governo stesso per tale somministrazione all'epoca del delitto.

Art. 336. Il sergente od il caporale di picchetto che si appropria ovvero applica a proprio vantaggio il soldo o qualunque altra competenza spettante ai subordinati, si considera come reo di furto qualificato, ed è punito colle pene stabilite dal Regolamento penale comune.

Art. 337. La guardia che in caso di arresti o di perquisizioni si appropria effetti sequestrati o formanti corpi di delitto, è considerata come rea di furto qualificato. Che se la guardia avesse ricevuti detti effetti in custodia, sarà la pena aumentata di un grado, salva sempre la pena maggiore che sarebbe dovuta in ragione del valore della cosa appropriatasi.

Art. 338. I sergenti, caporali, e comuni che dolosamente commettono alterazioni in un rapporto, o processo verbale, o nei documenti, carte, registri, conti, o sugli stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, sia delle giornate rispetto agl'individui non presenti, o altre cose simili, come rei di falso incorrono nella pena della galera di cinque ai dieci anni.

Art. 339. I colpevoli di sottrazione, trafugamento, distruzione, o soppressione non autorizzata di documenti, di carte, di registri, di libri, di titoli relativi all'amministrazione delle guardie, incorrono nella stessa pena.

Art. 340. I rei di contraffazione dei sigilli, dei bolli, o di qualunque altro marchio solito a porsi sugli atti o titoli relativi al servizio delle guardie di sicurezza, o sugli effetti o vestiario delle medesime, o coloro che fanno uso fraudolento di detti sigilli o marchi incorrono nella pena di cinque ai dieci anni di galera.

Art. 341. Il graduato o guardie che di mala fede in un processo verbale o rapporto espone un delitto falso senza indicarne direttamente alcuno co-

me autore, dalla quale denunzia però sia derivata contro chiunque una procedura criminale, o che rappresentando un delitto o vero, o non sussistente ne abbia incolpato falsamente alcuno, e questo sia stato riconosciuto innocente dal Tribunale, è sottoposto a procedura, e nel caso di reità subisce la pena stabilita contro li calunniatori.

Art. 342. La guardia, compresi li graduati, che in un processo verbale, o rapporto inoltrato all'Autorità mentisce dolosamente nelle parti sostanziali a gravame altrui, quantunque non siasi proceduto criminalmente, è punita colla detenzione di un mese ad un anno.

Art. 343. Le pene temporanee fissate nel Regolamento penale comune sono esasperate, o respettivamente aumentate di un grado per le guardie stesse, compresi li caporali e sergenti, anche nei reati

di furto, o truffa commessa in pregiudizio sia delle altre guardie, sia dei privati,
di incendio doloso,
di devastazione,
di libello minatorio,
di falsa testimonianza con giuramento in giudizio criminale a danno dei loro Superiori, o di qualunque Autorità,
di ricettazione dolosa dei delinquenti,
di fabbricazione o vendita di armi proibite in primo grado.

Art. 344. I gradi legali di aumento, o diminuzione delle pene applicabili alle guardie sono quelli determinati dal Regolamento penale comune.

Art. 345. Quando in forza delle disposizioni eccezionali di sopra fissate, il terzo grado della pena temporanea della galera dovrà essere accresciuto di un grado, il colpevole sarà sottoposto o all'aumento di un quinquennio della stessa pena, o alla stretta custodia per lo spazio non eccedente li tre anni.

Art. 346. Oltre le circostanze aggravanti il fatto criminoso determinato dalle leggi comuni, si considererà per le guardie anche quella di avere le medesime delinquito in atto di servizio comandato. Questa circostanza sottopone il colpevole ad una maggior pena nella latitudine del grado fissato dalla legge alla specie del reato *comune* o *proprio*, ad eccezione di quei delitti, nei quali essa accorda uno o più gradi di minorazione di pena per sofferta provocazione.

Art. 347. Ogni sentenza, che porta la condanna della guardia, obbliga la medesima alla rifazione delle spese, ed alla reintegrazione de' danni, ed interessi tanto verso il Governo, quanto verso li privati.

Art. 348. Il presente titolo sarà letto alla guardia prima che questa firmi la capitolazione, e presti il giuramento, di cui nell'articolo 18, come pure sarà sempre affisso in ogni caserma.

TITOLO XXV.

Delle Disposizioni generali.

Art. 349. Le leggi penali guarentiscono le guardie di sicurezza, le quali nell'esercizio delle loro funzioni incontreranno resistenza od opposizione, o sa-

ranno oltraggiate o minacciate con parole o con gesti. Il capo delle medesime può fare arrestare i colpevoli e tradurre in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Se però trattasi di semplici ingiurie verbali si limiterà a farne il rapporto all' autorità medesima, la quale immediatamente e sollecitamente dovrà procedere. Interessando poi al Governo che la forza sia rispettata, e che i rei di resistenza, o di ingiurie, o di altri delitti verso la medesima sieno al più presto anche ad esempio pubblico condegnamente puniti, il Ministro di grazia e giustizia resta incaricato a conseguire per mezzo dei giudici e tribunali l'immancabile effetto delle viste governative.

Art. 350. Le attribuzioni e facoltà conferite in questo regolamento ai Presidi nelle respettive provincie sulle guardie di sicurezza, quanto a Roma, ove pure esisterà un deposito delle medesime, ed alla Comarca, verranno esercitate direttamente, fino a nuove disposizioni, dal Ministro di polizia, o da chi nella capitale farà le sue veci ognuno secondo le proprie attribuzioni salve quelle del Preside di Roma e Comarca per le spese relative alle Comuni, ed al casermaggio.

Art. 351. Sarà in facoltà dei Presidi delle provincie in qualche straordinario caso di positivo bisogno di riunire sopra uno o più punti della provincia stessa un numero di picchetti delle guardie, e di affidarne il comando a quel caporale di loro fiducia che ritengano adatto alla qualità del servigio da prestarsi.

Art. 352. I Presidi delle provincie prima di pubblicare alle guardie da loro dipendenti una disposizione che fissi massima, e non sia preveduta in questo Regolamento, dovranno farne rapporto al Ministro dell' interno e polizia, e riportarne l' approvazione.

Art. 353. I processi verbali, gli estratti, le copie dei medesimi, e tutti gli altri atti di corrispondenza giudiziaria, governativa o di polizia saranno esenti dal bollo e registro, ma sottoposti, occorrendo, alla registrazione gratuita.

Art. 354. Il sergente nel capo luogo, ed i caporali dei picchetti riceveranno le lettere ed i pieghi di servigio provenienti dall' interno della provincia esenti dalla tassa postale, e perciò il timbro indicante il luogo di residenza del picchetto sarà posto sulla loro corrispondenza d'ufficio. I suddetti graduati peraltro non potranno abusare della franchigia delle lettere per tenere una corrispondenza estranea alle loro funzioni, ed in caso di contravvenzione per la prima volta saranno traslocati fuori della provincia, e se saranno recidivi verranno sospesi dal grado da uno fino ai sei mesi colla perdita della metà del soldo.

Art. 355. Le guardie di sicurezza saranno esenti dal pagamento dei pedaggi, se mai vi fossero, e del passo sulle barche per le loro persone, e per quelle che traducono in arresto sotto scorta, compresi gli animali e carri che conducessero.

Art. 356. Al pubblicarsi di una legge, di un editto, o di un ordinanza ministeriale, l'esecuzione delle quali anche parzialmente sia affidata alle armi po-

litiche, o per qualsivoglia altro titolo la conoscenza di quelle possa interessare od essere utile alle guardie di sicurezza, l'Autorità da cui parte la disposizione legislativa dovrà inviarne un sufficiente numero di esemplari al Preside di ogni provincia per farne la diramazione al sergente ed ai caporali di picchetto incaricati di tenerne in regola la collezione.

Art. 357. Le guardie di sicurezza saranno curate gratuitamente dai medici, chirurgi, e flebotomi condotti, e goderanno di quei diritti competenti ai nativi del luogo in cui cadono malate, o restano ferite, per essere ricevute e trattate negli ospedali civili.

Art. 358. Sarà fatto compilare e tenere in corrente dai Presidi delle provincie per mezzo del sergente, e sulla base dei ricevuti rapporti anche per parte delle autorità governative e giudiziarie, un elenco delle maggiori operazioni e spedizioni d'importanza, al cui buon'esito avranno contribuito i caporali ed i comuni: vi sarà fatta esatta menzione della qualità della spedizione, delle circostanze da cui essa sarà stata accompagnata, e dei pericoli imminenti da cui le guardie saranno state minacciate, e finalmente di tuttociò che è proprio a dimostrare il coraggio ed il vero attaccamento al Governo di ogni individuo.

Art. 359. I Presidi delle provincie, ed i presidenti dei tribunali sono respettivamente incaricati di far conoscere ai Ministri della polizia, e di grazia e giustizia, i caporali e comuni delle guardie che si saranno distinti per i buoni servigi e per gli arresti importanti loro commessi.

Art. 360. Tutte le variazioni, modificazioni, ampliazioni che nel decorso e nell'esperienza successiva si riconosceranno necessarie a farsi sopra gli articoli del presente regolamento, previa l'approvazione Sovrana saranno diramate dal Ministro dell' interno ai Presidi delle provincie col mezzo di circolari in istampa.

Art. 361. I sergenti ed i caporali sono obbligati di tenere in ogni picchetto un esemplare di questo regolamento, e per quanto da essi dipende di far sì che dai loro subalterni venga esattamente adempiuto. Dei titoli poi i più interessanti se ne darà lettura agli individui ogni otto giorni.

Dalla nostra Residenza del Quirinale, li 31 Gennaro 1850.

G. CARDINAL DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARDINAL VANNICELLI CASONI

L. CARDINAL ALTIERI

LETTERA A.

Modula dell'atto di Capitolazione al servigio obbligatorio per tre anni da firmarsi dalla Guardia di pubblica sicurezza, analogamente all' articolo 17 *di questo Regolamento.*

GOVERNO PONTIFICIO

PROVINCIA DI

CAPITOLAZIONE

Oggi
Il nominato
figlio di
e di
nato
Diocesi
Provincia di
di anni scapolo (*)
domiciliato ora
di professione
si è presentato volontariamente a Noi Preside della provincia di ed ha domandato di essere ammesso a servire Sua Santità come Guardia di pubblica sicurzza, consegnandoci a tale

(*) *Qualora sia vedovo dovrà dichiararlo indicando se abbia o no figli, e nel caso affermativo il loro numero, e se tutti abbiano compito i sette anni, ciò che deve essersi già verificato dal Preside della provincia.*

effetto i documenti richiesti dall' articolo nono del Regolamento organico, amministrativo, disciplinale e penale pubblicato dalla Commissione Governativa di Stato li 31 gennajo 1850, i quali documenti sono stati da Noi trovati in regola ed in corrispondenza al citato articolo.

Il medesimo ha inoltre dichiarato e dichiara formalmente ed espressamente di non aver mai appartenuto a qualunque setta, o ai corpi franchi, od ai circoli politici sotto qualsivoglia denominazione; di non avere subito le condanne espresse nell' art. 314 del tit. XXIV di detto Regolamento, del quale titolo gli si è data lettura, e di non avere fatto mai parte di alcun corpo militare (*).

Presso tali documenti esibiti e dichiarazioni fatteci, e dopo di esserci assicurati per mezzo del Dottore medico, e del chirurgo che il suddetto riunisce le condizioni fisiche espresse nell'istruzione sanitaria, come risulta dal loro certificato munito di giuramento, abbiamo ammesso per Guardia di pubblica sicurezza il nominato

---

(*) *Se fosse stato militare dovrà dichiarare in quale arma abbia servito, e l'epoca della sua dimissione, aggiungendo l'ulteriore dichiarazione di non esserne stato espulso o cassato per demeriti, ciò che nel caso dovrà verificarsi avanti la di lui ammissione.*

N. B. *Dopo il primo impianto delle Guardie, alle premesse dichiarazioni dovrà aggiungersi l'altra di non avere mai appartenuto alle Guardie medesime.*

il quale si obbliga di fedelmente servire per tre anni, promettendogli Noi, in nome Sovrano, che passato il tempo di anni tre pei quali egli si è obbligato di servire, potrà, qualora non gli piacesse di proseguire nel servigio, domandare il suo congedo, che gli verrà accordato a norma dell' art. 30 del ripetuto Regolamento, osservate le prescrizioni amministrative e disciplinali in materia.

Fatta in doppio originale per restarne una presso l'ufficio governativo di questa Provincia, e per consegnarsi l'altra alla Guardia ammessa.

Firma della Guardia . . . . . .

IL — . . . . . DELLA PROVINCIA

Il Sergente

Tabella della classificazione, quantità e durata degli effetti di vestiario, biancheria, calzatura, fornimento ed armamento per le Guardie di pubblica sicurezza, analogamente all'articolo 63 *di questo Regolamento.*

	DETTAGLIO DEGLI OGGETTI	Quantità degli oggetti	Durata in mesi
Vestiario	Abito di panno.	1	48
	Giacchetta di panno.	1	24
	Pantaloni di panno	1	18
	Cappotto di panno	1	42
	Cappello piegato da una parte con cappiola, bottone e coccarda.	1	36
	Incerata.	—	24
	Pennacchio.	—	72
	Bonetto di panno	1	24
	Paja pantaloni di limito misto	2	24
Biancheria e calzatura	Camicie di tela.	2	20
	Paja mutande di tela	2	24
	Paia uno coturni, ed un paio scarpe .	2	18
	Cravattino.	2	24
Distintivi	Gallone di argento uno per l'abito, e l'altro pel cappotto del Sergente. . . .	2	30
	Detti di lana per i Caporali.	2	30
Fornimento	Sacco di pelle, ossia mucciglia	1	120
	Placca di metallo.	1	240
	Centurini da cappotto.	2	72
	Corea da fucile	1	90
	Giberna.	1	180
	Porta Giberna.	1	180
	Porta Sciabla.	1	140
	Anello di sicurezza.	1	600

SIEGUE IL DETTAGLIO DEGLI OGGETTI		Quantità degli oggetti	Durata in mesi
Armamento	Fucile con baionetta	1	600
	Sciabla con fodero	1	600
	Fodero di baionetta (*)	1	—
	Pistola	1	600
	Martellina e cacciapelo	1	120

(*) I foderi di cuoio delle sciable e delle baionette sono rinnovati all'occorrenza nelle riparazioni delle armi.

NOTA

Ad ogni picchetto sarà somministrato dal Governo un bacchettone di ferro per lo scarico delle armi e per servire a tutti gl'individui del picchetto medesimo.

La rinnovaziono e riparazione del suddetto bacchettone sarà a carico del picchetto, attesochè il Governo lo somministra nel solo primo impianto.

TARIFFA DELLE COMPETENZE

Spettanti ad ogni Sergente, Caporale e guardia di pubblica sicurezza.

GRADI	Competenze fisse		Totale per mese	Servizio straordinario fuori della Provincia per giorno
	Soldo mensile	Spese d'Ufficio mensili		
Sergente . Sc.	15 —	1 50	16 50	— 07
Caporale . . »	9 —	— 30	9 30	— 06
Guardia . . »	6 —	» —	6 —	— 05

NOTE

I. L'indennità per il servizio straordinario è dovuta ai graduati e guardie quando per comando superiore prestino un servigio fuori della provincia cui il picchetto appartiene. Tale servizio deve essere giustificato mediante un foglio regolare rilasciato dal caporale del picchetto, e certificato vero dal Giusdicente locale. La stessa indennità è dovuta per il servizio reso in colonna mobile purchè sia espressamente ordinato dal Preside della provincia. Un regolare foglio dell' Autorità governativa locale deve certificare la qualità di detto servizio in colonna mobile, indicando la data ed il numero del dispaccio col quale il Preside della provincia emanò l'ordine. Li giusdicenti locali sono espressamente responsabili dell' esatta esecuzione di questa prescrizione.

II. Il Governo non deve soggiacere a duplici spese di ufficio ed è perciò che queste sono dovute soltanto al caporale del picchetto, ed al sergente, ed in loro assenza, o mancanza a chi ne fa le veci.

Ritenute giornaliere da farsi sul soldo delle guardie di pubblica sicurezza secondo i diversi casi preveduti dagli articoli 36, 47, 54, 57, 59, 166, 170 *e* 354 *di questo Regolamento.*

GRADI	Ritenute per giorno					
	per Ospedalità	Permesso a metà del soldo	Permesso senza soldo	Arresti	Sospensione del grado	Prigione
Sergente.	—	25	50	12 1/2	25	25
Caporale.	—	15	30	7 1/2	15	15
Guardia.	—	10	20	5	10	10

NOTE

I. La ritenuta per l'Ospedalità è eguale al quoto stabilito nel contratto coll'Ospedale.

II. Le ritenute di prigione, e di sospensione del grado sono tra loro eguali.

III. I permessi che si concedono dal Preside della provincia sono per massima, per ragionati ed imponenti motivi a soldo intero, per plausibili motivi a metà di soldo; e per altre circostanze senza soldo.

Tabella della durata degli effetti assegnati alle Caserme dei picchetti delle Guardie di pubblica sicurezza, in relazione agli articoli 106, 107, 109, 110, *e* 114 *di questo Regolamento.*

	INDICAZIONE DEGLI EFFETTI	Durata in anni
	Crocifisso di legno	10
CAMERE — *Letti*	Paglione	6
	Traversino di tela	6
	Lenzuolo	4
	Coperta	10
	Cavalletti di ferro verniciati	30
	Tavole di legno verniciate	13
CAMERE — *Incassi e Mobilio*	Tavola per pulizia	30
	Tavolini da scrivere con tiratore, serratura e chiave	15
	Candeliere di ottone	10
	Panche per sedere	10
	Sedie	3
	Banchetti di Legno	5
	Assi al muro	30
	Attaccapanni	30
	Rastelli di armi	15
	Scanzie con sportelli, serrature e chiavi	30
Atrii e scale	Fanale completo	5
Cucina	Tavola per mangiare l' ordinario	25
	Panche per sedere alla medesima	10
	Gamella grande di latta	3
	Paletta di ferro	4
	Molla di ferro	4
	Catena di ferro al camino	10
	Marmitta di rame con coperchio	12
	Sgommarello	3
	Schiumarola	3
	Forchettone	3
	Marraccio	3
	Brocca di terra	1
	Due Piattini di terra per ogni Caporale e Guardia	1
	Tovaglia per mangiare	2

SIEGUE L' INDICAZIONE DEGLI EFFETTI		Durata in anni
Sala di disciplina ossia prigione	Tavolato per coricarsi.	4
Utensili diversi	Bidoni di legno cerchiati di ferro.	2
	Secchio di legno cerchiato di ferro per attingere acqua.	2
	Corda pel pozzo.	2
	Girella di legno con ferramenti.	2
	Molla di ferro per la corda.	4
	—	
	Cassetta con chiave per contenere i pacchi delle cariche (*)	30
	Stemma Pontificio colla iscrizione — *Pubblica Sicurezza.*	10

(*) Le cassette per le cariche devono essere capaci di contenerne una quantità sufficiente al numero delle guardie del picchetto, avendo però in vista che ve ne sia sempre una riserva. Le cassette medesime sono di tavola, ferrate con due cerniere in grossezza inginocchiate, serratura con chiave e nasetto a cerniera, e ricoperte all'esterno con fogli di latta assettati, e saldati insieme.

Composizione di un letto ad una piazza, in corrispondenza all' articolo 109 *di questo Regolamento.*

Due cavalletti di ferro nazionale di prima qualità, del peso non minore di libbre cinquanta, lunghi palmi quattro, ed alti palmi due avvantaggiati, inverniciati di nero.

Tre tavole di castagno stagionato, larghe palmo uno, e lunghe palmi nove, inverniciate color perla con una mano di olio cotto, e due di vernice.

Un paglione di canevaccetto di Bologna, lungo palmi nove largo palmi cinque.

Un traversino di tela grezza di canepa, lungo palmi quattro, largo un palmo e un quarto.

Quattro lenzuoli di tela grezza di canepa, alta dalle trenta alle trentatre oncie, ciascuno composto di due teli, e lungo palmi undici.

Una coperta di buon tessuto di tutta lana, lunga palmi undici, larga palmi sette ed oncie dieci, del peso non minore di libbre quindici.

N. B. *I pesi, e le dimensioni sopra indicate sono Romane.*

ISTRUZIONE SANITARIA

PER L' ARRUOLAMENTO E LA RIFORMA DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA. IN CORRISPONDENZA AGLI ARTICOLI 9 § 2 E 32 DI QUESTO REGOLAMENTO.

CAPO PRIMO

Dell' arruolamento.

L'arruolamento delle Guardie di pubblica sicurezza è volontario. Esso dunque richiede dal Medico e dal Chirurgo cui n' è affidato l' esame una speciale considerazione sulle malattie dissimulate. Come regola stabile ciascuno di loro seguirà per l'ammissione al servizio richiesto le seguenti norme.

1. Chiunque vuole arruolarsi pel servizio di Guardia di sicurezza deve esser dotato di costituzione fisica sana e robusta, e deve godere del retto esercizio delle facoltà mentali.

2. Esclude dall' arruolamento ogni malattia in corso, sia acuta o cronica , sia continua o ricorrente.

3. Le malattie acute interne o esterne, appartenenti tanto ai sistemi e ai visceri che alle condizioni umorali rimanderanno l'esame della persona da arruolarsi al giorno della perfetta guarigione. Le croniche l'escluderanno dal servizio.

4. Le malattie ricorrenti per intervalli, come l'epilessia, l'asma, la gotta, lo sputo di sangue, la mania ricorrente, il sonnambulismo ec. saranno indagate coi mezzi stessi coi quali dovrà venirsi in cognizione delle altre qualità, oltre le sanitarie, indispensabili all'arruolamento. La prova testimoniale

tratta specialmente da coloro che possono aver cognizione dell'individuo, per aver esercitato con lui la stessa arte, o lo stesso mestiere darà modo di conoscere la preesistenza di quelle infermità.

5. Escludono dall'arruolamento tutti i vizi di conformazione congeniti, e le imperfezioni fisiche indotte da malattie pregresse.

La seguente nota ne comprende la nomenclatura.

La calvizie completa, e specialmente quella procedente da infermità pregresse.

L'ossificazione imperfetta del cranio.

Le cicatrici estese del capo, e le depressioni delle ossa che lo compongono, derivanti da lesioni sofferte.

La paralisi o il tremore di una palpebra, o di ambedue.

La mancanza delle ciglia o dei sopraccigli.

Il rovesciamento delle palpebre o delle ciglia, sia all'interno, sia all'esterno dell'occhio.

La lacrimazione abituale da qualunque vizio essa derivi.

Lo strabismo dell'occhio destro.

La miopia.

L'emeralopia (vista che non può esercitarsi che a gran luce), e la nittalopia (vista che non può esercitarsi che nell'oscurità.

Il difetto di vista per qualunque disordine di funzione ed organismo.

La cecità anche di un occhio, quantunque incompleta.

La sordità benchè incompleta.

La mancanza dell'orecchio esterno.

La mancanza o la grande deformità del naso, specialmente unita a fetore delle narici.

Il labbro leporino per difetto delle parti ossee, o delle molli.

La paralisi o il tremore delle labbra.

La mancanza di più denti, e specialmente degl'incisivi e dei canini.

L'ipertrofia della lingua (esorbitanza di volume).

La mancanza di essa, o l'aderenza di una parte o di tutto il suo corpo.

La mutolezza, la semi-afonia o fioccaggine, e le balbuzie.

La paralisi della lingua.

Lo scolo involontario della saliva dalla bocca.

La disfagia (difficile deglutizione).

L'ipertrofia delle tonsille e dell'ugola.

La mancanza o divisione del palato osseo o molle.

Le deformità notabili della faccia.

Il collotorto.

Il gozzo, e i tumori glandolari del collo, residui da malattia.

L'ernie di qualunque specie.

L'emorroidi.

La procidenza dell'intestino retto.

La paralisi, la costrizione spasmodica e il ristringimento preternaturale dell'ano.

La mancanza del membro virile, o di una parte di esso.

L'ipospadia e l'epispadia (apertura mostruosa dell'uretra, sotto o sopra la verga).

La mancanza de'testicoli nello scroto, mancando i segni generali della virilità, ovvero essendovi indizi d'operazione chirurgica che gli abbia estirpati.

L'apposizione di uno o dei due testicoli all'anello inguinale.

L'incontinenza dell'urina, o la difficoltà di emetterla.

Il cirsocele (distensione delle vene spermatiche formanti volume notabile).

Il varicocele (distensione delle vene dello scroto formanti volume notabile).

Le cicatrici estese, profonde, con perdita di sostanza.

Le varici voluminose ed estese.

La paralisi completa o incompleta, generale o parziale, ed ogni tremore di membra.

Ogni contrazione o storpio di articoli, ed ogni impedimento di moto nell'estremità.

La mutilazione degli articoli.

L'esistenza di corpi mobili nelle articolazioni, o lungo il corso de'muscoli e dei tendini.

Ogni vizio di conformazione, di direzione, di simmetria del sistema osseo, e di ognuna delle sue parti.

Le periostosi ed esostosi derivanti da malattia pregressa, quando attestino persistenza d'infermità, ovvero impediscano i moti delle membra, o sieno causa di dolore.

Qualunque mostruosità sia per eccesso, sia per difetto, sia per falsa posizione di parti.

CAPO SECONDO

Della riforma.

La riforma o esclusione dal servizio può esser richiesta dalla Guardia o dal Superiore della medesima.

Nel primo caso il Medico e il Chirurgo dovranno por mente alle malattie simulate o provocate, e alle imperfezioni simulate, portanti inabilità al servizio.

Sono spesso simulate alcune malattie croniche, continue o ricorrenti, e molte imperfezioni fisiche e mentali, come l'epilessia, la catalessi, l'amaurosi, il sonnambulismo, le alienazioni di mente, l'asma, la sordità, la balbuzie, lo sputo di sangue, e molte altre; e perciò si esige dai due Periti sopradetti chiamati all'esame della Guardia un voto ragionato che includa la manifestazione dei motivi, pe' quali essi la giudicano abile a proseguire il servizio, o meritevole di riforma.

Le malattie provocate, come la mutilazione degli articoli, l'avulsione de'denti, l'esulcerazione del capo imitante la tigna, e quella di altre regioni del corpo, lo scolo puriforme degli orecchi ed altre cui può ricorrere colui che chiede la riforma, richiameranno tutta l' attenzione e tutta la probità del Medico e del Chirurgo sul caso in questione, onde procedere con sicurezza al giudizio di esso.

Nel secondo caso che è quello, in cui la riforma vuol darsi d'ufficio dal Superiore, i due Periti chiamati a visitare la Guardia per valutarne l'attitudine al servizio, avranno sempre presente, che la frode contro la quale devono munirsi di sagacità è quella

della dissimulazione delle malattie e delle imperfezioni che la Guardia soffre, e che potrebbe nascondere per continuare il servizio.

Fatto dunque in ciascuno dei due casi sopra esposti un diligente esame della Guardia che si propone alla riforma, ed istituiti sù di essa quei sperimenti che le regole d'arte insegnano come necessarii a conoscere la verità, anche a corpo denudato come nell'arruolamento, onde escludere ogni dubbio di simulazione, di dissimulazione, di provocazione di malattie, e d'imperfezioni, il Medico e il Chirurgo procederanno al giudizio del caso per cui la Guardia o il di lei Superiore domandano l'esclusione dal servizio, ossia la riforma.

Questo giudizio dovrà fondarsi sulla persuasione indotta nel Perito, che la malattia, sia di quelle che hanno un corso continuato o delle altre ricorrenti ad intervalli, ovvero l' imperfezione sopravvenuta all'arruolamento, sieno insanabili o assolutamente, o relativamente al servizio, il quale potrebbe non offrire le condizioni necessarie alla guarigione, o potrebbe esser causa di frequenti e sicure recidive, per modo che la durata del servizio s'avesse a compiere fra continue esenzioni da quello per motivi di salute. Finalmente il giudizio d'idoneità al servizio nell' arruolamento, e quello d' incapacità nella riforma saranno espressi in un Certificato munito del giuramento del Medico, e del Chirurgo chiamati all'esame della Guardia, i quali saranno strettamente responsabili di esso.

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

La franchigia dei dazi d' introduzione, della quale godono i porti di Ancona e Civitavecchia, ebbe sempre lo scopo di favorire, secondo le circostanze e l'andamento dei tempi, il Commercio d'importazione dall' Estero nello Stato. E quantunque tale franchigia trovisi estesa alle dette Città, tuttavia non sarebbe conveniente che dovesse ulteriormente comprendere il consumo che ivi si fa di quei generi e prodotti, dei quali, attesa la copiosa interna produzione, n' è proibita l' introduzione nell' interno dello Stato, ovvero è gravata di dazio; mentre nell' interno delle Città la franchigia, per quei generi e prodotti non sarebbe più diretta all' utile generale dello Stato, ma si risolverebbe in danno dell' industria, ed agricoltura interna, alla quale così sarebbe tolto il modo di vendere i propri prodotti in quei due centri di popolazione.

Quindi sul rapporto del Pro-Ministro delle Finanze, e del Ministro di Agricoltura e Commercio, la Commissione Governativa di Stato dispone come appresso.

Art. 1. Sono esclusi dalla franchigia nelle Città di Ancona e Civitavecchia li seguenti generi, prodotti, e bestiami provenienti dall' estero,

1. I cereali in natura, in farina, o semmola; le paste da minestre, il pane, biscotto, e simili.

2. Gli olii d' oliva e morchie in natura; i saponi comuni formati tanto con olii che con grassi.

3. I vini, gli spiriti ed acquavite, tanto semplici che con qualunque odore e sotto qualunque denominazione.

4. I bestiami cavallini, mulini e somarini: gli animali suini, bovini ed altri da macello; i formaggi, le carni salate, affumate o in qualunque modo preparate.

Art. II. Le leggi daziarie relativamente ai menzionati articoli sono applicabili alle dette Città: rimane però ferma la franchigia dentro la periferia dei loro Porti.

Art. III. Possono depositarsi per transito nelle Città li generi e prodotti descritti nell' Articolo I, ma dovranno riporsi nei magazzini a carico del proprietario in luogo sicuro e colle opportune cautele a garanzia della Dogana per esportarli di nuovo all' estero, o daziarli per l' introduzione, qualora non fosse vietata.

Ogni spesa, danno, e pericolo rimane a carico del proprietario, secondo le vigenti disposizioni.

Pei bestiami vivi potrà farsene il così detto *manifesto per rimettere con valitura* non più lunga di giorni trenta.

Art. IV. Resta fermo il divieto del transito per via di terra di tutti i generi e prodotti, de' quali n'è proibita l'introduzione: quei generi pe'quali non v' è divieto potranno dalle dette Città essere spedite per la via di terra ad altro Stato, osservate le regole del transito. Le altre merci e generi vietati dovranno rimbarcarsi nello stesso Porto per l'estero.

Art. V. Ogni contravenzione alle suddette disposizioni sarà punita a norma delle Leggi in vigore.

Art. VI. L' esecuzione della presente legge avrà luogo pe' generi, prodotti e bestiami di cui nell'Articolo I. §§. 1. 2. e 4. il giorno 16 del corrente mese, e pei generi e prodotti di cui nel §. 3. dello stesso articolo il primo Ottobre prossimo futuro.

Il Pro-Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione della presente disposizione.

Dalla nostra residenza nel Quirinale il 1. Febbraro 1850.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

REGOLAMENTO ORGANICO

PER L'ARMA POLITICA DEI VELITI PONTIFICI.

TITOLO I.

Principii generali.

Art. 1. In conformità alle disposizioni governative emanate colla Notificazione del 17 Settembre decorso anno viene pubblicato il presente Regolamento, che dovrà servire di norma per l'arma politica nei dominii della S. Sede, già istituita colla denominazione di « *Veliti Pontificii* ».

Essa è una forza esecutrice delle leggi, e degli atti dipendenti dall'amministrazione sì civile che criminale.

Art. 2. Quest'arma ha l'essenziale proprietà di essere una forza morale, che pel complesso delle virtù, di cui debbono essere forniti i componenti la medesima, deve riscuotere tale estimazione pubblica da valere assai più che per il numero allo scopo della sua istituzione.

Art. 3. Ciascun'individuo che sia ammesso a far parte del corpo de'Veliti, sia per trasferimento da altri corpi militari, sia per suo primo arruolamento deve prestare un giuramento speciale di onorato e fedele servizio alla S. Sede con quelle formalità e solennità, che si prescrivono nella modula relativa, la quale è riportata in fine del presente Regolamento.

Art. 4. Dopo il primo impianto in cui il personale di quest'arma dovrà essere tratto dalla parte più pura e scevra di macchia qualsiasi degli esistenti Corpi Militari, l'alimento annuale di essa sarà preso in preferenza, e possibilmente dai migliori soggetti esistenti nella truppa Pontificia, e solo in mancanza di essi si desumeranno dallo stato civile, purchè sieno forniti dei requisiti occorrenti.

Art. 5. Analogamente alla citata Notificazione l'arma dei Veliti Pontificii ha organizzazione militare, e fa parte delle Truppe di linea dello Stato.

Art. 6. Il mantenimento dell' ordine pubblico, l'osservanza delle leggi, ed una vigilanza continua, preventiva e repressiva nell'interno dello Stato costituiscono l'essenza del suo servigio.

Art. 7. Fermo il principio che dessa è una forza morale, ovunque si presenta deve ottenere un pronto rispetto da tutti, ed in caso di bisogno e resistenza alla esecuzione delle leggi, i Veliti Pontificii potranno requisire a loro sussidio ogni altra forza armata.

Art. 8. L'ordinario e straordinario servigio dell'arma è destinato non solo alla conservazione dell'ordine, alla polizia delle Città, dei Municipii e degli altri luoghi abitati, ma specialmente si estende alla sicurezza delle campagne e delle strade a tutela vigilante delle persone e delle proprietà.

Art. 9. La parte amministrativa del Corpo sarà regolata sù i principii generali degli altri corpi militari dello Stato, con quelle eccezioni però che le specialità di questo Corpo richieggono, ed alle quali sarà provveduto con apposite disposizioni ad-

dizionali al presente Regolamento, in fine del quale si annette per norma la tariffa dei soldi, ed accessorii stabilita per gl'individui del Corpo.

TITOLO II.

Composizione e formazione del Corpo.

Art. 10. Il Corpo dei Veliti Pontificii avrà la formazione di « *Reggimento* ». Il medesimo sarà diviso in tre Squadroni e quattordici Compagnie, le quali saranno comandate da Capitani di prima e di seconda classe.

Art. 11. Le Compagnie saranno divise in Tenenze ed in Brigate, a cavallo e a piedi proporzionatamente alla estensione territoriale, popolazione, posizione topografica e circostanze politiche delle provincie.

L'unito prospetto presenta il quadro della formazione del Corpo.

Art. 12. Nei capoluoghi delle Compagnie dipendentemente dalle circostanze si potrà formare un deposito di un uomo di ciascuna Brigata sì a cavallo che a piedi, bene inteso che ciò sia eseguito colla debita prudenza affinchè non manchino gl'individui occorrenti ai bisogni locali.

Art. 13. Questo deposito sarà formato possibilmente dei nuovi ammessi all'arma perchè ivi apprendano, sotto la vigilanza del Capitano, la istruzione dell'istituto.

Art. 14. La ubicazione delle Tenenze, delle Brigate e respettiva loro forza viene stabilita dal Su-

periore Governo, a forma di quanto è indicato all'Art. 11 del presente Regolamento.

TITOLO III.

Qualità personali, e requisiti occorrenti all'accettazione nell'arma

Art. 15. Ogni aspirante dovrà essere suddito Pontificio, o avere acquistato domicilio negli Stati della S. Sede con stabile permanenza di dieci anni, di provato attaccamento al Governo, e di non avere appartenuto nei passati sconvolgimenti ai corpi franchi o circoli politici. Sarà inoltre fornito dei seguenti requisiti, producendone i relativi documenti.

§. 1. Condotta religiosa, morale, e politica assolutamente scevra da ogni eccezione.

§. 2. Robustezza ed idoneità fisica verificata dai Professori sanitarii sotto la loro responsabilità.

§. 3. Statura non minore di cinque piedi e tre pollici.

§. 4. Età non minore di venticinque anni compiti, e non eccedente li quaranta per i provenienti da altri Corpi Militari, non eccedente poi gli anni trentacinque per quelli che verranno dallo stato civile.

§. 5. Convenienza di natali, e prova di non avere esercitato arti e mestieri vili.

§. 6. Stato libero.

§. 7. Perizia nel leggere e scrivere.

§. 8. Fondo di massa per l'ammissione sì a cavallo che a piedi, secondo le massime amministrative.

§. 9. Obbligazione di servire non meno di sei anni nell'arma. Per coloro poi che provengono dallo stato militare si comprenderanno gli anni che rimangono dalla prima loro capitolazione.

Art. 16. L'aspirante che proviene da altri Corpi Militari, oltre i requisiti suddetti dovrà avere prestato lodevole servigio alla sua arma per tre anni.

Art. 17. Nell'attuale prima formazione, in vista delle speciali circortanze che vi concorrono, avranno luogo quelle eccezioni che saranno richieste per l'esecuzione della suddetta Notificazione dei 17 Settembre decorso anno.

Art. 18. Per verificare se l'aspirante sia scevro da pregiudizi politici, il Comando del Reggimento ne farà la richiesta al Ministro di Polizia.

TITOLO IV.

Nomine e promozioni.

Art. 19. Gli Ufficiali Superiori del Reggimento Veliti sono di scelta e nomina Sovrana.

Art. 20. Li Capitani saranno presi fra li Tenenti del Reggimento, per un terzo a scelta del Governo, e per due terzi in ordine di anzianità. Li Tenenti saranno scelti dal Governo per un terzo fra li Tenenti dei varii Corpi di linea che abbiano due anni di anzianità del grado, e per due terzi esclusivamente fra li Tenenti in 2.del Reggimento Veliti, cioè uno per scelta del Governo, e l'altro per anzianità. Li Tenenti di linea però non prenderanno il diritto di anzianità nei Veliti che dal giorno del

loro trasferimento. Li Tenenti in seconda saranno presi cumulativamente frà li Marescialli d' Alloggi in Capo, e Marescialli d' Alloggi del Reggimento, un terzo per anzianità, e due terzi a scelta come sopra.

Art. 21. I gradi da Maresciallo d' alloggi Capo a Maresciallo d' alloggi inclusivamente, sopra una terna proposta dal Colonnello, saranno di nomina del Ministro delle armi, e gli altri di Brigadiere e Vice-Brigadiere dietro proposta dei Capitani, per la trafila ed informazioni dei Capi Squadroni, saranno di nomina del Colonnello.

Art. 22. Tutti i graduati da Sott' Ufficiale a basso provenienti dai Corpi di linea non potranno entrare nel Reggimento dei Veliti che come comuni, ma però nel caso di giubilazione gli sarà fatto dritto alla qualità, anzianità di servigio e grado anteriore all' ingresso nel Corpo de' Veliti. L'anzianità poi del loro servigio per gli ascensi nel Corpo stesso daterà solo dal giorno del loro ingresso nel medesimo.

L' anzianità di servigio, o grado per il passaggio ad un grado superiore sarà la seguente;

Per il passaggio al grado di Vice-Brigadiere si dovrà avere percorso un anno di esistenza nel Corpo.

Per il passaggio a Brigadiere un anno di grado antecedente.

Per il passaggio a Maresciallo d'Alloggi e Maresciallo d' Alloggi Foriere, due anni di grado antecedente.

Per il passaggio a Maresciallo d' Alloggi-Capo un anno del grado di Maresciallo d'Alloggi Foriere.

Li Sott' Ufficiali del Corpo non potranno avere il passaggio al grado di Tenente in seconda, che dopo due anni di anzianità nel grado di Sott' Ufficiale.

Li Tenenti in seconda non potranno passare Tenenti in prima che dopo due anni di anzianità nel grado di Tenente in seconda.

Li Tenenti in prima non potranno passare Capitani che dopo due anni di anzianità nel grado di Tenente in prima.

Li Capitani non potranno passare Maggiore che dopo quattro anni di anzianità nel grado di Capitano;

Li Maggiori non potranno passare Tenente Colonnello che dopo tre anni di anzianità nel grado di Maggiore.

Il Tenente Colonnello non potrà passare Colonnello che dopo due anni di anzianità nel grado di Tenente Colonnello.

Art. 23. Tutti gli Ufficiali di quest'arma debbono essere montati, e considerati di cavalleria.

Art. 24. I passaggi dal servizio a piedi a quello a cavallo, sempre nello stesso grado, da Maresciallo d'Alloggi a basso, sono riservati al Colonnello del Reggimento, giusta le norme stabilite dalle massime amministrative.

TITOLO V.

Vestiario.

Art. 25. Il vestiario dell' arma dei Veliti è già stabilito nelle forme piu decenti ed economiche che convengono ad un arma politica, la quale anche nel suo esterno deve mostrare la importanza e serietà del suo istituto.

Art. 26. L'analogo figurino che corrisponde allo spirito del precedente articolo, sarà annesso alle massime e disposizioni amministrative.

Art. 27. Tutti gli Ufficiali dell'arma da Colonnello a basso dovranno uniformarsi strettamente al detto figurino, e a nessuno sarà permesso di apportarvi qualunque siasi variazione.

TITOLO VI.

Attribuzioni dei Ministri ed obblighi del Reggimento dei Veliti verso i medesimi.

Art. 28. Il Reggimento dei Veliti dipende dal Ministro delle armi per tutto ciò che riguarda il personale, l'istruzione militare, la disciplina e l'amministrazione:

dal Ministro dell'interno e di polizia per ciò che concerne l'ordine pubblico, il servigio d' istituto, e le spese del casermaggio a carico delle Provincie:

dal Ministro di grazia e giustizia in quanto è relativo al servigio da prestarsi ai tribunali civili e criminali, e all'esecuzione degli ordini di giustizia.

Art. 29. Emanano dal Ministro delle armi gli ordini per l'ammissione nel Reggimento dei Veliti, cambiamenti di residenza, tenuta, polizia, disciplina, regolamento interno, pagamento dei soldi, delle indennità e dei premii per l'arresto dei disertori, per l'abbigliamento, rimonta dei cavalli, provvisione dei foraggi, impiego delle masse, verificazioni delle contabilità; per la convocazione dei consigli di guerra e di disciplina stabiliti nel Regolamento di giustizia criminale e disciplinale militare, ed esecuzione delle respettive sentenze; per le riviste ed ispezioni ordinarie e straordinarie, e generalmente per tutto ciò che è relativo alla parte amministrativa.

Art. 30. La sorveglianza, che i Veliti sono obbligati ad esercitare verso i militari assenti dal corpo cui appartengono, è pure nelle attribuzioni del Ministro delle armi, a cui in ogni mese si farà un rapporto speciale del servigio reso dalle Brigate per la ricerca dei disertori, e per far raggiungere i militari ai loro corpi.

Art. 31. Emanano dal Ministro dell' interno gli ordini relativi alla polizia, alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla riunione di più Brigate, nel caso di un servigio straordinario. Il Colonnello rende conto al detto Ministro del servizio giornaliero ed abituale del Reggimento dei Veliti, del servizio che questi presta in seguito di requisizione delle autorità, o in esecuzione delle leggi e regolamenti dell'amministrazione pubblica, di tutti

gli arresti, delle condotte di brigata in brigata, dei trasporti dei carcerati, imputati, o condannati, delle scorte somministrate per la sicurezza del danaro del Governo, dei corrieri e dei distinti personaggi, della sorveglianza esercitata sugli accattoni, vagabondi, e persone senza mestiere, sorvegliate, o perseguitate dalla giustizia, e così pure di ogni tentativo contro la sicurezza delle persone, e delle proprietà.

Art. 32. Al Ministro di grazia e giustizia, per mezzo del Colonnello, sarà reso conto dei servigii più importanti resi dall' arma all' amministrazione della giustizia.

Art. 33. I rapporti che in ogni mese in seguito delle precedenti disposizioni dovranno ricevere i Ministri della polizia, e di grazia e giustizia per mezzo del Colonnello, saranno sommarii e per estratto, e seguendo l'ordine delle respettive demarcate attribuzioni si desumeranno dai rendiconti mensili di ciascuna compagnia. Inoltre alla fine dell' anno i due Ministri riceveranno dal Colonnello medesimo il riassunto generale compendiato del servizio reso nel corso dell'anno dalle brigate.

Eguali rapporti mensili ed annuali sono rimessi dal Colonnello al Ministro delle armi.

Art. 34. Indipendentemente dai rapporti mensili, de'quali tratta l'articolo precedente, il Ministro dell'interno e della polizia dovrà *subito* avere cognizione di tutti gli avvenimenti straordinarii, e di quei delitti i quali per loro natura possono compromettere la tranquillità pubblica.

A questo interessante scopo il Capitano comandante la compagnia di una o più provincie gli

trasmetterà *immediatamente* il rapporto di quello che in materia sarà accaduto nel Capoluogo e suo distretto, come i Tenenti gli invieranno eguale rapporto di ciò che è avvenuto nel respettivo circondario.

Questi avvenimenti straordinarii e delitti sono principalmente:

§. 1. i furti commessi dai delinquenti armati in numero maggiore di due;

§. 2. i delitti d'incendio di grave danno, e che compromettano la tranquillità pubblica;

§. 3. le aggressioni dei corrieri, delle diligenze e dei convogli di danaro del Governo, e di munizioni da guerra;

§. 4. le espilazioni delle casse pubbliche e dei magazzini militari;

§. 5. gli arresti degl'ingaggiatori, degli spioni, la sorpresa della loro corrispondenza e di tutte le altre carte che possono dare indizii o far prova di delitti, o di complotti per attentare all' interna ed esterna sicurezza;

§. 6. le provocazioni a rivolta contro il Governo;

§. 7. gli attruppamenti sediziosi ed aventi per oggetto l'espilazione dei convogli di grani e farine;

§. 8. le sommosse popolari;

§. 9. le scoperte di attrezzi o d' istromenti adatti a fabbricare moneta falsa, o a falsificare le carte di pubblico credito aventi corso coattivo nello Stato, e l'arresto di tali delinquenti;

§. 10. i ferimenti, ed omicidii dei pubblici funzionarii sì civili, che militari, e delle autorità ecclesiastiche;

§. 11. gli attruppamenti armati o non armati, che dalla legge sono qualificati per sediziosi;

§. 12. le distribuzioni di danaro, di vino, o di liquori inebrianti cogli altri artificii tendenti a favorire la diserzione dei militari, o ad impedire il loro ritorno ai corpi cui appartengono;

§. 13. gli assalti diretti ed eseguiti contro i prigionieri ed arrestati, o contro la forza armata incaricata di scortare il pubblico danaro, o di trasferire i prigionieri, o gli arrestati o condannati;

§. 14. le riunioni, le escurzioni, e le aggressioni dei malviventi attruppati ed organizzati in bande che devastino o saccheggino le proprietà;

§. 15. le scoperte dei depositi di armi nascoste, di lettere minatorie, di segni e motti di richiamo, di scritti, di affissi, ed avvisi incendiarii provocanti alla rivolta, alla sedizione, ed al saccheggio;

§. 16. e generalmente tutti gli avvenimenti che richiedono misure pronte e decisive tanto per prevenire che per reprimere i disordini.

Art. 35. Eguali rapporti s' inoltreranno al Ministro delle armi. Fuori di tali casi, meno qualche ordine particolare, il solo Colonnello corrisponderà coi Ministri.

Art. 36. Nella circostanza in cui può aver luogo una speciale proposta al Governo superiore per ricompense, gratificazioni o indennità per importanti servigii resi dai Veliti, o per perdite e danni da questi sofferti nell'esercizio delle loro funzioni, tale proposta si dirigerà al Ministro delle armi, o a quello dell' interno e di polizia, secondo la specie

del servigio reso, ed essi ne curano dal Governo superiore le convenienti misure.

Le decorazioni, premiazioni straordinarie e gli avanzamenti degli Ufficiali riservati alla scelta del Governo, sono proposti all'Autorità suprema dal Ministro delle armi presso le informazioni in iscritto degli altri Ministri che possono in ciascun caso avervi interesse, ed in ispecie del Ministro dell'interno e di polizia.

Quando hanno luogo i trasferimenti dei Tenenti dalle truppe di Linea al Reggimento dei Veliti, il Ministro delle armi interpella in precedenza il Ministro dell'interno e di polizia.

Art. 37. Nel caso in cui il bisogno o l' utilità esigesse dei movimenti, o concentrazioni di due o più compagnie, si faranno sempre d'intelligenza fra i due Ministri.

Art. 38. Dopo il primo impianto delle compagnie, tenenze e brigate fissato dal Governo, non potrà farsi alcuna variazione sulle medesime, e sulla respettiva forza loro assegnata ; ma se il bene del servigio richiedesse in seguito qualche cambiamento, potrà effettuarsi di concerto e d' intelligenza fra i due Ministri delle armi, e dell'interno e di polizia.

Art. 39. Per ragione dell' istituto dell' arma e per la qualità del servigio politico che dalla medesima si presta, il Ministro dell'interno e di polizia richiede al Ministro delle armi la remozione e trasferimento di un individuo da una residenza all'altra, e così pure la punizione dei Veliti delinquenti: insorgendo difficoltà ne decide l'Autorità suprema.

Art. 40. Il Colonnello riceve direttamente dal Ministro di polizia gli ordini relativi al servigio politico che riguardano il Reggimento o i Squadroni, li dirama, e li fa eseguire da chi spetta. Esso inoltre rende conto al Ministro stesso delle operazioni del Reggimento in materia di servigio, e gli comunica quanto riguarda le di lui attribuzioni.

Art. 41. I permessi di assenza per il Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiori si accorderanno dal Ministro delle armi interpellando in precedenza il Ministro dell' interno e di polizia per ragione del servigio.

TITOLO VII.

Servizio ordinario dell'arma.

Art. 42. Il servizio ordinario del Reggimento Veliti è essenzialmente il seguente.

§. 1. Di proteggere la sicurezza delle persone e delle proprietà anche campestri sorvegliando, reprimendo, e se è necessario arrestando tutti coloro che vi attentassero.

§. 2. Di perlustrare le strade pubbliche, traverse, e i circondarii mediante corse, giri e pattuglie.

§. 3. D' informarsi dei delitti pubblici per darne immediata conoscenza alle Autorità competenti.

§. 4. Di far ricerca e procedere all'arresto dei malviventi, dei pubblici ladri ed altri delinquenti.

§. 5. Di arrestare chi rimane sorpreso *in flagrante* o *quasi flagrante* delitto. Si considera essere *in flagrante* delitto colui che viene sorpreso nell'atto di tentarlo o commetterlo, o nell' atto immediatamente seguente l'esecuzione. Si considera essere *in quasi flagrante* delitto quello che viene inseguìto dall'offeso, o dalle grida del popolo che lo indica come colpevole, o che in tempo e luogo prossimo a quello del delitto si trovi avere presso di se effetti, armi, istromenti, carte ed altri oggetti, o segnali valevoli a farlo ragionevolmente presumere autore.

§. 6. Di assicurare le armi ed oggetti qualunque che può credersi avere servito, o essere stati destinati a commettere il delitto; come anche quelle persone che possouo essere colpevoli, e avervi relazione, od essere influenti in ogni modo al discoprimento della verità.

§. 7. Il Capo che eseguisce l' arresto stende immediatamente il processo verbale in cui descrive con precisione la qualità, la quantità e stato degli oggetti rinvenuti , il luogo , il tempo , le persone presso le quali sono stati trovati: fa osservare gli stessi oggetti a due testimonii , se possono senza grave difficoltà aversi, ed in mancanza di essi o di uno di loro, agli altri individui della forza perchè possano in appresso riconoscerli. Il processo verbale viene firmato dagl'individui della forza, e dai testimonii, se si sono adoperati, previa chiara lettura fattane.

§. 8. Le armi e gli oggetti rinvenuti si chiudono e suggellano in un involto , e recipiente, e

qualora non si possa, vi si adatta una lista di carta o di tela munita di sigilli in modo da non potere essere alterati. I testimonii si firmano sull' involto suggellato, o sopra i quadrati di carta, a cui furono apposti i suggelli. Lo stromento che ha servito alla impressione dei suggelli viene consegnato ad uno dei testimonii con ingiunzione di conservarlo per esibirlo ad ogni richiesta della giustizia.

§. 9. Se gli oggetti da prendersi non possono essere trasportati, il Capo della forza fa chiudere il luogo ove si trovano, ed appone alla porta, o porte d'ingresso le biffe in legno cautelate con liste sovraposte di carta e con sigilli, usando, riguardo all'istrumento d' impressione, la cautela di cui si fece parola nel precedente paragrafo.

§. 10. Se il locale non può chiudersi si lascia a custodia del medesimo uno o due Veliti in guardia finchè l'Autorità competente non abbia adottate le provvidenze opportune a forma di legge.

§. 11. Nel praticarsi le perquisizioni reali o personali, dalla forza debbono usarsi tutti quei riguardi di convenienza che sono compatibili colla esecuzione dell'atto. E' pertanto vietato ogni minimo uso di violenza, tranne il caso di positiva necessità indotta da incontrata opposizione.

§. 12. Di arrestare e tradurre avanti le Autorità competenti coloro che turbassero i cittadini nell'esercizio degli atti della nostra santa Religione.

§. 13. Di arrestare i devastatori dei boschi, delle raccolte, frutti pendenti ed altre produzioni.

§. 14. Di arrestare i cotrabbandieri armati quando saranno sorpresi sul fatto.

§. 15. Di procedere all'arresto dei cacciatori con fucile privi di licenza, o benchè ne siano muniti vadano alla caccia nei tempi vietati o nei luoghi inibiti dalle leggi: se però fossero persone cognite e non sospette, saranno soltanto private della loro arma, munizione ed attrezzi da caccia, tutto rimettendo coll'analogo processo verbale all'Autorità competente. Quelli poi che quantunque senza fucile si esercitano in caccie vietate, o sebbene permesse lo fanno in tempi o in luoghi proibiti, dalla forza saranno soltanto fermati e tradotti alla più prossima Autorità competente cogli attrezzi e cacciagione, se ne hanno, redigendosi come è di regola il processo verbale.

§. 16. Di dissipare con la forza ogni ammutinamento armato, e con intimazione verbale ogni attruppamento disarmato, o dalle leggi qualificato sedizioso, ricorrendo al mezzo della forza quando ciò si renda necessario, prevenendone immediatamente le Autorità locali.

§. 17. Di proteggere il commercio interno prestando ogni sicurezza ai negozianti, mercanti, artigiani ed altri cittadini che i loro affari obbligano a viaggiare.

§. 18. Di assicurare la libera circolazione delle sussistenze, arrestando coloro che vi si opponessero con la forza.

§. 19. Di proteggere i viaggiatori muniti di passaporto ed altri recapiti, conducendo avanti le Autorità Governative quelli che ne fossero privi, o che si trovassero con carte irregolari o sospette.

§. 20. Di proteggere gli esecutori dei mandati di giustizia.

§. 21. Di sorvegliare gli accattoni, li vagabondi, le persone senza mestiere ed ogni altro che dalle Autorità competenti sarà stato posto sotto sorveglianza, prendendo a loro riguardo le precauzioni dalla legge prescritte.

§. 22. D'invigilare sù i guardiani dei campi tanto nelle tenute, che nelle Comuni, trascrivendone il nome, la età, il domicilio, le qualità, e la famiglia, se l'hanno, nel registro a ciò destinato; d'informarsi se essi adempiono l'ufficio di cui sono incaricati, per render conto ai giusdicenti di ogni rilievo in contrario.

§. 23. Di trasmettere ai pubblici Rappresentanti e respettivi Giusdicenti i connotati dei malfattori, dei disertori militari e di altri individui contro i quali vi sarà l'ordine di arresto, acciocchè dalle predette Autorità sieno comunicati ai guardiani e da questi eseguiti, e denunciate le ricerche e le notizie raccolte.

§. 24. Di prendere dagli stessi guardiani gl'indizii di ciò che può compromettere l'ordine pubblico, di tutti i delitti commessi nelle tenute o nei territorii ove esercitano la custodia, e dei forestieri che vi si verranno a stabilire.

§. 25. Di redigere i processi verbali degl'incendii, sfasci ed altri delitti i quali lasciano indizii dopo la loro consumazione; delle denunzie che ai Veliti saranno fatte dagli abitanti, vicini, notiziarii ed altre persone che saranno in istato di fornire

indizi e prove sopra gli autori dei delitti e loro complici.

§. 26. Di formare ancora i processi verbali su tutti i cadaveri trovati nelle strade, nelle campagne, o ritirati dalle acque, ponendovi un Velite di guardia, e di avvertire l'Autorità locale più prossima per le opportune provvidenze; come anche l'Ufficiale dell'arma più vicino, il quale sarà obbligato di recarsi in persona sul luogo, se la forte distanza non lo impedisce.

§. 27. D'interpellare su le generali prima della redazione dei processi verbali gl'individui arrestati, mostrando loro gli effetti che nel momento dell'arresto gli saranno stati presi, e ponendo nel processo verbale ogni notizia a schiarimento che possa interessare alla punitiva giustizia. Resta però vietato agl' individui della forza d' interpellare gli arrestati medesimi sulle materie che abbiano relazione in qualsivoglia modo al delitto, di cui sono imputati.

§. 28. Di dare lettura, e chiedere agl' imputati di sottoscrivere il compilato processo verbale, ed in caso di non volere, o non potere scrivere, farne espressa menzione.

§. 29. Di assistere alle feste e ceremonie pubbliche, fiere e mercati prendendo le opportune intelligenze con le Autorità locali e le altre truppe che esistessero nel luogo pel migliore andamento del servigio.

§. 30. Di condurre i detenuti, e condannati, prendendo tutte le precauzioni per impedirne la fuga.

§. 31. Di vigilare sulla diserzione, sulla verificazione dei passaporti o congedi dei militari o

impiegati militari, essendo questo incarico direttamente devoluto ai Veliti, ai quali rimane affidata la rispettiva e locale polizia, e di arrestare in conseguenza i disertori e i militari, i quali non avessero passaporti o congedi in buona forma.

§. 32. Di far raggiungere i militari assenti dai loro corpi al termine de' loro congedi o permissioni limitate. Quest' incarico lo avranno i Veliti ove non risieda il Comandante della Piazza.

§ 33. Quando delle truppe passeranno pel circondario di una Brigata dei Veliti, dovranno questi portarsi indietro e ai fianchi di esse truppe per obbligare alla marcia, ed occorrendo anche arrestare quelli che si allontanassero dal loro cammino, inviandoli al comando del corpo, come ancora quelli che commettessero disordini o nelle marcie o nei luoghi ove soggiornano.

§. 34. Di arrestare gli accattoni validi nei casi e circostanze che si rendessero meritevoli di punizione, e di condurli all' istante avanti i Governatori locali per le provvidenze a loro riguardo conformi alle leggi sopra il divieto dell'accattonaggio.

§. 35. Di arrestare quegl' individui che commettessero guasti nei boschi, nei muri o macerie di recinto, nelle fratte, staccionate e nei fossi, quantunque ancora tali guasti non fossero seguiti da furti, e tutti quei che saranno sorpresi a derubare frutti, o prodotti, o fare altri guasti in un terreno coltivato.

§. 36. Di arrestare coloro che per imprudenza, per negligenza, per velocità de' loro cavalli o in qualunque altra guisa avessero danneggiato un cittadino nella strada o nelle pubbliche passeggiate.

§. 37. Di arrestare quei che tenessero giuochi di azzardo ed altri giuochi dalle leggi vietati nelle piazze pubbliche, fiere o mercati.

§. 38. Di arrestare tutti coloro che venissero sorpresi a tagliare o deteriorare in qualunque maniera gli alberi piantati nelle strade maestre ed in ogni altro luogo pubblico.

§. 39. Di mantenere la polizia nelle strade maestre, e libere le comunicazioni ed i passaggi in ogni tempo ; di obbligare i vetturini , i carrettieri e tutti i condottieri di vetture a non correre, a non abbandonare i loro cavalli, ed a tenersi sulla mano che loro spetta, arrestandone in caso di resistenza i contravventori.

Art. 43. Le leggi penali guarentiscono gli Ufficiali, Sotto Ufficiali e Veliti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni incontreranno resistenza od opposizione, o saranno oltraggiati o minacciati con parole o con gesti. Il Comandante può far arrestare i colpevoli e tradurre in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente. Se però trattasi di semplici ingiurie verbali potrà limitarsi a farne il rapporto all'Autorità medesima la quale immediatamente e sollecitamente dovrà procedere.

Interessando poi al Governo che la forza sia rispettata, e che i rei di resistenza, o d' ingiurie, o di altri delitti verso la medesima sieno al più presto anche ad esempio pubblico condegnamente puniti, il Ministro di grazia e giustizia resta incaricato a conseguire per mezzo dei giudici e tribunali l'immancabile effetto delle viste governative.

Art. 44. Le funzioni descritte di sopra saranno sempre esercitate per officio dal Corpo dei Veliti senza che vi sia necessaria la richiesta delle Autorità. Sarà di questo servigio fatta menzione nei registri giornalieri tenuti dai Comandanti delle brigate, e saranno alla fine di ciascun mese inviati in copia ai superiori respettivi.

Art. 45. Gli arrestati saranno tradotti al più presto, e non più tardi delle ventiquattro ore alle carceri del Governo per essere quindi sentiti dall'Autorità competente.

Art. 46. Se nell'esercizio delle loro funzioni i Veliti venissero minacciati o attaccati, alla loro verbale richiesta espressa col grido « *ajuto al Sovrano* » tutti i cittadini saranno obbligati di prestare loro manoforte tanto per respingere gli attacchi, che per assicurare la esecuzione del servigio di cui sono incaricati.

Art. 47. I Veliti qualunque sia la contingenza in cui possano trovarsi nell' adempimento dei loro servigi, non potranno far uso delle armi che nel caso in cui non possono difendere se stessi, i posti che occupano, le persone che sono loro confidate, e finalmente se la resistenza è tale che non possa essere superata altrimenti che colla forza delle armi.

Art. 48. In caso di tumulti popolari non sarà fatto uso delle armi, se non che per un ordine dell'Autorità locale, e con l'assistenza di colui che ne sia legalmente investito dal Governo, il quale sarà obbligato di avvertirne gli ammutinati gridando ad alta voce « *Obbedienza al Sovrano, si va a far uso della forza, le oneste persone si ritirino.* ».

Art. 49. Dopo questo avviso se la resistenza continua e se le persone ammutinate non si ritirano pacificamente, la forza delle armi sarà all' istante impiegata contro i sediziosi senza alcuna responsabilità delle conseguenze, e quei che potranno essere in seguito arrestati saranno rimessi alle Autorità locali per essere processati e quindi puniti a forma di legge.

Art. 50. Nessun'Ufficiale, sotto Ufficiale e Velite potrà, fuori dei casi previsti dal presente Regolamento, devenire all' arresto di un individuo, senza la debita e regolare autorizzazione, nè ritenere l'arrestato in luogo di non legale detenzione. In caso contrario sarà considerato reo di arresto arbitrario.

Art. 51. I connotati di malviventi, ladri, malfattori, esiliati, perturbatori della pubblica tranquillità, fuggitivi dalle prigioni, e di quelle persone contro le quali sarà ordinato l' arresto verranno dalle Autorità comunicati ai Veliti, i quali in caso di arresto di qualcuno di essi, li tradurranno di brigata in brigata fino al luogo indicato nel foglio portante i connotati.

Art. 52. Ogni Velite prima di consegnare al custode delle carceri gli arrestati, sarà tenuto di fare iscrivere sul registro delle medesime l' atto, e la consegna di ciò che egli sarà portatore; l' atto di consegna si redigerà alla sua presenza ed il tutto si sottoscriverà dal medesimo e dal custode, il quale sarà obbligato di dargliene una copia in forma di ricevuta per discarico del consegnante.

Art. 53. I Veliti sono autorizzati a visitare gli alberghi, locande, osterie ed altri locali di pubblico

accesso, anche in tempo di notte fino all'ora in cui debbono essere chiusi in esecuzione dei regolamenti di polizia, per farvi ricerca delle persone che loro saranno state indicate, o del di cui arresto sarà stato dato ordine dalle Autorità competenti.

Art. 54. I locandieri di qualunque specie saranno obbligati a presentare i loro registri ogni qualvolta ne saranno richiesti dagl' individui appartenenti al corpo de' Veliti.

Art. 55. Niun viaggiatore potrà ricusare l'esibizione dei suoi passaporti allorchè ne venga richiesto dagl' individui dell'arma politica rivestiti del proprio uniforme.

Art. 56. Tutti i processi verbali dei delitti e di arresti saranno diretti nelle ventiquattro ore ai Governatori rispettivi o a qualunque altra Autorità giudiziaria, nel cui circondario i delitti saranno stati commessi, o gl' individui saranno stati arrestati, e dai quali ne sarà rilasciata una ricevuta dettagliata che verrà spedita in copia al Tenente rispettivo, il quale ne informerà il Capitano che ne renderà edotto il Comandante lo squadrone, e questi il Colonnello.

Art. 57. In virtù delle disposizioni legislative già emanate i processi verbali, gli estratti, le copie dei medesimi ed ogni altro atto qualunque di corrispondenza sia giudiziaria, sia governativa, sia militare, o politica occorrente al servizio del Corpo de'Veliti continueranno ad essere esclusi dal bollo, ma sottoposti occorrendo alla registrazione gratuita.

Art. 58. Per immediata spedizione ciascun Comandante di brigata dovrà informare il proprio Comando di Tenenza, e questi il suo Comandante la

Compagnia ed il Comando del Reggimento direttamente di tutti gli avvenimenti e delitti che di loro natura possono compromettere la tranquillità pubblica, e che si trovano specificati nell' articolo 34.

Art. 59. Tutti gli Ufficiali e Sotto-Ufficiali o facenti funzioni di questi, che abbiano fatto il rapporto di un avvenimento o di un delitto debbono render conto delle operazioni successive e degli arresti avvenuti, ed in tal caso dovranno sempre richiamare la data del primo rapporto.

Art. 60. Oltre il suddetto rapporto straordinario che i capi delle brigate debbono inviare ai Comandanti le Tenenze, e questi direttamente al Capitano, e al Colonnello, i medesimi capi delle Brigate sono anche tenuti di redigere il rapporto o processo verbale degli avvenimenti stessi o delitti, e trasmetterlo alle Autorità competenti della propria residenza.

TITOLO VIII.

Servigio Straordinario.

Art. 61. Le brigate dei Veliti sono tenute di prestare la loro manoforte nei seguenti casi allorchè ne saranno legalmente richieste:

§. 1. Dai soldati della Finanza per la riscossione dei dazi e per la repressione dei contrabbandi, o dell'introduzione nello Stato delle mercanzie proibite dalla legge:

§. 2. Dagli esattori delle contribuzioni fondiarie per assicurare i dazi, e le imposizioni:

§. 3. Dai Cursori, Balivi, ed altri esecutori dei mandati di giustizia, i quali saranno obbligati di presentare le sentenze, i giudicati, e i mandati, in virtù de'quali essi domanderanno la manoforte:

§. 4. I mandati di arresto rilasciati dai Governatori, o da altre Autorità competenti potranno essere notificati ai prevenuti nell' atto in cui sono messi ad esecuzione dai Veliti:

§. 5. Potranno essere ancora richiesti dalle Autorità civili per scortare il danaro pubblico , i convogli di polvere, i corrieri e le vetture.

§. 6. Le Brigate dei Veliti che saranno richieste nella esecuzione dei colpevoli condannati dai Tribunali serviranno come guardia di polizia e manoforte alla giustizia, unicamente per mantenere l'ordine, prevenire ed impedire le sedizioni e garantire dalle sommosse nelle loro funzioni i ministri di giustizia incaricati di far eseguire le sentenze di condanna.

§. 7. Le Autorità civili e giudiziarie, e i militari di un altro corpo nelle requisizioni che faranno ai Comandanti delle Brigate non potranno usare altri termini e modi, che quelli d' invito in iscritto.

§. 8. Le suddette Autorità che avranno dirette le loro richieste conformi alle leggi, non possono prendere alcuna parte nelle operazioni militari che saranno ordinate dai Comandanti dei Veliti per la esecuzione delle richieste medesime, essendo incaricati gli stessi Comandanti , sotto la loro responsabilità, di ordinare i movimenti delle Brigate, e di dirigerle nelle operazioni, ch'essi devono ese-

guire. L'Autorità pertanto di qualunque specie che avrà richiesta la mano forte, non potrà esigere che il rapporto di ciò che sarà stato fatto in sequela della sua requisizione.

§. 9. Gli estratti dei processi verbali e le note delle operazioni relative alle disposizioni eseguite in conseguenza delle richieste delle Autorità suddette saranno spedite al Tenente, e da questo per ordine di grado ai Superiori rispettivi.

TITOLO IX.

Polizia e Disciplina.

Art. 62. L'Arma dei Veliti, facendo parte espressamente delle truppe di linea dello Stato, è soggetta al foro militare stabilito per le medesime.

Art. 63. Affinchè gli Ufficiali sieno a portata di valutare i talenti, la pubblica condotta, e la moralità dei sotto-Ufficiali e dei Veliti, verrà stabilito in ciascuna compagnia un registro di disciplina, nel quale si noteranno le colpe commesse, le punizioni inflitte, la quantità dei permessi di assenza richiesti, la ricaduta delle malattie annunciate, lo stato fisico abituale, e così le buone e le cattive azioni, i servigi reali, le spedizioni e le operazioni importanti affidate ai sotto-Ufficiali e Veliti. Si esamineranno le note di questo registro ogni volta che si debba passare alla nomina dei graduati.

Art. 64. Un simile registro sarà tenuto da ogni Capo Squadrone destinato a notarvi quanto racco-

glierà sulla condotta degli Ufficiali di ogni grado impiegati nello squadrone.

Art. 65. Nel tempo delle sue riviste il Capo Squadrone si farà presentare il registro di disciplina di ciascuna compagnia. Egli esaminerà le note appostevi e quelle del suo registro particolare. Accorderà nelle riviste pubblici elogi a quegli Ufficiali, sotto-Ufficiali e comuni che colla loro condotta li avranno meritati, ordinando che sieno registrati come capaci di avanzamento. Rimprovererà in seguito gli Ufficiali, sotto-Ufficiali e comuni, la condotta dei quali avrà prodotte fondate lagnanze, comminando loro misure di rigore se non fossero per emendarsi.

Art. 66. Niuno degl'individui facente parte del Reggimento Veliti potrà fare alcun commercio, nè tenere osterie ed esercitare alcun mestiere, o professione; le loro mogli sulla condotta delle quali i proprii mariti dovranno invigilare, debbono essere d'irreprensibile condotta, e non potranno egualmente tenere osterie, bigliardi o ridotti nel Comune della residenza dei loro mariti.

Art. 67. Le leggi, le discipline e le norme in vigore presso la truppa di linea per quegl' individui che vogliano contrarre matrimonio, sono applicabili ancora all'arma dei Veliti.

TITOLO X.

Permessi di assenza.

Art. 68. I permessi di assenza potranno fruirsi dai Veliti Pontificii sotto le stesse norme in vigore presso gli altri corpi militari.

Art. 69. I permessi con la percezione dell' intero soldo, o porzione di esso, sono nelle facoltà del Ministro delle armi, al quale sono pure riservati quelli senza soldo degli Ufficiali superiori e dei Capitani.

In quanto ai permessi senza soldo per gli altri Ufficiali, potranno essere accordati per quindici giorni dal Colonnello, e per otto giorni dai Capi Squadroni;

Finalmente i permessi senza soldo da sotto-Ufficiale a basso, potranno essere accordati per otto giorni dai Capitani, per quindici dai Capi Squadroni, e per un mese dal Colonnello.

Art. 70. I Veliti in permesso sono tenuti di uniformarsi alle stesse discipline in vigore per gli attinenti agli altri corpi militari allorchè si trovano in permesso, colla distinzione che oltre ai Comandanti di Piazza sono soggetti anche alla sorveglianza dei Superiori dell'arma ove risiedono, ai quali debbono presentarsi.

Art. 71. I sotto-Ufficiali e i Veliti montati che vanno in permesso lasceranno il loro cavallo affidandolo al compagno di loro confidenza, che sarà sorvegliato dal Comandante della Brigata, ed altri superiori se sono in luogo, e non potranno portar seco che l'uniforme giornaliero e la propria sciabola.

Art. 72. I Capi Squadroni e i Capitani sono obbligati d'informare il Colonnello dei permessi che accordano nel limite delle loro facoltà, con l'avvertenza che i permessi per la Capitale dovranno riportare la preventiva autorizzazione del Colonnello, e solo nei casi di vere urgenze verranno partecipati contemporaneamente.

TITOLO XI.

Dimissioni, Giubilazioni, e Pensioni.

Art. 73. I Veliti avranno il dritto di ottenere il loro congedo di dimissione assoluta, presso analoga richiesta, dopo esaurita la contratta obbligazione di servire nell'arma, e pareggiate le partite amministrative.

Art. 74. Egualmente i Veliti saranno ammessi alle giubilazioni e pensioni con quelle norme speciali che verranno stabilite per quest'arma, conforme è indicato nell'Articolo 9 del presente Regolamento.

TITOLO XII.

Corrispondenza del Reggimento Veliti con le differenti Autorità.

Art. 75. In egni circostanza gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Veliti presteranno all'istante la mano forte che loro sarà richiesta mediante le requisizioni legali. Essi eseguiranno e faranno eseguire le richieste che loro saranno fatte dalle Autorità di qualunque specie per il mantenimento della pubblica tranquillità.

Art. 76. Saranno obbligati essi Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Veliti a dare notizia alle Autorità governative e giudiziarie di tutti gli oggetti che potranno interessare la sicurezza e tranquillità pub-

blica. Riceveranno dalle suddette Autorità le richieste ed istruzioni relative alla esecuzione degli ordini del Governo e dei tribunali, e comunicheranno loro tutti gl'indizi che avranno rilevati dai fogli di servigio, e dai processi verbali formati dai Sotto-Ufficiali e Veliti. A tale oggetto i Capitani saranno tenuti di recarsi giornalmente presso i Presidi per avere la partecipazione, e fare la comunicazione di tutto ciò, che sarà relativo al servigio ed alle funzioni dei Veliti. Altrettanto dovranno praticare i Comandanti le tenenze e le brigate verso le Autorità governative locali.

Art. 77. In caso di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo precedente le Autorità suddette, dopo averne prevenuto il Capo Squadrone o il Colonnello medesimo affinchè ne sieno informati, ne istruiranno i loro Superiori respettivi, e gli Ufficiali trovati in mancanza saranno personalmente responsàbili delle conseguenze della loro negligenza.

Art. 78. I Veliti non potranno essere richiesti dall'enunciate Autorità che nella estensione del loro territorio. I Presidi che hanno giurisdizione in più Provincie potranno in virtú della loro autorità, nei casi urgenti, domandare che tutte, o parte delle brigate dei Veliti delle stesse Provincie, sieno radunate per conservare, o ristabilire l'ordine e la pubblica sicurezza.

Art. 79. I Capitani e Tenenti dei Veliti potranno in seguito di dimanda delle Autorità governative portare una o più brigate delle loro Compagnie o Tenenze alle feste e ceremonie pubbliche, fiere e mercati, ove essi sapranno che vi debba essere un grande concorso di popolo.

Art. 80. Di un tale servigio sarà fatta menzione sopra il foglio di servizio giornaliero, e le brigate che saranno state radunate torneranno nel medesimo giorno alle loro residenze respettive a meno di una richiesta diversa delle suddette Autorità.

Art. 81. Nessuna brigata, compagnia e squadrone potranno essere radunati per portarli da una Provincia all'altra senza un ordine espresso del Governo. Nulladimeno se una, o più brigate di Veliti inseguendo uno o più malviventi, crassatori, ladri ed altri prevenuti di delitti arrivassero all'estremità del territorio a cui sono addette senza averli arrestati, esse potranno portarsi nel territorio limitrofo, ed ancora in quello di altra Provincia, e continuare la loro insecuzione e ricerche finchè abbiano arrestato il colpevole o vengano rimpiazzate dalle brigate più prossime. In tale caso il Capitano di questa Provincia ne sarà informato, e ne darà partecipazione al Preside, o Governatore territoriale.

Art. 82. Le Autorità governative, che inviteranno i Comandanti dei Veliti nei casi preveduti dalle leggi, non potranno farlo altrimenti che in iscritto. Viene proibito ai detti Comandanti di eseguire gl' inviti, che non avessero questa formalità, sotto la pena di essere puniti come colpevoli della conseguenza di un atto illegale, se fosse contradetto.

Art. 83. I Superiori del corpo dei Veliti, i Comandanti delle brigate ed i Veliti stessi che ricuseranno di eseguire le richieste che loro saranno fatte dalle Autorità competenti nei casi preveduti dalla legge, saranno destituiti dalle loro funzioni dopochè ne sarà reso conto al Governo, senza pregiu-

dizio delle pene maggiori quando abbiano luogo a forma di legge.

Art. 84. I Sotto-Ufficiali, e Veliti che saranno chiamati avanti i tribunali per organo del Superiore locale dell'arma a deporre sopra i fatti, de' quali avranno compilati i processi verbali, o come testimonii dovranno comparirvi.

Art. 85. Sotto qualunque pretesto le Autorità Civili non potranno impiegare i Veliti a portare le spedizioni, e corrispondenze, e dedicarli a servigi particolari di qualsiasi specie; gli Ufficiali vi si opporranno formalmente, e qualora una vera urgenza straordinaria esigesse di dovervisi prestare, le Autorità dovranno farlo per invito in iscritto, ed il Comandante locale dei Veliti dovrà darne rapporto nel primo corso postale al Comandante del Reggimento.

TITOLO XIII.

Rapporti dell' arma dei Veliti con le altre Truppe, e Forze armate.

Art. 86. L' arma dei Veliti fa parte della truppa di linea dello Stato in attività di servigio com' è dichiarato all'Articolo 5. Perciò

§. 1. Somministrerà un piantone al Ministèro delle armi, e se lo richiedessero anche ai Comandanti delle Divisioni territoriali militari.

§. 2. Sarà loro inviata periodicamente la situazione della forza prescritta per gli altri Corpi.

§. 3. Due volte la settimana il Colonnello in Roma, ed i Capi Squadroni nelle provincie inter-

verranno al rapporto del Comandante la Divisione, e negli altri giorni vi si recherà un Ufficiale di servizio per ricevere i suoi ordini, e per dare evasione a quanto dal Colonnello o dai Capi Squadroni sarà stato prescritto.

§. 4. Il Colonnello potrà essere rappresentato dal Tenente Colonnello, se affari di servizio lo tenessero occupato con altre Autorità, e così nelle provincie il Capitano esistente nel luogo potrà rappresentare il Comandante dello Squadrone.

§. 5. Un Foriere giornalmente si recherà presso i detti Comandanti le Divisioni a trascrivere in apposito registro tanto i loro ordini quanto quelli del Ministèro delle armi.

Art. 87. Le funzioni dei Veliti essendo distinte essenzialmente dal servizio puramente militare delle truppe in guarnigione, essi perciò non saranno riguardati come parte delle guarnigioni delle piazze ove si trovano, e potranno uscire da qualunque porta, e luogo murato per l'esercizio delle loro funzioni d'istituto.

Art. 88. In tutte le circostanze le quali esigeranno che i Veliti si radunino con la truppa di linea a piedi o a cavallo per oggetto di servigio, prenderanno essi sempre la dritta, marciando alla testa dei distaccamenti.

Art. 89. Allorchè per dissipare una riunione sediziosa, per impedire i delitti, per fare esecuzioni od altri servigi d'istituto dovrà aggiungersi una forza in supplemento ai Veliti, gli Ufficiali di questo Corpo e Comandanti le Brigate dirigendosi alle Autorità governative locali potranno chiedere in sussidio le

Guardie di sicurezza, e nella insufficienza di queste si dirigeranno ai Presidi e Governatori, o ai Comandanti delle Piazze per ottenere dalle truppe di linea il numero degli uomini necessario ad assicurare l'esecuzione delle leggi, ed a questo effetto essi dovranno loro presentare l'originale degli ordini, o richieste che avranno ricevute, e ne faranno la domanda in iscritto.

Art. 90. In mancanza, o in caso d' insufficienza delle truppe di linea, gli Ufficiali dei Veliti sono autorizzati a requisire qualunque altra Truppa, osservate le norme stabilite nell' articolo precedente.

Art. 91. I distaccamenti dati in sussidio di giustizia ai Veliti saranno sotto gli ordini degli Ufficiali incaricati della spedizione.

Art. 92. Qualora si desse il caso che il Comandante della forza in sussidio fosse di grado superiore a quello dei Veliti, allora il capo della forza di sussidio prenderà il comando della spedizione, conformandosi però alle richieste del Capo dell'arma dei Veliti, il quale resta responsabile della esecuzione del suo mandato allorquando il graduato della truppa sussidiante si è uniformato alle sue requisizioni.

Art. 93. Le richieste delle Autorità civili, in virtù delle quali i Comandanti dei Veliti dovranno agire, saranno comunicate ai Capi, che dovranno ordinare i movimenti delle truppe chiamate per marciare con i Veliti stessi.

Art. 94. Terminata la spedizione, le truppe di linea o altre requisite rientreranno nelle loro guarnigioni, e le Brigate nelle respettive loro residenze.

Art. 95. Il Colonnello e Capo Squadrone dei Veliti saranno obbligati a dare notizia ai Presidi o Governatori della provincia, ed ai Comandanti militari in attività nei loro territorii respettivi di tutto ciò che potrebbe compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica, come ancora a trasmettere loro gl' indizi in seguito dei quali i Comandanti militari potranno ordinare i movimenti delle truppe di linea, e dare tutte le disposizioni che saranno giudicate necessarie pel mantenimento dell' ordine pubblico nell'interno.

Art. 96. I medesimi indizi saranno communicati dai Capitani e Tenenti ai Comandanti militari dell piazze, ove essi hanno la loro residenza.

Art. 97. I Comandanti militari delle piazze, colla intelligenza dei Comandanti dei Veliti, potranno ordinare il raduno totale o parziale delle Brigate di una provincia, ma non potranno farle partire dalla loro residenza se non in virtù di un decreto del Preside della medesima, il quale le metterà a loro disposizione.

Art. 98. I Comandanti le divisioni territoriali militari non potranno ordinare il raduno delle Brigate di uno Squadrone o di una Compagnia del Corpo dei Veliti per portarsi da una in altra provincia, senza gli ordini del Governo.

Art. 99. Niun Ufficiale di qualunque grado egli sia, o altro militare impiegato potrà distrarre dal servigio del reggimento Veliti alcun individuo sotto pretesto d'impiegarlo in qualità di segretario, ordinanza a posto fisso, o per qualsiasi altro titolo.

TITOLO XIV.

Principii da osservarsi dai Veliti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 100. Spetta ad ogni Ufficiale di chiamare tutta la forza sotto i suoi ordini a quei principii dai quali i Veliti mai debbano allontanarsi. Nel caso contrario non vi sarebbe cosa più dannosa ai successi delle loro operazioni. La fiducia che hanno bisogno d'ispirare per tutto, è uno dei mezzi più efficaci a rimuovere gli ostacoli, che possono incontrarsi. La prudenza, la moderazione, la onestà e la civiltà del loro portamento e del loro contegno sono quelle che devono mitigare il rigore necessario alle loro funzioni. La sorveglianza che esercitano non è punto una inquisizione sottile e cavillosa. Nell'adempiere con aperta imparzialità il loro officio essi contribuiranno a fare amare il Governo, cui sono cari, ed a farne piacere le leggi, delle quali essi sono la difesa. In tal guisa potranno prevenire il malcontento, e le querele, le quali adombrerebbero quella considerazione, che costituisce la loro forza morale.

Art. 101. La severità che è inerente alle funzioni dei Veliti deve farsi distinguere dalla violenza, la quale è sempre un torto.

Art. 102. I Veliti sono armati per prevenire le resistenze, e non per colpire, eccettuato il caso di evidentissima necessità, e di personale difesa. Un Velite impetuoso, e violento è sempre esposto a

divenire colpevole , anzi egli corrompe quel bene stesso al quale coopera.

La inflessibilità nei doveri e la vigilanza in tutte le occasioni sono le essenziali qualità dei Veliti. Ma nelle circostanze non frequenti , in cui sono costretti a vincere con le armi la resistenza, appartiene ad essi il temperare con la pazienza , con la moderazione e con una certa longanimità la rigidezza dell'officio che eseguiscono.

Essi debbono considerare che le persone che arrestano, imputate di un delitto debbono essere da loro tradotte innanzi alle Autorità competenti, alle quali ne appartiene il giudizio. Quindi non spetta ad essi di adottare alcuna misura coercitiva, limitandosi i loro diritti a contenerle e ad impedire che fuggano, e che commettano alcun male.

Art. 103. Tutt'i cattivi trattamenti usati ad un arrestato, e con più forte ragione ad un cittadino, che momentaneamente è fermato non per altro che per verificare le sue carte; tutte le vessazioni, tutti gli arresti inutili, e molto più gli arbitrarii sono espressamente vietati, poichè mentre compromettono gl'individui, che se ne rendono responsabili e li sottopongono alla pena fissata dalle leggi , recano anche macchia alla considerazione del corpo.

Art. 104. I Veliti nella stessa esecuzione degli ordini ricevuti devono rammentarsi continuamente, che sono istituiti per la repressione dei delitti, dei perturbatori dell'ordine pubblico , e dei nemici del Governo, e non per indisporre in alcun modo i cittadini e gli abitanti tranquilli. La sorveglianza, che per tutto esercitano, non deve degenerare in sot-

tigliezza ed in cavilli, nè in ricerche allarmanti. Non sono finalmente bene adempiti tutti i loro doveri, se non procurano di meritarsi la pubblica opinione dei buoni.

TITOLO XV.

Doveri degli Ufficiali di tutti i gradi, e loro riviste.

Art. 105. Per assicurare e regolare il giornaliero servizio delle Brigate dei Veliti, si formerà per ciascuna provincia un elenco generale delle Comuni o frazioni che costituiscono il circondario territoriale, ovvero distretto di ciascuna brigata, e dove esse saranno tenute a fare giornalmente i loro giri. Questo elenco sarà compilato un mese dopo la pubblicazione del presente regolamento. I Capitani a questo effetto si metteranno d'accordo con i Presidi.

Art. 106. Il Colonnello ed i Capi Squadroni, di concerto coll'Autorità governativa, stabiliranno i luoghi di corrispondenza delle Brigate tanto nell'interno delle provincie che sù i punti limitrofi agli Stati vicini.

Art. 107. Le Brigate corrisponderanno due volte per settimana con ciascuna di quelle, da cui saranno circondate, sino alla distanza di otto o dodici miglia. Il Colonnello d' intelligenza con i Capi Squadroni fisserà i luoghi di unione ov' esse saranno tenute di recarsi per la corrispondenza.

Art. 108. Le corrispondenze avranno lo scopo di eseguire i giri abituali prescritti dall'articolo 42 §. 2. Avranno anche per oggetto da parte delle Brigate di comunicarsi gl'indizii che avranno potuto raccogliere sù tutto ciò che interessa alla pubblica sicurezza, e di concertare le loro operazioni in modo conveniente per la ricerca dei malviventi ed inquisiti dei quali essi avessero cognizione. Tali corrispondenze serviranno altresì al trasporto dei prigionieri, le condotte dei quali saranno state ordinate di Brigata in Brigata; e finalmente per rimettere gli ordini, e le lettere degli Ufficiali dei Veliti verso le residenze alle quali saranno sempre diretti i dispacci di officio.

Art. 109. Ciascun detenuto sarà iscritto in apposito foglio di accompagno a stampa, che verrà insieme all' individuo consegnato da una all' altra delle frazioni delle Brigate in servigio, e delle quali consegne si farà menzione nei libretti dei quali è parola all'Articolo 118.

Art. 110. Avvenendo la diserzione di un Velite è obbligo del Comandante locale di farlo inseguire, e di diramare i suoi connotati ai respettivi Superiori ed alle Brigate circonvicine, redigendone un processo verbale, che per ordine di grado dovrà pervenire al Colonnello affinchè ne faccia procurare l'arresto.

Art. 111. Il Colonnello eseguisce annualmente una rivista delle Brigate per Tenenza. Tutti gli anni esso cambia il punto di riunione delle Brigate, affinchè possa visitare successivamente e più che sia possibile ciascuna Brigata nel luogo della sua ordinaria residenza.

Li Capi Squadroni ne eseguiranno due ogni anno da avere luogo alternativamente per Brigate e per Tenenze, e tutte saranno certificate sul libro dei Capi Squadroni nel modo prescritto dall'articolo 65 del presente Regolamento.

Art. 112. I Capitani saranno specialmente incaricati della polizia della provincia in cui risiedono d'intelligenza colle Autorità competenti, e faranno l'ispezione delle Brigate della loro Compagnia almeno tre volte l' anno. I Tenenti la faranno sei volte l'anno, oltre le riviste improvvise. I suddetti Ufficiali saranno obbligati nel tempo delle loro girate di portarsi in tutti i luoghi di residenza delle Brigate.

Art. 113. Indipendentemente da queste riviste ordinarie, e nei casi ancora nei quali il Colonnello sia impedito di eseguire la sua girata, il Ministro delle armi ha il dritto di deputare un Generale a sua scelta anche fra quelli in ritiro, che prendendo la qualifica d' Ispettore potrà eseguire la girata e rivista generale del Corpo, o di una parte del medesimo, secondo le istruzioni che gli verranno comunicate dai due Ministri delle armi e della polizia ognuno per la parte che lo riguarda.

Art. 114. Tutti gli Ufficiali in caso di traslocamento, prima che lascino la loro residenza, saranno tenuti di consegnare, mediante inventario, a quelli che subentrano, oltre i registri in regola, stampe, carte e tutt'altro di pertinenza dell'officio, anche i particolari portafogli riguardanti le notizie politiche e segrete del loro circondario.

Art. 115. L'oggetto di tali riviste e girate sarà di prendere cognizione del servizio delle Brigate, della condotta degli Uomini e della disciplina, dello stato dei cavalli, delle caserme e scuderie, degli approvvigionamenti di foraggi e della loro qualità, dei vestiarii, abbigliamento, armamento, munizioni e tutt'altro di esistenza militare, della condotta degli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Veliti, di dare agli uni ed agli altri le istruzioni, ed ordini che le circostanze ed i bisogni del servigio esigeranno, di assicurarsi presso le Autorità civili, ed i buoni cittadini se il Corpo dei Veliti adempie i suoi doveri, e di renderne conto ai respettivi Capi, seguendo l'ordine de'gradi. Le buone, o cattive notizie estratte dai rapporti di tali riviste, girate o perlustrazioni, saranno portate sù i registri di disciplina stabiliti in ciascuna Compagnia.

Art. 116. Il Colonnello, ed i Capi Squadroni quando ordineranno la riunione delle Brigate dei Veliti per passarle in rivista, saranno obbligati a prevenirne gli Ufficiali di linea di maggior grado del loro se comandano il circondario.

Art. 117. Le epoche di tali riviste e girate sono fissate nel modo seguente:

I Tenenti le faranno nei mesi di Gennaro, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre.

I Capitani nei mesi di Febbraro, Agosto e Decembre.

I Capi Squadroni nei mesi di Aprile e di Ottobre.

Il Colonnello nel mese di Giugno.

Art. 118. Ciascuna Brigata avrà i seguenti registri:

§. 1. Pel servizio giornaliero inclusivi gli arresti.

§. 2. Per gli ordini del giorno del Comandante del Reggimento, dello Squadrone, e delle Autorità militari superiori, riferibili al Reggimento stesso, o comunque possano interessarlo.

§. 3. Per li processi verbali degli arresti, ed informazioni dei delitti.

§. 4. Per gli arrestati condotti di Brigata in Brigata avanti le Autorità competenti.

§. 5. Per l'iscrizione dei nomi, e connotati dei disertori, fuggitivi di galera, ed altri individui d'arrestarsi.

§. 6. Per li nomi e connotati degli individui contro dei quali vi sono gli ordini di arresto delle Autorità.

§. 7. Per l'iscrizione degl'individui che debbono essere sorvegliati per cattive qualità.

§. 8. Per le punizioni dei Sotto-Ufficiali e Veliti della Brigata.

§. 9. Per registrare le lettere di qualunque natura.

§. 10. Per iscrivere nominativamente i militari in permesso, i Guardiani delle Comuni, e delle tenute del respettivo circondario.

§. 11. Per l'introito, e consumazione dei foraggi nelle Brigate a cavallo.

§. 12. Per notare gli oggetti consegnati alla Brigata.

Art 119. Questi registri dovranno essere sempre tenuti in perfetta regola e in corrente, vidimati in ogni rivista dagli Ufficiali, coi rilievi fattivi, e prescrizioni date, ed in caso di cambiamento del Comandante la Brigata saranno con regolare atto passati in consegna al subentrante.

Art. 120. Oltre i registri suddetti ogni Comandante di Brigata avrà un libretto per attestare il servizio delle Brigate, e l'esattezza della corrispondenza.

Art. 121. I Sotto-Ufficiali e Veliti che saranno impiegati in questo servigio, non solo faranno notare sù i registri giornalieri il loro arrivo nei luoghi per li quali saranno passati, ma si daranno reciprocamente sopra i loro libretti un certificato che farà menzione dell'ora in cui saranno arrivati al posto, e di quella della loro partenza, quando si tratterà del servizio di corrispondenza; e se si tratterà del servigio straordinario, pel quale saranno stati obbligati a vegliare, sarà certificato sul libretto dalle Autorità locali, ove essi si saranno trasportati.

Art. 122. Ogni Brigata avrà un foglio a stampa diviso pei giorni del mese, in cui sarà giornalmente trascritto il servigio prestato dalla Brigata, e che sarà ogni fine di mese per la trafila dei Tenenti trasmesso al Capitano.

Art. 123. Ciascun Ufficiale, Sotto-Ufficiale e Velite sarà obbligato ad avere presso di se il presente Regolamento, che dovrà leggere e consultare per avere cognizione e pratica di tutt' i doveri che gl'incombono in forza di tutte le prescrizioni che vi sono contenute.

Art. 124. Ogni Ufficiale che titolarmente o interinalmente assumerà il comando di una Compagnia dirigerà al Colonnello un preciso rapporto dello stato in cui avrà trovato ogni ramo d'azienda militare e d'istituto, aggiungendovi le sue osservazioni sulla situazione della contabilità, dell' amministrazione, e della consegna della compagnia; ogni difetto occultato dal subentrante Ufficiale sarà pagato a carico di lui stesso.

Art. 125. I Capitani, i Tenenti, i Comandanti di Brigata si concerteranno coi Presidi, coi Tribunali, coi Giusdicenti, coi pubblici Funzionarii e con gl'incaricati della polizia per gli avvisi che saranno necessarii di rinnovare ai viaggiatori, e per la esatta esecuzione della legge contro li trasgressori ai regolamenti.

Art. 126. Al pubblicarsi di una legge, di un editto, di un'ordinanza ministeriale, la di cui esecuzione possa comunque essere devoluta all' Arma Politica o per qualsivoglia altro titolo possa la conoscenza interessare ed essere utile alla medesima, l' Autorità da cui parte dovrà inviarne un sufficiente numero di esemplari al Colonnello, onde possa farne la diramazione ai Comandi degli Squadroni, e per mezzo di questi ai Capitani, ai Tenenti e alle Brigate.

TITOLO XVI.

Fedeltà e Segretezza.

Art. 127. Generalmente le operazioni dei Veliti, ma specialmente quelle che riguardano il servigio

d'istituto sono commesse alla segretezza e fedeltà degl' incaricati. Chiunque pertanto svela il segreto prima della prescritta esecuzione è reo di prevaricazione.

Art. 128. Si rende reo dell'istesso delitto chiunque sarà convinto di avere usato nell'esecuzione di qualche arresto, finzione o connivenza o malizia per non fare carcerare l'imputato.

TITOLO XVII.

Premii e Gratificazioni.

Art. 129. Gl' individui del Reggimento Veliti, che si segnaleranno con un azione luminosa, importante, e veramente utile al servigio dello Stato, presso gli analoghi rapporti del Colonnello, e dei Ministri con le norme stabilite nell' Articolo 36, potranno ottenere dal Governo una medaglia coll'epigrafe « *Benemerenti* » per la quale a seconda delle circostanze potrà anche l' individuo godere il vantaggio di un anno di anzianità di servizio nel caso di sua giubilazione, od essere considerato nelle promozioni che sono a scelta del Governo.

Art. 130. Gl'individui da Sotto-Ufficiale a basso hanno diritto a conseguire dei premii relativi agli arresti ed alle sorprese nelle contravvenzioni colle norme seguenti.

§. 1. Per gli arresti *fatti soltanto d'officio*, qualunque siasi il delitto che n'è cagione, salvi quelli specificati quì appresso, si corrispondono all' arrestante, od arrestanti *bajocchi cinquanta*.

§. 2. Per le sorprese di contravventori alle leggi sulle cacce il quoto di multa fissato a favore degl' inventori.

§. 3. Per la sorpresa del delatore del fucile da caccia senza licenza, *scudi due*, tolta alla forza qualunque pretesa sulla spettanza dell' arma invenzionata.

§. 4. Per l'arresto *d'officio* per titolo d'omicidii, furti, rapine, e delazioni d'armi di qualunque specie vietate, *scudi cinque*.

§. 5 Per l'arresto dei detentori d'armi proibite in primo grado, e dei fabbricatori delle medesime, *scudi dieci*.

§. 6. Per l' arresto o sorpresa in causa di contrabbandi, il premio stabilito nelle ordinanze, leggi, e regolamenti di finanza, osservate le loro norme.

§. 7. Per l'arresto di ciascun disertore militare di qualunque corpo, se è senza armi, *scudi due*; se è munito di armi militari o di altre vietate dalle leggi, *scudi tre*.

§. 8. Per l'arresto di ciascun fuggitivo dalla galera, *scudi dieci*.

§. 9. Per l'arresto *d'officio* dei monetarii falsi, *scudi cento*.

§. 10. Per l' arresto *d' officio* dei crassatori *scudi cento*.

Il pagamento dei premii di sopra fissati non potrà aver luogo se non dopo che la sentenza del giudice o tribunale abbia dichiarata la reità dei colpevoli e pronunciata la corrispondente pena, ed inoltre la sentenza medesima sia in istato eseguibile a termini di legge.

Dal Ministro delle armi dipende il pagamento del premio fissato per l'arresto dei disertori nel § 7 di questo articolo.

I premii stabiliti nei paragrafi 8, 9, e 10 saranno soddisfatti col fondo assegnato al Ministro di grazia e giustizia dal pubblico erario, il quale ne ha la rivalsa sui delinquenti da escutersi con mano regia. In tali casi gli arrestanti, per mezzo del Colonnello, dovranno avanzare le rispettive istanze alli suddetti Ministri per ottenerne l'effetto.

Degli altri premii da pagarsi dai delinquenti coi loro proprii beni, esclusi quelli della legittima a forma della disposizione di ragione, e quelli soggetti all'ipoteca dotale, quantunque il tesoro pubblico non ne assuma la garanzia, pure a rendere più facile e sollecito ai Veliti il modo di conseguirne il pagamento ne farà escutere i debitori col privilegio fiscale. A questo fine si dispone quanto siegue.

I giudici e tribunali nella dispositiva delle sentenze che condannano i rei, aggiungeranno alla rifazione delle spese alimentarie e di procedura anche il pagamento del premio a favore della forza arrestante, quando a questa competa.

Nella successiva sommaria liquidazione delle spese repetibili dai condannati, si avrà a calcolo la partita del premio, e se ne preciserà la somma. I Preposti del bollo e registro incaricati dell'esazioni di tali spese a forma dell'ordine circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni del 12 Dicembre 1835, e dell' istruzione circolare del di 30 Maggio 1836 cureranno coi soliti metodi privilegiati anche l'incasso dei premii, e del risultato ne

daranno conto al Ministro della finanza, il quale alla fine di ogni trimestre ne renderà istruito il Ministro delle armi, facendo fare il deposito a sua disposizione delle somme incassate provenienti dai premii pagati dai condannati pei titoli previsti nei primi sei paragrafi del presente articolo.

Art. 131. Ogni anno sarà posto a disposizione del Ministro delle armi un sufficiente fondo destinato a provvedere alle gratificazioni ed indennizzazioni che il Governo giudicherà a proposito di accordare ai Sotto-Ufficiali e Veliti, che avranno fatto il migliore servigio nel corso dell'anno.

Art. 132. Le gratificazioni ed indenizzazioni saranno proporzionate alla importanza del servizio che sarà stato reso al Governo dai Sotto-Ufficiali e Veliti, alle rilevanti catture che saranno state fatte, ai pericoli imminenti che saranno stati superati.

Art. 133. Il Colonnello è specialmente incaricato di far conoscere ai Ministri della Polizia, e delle Armi i Sotto-Ufficiali e Veliti che si saranno distinti pei buoni servigii e per gli arresti importanti dei malviventi, ed altri perturbatori della quiete pubblica.

Art. 134. Sarà compilato dai Capi Squadroni, in seguito dei rapporti dei Capitani e Tenenti, un elenco di tutte le spedizioni maggiori al cui buon esito avranno contribuito i Sotto-Ufficiali e Veliti: Vi sarà fatta esatta menzione della qualità della spedizione, delle circostanze da cui essa sarà stata accompagnata, e dei pericoli imminenti di cui saranno stati minacciati, e finalmente di tutto ciò che è proprio a caratterizzare la bravura ed il vero attaccamento al Governo.

Art. 135. La distribuzione di queste gratificazioni sarà fatta dal Colonnello o Capi Squadroni ai Sotto-Ufficiali e Veliti, ai quali saranno state accordate, in presenza delle brigate della Tenenza radunate per la rivista, che avrà luogo nel corso dell'anno.

Nel caso che il Sotto-Ufficiale o Velite fosse perito nella spedizione, la gratificazione sarà pagata alla di lui vedova o ai figli.

TITOLO XVIII.

Indennità da pagarsi ai Veliti dal Governo, e dai Cittadini.

Art. 136. Tutte le volte che un Ufficiale, Sotto-Ufficiale e Velite sarà straordinariamente incaricato di scortare uno o più detenuti fuori del territorio della provincia, ove egli risiede, avrà tanto nell'andata che nel ritorno la indennità stabilita dalle tariffe.

Art. 137. Il numero dei giorni necessarii per andare e ritornare sarà fissato da quella Autorità superiore da cui è emanato l'ordine della scorta.

Art. 138. Tanto rapporto alla sussistenza, che alle spese di trasporto dell'arrestato, verranno osservate quelle istruzioni che a seconda dei casi l'Autorità stessa sarà per emettere.

Art. 139. Ogni qualvolta che per ordine del Governo uno o più Veliti saranno messi per guardia a vista presso qualche cittadino, sarà questi obbligato di pagare ad ognuno di loro tre paoli al giorno.

TITOLO XIX.

Onori e privilegi.

Art. 140. I Veliti avranno dovunque la precedenza sopra le truppe di linea, ed in tutte le riunioni militari sotto le armi prenderanno la dritta. Nei casi poi di riunione di Ufficialità, a parità di grado gli Ufficiali dei Veliti prenderanno la dritta sugli Ufficiali dei Corpi di linea, eccettuati i casi nei quali è disposto che la riunione abbia luogo senza etichetta, nel quale incontro ciascuno prenderà posto nel luogo destinato al rango, ma promiscuamente cogli Ufficiali del rango stesso di altri Corpi.

Art. 141. Marceranno a piedi nella processione del Santissimo Sagramento facendo ala al Clero.

Art. 142. Quando Sua Santità sarà in viaggio i Veliti di ogni circondario si porteranno sulla grande strada esterna alla residenza collocandosi in battaglia, e le renderanno gli onori militari.

Art. 143. Partendo Sua Santità dalla capitale, per la prima posta un Ufficiale superiore o un Capitano unitamente a due Ufficiali, o Sott'Ufficiali precederanno la carrozza del S. Padre prendendo posto avanti le Guardie nobili.

Art. 144. Tutti i grandi personaggi e dignitarii che essendo di transito per lo Stato Pontificio godessero della prerogativa di avere un servigio di onore militare dalle truppe di linea, il primo turno di diritto apparterrà al Reggimento Veliti.

Art. 145. In tutte le straordinarie e segnalate funzioni e ricorrenze pubbliche tanto sagre che ci-

vili, ed in tutte le festività più solenni, il Magistrato e le Autorità costituite comparendo in forma pubblica avranno un accompagnamento militare di Veliti.

Art. 146. Il Ministro delle armi e quello dell'interno e di polizia sono incaricati, ognuno per la parte che lo riguarda, dell'esatta esecuzione di quanto viene disposto nel presente Regolamento.

Dalla nostra residenza del Quirinale il 15 febbraro 1850.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

MODULA DEL GIURAMENTO

PEI VELITI PONTIFICI

Stabilito dall'articolo 3 *del Regolamento.*

Io giuro innanzi a Dio Onnipotente, e sul mio onore, di bene e fedelmente servire la Santa Sede ed il Sommo Pontefice mio legittimo Sovrano; di obbedire ai miei Superiori in tutto ciò che riguarda il servizio della Santa Sede e di Sua Santità; e nell'esercizio delle mie funzioni di non far uso della forza confidatami che pel mantenimento dell'Ordine, e per la esecuzione delle Leggi del Governo Pontificio.

Formalità e solennità di tale atto.

Il giuramento si presta dal Velite toccando i ss. Evangelii avanti il Presidente del tribunale civile e criminale di prima istanza mentre è in seduta. Il Cancelliere si roga dell'atto in carta esente dal bollo e senza registro. Ne consegna una copia conforme all' Ufficiale più elevato in grado della compagnia del Velite ammesso al giuramento , il quale per la trafila la rimette al Colonnello.

Allorquando gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Veliti debbono prestare il giuramento, se essi fanno parte della Compagnia di Roma, il Colonnello ne previene in iscritto il Presidente del tribunale affinchè questi militari sieno ammessi alla prestazione di tale atto nella più prossima seduta.

Nelle altre Compagnie o Tenenze l'Ufficiale comandante i Veliti nel luogo ove risiede il tribunale di prima istanza ne priviene il Presidente.

Gli Ufficiali, sotto-Ufficiali e Veliti che si trovano nella residenza debbono sempre assistere in grande tenuta all'atto del giuramento, laddove non ne sieno impediti per motivi urgenti di servigio.

Quando il Velite, quantunque graduato, è ammesso dal Presidente del tribunale a prestare il giuramento, non è armato.

Per qualche straordinaria circostanza il Velite potrà prestare il giuramento avanti il Giusdicente locale ove risiede, osservate nella sostanza le formalità e solennità di sopra prescritte.

QUADRO ORGANICO COMPLESSIVO

DEL REGGIMENTO DEI VELITI PONTIFICII

GRADUAZIONE	
Colonnello	
Tenente colonnello	
Maggiori	
Capitano Quartier Mastro	
Capitano al Vestiario	
Capitani di	1. Classe 2. Classe
Tenente Capo d'Officio al Comando del Reggimento	
Ufficiali Sanitarii di	1. Classe 2. Classe
Tenente Vice Quartier Mastro	
Tenenti di	1. Classe 2. Classe
Marescialli d'Alloggi Capo a piedi	
Marescialli d'Alloggi Forieri a piedi	
Marescialli d'Alloggi a	Cavallo Piedi
Brigadieri a	Cavallo Piedi
Trombe a Cavallo	
Tamburrini a piedi	
Comuni a	Cavallo Piedi
TOTALE	1
Figli di Truppa	
Uomini	1
Cavalli	

NOTE

Gli Squadroni indipendentemente uno dall'altro, vengono comandati tanto dal Tenente Colonnello residente in Roma, quanto dai Maggiori, che risiederanno uno in Ancona, e l'altro in Bologna.

Le Compagnie prendono il nome delle Provincie ove risiedono.

Il Capitano della Compagnia di Comarca e della Provincia di Velletri risiede in Roma.

Sette Compagnie saranno comandate dai Capitani di 1. Classe, altre sette dai Capitani di 2. classe, tutti indipendenti uno dall'altro. Il Governo è in libertà di scegliere, traslocare e situare tanto li primi che li secondi nelle Compagnie ove crederà bene di averli senza che l'una od altra posizione dia diritto a diversità di competenze, o a richieste di aumento di qualsivoglia avere o compenso.

Lo stesso dicesi pei venti Tenenti di 1. Classe, e per li venti di 2. classe, che saranno scelti, traslocati e situati ai Comandi delle Tenenze nelle quali si crederà opportuno.

Li Veliti tromba a cavallo e tamburrini situati nei Capoluoghi delle Compagnie, dovranno prestare il loro servizio d'istituto come gli altri comuni.

Secondo le circostanze la sola Autorità suprema decreta l'aumento o la diminuzione della forza effettiva assegnata al Reggimento dei Veliti.

TARIFFA

DEL SOLDO ED INDENNITA' ASSEGNATE AGL' INDIVIDUI PEL CORPO DE' VELITI PONTIFICII.

GRADI	SOLDO intiero per mese	RITENUTE MENSILI per Giubilazione e pensione	PER MASS individuale	s c
Colonnello	109 03	6 54	»	
Tenente Colonnello	81 —	4 86	»	
Maggiore	63 86	3 83	»	
Capitano Quartier Mastro. .	46 72	2 80	»	
Capitano al Vestiario . . .	46 72	2 80	»	
Tenente Capo d'Ufficio. . .	31 15	1 87	»	
Ufficiali Sanit. (1. Classe. .	22 90	1 38	»	
(2. Classe. .	12 —	— 72	»	
Capitano di . (1. Classe. .	46 72	2 80	»	
(2. Classe. .	38 93 50	2 33 50	»	
Tenenti di . (1. Classe. .	31 15	1 87	»	
(2. Classe. .	29 —	1 74	»	
Marescialli d'All. capo a piedi	16 —	— 96	»	
Marescialli d' All. For. a piedi	10 60	— 18	1 26	—
Maresciallo (cavallo . .	15 57	— 25	2 52	—
d'Alloggio a (piedi . . .	10 60	— 18	1 26	—
Brigadieri a . (cavallo . .	14 02	— 22	2 52	—
(piedi . . .	9 04	— 15	1 26	—
Tromba a cavallo	10 59	— 15	2 52	—
Tamburro	7 53	— 12	1 26	—
Comuni a . . (cavallo . .	10 59	— 15	2 52	—
(piedi . . .	7 53	— 12	1 26	—
Figli di Truppa	3 —	»	»	—

dua ldo a arsi er se	INDENNITA' FISSE per mese			TOTALE	GIRATE E RIVISTE nell'anno		Indennità del servizio straord. fuori del circondario o traslocamento per giorno
	per supplemento di soldo in Roma	per Alloggio	per Spese d'Ufficio		N. delle girate nell'anno	Indennità per ogni Brigata o posto passato in Riviste	
49	10 —	9 08	15 —	136 57	Una	— 67 50	— 93
14	7 50	6 75	9 —	99 39	Due	— 67 50	— 74
03	6 75	5 50	9 —	81 28	Due	— 67 50	— 65
92	6 —	4 50	7 —	61 42	»	»	— 56
92	6 —	4 50	7 —	61 42	»	»	— 56
28	4 —	3 50	»	36 78	»	»	— 46
52	1 60	»	»	23 12	»	»	— 46
28	1 60	»	»	12 88	»	»	— 46
92	6 —	4 50	7 —	61 42	Tre	1 35	— 56
60	5 —	4 —	7 —	52 60	Tre	1 35	— 56
28	4 —	3 50	3 —	39 78	Sei	1 35	— 46
26	3 —	3 10	3 —	36 36	Sei	1 35	— 46
04	2 85	3 —	3 —	23 89	»	»	— 13
01	1 20	»	»	10 21	»	»	— 07 50
57	1 50	»	— 60	14 67	»	»	— 13
01	1 20	»	— 60	10 81	»	»	— 07 50
05	1 20	»	— 30	12 55	»	»	— 11
48	— 90	»	— 30	8 68	»	»	— 06 50
69	— 90	»	»	8 59	»	»	— 09
6 —	— 80	»	»	6 80	»	»	— 05 50
69	— 90	»	»	8 59	»	»	— 09
6 —	— 80	»	»	6 80	»	»	— 05 50
2 85	— 80	»	»	3 65	»	»	— 05 50

L' indennità di servizio straordinario è dovuta soltanto in caso di marcia per movimento però che porti l'individuo fuori del Circondario della propria Compagnia, o di quella ove si trovasse a prestare servizio. Tale indennità sarà percetta dagl'individui dal luogo di partenza a quello dell' arrivo inclusivamente.

2. I Marescialli Capi non soffrendo alcuna ritenuta a titolo di massa individuale dovranno equipaggiarsi col proprio soldo netto.

3. Tutti gl' individui del Corpo continueranno ad essere pagati a mese ragguagliato a soli giorni trenta.

4. La ritenuta di Giubilazione e Pensione per gli Ufficiali resta fissata al sei per cento sul soldo intero mensile esclusi gli accessorii, come pure al saggio istesso è stata fissata quella riguardante il grado di Maresciallo Capo, venendo assimilato all'Ajutante Sotto-Ufficiale della Linea. Per i Sotto Ufficiali e Veliti il 2 per cento sul proprio soldo netto, avendo in correspettività diritto di aspirare alla giubilazione e pensione proporzionata al suddetto loro soldo, sul quale ha luogo la ritenzione.

5. Da Maresciallo d' Alloggi fino al comune è fissata la ritenuta mensile di Sc. 2: 52 per tutti gl'individui di Cavalleria, e di Sc. 1: 26 per tutti gl'individui di Fanteria a titolo di Massa individuale per far fronte ai bisogni del vestiario, fornimento, e piccolo equipaggio.

6. Li Sott' Ufficiali e comuni anzidetti di Cavalleria soffriranno parimenti la ritenuta mensile di baj. 23, e quelli della Fanteria di baj. 15 in favore della Massa soccorsi del Reggimento.

7. Gli Ufficiali che esercitano le funzioni di un grado maggiore hanno diritto alla indennità di spese d' Ufficio e di girata tanto del grado maggiore, che del loro attuale, qualora disimpegnino ambedue le attribuzioni.

8. Le riviste eseguite alle Brigate interne danno diritto alla indennità relativa come per l' esterne.

REGOLAMENTO DI POLIZIA

NE' DOMINII DELLA SANTA SEDE

La Commissione Governativa di Stato, volendo dare all'azione della Polizia norme determinate ed uniformi negli Stati della Santa Sede, ordina l'esatta osservanza del presente Regolamento.

Disposizioni Generali.

Art. 1. E' oggetto della Polizia vegliare al mantenimento dell'ordine in tutto ciò che direttamente, o indirettamente riguarda la sicurezza, la tranquillità, la incolumità, la decenza pubblica.

Art. 2. Appartiene alla Polizia impedire, riparare, o frenare tutti gli atti ed avvenimenti che turbino, o sieno per turbare l'ordine pubblico, ledano, o sieno per ledere le persone, o le proprietà de'privati considerati collettivamente, o singolarmente.

Art. 3. Prepara essa l'azione giudiziaria con lo scuoprimento de'delitti e loro autori; impedisce, che i colpevoli si sottraggano alla giustizia: assicura i corpi di delitto, e gli oggetti di convinzione: sussidia le Autorità per la esecuzione degli ordini da esse emanati.

Art. 4. Indaga e fa noto alle competenti Autorità tutto ciò che possa loro interessare nel regolare andamento delle rispettive gestioni.

Art. 5. L'azione della Polizia è generale, o speciale. La prima consiste nella vigilanza abituale per la conservazione dell' ordine pubblico, per la tutela delle persone, e delle proprietà. L'altra consiste nella particolare vigilanza sulle persone, e sulle proprietà.

Art. 6. Con l'azione generale la Polizia prende notizia de'fatti per darne comunicazione alle competenti Autorità. L' azione speciale dà luogo ai provvedimenti relativi ne' termini e modi che la legge stabilisce.

Art. 7. La Polizia sanitaria e la Polizia municipale sono regolate secondo le relative leggi governative, o municipali.

Art. 8. Alla Polizia sanitaria appartengono tutti i provvedimenti che valgano a prevenire, o riparare ogni nocumento alla pubblica salute.

Art. 9. La legge municipale determina gli oggetti di Polizia municipale, ai quali deve provvedersi dalle singole rappresentanze, dipendentemente dalle leggi governative.

Art. 10. Nondimeno la Polizia generale prende interesse, e provoca (quando ne conosca il bisogno) le opportune disposizioni per la Polizia sanitaria, o municipale.

PARTE PRIMA

TITOLO I.

Delle feste, fiere e de'mercati di ogni specie.

Art. 11. È officio della Polizia nelle feste, fiere, e ne'mercati di ogni specie tutelare l' ordine pubblico.

Art. 12. Le feste, fiere, ed i mercati possono aver luogo o per causa di ordinaria ricorrenza , o straordinariamente: e per quanto riguarda l' azione della Polizia, vanno soggetti alle seguenti disposizioni.

SEZIONE I.

Delle feste, fiere e de'mercati per ordinaria ricorrenza.

Art. 13. Nelle feste, fiere, e ne'mercati di ogni specie per ordinaria ricorrenza l' Autorità Municipale dà contezza cinque giorni prima al Capo della Polizia locale di quanto siasi disposto per assicurare l'ordine, la sicurezza e la decenza in ciò che è relativo alle attribuzioni di essa Autorità municipale. La Polizia , quando lo reputi necessario , suggerisce le modificazioni, o aggiunte di provvedimenti.

Art. 14. Quando si conoscesse, che la esecuzione di tali feste, fiere e mercati porrebbe a rischio la sanità, la sicurezza, e la tranquillità pubblica, la Polizia deve ordinarne il differimento, ed invocare in proposito gli ordini del Governo.

Art. 15. Assiste la Polizia alle feste, fiere, ed ai mercati tanto per curare l'adempimento delle disposizioni municipali, quanto per mantenere la osservanza delle leggi governative.

Art. 16. Allontana le persone che venissero a provocazione, o turbassero la tranquillità, e traduce all'Autorità giudiziaria quelli che si rendessero colpevoli innanzi alla legge.

Art. 17. Dissipa il concorso delle persone, quando la festa, fiera, ed il mercato si facesse fuori de'luoghi e tempi destinati; impedisce la esecuzione, e traduce innanzi l'Autorità competente i contravventori alle disposizioni municipali e governative.

Art. 18. Accorre, ove accadesse alcun infortunio, per adottare gli opportuni provvedimenti a garanzia delle persone, e delle proprietà.

Art. 19. Un incaricato speciale della Polizia sarà sempre nel luogo delle feste, fiere, e de'mercati per dirigere i militi e gli agenti di polizia, reprimere gli abusi, e dare le opportune disposizioni.

SEZIONE II.

Delle feste, fiere, e de'mercati straordinarj.

Art. 20. Le feste, fiere ed i mercati straordinarj non possono aver luogo se non previo speciale

permesso del Governo sulla domanda dell' Autorità municipale.

Art. 21. Ottenutosi dal Governo il permesso speciale, l' Autorità municipale deve comunicare alla Polizia locale i provvedimenti da essa stabiliti a garanzia dell' ordine, della sicurezza, e decenza analogamente alle attribuzioni di essa Autorità municipale; ed indicarle il luogo, ed il tempo dell'esecuzione.

Art. 22. La Polizia, quando non abbia motivo da opporsi alla esecuzione delle feste, fiere, e dei mercati straordinarj nel senso dell'art. 14, ingiunge, quando lo crede opportuno, ulteriori provvidenze, o modera quelle già designate.

Art. 23. Sono comuni alle feste, fiere, ed ai mercati straordinarj le prescrizioni della precedente sezione.

TITOLO II.

Degli spettacoli, delle rappresentanze e dei giuochi pubblici.

Art. 24. Non possono farsi spettacoli, rappresentanze, e giuochi pubblici senza il permesso della Polizia, previa l'abilitazione della Autorità municipale ed ecclesiastica per ciò che ad esse respettivamente si riferisce, nella quale deve darsi precisa designazione del soggetto, dei mezzi di esecuzione, dei luoghi, e dei tempi, dei libretti, programmi, e di tutti gli accessorj, non che della persona idonea che assume la responsabilità.

Art. 25. L'Autorità municipale, tostochè è richiesta dell'abilitazione, fa nota la domanda per ogni opportuna preventiva norma alla Polizia locale, ed ottenutasi dalla persona responsabile l'abilitazione indicata nel precedente articolo, deve esibirsi corredata degli opportuni documenti nell' officio di Polizia con apposita dichiarazione della persona responsabile, la quale dovrà firmare la dichiarazione stessa, non che contrassegnare tutti i relativi documenti.

Art. 26. La Polizia anche con l'opera de'periti, quando occorra, verifica le cautele ordinate dall'Autorità municipale, e suggerisce le mancanti, o quelle che meritassero modificazioni. Provoca inoltre dall'Autorità sanitaria, o dalle altre i provvedimenti che fossero dello interesse de'relativi ministèri.

Art. 27. La Polizia nega il permesso, o prescrive modificazioni se gli spettacoli, le rappresentanze, o i giuochi nello insieme, o nelle singole parti presentino offesa alle leggi, al costume, alla civiltà o pericolo alla vita degli attori o spettatori, e se la persona responsabile non si riconosca idonea.

Art. 28. Agli spettacoli, alle rappresentanze, o ai giuochi d'ogni sorta nei luoghi pubblici, nei teatri, anfiteatri, circhi, o altri luoghi di pubblico uso assiste un incaricato della Polizia per tutelare l'ordine, la decenza, la sicurezza, la pubblica tranquillità in ogni parte de'locali, ne'quali si eseguiscono le rappresentanze.

Art. 29. L'incaricato di Polizía dà gli opportuni ordini perchè sieno tradotti all'Autorità competente coloro che commettessero atti vietati dalla legge.

In caso di pubblico disordine, ingiunge la sospensione e lo sgombro dai locali.

Art. 30. La Polizia impedisce gli spettacoli, le rappresentanze, i giuochi pubblici che volessero farsi senza avere adempiuto alle prescrizioni degli articoli 24. e 25, o alle cautele o condizioni imposte dalle competenti Autorità.

Art. 31. Denuncia alle Autorità stesse tutto ciò che richiedesse ulteriori provvidimenti relativamente all'ordine pubblico, incolumità, civiltà e decenza; e traduce innanzi l' Autorità giudiziaria gli attori , i giuocatori, o gli addetti che avessero contravvenuto ai divieti delle Autorità , ed eluso le obbligazioni contratte verso il pubblico o la impresa: salve, quando abbiano luogo, le procedure contro la persona o le persone responsabili.

Art. 32. Le stesse disposizioni hanno luogo per gli spettacoli, le rappresentanze, o i giuochi in luoghi privati ai quali si dia pubblico accesso.

TITOLO III.

Di alcuni esercizj sottoposti alla speciale vigilanza della Polizia.

Art. 33. Volendo farsi caccie, o pesche clamorose, corse di ogni specie, o altri simili esercizj in luogo di pubblico accesso, dovrà farsene dichiarazione alla Polizia per averne il permesso , e designarsi tutto ciò che siasi stabilito per evitare inconvenienti. La dichiarazione sarà firmata dalla persona, che si rende responsabile della esecuzione.

Art. 34. La Polizìa ha obbligo di opporsi alla richiesta quando riconosca compromesso l'ordine, la tranquillità, la sicurezza, o la decenza pubblica. Ingiunge ulteriori provvedimenti quando riconoscesse non bastantemente efficaci quelli proposti. Deve poi vigilare al mantenimento dell'ordine, ed accorrere in caso di qualunque violazione di legge, o d'infortunio, adoperando ogni mezzo che sia in suo potere.

Art. 35. Lo innalzamento di macchine areostatiche, le accenzioni dei fuochi artificiali, e di materie qualunque esplosibili, non possono farsi tanto nei luoghi pubblici quanto ne' privati, senza permesso della Polizìa locale, cui spetta altresì invigilare, che non si facciano fuori dei luoghi e tempi, e senza le cautele ed i modi designati dalla legge o imposti nello accordare il permesso, onde evitare danni ed incovenienti qualunque. In caso di contravvenzione, denuncia i contravventori alle competenti Autorità per sottoporli alle procedure determinate dalla legge.

SEZIONE I.

Degli esercizj, e dell'uso d'armi

Art. 36. Quando le milizie si esercitano alla evoluzione delle armi in luoghi di pubblico accesso è officio della polizia sussidiare il comando, per impedire che le persone accorse turbino l'esercizio, o si espongano a pericolo e dieno causa a disordine.

Art. 37. Gli esercizj di armi esplosive, ad eccezione di quegli ordinati e sorvegliati dalle autorità

militari, non possono farsi senza permesso della Polizia. Questo permesso non potrà rilasciarsi senza premettere lo esperimento di probità e capacità di un direttore responsabile; senza preconoscere accuratamente i luoghi ed i tempi della esecuzione, ed udire le osservazioni de'confinanti.

Art. 38. Nel permesso della Polizia si determinano le cautele opportune, riguardo avuto alle circostanze di tempo, di luogo, di persone, e s'ingiunge la sorveglianza de' luoghi nel tempo degli esercizj.

Art. 39. In caso di contravvenzione ad alcuna di tali cautele, la Polizia intima la sospenzione degli esercizj alla persona responsabile, la quale oltre la emenda dei danni che fossero avvenuti, sarà assoggettata alla multa da scudo uno a cinque, salve le altre procedure a seconda dei casi ordinate dal Codice penale.

Art. 40. Se gli esercizj enunciati nell'articolo 37 si facessero senza permesso, la Polizia accorre ad impedirli, e denuncia all'Autorità competente le persone che vi avessero parte, o le traduce innanzi la medesima secondo la gravità delle circostanze, e le procedure determinate dalla legge.

Art. 41. Non possono tenersi scuole d'armi, senza licenza della Polizia, e senza il previo esperimento della probità e capacità del direttore, il quale sarà responsabile di ogni inconveniente, e particolarmente della tenuta delle armi, per la quale sarà all'opportunità ordinata la visita de'periti.

Art. 42. Se alcuno esercitasse scuola d'armi senza la necessaria abilitazione, oltre alla sospenzione im-

mediata , sarà assoggettato alla multa dagli scudi cinque ai venti.

Art. 43. Senza il permesso della Polizia, da non rilasciarsi che a persone idonee e responsabili, non può ritenersi in ciascuna famiglia un numero di fucili superiore al doppio degli individui della medesima capaci di usarne. Lo stesso ha luogo per le pistole e per le altre armi di ordinaria difesa, eccettuate sempre quelle vietate dalla legge.

Art. 44. Le armi di esclusivo uso militare non possono ritenersi che dai militari, o da coloro che ne avranno ottenuto il permesso dalla Polizia. I contravventori saranno denunciati all'Autorità giudiziaria per promuoverne la procedura a termini di legge.

Art. 45. Veglia la Polizia che non si faccia abuso o uso incauto delle armi permesse , specialmente con portarle cariche nelle strade , e luoghi pubblici interni alle città e paesi, e con esplosioni di ogni sorta nei luoghi abitati, o in vicinanza de'fienili, pagliari e dovunque possa recarsi danno a persone o cose. I contravventori sono sottoposti alla multa da scudo uno a cinque, oltre la emenda dei danni che avessero arrecati, salva ove abbia luogo l'applicazione delle disposizioni del codice penale.

SEZIONE II.

Degli esercizj notatorj ed altri usi delle acque.

Art. 46. La Polizia, consultate le autorità sanitarie ed i periti dell'arte, rilascia i permessi per gli esercizj regolari di notazione ne'luoghi che saranno

stimati opportuni, e sorveglia che non si offenda il costume, nè accadano infortunj. Il permesso si rilascerà sempre ad un direttore responsabile, ed in seguito di esperimento di probità e capacità.

Art. 47. Nel permesso della Polizìa è designato anche il tempo che si stabilisce per gli esercizj, e tutto ciò che l'Autorità sanitaria, avuto riguardo alle circostanze delle persone, dei luoghi e dei tempi, stimerà opportuno prescrivere. Le contravvenzioni, quando non sia luogo ad altra procedura nei termini del codice penale, sono punite con la multa da scudo uno a cinque, per la quale è responsabile il direttore.

Art. 48. Le scuole ed altri stabilimenti di notazione, che debbono essere regolate con leggi municipali dipendentemente dalle leggi sanitarie e governative, sono sorvegliate dalla Polizia, onde non manchino le necessarie cautele per la decenza, e per la sicurezza de'notatori.

Art. 49. La Polizìa prende notizia dalle Autorità sanitarie e municipali, delle cautele prescritte all'uso dei bagni pubblici, e ne sorveglia la osservanza. Impedisce che si facciano bagni fuori de'tempi e luoghi designati, e senza l'uso delle cautele medesime.

Art. 50. Veduti i permessi rilasciati dalle Autorità sanitarie e municipali per gli stabilimenti de'bagni a pubblico uso, la Polizìa ne prende nota, e sorveglia che oltre le leggi generali sieno osservate le condizioni apposte all'esercizio stesso per ciò che riguarda l'ordine, la decenza, la sicurezza, e l'incolumità.

Art. 51, Nei bagni di mare, fiume, laghi ec. la Polizìa veglia perchè un proporzionato numero di barche, barcajoli, ed esperti notatori trovisi pronti al sussidio di chiunque corresse rischio della persona, e si accorra prontamente a salvarlo, e si adoperino tutti gli altri mezzi opportuni alla salvezza dell'individuo.

Art. 52. Quando alcuno perisse, dovrà la Polizia, dopo gli esperimenti atti ad accertare l'Autorità della avvenuta morte, custodirne il cadavere, procurarne il riconoscimento, e rendere notizia di tutte le circostanze, e darne pronta denuncia all'Autorità giudiziaria per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 53. Facendosi corse di barche, luminarie, e giuochi qualunque ne'porti, fiumi, laghi, canali, osservate sempre le prescrizioni stabilite nel Titolo I, appartiene alla Polizia curare la osservanza di tutte le cautele prescritte dalle leggi o dalle Autorità, ed attendere ai provvedimenti enunciati negli articoli 51 e 52.

Art. 54. Per l'esercizio della pesca, deve darsi denuncia alla Polizia, esibendo i relativi permessi. La Polizìa veglia per la osservanza delle condizioni e cautele, con le quali vennero rilasciati i permessi.

Art. 55. Ogni volta che si facesse uso delle pubbliche acque in contravvenzione delle leggi, o si ponessero impedimenti al corso, ed all'uso pubblico delle acque stesse, la Polizia. se non le venga esibito legale permesso, traduce i contravventori innanzi la competente Autorità.

TITOLO IV.

Di alcune professioni, arti, e mestieri particolarmente vigilati dalla Polizia.

Art. 56. Nelle professioni che hanno diretta relazione colla Polizia medica appartiene alla Polizia curare l'osservanza dei rispettivi regolamenti governativi o municipali, onde niuno eserciti senza la necessaria approvazione, nè abusi dell'esercizio a danno della pubblica incolumità.

Art. 57. Se alcuno esercitasse medicina, chirurgia, ostetricia, farmacia, veterinaria, o facesse preparazioni con sostanze pericolose per se stesse, o per la loro combinazione senza la necessaria abilitazione, la Polizia deve darne pronta notizia per procedere come di diritto.

Art. 58. Non possono fabbricarsi, vendersi, o ritenersi sostanze velenose o nocevoli senza denunciare all' officio locale di Polizia il luogo, ove si fabbricano, vendono o si tengono, la qualità, quantità delle sostanze stesse, il permesso rilasciato dall'Autorità competente, e le relative cautele.

Art. 59. La Polizia col sussidio de'periti verifica, quand' occorre, i locali in cui si fabbricano, vendono, o si tengono tali sostanze, l'adempimento delle relative prescrizioni, e denuncia alla competente Autorità ogni contravvenzione per l' applicazione delle relative leggi.

Art. 60. Chiunque acquisti sostanze velenose, o nocevoli per usi domestici, per esperimenti chi-

mici, o per l'esercizio di arti e mestieri, o per altro uso non vietato dalle leggi; deve lasciarne al venditore dichiarazione firmata, con indicazione della quantità e dell'uso che voglia farsene. Il venditore ne terrà registro, e non rilascerà le sostanze a persone non conosciute, o non identificate da altra persona cognita.

Art. 61. Chiunque voglia esercitare arti o mestieri pe'quali si adoperano sostanze venefiche e nocevoli, dovrà darne denuncia all'officio locale di Polizia, designare i locali destinati all'esecuzione, ed esibire i regolari permessi delle respettive autorità.

Art. 62. I giojellieri, argentieri, affinatori, orologiari, calderari, rigattieri e ferravecchi devono denunciare all' officio di Polizia i locali, in cui esercitano la loro professione ed esibire i permessi ottenuti. Debbono regolarmente ritenere un registro giornale, ove sieno notati gli oggetti che acquistano, e le persone dei venditori. Tali venditori debbono essere cogniti ai compratori, o identificati da altra persona ad essi nota.

Art. 63. La Polizia sorveglia per la osservanza delle discipline, che riguardano le arti o mestieri enunciati nell'articolo precedente, tanto a garanzia dei compratori, quanto per impedire il commercio di cose furtive.

Art. 64. Mancando ne'registri l'annotazione di alcun oggetto comprato, sequestra la Polizia l'oggetto stesso, e ne da cognizione all'Autorità giudiziaria.

Art. 65. In caso di contravvenzione alle prescrizioni del precedente articolo 62, oltre le conseguenze di diritto, saranno sottoposti i contravventori alla multa da scudo uno ai dieci.

Art. 66. Gli stampatori, librai, litografi, calcografi, incisori, venditori di stampe qualunque dovranno denunciare alla Polizia i locali de' loro stabilimenti, fondachi, o botteghe, esibire la abilitazione ricevuta dall'Autorità competente, non che un esemplare di tutti i caratteri che posseggono, e de' quali facessero successivamente acquisto.

Art. 67. La Polizia veglia per l'adempimento delle relative leggi, denuncia le contravvenzioni, e traduce innanzi l'Autorità i contravventori.

Art. 68. La Polizia impedisce che si vendano stampe, ed impressioni qualunque senza il necessario permesso, ed il nome del tipografo; sequestra le stampe, ed incisioni in contravvenzione al disposto della legge, e traduce i contravventori innanzi l'Autorità competente.

Art. 69. Gli stampatori, incisori di ogni sorta, e venditori terranno un registro di tutte le cose stampate, impresse, e poste in vendita, non che i relativi permessi da conservarsi nell'originale.

Art. 70. Le contravvenzioni, quando non sia luogo ad altre procedure a forma di legge, sono punite colla multa dagli scudi cinque ai trenta.

SEZIONE I.

Degli alloggi.

Art. 71. Chiunque voglia abitualmente o per un tempo determinato esercitare locanda, casa, locali qualunque per alloggiare, dovrà presentare all'officio locale di polizia il documento di abilitazione

ottenuto dall'Autorità municipale, e domandarne il permesso che sarà rilasciato, quando l'esercente si riconosca idoneo per la responsabilità inerente a tale esercizio.

Art. 72. Gli esercenti terranno un registro per notarvi in ciascun giorno il nome, il cognome, l'età, la patria, domicilio, provenienza, passaporto, o foglio di via delle persone che alloggiano, e ne daranno giornalmente denuncia all'officio locale di Polizia.

Art. 73. La Polizia col mezzo di un ispettore verifica la esistenza e l'esattezza del registro, che sarà giornalmente firmato dall'ispettore medesimo, e dall'esercente.

Art. 74. A quelli che mancassero del permesso, fino a che non ne sieno muniti, sarà inibito l'esercizio di alloggio, e saranno sottoposti alla multa da scudo uno a venti.

Art. 75. Quelli che mancassero del registro, o non lo tenessero regolarmente saranno sottoposti alla multa da scudo uno a dieci.

Art. 76. Quegli che alloggia forestieri deve far note ai medesimi le prescrizioni di Polizia, che li riguardano, onde dirigersi all'officio di essa, e munirsi delle opportune carte.

Art. 77. Appartiene alla Polizia informarsi assiduamente della condotta degli alloggiatori verso i forestieri, affinchè non sieno esposti a soprusi, ed i locali non manchino di sicurezza e decenza.

Art. 78. Nel caso di contravvenzione la Polizia in ragione della qualità di essa, o dirigge i forestieri all'Autorità competente, o sottopone il con-

trasventore alla multa da scudo uno a venti, o sospende l'esercizio dell'alloggio, fino a che non sieno rimossi gl'inconvenienti.

Art. 79. Le persone che alloggiano per titolo di amicizia, debbono entro le ore ventiquattro darne denuncia alla Polizia con le indicazioni espresse nell'articolo 72, altrimenti saranno sottoposte alla multa da scudo uno ai dieci.

SEZIONE II.

Delle vetture, e degli altri mezzi di trasporto fuori del circondario municipale.

Art. 80. Chiunque voglia abitualmente esercitare vetture, o mezzi qualunque di trasporto di persone, o di effetti fuori del circondario municipale, dovrà darne denuncia all'officio locale di Polizia, e dichiarare il soggetto preciso dell'esercizio, il numero dei carri, ed animali, i locali all' uopo ritenuti, il nome, cognome, soprannome, patria, età delle persone che si impiegano per riportarne l'abilitazione.

Art. 81. Nell'accordarsi l'abilitazione dall'officio di Polizia, sarà agli esercenti assegnato un numero, col quale saranno contrassegnati i singoli carri al di dietro ed ai due lati, scrivendosi sopra il numero, a lettere intelligibili, il nome del luogo ove si è rilasciata l'abilitazione.

Art. 82. Tale abilitazione non si rilascia a persone soggette alla sorveglianza della Polizia, o non riconosciute idonee a rispondere del fatto proprio, o dei loro garzoni.

Art. 83. Nell'abilitazione rilasciata dalla Polizia saranno espresse le cautele da osservarsi a sicurezza e comodo de'viaggiatori. Queste consistono principalmente nell' assoggettare nel primo impianto , e tutte le volte che si stimi opportuno , alla visita dei periti i carri ed i cavalli, per conoscere se sieno adatti all' uso: nel determinare il carico proporzionato ai mezzi di trasporto: nell'imporre agli esercenti l' obbligo di portare il lume acceso nel viaggiare di notte e di presentarsi all'officio di Polizia in tutti i luoghi ove si fermassero oltre le dodici ore.

Art. 84. La Polizia terrà un registro di tutte le abilitazioni che rilascia co 'respettivi numeri , e col nome , cognome , patria , età , connotati delle persone responsabili dell'esercizio delle vetture, carri, e mezzi di trasporto.

Art. 85. Spetta alla Polizia tutelare i viaggiatori lungo il viaggio , onde abbiano il libero esercizio de'loro diritti a termini di legge, nè sieno condotti fuori della linea stradale ordinaria , o convenuta ; nè assoggettati a soprusi dai conduttori, o vetturini, i quali in caso di contravvenzione saranno tradotti innanzi la competente Autorità nel primo luogo ove risieda l'Autorità stessa.

Art. 86. I vetturini, o conduttori dello Stato , che non avessero l'abilitazione , o il numero nei carri, saranno trattenuti nel primo luogo di fermata, nè potranno proseguire il viaggio senza giustificare innanzi la competente Autorità un legittimo motivo della mancanza , o supplire con idonea cauzione.

Art. 87. Presso la giustificazione si rilascerà ad essi un abilitazione per tanti giorni di viaggio, quanto occorrono per giungere al capo luogo, dal quale devono procurarsi l'abilitazione, e si porrà ai carri un numero provvisorio col nome del luogo ove si rilascia, e la parola « *provvisorio* ».

Art. 88. In difetto di giustificazione i vetturini o conduttori saranno trattenuti fino alla deliberazione del Capo di provincia che avrebbe dovuto rilasciare l'abilitazione. In questo caso la Polizia provvede, perchè i viaggiatori aventi le loro carte in regola possano con altri mezzi proseguire il viaggio, ponendo ogni ulteriore aggravio a carico de'conduttori, o vetturini trovati in contravvenzione.

Art. 89. Nel primo luogo ove sieno officiali di Polizia devono i vetturini, o conduttori denunciare i delitti, od infortunj, che fossero avvenuti nel tratto di strada immediatamente antecedente, o i pericoli che vi avessero riconosciuti, onde la Polizia possa provocare i pronti provvedimenti dalle respettive autorità.

Art. 90. Ovunque conoscasi alcun vizio delle vetture, de' carri, o cavalli da porre a rischio le persone, o gli effetti, la Polizia ingiunge le riparazioni, o i cambiamenti opportuni, e ne sorveglia la esecuzione prima che si prosiegua il viaggio.

Art. 91. Se le vetture, i carri, o cavalli dei vetturini, o conduttori arrecassero danno alle persone, o agli effetti, la Polizia deve informarsi delle circostanze, e del nome della persona responsabile, per assoggettarla alle conseguenze legali, o rimettere le parti alla competente autorità; e quando i vet-

turini, o conduttori sieno imputabili di un fatto, che la legge punisce, li traduce innanzi l'Autorità competente, ed ai viaggiatori che non ne fossero responsabili, provvede come al precedente articolo 88.

Art. 92. Chi cessasse dall'impresa delle vetture e de'trasporti, comprasse o vendesse carri, o mutasse le persone addette a questo esercizio, dovrà di tutto far dichiarazione entro le ore ventiquattro all'officio di Polizia, onde ne sia presa nota, e si provveda al cambiamento de' numeri, ed a quant'altro occorra. Omettendosi la dichiarazione, o essendo infedele o incompleta, il contravventore è sottoposto alla multa da scudo uno a cinque, e rimane responsabile per tutti gli effetti di ragione del seguito cambiamento.

Art. 93. Per le vetture e pe'mezzi di trasporto a corso accelerato veglia la Polizia per l' osservanza dei regolamenti relativi.

SEZIONE III.

Delle vetture e degli altri mezzi di trasporto nell'interno del circondario municipale.

Art. 94. Chiunque voglia far traffico di vetture, cavalli, o mezzi di trasporto qualunque ne' limiti del circondario municipale, dovrà esibire all'officio di Polizia il documento rilasciatogli dall' Autorità municipale, cui appartiene di prescrivere le opportune cautele per la sicurezza delle persone e degli effetti, e per riconoscere in ogni occorrenza a chi appartengono le vetture, i cavalli, od altri mezzi di trasporto.

Art. 95. Ne' lati esteriori, e nella parte posteriore delle vetture, e de'carri per trasporto sarà apposto un numero da riportarsi in particolare registro, ove sarà scritto il nome, cognome, l'età, la patria del proprietario o della persona responsabile.

Art. 96. La Polizia deve porsi di concerto con l'Autorità municipale per tale numerazione e pei corrispondenti registri, dei quali un esemplare dovrà sempre rimanere nell'officio locale di Polizia.

Art. 97. Gl' intraprendenti di vetture potranno avere qualche legno senza numerazione, dichiarando però i segni distintivi del legno stesso e della montura che dovrà indossarsi dal cocchiere. La Polizia ne riterrà apposito registro.

Art. 98. La stessa assegna, e registrazione avrà luogo riguardo ai proprietarj de'legni per uso proprio.

Art. 99. Veglia la Polizia perchè sieno osservate tutte le leggi municipali per le misure, o carico dei legni, pe'posti ove devono trattenersi, per la proibizione d' ingombrare le strade pubbliche, ed altri simili provvedimenti.

Art. 100. In circostanza di festa, appartiene alla Polizia determinare le linee stradali che possono percorrersi con mezzi qualunque di trasporto, onde impedire ogni incoveniente.

Art. 101. Ove è frequenza di persone ne'luoghi angusti, negl'ingressi di città, e su i ponti, dovranno i cavalli, sieno di vetture, sieno di proprio uso, condursi al passo.

Art. 102. In nessun caso è lecito andare al galoppo. I carri a due ruote non possono condursi che a piccolo trotto.

Art. 103. Le guardie di polizia ed i militi di qualunque arma trattengono i contravventori per prenderne nota, onde sieno assoggettati alla multa; salva la traduzione innanzi l' Autorità competente nel caso di danni o delitti.

Art. 104. Quando sia luogo a risarcimento di danni, la Polizia somministra all'Autorità competente la indicazione dei proprietarj dei carri e cavalli, e delle persone responsabili, che saranno tenute del fatto dei loro dipendenti.

Art. 105. Deve denunciarsi entro ventiquattro ore all'officio locale di Polizia ogni cambiamento che possa dar luogo a modificare i registri per la numerazione e distinzione dei segni, dei quali parlasi negli articoli 95, 97, 98.

Art. 106. I contravventori saranno sottoposti alla multa da scudo uno a cinque , e saranno responsabili del seguìto cambiamento per tutti gli effetti di ragione; salva l'azione della Polizia e delle Autorità competenti contro gli autori dei danni, o le persone che avessero commesso delitto.

SEZIONE IV.

Dei mezzi di trasporto per acqua.

Art. 107. Chi voglia esercitare mezzi di trasporto per acqua, dovrà farne denuncia all'officio di Polizia del capo luogo di provincia con precisa indicazione dei mezzi di trasporto, di cui voglia far uso, delle persone che s'impiegano, delle machine o animali che volesse adoperare, e del documento

rilasciato dalla competente Autorità, cui appartiene curare i fiumi, canali, laghi, porti, stabilire le opportune cautele per la pubblica sicurezza, per la solidità, nettezza, capacità, dimensione delle barche, o legni, per l'abilità delle persone che imprendono l'esercizio, e per la conservazione dei luoghi navigabili.

Art. 108. La Polizia tiene registro particolare di tali indicazioni col numero corrispondente. In ogni barca, ed ordegno qualunque di trasporto dovrà essere scritto nei lati in modo intelligibile il numero stesso, ed il nome del paese, in cui si fece la denuncia.

Art. 109. Veglia la Polizia per la esecuzione delle cautele prescritte dalle leggi generali e particolari, ordinate dalla competente Autorità; e trovando contravvenzioni, denuncia la persona responsabile, cui le barche e gli ordegni sono intestati nei registri.

Art. 110. Facendosi cambiamento in quanto venne denunciato, dovrà dichiararsi entro ventiquattro ore nell'officio di Polizia per la regolarità dei registri, e della numerazione. Omettendosi la dichiarazione, il contravventore è sottoposto alla multa da scudo uno a cinque, e rimane responsabile per tutti gli effetti di ragione del seguìto cambiamento; salva l'azione contro le persone che avessero recato danno, o commesso delitti.

Art. 111. Nell'arrivo di barche, ed altri ordegni di trasporto in alcun luogo, la Polizia visita le barche e gli ordegni stessi per riconoscere l'adem-

pimento delle leggi, e per impedire qualunque contravvenzione.

Art. 112. Nei luoghi di stazione è officio della Polizia vegliare per la osservanza delle leggi generali e locali. Denuncia le contravvenzioni, e traduce ove occorra i contravventori innanzi l'Autorità competente.

Art. 113. Sorveglia la Polizia che le barche o altri ordegni di trasporto ne'fiumi, canali, laghi non facciano viaggio in tempo di notte senza permesso, ove si prescrivono le necessarie cautele; avuto riguardo alle circostanze de'tempi, e de'luoghi.

Art. 114. Le barche pescareccie saranno assoggettate alle stesse discipline.

Art. 115. Le barche di diporto per uso proprio saranno denunciate e contrasegnate col nome del proprietario, nè potranno adoperarsi se non si giustifica l'abilità delle persone destinate a condurle.

Art. 116. Senza speciale permesso della Polizia, di concerto con le Autorità competenti, non possono farsi nelle barche esplosioni con armi qualunque da fuoco, nè fuochi d'artificio.

Art. 117. Appartiene alla Polizia impedire innovazioni nel corso dei fiumi, ripe, traghetti, ed altri mezzi di trapasso senza il permesso dell'Autorità competente, e denunciare, o tradurre alla medesima, ove occorra, i contravventori.

TITOLO V.

Delle persone sottoposte a particolari disposizioni della Polizia.

SEZIONE I.

Degli esteri e de' viandanti

Art. 118. Deve la Polizia tutelare i viaggiatori, sieno o no dello stato, e vegliare all'adempimento delle cautele imposte dalla legge col mezzo dei passaporti, fogli di via, o altre simili prescrizioni.

Art. 119. Ogni viaggiatore, che voglia introdursi nello Stato Pontificio dev' essere munito di passaporto regolare del proprio Governo, o di altro da cui proviene, e qualora presso il Governo, dond'è partito, esista un Rappresentante Pontificio, tale passaporto deve essere vidimato dal medesimo.

Art. 120. I militi e gli Officiali di Polizia non permettono a qualsivoglia persona l' ingresso nello Stato Pontificio senza prima aver richiesto, e riconosciuto il passaporto con le dovute vidimazioni.

Art. 121. Chi ne fosse privo, o ricusasse mostrarlo, non è ammesso nello Stato. Gli statisti possono domandare di essere ammessi innanzi l'autorità locale di Polizia, o accompagnati all'autorità del luogo più vicino per dar conto della persona, ed essere abilitati a recarsi nel luogo di nascita o dell'ultimo legale domicilio, o rimanere in altra parte dello Stato.

Art. 122. Quelli ch'entrassero per le strade oblique, ove non sia guardia di confine, devono presentarsi ed esibire il passaporto al Capo di Polizia del primo paese per cui passeranno. I militi e gli agenti di Polizìa trovando viandanti per tali strade debbono domandare la esibizione delle relative carte o quando ne mancassero, o non fossero regolari, dovranno tradurre tali viandanti innanzi l'Ufficiale di Polizia del luogo più vicino per le relative disposizioni.

Art. 123. L'Ufficiale di Polizia, cui è stato presentato il passaporto, vi scrive la propria vidimazione, esprimendo l'obbligo di presentarlo all'officio di Polizìa in Roma, se i viaggiatori volessero giungervi, o all'officio di Polizia di altro luogo ove fossero per rimanere oltre un giorno, non che di presentarlo agli Officiali di Polizia ne'luoghi di transito.

124. Se il passaporto non fosse regolare, o insorgessero fondate dubbiezze sulla indentità della persona, o si trattasse di persone soggette a speciale sorveglianza, o non aventi stabilite condizioni o professione, sono trattenute dalla Polizia locale, la quale rimesso immediatamente il passaporto con le opportune osservazioni al Capo della provincia, ne provoca pronta risoluzione.

Art. 125. I viaggiatori che escono dallo Stato sieno o no dello stato stesso, debbono esibire al confine il passaporto regolare vidimato dai Rappresentanti degli stati ove sono diretti, quando questi sieno nel luogo di partenza.

126. I passaporti per uscire dallo Stato si rilasciano dai Capi della provincia ai non statisti sulla

esibizione di altro passaporto o foglio di via, o certificato del Rappresentante il rispettivo Governo; agli statisti sul certificato delle Autorità locali.

Art. 127. Le Autorità non rilasciano il certificato al figlio di famiglia senza il consenso del padre, al minore, e all'interdetto senza il consenso del tutore, o curatore, al coniugato senza il consenso dell'altro coniuge, all'ecclesiastico secolare o regolare, all'impiegato al militare senza il consenso dei rispettivi superiori, agl'impiegati particolari senza il certificato delle persone cui prestano opera, ai mercenarj senza la esibizione del libretto, o documento equivalente.

Art. 128. I certificati delle Autorità di Polizia, ed i passaporti non si rilasciano a persone soggette a mandato di arresto, o ad inquisizioni criminali, o aventi legale impedimento dall'Autorità giudiziaria. Le competenti Autorità, e coloro cui interessa, devono denunciare alla Polizia l'eccezioni enunciate in questo articolo, ed i titoli corrispondenti.

Art. 129. Non possono riunirsi in un solo passaporto più persone, a meno che si provi appartenere alla stessa famiglia per parentela , o ragione di servizio. In questi casi si designa nel passaporto ciascun individuo particolarmente.

Art. 130. Separandosi nel viaggio una o più persone fra quelle comprese nel passaporto, devesi farne dichiarazione all'officio di Polizia, che ne rilascia certificato, richiamando il numero del passaporto stesso. Sopra tale certificato, che avrà effetto di passaporto fino al capo luogo della provincia , il Capo della provincia rilascia il passaporto *particolare*.

Art. 131. Nel passaporto complessivo si fa menzione delle persone che si separarono, del luogo e del tempo della separazione. Il capo di famiglia deve giustificare i motivi di mancanza, ove si trovasse mancare uno degli individui compresi nel passaporto altrimenti è trattenuto sotto sorveglianza per provocare dall' Autorità giudiziaria le opportune disposizioni.

Art. 132. Ogni passaporto deve contenere nome, cognome, soprannome, (quando si abbia) patria, età condizione o professione, connotati, segni particolari firma del viandante, luogo di partenza o viaggio.

Art. 133. Tutti i passaporti devono essere vidimati alla porta, barriera, ed officio di Polizia del luogo di partenza, o al primo officio di Polizia quando si parte dai luoghi ove non sieno guardie od officiali di Polizia.

Art. 134. Gli esteri, che vogliano trattenersi più di tre giorni in alcun luogo dello Stato, devono munirsi della carta di sicurezza, che viene ad essi rilasciata dall'Autorità locale di Polizia sulla esibizione e sull'esame del passaporto col quale sono giunti, e che rimane nell'officio di Polizia.

Art. 135. Nella carta di sicurezza è richiamato il numero del passaporto, e si riportano le indicazioni in esso contenute. La carta di sicurezza garantisce la persona per la libera dimora durante un mese, scorso il quale deve domandarsi la proroga.

Art. 136. Non si accorda la carta di sicurezza, nè la proroga a chi non giustifica i mezzi di sussistenza, o per alcuno dei casi contemplati dalla legge

fosse sottoposto o dovesse sottoporsi a speciale sorveglianza.

Art. 137. La Polizia, pendente il termine stabilito nella carta di sicurezza, può costringere l' estero ad uscire dallo Stato, quando ne abbia giusti motivi.

Art. 138. Agli esteri che si fossero trattenuti più di tre giorni senza aver domandata ed ottenuta la carta di sicurezza, ovvero la proroga, la Polizia intima di presentarsi all'officio, e conosciuti i motivi pe'quali si è omessa la domanda, rilascia, ove non si oppongano legali impedimenti, la carta di sicurezza sottoponendoli alla multa di scudo uno.

Art. 139. Quelli cui non potesse accordarsi la permanenza sono rimandati al confine.

Art. 140. Chiunque voglia uscire dal circondario provinciale ove ha domicilio o dimora, deve munirsi del passaporto che sarà rilasciato dal Capo della Polizia locale.

Art. 141. Il passaporto per viaggiare nell' interno dello Stato Pontificio contiene le designazioni indicate nell'art. 132.

Art. 142. Negasi il passaporto per viaggiare nell'interno dello Stato alle persone sottoposte a mandato di arresto, o ad inquisizione criminale, o a legale sorveglianza. Coloro, che per ragione di officio pubblico debbono dimorare in un luogo determinato non possono ottenere il suindicato passaporto, senza esibire il permesso delle persone dalle quali dipendono.

Art. 143. Ne'luoghi ove alcuno si trattenga più di tre giorni, deve presentare all'officio di Polizia

il passaporto, che gli sarà subito restituito con la vidimazione e nota del trattenimento o diversione ulteriore.

Art. 144. Chiunque ricusasse di esibire il passaporto, o ne mancasse, è costretto a retrocedere, quante volte non esibisse nel luogo persona idonea a garantirlo.

Art. 145. Alle persone sottoposte a speciale sorveglianza può la Polizia rilasciare un foglio di via, nel quale, oltre le indicazioni espresse nell'articolo 132, è notato lo stradale preciso da percorrersi, la durata del permesso, e l'oggetto del viaggio. La Polizia rimette nota dei fogli di via con le stesse indicazioni agli offici di Polizia compresi nello stradale stesso.

Art. 146. Il foglio di via deve essere presentato in tutt'i luoghi di passaggio, o di formata, ove sieno Ufficiali di Polizia, che lo vidimeranno riconosciuta la identità della persona, e la regolarità del viaggio.

Art. 147. Non esibendosi il foglio di via, o mancandovi le vidimazioni necessarie, o essendo luogo a dubitare sulla identità e condotta della persona, deve questa trattenersi sotto custodia fino alla risoluzione che sarà prontamente provocata dalla competente Autorità.

Art. 148. Il salvocondotto rilasciato dalle competenti Autorità equivale al foglio di via per ciò che riguarda la Polizia.

SEZIONE II.

Dei mercenarj.

Art. 149. Tutte le persone dell'uno e dell'altro sesso, maggiori di anni quindici, addette ad ogni specie di famulato, a lavoro, servigio manuale, nei pubblici o privati stabilimenti, nelle botteghe, o spacci qualunque, negli esercizj di arti o mestieri, od altri di qualsivoglia titolo; sia che ricevano mercede mensile o giornaliera, o qualunque altra prestazione; sia che non abbiano mercede fissa, o apprendano l'arte o il mestiere senza mercede alcuna; debbono munirsi del libretto presso l'Autorità locale di Polizia.

Art. 150. Il libretto contiene il nome, cognome, soprannome, patria, età, professione, domicilio dell'operaio o servo, il nome e cognome del padrone, ed il tempo da che presta l'opera. È firmato dal padrone dell'operaio o servo. Gl'illetterati segnano la croce, facendosi di ciò espressa menzione dall' officiale che rilascia il libretto.

Art. 151. I servitori di piazza, e tutte le persone che non prestano l'opera o servizio a padrone fisso, debbono essere garantite da persone cognite all'Autorità, che rilascia il libretto, e debbono presentarlo all'Autorità stessa ogni trimestre per le opportune verificazioni.

Art. 152. Gli operaj o servi che abbandonassero il padrone, o ne fossero congedati, debbono presentare il libretto all'Autorità medesima per la op-

portuna annotazione. Trovato il nuovo padrone, debbono presentarsi nel termine di tre giorni, affinchè si conosca il collocamento e la firma del nuovo padrone. Debbono i padroni denunciare alla detta Autorità ogni cambiamento nelle persone degli operaj o servi, nè possono riceversi, se non sieno muniti di libretto.

Art. 153. Le persone dalle quali dipendono gli operaj, o servi debbono notare nel libretto il giorno in cui sieno stati ricevuti, o sieno partiti dal servizio ; se per propria volontà, o congedo, e se abbiano adempiuto o no agli obblighi contratti, nè possono costringersi a firmare il libretto o accordare il congedo, se gli operaj o servi non abbiano saldato il debito, che avessero verso i padroni per salario anticipato; o non abbiano compiuto il lavoro, al quale si fossero obbligati.

Art. 154. L'operaio o servo è ammesso a giustificare innanzi l'Autorità di Polizia l'abbandono del lavoro, o del padrone per causa legittima. Ammessa la giustificazione, si nota nel libretto il debito dell'operaio o servo, cui si restituisce in questo caso il libretto, non che l'obbligo al nuovo padrone di ritenergli un sesto del salario o mercede per la estinzione del debito.

Art. 155. Chi mutasse mestiere o condizione, deve darne denuncia all'Autorità di Polizia per le relative annotazioni, previa la verificazione del cambiamento.

Art. 156. Morendo l'operaio, o servo deve il padrone che ritenesse il libretto, rassegnarlo all'Autorità locale di Polizia nel termine di tre giorni.

Morendo il padrone, deve l'operaio o servo denunciare l'avvenimento, ed esibire il libretto con la firma degli eredi, o della persona che ne abbia legittima rappresentanza. Le menzionate persone debbono, quando avvenga, notarne il congedo. In mancanza di persone abilitate a rilasciare il congedo, supplisce l'Autorità di Polizia, fatte le dovute verificazioni.

Art. 157. In caso di smarrimento si rilascia un nuovo libretto, verificate le circostanze tutte che riguardano l'operaio o servo. Si rinnova anche il libretto, se sia logoro o scritto in tutte le carte, ed in questo caso nel nuovo libretto si fa menzione delle cose più importanti contenute nell'altro che si ritita.

Art. 158. La Polizia tiene registro dei libretti, e delle annotazioni praticate nei medesimi.

Art. 159. Le contravvenzioni dei padroni, operaj, e servi alle disposizioni di questo titolo, sono punite con la multa da scudo uno a cinque.

SEZIONE III.

Dei mendici.

Art. 160. La Polizia trovando in alcun luogo mendici che non vi appartengono per nascita o domicilio legale, li rimette al Comune cui appartengono, o fuori del confine, se non sono dello Stato.

Art. 161. Le persone valide al lavoro, che non giustifichino per mezzo del libretto di avere data continua opera al lavoro stesso, ed esserne rima-

ste mancanti senza colpa, e per mera eventualità, se si dieno a mendicare, sono riguardate e trattate come i vagabondi.

Art. 162. I mendici validi, che esibiscono la giustificazione suenunciata nel precedente articolo, sono inviati alla magistratura del Comune cui appartengono per nascita, o domicilio legale, affinchè sieno ammessi ai relativi provvedimenti municipali durante la mancanza involontaria di lavoro con precetto di non mendicare. La Polizia ne sorveglia la condotta, fino a che non sieno tornati all'abituale occupazione.

Art. 163. Se dopo tre giorni dalla data del precetto non avessero trovato mezzo di tornare all'abituale occupazione, devono giustificare di averne fatto richiesta a più persone, dalle quali potessero ottenerla, e presentarsi successivamente di tre in tre giorni all'officio locale di Polizia, rinnovando la giustificazione medesima, ed esibendo sempre il libretto col visto dell'Autorità municipale. I contravventori sono trattati come vagabondi.

Art. 164. Decorso un mese senza aver trovato lavoro, sono arrollati nella milizia compatibilmente co'regolamenti militari. Gl'invalidi al servizio militare rimangono, se ne sieno meritevoli, nel godimento dei provvedimenti municipali, con le condizioni espresse nel precedente articolo; salve le altre che s'imponessero dalle Autorità municipali, per impedire che si abusi di tali provvedimenti. Se non ne fossero meritevoli, si denunciano le cause alle competenti Autorità; e riconosciute giuste, sono trattati come vagabondi.

Art. 165. I mendici inabili al lavoro per infermità abituale sono denunciati all' Autorità municipale del Comune cui appartengono come sopra, onde sieno ammessi al beneficio dei relativi provvedimenti: quelli che per difetto di buone qualità morali non potessero esservi ammessi, saranno trattati come i vagabondi.

Art. 166. Ne'luoghi ove non fossero sufficienti provvedimenti municipali, la Polizia intende a provocarli, ed intanto assegna ai mendici invalidi il luogo di stazione, ed il tempo in cui possano domandare limosina, segnando nel libretto il relativo permesso, distinguendoli con un segno visibile che devono indossare, e vietando ai medesimi far mostra di malattie schifose, o usare importunità. I contravventori sono traslocati in luoghi più remoti dal concorso pubblico.

Art. 167. Gl'invalidi abilitati a mendicare sono puniti come i vagabondi, se portassero armi tuttochè non vietate, o s'introducessero nelle abitazioni e luoghi privati, o chiedessero limosina nelle ore notturne, o fuori dei luoghi e tempi designati, salva l'applicazione delle rispettive pene, quando usassero minaccie o commettessero delitto.

Art. 168. Sono pure considerati come i vagabondi quelli che fingessero infermità per mendicare, o usassero travestimenti, ed altre menzogne, o si unissero in più di uno, eccettuato il caso di necessità nei limiti del puro bisogno, che sono determinati nel permesso.

Art. 169. Cessata la inabilità, quando fosse temporanea, o attivati sufficienti provvedimenti munici-

pali, cessa l'abilitazione a mendicare, e si fa luogo alle disposizioni degli articoli 161 a 164.

Art. 170. Non possono condursi, nè lasciarsi a mendicare fanciulli dell' uno e dell' altro sesso. Il padre, la madre, e le persone, che debbono per legge averne custodia, sono responsabili della contravvenzione come istigatori di vagabondaggio.

Art. 171. Trovandosi a mendicare fanciulli privi di genitori, o di altre persone, che per legge sono tenute alla loro educazione, sono condotti negli stabilimenti municipali, o altri destinati a raccoglierli ed educarli.

Art. 172. I fanciulli abbandonati sono condotti negli stabilimenti stessi, e la Polizia si occupa di conoscre le circostanze dell'abbandono, e gli autori per sottoporli alle procedure legali, ed obbligarli all'educazione de' medesimi.

SEZIONE IV.

Dei vagabondi.

Art. 173. Quelli che non avendo stabile dimora, nè applicando ad alcuna professione, arte, o mestiere, sebbene validi al lavoro, vivono nell' ozio, senza giustificare mezzi proprii di sussistenza, sono dichiarati vagabondi, e come tali si puniscono colla prigionia estendibile fino a quindici giorni.

Art. 174. I vagabondi dopo la espiazione della pena sono rimessi al Comune cui appartengono per nascita, o per ultimo domicilio legale anteriore al vagabondaggio, ed ivi rimangono sotto sorveglianza della Polizia, fino a che sieno pienamente emendati.

Art. 175. Durante la sorveglianza non possono restare in tempo di notte fuori del luogo di loro abitazione, nè intervenire a feste, fiere e spettacoli qualunque, nè ritenere e portare armi ancorchè non vietate.

Art. 176. In ogni settimana debbono presentarsi all' officio locale di Polizia per giustificare di essersi applicati o di aver assiduamente procurato di applicarsi ad una professione, o mestiere. Le contravvenzioni assoggettano di nuovo il vagabondo alla pena sopraindicata col trattamento del pane ed acqua non maggiore di due giorni interpolati in ogni settimana.

Art. 177. I vagabondi che non appartengono allo Stato sono accompagnati al confine.

Art. 178. Quelli che validi al lavoro, sebbene abbiano dimora stabile in alcun luogo, vivono nell'ozio senza giustificare i mezzi di sussistenza, sono trattati come i vagabondi.

Art. 179. Sono trattati egualmente come vagabondi coloro che esercitano male arti d'impostura, salva l'applicazione delle altre sanzioni penali nelle quali fossero incorsi.

TITOLO VI.

Delle persone soggette a speciale sorveglianza.

Art. 180. Sono sottoposti a speciale sorveglianza della Polizia coloro che hanno espiata alcuna pena per delitti di falso, di furto, e lenocinio. La sorveglianza consiste nel prendere notizia della loro con-

dotta, della professione o mestiere al quale sono applicati, ed ammonirli tutte le volte che possa prevedersi tendenza a nuove trasgressioni.

Art. 181. Quelli che hanno espiata la pena per recidività in qualsivoglia altro delitto, sono egualmente soggetti a sorveglianza su la loro condotta, ed all'ammonizione come sopra.

Art. 182. Tutte le persone assoggettate nei casi stabiliti dalla legge a precetto dalla competente Autorità giudiziaria sono sorvegliate per ciò che riguarda la materia del precetto.

Art. 183. Appartiene pure alla Polizia sorvegliare tutte le persone, sulle quali sia stata decretata la sorveglianza con sentenza della competente Autorità.

Art. 184. I giuocolieri, ciarlatani, saltimbanchi, e quelli che non hanno stabile professione o condizione, sono sorvegliati dalla Polizia per conoscerne la condotta.

Art. 185. Coloro, che mentissero il nome, o assumessero vesti esclusivamente proprie di altro sesso, o indossassero abito militare od ecclesiastico senza appartenere a tali ordini, nei casi che a termini di legge non danno luogo a speciali procedure penali, sono specialmente sorvegliati dalla Polizia, ed ammoniti a dimettere immediatamente tali finzioni. Se proseguissero nella finzione, sono puniti secondo la qualità delle circostanze con multa estendibile fino agli scudi trenta, o con detenzione estendibile fino a trenta giorni. Quando poi usassero di tali finzioni a fine di delitto, sono tradotti innanzi l'Autorità giudiziaria, e sottoposti alla relativa procedura.

Art. 186. Le donne abituate per prezzo a turpi consuetudini sono soggette a particolare sorveglianza della Polizia.

Art. 187. Le persone che si trovassero nei luoghi pubblici, o di pubblico trattenimento in istato di ebrezza sono sorvegliate, e cura la Polizia che vengano da alcun attinente o amico condotte alla rispettiva abitazione; salva quando abbia luogo nei termini delle leggi penali la traduzione alla competente autorità.

Art. 188. Gli abituati all' ebrezza sono ammoniti, e sorvegliati particolarmente dalla Polizia, onde non portino armi, nè vadano vagando per la città dopo la seconda ora di notte, nè possano recare alcun danno. Trovandosi in istato di ebrezza o fuori di ora, sono puniti colla prigionia per giorni quattro col trattamento interpolato del pane ed acqua per due giorni; salva la traduzione innanzi la competente Autorità come nell'articolo precedente.

PARTE SECONDA

TITOLO I.

Dell' azione sussidiaria della Polizia.

SEZIONE I.

Dell' azione sussidiaria della Polizia per officio.

Art. 189. Vigila la Polizia, affinchè i medici, chirurgi, e le levatrici, diano relazione di ogni avvenimento, al quale sieno intervenuti con la loro opera sanitaria, e che possa formare soggetto di delitto di azione pubblica, o interessare la pubblica sanità.

Art. 190. È pure officio della Polizia prevenire azioni delittuose con rimuoverne le cagioni, ed usare vigilanza perchè non seguano.

Art. 191. A tal fine deve ancora impedire le risse, e frapporsi quando si prorompa in ingiurie.

Art. 192. Allo stesso scopo ammonisce le persone abituate ad atti, ne'quali la legge punisce soltanto l'eccesso, o che commettono azioni, che sebbene non delittuose, possono dare facile occasione al delitto.

Art. 193. Se l'ammonizione non produce alcun effetto, sottopone tali persone al corrispondente precetto ed alla opportuna sorveglianza.

Art. 194. È pure officio della Polizia denunciare all' Autorità competente ogni atto, o avvenimento riguardato dalle leggi governative, o municipali come contravvenzione, contestare le frodi, sequestrare gli oggetti di contravvenzione, e porre in opera gli altri mezzi come nelle stesse leggi è sancito.

Art. 195. Scuoprendo inconvenienti, ai quali non si fosse provveduto, ne riferisce all'Autorità, alla quale spetta di provvedere.

Art. 196. La Polizia accorre in ogni infortunio che minacci, o percuota le persone, o le proprietà: prende cura di prevenire o riparare il danno, impedirne le ulteriori conseguenze, e provvede a quanto richieggono le circostanze.

Art. 197. In caso d'incendio, cura che vi accorrano prontamente i vigili, ove ne sia lo stabilimento, e coopera con tutt'i mezzi che valgano a salvare le persone, assicurare le cose, ed evitare disordini. Ove non sieno vigili, assume l'opera di artefici che sieno più adatti al bisogno.

Art. 198. Ne' casi di rovina di edifizj ed altri simili, soccorre la salvezza delle persone, ne tutela la proprietà, e veglia perchè si adoperi ogni rimedio.

Art. 199. L'azione della Polizia, sia che si verifichino, sia che abbiasi ragionevole motivo a temere gl'infortunj suenunciati, si esercita sempre per officio, senza attendere che ne sia invocato il sussidio.

Art. 200. E' pure officio della Polizia soccorrere le persone colpite da malattia in luoghi pubblici, o anche ne'luoghi privati, quando conoscasi mancare di ajuto, non che gli asfissiati, annegati, feriti, e

simili, curando che si adoperino tutte le cautele igieniche, e sieno trasportati possibilmente alle respettive abitazioni, o agli ospedali. Quando usati gli opportuni esperimenti ne fosse certa la morte, deve assicurare gli oggetti che avessero, onde farne consegna a chi di ragione.

Art. 201. Ove si trattasse di persone incognite, debbono immediatamente e con esattezza descriversi e pubblicarsi con affissi tutti i segni pe'quali possono riconoscersi, indicando il luogo nel quale rimarranno esposte possibilmente per lo spazio di ore ventiquattro. Quando non sieno notabilmente alterate le proporzioni del volto, deve rilevarsene la maschera, e custodirsi allo scopo del riconoscimento.

Art. 202. In caso di morte improvvisa ne'luoghi pubblici o privati, la Polizia assicura le traccie del fatto, assume tutte le informazioni; e se queste dessero sospetto di delitto, sorveglia le persone colpite dal sospetto, e riferisce subito all' Autorità pel riconoscimento, e per le altre procedure a termini di legge. Nel caso di morte improvvisa nei luoghi privati, è obbligo del capo di famiglia darne immediato avviso alla Polizia.

Art. 203. Accadendo la morte di alcuno in un Comune ove non sieno presenti gli eredi, od i legittimi rappresentanti, la Polizia tutela gli oggetti che spettavano al defonto, e provoca dalle competenti Autorità le ulteriori disposizioni.

Art. 204. Ovunque intervenga la Polizia in caso d'infortunio, deve raccogliere tutte le circostanze che lo precedettero, accompagnarono, o seguirono, e formarne il verbale da rimettersi all' Autorità competente.

Art. 105. Le persone addette alla Polizia hanno il diritto di richiedere in tutt' i casi di urgenza l'opera dei medici, chirurgi, , ostetrici , farmacisti, artefici, vetturini, barcajuoli , e di qualunque altri si credessero necessarii , od utili alla salvezza ed al soccorso.

Art. 206. Trovandosi fanciulli smarriti, la Polizia ne prende cura, collocandoli nei pubblici stabilimenti, o affidandoli a private persone ; e provvede al riconoscimento dei medesimi con tutt'i mezzi più conducenti allo scopo. Le persone alle quali ne incombeva la custodia dovranno sottostare al rimborso delle spese incontrate, e saranno soggette a severa ammonizione.

Art. 207. Trovandosi dalla Polizia cose perdute, e abbandonate, deve assumerne la custodia , e col mezzo di affissi, ed inserzioni in gazzetta, da eseguirsi entro otto giorni dal ritrovamento , procura conoscerne il proprietario , al quale in seguito del necessario confronto restituisce le cose , previo il pagamento delle spese di custodia.

Art. 208. Le cose soggette a deteriorazione saranno poste in vendita, e la restituzione avrà luogo sul prezzo. Se però alcun oggetto per intrinseco pregio, e nell'interesse pubblico o privato meriti di essere conservato , dovrà conservarsi nel miglior modo possibile, quantunque fosse mestieri di particolare custodia, e diligenza.

Art. 209. Chiunque trovasse cose smarrite o abbandonate, deve sotto le pene stabilite dal codice penale darne denuncia alla Polizia per ricercarne il proprietario. Gli oggetti, o il prezzo delle cose ,

quando abbia luogo la vendita, nella quale deve sempre intervenire la Polizia. rimarrà presso l'inventore prestando idonea cauzione; altrimenti si riterrà dalla Polizia.

Art. 210. La restituzione delle cose, o del prezzo non avrà luogo decorsi i termini dalla legge stabiliti per la prescrizione; nel qual caso l'inventore ne diverrà proprietario, rimborsate le spese che si fossero incontrate dalla Polizia.

Art. 211. Le cose sulle quali non può cadere prescrizione saranno conservate sempre dal Governo per restituirsi in qualunque tempo a chi ne giustificasse la pertinenza.

Art. 212. Se trattasi di animali smarriti, l'inventore darà cauzione del prezzo fissato dai periti, altrimenti la Polizia ne eseguisce dopo sei giorni la vendita, previa esatta descrizione, imponendo al compratore l'obbligo di restituirli per lo stesso prezzo, e denunciare al medesimo effetto le vendite successive a garanzia del proprietario, se entro il termine della prescrizione dichiarasse di voler ricevere gli animali, anzichè il prezzo.

Art. 213. Trovando la Polizia abitazioni, o altri locali privati aperti, e senza custodia alcuna, se contengono oggetti che possono derubarsi, ne assume la sorveglianza, e ricerca il proprietario, il quale sarà sottoposto alla multa fino ad uno scudo, se risultasse averne trascurata la custodia.

Art. 214. Trovando affissi di ogni sorta, in contravvenzione delle leggi, esposti alla pubblica vista, la Polizia deve staccarli, e subito consegnarli all'Autorità giudiziaria, indagandone intanto gli au-

tori, i complici, i luoghi, ove ne fosse deposito, e tutte le altre circostanze, che servano all' azione giudiziaria.

Art. 215. Cura la Polizia che si osservino tutte le cautele prescritte dalle leggi speciali per la fabbricazione, spaccio, accumulazione, ritenzione, ed uso di polveri, cotoni fulminanti, o altre materie esplosive.

Art. 216. Veglia affinchè non si facciano grida, canti, o discorsi contro la religione, la decenza, e l'ordine pubblico. Consegna all'Autorità giudiziaria quelli, che non se ne astenessero dopo l'avviso dei militi, o agenti di Polizia; salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione penale in qualunque modo competente.

Art. 217. La Polizia assiste alle visite della finanza per consegnare alla competente Autorità tutte le cose delle quali sia vietato l'uso, o prendere gli altri provvedimenti che sieno prescritti dalla legge.

SEZIONE II.

Dell' azione sussidiaria della Polizia per invito.

Art. 218. Quando corra rischio la sicurezza delle persone, e delle proprietà, o siavi ragionevole motivo a temerne, ciascuno ha il diritto d'invocare il soccorso della Polizia.

Art. 219. Allorchè non si tratta di bisogno improvviso, nè di urgenza cui debbasi provvedere nel momento, deve la domanda farsi nell'officio locale di Polizia. L' ufficiale di Polizia forma il verbale

della richiesta, che sarà sottoscritto o crocesegnato dal richiedente in presenza di due testimonj.

Art. 220. Il Capo di officio verifica il fatto procurando le opportune notizie, e conosce degli estremi necessarii all' esercizio dell' azione di Polizia. Se trattasi di casi che ammettano dilazione, deve prima di ogni altra risoluzione darne comunicazione alla competente Autorità. Ove non possa differirsi il provvedimento, deve intervenire la Polizia, limitando l'azione sua a quanto sia necessario per impedire qualunque danno su le persone o proprietà, rimettendo alla competente Autorità le opportune notizie, perchè sieno determinati gli ulteriori provvedimenti.

Art. 221. Ne' bisogni improvvisi, i quali richieggono momentaneo rimedio, può invocarsi il sussidio di qualunque ufficiale, agente, o milite di Polizia. In questo caso gli ufficiali, agenti, o militi chiamati debbono notare il nome e cognome del richiedente.

Art. 222. L'ufficiale, milite, o agente chiamato a dar sussidio deve prendere cognizione del fatto, e procurando, ove sia solo, il concorso di altri, deve tutelare le persone e le cose che si trovassero in pericolo, limitando la sua opera alla urgenza momentanea. Nello stesso tempo adopererà ogni mezzo per dare notizia dell'avvenimento all'officio di Polizia, o ad altra Autorità, onde provocare le altre provvidenze.

Art. 223. Gli ufficiali, agenti, o militi di Polizia debbono formare il verbale di tuttociò che abbiano conosciuto, ed operato nei casi di richiesta,

enunciando il nome, cognome, abitazione delle persone, che invocarono il soccorso, o furono paesenti al fatto, e tutte le circostanze che lo precedettero, accompagnarono, o seguirono. Il verbale firmato dal redattore si consegna nell'officio locale di Polizia, dal quale se ne dà subito rapporto alla competente Autorità.

Art. 224. La Polizia invitata ad intervenire esercita nei diversi casi la sua azione, com' è prescritto nel titolo precedente in riguardo all'azione per officio.

Art. 225. La Polizia presta mano forte per la esecuzione dei mandati rilasciati dall'Autorità giudiziaria nell'interesse de'privati, o degli ordini governativi, e municipali.

Art. 226. In tutt' i casi, ne'quali ha luogo l'azione nei Tribunali civili, non può la Polizia, senza mandato del giudice, e sulla sola richiesta de'privati, prestare mano forte ad alcun atto riguardante le persone, o gli effetti, eccettuato il solo caso della custodia momentanea, se le persone, o gli effetti, corressero alcun pericolo. In questo caso però deve darsi pronta relazione alla competente autorità, onde avvisi ai legali provvedimenti.

TITOLO II.

Dei mezzi legali di prevenzione.

Art. 227. I mezzi legali di prevenzione sono principalmente l'ammonizione semplice, o accompagnata da comminatoria, il precetto, il sequestro.

Art. 228. L'ammonizione si eseguisce dal Capo di ufficio, il quale con modi paterni a un tempo ed autorevoli inculca l'osservanza de'relativi doveri, dimostra quanto pernicioso ne sia l'inadempimento, e fa noto che la Polizia veglia sull'ammonito. Può talora questa ammonizione essere accompagnata da comminatoria dell' uso di misure di rigore.

Art. 229. I precetti che ingiunge la Polizia riguardano sempre un oggetto in ispecie. Essi consistono principalmente nell' obbligo:

1. Di non uscire dal proprio domicilio senza l'autorizzazione della Polizia.
2. Di ritirarsi in casa ad ora determinata, e non uscirne che ad ora determinata.
3. Di assegnare la specie, ed il luogo di applicazione, nonchè i successivi cambiamenti.
4. Di non intervenire agli spettacoli, alle feste, a'teatri, alle fiere, ed ai mercati.
5. Di non accedere ad un determinato luogo.
6. Di non introdursi ne'fondi altrui senza il permesso del possessore.
7. Di non uscire da un determinato circondario.
8. Di non conversare con determinate persone.

Art. 230. La durata de'precetti di Polizia non è maggiore di un anno. La qualità della pena comminata ne' precetti al contravventore non può essere maggiore della detenzione per un anno.

Art. 231. Il precettato è sempre ammesso a giustificare la sua buona condotta e la fatta ammenda, per ottenere dal Capo della provincia la modera o revoca del precetto.

Art. 232. La modera o revoca non potrà accordarsi se non dopo avute le osservazioni della Polizia del luogo ove dimora il precettato.

Art. 233. I precetti non possono ingiungersi, che per ordine del Capo della Provincia, dell' Assessore generale, de'Direttori di Polizia, e dei Governatori locali nei limiti della respettiva giurisdizione, presso verificazione sommaria de'motivi atti a provocarli: salve sempre in quanto al Capo della provincia le facoltà conferitegli dal regolamento di procedura criminale.

Art. 234. Ai reduci dai luoghi di pena per titolo di furto o falsità, quando si faccia luogo all'ingiunzione di precetto, si aggiunge sempre quello di non associarsi ai compagni del delitto precedentemente commesso.

Art. 235. Il sequestro si eseguisce sugli oggetti vietati dalla legge, o di cui si tema ragionevolmente l' abuso. Il sequestro impedisce di usarne, e può dar luogo secondo il disposto della legge alla distruzione, o alla perdita degli oggetti.

TITOLO III.

Delle pene.

Art. 236. Le pene ordinarie che infligge la Polizia sono

La multa da uno a trenta scudi.

La restrizione in casa

in quartiere

in prigione, da uno a trenta giorni.

Art. 237. Alla pena della prigionìa è talvolta aggiunto il rigore del trattamento a pane ed acqua. Questo però non può eccedere la durata di due giorni interpolati per ogni settimana.

Art. 238. Pel pagamento della multa la Polizia usa della mano regia.

Art. 239. Il multato insolvibile è sottoposto alla prigionìa in ragione di un giorno per ogni scudo.

TITOLO IV.

Delle procedure per le contravvenzioni di Polizia.

Art. 240. Nelle contravvenzioni di Polizia si procede anche per inquisizione.

Art. 241. La base della procedura per le contravvenzioni di Polizia è il processo verbale firmato dall' officiale di Polizia, e da due testimonj. Ogni altro mezzo di prova legale è pure ammesso per contestare le contravvenzioni.

Art. 242. L'imputato, cui si contesta il verbale e la prova risultante a suo carico, è chiamato a fare le sue deduzioni. Se adduce testimonj in riprova se ne assume l' esame. Indi il Governatore locale, nei limiti della respettiva giurisdizione, pronuncia il decreto secondo i dettami di coscienza, del proprio convincimento, e del disposto di legge.

Art. 243. Quando nei titoli di contravvenzione a precetto l'Assessore generale, il Direttore di Polizia, od il Governatore locale infliggesse, nei limiti della comminatoria secondo l' art. 230, una pena superiore a trenta giorni di detenzione, il condannato

ha diritto all' appello in sospensivo innanzi il respettivo Capo di provincia, da provocarsi nel termine di tre giorni da quello della intimazione del decreto. L'appello conferma, modera, o assolve.

Art. 244. Dalle condanne di multa non maggiore di trenta scudi, o di detenzione non maggiore di trenta giorni, può promuoversi soltanto istanza stragiudiziale in via di grazia al Capo della provincia per la remissione, o mitigazione della pena.

Art. 245. L'azione penale per le contravvenzioni di Polizia non può esercitarsi dopo l' anno dalla commessa contravvenzione.

TITOLO V.

Delle persone addette all' esercizio della Polizia.

Art. 246. Il Ministro dell'interno e di polizia è il Capo della Polizia.

Art. 247. Sono funzionarj per la Polizia generale in Roma e Comarca l' Assessore generale di Polizia, e nelle provincie i Capi di provincia.

Art. 248. Per la Polizia locale ne'capoluoghi di provincia è stabilito un Direttore: nelle Comuni le attribuzioni della Polizia sono esercitate dai Governatori locali: nei luoghi, ove non esiste rappresentanza governativa, dal Capo della magistratura locale.

Art. 249. Nelle città, la cui popolazione, non compreso il distretto, è oltre i sessantamila abitanti, la Polizia locale sarà ripartita in regioni proporzionate, a capo delle quali saranno posti alcuni

Presidenti, e presso questi un numero d' impiegati per l' esaurimento delle respettive incombenze, secondo le norme stabilite nel Regolamento per gli offiej di Polizia. I Presidenti regionarii si prestano agli ordini che respettivamente venissero loro dati dall' Assessore generale, o dal Direttore di Polizia locale.

Art. 250. La milizia politica e le guardie di pubblica sicurezza appartengono all'azione della Polizia, secondo la distribuzione ch' è designata nei respettivi regolamenti.

Art. 251. Gli altri Corpi di qualunque arma sussidiano la Polizia in caso di bisogno, e sono tenuti a prestarsi a qualunque richiesta di essa.

SEZIONE I.

Del Ministro.

Art. 252. Appartiene al Ministro la direzione generale della Polizia dello Stato.

Art. 253. Esso distribuisce i funzionarj, ed impiegati di ogni ordine per la regolare ed efficace azione della Polizia.

Art. 254. Emana le ordinanze, gli ordini e le istruzioni che dipendentemente dalle disposizioni di legge sieno necessarie al buon andamento di questa parte della pubblica amministrazione.

Art. 255. Incombe perciò al medesimo ordinare tutt'i provvedimenti, che nei limiti fissati dalla legge valgano ad evitare delitti e disordini di ogni specie, o conducano alla punizione e coercizione dei medesimi.

Art. 256. E' tenuto a prestare il suo concorso per l'esatta osservanza delle leggi, che si riferiscono all'obbedienza, ed al rispetto dovuto alla religione, e che tutelano il buon costume, l'ordine, l' incolumità, e la sicurezza pubblica.

Art. 257. Invia, quando crede opportuno, incaricati straordinarj per informarsi dei fatti, che riguardano il suo Ministèro, e dare opera ai necessarii provvedimenti.

Art. 258. Riceve le comunicazioni periodiche, e straordinarie di tutto ciò che può riferirsi alla prevenzione, o coercizione dei delitti; al mantenimento dell'ordine, ed incolumità pubblica; alla sicurezza individuale e delle popolazioni ; all' azione generale della Polizia.

Art. 259. Risponde alle domande o comunicazioni delle Autorità o degli impiegati subalterni, e rende ragione ai reclami o richieste per qualunque oggetto relativo alla Polizia.

Art. 260. Tiene informato il Sovrano ed i suoi primi Ministri di tutto ciò che ha relazione allo stato politico interno, o che abbisogni di alcun provvedimento sia governativo, sia municipale.

Art. 261. Invigila per l'esatto adempimento dei respettivi doveri su i funzionarj, ed impiegati di Polizia: sospende i mancanti, anche colla ritenuta della metà del soldo, e provoca sù di essi, quando faccia d'uopo, ulteriori disposizioni.

Art. 262. Redige annualmente la statistica generale della popolazione dello Stato sugli elementi che gli verranno somministrati dalle Autorità subalterne.

Art. 263. Dispone dei Corpi appartenenti all'arma politica.

Art. 264. Forma per ciascun anno i preventivi delle spese occorrenti all'esercizio della Polizia in tutto lo Stato, e ne fa la proporzionata ripartizione ai Capi delle singole provincie.

Art. 265. Sorveglia e sindaca la erogazione delle somme assegnate, e ne presenta annualmente analogo rapporto alla competente Autorità.

Art. 266. Pel disimpegno delle sue funzioni ha un officio composto di un proporzionato numero d'impiegati, le incumbenze de'quali sono determinate nel Regolamento per gli officj di Polizia.

SEZIONE II.

Dei Capi di provincia.

Art. 267 I Capi di provincia devono nel circondario della loro giurisdizione vigilare per la esecuzione delle leggi indicate nell'art. 256.

Art. 268. Emanano, dipendentemente dalle istruzioni ministeriali, gli ordini e le istruzioni relative al buon andamento della Polizia nelle provincie affidate alla loro tutela, e prendono entro i limiti legali i provvedimenti necessarii nei casi straordinarj e di urgenza, datane contemporanea comunicazione al Ministro.

Art. 269. Ricevono giornalmente i rapporti dei Direttori, Governatori, e Capi delle Magistrature municipali, e rimettono prontamente al Ministro tutte le comunicazioni, delle quali all'articolo 258.

Art. 270. Rispondono alle domande, o comunicazioni delle Autorità, a quelle degli impiegati subalterni del loro Circondario, e rendono ragione, o rimettono alle Autorità competenti i reclami, o richieste degli individui del Circondario stesso relative ad oggetti di Polizia.

Art. 271. Tengono informato il Ministro di tutto ciò che ha relazione allo stato politico interno della provincia, o interessi l'azione della Polizia generale, o abbisogni di provvedimento.

Art. 272. Avendo particolare notizia di cose che interessino la Polizia fuori del proprio Circondario, dovranno darne parte al respettivo Capo di provincia.

Art. 273. Spediscono i mandati di arresto, accompagnamento, o assicurazione nei casi contemplati dalla legge, ovvero sulla richiesta delle Autorità competenti.

Art. 274. Diramano, quando occorra, ai subalterni gli ordini ed istruzioni inviate loro dal Ministro.

Art. 275. Esaminano per la opportuna approvazione le disposizioni che si emanassero dai Direttori, Governatori o Capi delle Magistrature municipali della provincia, per mantenere la quiete, e la osservanza delle leggi nelle singole giurisdizioni.

Art. 276. Rilasciano i passaporti per l'estero e per l'interno, secondo le disposizioni regolamentali, i fogli di via, non che le carte di permanenza, rimettendone periodicamente la nota al Ministro.

Art. 277. Sorvegliano i funzionarj dipendenti, onde adempiano alle loro incumbenze con esattezza. Di ogni mancanza daranno avviso al Ministro, ed

intanto potranno, secondo la gravezza dei casi, sospenderli dalle funzioni di Polizia, anche colla ritenuta della metà del soldo per un tempo non maggiore di un mese.

Art. 278. Prendono notizia della quantità e del prezzo dei generi di prima necessità; dello stato di pubblica istruzione; delle provvidenze sanitarie municipali ; dei bisogni delle popolazioni per darne conto al Ministro.

Art. 279. Formano trimestralmente la statistica della popolazione de'rispettivi Circondarj sugli elementi somministrati dalle Autorità locali, per quindi rimetterla al Ministro.

Art. 280. Regolano le spese di Polizia nei proprii circondarj, e ne danno conto al Ministro in conformità delle disposizioni ministeriali.

Art. 281. Somministrano alle competenti Autorità il sussidio della forza pubblica , e le informazioni che alle medesime fossero opportune per l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 282. Moderano, o revocano i precetti che si fossero ingiunti dalle Autorità locali di Polizia della provincia, quando ve ne sia ragionevole motivo nel senso dell'articolo 231, premesso l' esame delle osservazioni dell'Autorità politica del luogo ove dimora il precettato analogamente al disposto dell'art. 232.

Art. 283. Giudicano in grado di appello della giustizia de'decreti pronunciati dalle Autorità locali di Polizia della provincia , importanti condanna di pena superiore a trenta giorni di detenzione, in conformità delle leggi, e del disposto dell'articolo 243.

Ricevono le istanze stragiudiziali, ed in via di grazia per la remissione, o mitigazione delle pene inferiori alla suddetta, e coerentemente all' articolo 244, danno quegli ordini che riconoscono più proprii della giustizia e della equità.

Art. 284. Hanno ai loro ordini le armi politiche, e gli agenti subalterni nel respettivo circondario, ed in caso di bisogno gli altri Corpi militari.

Art. 285. Hanno presso loro un officio composto di un numero d'impiegati determinato nel Regolamento per gli officj di Polizia.

SEZIONE III.

Dei Direttori, Governatori e Capi delle Magistrature Municipali.

Art. 286. I Direttori nei capoluoghi di provincia, i Governatori nei luoghi di governo, ed i Capi delle magistrature municipali, ove non esiste la rappresentanza governativa, esercitano le funzioni di Polizia locale, sotto l'autorità dei rispettivi Capi di provincia.

Art. 287. Emanano con l'approvazione dei medesimi le disposizioni dirette ad assicurare la esecuzione delle leggi e degli ordinamenti di Polizia; ad impedirne la contravvenzione. Provvedono nei limiti di legge ai casi straordinarii.

Art. 288. Ricevono giornalmente, e tutte le volte che occorre i rapporti dei funzionarj subalterni e degli ispettori, e rimettono in ciascun giorno al Capo della provincia la relazione di tutto ciò che può riferirsi all'azione della Polizia.

Art. 289. Eseguiscono tutte le ordinanze, gli ordini, le istruzioni che ad essi pervengono sia dal Ministro, sia dai Capi di provincia.

Art. 290. Si sussidiano vicendevolmente con la comunicazione di particolari notizie, e con l'aiuto della forza pubblica.

Art. 291. Tengono informato il Capo della provincia dello stato politico interno del luogo; della quantità, e prezzo dei generi di prima necessità; dei bisogni delle popolazioni; dello stato di pubblica istruzione; di tutto ciò che interessi l'azione generale o particolare della Polizia, ed indicano i provvedimenti sia governativi, sia municipali che credessero opportuni. Corrispondono direttamente col Ministro, ove concorrano speciali ragioni, dandone però contemporaneamente comunicazione al Capo della provincia.

Art. 292. Inviano prontamente al Capo della provincia i verbali di arresto o sequestro, e di tutto ciò che riguarda la esecuzione di ordini superiori.

Art. 293. Sorvegliano gl'impiegati subalterni, ed in caso di mancanza ne danno pronto avviso al Capo della provincia; ed ovè sia necessario, potranno intanto sospenderli anche colla ritenuta della metà del soldo fino a cinque giorni.

Art. 204. Curano nei rispettivi luoghi la esecuzione di tutte le leggi che si riferiscono ad ogni parte della Polizia, e di tutt'i provvedimenti che conducono allo scopo di questa istituzione.

Art. 295. In tutt' i casi di arresto e di custodia; debbono esaminare il processo verbale di arresto o custodia, ordinare tutto ciò che conduce ad assi-

curare il corpo e le prove del delitto, e rimettere tutto alla competente Autorità giudiziaria, od ai Capi di provincia.

Art. 296. Danno gli ordini per la esecuzione dei mandati civili e criminali rilasciati dalle competenti autorità governative, ed anche dalle municipali, quando queste ne facciano richiesta.

Art. 297. Uniscono nei rispettivi luoghi tutti gli elementi statistici della popolazione, e li rimettono in ciascun mese al Capo di provincia.

Art 298. Hanno a disposizione la forza politica assegnata per li singoli luoghi, e possono essere sussidiati dalle milizie di qualunque specie come all'articolo 284.

Art. 299. Hanno ancora impiegati di officio, il numero dei quali è a ciascuno determinato nel Regolamento e nella pianta stabile per gli officj di Polizia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 300. Il presente Regolamento sarà posto in atto col dì primo di Aprile del corrente anno, e per esso non cessano di avere forza di legge gli editti, e le speciali disposizioni di Polizia in tutto ciò che al Regolamento non si oppongono.

Dato in Roma dalla nostra Residenza del Quirinale il dì 17 Marzo 1850.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

REGOLAMENTO INTERNO

PER GL'IMPIEGATI E FUNZIONARJ DIPENDENTI DAI MINISTERI DELLO STATO PONTIFICIO

La Commissione Governativa di Stato, avendo considerato quanto importi al Governo la scelta dei buoni funzionari ed impiegati, dai quali in gran parte dipende il regolare andamento degli ufficii e l'esito degli affari, ha veduto il bisogno di provvedervi, regolando con norme fisse non solo l'ammissione ed i passaggi dei medesimi, ma ancora la loro disciplina nell'interno degli ufficii stessi a vantaggio del pubblico servigio: quindi dispone quanto siegue:

Disposizioni Generali

Art. 1. I requisiti per divenire impiegato sono la età non minore di anni 21 compiuti, la buona condotta, la sudditanza Pontificia, anche pel domicilio legale di dieci anni, il pieno esercizio dei diritti civili, e la idoneità allo speciale disimpegno degli affari cui si riferisce l'impiego.

Art. 2. La condotta dev'essere scevra di qualsiasi eccezione sotto il rapporto religioso, morale, e politico, comprovata con certificati ed informazioni delle competenti autorità, i quali non si riferiscano soltanto al tempo presente ma ben anco al passato.

Art. 3. La idoneità dovrà giustificarsi con autentici documenti comprovanti di avere fatto un regolare corso di studi fino ad un anno di filosofia inclusivamente. Per impieghi di maggior' entità e per quelli che richiedono speciali cognizioni dovranno adempiersi le condizioni prescritte dalle leggi e dai particolari Regolamenti dei Ministèri dai quali dipendono gl'impiegati stessi.

Art. 4. Per i posti d'inferiore servizio come sono quelli di Ordinanze, di Portieri, e Custodi anche con la qualifica di Guardiani e simili si richiede, che gli Aspiranti sappiano leggere, scrivere, ed abbiano le prime cognizioni di aritmetica.

Art. 5. Dovrà inoltre giustificarsi la buona costituzione fisica necessaria a sostener l'impiego.

Art. 6. Per ogni Ministèro sarà nominata, in seguito di proposta fatta al Consiglio dei Ministri, una Commissione di tre individui da scegliersi anche fuori del medesimo, e da rinnovarsi annualmente, incaricata di esaminare le istanze dei concorrenti, i loro requisiti, ed assumere le opportune indagini per farne rapporto con voto consultivo al rispettivo Ministro.

Trattandosi d'impiegati d' ammettersi in una Amministrazione o Direzione dipendente da un Ministèro, dovrà il Direttore o l' Amministratore far parte della Commissione.

Art. 7. Ciascun Ministro rimetterà le istanze dei concorrenti alla Commissione, la quale avuto riguardo ai requisiti esibiti, designerà quelli che crederà ammissibili, e dietro suo rapporto se ne farà il concorso.

Eseguito l'esperimento si procederà alla nomina fra gl'inclusi.

Art. 8. Ogni impiegato dovrà esattamente osservare le disposizioni di disciplina, e gli ordini vigenti nel Ministèro a cui appartiene, specialmente in ciò che riguarda la retta gestione di ogni officio, l'orario stabilito, ed il sollecito e regolare disbrigo degli affari.

Art. 9. Per tutti gli affari si dovrà mantenere il segreto; potrà nondimeno ogni Capo di ufficio, qnando non vi sia disposizione in contrario, significare alle parti interessate l'esito delle loro istanze.

Art. 10. Presso i rispettivi Capi di ufficio di ciascun Ministèro vi sarà una matricola degl'impiegati, nella quale si farà annotazione delle ammissioni o promozioni di ogni merito o demerito.

Art. 11. Ogni Direttore o Capo di ufficio invigilerà sulla condotta, assiduità, e diligenza de'suoi immediati dipendenti, e sotto la sua più stretta responsabilità presenterà ogni bimestre al proprio Ministro circostanziato rapporto in iscritto su quanto avesse potuto rilevare intorno ai suddetti, affinchè serva di norma sia per i riguardi che possono meritare i diligenti, sia per redarguire quelli che non corrispondessero al proprio dovere, e per procedere anche a più opportuni provvedimenti a seconda delle circostanze.

Queste relazioni si avranno presenti per riportare nelle matricole degl' impiegati gli annotamenti del loro merito o demerito, i quali dovranno sempre prendersi in considerazione prima di determinare alcun' avanzamento dei medesimi, o accordare ad essi qualsiasi premio.

Art. 12. Gli onorarii di ciascun impiegato saranno determinati da una pianta stabile proposta da ciascun Ministèro.

Art. 13. In ogni Ministèro vi sarà un fondo destinato a rimunerare quegl' impiegati che saranno giudicati meritevoli per lavori e servigii straordinarii e distinti. Queste rimunerazioni saranno provocate dai Direttori e Capi di ufficio con rapporti speciali e motivati.

Qualora si trattasse di una operazione di grande importanza, se ne farà rapporto al Consiglio dei Ministri o al Sovrano, secondo che la circostanza lo possa esigere, proponendo per premio all'impiegato o una menzione di lode o una qualche onorificenza, o una promozione.

Art. 14. Ogni impiegato dovrà essere o in attività di servizio o in giubilazione. Non potranno quindi presso alcun Ministèro esservi impiegati quiescenti, o in ritiro, o in disponibilità.

Art. 15. Gli attuali impiegati quiescenti, in ritiro, ed in disponibilità che ricevono un assegno fisso dal Governo potranno richiamarsi a riassumere il loro servizio.

Art. 16. Niun impiegato potrà esercitare diversi impieghi governativi, ed avendoli dovrà essere astretto all'ozione.

Art. 17. Chi ritiene impiego governativo non potrà interessarsi direttamente o indirettamente negli appalti, nè tampoco esser gerente degli Appaltatori, nè agente di affari, nè esercitare la professione abituale di Commerciante.

Art. 18. Gl'impieghi in ogni ufficio sono distinti in diverse classi: non può aver luogo il passaggio da una classe all'altra senza un'esperimento d'idoneità avanti il Ministro o la Commissione di cui all'Articolo 6.

In questo caso saranno invitati a dare l'esperimento d'idoneità gl'impiegati della classe prossimamente inferiore, quantunque appartenente ad altra sezione dello stesso Ministèro. Verificandosi una parità di merito sarà preferito chi ha l'anzianità di grado, ed in parità di questa l'anzianità di servizio. Se fra i suddetti non si trova la idoneità richiesta, si provvederà con un concorso pubblico.

Le disposizioni del presente Articolo non comprendono i Magistrati e funzionarii dell'ordine giudiziario governativo, ed amministrativo, nè gl'impiegati superiori del Ministèro.

Art. 19. Un impiegato potrà essere trasferito da un Ufficio all'altro dello stesso Ministèro, o di altro, purchè ciò avvenga senza diminuzione nè di grado nè di soldo, salvo il disposto nell' Art. 24.

Art. 20. La distribuzione delle ponenze ai principali impiegati dei vari Ministèri non conferisce attribuzioni esclusive: ove il bisogno lo richieda, tutti dovranno prestarsi alle incombenze loro commesse dai rispettivi Ministri e Capi di Ufficio.

Art. 21. Le mancanze degli impiegati, qualora non si tratti di casi contemplati dalle vigenti leggi penali, saranno punite disciplinarmente dal Ministro dietro rapporto del Capo di Ufficio coll' ammonizione, o sospensione dall'impiego e conseguente perdita della metà del soldo fino a due mesi. Al di

là poi dei due mesi se ne farà rapporto al Consiglio dei Ministri.

Art. 22. L'ammonizione si farà in iscritto e sarà notata al Protocollo ed in matricola, e si notificherà all'impiegato dal Direttore o Capo di officio.

Art. 23. Saranno specialmente considerate per mancanze disciplinari quelle riferibili all' orario, l'assenza dall' officio senza permesso, la trascuratezza, la notabile lentezza, l'inadempimento delle proprie incombenze, il disturbo arrecato negli uffici, ed il difetto di subordinazione.

Art. 24. Se le mancanze fossero più gravi e ripetute potrà farsene rapporto al Consiglio dei Ministri, cui spetterà applicare anche la degradazione, la riforma di ufficio, o la destituzione.

Art. 25. Prima di procedere alla destituzione di qualsiasi impiegato gli si dovranno comunicare in iscritto le imputazioni che lo aggravano, e gli si assegnerà un termine a dedurre le sue giustificazioni: quando il rispettivo Ministro non lo creda debitamente giustificato, ne farà rapporto al Consiglio dei Ministri per le opportune risoluzioni, salve le disposizioni legislative sulle giubilazioni e pensioni. In questo intervallo è in facoltà del Ministro di allontanare l'impiegato dall'ufficio, e di sospendergli il pagamento della metà del soldo.

Art. 26. Qualora un Ministro creda di proporre la giubilazione di ufficio ad un impiegato, dovrà farne motivato rapporto al Consiglio dei Ministri per le sue deliberazioni.

Art. 27. Un impiegato s'intende destituito se viene condannato dai Tribunali per delitti che im-

portino la pena della galera o dell'opera pubblica; come pure se viene condannato a pene anche inferiori in forza degli Articoli 94, 95, 105, 113, 115, 131, 136, 157, 161, 163, 165, 191, 270, 301, 302, 331, 336, 357, 358 dell' editto sui delitti e sulle pene del 20 Settembre 1832.

Art. 28. Se un impiegato venga sottoposto ad un giudizio criminale, importante una pena infamante e non definito con sentenza pienamente assolutoria, è riservato al Consiglio dei Ministri, dietro rapporto del Ministro rispettivo, il decidere se debba essere riformato.

Art. 29. Saranno osservate le disposizioni delle vigenti leggi in tutti i casi nei quali si stabilisce da esse la incompatibilità, la inabilitazione ai pubblici impieghi e la destituzione dai medesimi.

Art. 30. Resteranno in pieno vigore le prescrizioni contenute nella circolare della Segreteria di Stato del 27 Dicembre 1832 nella parte che non hanno subìto variazione con le disposizioni del presente regolamento.

Le stesse disposizioni del presente regolamento non sono applicabili ai casi contemplati nell'art. V. della Notificazione del 2 Agosto 1849, e nell'altra del 14 Agosto dell'anno medesimo.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Ministèro dell'Interno, e Polizia.

Art. 31. Per le nomine di Consiglieri Governativi si richiedono i requisiti stessi voluti dalle vigenti leggi.

Art. 32. Per l'impiego di Segretario Generale, di Capo Contabile, Direttore o Segretario di Polizia nelle Provincie si avrà per requisito speciale l'aver percorso la carriera degli ufficii subalterni nel ramo amministrativo delle Provincie, o l' aver sostenuto incarichi di amministrazione comunale o provinciale.

Art. 33. Per i Governatori si richiede l'età di trent'anni compiuti, e la laurea dottorale in ambe le leggi.

Art. 34. Fra varii aspiranti agl'impieghi di agenti di sicurezza pubblica si riterrà meritevole di una speciale considerazione quegli, che oltre ai requisiti di massima, documenterà di avere per diversi anni prestato un lodevole servizio nei Corpi militari politici.

Ministèro di Grazia e Giustizia.

Art. 35. I Magistrati giudiziarii, i Giudici Processanti, ed i difensori dei rei devono avere la età di anni trenta compiuti e la laurea in ambe le leggi.

Art. 36. I Giudici dei Tribunali di prima istanza, gli Assessori e Giusdicenti devono anche provare di aver'esercitato il foro per un triennio intero.

Art. 37. I Presidenti dei Tribunali di prima istanza ed i Giudici dei Tribunali di appello devono avere il titolo di Avvocato, e l'esercizio di magistratura o di foro per un quinquennio senza essere incorsi in alcuna misura disciplinare per grave mancanza.

Art. 38. I Presidenti dei Tribunali di appello devono avere lo stesso esercizio per un decennio.

Art. 39. I Procuratori fiscali devono avere i medesimi requisiti dei Giudici del Tribunale cui appartengono.

Art. 40. I Cancellieri devono avere la età di anni venticinque compiuti e la licenza nella facoltà legale.

Art. 41. I Cursori devono avere i requisiti che si prescrivono nell'Editto del 17 Dicembre 1834.

Ministèro dei Lavori Pubblici, Commercio, Belle arti, Industria, ed Agricoltura.

Art. 42. Per la nomina agli Uffici di Commissarii delle antichità, d' Ispettore delle pitture pubbliche in Roma, e di Capitano dei Porti, si richiede nei concorrenti la età di oltre trent'anni, e che i medesimi documentino di essere istruiti su quanto deggiono operare.

Art. 43. Per gli Agenti di cambio e Sensali si esige la età di anni venticinque.

Art. 44. Le nomine e promozioni degl'Ingegneri Pontificii di acque e strade continueranno ad essere regolate dalle norme speciali del Motu-Proprio 23 Ottobre 1817.

Ministèro delle Armi

Art. 45. Gl' Impiegati del Ministèro delle armi avranno una graduazione tutta loro propria, la quale nell'accordar loro un rango militare non gli conferirà però grado effettivo nelle milizie, nella Intendenza, e nell'Uditorato.

Art. 46. Ciascuno dei gradi speciali del Ministèro goderà di un soldo fisso che verrà determinato. Quan-

do uno dei posti del Ministèro venisse occupato da un Militare o da un Amministratore militare essi percepiranno il soldo mensile dal Ministèro, e si annoteranno per memoria al ruolo del Corpo, cui appartenevano, ovvero a quello del Debito pubblico se fossero giubilati.

Tuttavia se il soldo ed accessorii del loro grado fossero superiori al soldo dell'impiego che vengono ad occupare nel Ministero, i primi saranno loro intieramente conservati e pagati come sopra.

Dal Quirinale li 6 Aprile 1850.

G. CARDINAL DELLA GENGA SERMATTEI
L. CARDINAL VANNICELLI CASONI
L. CARD. ALTIERI

NOTIFICAZIONE

Commissione Governativa di Stato

La Provvidenza Divina dopo aver ridonato agli Stati della S. Sede, col mezzo delle valorose Armate Cattoliche, l'ordine che n'era stato turbato e sconvolto dai deplorabili eccessi di una insurrezione funesta, oggi si degna compiere l'opera dell'alto suo favore con rendere il Sommo Pontefice alla generale espettazione dei divoti sudditi suoi, i quali vedeano con dolore prolungarsi gli amari giorni della violenta separazione: mentre era non meno a Lui di vivo cordoglio il rimanere sì lungo tempo diviso dagli amati suoi figli. Tra le cure della fin quì sostenuta rappresentanza si è per noi la più gradita quella che ora ci si offre di recare alle popolazioni dello

Stato Pontificio l'annunzio di un tanto bramato ritorno; col quale va a colmarsi di effetto il generoso concorso delle Potenze amiche nel restituire l'Augusto Capo della Chiesa Cattolica ne' suoi temporali Dominii. Abbiamo poi ragione di ripromettercì, che assai più delle festevoli esteriori dimostrazioni saranno generalmente a cuore le durevoli prove di fedeltà e di attaccamento verso l' ottimo Padre e Sovrano, risultanti dalla osservanza di quei doveri che a ciascuno incombono per obbligo di giustizia e per sentimento di gratitudine. Sarà in tal modo appagata la fiducia ch' Egli ripone nell'amore de' buoni, e vedrà pienamente ricambiate le Sue paterne sollecitudini pel vero e costante loro benessere.

L' ingresso pertanto di Sua Santita' in questa Capitale, per la Porta S. Giovanni, avrà luogo, secondo il predisposto ordine di cose, nel prossimo Venerdì 12 corrente circa le 4 pomeridiane. Dopo avere la Santita' Sua visitato la Patriarcale Basilica Lateranense, s' incamminerà con apposito distinto corteggio per la via del Colossèo, e dalla Piazza de' Ss. Apostoli proseguendo per la via Papale si recherà alla Patriarcale Basilica Vaticana; d'onde, terminata la visita, ascenderà al contiguo Palazzo Apostolico.

Data dalla Nostra Residenza al Quirinale li 9 Aprile 1850.

G. CARD. DELLA GENGA SERMATTEI

L. CARD. VANNICELLI CASONI

L. CARD. ALTIERI

PIVS PAPA IX.

MOTO-PROPRIO

Sulla Commissione degli Ospedali di Roma.

Gli Ospedali che devono la loro origine alla carità cristiana, e che ne sono una delle più belle applicazioni, formarono sempre in questa città una delle precipue cure de' Sommi Pontefici; e le loro memorie storiche ne somministrano luminose prove. In questo secolo medesimo i Sommi Pontefici Pio VII, Leone XII, Pio VIII e Gregorio XVI vi applicarono l'animo, e diedero utili disposizioni a seconda delle circostanze e de' tempi; sicchè una recente esperienza ha fatto conoscere, che se l'amministrazione complessiva aveva degl'inconvenienti, non ne hanno meno le amministrazioni staccate; e che se non era vantaggioso che degli Ospedali da secoli divisi di locale, di situazione, di patrimonio se ne formasse una massa sola, non è pur conveniente che le membra di uno stesso corpo non sieno congiunte insieme, acciocchè si muovano con armonìa, ed una proporzionata economìa si osservi in ciascuno che corrisponda ai bisogni dell'altro.

Si è voluto pertanto considerare gli Ospedali, quali sono realmente, parti di un medesimo Istituto, membra di un solo corpo, lasciare ad ognuno il proprio patrimonio, la propria amministrazione, per congiungerli, e legarli insieme per mezzo di una Commissione che soprintenda a tutti, che regoli e

mantenga la uniformità delle massime, l'ordine, la disciplina e la buona amministrazione, che veda i bisogni di ognuno, ne esamini i conti, ne formi il sindacato.

Laonde di Nostro Moto Proprio, certa scienza e con la pienezza della Nostra podestà, ordiniamo e prescriviamo quanto segue.

TITOLO I.

Degli ospedali di Roma, loro direzione ed amministrazione.

Art. 1. Gli ospedali di Roma sono parti di un medesimo istituto, e insieme presi e considerati costituiscono la pia opera della ospitalità per tutt'i generi di malattia.

Art. 2. La destinazione di ciascun ospedale resta, quale si definì dai Sommi Pontefici Pio VII e Leone XII, e fu espressamente ed esattamente distinta nel Breve « *Quae super egenum.* » della sa : me : di Pio VIII.

Art. 3. L'Arcispedale di S. Spirito, l'annesso Brefotrofio, il Conservatorio , e il Banco che gli appartiene, l'Arcispedale del SSmo Salvatore, quello di S. Giacomo, quello della Consolazione, quello di S. Gallicano, quello de'poveri pazzi, e l'ospizio di S. Rocco costituiscono le parti dell'Istituto che si contempla.

Art. 4. Ogni ospedale conserva il suo patrimonio e la sua speciale amministrazione. Però dall'annuo assegnamento che la Camera paga in compenso,

specialmente di sofferte alienazioni, sarà prelevata una discreta quota da formare il fondo di cassa comune di riserva da applicarsi secondo i bisogni.

Art. 5. Una Commissione composta di dodici Membri, parte laici e parte ecclesiastici, tutti di nomina Sovrana, soprintende e dirige gl' Istituti sunnominati.

Art. 6. Gli officii dei Membri della Commissione sono divisi come segue: « Due Membri sono deputati ecclesiastici, due deputati sindaci o relatori, otto deputati locali e amministratori. Uno fra i dodici prescelto e nominato specialmente da Noi, o dai Nostri Successori, ha il titolo e le funzioni di Presidente.

Art. 7. Fra i due deputati ecclesiastici gl'istituti sono divisi nel modo che segue. L'uno di essi ha l'Archiospedale di Santo Spirito, il Brefotrofio, i Conservatorii, S. Maria de' pazzi e S. Rocco. L'altro gli Archiospedali del SSmo Salvatore, di S. Giacomo, di S. Gallicano, e la Consolazione.

Art. 8. I Deputati sindaci o relatori non hanno alcuna attribuzione speciale nell'amministrazione e nella direzione degli ospedali.

Art. 9. Gli otto Deputati locali amministrano ogni pio luogo nel modo che si dirà in appresso, fanno che sia prestata ogni debita assistenza agl'infermi, e curano che all'interno sia mantenuto l'ordine e la disciplina.

Art. 10. I deputati locali si dividono così: 1°. L'Archiospedale di S. Spirito, 2°. Brefotrofio, Conservatorii e S. Rocco, 3°. SSmo Salvatore, 4°. S. Giacomo, 5°. Santa Maria della Consolazione, 6°. S.

Gallicano, 7°. Santa Maria de' pazzi, 8°. Banco di S. Spirito.

TITOLO II.

Della Commissione e delle sue adunanze.

Art. 11. La Commissione riceve le tabelle preventive dai deputati locali, le fa esaminare dai due deputati sindacatori, e sulla loro relazione le approva o le modifica.

Art. 12. Riceve le tabelle addizionali e le domande per spese straordinarie, e pronuncia nello stesso modo sulle medesime, ammettendole, limitandole, od escludendole.

Art. 13. Pronunzia su i contratti presso la relazione dei deputati locali, sulle transazioni in caso di controversia, e sulle cause d'articolo che dovessero introdursi.

Art. 14. Riceve i bilanci annuali, che fa sindacare dai due deputati di ciò incaricati, e pronuncia sulla relazione dei medesimi il bene stare dei conti, o ne eccezione le partite.

Art. 15. Dispone del fondo di riserva a favore de' vari ospedali sulla richiesta del deputato locale, e de' rinvestimenti del banco.

Art. 16. Provvede a ciò che bisognasse acquistare e disporre per tutt'insieme gli stabilimenti.

Art. 17. Stabilisce le massime generali, i regolamenti, e pronuncia su ciò che tenda a stabilire una massima ed una regola.

Art. 18. Col mezzo di concorso, secondo i regolamenti sanzionati dalla sa: me: di Pio VII, ed i

decreti della Sagra Congregazione degli studi in pieno vigore, procede alla elezione de' medici primari e sostituti, e di tutta la famiglia medico chirurgica-farmaceutica, e li destina secondo il bisogno al servizio degli ospedali.

Art. 19. Nomina gl'impiegati della famiglia alta, quelli degli officii del banco.

Art. 20. Pronuncia sulle dimissioni degl'impiegati della famiglia alta.

Art. 21. Sopravveglia incessantemente alle amministrazioni particolari, alla buona assistenza degl'infermi, e all'ordine interno degli stabilimenti.

Art. 22. Decide su i ricorsi dalle risoluzioni e da' decreti dei deputati locali.

Art. 23. La Commissione si aduna ordinariamente una volta la settimana, e straordinariamente secondo il bisogno ad invito del Presidente.

Art. 24. Le risoluzioni si prendono a maggiorità di voti. Non saranno valide quelle, nelle quali non sieno intervenuti almeno uno de' deputati sopra la metà. I deputati locali si astengono dal votare quando si tratti il sindacato della loro amministrazione, o il ricorso contro un loro decreto o risoluzione. In caso di parità di suffragi il Presidente, o chi ne fa le veci, avrà il voto doppio.

Art. 25. Gli atti della Commissione saranno consegnati in apposito libro, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

TITOLO III.

Dell'officio de' deputati.

Art. 26. I deputati ecclesiastici

1. Nominano e dimettono gli ecclesiastici addetti all'assistenza degl'infermi:

2. Hanno cura della morale e degli atti di religione:

3. Provvedono, acciocchè i lasciti e gli obblighi pii sieno adempiuti.

Art. 27. I deputati locali

1. Formano il conto preventivo delle rendite e delle spese del rispettivo stabilimento, e lo presentano alla Commissione generale;

2. Hanno cura degl'introiti e delle spese, della escussione dei debitori e di quanto altro concerne la speciale amministrazione;

3. Presentano alla Commissione le richieste per le spese straordinarie, e per le addizionali al preventivo;

4. Riferiscono alla Commissione suddetta su i contratti di alienazione, di acquisto, di locazione a lungo tempo, ed altri di rilievo, prima che sieno recati all'approvazione sovrana;

5. Presentano il bilancio dell' anno perchè venga sindacato;

6. Fanno eseguire le regole, e vegliano sull'ordine interno, sulla disciplina, e sulla buona assistenza e cura degl'infermi;

7. Nominano e dimettono la bassa famiglia;

8. Puniscono le mancanze nella bassa famiglia anche colla dimissione: nell'alta fino alla dimissione esclusivamente, per la quale devono farne rapporto alla Commissione:

9. Ad essi spetta pure la tratta de'mandati su i fondi ne'limiti accordati e prefissi nell' approvazione del preventivo.

Art. 28. Il deputato locale del Conservatorio e Brefotrofio ha specialmente la facoltà per procedere alle affigliazioni secondo i regolamenti che farà osservare anche in tutte le altre parti. Procede pure agli atti pe'matrimoni delle zitelle.

Art. 29. Il deputato al banco ne fa osservare i regolamenti, veglia alla cassa e sugl' impiegati: in caso di mancanza potrà punirli fino alla dimissione esclusivamente. La loro nomina e dimissione dipende dalla Commissione generale.

Non può disporre di somma alcuna, ed anche fare rinvestimenti, senza una risoluzione della Commissione.

Art. 30. Nelle cose miste, che riguardano e la parte ecclesiastica e la parte laica, in caso di discrepanza di parere tra i deputati, si reca l'affare alla decisione della Commissione.

Art. 31. Dalle risoluzioni e decreti dei deputati locali può ricorrersi alla Commissione.

TITOLO IV.

Degli officii.

Art. 32. La Commissione avrà la sua segreteria con un segretario generale.

Art. 33. Vi si tengono li seguenti registri.

1. quello degl'atti delle adunanze generali:
2. quello dei rapporti dei deputati;
3. quello della corrispondenza.

Art. 34. Il deputato locale può assumere un impiegato per l'ufficio di segretario, scegliendolo fra quelli già addetti all'amministrazione.

Art. 35. I decreti dei deputati ecclesiastici, sono consegnati in appositi registri, e muniti della loro firma.

Art. 36. I contabili e le computisterìe delle amministrazioni particolari continuano a tenere le rispettive contabilità, salva la semplificazione e le migliorìe per portarvi la uniformità de'metodi, onde ottenere la speditezza delle operazioni ed evitare gli arretramenti.

TITOLO V.

Delle tabelle preventive e dei bilanci.

Art. 37. Ciascuna amministrazione particolare deve esibire la tabella preventiva degl'introiti e delle spese il primo di ottobre di ciascun anno. Gl' introiti e le spese vi sono distinte per capi od articoli.

Art. 38. La tabella del conservatorio e del brefotrofio, che non hanno rendite particolari, contiene la sola parte passiva, ch' è riportata come spesa nella tabella dell'Arcispedale di S. Spirito, acciocchè le sia fatto il fondo corrispondente.

Art. 39. Nel mese di ottobre le tabelle sono esaminate dai deputati sindacatori, e ne'successivi due

mesi, sulla relazione de'medesimi, e intesi i rispettivi deputati locali, la Commissione pronunzia il suo giudizio, approvandole o riformandole.

Art. 40. Quando per circostanze sopravenienti non prevedute nella formazione della prima tabella, ha luogo una tabella suppletoria, questa è presentata, discussa ed approvata e firmata nel modo indicato nel precedente articolo.

Art. 41. Nella prima settimana di ogni mese ciascuna amministrazione particolare dà lo stato del mese precedente, indicando l'introito e le spese, il resto di cassa, ed il movimento de'nomi dei creditori e debitori colla indicazione dei nuovi.

Art. 42. Nel primo trimestre del nuovo anno le amministazioni particolari esibiscono il bilancio dell'anno precedente, il quale, oltre gli allegati consueti e necessari, contiene lo stato nominativo de'debitori e creditori al 31 dicembre, dal quale si assume la base del relativo movimento degli stati mensuali. È annesso un ragionato rapporto sopra ciascuno de'bilanci.

Art. 43. I bilanci sono sindacati dai deputati sindaci, e presso la relazione che ne viene presentata in iscritto dai medesimi, la Commissione pronunzia il suo giudizio.

Art. 44. Su i bilanci speciali è formato il bilancio generale che viene presentato al Sommo Pontefice col mezzo del Presidente, insieme ad un generale rapporto su i medesimi, e sull'andamanto degli istituti.

TITOLO VI.

Degli avanzi e de'nuovi lasciti pii.

Art. 45. Se dai bilanci delle singole amministrazioni risultassero avanzi, questi sono accreditati al rispettivo stabilimento, e comportandolo le circostanze, sono rinvestiti a suo nome ed in aumento del suo particolare patrimonio.

Art. 46. L'avanzo che presentasse il fondo di riserva a disposizione della Commissione generale è riportato in aumento del fondo medesimo, e qualora si credesse che fosse al caso di rinvestirlo, il rinvestimento appartiene *pro rata* ai patrimonj degli stabilimenti amministrati, in proporzione della quota che ciascuno immette per formare il fondo di riserva.

Art. 47. Se avvengono lasciti pii, si addicono a quello spedale cui sieno fatti; e se non portano indicazione speciale, e sieno fatti agli Spedali in generale, si considerano patrimonio comune, e sono amministrati dalla Commissione in aumento del fondo di riserva.

TITOLO VII.

Degli archivj.

Art. 48. Ciascuno stabilimento conserva il proprio archivio.

Art. 49. È cura del rispettivo deputato locale, che le scritture, titoli, e carte non si disperdano, e ripongansi in archivio. Presso gli officj non devono esservi scritture e carte al di là di un quinquennio.

Art. 50. Le carte le quali appartengono a tutti gli Ospedali, sono consegnate all'archivio già esistente, e formato allo scioglimento della amministrazione che gli Ospedali ebbero complessiva.

TITOLO VIII.

Disposizioni diverse.

Art. 51. Gli Ospedali e stabilimenti uniti sotto la Commissione conservano i loro diritti e privilegi anche riguardo alla facoltà di contrattare. Ciò non ostante delle alienazioni che occorressero, ne viene fatto rapporto al Sommo Pontefice col mezzo del Presidente della Commissione.

Art. 52. La Commissione potrà proporre col mezzo del medesimo Presidente quelle ulteriori disposizioni, le quali si credessero conducenti al maggior bene della pia opera.

Art. 53. Qualunque concessione e disposizione, che si opponesse alle cose espresse e contenute nel presente Moto-Proprio è revocata.

Volendo e decretando che il presente Nostro Moto-Proprio, e quanto in esso viene ordinato e prescritto, debba sempre inviolabilmente osservarsi ed eseguirsi, che non possa mai impugnarsi per vizio di orrezione e surrezione o difetto della Nostra volontà, nè per qualunque causa o pretesto anche di diritto quesito o di giudizio del terzo, e neppure *per aperitionem oris*: che così e non altrimenti debba in perpetuo interpretarsi e decretarsi dai giudici e tribunali anche supremi e da qualunque au-

torità comunque degna di specialissima menzione, togliendo loro la potestà e giurisdizione d'interpretare, decidere e giudicare incontrario, e dichiarando sin da ora irrito e nullo ciò che fosse diversamente interpretato, deciso o giudicato: non ostanti la bolla di Pio IV *de registrandis*, la regola della Nostra cancelleria *de jure non tollendo*, e non ostante ancora qualsivoglia legge, concessione o disposizione preesistente ancorchè emanata col mezzo di Costituzioni apostoliche, Bolle, Brevi, o altri atti della suprema autorità, alle quali tutte ed a ciascuna di esse, avendone quì per espresso inserito il tenore, in quanto sieno o possano essere contrarie alle cose ordinate e prescritte nel presente Moto-proprio, ampiamente ed in ogni più valida forma deroghiamo.

Dato nel Nostro palazzo apostolico al Vaticano, il giorno 25 agosto dell'anno 1850, del Nostro Pontificato anno V.

PIVS PP. IX.

EDITTO

Giacomo, della Santa Romana Chiesa Cardinale ANTONELLI, *Diacono di S. Agata alla Suburra della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX, Pro-Segretario di Stato ec.*

In virtù dell' articolo 1°. del moto-proprio 12 settembre 1849 la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ci ha

ordinato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo la seguente legge sul Consiglio di Stato.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§. 1. Il Consiglio di Stato è composto di nove consiglieri ordinarii e di sei consiglieri straordinarii: ha un presidente cardinale, un vice-presidente prelato, un segretario coi subalterni necessarii al disimpegno del servizio.

§. 2. La presidenza è attribuita al cardinale Segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri: egli è rappresentato dal vice-presidente allorchè non interviene al consiglio.

§. 3. Se il consiglio è presieduto dal cardinale, il vice-presidente ha sede e voto fra i consiglieri.

§. 4. I consiglieri ordinarii ed i consiglieri straordinarii debbono avere la età non minore di anni trenta compiuti: gli uni e gli altri debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale, col pieno e libero esercizio dei diritti civili.

§. 5. I consiglieri straordinarii non hanno funzioni abituali: sono chiamati al consiglio dal cardinale presidente secondo l'ordine della loro ammissione per supplire alle mancanze o per aumento di voti in casi speciali.

§. 6. Il segretario del consiglio ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali: è applicabile a questo funzionario il disposto nel

§ 4 quanto alla sudditanza pontificia ed all'esercizio libero dei diritti civili.

§. 7. Il vice-presidente, i consiglieri ordinarii, i consiglieri straordinarii, il segretario del consiglio e gli impiegati subalterni sono nominati da Sua Santità per mezzo del cardinale Segretario di Stato

§. 8. Le funzioni di consigliere di Stato ordinario e di segretario del consiglio sono incompatibili con quelle di avvocato o procuratore esercente.

Da questa regola sono eccettuati gli avvocati concistoriali per ciò che riguarda le loro funzioni nel sacro Concistoro.

CAPITOLO II.

Affari da trattarsi nel Consiglio di Stato. e loro divisione.

§. 9. Gli affari da trattarsi nel Consiglio di Stato sono distinti in due classi: la prima di quelli che hanno per oggetto materie governative o meramente amministrative: la seconda di quelli che appartengono all'amministrativo contenzioso.

§ 10. Per gli affari della prima classe il consiglio si divide in due sezioni, l'una per le materie di legislazione e di finanza, l'altra per gli affari interni.

§ 11. Sotto il nome di *legislazione e finanza* sono comprese tutte le materie che dipendono dai dipartimenti ministeriali delle finanze e della giustizia.

La denominazione di *affari interni* comprende tutte le materie dipendenti dagli altri dipartimenti ministeriali.

§. 12. Gli affari di maggiore entità fra quelli che appartengono alla prima classe sono riservati esclusivamente alla adunanza generale del consiglio: gli altri rimangono alle sezioni.

§. 13. Sono affari di maggiore entità,

1. i progetti delle nuove leggi generali e dei sistemi organici amministrativi o giudiziarii;
2. la interpretazione autentica, ove occorra, delle leggi o disposizioni sovrane;
3. le questioni di competenza fra i diversi ministèri;
3. l'esame dei regolamenti municipali da sottoporsi alla sanzione sovrana in virtù della legge da emanarsi sui municipii;
5. l'approvazione degli atti dei consigli provinciali nella parte riservata a Sua Santità;
6. tutti gli affari che sieno rimessi da Sua Santità direttamente all'esame del Consiglio.

§. 14. Gli affari contemplati nei numeri 1 e 2 del § precedente sono rimessi all'esame del Consiglio allorchè sieno stati discussi preliminarmente nel consiglio dei ministri, come è prescritto nei §§ 11 e 48 dell'ordinamento dei ministèri.

§. 15. Se nasce dubbio sulla competenza delle sezioni o della adunanza generale, esso è risoluto dal cardinale presidente.

§. 16. Anche gli affari che non sono compresi nella riserva del § 13 possono essere esaminati dalla adunanza generale, semprecchè dal cardinale presi-

dente sulla dimanda di un ministro o della sezione competente le sieno rimessi.

§. 17. Nei casi preveduti dai precedenti §§ 13 al 16 incombe alle sezioni di far l'esame preventivo degli affari e prepararne la discussione nell'adunanza generale.

§. 18. Le funzioni del Consiglio di Stato negli affari non contenziosi sono meramente consultive: esso non può deliberare né in adunanza generale nè diviso in sezioni che nella forma di semplice opinamento, ed allorquando venga consultato sia dal Sovrano, sia dal consiglio de' ministri, sia da ciascuno di loro singolarmente.

§. 19. Negli affari che appartengono al contenzioso amministrativo il consiglio esercita le funzioni di magistrato nel modo e nei limiti che saranno determinati da un regolamento particolare.

CAPITOLO III.

Esame e discussione degli affari.

§. 20. Il cardinale presidente presenta al consiglio gli affari che gli sono rimessi dal Santo Padre.

§ 21. Allo stesso cardinale presidente si rivolgono i ministri sia collegialmente, sia singolarmente coi loro rapporti sugli affari da discutersi nel consiglio: vi uniscono le carte relative.

§ 22. Il segretario del consiglio presso gli ordini del cardinale presidente distribuisce gli affari alle sezioni per l'opinamento o per gli effetti contemplati nel § 18.

§ 23. I ministri possono intervenire alle sezioni o alle adunanze generali: essi non hanno voto.

§ 24. Nell'adunanza generale allorchè il cardinale presidente o il prelato vice-presidente dichiara che la discussione è compiuta, si passa immediatamente ai voti.

§ 25. L'adunanza generale non può deliberare se non sono presenti almeno sei consiglieri, cinque dei quali debbono essere ordinarii, oltre il cardinale presidente od il prelato vice-presidente.

Le sezioni non possono deliberare se non sono presenti in ciascuna di esse almeno tre consiglieri, due dei quali sempre ordinarii.

CAPITOLO IV.

Opinamenti.

§ 26. L'opinamento contiene lo stato dell'affare rimesso all'esame delle sezioni o dell'adunanza generale, ed i motivi, sui quali è fondato, i pareri dei dissenzienti e le ragioni del dissenso: è sottoscritto da tutti i membri presenti nell' adunanza generale od in ciascuna sezione.

§ 27. Il cardinale presidente umilia l' opinamento al Santo Padre , quando abbia rimesso al consiglio l' esame dell' affare , ovvero lo trasmette al consiglio dei ministri od al ministèro competente.

§ 28. Sul rapporto del ministro competente, e sentito ove occorra il consiglio dei ministri Sua Santità decide, se e come debba adottarsi l' opinamento.

§ 29. Il cardinale presidente fa inserire negli atti del consiglio la decisione sovrana.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali.

§. 30. Le sedute ordinarie dell'adunanza generale hanno luogo una volta per settimana ; due volte quelle di ciascuna sezione.

Le sedute straordinarie dell'una e delle altre hanno luogo ogni volta che sieno ordinate dal cardinale presidente.

§ 31. I consiglieri ordinarii , il segretario del consiglio e gli impiegati subalterni godono di un trattamento fisso a carico del pubblico erario , ed hanno diritto alle giubilazioni e pensioni in conformità della legge.

§ 32. I consiglieri tanto ordinarii che straordinarii, ed il segretario del consiglio prestano giuramento nelle mani del cardinale presidente secondo la formola approvata da Sua Santità.

§ 33. La disciplina interna del consiglio di Stato sarà regolata dal Cardinale Presidente.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 10 settembre 1850.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

Giacomo della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Pro-Segretario di Stato ec.

La Santita' di Nostro Signore volendo porre in armonia con le nuove leggi da emanarsi in virtù del suo moto-proprio del 12 settembre 1849 l'ordinamento dei ministèri, ci ha comandato di pubblicare, siccome noi nel sovrano suo nome pubblichiamo, quanto segue.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§ 1. Tutti i rami della pubblica amministrazione sono divisi in cinque ministèri presieduti da cinque ministri, cioè:

1. dell'interno,
2. di grazia e giustizia,
3. delle finanze,
4. del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici,
5. delle armi.

Questa divisione non è definitiva: il numero dei ministèri può essere aumentato o diminuito da Sua Santità, a norma delle circostanze.

§ 2. Oltre alla nomina dei ministri titolari, Sua Santità accorda a quei soggetti, che ne reputa meritevoli, il titolo di ministri di Stato: essi non hanno funzioni abituali.

§ 3. Ciascuno dei ministri ha un sostituto che lo rappresenta nella direzione del ministèro.

§ 4. Nel caso di lunga assenza di un ministro titolare o di vacanza del ministèro, il Santo Padre destina alle funzioni interinali o un altro ministro titolare, o un ministro di Stato a sua scelta.

§ 5. Le relazioni del governo della Santa Sede con le altre potenze sono sempre affidate ad un Cardinale di Santa Chiesa, che conserva il nome e le attribuzioni di segretario di Stato.

§ 6. Il Cardinale segretario di Stato è l'organo del Sovrano, anche nella emanazione degli atti legislativi.

§ 7. Qualunque affare che abbia o possa avere rapporto con l'estero, abbenchè dipendente da uno dei cinque ministèri dee trattarsi di concerto con la segreteria di Stato.

Il solo cardinale segretario di Stato corrisponde coi governi o rappresentanti esteri.

§ 8. Appartiene specialmente al Cardinale segretario di Stato,

tutto ciò che riguarda i trattati diplomatici e le convenzioni di qualunque specie, anche di commercio, e la loro esecuzione;

la giusta demarcazione e la tutela dei confini dello Stato;

la protezione dei sudditi pontificii che vanno, o che dimorano all'estero;

il rilascio dei passaporti per l'estero:

l'ammissione degli stranieri a stabilirsi nello Stato e la loro naturalizzazione;

la legalizzazione dei documenti da trasmettersi fuori dello Stato.

§ 9. La riunione dei cinque ministri forma un conglio chiamato consiglio dei ministri.

I sostituti dei ministèri non intervengono al consiglio neppure in assenza o mancanza del ministro rispettivo.

La presidenza del consiglio è attribuita al Cardinale segretario di Stato.

§ 10. Coerentemente alla legge da emanarsi sul governo delle provincie, il Cardinale segretario di Stato nella sua qualità di presidente del consiglio dei ministri ha inoltre la ordinaria corrispondenza coi Cardinali legati.

CAPITOLO II

Attribuzioni comuni ai cingue ministri.

I ministri, ciascuno nel loro dipartimento, propongono a Sua Santità le nuove leggi ed i nuovi regolamenti generali, e ne redigono i progetti: propongono inoltre le modificazioni od interpretazioni autentiche delle leggi esistenti.

§ 11. Tali proposte si discutono nel consiglio dei ministri, come al § 48, all'effetto di rimetterle all'esame del consiglio di Stato.

§ 12. Diramano le leggi e gli ordini sovrani affinchè vengano eseguiti, dando le convenienti istru-

zioni anche per togliere i dubbi che potessero insorgere sul modo di eseguirli.

§ 13. Dirigono quella parte di amministrazione pubblica, che viene loro affidata col mezzo di rescritti, ordinanze e regolamenti ministeriali, valendosi ancora del potere discrezionario nei casi che dalle leggi o disposizioni Sovrane non sieno preveduti.

§ 14. Provvedono ai bisogni ed all' andamento della stessa amministrazione col mezzo di contratti da conchiudersi e stipularsi nelle forme stabilite per gli atti governativi.

§ 15. Decidono sui ricorsi contro gli atti o deliberazioni delle autorità loro subordinate, riformandole, e quando occorra revocandole intieramente.

§. 16. Sono investiti del potere disciplinare relativamente al proprio dicastero ed a quelli da loro dipendenti: richiamano all'ordine le autorità subalterne e gli impiegati rispettivi che si allontanassero dai doveri inerenti all'officio.

§ 17. Propongono al consiglio dei ministri o direttamente al Sovrano le nomine, le promozioni o le remozioni degli impiegati, secondo le norme che saranno prescritte nel seguente cap. IV.

§ 18. Preparano in ciascun anno e trasmettono nei tempi determinati al ministèro delle finanze i conti preventivi e consuntivi della propria amministrazione.

CAPITOLO III.

Attribuzioni speciali.

SEZIONE I.

Ministèro dell' interno.

§ 19. Il ministèro dell'interno presiede alla interna amministrazione governativa dello Stato: presiede ancora alla amministrazione provinciale e municipale nel modo e nei limiti stabiliti dalle leggi relative.

§ 20. Sono soggetti a questo ministèro nei casi e nei modi determinati dalle stesse leggi,

le autorità governative delle provincie;

i consigli provinciali;

le magistrature ed i consigli dei comuni,

la direzione degli archivi e del regime notarile, dei boschi e foreste, e della pubblica sanità continentale e marittima, con la norma del § 7;

i governatori, salvo il disposto nel § 24 quanto alle funzioni giudiziarie.

§ 21. Dipende dal ministèro dell'interno la direzione generale della polizia dello Stato.

§ 22. Sono inoltre nelle attribuzioni di questo ministèro,

le norme pel rilascio dei passaporti nell' interno dello Stato, e delle carte di sicurezza o di libera circolazione:

le norme per la formazione dei ruoli statistici delle diverse classi degli abitanti;

la superiore disciplina ed amministrazione delle carceri, case di correzione e di condanna, e luoghi di pena;

la direzione del giornale officiale e le norme per la censura delle stampe.

SEZIONE II.

Ministèro di grazia e giustizia.

§ 23. Il ministro di grazia e giustizia presiede alla amministrazione della giustizia civile e criminale.

§ 24. I tribunali ed i giudici che li compongono, i cancellieri, i procuratori, gli avvocati con le loro camere o consigli di disciplina, gli officiali, impiegati ed inservienti presso i medesimi sono sottoposti a questo ministèro.

Dipendono egualmente dallo stesso ministèro i governatori in ciò che riguarda l' esercizio delle funzioni giudiziarie.

§. 25. Le grazie per condonazione, diminuzione o commutazione di pena s'implorano da Sua Santità col mezzo di questo ministèro.

§. 26. Le dimande per abilitazioni alla difesa fuori del carcere, e per la estradizione e consegna dei rei appartengono allo stesso ministèro; queste ultime, allorchè gli sieno rimesse dal Cardinale segretario di Stato.

§. 27. Sono finalmente nelle attribuzioni del ministèro di grazia e giustizia;

la statistica giudiziaria pei rapporti annuali da presentarsi al S. Padre, specialmente nella parte criminale;

la raccolta periodica delle leggi ed atti di governo, da pubblicarsi almeno in ciascun trimestre;

la polizia e la disciplina dell'ordine giudiziario.

§. 28. I tribunali e giudici di giurisdizione mista, e di giurisdizione ecclesiastica residenti in Roma e nelle provincie corrispondono col Cardinale segretario di Stato.

SEZIONE III.

Ministèro delle finanze.

§. 29. È officio del ministro delle finanze l'amministrare le proprietà e le rendite dello Stato.

§. 30. Le fabbriche, le miniere, le cave e tutti i diritti fiscali appartengono a questo ministèro.

§. 31. Fanno parte dello stesso ministèro le direzioni,

delle proprietà camerali;
delle zecche;
delle dogane, dazi diretti e indiretti;
del debito pubblico;
del registro, bollo, ipoteche;
delle poste;
dei lotti.

§. 32. La presidenza del censo ora affidata ad un cardinale continuerà a dipendere direttamente da Sua Santità per mezzo della segreteria di Stato,

fintantochè non sia compiuta e sanzionata la revisione censuaria.

§. 33. Rimane sotto la tutela del ministèro delle finanze il pubblico stabilimento del sacro monte di pietà di Roma; ed alla stessa tutela sono sottoposte le altre banche o stabilimenti che riguardino il credito pubblico.

§. 34. Il ministro propone le nuove tariffe daziali e doganali, fa versare nelle casse pubbliche le rendite dello Stato, dirige il movimento dei fondi secondo il bisogno, e regola tutte le operazioni relative al pubblico erario.

§. 35. Riunisce i conti preventivi e consuntivi particolari di ciascun ministèro, come gli sono trasmessi dal ministro rispettivo; ed allorchè sieno esaminati dal consiglio dei ministri, ne forma il preventivo ed il consuntivo generale dello Stato.

§. 36. Mette a disposizione di ciascun ministèro i fondi occorrenti a sostenere le spese in conformità dei preventivi approvati.

§. 37. I segretarii e cancellieri della camera apostolica coi loro uffizi ed archivi rimangono addetti al ministèro delle finanze: ma sono tenuti a ricevere e stipulare gli atti che riguardano tutti i ministèri.

§. 38. Rimane egualmente addetto al ministèro delle finanze il consiglio fiscale per gli affari contenziosi: ma dovrà prestare l'opera sua negli affari di tutti i ministèri, sempre che ne sia richiesto dal ministro rispettivo.

§. 39. La forza doganale rimane pure sotto gli ordini immediati del ministro delle finanze.

SEZIONE IV

Ministèro del commercio, della agricoltura industria, belle arti e lavori pubblici.

§ 40. Il ministèro del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici comprende tuttociò che ha riguardo al favore ed incremento del commercio, della industria e della agricoltura: alla conservazione dei monumenti di antichità e belle arti, ed alla esecuzione dei pubblici lavori.

§ 41. Nella parte concernente il commercio, l'agricoltura, l'industria e le belle arti dipendono da questo ministèro,

le camere e gli istituti commerciali;
le borse, i sensali, gli agenti di cambio;
la navigazione nell'interno e per l'estero con la norma di cui nel § 7;
la marina mercantile;
i capitani dei porti;
le dichiarazioni di proprietà industriale o letteraria;
le disposizioni generali sui pesi e misure;
le manifatture;
gli istituti agricoli;
le concessioni delle fiere e mercati;
i nuovi lavori per la calcografia camerale;
gli istituti di belle arti;
la tutela delle antichità e dei pubblici monumenti.

§ 42. Nella parte concernente i lavori pubblici sono affidati alla cura del ministèro,

i lavori delle strade nazionali;
i lavori idraulici nazionali o provinciali;
i lavori da farsi nelle fabbriche non destinate ad uso degli altri ministèri;
la conservazione, il miglioramento e lo spurgo dei porti;
i ponti e condotti non provinciali nè municipali;
i lavori nel Tevere e nelle sue ripe;
i lavori delle grandi bonificazioni e specialmente della pontina, previe le intelligenze col ministèro delle finanze, attesa la proprietà camerale delle terre che ne fanno parte;
i nuovi edifizi anche per uso degli altri ministèri.

§ 43. Sono addetti a questo ministèro il consiglio d'arte ed il corpo degli ingegneri civili: ma prestano la loro opera anche per gli altri ministèri allorchè ne sieno richiesti.

SEZIONE V

Ministèro delle armi.

§ 44. Al ministèro delle armi spetta l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione dell'armata pontificia, la custodia e la conservazione dei luoghi che servono alla difesa dello Stato.

§ 45. Dipendono da questo ministèro,
tutti i corpi di linea a piedi o a cavallo;
i corpi del genio e della artiglieria;

le fortezze di ogni ordine compresa quella di castel s. Angelo in Roma, ed ogni altra opera di difesa militare sia nell'interno dello Stato, sia nelle spiaggie:

l'armeria, gli arsenali, le polveriere, le fabbriche di armi;

le caserme e gli ospedali militari;

la marina militare.

§ 46. Con particolare disposizione sarà provveduto alla dipendenza del corpo dei gendarmi.

CAPITOLO IV

Consiglio de'ministri.

§ 47. Gli affari più gravi di ciascuno dei cinque ministèri debbono trattarsi e discutersi nel consiglio dei ministri.

§ 48. Sono considerati come affari più gravi,

i conflitti di attribuzione fra i diversi ministèri;

le determinazioni che stabiliscono una massima governativa;

le nuove leggi, i regolamenti generali, le interpretazioni o dichiarazioni autentiche delle leggi e regolamenti in vigore;

le misure di polizia concernenti la generale sicurezza dello Stato;

le riforme del compartimento territoriale;

tuttociò che interessa la proprietà, i diritti, il sistema economico dello Stato;

la nomina di taluni fra i principali impiegati o pubblici funzionarii;

i reclami delle parti dalle risoluzioni emanate da ciascun ministro;

le giubilazioni per uffizio;

gli affari che il Santo Padre o direttamente o per mezzo del Cardinale presidente rimette all'esame del consiglio.

§ 49. I reclami delle parti dalle risoluzioni dei singoli ministri debbono essere diretti al Cardinale segretario di Stato presidente che li propone al consiglio.

§ 50. È in facoltà dei singoli ministri di portare all' esame del consiglio anche altri affari del proprio ministèro che riconoscano meritevoli di discussione, abbenchè non enumerati nel § 48.

§ 51. Le nomine alle cariche od officii che si conferiscono da Sua Santità per moto-proprio o per breve si spediscono dal Cardinale segretario di Stato.

Le altre nomine dei principali funzionarii o impiegati, che a forma del § 48 debbono proporsi al consiglio, allorchè abbiano ricevuta la sovrana sanzione, si spediscono dal ministro competente: nel biglietto di nomina dovrà indicarsi il giorno della udienza in cui vennero approvate.

§ 52. Le nomine alle altre cariche od impieghi non contemplati nel § precedente si propongono al Santo Padre e si spediscono dal ministro competente.

Quanto al consiglio di Stato ed alla consulta di finanza, è provveduto alle nomine dalle leggi rispettive.

CAPITOLO V

Adunanze e deliberazioni del consiglio.

§ 53. Le adunanze del consiglio, quando non abbia l'onore di essere convocato da Sua Santità, si tengono innanzi al Cardinale segretario di Stato presidente.

In assenza del Cardinale l'adunanza è presieduta dal ministro che sia personalmente costituito in maggiore dignità: non essendovi dignità maggiore, si osserva l'ordine dei ministèri come è fissato nel § 1.

§ 54. Alle adunanze del consiglio possono intervenire anche i ministri di Stato se vi sieno chiamati dal Cardinale presidente.

§ 55. Il consiglio si raduna ordinariamente una volta per settimana: si raduna straordinariamente ogni volta che piaccia al Santo Padre o al Cardinale presidente di convocarlo.

§ 56. Il presidente dirige la discussione degli affari: dopo i rapporti dei ministri stabilisce le questioni che debbono essere risolute.

§ 57. Il consiglio delibera a maggioranza di voti: nel caso di parità la deliberazione è conforme al voto del Cardinale presidente.

§ 58. Gli atti del consiglio sono notati in un protocollo che si ritiene da un soggetto scelto dallo stesso Cardinale presidente.

§ 59. Le deliberazioni del consiglio non hanno effetto sinchè non sieno sanzionate da Sua Santità.

§ 60. Per ottenere la sanzione, il ministro competente fa rapporto a Sua Santità dell'affare discusso in consiglio, presentandole un estratto della deliberazione motivata, e quello pure degli opinamenti del consiglio di Stato o della consulta di finanze, se l'uno o l'altro corpo ne sieno stati richiesti.

§ 61. Il ministro che ottenne la sanzione sovrana ne riferisce il tenore al consiglio nella prossima adunanza: il presidente lo fa notare nel protocollo.

§ 62. Gli affari decisi con la sanzione sovrana non potranno in verun caso e per qualunque motivo riproporsi in consiglio, a meno che il Santo Padre non ne conceda il permesso con suo speciale rescritto diretto al Cardinale presidente.

CAPITOLO VI

Disposizioni generali.

§ 63. I ministri sono nominati e revocabili per libera volontà del Santo Padre per mezzo del Cardinale segretario di Stato presidente del consiglio.

§ 64. Prima di assumere le sue funzioni ogni ministro presta il giuramento nelle mani del Cardinale segretario di Stato presidente del consiglio secondo la formola approvata da Sua Santità.

§ 65. Il soggetto destinato a ritenere il protocollo del consiglio, come al § 58, presta anch'esso nelle mani del Cardinale presidente il giuramento di osservare il segreto.

§ 66. Il consiglio dei ministri ha il diritto di sorveglianza relativamente a tutti i ministèri.

§. 67. Ogni ministro propone al consiglio per l'approvazione un regolamento interno del proprio ministero.

§ 68. Nel principio di ciascun anno i ministri presentano a Sua Santità un rapporto sull'andamento del ministèro rispettivo, avuto riguardo alla natura degli affari trattati e definiti nell'anno decorso.

Dato in Roma dalla segreteria di Stato li 10 settembre 1850.

G. CARD. ANTONELLI

NOTIFICAZIONE

Giacomo, della Santa Romana Chiesa Cardinale ANTONELLI *Diacono di S. Agata alla Suburra, della* SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE *PAPA PIO IX Pro-Segretario di Stato ec.*

Avendo il Governo Pontificio dopo maturo esame acceduto in data 12 Febbraio 1850 al trattato conchiuso li 3 Luglio 1849 tra i Governi di Austria, di Modena e di Parma risguardante la libera Navigazione del Po, ed avendo già avuto luogo il cambio degl'Istromenti di ratifica tra le alte parti contraenti col mezzo del sottoscritto Cardinale Giacomo Antonelli Pro-Segretario di Stato e Plenipotenziario del Sommo Pontefice Pio PP. IX, e di Sua Eccellenza il Sig. Conte Maurizio Esterhazy Inviato

Straordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. I. R. A. presso la S. Sede e suo Plenipotenziario speciale all'atto medesimo, la Santità Sua ci ha ordinato di pubblicare di parola in parola il tenore del Trattato per la sua piena osservanza.

TRATTATO

Risguardante la libera Navigazione del Po, conchiuso li 3 *luglio* 1849.

Art. 1. La navigazione sul Po sarà libera, ed esente da qualunque aggravio, lungo il tratto complessivo del territorio degli Stati segnatari, e fino all'Adriatico, e non potrà essere interdetta o difficoltata, sotto nessun aspetto a chi si sia, salve però quelle discipline, che verranno presentemente, o in seguito, di comune consenso di essi Stati fissate, e sempre nel senso il più favorevole, allo sviluppo del commercio di tutte le Nazioni.

Sarà pure libera nello stesso modo la navigazione dei confluenti inferiori allo sbocco del Ticino.

1. Se esistenti in confine fra alcuni degli Stati contraenti;

2. Dal punto ove abbandonano lo Stato di loro origine, fino ed inclusivamente alla loro foce nel Po, nel qual tratto, se esistessero dei semplici diritti di navigazione, questi non potranno essere per gli esteri maggiori, che pei nazionali.

Art. 2. In conseguenza di ciò, quei qualunque diritti di transito, che si percepissero finora nell'anzidetto tratto complessivo di Po, dalle alte parti

contraenti, come pure ogni altro diritto, ove esistesse, sia di approdaggio, e di carico e discarico sforzato, ossia di qualunque altra natura o denominazione, andranno a cessare dal giorno della pubblicazione della presente convenzione.

La soppressione dei diritti finora percepiti sul Po, non si estende però sopra le seguenti spese, cioè:

a) Le spese per gli uffici di sanità, e le spese di porto per quei navigli, che sortono dal mare, o vi entrano, dietro le vigenti discipline;
b) I diritti di passaggio ai ponti;
c) Le spese, che approdando si incontrano nei porti e nelle darsene;
d) Le spese per carico e discarico, per pesi e misure, o per magazzinaggio.

Queste spese saranno però regolate dalla Commissione, di cui al seguente articolo V, espresse in regolari tariffe e pubblicate, e non sarà permesso ad alcuno Stato di aumentarle senza consentimento degli altri Stati segnatari.

Art. 3. Nessun naviglio od altro convoglio sul Po potrà essere obbligato ad approdare e fermarsi in luoghi estranei alla sua destinazione.

Solo all'entrata, come alla sortita dalle estremità principali di esso fiume, ed in altri tre luoghi, di cui nel susseguente articolo XII, sarà tenuto ogni naviglio od altro convoglio di approdare, e di giustificare, a senso di un relativo regolamento da rilasciarsi alle Dogane estreme, le quali verranno esse pure particolarmente designate, il carico, la desti-

zione e l'adempimento delle discipline da esso regolamento prescritte.

Art. 4. Coerentemente all'articolo I di questa convenzione, non sarà permesso nè ad associazioni, e meno ancora a singoli individui, di esercitare un diritto esclusivo di navigazione sul Po.

Art. 5. Per sorvegliare l'andamento del fiume nel rapporto della navigazione, e per dirigere le opere necessarie, tanto pel successivo miglioramento del corso del fiume stesso, quanto pel mantenimento delle vie di alzaja (vie di attiraglio) come per istabilire un'autorità che possa servire qual mezzo diretto di comunicazione fra gli Stati segnatari, sopra tutto ciò che risguarda l'oggetto principale della convenzione, verrà nominata un'apposita Commissione di 4 membri, ed oltre a questi di un Presidente, il quale, come pure uno dei commissari, sarà nominato dall'Austria, e gli altri commissari, uno per cadauno Stato.

Le deliberazioni di essa commissione si faranno per maggiorità assoluta di voti, e la sede della medesima verrà determinata in seguito, in una città del regno Lombardo-Veneto.

Art. 6. Uno dei principali attributi di questa Commissione sarà di unirsi periodicamente due volte all'anno, cioè in primavera ed in autunno, di investigare lo stato del fiume nel rapporto della navigazione e sullo sviluppo della medesima, di determinare i lavori necessari per l'anno avvenire, e di sottomettere a tempo opportuno il suo operato ai rispettivi governi. Sopravveglierà d' altronde questa commissione gli uffici di percezione, per ciò che ri-

sguarda le tasse di navigazione, di cui al susseguente articolo X, prendendo notizia dei registri appositi da stabilirsi, e prevedendo o levando ogni abuso che si introducesse a detrimento o ad inciampo della pronta spedizione dei navigli.

Saranno in appresso con apposito regolamento determinate le attribuzioni dei membri della commissione.

Art. 7. Saranno posti sotto la sorveglianza speciale di essa commissione tutti i mulini e passi volanti; spetterà ad essa di determinarne la posizione in caso di cambiamento, e di far piantare i segnali atti a prevenire a tempo i piloti di qualche eventuale pericolo, e di prendere tutte quelle misure e precauzioni che atte sieno alla sicurezza ed al maggior sviluppo della navigazione, procedendo col dovuto riguardo alle prescrizioni nei diversi Stati vigenti, per la conservazione degli argini e delle sponde, e mantenendosi perciò, ove occorra, in corrispondenza coi rispettivi Governi. Avrà pure la vigilanza sui porti, sulle darsene, su tutto ciò insomma che risguarda la navigazione.

Art. 8. La Commissione sarà abilitata ad agire senza restrizione, dietro le basi fondamentali, stabilite nella presente convenzione, ed entro i limiti dell'importo della tassa di navigazione, di cui all'articolo X, e solo nel caso di operazioni straordinarie; e sorpassanti i detti limiti, sarà tenuta a provocarne l'approvazione dei singoli governi.

Art. 9. Sarà cura della detta Commissione di stabilire il personale subalterno permanente di sorvèglianza e di esecuzione, e di determinarne la

compartizione e le competenze, scegliendolo in parti proporzionali fra i sudditi dei Sovrani contraenti. A tale effetto saranno affidate le relative incombenze preferibilmente al personale destinato alla sorveglianza degli argini e delle sponde del Po, con proporzionato compenso, pel maggior lavoro e per la maggiore responsabilità.

Art. 10. Per le spese di questa commissione e del personale da essa dipendente, come pure per quelle di manutenzione delle vie di alzaja, e pei miglioramenti da introdursi nella navigazione del Po, sarà provvisto con apposito fondo risultante da una tassa di navigazione.

Art. 11. Questa tassa non avrà nulla di comune coi dazi e diritti doganali di ogni singolo Stato per quelle merci e derrate che, venendo sbarcate, possono essere consumate nei circondari di confine, od introdotte nell'interno, e sulle quali resta libero agli Stati di disporre, dietro le norme nei medesimi stabilite.

Art. 12. La tassa di navigazione verrà percepita in ragione della capacità dei navigli o barche con carico, in base dell'annessa tariffa, e senza riguardo alle merci o derrate che contengono. Navigli e barche senza carico pagano solo la metà. Questa tassa sarà prelevata, tutta in una volta, contro regolare bolletta per ogni corsa, in qualunque senso ella abbia luogo, alla prima Dogana, sia montando che discendendo e per la navigazione interna, in tre altre dogane intermediarie, in distanze possibilmente eguali, e da designarsi di comune consenso.

La navigazione che si fa tra due dogane, senza toccare nè l'una nè l'altra, va esente anche dalla tassa di navigazione. — Per l'adempimento di queste discipline, i navigli, che procedendo da alcuno dei confluenti, proseguono il loro corso nel Po, si tratterranno per la navigazione in esso Fiume, come se incominciassero il loro corso dal punto delle foci rispettive.

Art. 13. Gli uffici doganali saranno tenuti a versare mensilmente il prodotto della tassa di navigazione nella cassa centrale della Commissione, da designarsi nell'apposito regolamento, e gli Impiegati presteranno giuramento di osservare coscenziosamente le prescrizioni e le discipline, che verranno emanate.

Art. 14. L'esazione della tassa di navigazione si eseguirà nella maniera la più confaciente, sia alla prontezza delle spedizioni, sia ad impedire che alcun mezzo di trasporto se ne esima, e perciò saranno, con appositi avvisi o cartelli, indicati i precisi punti doganali, dove si riscuote.

Art. 15. Ad evitare poi che qualche naviglio o convoglio ometta il pagamento della tassa, o ne venga esercitato un commercio illecito, saranno stabilite, di comune accordo, le relative sorveglianze avuto però sempre in mira di non inceppare con queste lo sviluppo della libera navigazione.

Art. 16. Nelle Dogane designate alla percezione della tassa di navigazione, sarà instituito uno speciale registro, in cui verrà semplicemente assunto il peso delle merci, e l'importo introitato, rilasciandone un certificato, che servir dovrà di giustifica-

zione per la libera pratica del naviglio sul Po , e specialmente alla sua sortita.

La verificazione sul quantitativo del carico si eseguirà dietro un'apposita Scala che verrà affissa nelle rispettive Dogane.

Art. 17. La tassa di navigazione non potrà essere aumentata che di comune accordo , ed i Governi degli Stati Segnatari , partendo dal principio che il loro vero interesse consista nel favorire il commercio e che la tassa per la navigazione sia esclusivamente destinata a far fronte alle spese di manutenzione e miglioramento del corso del fiume, per aumentare vieppiù la sicurezza e la facilitazione della navigazione stessa, si obbligano formalmente di non ammettere un aumento della tassa predetta, se non che per i motivi i più giusti ed i più urgenti, e di non aggravare in generale la navigazione di alcun'altra imposta, oltre quelle espresse e stabilite nella presente Convenzione.

Art. 8. Se per avventura tale prodotto non venisse esaurito dalle spese di sorveglianza, di manutenzione e di miglioramento del corso del fiume per la navigazione, se ne ripartirà il resto, in relazioue della rispettiva estensione territoriale lungo le sponde, regolandosene i conti alla fine di ciascun anno. Nel modo stesso si procederà nel caso di una eventuale deficienza, incontrata con spese cui i Governi avessero annuito.

Art. 19. Nè la Commissione , nè verun Ufficio doganale , avranno facoltà di esentare dalla tassa prefissa, o diminuirla, qualunque sia per essere la natura , l' origine e la destinazione degli effetti e

delle merci, e senza avere riguardo da chi provengano ed a chi sieno dirette, e per ordine di chi se ne effettui il trasporto.

Art. 20. Gli affari contenziosi relativi alla navigazione verranno decisi dagli Uffici di sorveglianza e doganali, ed in ultima istanza dalla Commissione. Quelli di polizia, sia correzionale, sia criminale, saranno di conoscenza delle rispettive Autorità giudiziarie del Distretto o Comune dove insorgono, ed avranno il corso regolare stabilito dalle vigenti leggi.

Art. 21. La cura di prevenire il contrabando sulle rive del Po, e nell'interno dei territori confinanti, resta a carico de' singoli governi, i quali però dirameranno in proposito ai loro Doganieri e Guardie quelle istruzioni, che sieno consentanee allo spirito della presente Convenzione.

Art. 22. Ogni bastimento o naviglio che entra in Po, proveniente dal mare, sarà soggetto alle discipline sanitarie, prescritte nei porti austriaci o pontificii, alla foce del fiume, e non potrà proseguire il suo viaggio, che dopo di aver adempito alle medesime, ricevendone l'attestato di libera pratica, che dovrà rendere ostensibile a qualunque richiesta da parte di competente autorità.

Art. 23. Riguardo al servizio ed alle retribuzioni da assegnarsi ai piloti, sarà provvisto con uno speciale regolamento; di cui la tessera e l'emanazione si affidano alla Commissione di sopra mentovata.

Art. 24. Riguardo alle monete, pesi e misure, si riterrà per norma il sistema metrico decimale italiano.

Articolo Addizionale. Per estendere anche i vantaggi della presente Convenzione derivanti alla navigazione del Po, l'I. R. Governo Austriaco assume di intavolare col Piemonte le opportune trattative, cui serviranno di base, le massime superiormente stabilite.

TARIFFA

Per la tassa di navigazione sul Po.

Per tutto il corso fra le due Dogane estreme ed oltre le medesime.

I. Cl.	Per bastimenti, navigli, barche delle capacità di	1000 quint. all'insù	L. 12 —
II. Cl.		da 500 a 1000 q.i	L. 6 —
III. Cl.		» 200 a 500 »	L. 3 —
IV. Cl.		sotto 200 quint.	L. 1.30

Fra le due Dogane estreme si paga la metà della tassa.

Bastimenti, navigli e barche, non carichi, pagano in ogni senso la metà.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmata la presente in triplo originale, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

G. Card. Antonelli—Conte Maurizio Esterhazy
(L.S.) (L.S.)

Roma dalla Segreteria di Stato li 12 Ottobre 1850.

G. CARD. ANTONELLI.

EDITTO

Giacomo della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Pro-Segretario di Stato ec.

La necessità di provvedere all'equilibrio delle rendite colle spese dello Stato anche per far fronte alle conseguenze degli ultimi deplorabili avvenimenti, ed agl'impegni assunti dal Governo per togliere dal corso la carta moneta, impone il penoso dovere di ricorrere a nuove tasse. Essendo poi giusto che ogni classe di persone concorra a sostenere li pubblici pesi in proporzione, per quanto è possibile, dei vantaggi che ritrae dall'ordinamento sociale, così sembra equo di sottoporre ad una tassa l'esercizio delle professioni, arti, mestieri, industrie e commercio, pel quale esercizio nulla ora si contribuisce allo Stato.

Quindi sulla proposizione del Pro-Ministro delle Finanze, inteso il Consiglio de'Ministri, la Santita' di Nostro Signore Ci ha ordinato di pubblicare ed ordinare quanto siegue:

§ 1. È imposta una tassa di esercizio sopra tutte le arti, mestieri, industrie, e commercio di qualunque sorta.

§ 2. Le arti, i mestieri, le industrie, il commercio sono ripartite in dieci Categorie

§ 3. Gli esercenti sono proporzionatamente tassati in ragione del luogo e della entità dell'esercizio.

A tale effetto i Comuni dello Stato sono divisi, oltre Roma e Bologna, in cinque classi.

Sono compresi nella prima classe quelli Comuni che hanno una popolazione maggiore di venti mila abitanti.

Nella seconda quelli che hanno una popolazione maggiore di dieci mila e non eccedente i venti mila.

Nella terza quelli che hanno una popolazione maggiore di cinque mila e non superiore ai dieci mila.

Nella quarta quelli che hanno una popolazione superiore ai mille e non eccedente i cinque mila.

Nella quinta quelli che hanno una popolazione di mille abitanti.

In ogni Comune per gli esercenti sono stabiliti sei Gradi.

Tuttavia per stabilire le tasse di alcuni grandi Stabilimenti d'industria si avrà ragione alla sola loro entità.

§ 4. Le Categorie e le tasse d'applicarsi secondo le rispettive Serie, Comuni e Gradi sono stabilite dal Regolamento, e dalla Tariffa che verrà pubblicata dal Ministro delle Finanze.

§ 5. Chi esercita simultaneamente nello stesso stabilimento, fondaco, bottega più arti o rami d'industria e di commercio, benchè considerati distintamente nella suddetta Tariffa, è soggetto ad una sola tassa desunta però dalla Categoria maggiormente tassata tra quelle che esercita; rispetto al Grado si ha ragione della entità complessiva di tutte le arti, mestieri, industrie, e commercio esercitato.

§ 6. Quegli che in più Comuni, ovvero nello stesso Comune, ma in stabilimenti, opifici, fondachi e botteghe separate esercita arti, mestieri, industrie, commercio benchè della stessa Categoria è tenuto a pagare la tassa competente per ciascun luogo come se fossero persone o negoziati distinti.

§ 7. Le società industriali o commerciali di qualsivoglia specie sono sottoposte ad una sola tassa intestata al gestore principale.

§ 8. Chi esercita arti, industrie, o rami di commercio descritti nella Tariffa con panca fissa e stabile esposta in luoghi pubblici, o che gira con casse, ordigni od altri recipienti alla vendita di merci senza ritenere bottega, paga la metà della tassa dell'ultimo grado applicata agli esercenti in bottega.

§ 9. Non sono soggetti alla tassa

(*a*) I proprietari delle terre per la vendita in natura delle derrate, bestiami e prodotti di qualunque genere dei rispettivi terreni.

(*b*) I giornalieri, lavoranti, operai, come pure gli agenti salariati di qualunque genere temporanei e mutabili per volontà del padrone, maestro o proprietario

(*c*) I Capitani de'bastimenti di commercio e di trasporto non naviganti per loro conto.

(*d*) I Proprietari ed inquilini che affittano con mobili una porzione dell'abitazione ritenuta per proprio uso, purchè la parte affittata non superi la metà del numero degli ambienti che costituiscono la casa da essi abitata.

(*e*) Le casse di risparmio o di provvidenza amministrate gratuitamente.

(*f*) Chi giustificherà di portarsi ad esercitare commercio in un Comune o vi tenga aperto fondaco o bottega nei soli giorni di mercato, sempreche abbia lo stabilimento del commercio in altro Comune e provi di essere descritto in questo pel pagamento della tassa.

§ 10. Saranno esenti dal pagamento della tassa per cinque anni quelli che introdurranno nello Stato manifatture nuove, e che ne riporteranno la dichiarazione di proprietà dal Ministro del Commercio.

§. 11. Le arti, i mestieri, i negoziati e le industrie che non si trovassero espressamente nominate nelle Categorie saranno considerate in conformità di quelle con le quali hanno maggior analogìa.

§. 12. In ogni Capo-luogo di Provincia è costituita una Commissione provinciale, e di un soggetto da deputarsi dal Ministro delle Finanze. In Roma e Bologna saranno aggiunti alla Commissione un membro della Camera di Commercio, ed uno della Municipalità. I Capi delle rispettive Provincie potranno farsi rappresentare da un Consultore della Congregazione Governativa.

§. 13. La Commissione avute a calcolo le denuncie e le osservazioni delle Magistrature, presso le indagini e notizie, ch'essa direttamente può procurarsi, sulla maggiore o minore estenzione delle rispettive arti, e sulla maggiore o minore forza del Commercio, delibera della Categoria, Serie e Grado, esamina e decide i dubbi, che in proposito saranno per insorgere, e quindi redige i ruoli de' Contribuenti applicando ad ognuno la rispettiva tassa.

§. 14. La Commissione di cui al §. 12. delibera sopra i reclami dei tassati e sulle relative osservazioni delle Magistrature. Le deliberazioni delle Commissioni sui reclami sono rimesse al Ministro delle Finanze, il quale può aver ragione dei reclami stessi nel caso soltanto di moderare la tassa attribuita dalle Commissioni.

§. 15. Chiunque nel corso dell'anno intraprende l'esercizio d'un'arte, mestiere, industria o commercio sarà collocato nel Grado della relativa Categoria, e pagherà la tassa dal quadrimestre in cui comincia l'esercizio.

§. 16. I Ruoli de' Contribuenti rimarranno in vigore per un anno, dopo il qual termine vi saranno introdotte quelle varizioni, o modificazioni cui potranno dar luogo le sopravenute individuali e reali circostanze.

§. 17. La tassa incomincia a decorrere dal primo Gennajo 1851.

§. 18. Del prodotto-netto della tassa di ciascun Comune, un decimo viene concesso alle rispettive amministrazioni comunali in compenso di qualche spesa, cui potessero andare incontro per eseguire quanto loro viene affidato dalla presente Legge.

§. 19. Una Legge speciale provvederà alla tassa di esercizio delle professioni.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 14 Ottobre 1850.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

Giacomo, della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Pro-Segretario di Stato ec.

Coerentemente all' articolo 2 del moto-proprio 12 settembre 1849 la Santita' di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo nome pubblichiamo la seguente legge sulla Consulta di Stato per le finanze.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§ 1. La Consulta di Stato per le finanze è composta di consultori scelti da Sua Santita' sulle proposte dei consigli provinciali: il loro numero è uguale al numero delle provincie.

Questo numero è accresciuto di una quarta parte col mezzo di altri consultori direttamente nominati dal Santo Padre.

§ 2. Il Santo Padre affida ad un cardinale la presidenza della consulta.

§ 3. La consulta ha un vice presidente prelato di nomina sovrana.

Allorchè il cardinale presidente non interviene alle adunanze, il prelato vice-presidente ne esercita le funzioni.

Intervenendo il cardinale, il vice-presidente ha voto e sede fra i consultori.

§ 4. Assistono la consulta un segretario, un capo-contabile e gl'impiegati corrispondenti al bisogno: tutti nominati dal Santo Padre.

§ 5. Il secretario ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali e le deliberazioni.

Il capo-contabile è incaricato dei rapporti e di tutte le operazioni che riguardano l'azienda dei conti.

CAPITOLO II

Elezione dei Consultori.

§ 6. Ogni consiglio provinciale propone una lista di quattro candidati per la elezione di un consultore.

§ 7. I candidati debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale col pieno e libero esercizio dei diritti civili; avere la età di anni trenta compiuti, le cognizioni necessarie ad esercitare l'officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.

§ 8. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi,

1. di coloro che posseggano in proprietà fondi rustici od urbani pel valore di scudi diecimila;
2. di quelli che abbiano un valore di scudi dodicimila, dei quali un terzo in beni immobili ed il resto in effetti pubblici ovvero in capitali impiegati nel commercio, nella industria o nella agricoltura;

3. dei rettori, professori, o membri dei collegi delle pubbliche università dello Stato esercenti o giubilati che posseggano pure in beni immobili scudi duemila,

§ 9. La possidenza in beni immobili per un valore eccedente la metà deve essere situata nella provincia alla quale appartiene il candidato.

Il valore dei beni si desume dall'estimo censuario.

§. 10. La sola metà dei candidati può essere tratta dalle due classi indicate nei numeri 2 e 3 del § 8: l'altra metà deve essere sempre tratta dalla classe dei possidenti.

§. 11. Non sono eligibili all'officio di consultore i debitori liquidi dello Stato, gli appaltatori e tutti coloro che hanno contratti o interessi col Governo o conti da rendere; quegli infine che per legge sono incapaci degli offici civili.

§. 12. Sul rapporto del ministro dell'interno, il Santo Padre nomina fra i candidati un consultore per ciascuna provincia.

§. 13. Fra i consultori di nomina diretta del Santo Padre, si terranno in ispeciale considerazione i prelati chierici di Camera, avuto riguardo all'interesse della Camera apostolica.

CAPITOLO III.

Rinnovazione dei Consultori.

§. 14. I consultori si rinnovano per la terza parte in ogni biennio ; nei due primi biennii dopo

la pubblicazione della presente legge col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turni di anzianità nell'officio.

§. 15. Quelli che cessano dalle loro funzioni al finire di ciascun biennio sono rimpiazzati con le norme prescritte nel capitolo precedente.

§. 16. Cessando alcuno per morte o per qualunque causa durante il biennio, il Santo Padre gli surroga un altro fra i candidati proposti per la di lui elezione; ovvero ordina che dal consiglio provinciale sia rinnovata la lista.

Nell'uno e nell'altro caso il surrogato continua a rimanere in officio finchè vi sarebbe rimasto l'antecessore.

§. 17. I consultori cessano immediatamente e di fatto dalle loro funzioni appena siesi verificato uno dei casi pei quali non sarebbono eligibili, come al §. 11.

§. 18. Allorchè Sua Santita' reputi opportuno di sciogliere la consulta, si procede alla rinnovazione intiera dei consultori, osservando le norme stabilite nel capitolo precedente.

CAPITOLO IV.

Affari da trattarsi nella consulta.

§. 19. Gli oggetti principali delle deliberazioni della consulta sono l'esame e la revisione dei conti preventivi e dei conti consuntivi dello Stato.

§. 20. All'esame e discussione della consulta si sottopongono non solo i conti preventivi delle

spese ordinarie, quelle cioè, che il sistema organico del governo rende indispensabili, ma i preventivi ancora delle spese variabili a norma delle circostanze.

§. 21. Nel principio di ogni sessennio la consulta procede all'esame dei conti preventivi delle spese ordinarie per sottoporli all'approvazione sovrana, onde abbiano vigore nel sessennio intiero della sua periodica durata.

Procede in ogni anno all'esame dei preventivi delle spese straordinarie.

§. 22. L'esame e la revisione dei conti preventivi e consuntivi comprende non solo il conto generale, ma inoltre i conti parziali delle singole amministrazioni anche cointeressate, degli appalti, affitti, enfiteusi ed altri contratti: sui conti consuntivi la consulta pronunzia il suo giudizio col mezzo delle sentenze sindicatorie come sarà prescritto nel seguente capitolo V.

§. 23. La consulta è richiesta del suo parere allorchè si tratta di creare od estinguere debiti, imporre nuovi dazi, togliere o diminuire gli esistenti, adottare nuovi metodi di riparto e di esigenza, far nuovi appalti ed altri contratti che riguardino l'interesse della pubblica amministrazione.

§. 24. E' richiesta egualmente del suo parere sulle innovazioni o correzioni nelle tariffe doganali, sui mezzi più efficaci per far rifiorire l'agricoltura, l'industria ed il commercio e sui trattati commerciali da conchiudersi, quanto ai soli articoli concernenti le finanze.

CAPITOLO V.

Esame e discussione degli affari.

§ 25. Il ministro delle finanze nel mese di settembre anteriore al principio di ciascun sessennio trasmette al cardinale presidente i conti preventivi delle spese ordinarie: trasmette pure nel mese di settembre di ciascun anno i preventivi delle spese straordinarie; gli uni e gli altri corredati dalle sue osservazioni.

Il cardinale presidente ordina alla contabilità i lavori preparatorii per la revisione, affinchè la consulta possa occuparsene nella prossima adunanza.

§ 26. Lo stesso ministro delle finanze e tutti gli altri ministri, ove sia luogo ad interpellare la consulta del suo parere, trasmettono i loro rapporti al cardinale presidente con le carte relative.

§. 27. Il cardinale presidente, avuto riguardo alla importanza degli affari, destina un relatore o li rimette ad una commissione di tre o cinque consultori nominati da lui, per preparare la discussione e fare i rapporti all'adunanza.

§ 28. Se la consulta abbisogna di maggiori schiarimenti, ne fa richiesta al ministro rispettivo per mezzo del cardinale presidente.

§ 29. I conti consuntivi sono sottoposti ad un doppio sperimento: l'uno preliminare, l'altro definitivo.

§ 30. L' esame preliminare si fa col mezzo di una commissione composta di cinque membri

scelti nel seno della consulta dal cardinale presidente ed assistita dalla contabilità: essa fa il suo rapporto motivato.

A questo effetto i membri della commissione saranno chiamati alla Capitale tre mesi prima della convocazione della consulta.

§ 31. L'esame ed il giudizio definitivo appartiene al corpo intiero dei consultori, compresi anche i membri della commissione: la commissione emana il suo opinamento e lo fa comunicare alle parti interessate, affinchè presentino le loro deduzioni nel termine perentorio di venti giorni: quindi pronuncia la sentenza sindicatoria.

§ 32. I ministri possono intervenire alle adunanze: essi non hanno voto.

Allorchè si tratta dell' esame e giudizio dei conti consuntivi interverrà per le opportune osservazioni il commissario generale della Camera apostolica, esso pure senza voto.

§ 33. La consulta non può deliberare, se non sono presenti due terzi dei consultori, oltre il cardinale presidente od il vice-presidente.

§. 34. Le discussioni della consulta si fanno a porte chiuse: i voti si raccolgono per iscrutinio segreto.

CAPITOLO VI.

Deliberazioni della consulta.

§ 35. La consulta delibera a maggiorità di voti: le deliberazioni sono consultive ed emanate

nella forma degli opinamenti, ad eccezione delle sentenze sindicatorie.

§ 36. Le sentenze sindicatorie sono definitive: quanto però agli effetti, il fisco se ne varrà innanzi i magistrati competenti a termini di legge.

§ 37. Le deliberazioni di qualunque specie contengono i motivi: sono sottoscritte da tutti i membri presenti e dal segretario: si riferiscono al Santo Padre dal cardinale presidente per ottenerne l'approvazione, salvo il disposto nel § seguente.

§ 38. Le deliberazioni emanate sulle interpellazioni dei ministri, come al § 26 sono rimesse al ministro rispettivo: questi ne farà rapporto al Santo Padre, osservato il disposto nel § 47 dell'ordinamento dei ministèri.

CAPITOLI VII.

Disposizioni generali

§ 39. La disciplina e polizia della consulta, della segreteria, della contabilità e degli impiegati subalterni appartiene al cardinale presidente: egli per tale effetto proporrà alla sanzione sovrana un apposito regolamento.

§ 40. Le adunanze ordinarie della consulta hanno luogo tre volte per settimana: quelle straordinarie hanno sempre luogo quando lo esiga la quantità e qualità degli affari, a giudizio e con invito del cardinale presidente.

§ 41. La durata delle sessioni nel primo anno del sessenio è di quattro mesi: negli anni successivi è limitata ad un solo trimestre.

§. 42. Il Santo Padre si riserva la facolà di sospendere le sessioni. e quella pure di sciogliere intieramente la consulta anche in pendenza dei termini assegnati nel §. precedente.

§ 43. In caso di sede vacante sono sospese di pieno diritto le adunanze della consulta qualora il Sacro Collegio non disponga diversamente.

Le spese relative a tale circostanza sono ordinate dal Sacro Collegio e rimangono soggette alle antiche disposizioni.

§ 44. Nel caso di scioglimento della consulta prima che venga discusso ed approvato il nuovo preventivo , continueranno provvisoriamente ad osservarsi le prescrizioni contenute nel preventivo ordinario antecedente.

§ 45. Le funzioni dei consultori sono gratuite: nondimeno ai consultori eletti sulle proposte dei consigli provinciali si accorda sui fondi delle provincie rispettive un compenso proporzionato alle spese pei viaggi e pel soggiorno nella Capitale.

Un eguale compenso si accorda ai consultori nominati direttamente da Sua Santita' sui fondi dall'erario, quante volte non abbiamo altro soldo governativo.

§. 46. Sarà pagato egualmente dall'erario il soldo da assegnarsi al segretario , al contabile ed agli impiegati della consulta.

§ 47. Le funzioni della consulta incominciano dall' esercizio del 1851 , due mesi dopo nominati i consultori.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 28 Ottobre 1850.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

Giacomo della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Pro-Segretario di Stato ec.

La Santita' di Nostro Signore sul rapporto del ministro di grazia, e giustizia adottando il parere del consiglio dei ministri, ed atteso che i pochi affari civili e criminali dei distretti di Fuligno e di Loreto, possono agevolmente portarsi ai tribunali che risiedono nelle vicine città di Perugia, e di Macerata, si è degnata di ordinare quanto siegue.

§ 1. Col giorno 30 del corrente novembre cesserà la giurisdizione dei tribunali civili, e criminali residenti in Fuligno ed in Loreto.

§ 2. La giurisdizione del tribunale di Fuligno è riunita a quella del tribunale di Perugia.

§ 3. La giurisdizione del tribunale di Loreto è riunita a quella del tribunale di Macerata.

Questo tribunale giudicherà tutte le cause civili e criminali che in virtù dei §§ 3, 4 e 15 del regolamento 21 novembre 1831 dovea giudicare il tribunale di Loreto sia come tribunale ordinario, sia come delegato dalla Sacra Congregazione Lauretana: fermo nel resto lo stesso regolamento e ferme pure le disposizioni addizionali del 20 febbrajo 1832.

§ 4. Le cause civili e criminali introdotte e pendenti nei cessati tribunali verranno proseguite

nello stato e nei termini in cui si trovano innanzi i rispettivi tribunali di Perugia e di Macerata.

§ 5. Il governatore di Fuligno e l'assessore di Loreto, prenderanno dai cancellieri dei suddetti cessati tribunali la regolare consegna di tutti gli atti, e registri e di tutte le carte, posizioni esistenti nei loro offizii, e li trasmetteranno ai cancellieri dei tribunali di Perugia e di Macerata.

§ 6. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato di eseguire il presente editto.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 15 Novembre 1850.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

Giacomo della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro Segretario di Stato ec.

La Santita' di Nostro Signore in sequela del suo Moto-proprio 12 Settembre 1849 art. 3. ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente legge sul governo delle provincie e sulla amministrazione Provinciale.

CAPITOLO I.

Divisione territoriale

§ 1. Lo Stato pontificio è diviso in quattro legazioni, oltre il circondario della capitale: le le-

gazioni si dividono in provincie o delegazioni; le provincie in governi, i governi in comuni.

§ 2. Il circondario della capitale è formato dalla capitale medesima con la sua comarca, e dalle provincie di Viterbo, Civitavecchia, Orvieto, divise anche esse in governi e comuni.

§ 3. Le provincie appartenenti a ciascuna delle quattro legazioni sono:

1. Bologna, Ferrara, Forlì, e Ravenna:
2. Urbino e Pesaro, Macerata con Loreto, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino;
3. Perugia, Spoleto, Rieti;
4. Velletri, Frosinone, Benevento.

§ 4. È mantenuta l'attuale divisione delle provincie, governi e comuni, fintantochè una nuova legge non l'abbia riformata.

§ 5. La nuova legge sarà preparata dal ministro dell' interno di concerto con la presidenza del censo presso le osservazioni degli altri ministèri: sarà quindi rimessa all' esame del consiglio di Stato e sottoposta alla sanzione sovrana.

CAPITOLO II

Legazioni

§ 6. Il governo di ciascuna legazione è affidato ad un Cardinale col titolo di Legato della santa Sede: il luogo di residenza sarà determinato da Sua Santita'.

§ 7. Il cardinale legato rappresenta il Sovrano nella sua legazione; provvede al manteni-

mento dell'ordine pubblico per mezzo di efficaci misure, anche di alta polizia, valendosi a questo effetto della forza pubblica di qualunque arma, prese ove occorra le debite intelligenze col superiore governo.

§ 8. Trasmette gli ordini superiori, e gli ordini proprii ai delegati, governatori ed altre autorità o funzionarii della legazione affinchè sieno eseguiti.

§ 9. Esercita l'alta sorveglianza per la esecuzione delle leggi e sulla condotta dei magistrati funzionarii od impiegati in ogni ramo di pubblico servizio, e ne fa rapporto all'autorità sovrana, indicandole quei soggetti che potrebbero aversi in considerazione per essere impiegati o promossi.

§ 10. Propone a Sua Santita' col proprio avviso i progetti che gli sieno presentati per grandi opere pubbliche, non che i miglioramenti ch'esso reputi utili o necessarii alla prosperità del commercio, dell'industria, dell'agricoltura ed ai bisogni della legazione.

§ 11. Nell'interesse provinciale o comunale risolve le controversie che insorgono fra più provincie o fra più comuni appartenenti a diverse provincie della sua legazione.

§ 12. Prende a disamina gli atti dei singoli consigli provinciali con le deliberazioni dei delegati e loro congregazioni governative: gli approva e rettifica in quanto è di sua competenza: sottopone col suo parere quelli che ne abbisognano alla approvazione Sovrana.

§ 13. Rivede in via di ricorso le sentenze sindicatorie sui conti consuntivi comunali e provinciali, e le altre risoluzioni concernenti interessi dei comuni: tale ricorso è devolutivo, sempre che il Cardinale Legato non ordini con suo rescritto che la esecuzione rimanga provvisoriamente sospesa.

§ 14. Accorda alle provincie ed ai comuni con piena cognizione di causa e nei limiti prescritti dalla legge la facoltà di alienare, di transigere o di contrarre debiti, ed esercita la superiore tutela per gli interessi delle une e degli altri.

§ 15. Il Cardinale Legato è assistito da un consiglio composto di quattro consiglieri, da un segretario generale, da un direttore di polizia e da quel numero d'impiegati subalterni che corrisponda al bisogno: tutti di nomina sovrana.

§ 16. Il consiglio di legazione è presieduto dal Cardinale Legato: si raduna presso di lui, periodicamente due volte per ogni settimana, e straordinariamente ogni volta che lo richiegga la moltiplicità o la urgenza degli affari.

§ 17. Allorchè si tratta di affari concernenti i preventivi ed i consuntivi ogni consigliere ha il voto decisivo: la maggioranza dei voti costituisce la deliberazione; nel caso di parità il voto del Cardinale Legato è preponderante.

Negli altri affari non indicati espressamente dalla legge, il consiglio può essere consultato, ma il voto del Cardinale è decisivo.

§ 18. Sono chiamati all'officio di consigliere i soggetti piu ragguardevoli per cognizioni amministrative e coloro segnatamente che abbiano eser-

citato con lode le funzioni di consultore presso i delegati, di gonfaloniere o di consigliere provinciale.

§ 19. Il consiglio di legazione si rinnova per metà in ogni triennio; al fine del primo col mezzo della estrazione a sorte quindi per turno di anzianità nell'officio.

I sortiti possono essere rieletti.

§ 20. Il Cardinale Legato per gli affari della sua legazione corrisponde ordinariamente col Cardinale Segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri.

§ 21. La nomina del Cardinale Legato si fa per mezzo di breve, ove è determinato il tempo della legazione.

La legazione indicata del numero 4 del § 3 si conferisce sempre al Cardinale Decano del sacro Collegio che la ritiene durante la sua vita.

Per questa legazione i provvedimenti di alta polizia ed il movimento delle truppe dipendono dai ministri competenti.

§ 22. L' autorità del Cardinale Legato non si estende agli affari che appartengono alla giurisdizione ecclesiastica e giudiziaria, salvo il disposto nel § 9.

CAPITOLO III.

Provincie o delegazioni.

§ 23. A ciascuna provincia presiede dipendentemente dal Cardinale Legato un funzionario nominato dal Santo Padre per mezzo di breve, col

titolo di delegato : la provincia prende il nome di delegazione.

§ 24. Il delegato esercita nella sua provincia l'autorità governativa ed amministrativa.

§ 25. Nell' esercizio della polizia ordinaria è incaricato del discoprimento dei delitti , di raccoglierne le traccie e ricercarne gli autori sino al loro arresto rimettendo ai giudici o tribunali quelli che sono di loro competenza.

§ 26. Fa pubblicare ed eseguire nella provincia le leggi e le disposizioni superiori.

§ 27. Provvede alla sicurezza, alla salubrità ed al buon regolamento delle prigioni, alla custodia, alla disciplina ed ai bisogni dei detenuti.

§ 28. Riferisce al Cardinal Legato lo stato ed i bisogni della provincia, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, e suggerisce i necessarii provvedimenti.

§ 29. Esercita la ordinaria tutela nei limiti determinati dalla legge per gli interessi della provincia e dei comuni che ne fanno parte, e l'autorità disciplinare sugli impiegati provinciali o municipali: visita in ogni biennio i comuni stessi per conoscere l' andamento della amministrazione locale , rilevare e correggere i difetti e gli abusi e farne rapporto all' autorità superiore.

§ 30. Dispone della forza politica stazionata nella provincia per la esecuzione degli ordini superi: nei casi di vera urgenza dispone pure delle altre forze militari facendone immediato rapporto al Cardinale Legato ed al Ministèro competente.

§ 31. Rimane da ultimo nelle attribuzioni dei delegati tuttociò che loro appartiene per le leggi e regolamenti in vigore, ove non sia derogato o modificato dalla presente legge.

§ 32. Il delegato è assistito da un segretario per gli affari di polizia, da un segretario di delegazione coi necessarii subalterni, e da una congregazione governativa composta di quattro consultori, tutti di nomina Sovrana.

§ 33. Uno dei consultori deve essere sempre nativo o possidente del capo-luogo o almeno ivi domiciliato da dieci anni, ed uno egualmente nativo e possidente o domiciliato da un decennio in altro comune della provincia: ambidue della età non minore di anni trenta compiuti, distinti per buona condotta politica e religiosa, per cognizioni amministrative o legali, o per aver sostenuto impieghi governativi o rappresentanze provinciali o municipali.

Gli altri due sono scelti fra i consiglieri provinciali, cessando immediatamente di appartenere al consiglio.

§ 34. La congregazione governativa sotto la presidenza del delegato si aduna ordinariamente due volte la settimana, e straordinariamente ogni volta che al delegato piaccia di convocarla.

§ 35. Nell'esame o giudizio dei conti preventivi o consuntivi e negli affari che li riguardano ogni consultore ha il voto decisivo, e la deliberazione è costituita dalla pluralità dei voti.

Negli altri affari non indicati espressamente dalla legge, il voto dei consultori è meramente consultivo e la risoluzione spetta al delegato.

§ 36. Il segretario della delegazione è sempre chiamato a dare il voto consultivo o decisivo nei casi di parità o di mancanza del numero dei consultori necessario per deliberare: il numero dei votanti non può essere minore di tre compreso il delegato.

§ 37. La congregazione governativa si rinnuova in ogni triennio con la stessa norma ch'è prescritta pel consiglio di legazione nel § 19.

§ 38. Il § 22 sui limiti della autorità del Cardinale Legato è applicabile anche al delegato.

§ 39. Il delegato per gli affari della sua delegazione corrisponde ordinariamente al Cardinal Legato.

CAPITOLO IV

Disposizioni speciali pel circondario di Roma.

§ 40. Il circondario di Roma è presieduto da un Cardinale nominato per breve da Sua Santita' col titolo di presidente.

§ 41. Il Cardinale presidente esercita nel circondario di Roma le attribuzioni dei Cardinali Legati, eccettuate quelle che riguardano la parte politica ed il movimento della forza pubblica: queste sono riservate ai Ministèri competenti.

§ 42. Ha un consiglio per gli affari della presidenza ed un segretario generale: il consiglio è organizzato come quelli di legazione.

§ 43. La comarca di Roma si amministra da un prelato: scelto pure da Sua Santita' per mezzo di un breve col titolo di delegato: questi

esercita le attribuzioni degli altri delegati, con la sola eccezione contenuta nel § 41 rapporto al Cardinale presidente.

Ha un consiglio amministrativo organizzato come le congregazioni degli altri delegati, ed è assistito da un segretario,

§ 44. A ciascuna delle altre provincie comprese nel circondario di Roma presiede un delegato con l'assistenza di una congregazione governativa, e di un segretario in conformità del capitolo precedente.

§ 45. Per tutto il resto si osservano nel circondario di Roma le disposizioni della presente legge in ordine al governo delle provincie ed alla amministrazione provinciale.

CAPITOLO V.

Governi

§ 46. Nel capo luogo di ciascun governo risiede un magistrato di nomina Sovrana col titolo di governatore.

§ 47. Tutti i governatori hanno eguali attribuzioni nei governi rispettivi, abbenchè appartenenti a classi diverse.

§ 48. I governatori conservano l'esercizio del potere giudiziario civile e criminale nei limiti determinati dalle leggi, e quello pure delle funzione di polizia dipendentemente dai delegati.

§ 49. Cessano le ingerenze ordinarie ed abituali dei governatori negli affari amministrativi, sal-

vi i casi di speciali commissioni date loro dai delegati.

§ 50. Nella parte politica è affidato ai governatori il mantenimento dell' ordine pubblico e della pubblica sanità a forma delle leggi e disposizioni vigenti, non che la superiore ispezione dei pubblici spettacoli e delle fiere o mercati.

§ 51. È accordata inoltre ai governatori la giurisdizione per rivedere in grado di ricorso le decisioni delle magistrature municipali relative alla polizia urbana e rurale.

§ 51. Un particolare regolamento determina i confini delle attribuzioni dei governatori sulle materie indicate nel § 50, affinchè sieno poste in armonìa con le facoltà che si concedono ai capi delle magistrature municipali, e stabilisce le norme relative agli affari di cui nel § precedente.

CAPITOLO VI.

Amministrazione provinciale

§ 53. L'amministrazione provinciale comprende i beni, i diritti, le rendite di qualunque specie e gli interessi attivi e passivi della provincia.

§ 54. Sono principalmente interessi della provincia:

1. le stade provinciali e la loro manutenzione:

2. I locali per la residenza dell'autorità governativa e giudiziaria, per gli uffizi del censo e per le caserme della forza politica, i mobili per questi locali e per quelli che servono all'abitazione del delegato ed alla sua segreteria;

3. la quota delle spese di eguale natura pei locali delle legazioni, dei tribunali di appello e degli uffizi rispettivi: tali spese sono ripartite fra le provincie della legazione;

4. il mantenimento degli ospedali ed altri pubblici stabilimenti che sono in tutto o in parte a carico della provincia, salva l'autorità degli ordinarii;

5. quelle parti di pubblico servizio che la provincia deve sostenere in conformità della legge;

6. la regolarità della esigenza ed il riparto proporzionato delle imposte onde erogarle nelle spese ordinarie ed in quelle che possono essere reclamate dal bisogno o dal vantaggio della provincia.

§ 55. L'amministrazione provinciale è regolata da un consiglio ed esercitata esclusivamente da una commissione amministrativa.

§ 56. La commissione amministrativa è composta di tre individui nominati dal consiglio provinciale nella classe dei possidenti eligibili a consiglieri.

La nomina del consiglio è sottoposta alla conferma del delegato e della sua congregazione con voto decisivo.

I membri della commissione rimangono in officio per un solo biennio: al finire di ciascun biennio sono confermati o rinnovati.

§ 57. Sono addetti alla commissione un segretario-contabile, uno o più ingegneri, un esattore e gli altri impiegati che il consiglio giudicherà necessarii: questi sono nominati, confermati od esclusi dal consiglio stesso in ogni biennio.

§ 58. La commissione presi i concerti necessarii con l'ingegnere quanto ai lavori pubblici, presenta al consiglio il conto preventivo degli introiti e delle spese annuali: presenta pure il consuntivo annuale della sua gestione.

§ 59. Il preventivo è diviso in due parti: l'una per le spese ordinarie, quelle cioè che l'impianto della amministrazione provinciale e la esecuzione dei contratti già approvati rendono indispensabili, l'altra per le spese nuove e straordinarie, quelle cioè che si riferiscono a lavori nuovi proposti alla approvazione del consiglio.

§ 60. La commissione non può fare alcuna spesa, se non pei titoli ed entro i limiti del preventivo approvato: i mandati debbono essere sottoscritti da due membri della commissione e dal segretario contabile ed enunciare il titolo preventivo a cui la spesa si riferisce.

È vietato all'esattore provinciale sotto la più stretta responsabilità di pagare mandati che non sieno rivestiti delle forme prescritte.

§ 61. Nei casi di assoluta urgenza può la commissione deliberare la spesa occorrente, ma non può farla eseguire se non viene approvata dal delegato e sua congregazione con voto decisivo.

Il mandato che si rilascia in questi casi esprime l'urgenza, la deliberazione e l'approvazione della spesa.

§ 62. I mezzi per far fronte alle spese sono le rendite proprie della provincia, e le imposte deliberate dal consiglio provinciale.

§ 63. La commissione rappresenta la provincia nelle liti attive e passive e nelle stipulazioni

dei contratti: non può introdurre alcuna lite, nè innanzi i magistrati giudiziarii, nè innanzi quelli del contenzioso amministrativo, se non venga autorizzata dal consiglio provinciale, e nei casi di urgenza, dal delegato col voto decisivo della sua congregazione: eseguisce le deliberazioni del consiglio quando sieno legalmente approvate.

§ 64. I membri della commissione amministrativa sono individualmente e solidalmente responsabili della amministrazione provinciale.

§ 65. Il consiglio provinciale è composto di tanti consiglieri quanti sono i governi della provincia.

§ 66. I consiglieri sono nominati da Sua Santità sulle proposte dei consigli municipali: a questo effetto ogni consiglio dei diversi comuni che compongono ciascun governo presenta una terna al delegato.

Per Benevento, e per le provincie che hanno meno di tre governi, il numero dei consiglieri non può essere mai minore di quattro.

§ 67. I candidati descritti nella terna debbono essere nati o domiciliati nella provincia da un decennio; avere la età di anni 30 compiuti, il pieno e libero esercizio dei diritti civili, le cognizioni necessarie al disimpegno dell'officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.

§ 68. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi:

1. delle persone più distinte per nobiltà o possidenza nella provincia, che abbiano in fondi rustici od urbani un valore per lo meno di scudi seimila;

2. di proprietari di stabilimenti d'industria o di primarii commercianti che posseggano un valore almeno di mille scudi in fondi rustici od urbani;

3. di persone distinte per sostenute cariche amministrative, di professori di scienze o di arti liberali che abbiano in fondi rustici od urbani un valore almeno di scudi cinquecento.

Il valore dei fondi si desume dall'estimo censuario.

§ 69. Sono esclusi dalla candidatura i membri della commissione amministrativa durante il loro esercizio, o se dopo il biennio non abbiano reso il conto della gestione ed ottenuta la sentenza assolutoria, i debitori della provincia, gli appaltatori, e tutti coloro che abbiano contratti, conti da rendere o qualunque interesse con l' amministrazione provinciale, quegli infine che la legge esclude dagli officii civili.

§ 70. Non possono sedere in uno stesso consiglio gli ascendenti e i discendenti, e due o più fratelli od altri parenti che vivono in perfetta comunione.

§ 71. Il delegato, appena ricevute le terne dei consigli municipali le trasmette al Cardinale Legato, che le sottopone col proprio avviso all'autorità Sovrana per la nomina dei consiglieri.

§ 72. I membri del consiglio provinciale si rinnovano per la terza parte in ogni biennio, cosicchè in ogni sessennio sieno rinnovati per intiero.

Nei primi due biennii si rinnovano con la estrazione a sorte: quindi per turno di anzianità.

§ 73. Le funzioni di consigliere provinciale sono meramente gratuite.

§ 74. Il consiglio si riunisce una volta l'anno sotto la presidenza e previa la convocazione del delegato; la sessione non può durare per un tempo maggiore di venti giorni.

La convocazione si fa con lettera d'uffiicio diretta ai singoli membri dieci giorni almeno prima di quello che sarà stabilito per l'adunanza.

Si può riunire straordinariamente per ordine o con permesso Sovrano.

§ 75. La riunione del consiglio non è legale se non vi siedono due terzi dei consiglieri disponibili: non sono disponibili nè gli assenti nè coloro che siano legittimamente impediti.

§ 76. Le sedute si tengono a porte chiuse: le risoluzioni si prendono a pluralità di voti e per iscrutinio segreto.

§ 77. Nella prima seduta il consiglio nomina nel suo seno un segretario ed un sotto segretario.

Determina il numero, le attribuzioni , i soldi e la disciplina degli impiegati presso la commissione amministrativa, e procede alla loro nomina.

§ 78. Coerentemente ai §§ 6 e segg. della legge sulla consulta di Stato per le finanze , ove occorra di presentare a Sua Santità la lista dei candidati per la nomina di un consultore, il consiglio prima di ogni altra operazione forma la nota dei quattro individui aventi i requisiti prescritti dalla suddetta legge.

Tale nota è rimessa immediatamente al Cardinale Legato col mezzo del delegato: il Cardinale, qualora vi sieno inclusi individui che non abbiano i necessarii requisiti, la ritorna al consiglio affinchè

la riformi, se ancora sia radunato, ovvero la sottopone a Sua Santità colle sue osservazioni a forma del § 12 della citata legge.

§ 79. Gli altri affari da trattarsi e deliberarsi nel consiglio sono in generale tutti quelli che riguardano o possono riguardare gli oggetti della amministrazione interna della provincia indicati nel § 53, e principalmente il conto preventivo ed il conto consuntivo.

§ 80. In ordine al conto preventivo il consiglio discute, ciascuno separatamente, gli articoli dei quali è composto: delibera sulle nuove intraprese di strade, ponti od altra opera pubblica necessaria o vantaggiosa alla provincia e se debbano essere condotte per appalto o per economia, nel quale secondo caso delega uno o più consiglieri a prenderne cura; sulla convenienza di aggiungere o di togliere alcuna strada dal novero delle provinciali, sui consorzi stradali e sul modo di regolarli, sulla statistica della provincia attenendosi alle norme prescritte dal Ministèro; sui reclami delle magistrature municipali in ciò che concerne i loro interessi con la provincia; e finalmente sulla somma che dovrà contribuirsi dai comuni della provincia col mezzo delle imposte autorizzate dalle leggi in vigore.

§ 81. Le norme della contribuenza dei singoli comuni alle spese tanto ordinarie che straordinarie sono deliberate dal consiglio con una giusta graduazione avuto riguardo alla utilità rispettiva.

Le spese necessarie per nuovi pubblici stabilimenti provinciali si attribuiscono dal consiglio in una quota maggiore a quel comune in cui sono istituiti.

§ 82. Il riparto delle contribuzioni imposte sui fondi rustici od urbani si eseguisce dai cancellieri del censo: quello delle altre contribuzioni si commette alle magistrature municipali.

§ 83. Rispetto al conto consuntivo, il consiglio nomina nel suo seno una apposita commissione per esaminarne gli articoli coi loro allegati: sul rapporto di questa commissione il consiglio intero ne pronuncia il sindacato.

Il giudizio definitivo ed esecutivo sul conto appartiene al delegato ed alla sua congregazione, salvo il disposto del § 13.

§ 84. È tenuto inoltre il consiglio di rispondere col suo parere alle interpellazioni che potesse ricevere dal Cardinale Legato nell' interesse della provincia.

§ 85. Il consiglio non può deliberare che sugli affari contemplati nei §§ precedenti.

Nondimeno è autorizzato a proporre in via di semplice petizione da umiliarsi a Sua Santita' e sempre nel solo interesse della provincia, tuttociò che reputa opportuno per incoraggiare e migliorare l' agricoltura, il commercio, l' industria, le arti e i mestieri, per la conservazione dei boschi, per prevenire le malattie derivanti dalla insalubrità dell'aria e del suolo, per provvedere al sano nutrimento della classse agricola, alla educazione ed al lavoro della classse indigente.

§ 86. Gli atti del consiglio che non sieno limitati ai soli oggetti d' interesse della provincia o sieno deliberati in una adunanza non legale a termini del § 74, ovvero eccedano la facoltà che gli

vengono attribuite dalla presente legge, sono nulli di pieno diritto e di niun valore.

à 87. È vietato al consiglio di porsi in corrispondenza con altri consigli provinciali.

Se nondimeno si tratti di lavori pubblici di comune interesse o di misure utili all'agricoltura od al commercio che richieggono il concorso delle provincie finittime facienti parte della legazione, la corrispondenza può aver luogo per mezzo del delegato.

Se alcuna speciale circostanza richiedesse il concorso delle provincie di altra legazione, può aver luogo la corrispondenza per mezzo del Cardinale Legato.

§ 88 È vietato pure al consiglio di pubblicare notificazioni, ordini, proclami, od altro atto di eguale natura, qualunque ne sia lo scopo.

Sono eccettuate le ordinarie pubblicazioni di avvisi pei bisogni della amministrazione che si fanno dalla commissione amministrativa, sempre sotto la responsabilità individuale o solidale dei membri che la compongono.

§ 89. Ogni deliberazione presa dai consiglieri riuniti in una forma illegittima è nulla di pieno diritto: i consiglieri che vi hanno partecipato soggiacciono alle disposizioni delle leggi contro gli assembramenti illegali.

§ 90. La disciplina delle adunanze consigliari appartiene al delegato o a chi presiede in sua vece: egli è anche in facoltà di sospendere la sessione dandone parte al Cadinale Legato per le ulteriori provvidenze.

§ 91. È riservato a Sua Santita' di sciogliere intieramente il consiglio, ordinando la nuova elezione dei consiglieri.

§ 92. Se un consigliere non interviene a due sessioni consecutive senza allegare una giusta causa o legittimo impedimento, il delegato col parere della sua congregazione ne fa rapporto al Cardinale Legato, il quale dopo aver sentito il consiglio di legazione può dichiararlo dimissionario ed implorare da Sua Santita' la scelta di un nuovo consigliere.

La scelta in questo caso, come in quelli di morte o destituzione, può esser fatta tra gli altri individui descritti nelle liste presentate dai consigli municipali.

§ 93. Avvenendo che il consiglio non si adunasse o non potese adunarsi legalmente, ovvero, abbenchè legalmente adunato, rifiutasse di deliberare sul conto preventivo e sulla contribuenza dei comuni, in tal caso il conto stesso, quanto alle spese ordinarie, e la contribuenza dei comuni dovranno deliberarsi dal delegato col voto decisivo della sua congregazione.

§ 94. Gli atti della sessione del consiglio sottoscritti dai membri che lo compongono sono rimessi alla delegazione.

Il delegato con la sua congregazione esamina e discute tuttociò che venne deliberato o proposto dal consiglio tanto in ordine alla validità, quanto in ordine al merito, e sottopone il motivato parere unitamente agli atti, al giudizio del Cardinale Legato.

§ 95. A forma del § 12. della presente legge il Cardinale Legato unitamente al suo consiglio de-

cide sull'approvazione definitiva degli atti, eccettuati quelli che a termini del § seguente debbono essere approvati da Sua Santità e li rimette al delegato col suo decreto, perchè li faccia eseguire.

§ 96. È riservata a Sua Santità sul rapporto del Cardinale Legato e del consiglio dei Ministri l'approvazione,

1. delle spese concernenti opere pubbliche provinciali, che abbiano stretta connessione colle opere pubbliche dello Stato;

2. dei contratti coi quali si alienano volontariamente fondi rustici od urbani di un valore eccedente gli scudi cinquemila;

3. dei debiti da contrarsi per una somma egualmente maggiore dei cinquemila scudi.

§ 97. Tosto che il Santo Padre avrà emanata la sua decisione intorno agli atti di cui nel § precedente, il Cardinale Legato li ritorna al delegato con l'incarico di farli eseguire nelle forme prescritte dalla legge.

§ 98, È derogato alle vigenti disposizioni relative all'amministrazione provinciale in quanto sieno contrarie alla presente legge.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 22 Novembre 1850.

G. CARD. ANTONELLI.

EDITTO

Giacomo della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli, *Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.*

La Santita' di Nostro Signore inerendo all'articolo 4 del suo Moto-Proprio 12 Settembre 1849 ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano suo Nome pubblichiamo la seguente legge sui Comuni.

CAPITOLO I.

Classificazione dei comuni.

§ 1. I comuni si dividono in cinque classi :

1. di quelli che hanno una popolazione maggiore di ventimila abitanti ;
2. di quelli che hanno una popolazione maggiore di diecimila e non eccedente i ventimila ;
3. di quelli che hanno una popolazione maggiore di cinquemila e non superiore ai diecimila ;
4. di quelli che hanno una popolazione superiore ai mille e non eccedente i cinquemila ;
5. di quelli che hanno una popolazione non maggiore di mille abitanti.

§ 2. I luoghi aggregati si ritengono come frazioni di un solo ed individuo comune: gli appodiati conservano la propria esistenza, abbenchè dipendenti dal comune principale.

CAPITOLO II.

Rappresentanze municipali.

§ 3. Ogni comune è rappresentato da un consiglio e da una magistratura municipale.

§ 4. Il consiglio è composto di trentasei individui nei comuni di prima classe;
di trenta in quelli di seconda;
di ventiquattro in quelli di terza;
di sedici in quelli di quarta;
di dieci in quelli di quinta.

§ 5. Un numero di consiglieri stabilito in proporzione delle diverse classi dei comuni è destinato alla magistratura.

§ 6. La magistratura è composta:
di un capo e di otto magistrati nei comuni di prima classe;
di un capo e di sei magistrati nei comuni di seconda e di terza classe;
di un capo e di quattro magistrati nei comuni di quarta classe;
di un capo e di due magistrati nei comuni di quinta classe.

§ 7. Il solo capo della magistratura può essere scelto anche fuori del consiglio: qualora sia scelto fra i consiglieri, il di lui posto viene rimpiazzato.

Questi nella città si distingue col nome di gonfaloniere, negli altri luoghi si chiama priore.

I membri della magistratura si chiamano anziani.

Sono eccettuate le città di Roma e di Bologna, come al § 9.

§ 8. Un sindaco e due aggiunti rappresentano gli appodiati.

§ 9. I capi delle magistrature di Roma e di Bologna portano il nome di senatori; i magistrati portano quello di conservatori.

§ 10. Fanno parte di ogni consiglio con voto due deputati ecclesiastici nominati dall' Ordinario, che rappresentano il clero secolare e regolare ed i luoghi pii.

Vi sarà un solo deputato ecclesiastico nei consigli dei comuni di quarta e di quinta classe.

§ 11. I capi delle magistrature ed i sindaci si rinnovano al finire di ciascun triennio.

Si rinnovano in ogni triennio per metà i consiglieri ed i magistrati: la prima volta col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turno di anzianità.

Uno dei due deputati ecclesiastici, e l'unico deputato nei consigli di quarta e di quinta classe, come pure uno dei due aggiunti negli appodiati, si rinnovano nello stesso modo in ogni triennio.

§ 12. Le funzioni dei consiglieri, del capo e dei membri della magistratura, del sindaco e degli aggiunti sono totalmente gratuite.

CAPITOLO III.

Attribuzioni del consiglio e della magistratura.

§ 13. Il consiglio delibera sugli interessi del comune: la parte amministrativa ed esecutiva è affidata alla magistratura.

§ 14. Sono interessi comunali:

1. la elezione dei magistrati e dei consiglieri del comune e della provincia;
2. la nomina degli impiegati necessarii al servizio comunale;
3. la conservazione e miglioramento delle proprietà, delle rendite e dei diritti sieno comunali sieno civili, ed il modo di goderne;
4. gli acquisti, le alienazioni, le liti, le transazioni;
5. le scuole di pubblico insegnamento, e gli stabilimenti pubblici che sono a carico del comune;
6. le opere di pubblica utilità;
7. il mantenimento e la nettezza delle strade interne e comunali, dei ponti, acquedotti, fontane, edifizj e passeggi pubblici, spiazzi per fiere e mercati e la illuminazione notturna;
8. la esattezza dei pesi e misure, l'annona municipale, le provvidenze sanitarie, specialmente sulla salubrità dei comestibili e sui mezzi onde sieno rimosse le cause della pubblica infezione;

9. Il miglioramento del commercio, della industria e della agricoltura;

10. la qualità, la misura ed il riparto delle imposte per sostenere le spese, ed il modo migliore e più facile di percezione;

11. e generalmente tuttociò che riguarda i vantaggi, i bisogni, gli obblighi dei comuni ed il ben essere degli abitanti.

§ 15. Gli oggetti principali delle deliberazioni del consiglio sono; il conto preventivo degli introiti e delle spese, ed il conto consuntivo.

§ 16. In ordine al preventivo il consiglio prende a disamina e vota singolarmente tutti gli articoli delle spese che si propongono.

Esamina inoltre e vota nello stesso modo le spese straordinarie ed urgenti che non sono contemplate nel preventivo.

§ 17. Quanto al consuntivo, nomina nel suo seno tre consiglieri per sindacarne le singole partite, e presso le loro osservazioni pronunzia la sentenza sindacatoria.

§ 18. Gli altri oggetti delle deliberazioni del consiglio sono:

la formazione delle terne per la nomina dei magistrati del comune e dei consiglieri della provincia;

la nomina di apposite deputazioni tratte dal suo seno per invigilare alla pubblica sanità, alla salubrità dei comestibili, all' annona e grascia, al buon andamento delle fiere o mercati, ai lavori pubblici, alla nettezza

delle strade, alla illuminazione notturna, ai pubblici spettacoli;

i pubblici lavori, per risolvere se, quali e come debbano eseguirsi; cioè se per appalto o per economia, destinando in questo secondo caso due consiglieri che ne prendano cura;

i diritti del comune da sostenersi, le liti da autorizzarsi, le transazioni, gli affitti e gli altri contratti, i debiti da crearsi o dimettersi, i dazi da imporsi nei casi determinati dalle leggi, e tutti gli affari concernenti l'interesse municipale;

La nomina, esclusione o conferma degli impiegati, inservienti o salariati dal comune.

§ 19. È autorizzato il consiglio a trascegliere dagli aboliti statuti le ordinazioni che possono reputarsi vantaggiose all'interesse del comune e dei suoi abitanti, aggiungendovi quelle che si ritengano opportune alle locali circostanze, sempre che le une e le altre non si oppongano alle leggi vigenti: tali ordinazioni saranno sottoposte a Sua Santità per essere approvate.

§ 20. Appartiene alla magistratura:

di far eseguire le deliberazioni consigliari, di erogare le rendite come è disposto nel preventivo approvato;

di conchiudere e stipolare i contratti a forma delle deliberazioni del consiglio e della autorità superiore;

d'invigilare e provvedere alla osservanza delle ordinazioni municipali di cui è nel § pre-

cedente, tosto che saranno munite della sovrana approvazione ;

di redigere il preventivo del futuro esercizio, ed il conto annuale della gestione , farli affiggere e tenere affissi nella segreteria per lo spazio almeno di quindici giorni, onde ricevere le osservazioni sulle singole partite dei medesimi, e presentare gli uni e le altre all'esame del consiglio ;

di formare le liste degli elettori per la nomina dei consiglieri in conformità del capitolo VII della presente legge ; e di fare sotto la individuale e solidale responsabilità del capo e di coloro che la compongono gli atti di ordinaria amministrazione del municipio.

§ 21. È attribuita alla magistratura la giurisdizione per giudicare sulle contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale.

§ 22. Appartiene al capo della magistratura :

di convocare le adunanze del consiglio e di esercitarvi l'officio di presidente ;

di presiedere a tutte le deputazioni municipali o di delegarne la presidenza ad uno dei magistrati ;

di rappresentare in giudizio il comune tanto attivamente che passivamente ;

di rappresentare la magistratura nella corrispondenza d'uffizio, ed in questa rappresentanza far conoscere al delegato co'suoi rapporti lo stato ed i bisogni del comune, degli abitanti, degli stabilimenti comunali e

quanto possa influire nel miglioramento della loro condizione ;

di sopraintendere alla polizia urbana e rurale, e prendere a questo effetto le misure che saranno necessarie ; e di procedere come giudice economico in ordine ai danni dati ed ai crediti di tenui somme in conformità della legge, anche col mezzo di un assessore nominato dal consiglio.

§ 23. Uno speciale regolamento determina le attribuzioni del capo della magistratura relativamente alla polizia ed il modo di esercitare la giurisdizione attribuita alla magistratura intiera dal §. 21.

Sarà inoltre provveduto in quanto occorra, con ispeciali disposizioni ai giudizi economici di cui nel § precedente.

§ 24. Nei casi di mancanza, assenza o legittimo impedimento del capo della magistratura ne fa le veci il primo fra i membri che la compongono.

§ 25. Il sindaco degli appodiati, o in sua vece il primo aggiunto nei casi preveduti dal § precedente, interviene al consiglio del comune principale e presenta al medesimo il conto preventivo ed il conto consuntivo, affinchè il primo venga approvato, ed il secondo sottoposto alla sindacazione.

Sotto la dipendenza del capo della magistratura del comune principale fa eseguire le deliberazioni del consiglio e gli ordini superiori.

CAPITOLO IV.

Rendite del comune.

§ 26. Le rendite ordinarie del comune da assegnarsi per far fronte alle spese del preventivo sono:

1. il prodotto dei beni e diritti comunali;
2. il ritratto delle multe per le contravvenzioni di polizia rurale ed urbana;
3. gli affitti dei teatri ed altri luoghi di pubblici spettacoli e quello pure degli spiazzi per le fiere e mercati;
4. gli affitti di pesche, caccie, passi di barche, danni dati e depositeria de' pegni;
5. i diritti sui pesi e misure.

§ 27. Quando le rendite ordinarie del comune non sieno bastanti per le spese necessarie, il consiglio è autorizzato a supplirvi mediante le imposizioni.

§ 28. Le imposizioni permesse sono le seguenti:

1. i dazi di consumo;
2. la tassa sul bestiame;
3. la tassa personale;
4. una sovraimposta sul censimento rustico ed urbano;
5. le altre tasse che saranno deliberate dal consiglio.

§ 29. Il consiglio nel deliberare le imposizioni osserva l'ordine graduale designato nel § precedente, passando dall'una all'altra dopo averne conosciuta la insufficienza, e sempre in via di supplemento.

CAPITOLO V.

Tutela governativa de' comuni.

§ 30. L'autorità del governo provvede alle nomine dei capi e dei membri delle magistrature, alla osservanza delle norme opportune per la elezione dei consiglieri, alla regolarità degli atti e della gestione, ed ai bisogni straordinarii dei comuni.

§ 31. I capi delle magistrature nella città sono nominati dal SANTO PADRE: i magistrati, i sindaci e gli aggiunti dal delegato: tutti sulle terne proposte dai consigli.

§ 32. È riservato a SUA SANTITA' l'autorizzare le alienazioni dei beni o i debiti da contrarsi, le une e gli altri quando eccedano la somma di scudi cinquemila.

§ 33. Le alienazioni ed i debiti per le somme non eccedenti scudi cinquemila sono autorizzate dal Cardinale Legato, previa cognizione di causa e col voto decisivo del suo consiglio di legazione.

Le imposizioni di cui nel §. 28. num. 4. e 5. debbono essere egualmente sottoposte alla approvazione del Cardinale Legato.

§ 34. Le deliberazioni dei consigli sui conti preventivi e le sentenze sindacatorie sui consuntivi non si ritengono come definitive ed eseguibili sinchè le une e le altre non sieno sanzionate, previa la discussione delle singole partite, col giudizio del delegato e col voto decisivo della sua congregazione.

§ 35. Neppure si ritengono come definitive ed eseguibili le deliberazioni dei consigli intorno a spese straordinarie od urgenti non contemplate nel preventivo, fintantochè i titoli di tali spese non sieno ammessi dal delegato col voto decisivo della sua congregazione ed assegnate le somme corrispondenti.

§ 36. I comuni non possono stare in giudizio come attori nè innanzi i magistrati giudiziarii, nè innanzi quelli del contenzioso amministrativo, se la risoluzione del consiglio che li autorizza non è sanzionata dal delegato con voto egualmente decisivo della sua congregazione.

§ 37. Per la nomina, esclusione o conferma dei maestri comunali continueranno ad osservarsi le proposizioni della bolla della sa. me. di Leone XII. che incomincia « *Quod divina sapientia* ».

§ 38. Le altre deliberazioni del consiglio si ritengono come valide ed eseguibili se il delegato non ne pronunzia l'annullamento per mancanza di forma, ovvero per contravvenzione alle leggi nel termine di quindici giorni da quello in cui dal gonfaloniere o priore gli sono trasmesse per offizio.

§ 39. È vietato al capo ed ai membri della magistratura di convertire in altro uso le somme destinate ai diversi titoli del preventivo senza averne ottenuta espressamente la facoltà del delegato col voto decisivo della sua congregazione.

§ 40. Gli altri atti dei capi e dei membri delle magistrature concernenti l'interna amministrazione del comune non sono sottoposti alla approvazione superiore.

I membri ed i capi ne sono individualmente e solidalmente responsabili.

§ 41. L'approvazione Sovrana e quella del Cardinale Legato negli atti che ne abbisognano si domanda per mezzo del delegato, che trasmette gli atti col suo rapporto sulla giustizia dei motivi allegati per ottenerla.

§ 42. Il delegato a seconda delle speciali circostanze é in facoltà di ordinare che il consiglio sia presieduto da un consultore della sua congregazione, ovvero dal governatore locale.

§ 43. Occorrendo al capo della magistratura per l' esercizio delle sue funzioni l' uso della forza pubblica, egli ne farà richiesta alla autorità governativa.

CAPITOLO VI.

Adunanza e disciplina dei consigli e delle magistrature.

§ 44. Il consiglio è convocato dal capo della magistratura. Egli, sei giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, comunica al delegato l' atto di convocazione ove sono enunciati distintamente, oltre il giorno e l'ora della medesima, anche gli oggetti da trattarsi: questo atto deve inoltre notificarsi ai singoli consiglieri ed ai singoli membri della magistratura tre giorni prima di quello indicato: mancando tale comunicazione o notifica con le prescritte indicazioni, l'adunanza si ritiene come non avvenuta.

§ 45. L' adunanza non può deliberare se non vi è presente la metà dei membri che compongono attualmente il consiglio intiero, compresi gli eser-

centi la magistratura, come ai §§. 4, 5, 6 oltre il capo della medesima, o altro soggetto che presiede l'adunanza stessa in sua vece.

§ 46. Gli oggetti indicati dall'atto di convocazione si propongono dal segretario, e si discutono singolarmente dopo intesi gli arringatori secondo l'uso attuale.

Il consiglio delibera a porte chiuse per iscrutinio segreto: la maggiorità dei voti costituisce la deliberazione: nel caso di parità si torna a discutere e deliberare nell'adunanza successiva.

Se nasce ulteriore parità, l'affare si devolve al delegato ed alla sua congregazione con voto decisivo.

§ 47. Il segretario del comune assiste alle adunanze e redige i processi verbali degli atti e delle deliberazioni.

Gli atti e i processi verbali sono sottoscritti da sei membri dell'adunanza consigliare nei comuni di prima classe: da quattro nei comuni di seconda e di terza, e da tre in quelli delle altre classi, tutti estratti a sorte all'apertura di ciascuna adunanza, e sempre dal presidente e dal segretario.

§ 48. I membri del consiglio o della magistratura che senza causa legittima non intervengono alle adunanze dell'uno e dell'altra, sono soggetti alla multa di scudi due nei comuni di prima e di seconda classe, e di uno scudo negli altri comuni.

Il giudizio sulla causa legittima e sulle multe appartiene inappellabilmente alla magistratura.

§ 49. Se la mancanza del numero è tale che in conformità del § 45 impedisce di deliberare, il capo

della magistratura procede ad una seconda convocazione; e se anche questa riesce inutile, il segretario registra nel suo processo verbale il parere dei membri presenti intorno ai singoli oggetti da discutersi nell'adunanza: il processo verbale sottoscritto dal capo della magistratura e dal segretario si trasmette al delegato, affinchè col voto decisivo dei suoi consultori deliberi sui medesimi oggetti, ovvero ordini una nuova convocazione.

Ha luogo la stessa norma se i membri non si riuniscono, o non diano alcun parere.

Rimarranno ferme in ogni caso le multe di cui nel § precedente.

§. 50. Qualora il consiglio ricusi di votare il conto delle spese e le tasse corrispondenti, supplisce il delegato col voto decisivo della sua congregazione ai bisogni ordinarii del comune.

§. 51. Le deliberazioni relative ad oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o non comprese nell'atto d'intimo od emanate in una adunanza illegale sono nulle di pieno diritto, salvo il disposto nel §. 49.

§. 52. I consigli municipali non possono corrispondere fra di loro, nè pubblicare notificazioni, proclami o indirizzi, qualunque ne sia lo scopo.

Alle sole magistrature è permessa la corrispondenza per affari d'interna amministrazione, come alle sole magistrature è permessa la pubblicazione di semplici inviti od avvisi per atti meramente amministrativi.

§. 56. I membri della magistratura si adunano periodicamente nei giorni stabiliti sotto la presi-

denza del capo per deliberare in ciò che riguarda l'amministrazione interna: le riunioni sono legali se interviene, oltre il capo della magistratura, la metà dei membri che la compongono: avvenendo la parità, si astiene l'ultimo magistrato.

Ove nelle adunanze del consiglio e della magistratura si tratti di affari di parenti, non hanno voto quei membri che non sono eligibili simultaneamente, a forma del § 78.

§. 54. Il delegato, a norma dei casi e delle circostanze, può ammonire e sospendere per tempo determinato i consiglieri, i magistrati, il sindaco, gli aggiunti ed anche il capo della magistratura: nei casi di contravvenzione ai §§ 51 e 52 della presente legge può inoltre sospendere le adunanze del consiglio.

Farà immediato rapporto al Cardinale Legato di queste ordinanze disciplinari.

§. 55. È riservata al Cardinale Legato la facoltà di destituire i membri della magistratura, il sindaco, gli aggiunti, i consiglieri, di sciogliere intieramente il consiglio ed ordinarne la rinnovazione, dandone avviso all'autorità superiore.

§. 56. La destituzione del capo della magistratura è riservata a Sua Santità.

CAPITOLO VII.

Elezione dei Consiglieri

§ 57. I consiglieri municipali sono eletti da un collegio di elettori appositamente istituito in ogni comune.

§ 58. Il numero degli elettori è uguale al sestuplo del numero degl'individui che compongono ciascun consiglio, avuto riguardo alle classi rispettive come al § 4.

§ 59. Gli elettori sono di tre classi:

1. dei maggiori estimati nei libri censuarii del comune come possidenti di fondi rustici od urbani;

2. dei possessori di capitali impiegati nelle intraprese di agricoltura, arti e commercio, i grandi affittuarii, gli esercenti in capo un'arte o manifattura;

3. dei professori di scienze od arti liberali domiciliati nel comune.

§ 60. Due terzi degli elettori saranno tratti dagl'individui appartenenti alla prima classe, il resto da quelli che appartengono alla seconda ed alla terza.

Fra gli individui di queste due classi saranno preferiti coloro che si trovano più imposti nei ruoli delle contribuzioni municipali.

§ 61. Debbono gli elettori aver compiuta la età di anni 25, avere l'esercizio libero e pieno dei diritti civili, il requisito della buona condotta politica e religiosa, e ritenere casa aperta nel comune.

§ 62. I capi o rappresentanti delle corporazioni, stabilimenti e società, che hanno i requisiti di cui nel § 39. num. 1. e 2. possono essere noverati fra gli elettori, ma con un solo voto, o nella propria rappresentanza, o in quella del corpo morale.

§ 63. Non possono essere elettori:

i debitori del comune e loro sicurtà;

gli impiegati o salariati comunali;

coloro che hanno liti pendenti col comune o che hanno esercitato amministrazioni comunali senza averne reso conto e pagato il residuo;

i figli di famiglia e tutti quelli che non hanno la libera amministrazione dei proprii beni;

i condannati o processati per delitti che importino la galera e l'opera pubblica o pene anche inferiori in virtù degli articoli 94, 95, 113, 115, 131, 136, 157, 161, 163, 165, 191, 270, 336, 337, 358, dell'editto penale.

§ 64. Il capo ed i membri delle rispettive magistrature presso gli ordini dei delegati formano le liste degli elettori uniformandosi alle norme stabilite superiormente.

§ 65. La lista degli elettori è divisa in due parti: nella prima sono notati gli elettori della classe dei possidenti: la seconda comprende gli elettori delle altre classi.

§ 66. Il valore della possidenza viene desunto esclusivamente dai catastini e dalle ultime variazioni registrate nei libri di trasporto di ciascuna cancelleria censuaria.

§ 67. I capitali e gli altri requisiti di cui nel § 59. num. 2. e 3. sino a nuova disposizione si desumono,

1. dai documenti pubblici;

2. dai ruoli dei contribuenti alle tasse municipali;

3. da fondate notizie che possano aversi dal capo e dai membri della magistratura;

4. dalla pubblica notorietà.

§ 68. I cancellieri del censo, i preposti del registro, i conservatori delle ipoteche, i notari, i presidenti delle camere di commercio e gli altri pubblici funzionarii sono tenuti a fornire in voce od in iscritto quelle notizie e quei documenti che saranno loro richiesti.

§ 69. Le liste formate dalle magistrature unitamente agli atti relativi si trasmettono al delegato: questi, intesa la sua congregazione, le ratifica e le rimette alle stesse magistrature affinchè sieno pubblicate mediante affissione alle porte della residenza municipale ove debbono rimanere per lo spazio di quindici giorni.

Durante tale spazio è permesso agli interessati di interporre i loro reclami nella segreteria del comune, perchè le liste vengano emendate.

§. 70. Il reclamo dee essere scritto dal segretario in apposito registro, dee contenere i motivi comprovati, ove occorra, da documenti, ed essere sottoscritto dal reclamante.

§. 71. La magistratura assume le indagini necessarie per verificare i fatti e trasmette al delegato il registro dei reclami con le sue osservazioni.

§. 72. Il delegato col voto della sua congregazione prende a disamina i reclami e delibera sui medesimi.

Tale giudizio è definitivo e non soggetto a verun ricorso quanto alla prossima elezione, salvo il diritto d'impugnarlo nella elezione futura.

Le operazioni prescritte in questo e nel § precedente debbono compiersi entro il termine di quaranta giorni.

§. 73. Le liste emendate sui reclami come sopra interposti sono affisse nuovamente cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza degli elettori.

§. 74. La convocazione degli elettori si fa con editto del delegato da pubblicarsi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, nel comune rispettivo: l'editto contiene la destinazione del giorno, dell'ora e del luogo.

§. 75. Tutti coloro che appartengono al collegio degli elettori sono eligibili, salve le eccezioni da enunciarsi in appresso.

§. 76. Sono inoltre eligibili quelli, che, sebbene non sieno notati nella lista degli elettori, abbiano domicilio stabile nel comune e vi posseggano fondi rustici ed urbani del valore censuario di scudi mille, ovvero un capitale di scudi millecinquecento, qualora sieno della classe indicata nel § 59 num. 2., a questi pure è applicabile il disposto nei §§ 63 e 64.

Di questi si formerà una lista supplementaria con le stesse norme stabilite nei §§ precedenti per la lista principale.

§ 77. Non sono mai eligibili coloro che, sebbene iscritti nella lista principale o nella lista supplementaria, sieno impiegati governativi, o che facciano parte dell'adunanza come rappresentanti dei corpi morali.

§. 78. Gli ascendenti e discendenti in linea retta ed i fratelli non sono eligibili simultaneamente: gli altri gradi di parentela non ostano, purchè i parenti non vivano in perfetta comunione.

§. 79. Il delegato destina a presiedere l'adunanza un funzionario o altro soggetto a sua scelta: v'intervengono il capo della magistratura ed il primo fra i magistrati.

Il presidente ha la polizia e la disciplina dell'adunanza: il segretario vi esercita le sue funzioni: la lista degli elettori si tiene affissa nel locale dell'adunanza duranti le funzioni elettorali.

§. 80. Appena aperta l'adunanza si traggono a sorte due fra gli elettori presenti: questi assumono l'officio di scrutatori ed insieme al presidente ed agli altri enunciati nel § 79 formano la commissione elettorale.

§. 81. Il segretario registra col numero progressivo il nome dei singoli elettori che si presentano e distribuisce a ciascuno di loro un bollettino, affinchè possa iscrivervi i nomi dei candidati: a questo effetto gli verrà consegnato un numero di bollettini proporzionato al numero degli elettori.

§. 82. I bollettini debbono contenere uno spazio bianco, nel quale ogni elettore scriverà o farà scrivere tanti nomi, quanti sono i consiglieri eligendi, più la quarta parte dei medesimi per supplire alle mancanze che possono verificarsi durante il triennio.

L' elettore consegnerà il bollettino chiuso al presidente dell'adunanza che lo getterà immediatamente nell'urna posta sul banco della commissione.

§. 83. Decorse quattro ore dall' apertura dell'adunanza, se non si sono presentati a dare il voto la metà più uno degli iscritti nella lista, essa non è legale; i bollettini senza essere aperti sono subito brugiati.

In questo caso l'adunanza è nuovamente convocata in conformità del § 74: se riesce inutile anche la seconda convocazione, la scelta è devoluta al consiglio municipale, salva l'approvazione superiore.

La scelta dovrà essere fatta fra le classi enunciate nei §§ 75 e 76: in ogni caso rimarrà ferma tra gli eletti la proporzione stabilita nel § 60.

§. 84. Se decorse le ore quattro è comparsa almeno la metà più uno dei votanti, gli scrutatori aprono i bollettini; ed allorchè li abbiano esaminati il presidente e gli altri membri della commissione elettorale, il segretario prende nota immediatamente dei nomi che vi sono iscritti.

§ 85. Si hanno per eletti coloro che abbiano ottenuto un numero maggiore di voti, purchè oltrepassino la metà di quello degli elettori che presero parte alla votazione.

Se nel primo scrutinio in tutto o in parte non si ebbe l'inclusiva degl'individui corrispondenti al numero degli eligendi, si procede ad un secondo per supplire alla mancanza: e se anche il secondo non fosse utile a questo effetto, la elezione si devolve al consiglio municipale, come al § 83.

In ogni scrutinio, appena fatto lo spoglio dei bollettini, essi sono brugiati.

§. 86. Se i due scrutinii non possano compiersi in un giorno, si continueranno sino all'intiero compimento nel giorno successivo.

§. 87. I nomi degl'inclusi sono notati per ordine, avuto riguardo alla quantità maggiore dei voti.

Quelli che furono inclusi con un numero di voti rispettivamente minore sono riservati per supplire alle mancanze dei consiglieri titolari.

I supplenti siedono nel consiglio o nella magistratura pel solo tempo in cui ne avrebbero fatto parte i titolari mancanti.

§ 88. Nei comuni di quinta classe non ha luogo lo scrutinio per bollettini.

Passata l'ora stabilita, quando vi sia il numero legale degli elettori, il presidente dichiara aperta l'adunanza; quindi si estraggono i due scrutatori e si passano a voti segreti tutti gli eligibili, ciascuno separatamente e successivamente.

Se nel primo scrutinio non si ha l'inclusiva di un numero corrispondente a quello degli eligendi, si procede immediatamente ad un secondo; e se anche il secondo riesce inutile in tutto o in parte, a questo effetto si fa luogo al disposto nel §. 83.

§ 89. Se dopo due ore dalla apertura non sono comparsi la metà più uno degli elettori, l'adunanza è nuovamente convocata.

Qualora riesca inutile la seconda convocazione ha luogo anche in questo caso il disposto nel suddetto § 83.

§ 90. Nelle adunanze elettorali è proibito di discutere o deliberare o di fare qualunque atto che non sia espressamente permesso od enunciato nella presente legge:

Nel locale delle adunanze non sono ammessi che i soli elettori e le sole persone designate nei §§ 79 e 80.

I contravventori sono sottoposti alle leggi penali concernenti le illecite riunioni.

§ 91. Il segretario redige il processo verbale dello scrutinio e della elezione, non che di tutti

gli atti del collegio elettorale incominciando dalla sua convocazione: vi appongono la loro firma il presidente, il capo ed i membri della magistratura e gli scrutatori: il segretario lo sottoscrive in ultimo luogo.

§ 92. Il processo verbale si trasmette al delegato dal presidente dell' adunanza: il delegato col voto della sua congregazione lo approva, semprechè sieno osservate le forme prescritte dalla presente legge: in caso diverso annulla l'atto ed ordina che si rinnuovi la elezione.

§ 93. Il delegato partecipa la loro elezione ai singoli consiglieri eletti.

L'officio di consigliere non può essere ricusato: e neppure è ammissibile la rinunzia successiva se non che per cause legittime verificate dal consiglio, le quali a termine di diritto dispensino dagli officii civili.

§ 94. I possidenti di beni immobili non dimoranti abitualmente nel comune ove furono eletti consiglieri hanno un motivo legittimo per la ricusa o rinunzia dell'officio: nondimeno possono esercitarlo col mezzo di un procuratore della classe degli eligibili ammesso dal consiglio.

CAPITOLO VIII

Elezione della magistratura e dei consiglieri provinciali.

§ 95. Nello stesso giorno della sua istallazione il consiglio municipale forma le terne per la scelta

del capo della magistratura, per quelle dei magistrati, del sindaco e degli aggiunti negli appodiati.

§ 96. I candidati da iscriversi nella terna del capo della magistratura sono tratti o dal seno del consiglio o dalla lista degli elettori della prima classe: debbono avere la età di anni trenta compiuti, ed inoltre appartenere alle famiglie più cospicue per antichità e possidenza.

§ 97. I candidati da iscriversi nelle terne dei magistrati si traggono dal seno del consiglio a termini del § 5.

Quelli da iscriversi nelle terne del sindaco e degli aggiunti per gli appodiati, debbono essere tratti dalla classe dei possidenti.

I magistrati, i sindaci, e gli aggiunti debbono avere la età di anni trenta compiuti ed appartenere ad oneste e distinte famiglie del comune o dell'appodiato.

§ 98. Le terne si trasmettono al delegato dal presidente del consiglio: il delegato trasmette al cardinale legato quelle per le nomine dei capi della magistratura, affinchè le sottoponga con le sue osservazioni alla autorità sovrana: ritiene le altre per decidere sulla scelta in conformità del § 31.

Se i candidati non hanno i requisiti prescritti dalla legge, il delegato fa riformare le terne.

§ 99. Il disposto nel § 93 relativamente ai consiglieri è comune ai capi ed ai membri delle magistrature municipali.

§ 100. Nella elezione dei candidati per formare le terne dei consiglieri provinciali, il consiglio osserva le norme contenute nei §§ 66 e seguenti della

legge organica sul governo e sulla amministrazione delle provincie.

CAPITOLO IX

Disposizioni transitorie.

§ 101. La prima nomina dei consiglieri e del corrispondente numero di supplenti sarà fatta da Sua Santita' sulle liste degli eligibili.

§ 102. I consigli appena istallati procederanno alla formazione e presentazione delle terne in conformità delle prescrizioni contenute nel Cap. VIII.

§ 103. Sintanto che non sieno attivate le disposizioni relative ai giudizii economici di cui nel § 23, saranno osservate tanto in ordine alla giurisdizione quanto in ordine alla procedura le leggi attualmente in vigore.

Disposizioni Generali

§ 104. Sono mantenute le vigenti disposizioni in ordine ai comuni ed agli affari comunali per tuttociò che non è disposto in contrario dalla presente legge.

§ 105. Una legge speciale provvederà alla rappresentanza ed alla amministrazione del comune di Roma.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 24 novembre 1850.

G. CARD. ANTONELLI

EDITTO

Giacomo della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX Pro-Segretario di Stato ec.

Nel § 19 del Nostro Editto dei 14 Ottobre scorso risguardante l'attivazione della tassa sull'esercizio delle arti, mestieri, industria, e commercio fu stabilito che si sarebbe provveduto con Legge speciale alla tassa sull'esercizio delle professioni; quindi è che sulla proposizione del pro-Ministro delle Finanze, inteso il Consiglio dei Ministri, la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicare quanto siegue.

§ 1. Ogni individuo esercente professioni liberali è soggetto ad una tassa fissa e determinata per ogni professione come dal Regolamento, e dalla Tariffa, che sarà pubblicata dal Ministero delle Finanze.

§ 2. Non sono soggetti alla tassa i professori e maestri per quello che riguarda l'insegnamento.

§ 3. Se si esercitano più professioni quantunque fra di loro distinte, è dovuta una sola tassa, quella cioè della professione maggiormente tassata.

§. 4. Quelli ch'esercitano la professione anche fuori del territorio del Comune, in cui sono domiciliati, pagano una sola tassa che è quella del luogo del di loro domicilio.

§ 5. Le professioni, che non si trovassero espressamente enunciate nella Tariffa, saranno considerate in conformità di quelle con le quali hanno maggiore analogia.

§ 6. La Commissione in ogni capo-luogo di Provincia, di cui al § 12 del Nostro Editto 14 Ottobre scorso, presso le denuncie delle Magistrature, redige i ruoli dei contribuenti, applica ad ognuno la rispettiva tassa decidendo i dubbi che possano insorgere, come del pari delibera sui reclami dei tassati, in tutto a forma del § 14 del medesimo nostro Editto.

§ 7. Quei che ottennero l'ammissione all'esercizio di una delle professioni tassate, e che non intendono di esercitarla, dovranno emettere apposita dichiarazione nella Segreteria del Comune del loro domicilio, o prima della promulgazione dei Ruoli, o nel termine perentorio di giorni quindici dall'affissione de'Ruoli medesimi. Fatta questa dichiarazione non saranno compresi, o saranno tolti dal Ruolo de'contribuenti.

§ 8. Quelli che rimanessero omessi, quante volte vogliano esercitare la loro professione, emetteranno la relativa dichiarazione nella Segreteria del Comune del loro domicilio nel termine di giorni quindici per essere aggiunti ai Ruoli.

§ 9. Quelli che verranno abilitati ad esercitare una professione saranno esenti dal pagamento della tassa per il residuo dell'anno in cui avranno ottenuto l'abilitazione, ed anche per l'anno susseguente.

§ 10. S'intendono far parte della presente legge i §§ 16 17 e 18 del predetto Nostro Editto de'14 Ottobre scorso.

Dato in Roma dalla Segreteria di Stato li 29 Novembre 1850.

G. CARD. ANTONELLI.

NOTIFICAZIONE

Giacomo, della Santa Romana Chiesa Cardinale Antonelli *Diacono di S. Agata alla Suburra, della* santita' di nostro signore *PAPA PIO IX Pro-Segretario di Stato ec.*

Essendo stato conchiuso, e solennemente ratificato dal Sommo Pontefice Pio PP. IX e da S. A. I. R. il Gran Duca Leopoldo II di Toscana un Trattato avente principalmente in mira di reprimere il Contrabbando, che frequentemente si è esercitato fin quì sulle frontiere dei due Stati limitrofi, accordandosi al tempo stesso nuove facilitazioni al commercio, ed all'industria, la Santità di Nostro Signore ci ha ordinato di pubblicarlo nei Pontificj suoi dominj, riportandone qui per espresso il tenore.

Art. 1. La Toscana chiude al transito le dogane di Galeata, dirimpetto a quella Pontificia di Meldola, quella di Susinana sulla via d'Imola, e le altre di Monterchi, di Chiusi e di Pitigliano sulla frontiera con i territorj respettivamente di Città di Castello, di Città della Pieve e di Orvieto.

Art. 2. Resteranno quindi aperte allo sfogo delle bollette di transito sulla frontiera pontificia le dogane Toscane,

di san Luca a Pavana sulla strada bolognese per la Porretta,

delle Filigare sulla strada regia di Firenze a Bologna,

di Popolano sulla strada faentina,
di Terra del sole sulla strada forlivese,
di Terontola sulla strada fra Arezzo e Perugia,
di san Sepolcro sulle strade di Urbino e di Città di Castello,
di Radicofani sulla strada regia romana per Siena, e
del Chiarone sulla strada maremmana che conduce a Civitavecchia.

Art. 3. Il governo Pontificio mantiene aperte al transito le dogane situate sul suo territorio dirimpetto alle dogane toscane sopra nominate, che già sieno a ciò autorizzate, o ve le abiliterà occorrendo; e ciò specialmente per la dogana di Cospaja posta di fronte a quella di Borgo san Sepolcro, l'altra di Montalto di contro alla dogana toscana del Chiarone, e quella finalmente presso la Porretta di faccia alla dogana toscana di san Luca a Pavana.

Art. 4. Per tutto il tempo in cui avrà vita la presente Convenzione, nessuna delle dogane dei due Stati aperte al transito potrà esser chiusa, se non se di comune accordo fra le parti contraenti.

Art. 5. Ugualmente per tutto il tempo in cui avrà vigore la presente Convenzione, i due governi contraenti non potranno negare il transito per il rispettivo loro Stato a qualunque siesi genere procedente dall'altro, o diretto a destinazione del medesimo, sotto le cautele che verranno in seguito indicate, e salvo le eccezioni che appresso, cioè:

Rimane sospeso, nonostante la regola generale sopra scritta, il transito dei generi di privativa regale, fino a che fra le due Parti contraenti non saranno di comune accordo stabilite le condizioni speciali, alle quali debba il transito stesso esser vincolato. Ugualmente non s' intende con la regola stessa indotta per ora alcuna innovazione alle discipline, per le quali è nello Stato Pontificio vietato il transito di libri, stampe o altri oggetti d'arte, in quei casi nei quali l'introduzione dei generi stessi sia vietata.

Del pari s'intendono comprese le armi nel suddetto divieto di transito.

Art. 6. A contare dal 1. di gennajo 1851 seguito il cambio delle ratifiche della presente Convenzione, le spedizioni di transito delle mercanzie e generi esteri emesse da alcuna delle dogane di ciascuno dei due Dominj a ciò autorizzate, non dovranno più ritenersi come debitamente sfogate mediante la sola presentazione delle merci e generi stessi alla dogana di frontiera dello Stato che ha accordato il transito, e mediante l'apposizione del « *Trasse o Discaricò* » fatta dagli impiegati di quest'ultima dogana alla bolletta rispettiva, ma l'intestatario ed il conduttore avranno l'obbligo di giustificare l'effettuata introduzione delle merci e generi predetti nello Stato cui la spedizione è diretta, col mezzo dell'esibizione di un responsale rilasciato nei modi e nelle forme che saranno appresso definite.

Art. 7. Il responsale consisterà in un certificato da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, e,

a parità della bolletta di transito, indicherà la qualità delle merci, il peso dei singoli colli, i segni e marche che li distinguono, ed il giorno nel quale sono arrivate al loro destino.

Tutte le volte che le merci spedite con bolletta di transito dovranno far capo ad una città ove esista una dogana principale Gran Ducale, o sivvero una delle dogane di circondario denominate regolatarie nello Stato Pontificio, il rilascio del responsale si farà immediatamente all'arrivo e verificazione in regola dei Colli, dal ministèro delle Dogane medesime, alle quali saranno con manifesto d'accompagno della dogana di frontiera dirette le merci descritte nella bolletta di transito dello Stato mittente, mantenute nella loro integrità le caratteristiche esterne apposte dall'uffizio d'onde è partita la spedizione. Quando all'opposto le merci fossero destinate al consumo delle popolazioni prossime al confine dello Stato, al quale sono dirette, potrà ammettersi il responsale della dogana di frontiera per la quale le merci stesse siensi in quello Stato introdotte.

In ogni modo peraltro il rilascio del responsale dovrà esser sempre gratuito, e senza alcuno aggravio per il commercio.

Art. 8. Il responsale dovrà a cura degli interessati esser presentato alla dogana che ha emessa la spedizione di transito dentro il termine in quella prefinito, e che potrà essere discretamente regolato con equitativo riguardo alle distanze ed alle stagioni.

Art. 9. In difetto della esibizione, entro il termine prefisso, dell' enunciato documento, e non-

ostante la produzione che fosse pur fatta della merce alla dogana di egresso dello Stato emittente, le condizioni della spedizione, di transito si riterranno come inadempite, e l'intestatario ed il conduttore anderanno soggetti al pagamento di quelle gabelle e penali, che per non sfogata spedizione di transito, loro infliggono le leggi ed i regolamenti doganali dello Stato respettivo.

Art. 10. Le spedizioni di transito dovranno fare esplicita menzione degli obblighi che si assumono dall'intestatario.

Rimane peraltro inteso che per il rilascio delle spedizioni medesime non sarà di regola necessario un deposito, o altra special garanzìa, tenuto conto della cognita solventezza degli intestatarj, e ritenuto per massima che non sarà rilasciata una seconda spedizione a qualunque soggetto che, querelato o condannato per trasgressione relativa, non abbia precedentemente depositato o respettivamente soddisfatto l'importare delle gabelle e penali alle quali sia o possa essere per la prima trasgressione condannato.

Art. 11. Colla veduta di accordare sempre nuove facilità alle comunicazioni ed al commercio fra i due Stati, il governo Pontificio conviene di ridurre la percezione del dazio, o diritto di pedaggio o barriera sullo stradale che conduce alle dogane aperte al transito verso la Toscana, e così all'ingresso come all'egresso, alla misura medesima del diritto di pedaggio che si percepisce nel Gran Ducato per conto ed interesse del governo cioè:

di L. 1. 6. 8 toscane per ciascun cavallo o mulo attaccato a legni provvisti di molle, e di soldi 13. 4, ossia un paolo di moneta toscana, per ciascun cavallo o mulo attaccato a legni senza molle, carro, barroccio, ec.

E correspettivamente il governo Toscano si impegna a non aumentare per tutta la durata della presente Convenzione le misure del dazio di pedaggio surriferito, ed ora esistente per conto della Real Finanza, sulli stradali che conducono alle dogane toscane aperte al transito sulla frontiera Pontificia, senza alterazione peraltro del diritto percetto sulla strada della Porretta dalla Società costruttrice della strada medesima, ai termini della relativa concessione.

Art. 12. Con lo spirito medesimo di agevolare il commercio fra i due Stati, il governo Pontificio s'impegna a non percepire, per tutto il tempo in cui sarà in vigore la presente Convenzione, sulle merci procedenti dalla Toscana altro diritto di transito che quello fisso di bajocchi cinque ogni cento libre lorde, qualunque sia la distanza che le merci stesse potranno percorrere nel territorio dei suoi Stati.

Art. 13. In ambedue gli Stati continuerà ad essere in vigore il sistema che vieta i magazzini di deposito alle dogane di frontiera.

Art. 14. La presente Convenzione comincerà ad avere effetto il primo gennajo 1851, ed avrà vita per lo spazio di anni cinque decorrendi dal giorno medesimo. Ma quando non fosse disdetta da una delle due Parti contraenti sei mesi prima della spi-

razione del quinquennio, si intenderà allora prorogata di biennio in biennio, ferma stante sempre la preventiva disdetta da farsi sei mesi prima del termine indicato.

Art. 15. Convengono nulladimeno le due Parti contraenti che se anche prima della scadenza del quinquennio al quale è circoscritta la durata della presente Convenzione, l'andamento ordinario e attuale del commercio di transito fra i due Stati venisse a rimanere alterato, sia per l'attuazione di nuove strade ferrate, sia per altre sostanziali innovazioni, sarà luogo fra le Parti medesime ad intendersi per combinare di comune accordo quelle modificazioni o cambiamenti che le sopravvenute circostanze potessero aver reso necessario di indurre alla Convenzione predetta.

Art. 16. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno cambiate in Roma nel termine di un mese, o più presto se sarà possibile. Atto fatto in doppio originale nelle Camere del Palazzo Apostolico Vaticano. Roma li 29 Novembre 1850.

FIRMATI--G. Card. Antonelli--S. Bargagli
(L.S.) (L. S.)

Roma dalla Segreteria di Stato li 20 decembre 1850.

G. CARD. ANTONELLI.

INDICE

1846

PAGINE

Pubbliche beneficenze dispensate dalla Santità di Nostro Signore alla occasione di sua solenne coronazione. . . . . » 3

Amnistia accordata dalla Santità di Nostro Signore PIO IX nella Sua esaltazione al Pontificato. » 4

S' insinua moderazione nelle pubbliche dimostrazioni. . . . . » 7

Disposizione tendente a rimuovere l' ozio come ordinaria sorgente di delitti che accadono in alcune provincie dello Stato, ed a procacciare una utile e religiosa educazione nella gioventù. . . » 8

Disposizioni risguardanti i sequestri che da taluni creditori si faranno sui soldi anche intieri degl'impiegati e salariati comunitativi. . . . » 11

Desiderj di Sua Santità che cessino nelle provincie le manifestazioni di gioja per la sua esaltazione al Trono, e che le quote raccolte per le medesime s'impieghino in qualche lavoro di pubblica utilità. . . . . » 12

Si eccita a seguire la lodevole costumanza osservata nei Comuni dello Stato di attivare lavori di pubblica beneficenza massime nei venturi mesi di dicembre e gennajo in vista della meno ubertosa raccolta avuta dei cereali. . . . . » 14

Disposizioni risguardanti la esecuzione delle strade ferrate nello Stato pontificio . . . . . » 15

Si provvede all'inconveniente che le cause introdotte o da introdursi innanzi al consiglio supremo istituito per il contenzioso amministrativo coll'editto

25 Luglio 1835 non rimangano sospese per l'attuale mancanza, assenza, o impedimento di alcuni tra i giudici che ne facciano parte. . . . » 18
Disposizioni risguardanti il Commercio de'cereali. » 19
Permesso di far agire nel Carnevale e nelle stagioni i teatri. . . . . » 23
Disposizioni della Segreteria di Stato risguardanti il mantenimento dei dementi. . . . . » 24

1847

Disposizioni risguardanti l'amministrazione della punitiva giustizia. . . . . » 26
È vietato sino a nuove disposizioni la estrazione dei cereali all'estero. . . . . » 31
Sono permessi nell'imminente carnevale i consueti divertimenti della maschera, delle corse, dei festini e dei così detti veglioni. . . . . » 32
Si provvede al corso degli affari fiscali in seguito delle disposizioni prese sul giudizio delle cause di competenza del consiglio supremo. . . » 33
Si prescrive la formazione della statistica criminale, onde possa conoscersi l'operosità del ministero giudiziario. . . . . » 35
Disposizioni sulla libera introduzione del grano e granturco di estera provenienza dal 1 di marzo a tutto il giugno del corrente anno . . . » 38
Disposizioni sulla revisione delle opere da pubblicarsi colla stampa . . . . . » 40
Si proroga il termine assegnato ad esibire i progetti relativi a strade ferrate . . . . . » 45
Si commette ai Delegati delle provincie di proporre due o tre soggetti per iscegliere uno di ciascuna provincia ed adoprarlo nel coadjuvare la pubblica amministrazione e nel migliore ordinamento dei Consigli Comunali . . . . . » 46
Ulteriori disposizioni sulla coltura del riso . . » 48

Schiarimenti sui dubbj insorti circa l' applicazione ai giudizj commerciali delle leggi concernenti l'arresto dei debitori . . . . . » 50
Moto-proprio della Santità di Nostro Signore concernente la istituzione del Consiglio di Ministri » 52
Desiderio di Sua Santità che sia posto termine alle insolite popolari riunioni e straordinarie manifestazioni per qualsivoglia occasione e motivo » 66
Disposizioni aggiunte in via provvisoria al pontificio moto-proprio sul Consiglio de'Ministri . . . » 71
Norme fondamentali per l'adempimento della decretata ricostituzione ed ampliazione della guardia Civica di Roma . . . . . » 74
Proroga di alcune feste in Roma a quando la nuova guardia Civica potrà prendervi parte . . . » 76
Regolamento per la Guardia Civica nello Stato Pontificio . . . . . » 77
Convenzione conchiusa tra la Santità di Nostro Signore e Sua Maestà Carlo Alberto re di Sardegna sul commercio reciproco di ambi gli Stati . » 108
Disposizioni per procedere contro gli Autori dei clamori suscitatisi in Roma nelle sere dei 7 ed 8 del corrente mese di Settembre. . . . . » 121
Moto-proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX sulla organizzazione del Consiglio e Senato di Roma . . . . . » 123
Prospetto delle prerogative onorifiche del Senato Romano . . . . . » 144
Moto-proprio della Santità di Nostro Signore sulla Consulta di Stato . . . . . » 150
Si determina l' autorità incaricata di esercitare la presidenza di Roma e Comarca . . . . . » 166
Regolamento per le vestimenta, e l'armamento della Guardia Civica nello Stato Pontificio . . . » 168
Disposizioni addizionali alla legge del 15 marzo anno corrente relative alla censura della stampa . » 189

Moto-proprio della Santità di Nostro Signore sul Consiglio de'Ministri . . . . . » 191
Disposizioni per il giudizio delle cause pendenti avanti i giudici capitolini, la cui giurisdizione é abolita . . . . . » 215
Disposizioni provvisorie prese in seguito delle cessate attribuzioni della Congregazione di revisione e della sacra congregazione del buon governo. » 216

1848

Si riprovano in nome di Sua Santità le violenze usate ad alcune corporazioni religiose, e s'impegnano i presidi, e le magistrature allo scoprimento dei colpevoli onde ricevano la meritata pena. . » 219
Statuto fondamentale del governo temporale degli Stati di S. Chiesa. . . . . » 222
Moto-proprio sulla legge repressiva della stampa. » 239
Chirografo della Santità di nostro Signore sulla offerta del clero di quattro millioni di scudi per supplire alle urgenze del pubblico erario, liberando i loro beni dalle già prese ipoteche per garanzia dei boni del tesoro. . . . . » 248
Allontanamento temporaneo del S. Padre dai suoi Stati, protesta per le violenze usate, e creazione di una commissione governativa. . . . . » 252
Proroga dell'annuale sessione dell'alto consiglio, e del Consiglio dei Deputati. . . . . » 254

1849

Si deplora l'ulteriore atto di smascherata fellonia nella convocazione di una sedicente Assemblea generale nazionale dello stato romano, e si ricorda l'incorso della scomunica. . . . . » 258
Protesta fatta in Gaeta da Sua Santità Pio PP. IX. contro l'atto della sedicente Assemblea costituente romana in data 9 Febbrajo corrente. » 262

Nota dell' Eminentissimo pro-Segretario di Stato di Sua Santità a tutto il Corpo diplomatico per significare che sono nulle, e di niun valore le vendite, enfiteusi, alienazioni qualunque, come pure costituzioni d' ipoteche e contratti di tal natura che si tentassero di fare dalla sedicente Assemblea, e goveruo romano intorno ai beni ecclesiastici stabili, o mobili, e nelle altre qualunque siensi proprietà delle mani morte. . » 264

Nota dell'Emo pro-Segretario di Stato a tutto il Corpo diplomatico per nuovamente diffidare di qualunque dei contratti suddetti in seguito della proposta fatta di trattare un impronto di denaro, offrendo in garanzia i monumenti d'arte esistenti in Vaticano. . . . . » 267

Breve di Sua Santità emanato da Gaeta riferibile alla nomina di una commissione governativa di Stato per il riordinamento del governo pontificio . . . . . » 269

Proclama degli Eminentissimi componenti la commissione governativa di Stato col quale si notifica l' assunzione dell' esercizio del potere conferito loro da Sua Santità Papa PIO IX col motu proprio 17 Luglio prossimo passato. . . . . » 270

Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si annullano tutti gli atti emanati dopo il dì 16 Novembre 1848 . . . . . » 272

Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si diminuisce di un 35 per cento il valore della carta monetata emessa in tempo dei sedicenti governi provvissorio e repubblicano, conservando nel loro valore i boni del tesoro sino alla lettera O inclusive. . . . . » 273

Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale viene riconosciuta nella sua integrità e valore la moneta erosa, tolerando il corso coattivo della medesima per un solo mese . » 276

Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si prescrive il corso coattivo dei biglietti della banca romana per un milione e cinquecento mila scudi a tutto il corrente anno. » 278
Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si dichiara, che i boni emessi dalla provincia di Bologna avranno corso coattivo in detta provincia per un'anno . . . . . » 278
Notificazione della Commissione governativa di Stato sulla istituzione di un Consiglio centrale di censura residente in Roma . . . . . » 279
Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si prescrive lo scioglimento col dì 31 del corrente mese di Agosto dei così detti corpi franchi, e guardie civiche mobilizzate » 281
Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale viene istituita una Commissione straordinaria per la direzione dei processi da iniziarsi, o proseguirsi sui delitti ed attentati contro la nostra Santa Religione, e contro la maestà del Sovrano . . . . . » 284
Moto-proprio di Sua Santità sulla istituzione del consiglio di Stato, e della Consulta di Stato per le finanze . . . . . » 286
Notificazione della Commissione governativa di Stato sull'abolizione del corpo dei Carabinieri, e sostituzione di una nuova arma politica sotto la denominazione di Veliti Pontificj . . . . » 290
Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si annuncia il perdono accordato da Sua Santità con alcune riserve a coloro che presero parte nella cessata rivoluzione negli Stati Pontificj . . . . . » 293
Notificazione della Commissione governativa di Stato sul concambio dei boni degli aboliti sedicenti governi provvisorio, e repubblicano . . . » 294

Notificazione della Commissione governativa di Stato sulla esigenza della dativa, e norme da osservarsi dai Cursori . . . . . » 298
Notificazione della Commissione governativa di Stato sul premio d'incoraggimento per le nuove piantagioni di alberi . . . . . » 302
Notificazione della Commissione governativa di Stato sulla notificazione del dazio macinato nelle provincie ove esisteva, col primo del prossimo dicembre . . . . . » 308
Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si dichiara che cessando coll'ultimo del corrente mese il corso forzoso di biglietti della banca romana, assume il governo l'obbligo di cambiarli con i nuovi boni del tesoro . » 310
Notificazione della Commissione governativa di Stato per le affrancazioni delle servitù di pascolo . » 311

1850

Notificazione della Commissione governativa di Stato sull' abolizione della privativa delle stampe legali in Roma, e sua Comarca, assoggettando i fogli di stampa alla tassa di bollo straordinario, fermo nel di più il diritto privativo della stamperia camerale a forma della notificazione del 28 Febbrajo 1834 . . . . . » 317
Notificazione della Commissione governativa di Stato per la vendita all'asta pubblica dei residui beni già appartenenti al demanio Italico nelle provincie delle legazioni . . . . . » 320
Regolamento organico amministrativo disciplinale e penale per le guardie di pubblica sicurezza nei dominj della Santa Sede . . . . . » 327
Regolamento organico per l'arma politica dei Veliti pontificj . . . . . » 464
Regolamento di polizia nei dominii della Santa Sede emanato dalla Commissione governativa di Stato » 525

Regolamento interno della Commissione governativa di Stato per gli impiegati e funzionarii dipendenti dai ministèri dello Stato Pontificio . » 584
Notificazione della Commissione governativa di Stato colla quale si annunzia il fausto ritorno della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX alla Capitale . . . . . » 593
Moto-proprio della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX sulla Commissione degli Ospedali di Roma esibito per gli atti dell' Argenti segretario e Cancelliere della R. C. A. li 18 settembre . . . . . » 595
Editto della Segreteria di Stato sulla istituzione di un consiglio di Stato . . . . . » 606
Editto della Segreteria di stato sull'ordinamento dei ministèri . . . . . » 613
Notificazione della Segreteria di Stato sul trattato risguardante la libera navigazione del Po conchiuso li 3. Luglio 1849 con i governi di Austria, Modena , e Parma . . . . . » 627
Editto della Segreteria di Stato sulla imposizione di una tassa di esercizio di arti, mestieri, industria e commercio . . . . . » 637
Editto della segreteria di Stato sulla istituzione della consulta di Stato per le finanze . . . . . » 642
Editto della Segreteria di Stato sulla cessazione delle giurisdizioni dei tribunali civili e criminali di Foligno e Loreto riunite rispettivamente ai tribunali di Perugia e Macerata . . . . . » 651
Editto della Segreteria di Stato sul governo delle provincie ed amministrazione provinciale . . . » 652
Editto della Segreteria di Stato sui comuni e loro amministrazione . . . . . » 672
Editto della Segreteria di Stato sulla imposizione di una nuova asta di esercizio delle professioni liberali . . . . . » 697

715
Notificazione della Segreteria di Stato sulla convenzione stipolata li 29 del passato novembre col governo Toscano sul sistema doganale per reprimere il contrabbando, e facilitare il commercio e l'industria . . . . . » 699

15609